Senato della Repubblica

Archivio storico

FONDO : BENTIVEGNA

serie : I

b. : 9

fasc. : UA 23/I

ATTENTATO DI VIA RASELLA IN ROMA DEL 23 MARZO 1944 - DEFINIZIONE COME LEGITTIMA AZIONE DI GUERRA, AI SENSI DEL D. L.VO LGT. 12 APRILE 1945 N. 194.

(Cassazione - Sezione I Penale sent. n. 1560/99 - Presidente R. Teresi - Relatore A. Mabellini)

OGGETTO DEL RICORSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I - Con "ordinanza" 16.4.98 il G.i.p del Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di Bentivegna Rosario, Capponi Carla e Balsamo Pasquale, avente ad oggetto l'ipotesi del reato di strage prevista dall'art. 422 c.p. in relazione all'attentato compiuto in Roma, Via Rasella, il 23.3.1944. Il procedimento era stato instaurato su denuncia di prossimi congiunti di civili rimasti uccisi nell'attentato (Iaquinti e Zuccheretti), o uccisi dai tedeschi alle "Fosse Ardeatine" (Gigliozzi), nonché da Forti Giorgio quale "Segretario Generale Nazionale del Comitato di difesa del cittadino".

Chiesta dal P.M. l'archiviazione, per estinzione del reato in virtù dell'amnistia disposta con D.P.R. 5.4.1944 n 96, trattandosi di atti commessi "per motivi di guerra" (nel senso di compiuti al fine di liberare l'Italia dall'occupazione tedesca, ma non qualificabili come "atti di guerra" in senso stretto) ed oppostesi le parti offese, il G.i.p. aveva ordinato ulteriori indagini, escludendo la notorietà dell'episodio, quanto alle concrete modalità con le quali esso si era svolto, e ritenendo necessario accertare se la strage corrispondesse al fine ritenuto dalle ricostruzioni storiche ovvero a meno nobili ragioni relative ai contrasti tra i gruppi politici che componevano il fronte di liberazione nazionale.

In esito alle indagini il G.i.p., con il provvedimento qui impugnato, ricostruiva il fatto, ed escludeva che esso potesse rientrare tra le azioni di guerra non punibili, indicate dal D.L.vo Lgt. n. 194 del 1945 come "gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica".

Osservava che la qualificazione del fatto come "atto legittimo di guerra" attribuita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili (sentenza n 3053 del 19.7.1957) non aveva valore nel procedimento penale e che, trattandosi di reato che offende beni personalissimi dell'uomo, non era applicabile la "speciale causa di non punibilità" prevista dal D.L.vo Lgt. 12.4.1945 n. 194.

Ricordava che gli artt. 174 e 175 c.p.m.g. puniscono i metodi ed i mezzi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, sottolineando che, in caso di interpretazione diversa, mancherebbe di significato l'amnistia emanata, relativa a "qualsiasi tipo di reato". Escludeva pertanto che il fatto potesse qualificarsi "atto legittimo di guerra", ravvisava invece tutti gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di strage.

Riteneva, sulla base degli atti di indagine disposti, che l'attentato, nell'intenzione degli agenti, fosse stato progettato ed attuato sicuramente ai fini patriottici indicati dal D.L.vo Lgt. n. 96 del 1944, e disponeva di
conseguenza l'archiviazione degli atti dichiarando estinto il reato per amnistia, in conformità a quanto richiesto sin dall'inizio dal P.M..

Osservava poi che nella fase delle indagini preliminari non è consentita l'applicazione dell'art. 129 c. 2 c.p.p. con esame del merito, riservato al processo in senso proprio, e che quindi il giudice era esonerato "da ogni valutazione circa l'applicabilità o meno alla presente fattispecie delle disposizioni di cui al D. L.vo. Lgt. 12.4.1945 n. 194 sulla non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata"; aggiungeva da ultimo: "Dopo tutto quanto sin qui esposto, ci si potrà

forse chiedere alla fine se quel che avvenne in via Rasella il 23.3.1944 sia stato veramente necessario od anche soltanto opportuno, avuto riguardo alla prevedibilità di una spietata reazione da parte dei tedeschi. Ad avviso del decidente, però, tali questioni, sulle quali si sono insistentemente soffermate le parti offese,
se possono trovare legittimo ingresso nell'ambito di un dibattito etico, politico e storico, non possono assumere rilevanza giuridica alcuna ai fini del presente procedimento. Ne', d'altro canto, è consentito al giudice esprimere valutazioni che non siano estremamente pertinenti al 'thema decidendum' ad esso assegnato".

II - Hanno proposto ricorso in cassazione Balsamo Pasquale, Bentivegna Rosario e Capponi Carla, partecipi all'attentato, deducendo i seguenti motivi, approfonditi dalla memoria difensiva successivamente depositata.

1) Il provvedimento impugnato doveva considerarsi abnorme, poiché il giudice, prima di affermare di non poter scendere nel merito, come consentito nella fase dibattimentale dall'art. 129 c. 2 c.p.p. e di essere esonerato dal valutare l'applicabilità alla specie del D.L.vo Lgt. 12.4.95 n. 194 sulla non punibilità delle azioni di guerra dei patrioti nell'Italia occupata, si era profuso sul tema, giungendo alla conclusione che l'attentato di via Rasella non poteva essere qualificato come atto legittimo di guerra, sulla base di una discutibilissima analisi delle disposizioni di diritto internazionale e della normativa post-bellica. La costruzione irrituale, fondata anche su precedenti giurisprudenziali distorti, qualificava l'ordinanza tra i cosiddetti "atti extra-vagantes" ricorribili per cassazione.

2) Le valutazioni espresse dal G.i.p. sulla non configurabilità dell'attentato di via Rasella quale atto di guerra, con riferimento al codice penale militare di guerra, non erano di sua competenza La legittimità dell'atto era già stata
comunque ritenuta in altre sentenze, tra cui quella emessa dalle Sezioni Ulite Civili della Cassazione, nella quale si era correttamente considerato che l'assoluta discrezionalità dell'attività bellica non consente al giudice alcun
controllo diverso da quello relativo alle finalità dell'atto.

3) Il provvedimento di archiviazione non può mai contenere accertamenti pregiudizievoli alla persona sottoposta alle indagini o ai terzi, principio questo conforme all'art. 24 della Costituzione e disatteso nel caso in esame.

4) Dovrebbe altrimenti dichiararsi costituzionalmente illegittimo l'art. 129 c. 2 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ne è consentita l'applicazione al giudice al quale il p.m. abbia richiesto
l'archiviazione degli atti.

Nella memoria difensiva l'eccezione di incostituzionalità veniva sviluppata in modo diverso, con riferimento all'art. 411 c.p.p., "in relazione agli artt. 3/1° c., 24/2° c., 111/2° c. Cost. per la parte in cui applica le disposizioni di cui
all'art. 409 1°c. c..p.p., e quindi consente l'archiviazione degli atti anche nel caso in cui l'applicazione dell'amnistia sia subordinata ad un procedimento giurisdizionale di accertamento costitutivo nel quale la valutazione della
sussistenza nel fatto di determinate circostanze (nella specie, la particolare finalità patriottica del fatto) e del loro valore rappresenta l'intervento necessario ed inderogabile della scienza e della volontà del giudice che contribuisce a rendere concreta ed effettiva la realtà estintiva astrattamente delineata dal legislatore". Si rileva la disparità di trattamento tra i cittadini che a norma dell'art. 129 c.p.p. sono ammessi a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al 2° comma dello stesso articolo, e perciò ad ottenere eventualmente una sentenza di assoluzione o di improcedibilità, e ad

impugnare, se del caso, la sentenza stessa, in conformità al diritto inviolabile di difesa ed al principio di ricorribilità delle sentenze, e coloro che restano privati di tutti tali diritti e facoltà in forza di un sommario procedimento di archiviazione, che tuttavia motiva il suo aspetto decisorio con l'apodittica affermazione relativa all'esistenza del reato.

L'incostituzionalità dell'art. 411 c.p.p. è eccepita nella memoria, con riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 2 n. 50 della legge delega n. 81 del 1987, che prevede la possibilità dell'archiviazione solo per manifesta infondatezza della notizia di reato, per essere ignoti gli autori dello stesso o per improcedibilità dell'azione penale, mentre le due fattispecie sono richiamate nella direttiva 52 fra i casi per i quali può essere pronunziata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., come modificato dalla legge 8.4.93 n. 105.

III - Il Procuratore Generale presso questa Corte nella propria requisitoria scritta disattende la tesi difensiva concernente l'abnormità del procedimento impugnato. Considera che "se non appare contestabile che il G.i.p., pur
invocando principio del tutto diverso, si sia di fatto lasciato andare a giudizi di merito, peraltro 'moralmente' sfavorevoli agli indagati, questa operazione - sui cui contenuti opinabili dal punto di vista giuridico e storico è opportuno in questa sede non soffermarsi per non introdurre ulteriori motivi fuorvianti - è stata attuata per così dire andando 'oltre' quanto fosse per forma e sostanza necessario a dare concrete risposte alla richiesta di
archiviazione. Questa sovrabbondanza per la sua 'smaccata' ultroneità non è capace di comunicare i suoi 'vizi' all'organica - e chiaramente sussistente - compatibilità con le premesse poste dal P.M. ossia al suo contenuto
decisorio".

Ritiene manifestamente infondata la eccezione di costituzionalità proposta, considerando che proprio le censure dei ricorrenti sull'uso distorto del principio di cui all'art. 129 c. 2 fatto nell'ordinanza indicano come non sia verificabile in astratto la dedotta disparità di trattamento.

Conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto.

IV - Ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.

1) Il decreto di archiviazione disciplinato dagli artt. 408 - 411 c.p.p. è un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'art. 414 c.p.p.. Per tale sua natura, di provvedimento in qualche modo "neutro", non ne sono previsti mezzi d'impugnazione.

2) L'unica forma d'impugnazione consentita contro il decreto di archiviazione è connessa alla sua eventuale abnormità, in virtù della giurisprudenza che ammette il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, nei confronti del provvedimento caratterizzato da vizi "in procedendo" o "in iudicando" del tutto imprevedibili per il legislatore, il quale proprio per l'estraneità dell'atto al sistema legislativo non ha previsto contro di esso alcun mezzo d'impugnazione (sul punto, tra le altre, Cass. Sez. III 8.8.96, Cammarata, RV. 206058).
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (12.2.98 n. 17, Di Battista, R.V. 209603) "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni

ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo".

3) I ricorrenti deducono l'abnormità del provvedimento di archiviazione adottato nei loro confronti per essere estinto "il reato contestato" (cfr. pag. 29 del provvedimento impugnato) per amnistia, siccome emesso in esito ad
ampia e particolareggiata motivazione con la quale si è accertata la loro colpevolezza per il delitto di strage. La doglianza formulata, considerata in astratto, corrisponde al concetto di abnormità considerato, poiché la natura
"neutra" del decreto di archiviazione, emesso in una fase in cui gli elementi relativi alla notizia di reato sono ancora amorfi e fluidi, è radicalmente incompatibile con la dichiarata e motivata attribuzione di un reato ad un
determinato soggetto. Un provvedimento che abbia le caratteristiche denunziate nel ricorso si pone pertanto al di fuori del sistema legislativo, che impone l'esercizio in contraddittorio dell'azione penale prima dell'accertamento di un reato a carico di una persona denunciata.

L'abnormità lamentata in coerenza alla natura del provvedimento impugnato rende quindi ammissibile l'unico mezzo d'impugnazione consentito nella ipotesi considerata.

4) Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato, poiché l'abnormità denunziata è reale.

Il provvedimento di archiviazione impugnato, che l'art. 409 c.p.p. prevede sia emesso nelle forme del "decreto", è qualificato come "ordinanza", ed ha peraltro il taglio motivazionale tipico della sentenza, in quanto, dopo aver
ricostruito il fatto ed il ruolo in esso svolto dai tre ricorrenti, per ben sei pagine (ff. 24-29) si esprime sulla qualificazione di esso e sulla configurabilità del delitto di strage. Lo schema è quello previsto dall'art. 129 c.p.p., del quale a pag. 35 il G.i.p. riconosce peraltro la inapplicabilità alla fase delle indagini, ammettendo espressamente che le questioni poste dalle parti offese, oggetto della motivazione precedentemente estesa, non potevano "assumere rilevanza alcuna ai fini del presente procedimento".

Osserva al riguardo il Collegio che ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p. l'archiviazione può essere disposta se la notizia di reato è infondata, ovvero perché manca una condizione di procedibilità, perché il reato è estinto o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. All'archiviazione non si applica l'art. 129 c.p.p., che al secondo comma dispone la prevalenza delle cause di declaratoria di non punibilità di natura sostanziale rispetto a quelle connesse alla estinzione del reato. La norma è infatti dettata per "ogni stato e grado del processo", ed è quindi estranea alla fase in questione, anteriore all'esercizio dell'azione penale (in senso conforme, Cass. Sez. VI, 5.3.98, Boccardi, RV. 210826; Sez. V, 18.3.97, Giustini, RV. 207901; Sez. VI, 7.9.94, Rosco, RV. 199084; sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta sul punto specifico con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., Cass. Sez. VI, 7.7.92, Zanetti ed altri, RV. 191053, che ha escluso la disparità di trattamento denunziata rispetto al rinviato a giudizio nei cui confronti debba essere emessa sentenza di proscioglimento, in considerazione dell'assoluta diversità delle situazioni disciplinate, e dell'assenza, in caso di archiviazione, di diritti o interessi da tutelare in capo al soggetto).

La inapplicabilità al decreto di archiviazione dell'art. 129 c.p.p. comporta che il giudice, al quale il provvedimento sia chiesto per motivi attinenti all'estinzione del reato, non debba motivare in ordine alla impossibilità di archiviare per motivi diversi, inerenti alla non configurabilità del reato. Si e

ritenuto peraltro, in considerazione del favore che incontra nel nostro ordinamento la scelta della formula liberatoria più ampia, che il G.i.p. al quale sia stata chiesta l'archiviazione per difetto di una condizione di proseguibilità o di procedibilità dell'azione penale o per intervenuta
estinzione del reato possa, in alternativa all'adesione richiesta del P.M., archiviare la "notitia criminis" per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 408 c.p.p. (in tal senso Cass. Sez. VI, 1910, 16.11.90, Sica, RV. 185768,
edita in Foro It. 1991, II, 516). Non è invece ammissibile che l'analisi e le conclusioni del G.i.p. in tale fase si rivolgano "in malam partem", facendo precedere alla indicazione del motivo formale per il quale l'archiviazione è
disposta una motivazione sostanziale, che concerna la configurabilità del reato e la responsabilità dell'indagato in ordine ad esso (nello stesso senso la sentenza sopra citata, che ha ritenuto l'abnormità del provvedimento con il quale il G.i.p., a fronte della richiesta del p.m. di archiviazione degli atti per estinzione dei reati per amnistia, prima di esprimersi in senso conforme aveva accertato con diffusa motivazione l'esistenza di elementi di responsabilità a carico del denunciato. Conformi Cass. Sez. VI, 7.9.94, Rosco, RV. 199084, che ha ritenuto abnorme il decreto di archiviazione emesso per amnistia, preceduto dal rilievo che non risultava evidente l'insussistenza del fatto, e che la qualificazione giuridica era corretta; Sez. V, 9, 18.3.97, Giustini RV. 207901, in tema di provvedimento pronunciato prima dell'esercizio dell'azione penale, nel quale il G.i.p. con riferimento all'art. 129 c.p.p. ha usato la formula, anziché di archiviazione, di "non luogo a procedere a carico dell'indagato in conseguenza della morte di
questi", preceduta dalla valutazione sulla mancanza di manifesti elementi in base ai quali prosciogliere nel merito).

Poiché nella specie il provvedimento impugnato ha assunto natura diversa da quella meramente dichiarativa e delibativa propria del decreto di archiviazione, e contiene uno specifico accertamento "in malam partem" espresso nei confronti di persone nei cui confronti l'azione penale non era stata esercitata, si ravvisa la sua abnormità in dipendenza dell'accertamento predetto, indipendentemente dalla correttezza o infondatezza delle motivazioni che tale accertamento sorreggono. Dalla ritenuta abnormità segue l'annullamento del provvedimento medesimo.

5) Le considerazioni che precedono evidenziano la irrilevanza, e al tempo stesso la manifesta infondatezza, della eccezione di costituzionalità proposta. Gli artt. 408 - 411 c.p.p. non danno spazio per valutazioni concernenti in positivo la responsabilità dell'indagato per un reato determinato, accompagnate dalla archiviazione della "notitia criminis" relativa, e non può profilarsi, né si profila nel caso di specie, la lesione dei diritti e degli interessi lamentata in conseguenza di un provvedimento che, in quanto abnorme, è ricorribile in sede di legittimità e che deve essere annullato.

6) L'annullamento del provvedimento, qualificato come abnorme, pone al Collegio il problema di ulteriormente provvedere in ordine alla possibilità di dare in questa sede le disposizioni necessarie per rendere la decisione
impugnata conforme alla legge, a norma dell'art. 620 lett. l c.p.p.. In questa prospettiva compete certamente a questa Corte l'obbligo di considerare se il fatto, quale emerge dalle richieste del P.M. e dalla ricostruzione attuata
sulla base delle indagini disposte dal G.i.p., non risulti previsto dalla legge come reato: e ciò in relazione alle specifiche osservazioni formulate con il ricorso.

Va osservato al riguardo:

a) L'attentato di via Rasella del 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca "Bozen", nel quale rimasero coinvolti alcuni civili italiani, fu compiuto mentre era in corso l'occupazione di gran parte del territorio
nazionale ad opera dei tedeschi a seguito degli eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. A tale occupazione non si sottraeva Roma, che nonostante la sua qualifica di "città aperta" (attribuita unilateralmente dal Governo Italiano prima dell'armistizio: cfr. Cass. Sez. U. Civ. 19.7.1957 n. 3053, in Foro It. 1957, I, 1398), era presidiata da truppe tedesche e sottoposta ad un durissimo controllo di polizia militare e politica.

Contro tale occupazione in Roma e in tutta l'Italia centro-settentrionale sin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

L'attentato, accuratamente preparato (cfr. anche pag. 33 provvedimento impugnato), fu deciso ed attuato da appartenenti a formazioni dei G.A.P. (Gruppi Azione Patriottica), dipendenti dal Comando Garibaldi per l'Italia
Centrale, e comandati in Roma all'epoca del fatto da Carlo Salinari. Essi erano collegati alla Giunta Militare del C.L.N. (Comitato di Liberazione Nazionale) attraverso Giorgio Amendola ed altri. I G.A.P. rivendicarono
apertamente la paternità dell'azione, diretta a contrastare l'occupazione tedesca ed a restituire le libertà conculcate da regime fascista.

L'azione fu attuata facendo esplodere, mediante detonatore collegato ad una miccia, 18 kg. di tritolo contenuti in un carretto per la spazzatura, in coincidenza del passaggio, usuale e previsto, di una compagnia del battaglione "Bozen". Secondo la ricostruzione del consulente tecnico della parte offesa Zuccheretti, riportata nel provvedimento impugnato (pag. 14), l'esplosione dell'ordigno ebbe a determinare la morte di 42 soldati tedeschi
(dei quali 32 morti quasi immediatamente e gli altri nei giorni seguenti), e di almeno due civili italiani, il minore Pietro Zuccheretti e Antonio Chiaretti.

b) Il fatto oggetto della richiesta di archiviazione proposta dal P.M. e del provvedimento impugnato per la qualità di chi lo commise, per l'obiettivo contro il quale era diretto e per la finalità che lo animava, rientra, in tutta
evidenza, nell'ambito di applicazione del D.L.vo Lgt.12.4.1945 n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra
operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Dalle premesse che precedono consegue che devono essere considerati infondati i motivi per i quali il pubblico ministero che ha chiesto l'archiviazione prima, ed il G.i.p. poi, hanno escluso l'applicabilità della norma alla specie, sotto il profilo che le operazioni considerate nell'articolo unico del decreto luogotenenziale citato sarebbero esclusivamente quelle "di contorno", non coinvolgenti diritti primari della persona umana. Il termine "operazioni", applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico. La "Legge di guerra" approvata con R d. 8.7.1938 n. 1415, All. A, dedica l'intero "Titolo secondo" alle "operazioni belliche", che comprendono "atti di ostilità" (Capo II, Sez. I) implicanti "l'uso della violenza" (art. 35), e il "bombardamento" (Capo II, Sez. II).

L'interpretazione riduttiva del termine appare infatti non corretta dal punto di vista letterale, poiché contrasta con l'espressione "ogni altra" che immediatamente lo precede; collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale, che collocando nell'ambito delle "azioni di guerra" gli atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti;
stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed
alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa in una serie di disposizioni di legge dell'epoca e successive, che qui di seguito si richiamano.

- Il D.L.vo Lgt. 21.8.1945 n. 518 ha disciplinato "il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana.

- Il D.L.vo Lgt. 5.4.1945 n. 158 ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9 lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel D.L.vo Lgt. n. 194 del 1945 qui in esame, desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni").

- Il D.L.vo C.P.S. 6.9.1946 n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni della guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, equipara alle forze
armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche".

- La legge 21.3.1958 n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello
Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera.

Si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria alla Costituzione), conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

Né la circostanza che l'amnistia disposta con D.L.vo Lgt. 5.4.1944 n. 96 avesse quale oggetto "tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista" (art. 1), è dato idoneo ad escludere che un'azione avente le caratteristiche e gli effetti propri dell'attentato di Via Rasella rientri nell'ambito di applicabilità del decreto luogotenenziale n 194 del 1945. La promulgazione dell'amnistia è precedente, non successiva, al D.L.vo
Lgt. n 194 del 1945, che ha tolto in radice la natura di reato, inserendola tra le "azioni di guerra", ad ogni "operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione
fascista". Ed ha una sua innegabile e profonda "ratio" il fatto che, in quel momento storico, all'ampia formula dell'amnistia disposta per un numero grandissimo di reati, individuati soltanto in relazione alla finalità perseguita, si sia poi riconosciuta la totale irrilevanza ai fini penali di alcuni di essi, aventi caratteristiche soggettive, obiettivi e modalità operative tali da renderli assimilabili ad ogni effetto ad "azioni di guerra".

Quanto alla "necessità di lotta" contro gli obbiettivi indicati, si rileva che la natura dell'attività bellica rende la valutazione sul punto discrezionale, evidentemente non sottoponibile da parte del giudice ordinario ad un controllo che coinvolga "a posteriori" la efficacia dell'operazione prescelta a conseguire gli obiettivi strategici perseguiti.
Nel caso di specie l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato.

c) Si devono pertanto condividere le argomentazioni - richiamate espressamente dal G.i.p., ma dallo stesso disattese (cfr. pagg. 24 e segg. provvedimento) - con le quali le Sezioni Unite Civili di questa Corte con la sentenza 19.7.1957 n. 3053 sopra citata, pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell'attentato di Via Rasella, ha stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra", con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. La statuizione, è
chiaro, non vincola il giudice penale, a norma degli artt. 2 e 3 c.p.p., nel senso che non opera con efficacia di giudicato, ma costituisce indubbiamente un precedente significativo per l'analisi penetrante ed esaustiva sviluppata sullo specifico tema concernente la qualificazione dell'attività svolta dai gruppi partigiani avuto riguardo, in particolare, alla diversa posizione attribuibile agli stessi in relazione, da un lato, agli atti di ostilità compiuti, all'epoca dei fatti in esame nei confronti degli occupanti tedeschi, e, dall'altro, al loro rapporto nell'ambito dell'ordinamento (interno) italiano.

Diverse, ma ad un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l'attentato di via Rasella, ed aventi per oggetto la "rappresaglia" attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l'uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine.

Con sentenza 20.7.1948 n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in "Rassegna della Giustizia Militare", 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell'attentato, in quanto non commesso da "legittimi belligeranti", in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall"art. 1 della Convenzione dell'Aja del 18.10.1907.

Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25.10.1952 n. 1711 (ibidem, pag. 83) ha rovesciato tale impostazione dichiarando illegittimo l'esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell'azione italiana: "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti".

Il tema della liceità dell'attentato, collegato alla illiceità dell'atto ritorsivo attuato con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle due sentenze menzionate è stato affrontato in rapporto alla controversa qualità di legittimi belligeranti degli attentatori all'epoca del fatto contestato, e non poteva certamente essere risolto con riferimento al decreto luogotenenziale n. 194 del 1945, emanato successivamente alla "rappresaglia" in questione. Tale soluzione non era consentita né dall'art. 23 c.p.m.g. sulla ultrattività della legge penale militare di guerra, né dagli artt. 25 c. 2 della Costituzione e 2 c. 1 c.p., per i quali il riconoscimento della legittimità dell'azione di via Rasella, in quanto qualificata con effetto retroattivo "azione di guerra", non poteva valere ai fini della individuazione dell'illecito penale contestato in quel procedimento.

Restano quindi estranee al "thema decidendum" attuale le motivazioni, formulate nella prima sentenza citata, inerenti alla illegittimità dell'attentato con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al r. decreto 8
luglio 1938, n. 1435, articoli di cui peraltro le Sezioni Civili di questa Corte, nell'ambito di un "obiter dictum" contenuto nella sentenza citata, disconoscono l'applicabilità al caso di specie, in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali sia in guerra), in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva di requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aja del 18.10.1907, per la quale un atto di guerra legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari che, oltre ad essere comandati da una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza, e portino apertamente le armi. Ma ciò posto in evidenza, non ne deriva affatto la non riconducibilità allo Stato italiano, per quanto si riferisce al coinvolgimento nell'attentato anche di vittime civili, dell'azione dei partigiani. Occorre rammentare infatti che, sin dopo la dichiarazione dello stato di guerra nei confronti della Germania (13 ottobre 1943) il Governo legittimo aveva incitato tutti gli Italiani a ribellarsi ed a contrastare con ogni mezzo l'occupazione tedesca (cfr. Cass. Sez. U.Civ. n. 3053 del 1957 citata). Il fatto, innegabile, ma comune a tutti i movimenti di resistenza, del loro carattere clandestino nei momenti iniziali, non è affatto in contrasto, pertanto, con il riconoscimento delle attività in esame quali atti tipici di guerra. E la successiva legislazione si è limitata semplicemente a darne atto.

d) La legittimità dell'operazione considerata, unitaria nell'azione e nello scopo perseguito, deve essere pertanto valutata nel suo complesso, senza che sia possibile scinderne le conseguenze a carico dei militari tedeschi che ne costituivano l'obiettivo da quelle coinvolgenti i civili che ne rimasero vittima, in rapporto alla sua natura di "azione di guerra". Le azioni predette sono purtroppo per loro natura caratterizzate da effetti consimili, come emerge dal "bombardamento" disciplinato dal Titolo II, Capo II Sez. II della legislazione di guerra di cui al R.d. 1415 del 1938, all. A.
7) Esclusa così la configurabilità del reato di strage contestato, il provvedimento d'archiviazione impugnato, abnorme, può essere riportato a legalità sostituendosi, a quella parte nella quale si dichiara la responsabilità dei denunciati per il reato predetto e si motiva l'archiviazione sulla base dell'amnistia disposta con D.L.vo Lgt. 5.4.1944 n. 96, la motivazione inerente alla non previsione del fatto come reato dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'art. 620 lett. l) c.p.p., annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui dispone l'archiviazione per estinzione del reato per amnistia anziché perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La suprema corte dà torto al quotidiano che nel '96 pubblicò una serie di articoli revisionisti sull'episodio della resistenza romana

"Via Rasella legittimo atto di guerra"

La Cassazione condanna "Il Giornale", diffamò il partigiano Bentivegna

CARLO PICOZZA

ROMA — L'attentato di via Rasella, messo a segno il 24 marzo 1944 a Roma dai partigiani contro i tedeschi del battaglione "Ss Bozen", fu un «legittimo atto di guerra, rivolto contro un esercito straniero occupante, e diretto a colpire unicamente dei militari». Lo afferma la Cassazione che conferma così la condanna per *Il Giornale* al risarcimento danni per diffamazione (45 mila euro) a favore del partigiano Rosario Bentivegna. Il quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi, nel 1996 pubblicò articoli denigratori, con «fatti non rispondenti al vero», sui gappisti (gruppi di azione patriottica) e su Bentivegna che, con altri tredici partigiani romani, ideò e realizzò l'azione, travestito da spazzino, con un carretto dov'erano nascosti 12 chili di tritolo, bulloni e altri ferri.

La suprema Corte — ma questo era stato già richiamato nel processo del 2003 in Corte di Appello a Milano — ricorda che non è vero che le Ss fossero «vecchi militari disarmati», come sostenuto dal *Giornale*: «si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di sei bombe e pistole». E non è vero neppure che il battaglione "Bozen" fosse composto da cittadini italiani: «Facendo parte dell'esercito tedesco», sottolinea la Cassazione, «i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica». Dalla sentenza esce destituita di fondamento anche la tesi del quotidiano milanese secondo la quale, subito dopo l'attentato — che lasciò in terra 33 Ss (uno morirà in seguito) — «erano stati affissi manifesti che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare rappresaglie». Una tesi che, per la Cassazione, trova «puntuale smentita nella circostanza che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine (335 morti) era cominciata circa 21 ore dopo l'attentato e, soprattutto, nella direttiva del Minculpop la quale disponeva che si sottacesse la notizia di via Rasella, che venne effettivamente data a rappresaglia già avvenuta». Così va ritenuta «lesiva dell'onorabilità politica e personale» di Rosario Bentivegna «la non rispondenza a verità di circostanze non marginali come l'ulteriore parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'assimilazione tra Erich Priebke e Bentivegna».

Il patriota: "la sentenza ci dà ragione e conferma quanto sono imbecilli i faziosi"

«Anche questa sentenza, dopo altre quattro», commenta il partigiano, «ci dà pienamente ragione e conferma solo — ora posso dirlo senza incorrere in nessun reato — quanto siano imbecilli i faziosi e faziosi gli imbecilli». Per Bentivegna, «Norimberga ha detto la stessa cosa, come il processo Kappler e quelli intentati dagli alleati contro Kesserling, Meltzer e Mackensen. Tutto il mondo lo sa, solo i faziosi e gli imbecilli si ostinano a dire il contrario».

VIA RASELLA La strada nel centro di Roma dove fu compiuto l'attentato contro i nazisti. Trentatrè Ss furono uccise. La rappresaglia delle Fosse Ardeatine costò la vita a 335 civili

L'INTERVISTA

Lo storico Massimo Salvadori: l'azione fu condotta nella logica della resistenza

"Sentenza giusta e scontata che sconfigge il revisionismo"

Massimo Salvadori

SUSANNA NIRENSTEIN

ROMA — Massimo L. Salvadori, docente di Storia delle Dottrine politiche all'università di Torino, studioso del Novecento, non ha dubbi, la sentenza che definisce l'attentato di Via Rasella del 24 marzo 1944 messo in atto dai partigiani romani guidati da Rosario Bentivegna contro i tedeschi del battaglione Ss Bozen un «legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente i militari» è assolutamente legittima e in un certo senso «scontata». Salvadori non ha i dubbi che alcuni storici hanno manifestato negli ultimi anni pur tanto sulla definizione di «atto di guerra» quanto sulla sua opportunità, né fa riferimento a coloro che hanno visto nell'azione una forzatura dei comunisti, un modo per causare sì una reazione forte ma in seconda istanza una insurrezione popolare.

Secondo lo studioso l'onorabilità dei partigiani non è in discussione

«Non si può mettere in discussione» ci dice al telefono commentando il verdetto della Cassazione, «che Via Rasella si sia trattato di un attacco contro forze regolari germaniche, che fossero altoatesini o meno non ha nessuna importanza: erano soldati della Wermacht. L'attentato viene compiuto nel quadro di azioni di guerra che furono condotte nella

la polemica

Ma la Farnesina smentisce contrasti col leader Ds

La Cdl: "Su Hamas Fassino è con noi"

ROMA — Polemiche sulle dichiarazioni di Piero Fassino in Israele e nei territori palestinesi. Due giorni fa, do-

CITTA' DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
DI PROCEDURA APERTA
È indetta una procedura aperta per l'affidamento per un triennio del servizio di Gestione integrata dei Servizi Comunali tecnici e polizia e piccola manutenzione nelle sedi comunali, manutenzione delle aree e verde pubblico, servizi cimiteriali come descritto nel capitolato tecnico e relativi allegati, per un importo a base d'asta Euro 4.998.000,00 oltre IVA, di cui Euro 4.800.000,00 oltre IVA, per servizio e corrente ed Euro 198.000,00 oltre IVA per [illegible] e richiesta. La gara sarà aperta [illegible] e aperta a tutti i sensi degli art. 3 c. 37, 54 e 55 del d. lgs. n. 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, [illegible] offerta [illegible] le modalità e prescrizioni di cui all'art. 83 del citato decreto legislativo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 12° giorno dalla data di spedizione del bando alla G.U.C.E., alle ore 12.00. Il 10° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, alle ore 10.00, nell'Ufficio del Dirigente del Settore Affari Generali e Pianificazione posto in Via Iazzo di Cota, alle ore [illegible], si terrà la seduta di gara. Il responsabile del procedimento è [illegible]

PROVINCIA DI LIVORNO
V.O. APPALTI E CONTRATTI
AVVISO DI GARA
- Questa Amministrazione indice procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di **recupero dell'immobile ex Asilo Infantile Carlo Grabau** in Livorno, Via Galilei - 1° Lotto (appalto integrato). - Importo complessivo dell'appalto (comprese oneri per la sicurezza e spese di progettazione) **€ 908.449,12** Categoria prevalente **OG1**. - **Termine presentazione offerte ore 12.00 del giorno 04.10.2007** - Apertura gara: ore 10.00 del giorno **08.10.2007** - Il bando integrale è disponibile su INTERNET al sito **www.provincia.livorno.it** e reperibile presso la Provincia di Livorno - U.O. Appalti e Contratti - Piazza del Municipio 4 - 57123 Livorno (Tel.: 0586-257237-276-336 - Fax: 0586-896247) unitamente al relativo disciplinare. - Non si effettua servizio telefax.
Livorno, 31.07.2007
Il Responsabile del Procedimento (Dott. Ing. Carlo Piersoni)

AMIAT S.p.A.
AZIENDA MULTISERVIZI

irisacqua

processo del 2003 in Corte di Appello a Milano — ricorda che non è vero che le Ss fossero «vecchi militari disarmati», come sostenuto dal *Giornale*: «si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di sei bombe e pistole». E non è vero neppure che il battaglione "Bozen" fosse composto da cittadini italiani: «Facendo parte dell'esercito tedesco», sottolinea la Cassazione, «i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica». Dalla sentenza esce destituita di fondamento anche la tesi del quotidiano milanese secondo la quale subito dopo

Massimo Salvadori

"Sentenza giusta e scontata che sconfigge il revisionismo"

Secondo lo studioso l'onorabilità dei partigiani non è in discussione

SUSANNA NIRENSTEIN

ROMA — Massimo L. Salvadori, docente di Storia delle Dottrine politiche all'università di Torino, studioso del Novecento, non ha dubbi, la sentenza che definisce l'attentato di Via Rasella del 24 marzo 1944 messo in atto dai partigiani romani guidati da Rosario Bentivegna contro i tedeschi del battaglione Ss Bozen un «legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente i militari» è assolutamente legittima e in un certo senso «scontata». Salvadori non ha i dubbi che alcuni storici hanno manifestato negli ultimi anni non tanto sulla definizione di «atto di guerra» quanto sulla sua opportunità, né fa riferimento a coloro che hanno visto nell'azione una forzatura dei comunisti, un modo per causare sì una reazione forte ma in seconda istanza una insurrezione popolare.

«Non si può mettere in discussione» ci dice al telefono commentando il verdetto della Cassazione, «che Via Rasella si sia trattato di un attacco contro forze regolari germaniche, che fossero altoatesini o meno non ha nessuna importanza: erano soldati della Wermacht. L'attentato viene compiuto nel quadro di azioni di guerra che furono condotte nella tragica logica della Resistenza, ovvero di forze armate in conflitto con l'occupante».

E continua: «L'argomento usato in chiave revisionistica secondo cui l'onorabilità di Bentivegna e degli altri partigiani viene messa in questione dal fatto che non si consegnarono ai tedeschi per evitare una rappresaglia, è un argomento capzioso: voglio dire che se chi compie azioni contro l'esercito di occupazione dovesse poi arrendersi e mettersi nelle mani del nemico negherebbe il senso dell'offensiva delle forze partigiane. Se si usa una logica del genere i partigiani non potrebbero mai compiere atti ostili. La sentenza ha ristabilito delle verità che potevano ritenersi scontate».

Alla domanda se abbia mai pensato che una forza resistente debba o meno porsi il problema dei civili coinvolti, Salvadori risponde: «Una questione del genere non riguarderebbe solo la guerra partigiana in Italia. Resistere pone dei drammatici interrogativi. La rappresaglia è un pericolo grave. Ma rinunciare ad agire contro gli occupanti per paura delle ripercussioni sui civili, vorrebbe dire togliere il fondamento stesso della resistenza. Il problema si pone da sempre, si presenta anche nel mondo antico, pensi alle rappresaglie dei romani contro gli zeloti. Quando c'è una resistenza contro gli occupanti, la spirale attentati/rappresaglia è una spirale oggettiva che appartiene alla dinamica della situazione storica».

la polemica

Ma la Farnesina smentisce contrasti col leader Ds

La Cdl: "Su Hamas Fassino è con noi"

ROMA — Polemiche sulle dichiarazioni di Piero Fassino in Israele e nei territori palestinesi. Due giorni fa, dopo aver incontrato il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, il segretario dei Democratici di sinistra aveva affermato che parlare con Hamas è «inutile». «Non ci sono le condizioni per il suo coinvolgimento», aveva spiegato, invitando a sostenere Abu Mazen.

Una frase che l'opposizione e parte della stessa maggioranza hanno letto come una presa di distanza dal ministro degli Esteri D'Alema, che ha più volte invitato a non escludere Hamas in Palestina e Hezbollah in Libano dal tavolo degli interlocutori. Ma la Farnesina per bocca del viceministro Ugo Intini non vede differenze. «Fassino dice che non si può aprire ai fondamentalisti e noi diciamo che occorre puntare a ricostituire l'unità nazionale palestinese, perché l'alternativa è la guerra civile», spiega Intini dal Cairo, dove la questione palestinese è stata al centro dei colloqui con i membri del gabinetto egiziano. Ma questo non significa coinvolgere Hamas? «Hamas deve capire che il governo legittimo risponde ad Abu Mazen. Quando realizzerà questo si potrà pensare di nuovo al dialogo».

Il segretario dei Ds Piero Fassino

D'Alema ha proposto un italiano come rappresentante dell'Onu in Iraq

Parole che non convincono l'opposizione: «La linea del governo italiano, fondata su un gioco a scavalco con Hamas e gli Hezbollah, è pericolosa e irresponsabile. Fortunatamente di questo si è reso conto anche Fassino», dice il vice-coordinatore di Forza Italia Fabrizio Cicchitto. Il responsabile Esteri dei Comunisti italiani, Jacopo Venier, attacca invece il segretario Ds: «Fassino sbaglia: la pace deve essere di tutti, una pace separata è solo una illusione». Dalla Farnesina sempre ieri è arrivata un'altra notizia importante: una nota fa sapere che Roma ha indicato il nome di un italiano come candidato alla carica di Rappresentante Onu in Iraq. Il nome, tenuto segreto, rientra in una «short list» di candidati attualmente all'esame dal segretario generale Onu Ban Ki-Moon. La decisione nelle prossime settimane.

(f.caf.)

CITTA' DI ERCOLANO
[illegible]

PROVINCIA DI LIVORNO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
AVVISO DI GARA
- Questa Amministrazione indice procedura aperta per [illegible] lavori di **recupero dell'immobile ex Asilo Infantile Carlo Grabau** in Livorno, Via Galilei - 1° Lotto (appalto integrato) [illegible] per le sicurezza e spese di progettazione) € **908.449,12** Categoria prevalente OG1
- **Termine presentazione offerte** ore 12.00 del giorno **04.10.2007** - Apertura gara ore 10.00 del giorno **08.10.2007**. - Il bando integrale è disponibile su INTERNET al sito **www.provincia.livorno.it** [illegible] U.O. Appalti e Contratti - Piazza del Municipio [illegible] Livorno (Tel. 0586-257237-278-336 - Fax 0586-806247) [illegible]
Livorno, 31.07.2007
Il Responsabile del Procedimento (Dott. Ing. Carlo Pierotti)

AMIAT S.p.A.
AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
AVVISO DI GARE ESPERITE
L'AMIAT S.p.A., via Germano Sommeiller [illegible] n. 25, Torino, Tel. 0112223111, Fax 0112223269, informa che i procedimenti per le seguenti gare pubbliche sono stati dichiarati deserti:
- fornitura di olio lubrificante per motori endotermici a ciclo otto alimentati a biogas presso l'impianto a interramento controllato Basse di Stura (PA 4/07);
- servizio di trasporto e trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso impianti terzi (PA 6/07).
Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti dei procedimenti presso l'AMIAT S.p.A. – Divisione Acquisti e Approvvigionamenti – Settore Appalti e Contratti.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Maurizio MAGNABOSCO

Irisacqua
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
(CIG n. 0046007E29)
"Irisacqua S.r.l. indice una gara d'appalto integrato a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento dell'impianto di depurazione di Staranzano (GO), per un importo a base di gara di Euro **1.772.933,12 IVA esclusa**. Gli interessati potranno presentare offerta ad Irisacqua S.r.l. – Via IX Agosto n. 15, 34170 Gorizia, entro le ore **10.00** del giorno 18 Settembre **2007**. Il Bando ed i relativi documenti sono pubblicati e scaricabili dal sito www.irisacqua.it oppure www.[illegible]
Il Direttore: Ing. **Augusto Burtulo**

FONDAZIONE I.R.C.C.S.
POLICLINICO
"SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (D.M. 28/4/2006)
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
C.F. 00303490180 - Partita IVA 00580590180
AVVISO PER ESTRATTO DEL BANDO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Data di aggiudicazione: 25 Giugno 2007. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Numero delle offerte ricevute: 3. Nome e indirizzo del fornitore: Il Faro S.r.l. Istituto di Vigilanza – Via Kennedy, 32 – Voghera (PV). Breve descrizione dell'appalto: servizio di vigilanza armata presso la Fondazione per 36 mesi oltre ad eventuali 90 gg. di proroga contrattuale. Prezzo: totale complessivo di euro 396.360,30 + IVA. Data di trasmissione dell'avviso integrale alla G.U.C.E.: 27 luglio '07. L'avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): www.sanmatteo.org
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA STRUTTURA PROVVEDITORATO
(Dr. Maurizio Pancioli)

ANAS S.p.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO DI GARA
[illegible]
Roma, [illegible]
IL PRESIDENTE
Pietro Ciucci
VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
[illegible]

10

10 Bis

Via Rasella Cassazione: «Attentato fu legittimo atto di guerra». Condannato "il Giornale"

L'attentato di Via Rasella del 24 marzo '44 attuato dai partigiani romani guidati da Rosario Bentivegna contro i tedeschi del battaglione "Sa Bozen", fu un «legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari»: lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna al risarcimento per diffamazione (45 mila euro) nei confronti del "Il Giornale" che, nel 1996, aveva pubblicato articoli denigratori, con fatti non veri, dei gappisti e di Bentivegna. Nel dettaglio la Suprema Corte ricorda che - come emerso nel processo del 1983 innanzi alla Corte di Appello di Milano - non era vero che i poliziotti tedeschi, come sostenuto dal Giornale, fossero «vecchi militari disarmati». Al contrario «si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 28 e i 43 anni, dotati di sei bombe e pistole». Non era poi vero che il "Bozen" «era formato interamente da cittadini italiani» in quanto - rileva Piazza Cavour - «facevano parte dell'esercito tedesco, i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica». Anche nella «triste contabilità dei morti», il quotidiano milanese falsa i numeri e la Cassazione ricorda che «ora nessuno più mette in discussione» che le vittime civili furono due e non sette. Non era poi vero che subito dopo l'attentato (33 morti) «erano stati affissi manifesti che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare rappresaglie». L'asserzione trova «puntuale smentita» - spiega la Cassazione - nella «circostanza che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine (335 morti) era iniziata circa 21 ore dopo l'attentato, e soprattutto nella direttiva del Minculpop la quale disponeva che si sottacesse la notizia di Via Rasella, che venne effettivamente data a rappresaglia già avvenuta». Ad avviso della Corte, tutti questi fatti «non rispondenti al vero» non possono essere considerati «marginali».

E' il 6 agosto 1985, strage di via della Croce Rossa. La mafia uccide Ninni Cassarà, l'agente Antiochia e ferisce l'autista. Si salva Natale Mondo: morirà due anni dopo

Storie di Cosa nostra e di martiri civili: «Siamo cadaveri che camminano»

di **Gemma Contin**

«In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere».

È una delle premonizioni che hanno segnato la vita e la leggenda di Giovanni Falcone, riportata sul frontespizio del libro-intervista *Cose di Cosa Nostra* rilasciata dal magistrato a Marcelle Padovani nel 1991, appena nominato direttore degli Affari penali al ministero di Grazia e Giustizia.

Una premonizione anticipata dieci anni prima dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa all'inviato di "Repubblica" Giorgio Bocca, durante i cento giorni intercorsi tra l'insediamento come prefetto di Palermo e la sua morte assieme alla moglie e all'autista in via Isidoro Carini, che avvertiva: «Si viene uccisi quando si è lasciati soli».

Una premonizione ripetuta da Paolo Borsellino nell'ultima intervista a Lamberto Sposini pochi giorni dopo la strage di Capaci, appena un paio di settimane prima di saltare in aria con la sua scorta in Via D'Amelio, nel corso della quale ebbe a ricordare le parole di Ninni Cassarà: «Convinciamoci che siamo cadaveri che camminano».

E' bene ripartire da qui, nella ricostruzione dei più gravi delitti di mafia: dalla solitudine e dall'impotenza di tanti onesti servitori delle Istituzioni, oggi che Cosa Nostra si annida in [illegible]

Non tira un alito di vento quel 6 agosto di ventidue anni fa, in via della Croce Rossa 81, a Palermo. Verso le tre del pomeriggio, a fine turno, in una città deserta per il caldo e per l'esodo delle ferie che svuota la città e riempie i villini abusivi lungo tutto l'arco delle coste adiacenti, il vicequestore Cassarà, dirigente della Squadra Mobile, accompagnato da tre uomini di scorta, esce dagli uffici di Piazza della Vittoria, tira un sospiro di sollievo, si slaccia il nodo della cravatta, si lascia andare sullo schienale dell'Alfetta.

E' bene ripartire da qui nella ricostruzione dei più gravi delitti di mafia: dalla solitudine e dall'impotenza di tanti onesti servitori delle Istituzioni

L'agente alla guida parte. Nella città vuota non occorrono neppure le sirene. Le auto [illegible] via in silenzio [illegible] che [illegible] Squadra [illegible] via [illegible] Antonino Cassarà, Ninni per tutti, è un uomo a rischio. La moglie [illegible] Ogni mattina, quando esce di casa, gli chiede: «Tornerai?» Quando torni?», ma non si aspetta nessuna risposta, un breve sorriso tra i baffi, una carezza alle bambine. Non si sa quando il vicequestore potrà tornare a casa. Non si deve sapere. Ninni [illegible]

Sferracavallo, un posto di mare a pochi chilometri da Palermo verso l'Aspra e Bagheria, celeberrimo per il pesce fresco e i ristorantini al chiaro di luna. Roba da innamorati. E invece lo avevano ucciso come un cane.

Per questo i tre uomini di scorta, i suoi angeli custodi, non lo abbandonano mai. Neppure il giovanissimo agente Roberto Antiochia, che dovrebbe essere già in vacanza, al mare con la moglie e la famiglia, e che invece è rimasto perché negli ultimi giorni sono "successe" cose brutte, alla Squadra Mobile di Palermo.

E' successo che dopo l'uccisione di Montana, capo della Sezione catturandi, i poliziotti hanno perso la testa. [illegible] poliziotto [illegible] scoperti stati [illegible] su una Peugeot 205 rossa che risulta essere della famiglia Marino di Sant'Erasmo, una borgata ai margini della città, verso Villabate. Durante la perquisizione vengono trovati 34 milioni di lire avvolti in un giornale e nascosti in un armadio di cui la famiglia non sa dare spiegazioni. Uno dei figli è scomparso, Salvatore Marino, un giovane che vuole diventare calciatore, si presenta in Questura due giorni dopo accompagnato dall'avvocato.

Cosa sia successo non si sa, ma il corpo del ragazzo viene trovato il 2 agosto sull'arenile di Romagnolo. Presenta segni di [illegible] gli è stata pompata in bocca acqua salata fino all'"annegamento". La Polizia cerca di far passare il corpo di Marino per un immigrato annegato casualmente. Ma la rabbia sale nelle borgate ed esplode ai funerali del ragazzo, mentre alle esequie di Montana la città assiste muta e sbigottita. Il 5 agosto il ministro dell'Interno Oscar Luigi Scalfaro e il presidente del Consiglio Bettino Craxi smantellano la Squadra mobile. Il giorno dopo, il 6 agosto, un gruppo di fuoco mafioso composto da almeno una decina di killer aspetta Ninni [illegible]

Dopo gli anni delle stragi e dopo il tempo dell'inabissamento, che ha ricondotto tutto "alla normalità", oggi la mafia riappare uguale a sempre

Cassarà e la scorta nel cortile del condominio di via della Croce Rossa. Alle 15, quando il cancello si apre e il vicequestore scende dall'Alfetta accompagnato dall'agente Antiochia. I killer sono lì, prendono la mira, sparano. Li uccidono entrambi, feriscono l'autista. Il terzo poliziotto si riesce a salvare sotto l'autovettura e si salva miracolosamente. I colpi si sentono fin nell'appartamento. Laura, la moglie, capisce tutto. Va giù di corsa, fa in tempo a prendere la testa del vicequestore tra le braccia. [illegible] Cassarà muore così, sulla [illegible]

IL LUOGO DELL'OMICIDIO

Milano, macchinista perde entrambi i piedi
A Lecce precipita imbianchino di 16 anni

Incidenti sul lavoro, morte all'Ast di Terni E non mancano 3 feriti

Un operaio di 51 anni è morto ieri mattina dopo essere stato travolto e ferito da una lastra di metallo in un'area delle Acciaierie di Terni. L'operaio lavorava per la società di carpenteria metallica Bendini, che opera in uno spazio interno alle Acciaierie avuto in comodato d'uso. Immediata la decisione dei sindacati di proclamare per oggi uno sciopero di otto ore, per ciascun turno, di tutti i lavoratori del gruppo Tyssenkrupp-Acciai speciali Terni, della società Imb, per conto della quale l'uomo stava lavorando, e di tutte le altre aziende che operano all'interno delle Acciaierie. Le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil chiedono «una svolta in materia, una migliore qualità del lavoro, una cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro» e chiedono «un vincolo che per le imprese può rappresentare un investimento e non un costo». Sull'accaduto si è espresso anche il sindaco di Terni, Paolo Raffaelli: «Il tragico incidente in realtà è la conferma di un concetto più volte espresso in questi mesi e cioè che di lavoro non si muore soltanto nelle realtà di lavoro nero e di supersfruttamento, ma che occorre tenere la guardia alta e la vigilanza attentissima anche nei punti alti, qualificati e protetti dello sviluppo industriale».

Gli incidenti sul lavoro però non si fermano, nonostante l'approvazione in parlamento della legge sulla sicurezza sul lavoro. A Cutrofiano, in provincia di Lecce, un giovane imbianchino di 16 anni è rimasto ferito in un cantiere edile. A Milano un macchinista di 48 anni ha invece perso il piede destro e parte di quello sinistro, in un incidente avvenuto mentre stava assistendo alla manovra per l'allineamento di alcune carrozze ad un locomotore. Improvvisamente, per cause che sono ancora al vaglio degli inquirenti, è scivolato cadendo sotto il treno in manovra. - ha commentato il segretario regionale della Fit Cisl Dario Balotta - Tutto è invece dipeso da una scatola contro la quale il manovratore ha urtato la testa facendolo cadere tra le ruote del locomotore di manovra. La pericolosità di questa scatola per la presa elettrica, non posizionate fuori sagoma a lato dei binari di ricovero - ha spiegato il sindacalista - era già stata denunciata più di due anni fa dai delegati sindacali e dai rappresentanti della sicurezza della Stazione Centrale». Infine, a Livorno, dove un marittimo filippino di 46 anni è stato investito da un getto di acqua bollente ed è rimasto gravemente ustionato, mentre stava svolgendo lavori di manutenzione nella sala macchine di una nave portacontainer arrivata ieri nel porto di Livorno da Valencia. La vittima ha riportato ustioni di terzo grado sul 50% del corpo, ma non corre pericolo di vita.

...lieri di mafia, dalla solitudine e dall'impotenza di tanti onesti servitori delle Istituzioni, oggi che Cosa Nostra si annida in una pretesa guerra sommersa, dopo le guerre aperte degli anni Ottanta e Novanta contro lo Stato e i suoi rappresentanti. Che tanto sommersa però non è più, se i primi morti ammazzati riprendono per le strade assolate di una Palermo canicolare, e se le prime sparizioni misteriose di imprenditori e colletti bianchi si ripresentano puntualmente, come è avvenuto per il costruttore di Isola delle Femmine Antonio Maiorana (vecchi rapporti d'affari con Francesco Paolo Alamia, antico socio di Vito Ciancimino in una società cooperativa per l'edilizia convenzionata) scomparso nel nulla con il figlio, un giovane di 22 anni laureato in giurisprudenza, la cui automobile è stata ritrovata ieri abbandonata, vuota, nel parcheggio dell'aeroporto Falcone-Borsellino, a Punta Raisi.

Dopo gli anni delle stragi, che produssero però anche formidabili anticorpi sociali, dopo il tempo dell'inabissamento, che ha ricondotto tutto "nella normalità", oggi che la mafia ricompare uguale a sempre è bene ripartire da quell'abbandono in cui vennero lasciati magistrati, poliziotti, carabinieri, funzionari pubblici, giornalisti, politici: non solo per non dimenticare, ma soprattutto per tenere bene allertate le antenne dell'antimafia, in una città e in una regione in cui la borghesia mafiosa è intimamente interconnessa con ciò che governa la politica, l'economia, la finanza, i grandi affari legati agli appalti e al territorio, alla sanità e al[illegible] e, dato il gran fiorire di centri commerciali in ogni angolo dell'isola, alle speculazioni e al racket di sempre. Cominciamo allora a riesumare alcune storie esemplari: esemplari per le figure coinvolte, esemplari per l'efferatezza dei delitti. Cercheremo di ripercorrerle a mano a mano che le date seguano le ricorrenze e impongano commemorazioni. Ma non si tratterà di commemorazioni rituali, almeno non nelle intenzioni: piuttosto del racconto di donne e uomini in carne e ossa che hanno interpretato il loro ruolo "pubblico" come dovere e come "missione", e per questo solo motivo sono finiti nel mirino di Cosa nostra, diventando i nostri martiri civili. La prima storia è quella di Ninni Cassarà.

...ha ripreso, un breve scambio tra i baffi, una carezza alle bambine. Non si sa quando il vicequestore potrà tornare a casa. Non si deve sapere. Ninni Cassarà è un uomo a rischio. La notte che hanno ammazzato il suo vice e amico Beppe Montana sul lungomare di Porticello, soltanto una settimana prima, al giudice Paolo Borsellino che è accorso, ha detto: «Siamo cadaveri che camminano». Ma questo che è un preciso convincimento, una precisa sensazione che attanaglia la dimensione umana di tutti loro: magistrati, inquirenti, poliziotti, non può e non deve trapelare. Non può e non deve trasformarsi in un incubo di tutta la famiglia, di ogni giorno.

E allora via, con un sorriso, una carezza, facendo finta che non succederà niente, oggi. Oggi no, forse. Ma i suoi uomini, quei tre ragazzi che lo accompagnano sempre, sanno bene come stanno le cose. Condividono con lui un'ansia che non può essere pronunciata e che però non può neppure essere dimenticata, neanche per un momento.

Non dopo le indagini sulla "Pizza connection" sul traffico di eroina e narcodollari nell'andirivieni di valigie tra l'aeroporto di Punta Raisi e quello di New York. Né dopo quelle sui conti bancari di tanti tanti uomini noti e ignoti; indagini condotte su mandato del giudice Giovanni Falcone che sfoceranno poi nel maxiprocesso diventando l'ossatura portante e la spiegazione "economica" di tanti giri d'affari illeciti e delle relazioni che li legano l'uno all'altro.

Non dopo l'arresto, il 3 novembre 1984, dell'ex sindaco di Palermo, il corleonese Vito Ciancimino. Né dopo quello dei potentissimi esattori di Salemi, il 13 novembre, con l'accusa di essere stati, i cugini Nino e Ignazio Salvo, cerniera di lungo corso tra gli uomini della mafia a cui erano associati come "uomini d'onore" e il potere politico locale attraverso il deputato democristiano Salvo Lima e quello nazionale, con strettissimi rapporti intrecciati per mezzo di Lima e Ciancimino con il senatore sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti.

Meno che mai dopo l'uccisione del collega Beppe Montana, il 28 luglio 1985, appena sette giorni prima, fatto fuori a bruciapelo da due killer che gli hanno sparato in faccia dopo averlo chiamato per nome mentre passeggiava abbracciato alla sua fidanzata, a Por-

...il corpo del ragazzo viene trovato il 2 agosto sull'arenile di Romagnolo. Presenta segni di botte e di torture e con un tubo

...tutto. Voglio di corsa, fa in tempo a prendere la testa del vicequestore tra le braccia. Ninni Cassarà muore così, sulla porta di casa.

IL LUOGO DELL'OMICIDIO

...ti e proteste dello sviluppo industriale».
Gli incidenti sul lavoro però non si fermano, nonostante l'approvazione in parlamento

...container ricoverata ieri nel porto di Livorno da Valencia. La vittima ha riportato ustioni di terzo grado sul 50% del corpo, ma non corre pericolo di vita.

Di Pietro vorrebbe rinegoziare gli appalti con le imprese. Altolà del Prc

Rifare le gare Tav, si risparmia e si dà ascolto alla gente

segue dalla prima

di Roberto Farneti

De Lise nel 2004 viene nominato come «presidente di collegio arbitrale per una controversia riguardante i lavori di costruzione [illegible] del consorzio ricorrente Cepav 2», nel 2005 De Lise fa da arbitro in una controversia «riguardante l'impresa Iricav - già impegnata - società che ha fatto parte del consorzio Cociv e che oggi fa parte del consorzio Iricav 2, anch'esso ricorrente». De Lise, per fare il suo lavoro, ha perciò ricevuto soldi da queste società. Niente di anomalo, ma Zipponi vuole sapere da Prodi e da Di Pietro a quanto ammontano questi compensi e soprattutto pone la questione della trasparenza delle decisioni. Secondo il deputato del Prc, infatti, il Tar del Lazio nel redigere la sentenza del 12 luglio «avrebbe utilizzato una ardita argomentazione giuridica e una particolare procedura accelerata». Zipponi chiede pertanto al governo se non intende adottare iniziative, in particolare di carattere normativo, per evitare troppe sovrapposizioni di incarichi, [illegible] che, al di là dell'interesse dei soggetti, possono indurre nei cittadini una minore fiducia nell'esercizio corretto e imparziale della funzione giurisdizionale».

Al di là di questo aspetto della vicenda, che pure merita attenzione (l'alta velocità è uno dei più grandi affari italiani, dove è coinvolto il gotha dei costruttori, il mondo centrale e politico. Di quali infrastrutture ha bisogno il paese? Dove e come investire? Che peso devono avere le questioni ambientali nella valutazione del rapporto costi-benefici?

Zipponi ricorda che rimettendo a gara le opere, il risparmio stimato dai tecnici del ministero delle Attività Produttive è del 15-20% in meno. Essendo la gara europea, basta vedere quanto sono costate opere analoghe in Francia e Germania per scoprirlo. L'aspetto economico ovviamente non è tutto. «Io sono - chiarisce Zipponi - perché, a parità di prezzo, la gara debba essere fatta con il vincolo dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro italiani, degli orari e delle norme di sicurezza. Tanto per capirci, deve essere chiaro che l'appaltante che vuole lavorare in Italia mantiene la responsabilità sull'intera catena degli appalti, come stabilisce il Testo Unico recentemente approvato dal Parlamento».

Assunti questi riferimenti e a parità di prezzo «è giusto che venga preferita l'azienda italiana». Non è giusto invece, osserva ancora Zipponi, «che per favorire le aziende italiane, lo Stato debba sborsare il 15-20% in più». C'è poi il tema dell'occupazione, sollevato dal segretario della Cisl, Bonanni, che sposa il "lodo Di Pietro" e preme perché i cantieri della Tav vengano riavviati al più presto. «Ovviamente - precisa Zipponi - chi vincerà la gara dovrà anche farsi carico della manodopera attualmente impiegata, come avviene ad esempio negli appalti delle pulizie».

Per il deputato del Prc i ricorsi presentati dalle imprese non costituiscono un problema: «Vale la pena rispettare il rischio di un contenzioso». L'apertura di una nuova gara può essere inoltre l'occasione per consentire alla gente di ridiscutere le modalità di esecuzione di opere che hanno un forte impatto sul territorio, sull'esempio di quanto accade in Val di Susa. «Di Pietro - rileva Zipponi - deve ricordarsi cosa ha fatto con le autostrade, quando ha impedito a Benetton di intascare i miliardi degli spagnoli Abertis. Perché allora non fare un'operazione di trasparenza anche sulla Tav?».

Risposta a Panebianco e al Corriere sullo "Stato predatore"

L'economia e i beni comuni rapinati dalla rendita

segue dalla prima

di Alfonso Gianni

Anche Panebianco individua lo spartiacque negli anni '70, ma per negare la sostanza di classe dell'incremento del peso sociale della rendita, attribuendo la responsabilità e il vantaggio che se ne trae solo ai ceti politici e alla grande burocrazia statale. Con il che si opera una seconda confusione, quella tra mandanti e strumenti.

La "tumultuosa crescita del dopoguerra", di cui parla anche l'editorialista del *Corriere della Sera*, è avvenuta in gran parte proprio grazie all'intervento diretto dello Stato in economia, e non solo in Italia. Da noi nazionalizzazioni e sistema delle partecipazioni statali ebbero un ruolo fondamentale nella crescita e nella modernizzazione economica dell'Italia. Nello stesso tempo non si può dire che la classe politica dominante di allora fosse particolarmente virtuosa. Certo una differenza fra la Democrazia Cristiana di Moro e Forza Italia di Berlusconi c'è ed è fin troppo evidente. Ma corruzioni, scandali, clamorose inefficenze cominciarono a prosperare proprio durante il lungo regime democristiano nelle sue diverse varianti. Dunque non è nel processo degenerativo della classe politica – che pure c'è stato – intercorso fra la "prima" e la "seconda" Repubblica, che va ricercata la ragione fondamentale del declino economico e industriale del nostro paese, ma nelle politiche economiche che hanno pervaso con la svolta neoliberista iniziata da Reagan e dalla Thatcher.

La storia dell'Europa ci ha insegnato che lo Stato, grazie al conflitto sociale, può produrre valori d'uso che il libero mercato disdegna

Queste hanno [illegible] l'intervento diretto dello Stato nell'economia, cancellando il suo ruolo nello sviluppo del paese. Se gli indici internazionali sono critici per quanto riguarda il tasso di libertà economica nel nostro paese (come ci ricorda Panebianco), ancora più impietosamente lo sono per quanto riguarda il tasso di produttività generale e di innovazione del nostro sistema.

E' da qui che bisogna ripartire quando si parla di sviluppo, di un nuovo tipo di sviluppo, nel quale la difesa dell'ambiente e la soddisfazione dei nuovi bisogni delle popolazioni diventano fattori di propulsione decisivi. In questo quadro il ruolo dello Stato, dello Stato nazionale, ma anche degli organismi sovranazionali, vanno ripensati. La storia dell'Europa ci ha insegnato che lo Stato, grazie al conflitto sociale, è in grado di produrre valori d'uso che il libero mercato disdegna, perché privi di redditività immediata. La difesa dei beni comuni, dello spazio pubblico, della produzione di valori d'uso non mercificati (quelli che Panebianco chiama "pasti gratis") che diventano diritti diffusi, sono la nuova frontiera nella lotta contro la rendita e il declino economico e civile.

Rai oggi cda per la seconda sfiducia a Petroni

Riparte oggi per la seconda volta la procedura per la sfiducia del consigliere Rai Angelo Maria Petroni. La Cdl ha annunciato aspra battaglia e già messo in campo le prime iniziative, anche se l'azionista, il Ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa sembra deciso questa volta ad arrivare alla nomina di un nuovo amministratore nei tempi tecnici, tra fine agosto e i primi di settembre. Quindi oggi il cda della Rai dedicherà una nuova seduta - del tutto straordinaria - alla convocazione dell'assemblea. E' oramai praticamente certo che il cda della Rai - ancora a maggioranza di centrodestra - vedrà mancare il numero legale visto che alcuni consiglieri si trovano in vacanza all'estero.

11 bis

I giudici: il «Giornale» ha diffamato l'autore dell'attacco. La replica: una critica lecita

«L'attentato di via Rasella fu un legittimo atto di guerra»

La Cassazione: senza giustificazioni invece la rappresaglia delle Fosse Ardeatine

L'ATTENTATO

24 marzo 1944

I corpi dei 33 soldati tedeschi morti il 24 marzo 1944 nell'attentato di via Rasella. A destra, i 335 civili italiani catturati il giorno seguente e trucidati alle Fosse Ardeatine (foto Ansa)

CAPPOTTI Rosario Bentivegna: fu lui a far esplodere la bomba in via Rasella (Fogarty)

ROMA — L'attentato compiuto dai partigiani in via Rasella il 24 marzo del '44 «fu un legittimo atto di guerra contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente i militari». La Corte di Cassazione ribadisce il giudizio già espresso 8 anni fa. Afferma che «la rappresaglia delle Fosse Ardeatine fu invece un atto privo di qualsiasi connotato di legittimità». E condanna *Il Giornale* a risarcire Rosario Bentivegna — uno dei gappisti che attaccarono il battaglione «Bozen» provocando la morte di 33 soldati e due civili — che in una inchiesta pubblicata dal quotidiano nel 1996 era stato paragonato ad Erich Priebke. «Otteniamo ragione per la quarta volta — commenta lui — ma il mondo è pieno di imbecilli e fascisti ancora disposti a sostenere il contrario». Replica del giornalista Francobaldo Chiocci: «Sono stupefatto, la nostra era una legittima critica».

I giudici spiegano che «la rilevata non rispondenza alla verità di circostanze non marginali come l'ulteriore partecipazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato e l'assimilazione tra Priebke e Bentivegna è lesiva della onorabilità personale e politica di quest'ultimo». Ma poi entrano nel dettaglio per smentire alcune affermazioni contenute negli articoli.

«Secondo quanto riferito da *Il Giornale* — scrivono nella sentenza — il Bozen sarebbe stato composto da reclute militari disarmati. Al contrario si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di armi, bombe e pistole». Per il quotidiano i civili uccisi furono sette, ma anche in questo la Cassazione sottolinea come «ora nessuno può mettere in discussione che quelle vittime furono soltanto due».

L'ultimo punto preso in esame riguarda le Ardeatine. *Il Giornale* scrisse che dopo l'attentato «erano stati affissi manifesti che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare rappresaglie». I giudici affermano: «Tale asserzione trova puntuale smentita nella circostanza che la rappresaglia era iniziata circa 21 ore dopo l'attentato, e soprattutto nella direttiva del Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, la quale disponeva che si sottacesse la notizia di Via Rasella, che venne effettivamente data a rappresaglia già avvenuta». La conclusione dei giudici è chiara: «Ciascuna delle circostanze non vere sopra riportate considerate da sole, ed ancor più nel loro complesso, erano chiaramente (per non dire dichiaratamente) e univocamente dirette a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato».

Il giudizio ricalca quello espresso nel marzo 1999 dai colleghi della prima sezione penale che annullarono il decreto di archiviazione emesso dal gip di Roma nei confronti dello stesso Bentivegna, di Carla Capponi e di Pasquale Balsamo. I tre erano stati accusati di strage e il gip dichiarò il reato amnistiato. La Cassazione definì «abnorme» il provvedimento specificando che l'attentato fu compiuto «mentre era in corso l'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei tedeschi a seguito degli eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 e attuato da appartenenti a formazioni dei Gap». E dunque «per la finalità che lo animava, rientra nella possibilità di applicazione del decreto del 1946 che considera azioni di guerra e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le sommossa e ogni altra operazione compiuta da patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti, durante l'occupazione nemica».

Fiorenza Sarzanini

Giovanni Sabbatucci

«Ma sull'opportunità di quella azione oggi si può ancora discutere»

Sabbatucci

MILANO — «Fu un atto di guerra legittimo, contro soldati in divisa» dice Giovanni Sabbatucci, docente di Storia contemporanea alla Sapienza. «Semmai, [illegible] di altro si può discutere». E [illegible]

[illegible] Un'azione. Questo vale per ogni fatto storico, [illegible] Capponi, e anche per via Rasella».

E chi dice che i partigiani sono responsabili delle Fosse Ardeatine.

«No. Se pensiamo alle rappresaglie, ogni movimento di resistenza [illegible] all'occupazione. Ma sull'opportunità di quella [illegible] qualche dubbio».

Ma quindi c'è ancora un «battito in corso»?

«[illegible] e più problematiche. Ma sono [illegible] deve restare. Basta con diffamazioni e quereles».

Ma perché [illegible] via Rasella la storia discutere?

«[illegible] per fortuna, non c'è stata un'altra guerra in mezzo».

Mario Porqueddu

Nicola Tranfaglia

«Verdetto giusto, morirono soldati i partigiani si battevano per la libertà»

Tranfaglia

MILANO — Lo storico Nicola Tranfaglia non ha dubbi. «Condivido la Cassazione. In un [illegible] di guerra. Spiega: «La popolazione, appoggiata da un rigetto totale, [illegible] le armi che potevano». Il [illegible] parlando di via Rasella ha paragonato [illegible] partigiani [illegible] Purtroppo è una tendenza in atto [illegible]

Insomma, la sentenza della Cassazione è giusta?

«Tiene conto del fatto che gli ideali dei partigiani erano gli ideali della democrazia e della libertà. Invece, la repressione nazista fu crudele e [illegible] ingiustificabile».

Perché?

«[illegible] soldati. Alle Fosse Ardeatine vennero uccisi prigionieri [illegible] antifascisti, ebrei, oppositori. Quello che non è [illegible] che [illegible] consegnarono alle truppe naziste i 335 italiani. Innocenti [illegible] dalla [illegible] con la complicità della Repubblica sociale».

Ma. Po.

Gareth Nelson, 18 anni: noi handicappati? No, soltanto una diversa varietà umana. Il movimento nato sul Web per ottenere maggiori diritti

Autismo, il giorno dell'orgoglio: siamo normali

In centinaia con le famiglie riuniti in Gran Bretagna: «Non malattia ma modo di vita»

DAL NOSTRO INVIATO

LONDRA — Saranno centinaia, con le loro famiglie. Con mogli, mariti e figli. Questa mattina si ritroveranno a Bodmoor, una tranquilla po-

[illegible] conoscenza e dialogo». Non cercano fondi per tutto il resto. E soprattutto non vogliono che qualcuno li cerchi a nome loro. Altri, di altri gruppi, segnalano invece il «pericolo del-

Giovanni Sabbatucci

«Ma sull'opportunità di quella azione oggi si può ancora discutere»

Sabbatucci

MILANO — «Fu un atto di guerra [illegible] Rosario Bentivegna — uno dei gappisti che attaccarono il battaglione «Bozen» provocando la morte di 33 soldati e due civili — che in [illegible] inchiesta pubblicata dal quotidiano nel 1996 era stato [illegible] ad Erich Priebke. «Ora [illegible] ragione per la quarantesima — commenta lui — [illegible] nervo di [illegible] dopo [illegible] contrario» [illegible] del giornalista Francesco Chiarelli: «Sono stupefatto, [illegible] entra era una legittima azione».

Lo storico spiegano che «la rilevanza [illegible] rispondenza alla verità di carattere non marginale come l'ulteriore partificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attenta

Su questo punto c'è ancora un dibattito in corso?

«Ci sono varie tesi. [illegible] Ma sono discussioni storiche e tutte [illegible] Ma perché nel 2007 sia Rosario [illegible] ancora discutere?

«È ora perché [illegible] ha un'altra portata in [illegible]

Mario Pirzioddu

Nicola Tranfaglia

«Ve detto giusto, morirono soldati i partigiani si battevano per la libertà»

Tranfaglia

MILANO — Lo storico Nicola Tranfaglia [illegible] «Condivido la Cassazione. Fu un atto di guerra [illegible] compiuto da un regime totalitario [illegible] contro bande che qualcuno [illegible] partigiani e nazisti [illegible] da tempo.

Insomma, la sentenza della Cassazione [illegible]

«Tuttavia come nel [illegible] della democrazia [illegible] diretta e anche [illegible] incontestabile.

Perché?

«In via Rasella morirono soldati [illegible] Alle Fosse Ardeatine [illegible] prigionieri [illegible] nelle cave di Roma [illegible] Quello che non è accettabile è che i fascisti [illegible] 335 ostaggi. Innocenti massacrati dalla [illegible] nuova repubblica sociale».

Ma. Po.

Fiorenza Sarzanini

Gareth Nelson, 18 anni: noi handicappati? No, soltanto una diversa varietà umana. Il movimento nato sul Web per ottenere maggiori diritti

Autismo, il giorno dell'orgoglio: siamo normali

In centinaia con le famiglie riuniti in Gran Bretagna: «Non malattia ma modo di vita»

DAL NOSTRO INVIATO

LONDRA — Saranno centinaia con le loro famiglie. Con mogli, mariti e figli. Questa mattina si ritroveranno a Radstock, un tranquillo posto di campagna nel Somerset, scelto perché pieno di spazi aperti e privo di luci fluorescenti o fonti di rumore e disturbo, e staranno insieme per 3 giorni filati: ma perché lo vogliono loro, spiegano, non perché qualcuno li obblighi o abbia consigliato questa riunione come una cura. «Staranno insieme come hanno già fatto l'anno scorso, e nel 2006. Come faranno anche nel 2008, scadenza per la quale già si prepara un nuovo programma di riunioni. Il resto hanno fatto anche poche settimane fa, il 18 giugno, per l'Autism Pride Day, il giorno dell'orgoglio autistico, con richiamo non casuale al Gay Pride.

Loro, i soci dell'Autism Network International, del Fronte di liberazione autistico, o delle molte altre organizzazioni sorte negli ultimi anni in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, rivendicano infatti l'orgoglio di una condizione che, nella media dei casi, sostengono non diversa e tantomeno inferiore a quella degli «altri»: non una malattia o un handicap, ma — spiega uno dei loro portavoce — «un modo di vita che ha una propria cultura e una propria storia».

Di questo è convinto anche Gareth Nelson, diciannovenne autistico intervistato ieri dal Guardian: «Non penso che si debba curare qualcosa che non è puramente negativo. Perché io non vedo l'autismo come un handicap, piuttosto come un'altra varietà umana. Tuttavia, è vero che noi possiamo sembrare diversi dagli altri, o comportarci comunque in modo diverso, e in ciò può esservi qualche rischio di discriminazione. In un colloquio di lavoro uno di noi può avere ottime referenze ma poi non riuscire a guardare negli occhi la persona che lo intervista. E in questo caso, probabilmente, non avrà il posto per il quale si è candidato».

«Oggi — dice un altro autistico, il fotografo Laurence Arnold — capita perfino di sentire giustificare certi delitti come "una forma di autismo". L'ho sentito dire per l'assassino che ha compiuto il massacro all'università della Virginia. Ma noi siamo come tutti gli altri, buoni e cattivi, con gli stessi codici morali e lo stesso timore delle punizioni».

Nel mondo anglosassone, gli autistici hanno oggi siti Web, scuole e corsi universitari (per esempio una già rinomata «Scuola per la valorizzazione e l'indipendenza degli autistici» nello stato di New York, creata da autistici e per autistici). E soprattutto un Internet che si respira la nuova sensazione di libertà: «Perché là si può dialogare senza un contatto diretto». In rete, il Fronte di liberazione offre perfino magliette con le scritte: «Io sono una persona, non un enigma», o «Non riuscire a parlare non è lo stesso che non avere nulla da dire».

Ventimila sono gli iscritti all'Aff, il Movimento inglese per i diritti degli autistici, che raccoglie anche persone con la sindrome di Asperger (gli autistici o con forme compulsive o ripetitive nei movimenti e nella comunicazione.

Quelli dell'Aff, uomini e donne che secondo le statistiche hanno spesso una propria famiglia e quasi sempre un proprio lavoro, dicono di non volere medicine, programmi di prevenzione, ricerche genetiche sulle cause o sulla predisposizione a certi disturbi.

«Soprattutto non vogliamo che si parli di diagnosi prenatali, di test genetici». Ma solo di «conoscenza e dialogo». Non cercano fondi per la ricerca. Il [illegible] non vogliono [illegible] chi a come lo [illegible] Altri, [illegible] pi, segnalano [illegible] l'isolamento» o [illegible] «agromulla [illegible] di certi [illegible] e polemizzano con loro: un [illegible] uguale del tutto che, tutto sommato, questo non sembra davvero un mondo a parte.

Oggi a Radstock saranno benvenuti ospiti e osservatori, ma non esperti «di fuori». «È un'iniziativa organizzata da autistici, per gli autistici». Dibattito senza rete, ma con qualche regola fissa: silenzio garantito a chi vuole il silenzio, nessun obbligo di presentarsi e conoscere gli altri, nessuna «pressione a socializzare». Titolo ufficiale dell'appuntamento: «Autscape».

Luigi Offeddu

1 su 150 — **I BAMBINI** che nascono ogni anno nel mondo affetti da autismo

10% — **IL TASSO** annuale di crescita dell'autismo secondo il governo Usa

DICIANNOVE ANNI

Gareth Nelson, il ragazzo di diciannove anni autistico. «Non vedo l'autismo come un handicap — ha detto in una intervista al «Guardian» —, ma piuttosto come un'altra varietà umana» (foto Colin McPherson)

LA STORIA

«Giulia, bellissima, che non risponde agli sguardi»

ROMA — Benedetta De Martis, madre di Giulia, ragazza autistica, e presidente dell'Angsam (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) di Novara, approva l'idea dell'«Autism pride day».

Perché?

«Più si attira l'attenzione sugli autistici più si spera a riconoscerli e a non scambiare le loro stranezze per maleducazione o aggressività».

Invece?

«Viviamo in un mondo diverso e dobbiamo "adeguarci" al nostro di solito. Non giocano con gli altri bimbi. Solo il 30% si esprime a parole. Fanno gesti ripetitivi. Mia figlia ora si graffia le mani fino a farle sanguinare».

L'autismo è un modo diverso di esistere?

«Sì. Il cervello funziona in un altro modo. A intermittenza. Nessuno sa perché. Ma la causa è genetica: colpisce entrambi i gemelli monozigoti. Anche se molti medici danno la colpa alle madri».

A lei è capitato?

«Sì. Ho capito subito che mia figlia era strana: non diceva "mamma" quando diceva già "lasagne". Non voleva essere abbracciata. Il medico diagnosticò un disturbo comportamentale per il cattivo rapporto madre-figlia. Il mio matrimonio è finito così».

Suo marito l'ha colpevolizzata?

«Voleva che smettessi di lavorare. Non capiva che era la mia fetta di normalità. Avevo bisogno di aiuto non di un gendarme. Fra genitori di autistici c'è il più alto numero di divorzi».

Ora sua figlia quanti anni ha?

«Sedici. E' bellissima. I ragazzi si voltano quando passa per strada ma poi capiscono che lei non risponderà mai agli sguardi. Non guarderà mai negli occhi neanche me».

L'AFF chiede di insegnare ai piccoli che l'autismo non è un handicap, ma una forza: anche Einstein e Newton avevano tratti autistici.

«E' vero solo nel 10% cento dei casi. Noi dell'Angsam di Novara abbiamo casi gravi. Da noi stiamo riuscendo a creare un centro dove fare terapie educative per farli migliorare. Ma ce lo scordiamo Einstein. I nostri figli vanno aiutati anche ad allacciarsi le scarpe. Vanno rispettati, ma la ricerca per curarli deve andare avanti».

Virginia Piccolillo

12

RIE

Via Rasella, un legittimo atto di guerra

La Cassazione dà ragione al partigiano Bentivegna e condanna Feltri e il Giornale. E' la terza sentenza definitiva sul 23 marzo 1944. Soddisfatto e scettico l'ex Gap

Andrea Fabozzi Roma

Per la terza volta la corte di Cassazione ha sentenziato la legittimità dell'atto di guerra del 23 marzo 1944, via Rasella. Per la terza volta ha dato ragione ai partigiani, a Rosario Bentivegna che è l'ultimo sopravvissuto del gruppo dei Gap che in quel giorno del '44 portò a segno - si legge nella sentenza - un «legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante», l'undicesima compagnia del 3° battaglione dello SS Polizeiregiment Bozen. E per la terza volta i giudici di Cassazione - la terza sezione civile - hanno dato torto agli impenitenti revisionisti, stavolta si tratta di due giornalisti, Francesco Chiocci e più di lui Vittorio Feltri che da direttore del *Giornale* il 17 aprile 1996 in un fondo («Una giustizia un po' partigiana») aveva equiparato Bentivegna ad Erich Priebke, il capitano delle SS boia delle Fosse Ardeatine. Feltri, Chiocci e la società editrice del *Giornale* (di proprietà di Paolo Berlusconi) erano stati condannati tre anni fa a un risarcimento danni di 45mila euro in favore di Bentivegna. Ora la sentenza della Cassazione (n° 17172) rende definitiva quella condanna e stabilisce che l'azione di via Rasella era «diretta a colpire unicamente dei militari».

Il fatto che debba essere un tribunale a sancire la verità storica su uno degli episodi più importanti della guerra partigiana a Roma e in Italia non consente di esultare. A 85 anni Rosario Bentivegna (Paolo) accoglie la notizia con sperimentato scetticismo: «I fascisti e gli imbecilli che continueranno a ignorare la verità ci saranno sempre». Medico, marito di una partigiana medaglia d'oro, Carla Capponi, Bentivegna che è stato anche giornalista all'*Unità* è la memoria vivente dei Gap romani, con Mario Fiorentini e Lucia Ciampelli. Di via Rasella ha scritto varie volte, l'ultima solo l'anno scorso pubblicando (per la casa editrice del manifesto) un intenso carteggio con Rinaldo Vespi che nel suo abituale bar-atelier metallizzato aveva ripetuto le parole fatali sul 23 marzo '44, dalla più atroce - i partigiani non si erano consegnati ai nazisti così permettendo la «rappresaglia» delle Ardeatine - alla più patetica - le 33 vittime erano solo ignari concittadini.

Secondo i giudici di Cassazione invece le SS altoatesine non erano «vecchi militari disarmati», come sostenuto dal *Giornale*, ma «si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di sei bombe e pistole (ciascuno, *ndr*)». Non erano nemmeno cittadini italiani «in quanto facendo parte dell'esercito tedesco i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica». I giudici hanno poi confermato con sentenza quello che era già scritto in un libro di Sandro Portelli - *L'ordine è già stato eseguito* - di otto anni fa: non è vero che erano stati diffusi dei manifesti che invitavano gli altoatesini a consegnarsi. Anzi questa affermazione, di Feltri (e successivamente, tra gli altri, di Vespa) secondo la Cassazione «trova piuttosto sede in una strategia». Nella sentenza si sostiene che la rappresaglia delle Ardeatine (335 morti) era iniziata circa 21 ore dopo l'attentato e soprattutto nella direzione del Minculpop la quale disponeva che si sottacesse la notizia di via Rasella che venne effettivamente data in rappresaglia avvenuta». Di qui la condanna al *Giornale*, perché secondo la sentenza «la libertà di critica ha valore scriminante solo quando rispetti la verità dei fatti» altrimenti «diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione».

Via Rasella era stata portata in tribunale già subito dopo la fine della guerra, nel 1949, quando i famigliari di Pietro Zuccherelli, un bambino che fu una delle due vittime civili della bomba fatta esplodere dai partigiani, intentarono una causa civile contro i Gap e contro Amendola, Bauer e Pertini come dirigenti del Cnl che cinque giorni dopo avevano rivendicato «l'atto di guerra». La vicenda si chiuse nel '57 con una prima sentenza della Cassazione che respinse la richiesta di risarcimento danni. Una seconda sentenza è del '99 e si tratta di un annullamento senza rinvio di una decisione del gip di Roma che suscitando scandalo aveva archiviato una denuncia per strage contro i partigiani ma solo perché il fatto era «coperto da amnistia». La prima sezione penale della Cassazione stabilì invece che l'azione via Rasella non è considerata dalla legge come reato in quanto «azione di guerra».

Accanto una manifestazione alla Fosse Ardeatine (foto Archivio Tacconi), sotto partigiani romani (foto Archivio audiovisivo del movimento operaio)

Crimini nazisti

La denuncia della Bz: «A Berlino il torturatore di Mauthausen»

Sarebbe tornato a Berlino Aribert Heim, soprannominato il «Dottor Morte», il medico del lager di Mauthausen che tra [illegible] uccise oltre 300 detenuti del campo nei non [illegible]. Stando alle notizie raccolte dal giornale berlinese B.Z., la prova che Heim sarebbe ancora in vita [illegible] la presenza di un conto bancario a Berlino, dove il medico nazista aveva uno stabile [illegible] in affitto nei quartieri di Moabit. Nel [illegible] Heim era stato condannato in contumacia al pagamento di una penale di 500 mila marchi. Per [illegible], nel 1988 tale stabile fu venduto in modo [illegible]. «Da allora - aggiunge B.Z. - oltre un milione di euro restano depositati su un conto di una importante banca di Berlino». «Fino a quando tale denaro resterà sul conto, noi continueremo a ritenere che lui è ancora in vita», ha detto il procuratore di Baden-Baden Michael Klose, competente del fascicolo. Heim era stato arrestato dagli americani nel marzo 1945, ma era stato rimesso in libertà nel 1949 in [illegible] poco chiare. Da allora e fino al [illegible] in Germania facendo il ginecologo.

I partigiani e i nazisti, mio nonno e l'Osservatore romano bipartisan

Ascanio Celestini

Rosario arriva a via Rasella qualche minuto prima delle due. Con lui, lungo la strada ci stanno gli altri partigiani. Ma dopo un'ora i tedeschi non sono ancora passati. Poi arrivano le tre... e poi le tre e mezza... e poi alle quattro meno un quarto si decide di [illegible] dire che vengano uccisi 50 italiani per ogni soldato tedesco morto, e bisogna far saltare in aria l'intero quartiere. Questo è l'ordine che dà Hitler dalla Germania. Poi qualcuno dice

Ascanio Celestini è considerato uno dei migliori esponenti del cosiddetto teatro di narrazione. Nel 2000-2001 ha scritto e rappresentato Radio Clandestina (da cui è tratto il testo a fianco), ed [illegible] un racconto contenuto a p[illegible] l'Ordine è già stato eseguito di Alessandro Portelli, premio V[illegible] '99, che raccoglie la m[illegible] sull'eccidio delle Fosse [illegible]

era nato in Germania. Nessuno avrebbe sparato a Hegel, il filosofo, oppure a un ortolano di Berlino o a Schumacher il pilota della Ferrari. Credo che ci sia una bella differenza tra un filosofo, un ortolano, un pilota di formula uno e... un nazista.

E poi c'è l'altra polemica... quella dei manifesti. Perché tanta gente dice che i tedeschi stamparono dei manifesti. Manifesti sui quali c'era scritto

(di Paolo Berlusconi) erano stati condannati tre anni fa a un risarcimento danni di 45mila euro in favore di Bentivegna. Ora la sentenza della Cassazione (n° 17172) rende definitiva quella condanna e stabilisce che l'azione di via Rasella era «diretta a colpire unicamente dei militari».

Il fatto che debba essere un tribunale a sancire la verità storica su uno degli episodi più importanti della guerra partigiana a Roma e in Italia non consente di esultare. A 85 anni Rosario Bentivegna (Paolo) accoglie la notizia con sperimentato scetticismo: «I fascisti e gli imbecilli che continueranno a ignorare la verità ci saranno sempre». Medico, [illegible] la partigiana medaglia d'oro, Carla Capponi. Bentivegna che è stato anche giornalista all'*Unità* è la memoria vivente dei Gap romani, con Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini. Di via Rasella ha scritto varie volte, l'ultima solo l'anno scorso pubblicando (per la casa editrice del *manifesto*) un istruttivo carteggio con Bruno Vespa che nel suo abituale *best seller* natalizio aveva ripetuto le banali falsità sul 23 marzo '44, dalla più atroce - i partigiani non si erano consegnati ai nazisti così permettendo la «rappresaglia» delle Ardeatine - alla più patetica - le 33 vittime erano solo ignari concittadini.

Secondo i giudici di Cassazione invece le SS altoatesine non erano «vecchi militari disarmati», come sostenuto da "il Giornale", «si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di [illegible] bombe e pistole (ciascuno, *ndr*)». Non erano nemmeno cittadini italiani «in quanto facendo parte dell'esercito tedesco i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica». I giudici hanno poi confermato con sentenza quello che era già scritto in un libro di Sandro Portelli - *L'ordine è già stato eseguito* - di otto anni fa: non è vero che erano stati affissi dei manifesti che invitavano gli attentatori a consegnarsi. Anzi questa affermazione, di Feltri (e [illegible] tra gli altri, di Vespa) secondo la Cassazione «trova puntuale smentita nella circostanza che la rappresaglia delle Ardeatine (335 morti) era iniziata circa 21 ore dopo l'attentato e soprattutto nella direttiva del Minculpop la quale disponeva che si sottacesse la notizia di via Rasella che venne effettivamente data a rappresaglia avvenuta». Di qui la condanna al *Giornale*, perché secondo la sentenza «la libertà di critica ha valore scriminante solo quando rispetti la verità dei fatti» altrimenti «diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione».

Via Rasella era stata portata in tribunale già subito dopo la fine della guerra, nel 1948, quando i famigliari di Pietro Zuccheretti, il bambino che fu una delle due vittime civili della bomba fatta esplodere dai partigiani, sostennero una causa civile contro i Gap e contro Amendola, Bauer e Pertini come dirigenti del Cnl che cinque giorni dopo avevano rivendicato «l'atto di guerra». La vicenda si chiuse nel '57 con una prima sentenza della Cassazione che respinse la richiesta di risarcimento danni. Una seconda sentenza è del '99 e si tratta di un annullamento senza rinvio di una decisione del gip di Roma che suscitando scandalo aveva archiviato una denuncia per strage contro i partigiani ma solo perché il fatto era «coperto da amnistia». La prima sezione penale della Cassazione stabilì invece che l'azione via Rasella non è considerata dalla legge come reato in quanto azione di guerra».

Ascanio Celestini

I partigiani e i nazisti, mio nonno e l'Osservatore romano bipartisan

Rosario arriva a via Rasella qualche minuto prima delle due. Con lui, lungo la strada ci stanno gli altri partigiani. Ma dopo un'ora i tedeschi non sono ancora passati. Poi arrivano le tre... e poi le tre e mezza... e poi alle quattro meno un quarto si decide di aspettare fino alle quattro... e se i tedeschi non si fanno vedere l'azione verrà rimandata. E già Bentivegna pensa al carretto pieno di esplosivo che deve riportarsi indietro. Pensa che ci stava la pena di morte per uno che veniva trovato con la pistola... figuriamoci con 18 chili di tritolo...

Ma qualche minuto prima delle quattro viene dato il segnale. I tedeschi arrivano. Marciano cantando una canzone tedesca che dice «Salta ragazza mia...» Davanti c'è un gruppo d'avanguardia e in fondo c'è un carretto trascinato da un somaro e sul carretto ci sta' un fucile mitragliatore. Bentivegna col braciere della pipa accende la miccia e corre via. Carla Capponi gli corre dietro, gli nasconde le spalle con un impermeabile e scappano su un autobus. Mentre la miccia brucia... lungo la strada c'è un gruppo di ragazzini che gioca a pallone proprio vicino all'esplosivo. Allora Pasquale Balsamo, un altro partigiano, corre su da via del Boccaccio, arriva lì vicino a 'sto ragazzino e gli ruba il pallone. Dà un calcio a 'sto pallone e il pallone rotola giù per la discesa. Il ragazzino si gira e je dice: «Aho, a fijo de 'na mignotta ma che stai a fa'?» Poi vede che il pallone suo non c'è più e corre in fondo alla discesa per recuperarlo... così quei ragazzini si salveranno. Nel frattempo il carretto esplode e gli altri partigiani lanciano delle bombe a mano. Nell'esplosione moriranno 32 tedeschi e un ragazzino italiano, Piero Zuccheretti si chiamava.

I tedeschi non capiscono bene quello che è successo. Pensano che le bombe siano state buttate dall'alto e si mettono a sparare per aria. Sparano verso i tetti, verso i balconi e le finestre. È stata colpita l'undicesima compagnia del Polizei-regiment «Bozen» in fase di addestramento a Roma. Quando Adolf Hitler dalla Germania viene a sapere quello che è successo a Roma in pieno centro, in pieno giorno, in una città occupata... dà ordine che vengano uccisi 50 italiani per ogni soldato tedesco morto, e bisogna far saltare in aria l'intero quartiere. Questo è l'ordine che dà Hitler dalla Germania. Poi qualcuno dice: «50 sono troppi. Sarebbe meglio ucciderne 30, meglio 20» Io non lo so quello che si sono detti in quelle ore. Io credo che non lo sa nessuno con precisione e poi chissà quante cose so' state dette in quel momento... Però so quello che è successo e so quello che stava pure scritto sul giornale che ha letto mio nonno due giorni dopo. Un paio di giorni dopo... dopo la rappresaglia tedesca... sul giornale c'era scritto che erano stati uccisi dieci comunisti badogliani per ogni soldato tedesco morto. E se i tedeschi morti a via Rasella sono 32, il conto è facile: gli italiani da uccidere sono 320. 320 che però devono essere già stati condannati a morte per fare un'esecuzione esemplare davanti agli occhi di tutti. Ma 320 condannati a morte a Roma non ce ne stanno. Li vanno a contare e in galera ce ne stanno solo tre. E tre persone non sono 300.

Allora Herbert Kappler pensa bene che per sveltire la pratica... perché questo fu un crimine, ma i criminali che l'hanno compiuto non assomigliano al mostro che ammazza le sue vittime divorandole. Tutto questo crimine rassomiglia ad una pratica burocratica dove i nazisti si trovarono a dover compilare delle liste come un qualunque funzionario di qualche anonimo ufficio del ministero... e così anche Kappler si trovò davanti all'urgenza di sveltire la pratica e forse per questo motivo pensò che era meglio passare dai condannati a morte a quelli che erano ipoteticamente condannabili. E agli ebrei, per Kappler, a Roma tutti potrebbero essere condannabili. Secondo Kappler era condannabile anche uno che si chiamava Dante Bonconi. Questo faceva l'oste a Genzano. Faceva il vino... era un oste appena arrivato a Roma per portare il vino all'osteria di via Rasella. Anche lui ipoteticamente è condannabile per Kappler, e anche il giorno appresso verrà ammazzato all'Ardeatine.

Ascanio Celestini è considerato [illegible] del teatro di narrazione. Nel 2000-2001 ha scritto e interpretato Radio Clandestina [illegible] testo e [illegible]. Un racconto [illegible] dal libro *L'ordine è già stato eseguito* di Alessandro Portelli (Premio Viareggio '99), che ricostruisce la memoria orale legata all'eccidio delle fosse Ardeatine del 24 marzo 1944. Lo spettacolo fu presentato [illegible] dell'ex-carcere nazista di via Tasso (ora Museo della Liberazione) in forma di studio per i Luoghi della Memoria, manifestazione organizzata dal Comune di Roma e dal Teatro di Roma. Attualmente sta lavorando al suo primo disco, che uscirà a ottobre e si intitolerà «Parole sante».

Poi durante la notte muore un altro tedesco. Muore perché era rimasto ferito a via Rasella, ma muore per conto suo all'ospedale. Allora Kappler pensa che manco nessuno glielo [illegible] comandato, decide che per un fatto di matematica e di giustizia bisogna mettere nel numero delle persone da ammazzare altri dieci italiani. Poi forse si sbaglia e ce ne mette 15 per un totale di 335 persone. (...)

Adesso c'è da fare più di 300 fucilazioni. Così i tedeschi si ricordano di quando Roma diventò la capitale. Di quando si costruirono le case e i ministeri e per recuperare calce e mattoni intorno a Roma si scavarono più di 170 cave con 3000 persone che ci lavoravano dentro. Adesso ci sta la guerra e nessuno pensa più a costruire cosicché le cave sono in disuso. Così i 335 vengono portati in una cava abbandonata sulla via Ardeatina. Li fanno entrare in gruppi di cinque con le mani legate dietro la schiena. L'ordine è preciso e anche questa è 'na cosa che deve essere scientifica, una pratica burocratica: le persone devono *ricevere* il colpo all'altezza della nuca col capo leggermente rovesciato in avanti in maniera che muoiono subito e non si sprechino troppe pallottole, ma qualcuno non muore subito. Durante l'esumazione il dottor Ascarelli ne troverà uno con quattro fori nel cranio. Per 39 di loro sarà impossibile reperire la testa, perché forse è scoppiata con gas d'esplosione all'interno della scatola cranica. Tanti altri vengono trovati con ferite lievi e forse neanche so' morti subito.

È il 24 marzo del 1944. Quattro giorni più tardi, i tedeschi tornano alle cave Ardeatine, fanno delle buche, mettono delle cariche d'esplosivo e fanno saltare in aria l'intera cava. Una montagna di terra crolla sopra una montagna di morti. Una montagna dentro un'altra montagna. E adesso... come dice pure l'ultima frase del giornale che ha letto mio nonno: l'ordine è stato eseguito.

Ma in quei giorni esce anche un altro giornale, un giornale che esce ancora e si chiama *L'Osservatore romano*. È il quotidiano del Vaticano e c'è un articolo curioso che la gente n'ha parlato per tanto tempo. Se ne parla ancora oggi tutte le volte che si riparla della storia di via Rasella. E io mi immagino la gente che voleva sapere cosa c'era scritto sull'articolo... la gente analfabeta al tempo della guerra. Io mi immagino che si arrivava a cercare qualcuno che gliela poteva leggere questo articolo tanto importante. Così... mi immagino tutta 'sta gente che se ne va al cinema Iris odierno cinema Gioiello in fondo a via Nomentana, a Porta Pia da mio nonno Giulio e gli fa: «Sor Giulio, dice 'n po' che c'è scritto sull'*Osservatore romano*?» E mio nonno che dice: «C'è scritto: 32 vittime da una parte, 320 sacrificati dall'altra per i colpevoli sfuggiti all'arresto».

Mio nonno legge il giornale... e il giornale dice che quelli ammazzati alle Ardeatine sono sacrificati, come se fosse un evento biblico e non un crimine umano. Nel giornale i nazisti diventano le vittime e i partigiani sono i colpevoli.

Dico alla [illegible] che è qui che incomincia la storia. Da questo punto dovremmo incominciare a raccontarla. Fino ad ora io ho solo messo in fila i fatti, ma è da questo momento che qualcuno ha incominciato a raccontarli. È qui che nasce il racconto e anche la polemica che lo accompagna. A questo punto abbiamo incominciato a sentire qualcuno che diceva: «Ma lo sai che quei 33 soldati che vennero ammazzati dai partigiani a via Rasella erano altoatesini? Mica erano tedeschi, erano proprio altoatesini! Dunque questo attentato a via Rasella fu un gesto criminale senza motivo perché andò a colpire dei italiani... italiani dell'Alto Adige invece delle truppe d'occupazione tedesche» E io dico che sì... è vero! I 33 uccisi a via Rasella erano altoatesini, erano del Polizei-regiment «Bozen», erano altoatesini. Ma non erano mica gli stessi altoatesini che fanno lo speck sulle alpi! Dico che questi erano nazisti! E poi non credo che la nazionalità conti qualcosa, nel senso che i partigiani romani non facevano un'azione contro qualcuno soltanto perché si trattava di un tedesco. Anche tra i tedeschi ci stanno le differenze e i partigiani non avrebbero sparato a qualcuno solo perché era nato in Germania. Nessuno avrebbe sparato a Hegel, il filosofo, oppure a un ortolano di Berlino o a Schumacher il pilota della Ferrari! Credo che ci sta una bella differenza tra un filosofo, un ortolano, un pilota di formula uno e... un nazista!

E poi c'è l'altra polemica... quella dei manifesti. Perché tanta gente dice che i tedeschi stamparono dei manifesti. Manifesti sui quali c'era scritto che i tedeschi avevano arrestato 300 persone e l'avrebbero salvate soltanto se i partigiani autori dell'azione di via Rasella si fossero presentati. E visto che i partigiani non si presentarono i tedeschi si sentirono autorizzati a compiere l'eccidio delle Ardeatine.

Ma, dico alla [illegible]... come potevano stampare i manifesti se la bomba di via Rasella scoppia alle quattro di pomeriggio del 23 marzo... e soltanto un giorno appresso i 335 delle Ardeatine erano già stati uccisi? Come potevano avere il tempo di stampare i manifesti e attaccarli sui muri di Roma?

E poi lo dicono persino i tedeschi che i manifesti non furono mai stampati. Lo dicono al processo nel novembre del '46 quando il giudice dice a Kesserling che avrebbe potuto avvisare la popolazione di quello che stava succedendo e lui risponde: «Sì, adesso a distanza di due anni credo che l'idea sarebbe stata buona!» E il giudice gli fa: «Però non lo faceste» E Kesserling: «No. Non lo feci».

E poi i tedeschi non avevano motivo di avvertire i romani che stavano per ammazzare più di 300 persone. Se l'avessero fatto a Roma sarebbe scoppiata una rivolta.

Insomma, i tedeschi non dissero niente se non dopo che la cosa era successa. Eppure ancora oggi tanta gente dice: «Mio nonno li ha visti i manifesti... mio zio li ha visti... c'erano i manifesti», perché la gente i manifesti li ha visti pure se nessuno li ha mai stampati, e mica per cattiveria... ma perché in questa memoria che si porta avanti da più di cinquant'anni s'è trovata una speranza per questi 335... una speranza che davvero non gliel'ha data mai nessuno. Qualcuno ti dice: «io l'ho sentito perfino alla radio 'sto comunicato» Ma la realtà è che se tu avessi acceso la radio in quei giorni mica sentivi i comunicati. Se avessi acceso la radio avresti sentito le canzonette che mandava il regime.

Bis 13

DRAMMA IN ALTA QUOTA

La ragazza, 23 anni, si è lanciata da 150 metri stringendo al petto il bambino di sette mesi
L'uomo era deceduto il 25 luglio in un incidente

Trovati dai soccorsi resti probabilmente del piccolo subito trasferiti per gli esami anatomopatologici all'ospedale di Sondrio

Si getta col figlio in un burrone

Giovane mamma si uccide dopo la morte del compagno

VALDIDENTRO (SONDRIO) — In una gola di roccia in Valtellina, una giovane mamma di 23 anni si è tolta la vita per mettere a tacere per sempre un dolore che credeva di non poter superare, la morte del suo compagno. Con lei, in un volo di 150 metri, ha trascinato anche il bimbo di 7 mesi. Alcuni resti di quello che con tutta probabilità è il corpicino del figlio sono stati trovati, ieri, dagli uomini del Soccorso Alpino su un roccione nella Forra della Forcola e subito portati per le analisi dell'anatomopatologo all'ospedale di Sondrio.

Sollecitine e scoraggiate nel dramma che ha sconvolto le vallate attorno a Bormio. La donna suicida, Deborah Cassi, viveva a Valdidentro e lavorava come commessa in un supermercato della zona. Nel negozio, un anno e mezzo fa aveva conosciuto il suo grande amore, Andrea Valzer, 34 anni che per lei aveva lasciato la moglie e tre figli piccoli. Sette mesi fa era nato il loro bambino, Daniel, ma il 25 luglio scorso Andrea Valzer era rimasto vittima di un incidente stradale. In sella alla sua Yamaha 1000 (le moto erano una sua grande passione), si era schiantato contro una vettura. Da quel momento Deborah si è sentita completamente abbandonata. Un incubo i funerali di Andrea con tutta l'altra famiglia ai primi posti. Una incognita angosciosa il futuro senza nessuna prerogativa su cui poter contare. La sua famiglia ha tentato di consolarla ma forse il dolore era troppo grande.

Così Deborah si è lasciata prendere dallo sconforto e neppure Daniel l'ha tirata fuori dal suo torpore. Nella serata di lunedì scorso il dolore è diventato più acuto e ha preso la sua decisione. Alle 21 ha scritto un sms al padre per annunciare la sua intenzione. Poche parole di scuse per dire che non poteva più andare avanti senza Andrea. Quindi ha sistemato Daniel, forse già addormentato, sul seggiolino fissato sulla Punto e ha imboccato la strada per la Forra della Forcola, un punto panoramico a 1700 metri altezza, da dove si può ammirare l'intera vallata, le montagne, il Passo dello Stelvio. Sotto scorre l'Adda nel quale si butta il torrente Braulio, che scava il suo percorso dalla montagna proprio nella gola o forra della Forcola.

Deborah quel posto lo conosceva bene. È uno dei nascondigli dove spesso lei e il suo Andrea, come molte altre coppie del posto, si recavano per stare un po' da soli. Prima della gola c'è infatti uno spiazzo tra gli alberi. Qui la giovane ha parcheggiato la vettura. Ha spento i fari essendo ormai era quasi buio. Nella oscurità, confusione e non c'era neppure la luna, ma Deborah ha dovuto fare solo poche decine di metri prima di arrivare sull'orlo del precipizio. Sono 150 metri nel vuoto. Lei si è lasciata scivolare. Quasi sicuramente tenendo stretto in braccio il suo bambino.

Nel frattempo il padre di Deborah ha dato l'allarme. Sono scattate le ricerche fino alle [illegible] dalla Punto dove è subito stata trovata. Sono intervenuti i vigili del fuoco con i loro mezzi e i loro fari. Il corpo della giovane donna viene [illegible] alle [illegible]. Fra su una [illegible] bagnata dal torrente Braulio, con il volto sfigurato.

interni@iltempo.it

I genitori della bimba scomparsa sotto accusa in Portogallo

La mamma della piccola Madeleine, Kate McCann, mostra una foto della figlia. La bambina inglese è scomparsa il 3 maggio a Praia da Luz in Portogallo. Per i coniugi McCann Madeleine è viva. Le accuse rivolte loro da un giornale portoghese secondo il quale la bimba sarebbe morta per loro negligenza non li hanno scoraggiati

«Siamo certi, la nostra Maddie è ancora viva»

È ANCORA viva. Lo «credono fermamente» i genitori di Madeleine, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio a Praia da Luz in Portogallo. Una convinzione che non viene scossa dalle notizie pubblicate sulla stampa portoghese di una presunta macchia di sangue trovata nell'appartamento da dove Maddie è sparita. È sempre dal Portogallo un giornale allunga un'ombra sulla coppia, riferendo di sospetti secondo i quali Madeleine sarebbe forse morta per negligenza.

Gerry e Kate McCann non hanno voluto commentare gli ultimi sviluppi delle indagini. «Non siamo ingenui: ma in diverse occasioni la polizia portoghese ci ha detto che cercano Madeleine convinti che sia viva. E non sono al corrente di alcuna informazione che cambi questo stato di cose», ha affermato Gerry. Gli inquirenti, come sempre dall'inizio delle indagini, non confermano né smentiscono i giornali. Il padre di Madeleine ha ringraziato la polizia portoghese per come sta conducendo le indagini, anche se la stampa britannica rileva come solo con l'arrivo di cani specializzati dalla Gran Bretagna sono emerse le presunte tracce di sangue - che verrebbero ora testate per capire se siano state lasciate dalla bambina - in un appartamento che era stato perquisito minuziosamente dai portoghesi. Intanto, riferisce il Times, la coppia verrà nuovamente interrogata - separatamente - dalla polizia, mentre si riesaminano tutte le informazioni date dai McCann e dai loro amici inglesi, sette persone in tutto che era in vacanza con loro nell'Algarve. Una fonte vicina alle indagini sottolinea come il sangue potrebbe essere anche di persone che usarono quell'appartamento all'Ocean Club Resort prima dei McCann. Per un giornale portoghese ci sarebbero «nuovi indizi» sulla base dei quali Madeleine McCann «sarebbe stata uccisa o sarebbe morta per negligenza».

Nulla intanto sembra confermare il collegamento, fatto da diversi giornali, tra il caso di Maddie e la scomparsa di una bambina svizzera di 5 anni. Il corpo di un noto pedofilo, Urs Hans Vist Aesch, è stato trovato in un bosco vicino accanto a oggetti della bambina, ancora non riconosciuti. Inoltre, l'anno scorso, Aesch, che aveva [illegible] già, si trovava [illegible] da Praia [illegible] quando Madeleine [illegible] Algarve, 96 giorni fa.

interni@iltempo.it

IN BREVE

STRANIERI

Tragedia nel Veneziano

Coniugi romeni uccisi sulle strisce da una automobilista drogata

Una pattuglia dei carabinieri effettua un controllo con l'etilometro su un'automobili-

dere dallo scorbuto e neppure Daniel l'ha tirata fuori dal suo torpore. Nella serata di lunedì scorso il

zocca, bagnata dal torrente Beaulio, con il volto sfigurato.

interni@iltempo.it

Le accuse rivolte loro da un giornale portoghese secondo il quale la bimba sarebbe morta per loro negligenza non li hanno scoraggiati

se le presunte tracce di sangue - che verrebbero ora testate per capire se

di Madeleine Scomparve, 96 giorni fa.

interni@iltempo.it

IN BREVE

STRANIERI

Sì all'espatrio e al rientro anche senza il rinnovo del permesso

Il ministro degli Interni Giuliano Amato

Il ministero dell'Interno ha emanato una circolare con la quale viene consentito agli stranieri che hanno in corso il rinnovo del permesso di soggiorno di lasciare l'Italia e di farvi regolare rientro. Tale facilitazione è valida fino al 30 ottobre prossimo, potrà essere concessa soltanto agli stranieri che siano in possesso, all'atto del transito, della ricevuta di Poste Italiane attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, del passaporto valido e del titolo di soggiorno scaduto.

BRESCIA

Rapinatore ucciso dai carabinieri durante il colpo in banca

Il corpo del rapinatore ucciso riposto da un lenzuolo

MILANO — È di un rapinatore morto e di due carabinieri feriti in modo leggero il bilancio di una sparatoria avvenuta, intorno alle 15.30, a Roncadelle in provincia di Brescia, durante un colpo alla filiale del Banco di Brescia messo a segno da alcuni malviventi. La vittima è un pregiudicato catanese di 35 anni con precedenti per spaccio di droga e rapina. Ad ucciderlo è stato un proiettile, che lo ha colpito al collo, esploso da un militare. È stato arrestato, invece, il suo complice, un sardo di 51 anni, anch'egli pregiudicato.

PAVIA

Evade facendosi scudo del figlio Camorrista riacciuffato a Bologna

Giancarlo Gallucci il detenuto evaso e arrestato di nuovo

PAVIA — È stato ripreso alla stazione di Bologna Giancarlo Gallucci, 29 anni, evaso ieri mattina dal carcere di Torre del Gallo di Pavia. L'uomo, del clan camorristico di Acerra, con una stratagemma era riuscito a fuggire su un'auto con il figlioletto e il cognato. «Accompagno mio figlio in bagno», ha detto Gallucci mentre era a colloquio con la moglie, che aveva con sé il bimbo di 4 anni. A questo punto, l'uomo si è confuso con i familiari degli altri detenuti che stavano lasciando il carcere al termine dei colloqui.

Tragedia nel Veneziano

Coniugi romeni uccisi sulle strisce da una automobilista drogata

VENEZIA — Si è infranto sulle strisce pedonali il sogno dei coniugi romeni Duta, Georg, 47 anni, e Mariana, 45 anni, travolti e uccisi a Stra, nel veneziano, da un'auto la cui guida era affidata a una donna di 44 anni sotto l'effetto della droga. Ora, la conducente, Paola Castegnaro, di Piove d'Adige (Venezia), è nel carcere femminile della Giudecca accusata di omicidio colposo plurimo aggravato. Le salme dei coniugi Duta sono all'ospedale di Dolo.

Da tempo la coppia, originaria di Bucarest, preparava un viaggio in Italia, realizzato con i risparmi di anni di lavoro, ma la loro felicità è durata poco. Appena il tempo di arrivare a Stra, prima tappa del loro tour con un gruppo organizzato di una quarantina di persone, del quale faceva parte anche il fratello di Mariana Duta, e di sistemarsi all'Hotel Park Venezia dal quale ieri sera erano usciti per mangiare un gelato: Georg Duta e la moglie hanno subito incontrato la morte. Stavano camminando sulle strisce pedonali, in un punto illuminato della strada, quando una Suzuki Baleno, guidata dalla Castegnaro, è piombata su di loro centrandoli in pieno: l'uomo è morto all'istante, sua moglie durante il trasporto all'ospedale di Dolo. L'auto ha continuato la sua folle corsa e si è fermata a una cinquantina di metri dall'incidente. Appena scesa dalla vettura, la conducente ha cominciato a inveire contro i presenti mentre arrivavano le ambulanze del 118 e le pattuglie dei Carabinieri di Stra.

Il forte stato di agitazione di Paola Castegnaro ha fatto pensare ai militari che fosse in preda a uno stato di ebbrezza alcolica, il test alcolimetrico ha dato però esito negativo, ma l'innaturale stato emotivo dell'automobilista ha continuato a destare sospetti. La Castegnaro è stata così portata all'ospedale, dove è stata sottoposta all'analisi tossicologica da cui è emersa una forte concentrazione di sostanza stupefacente, che ha fatto ritenere che l'assunzione di droga possa essere avvenuta poco prima dell'impatto mortale. Nubile e senza un lavoro fisso, Paola Castegnaro, è nota alle forze dell'ordine per storie legate alla droga. La veneziana non ha ammesso nulla e a causa del suo stato psicofisico è stata ricoverata per una notte all'ospedale di Dolo, piantonata dai carabinieri in stretto contatto con il pm Alessio Tavernesi.

interni@iltempo.it

Una pattuglia dei carabinieri effettua un controllo con l'etilometro su un'automobilista fermata

Cassazione

«Via Rasella fu legittimo atto di guerra»

L'ATTENTATO di Via Rasella del 24 marzo '44 attuato dai partigiani romani guidati da Rosario Bentivegna contro i tedeschi del battaglione «Se Bozen», fu un «legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente del militare lo sottolinea la Cassazione confermando la condanna al risarcimento per diffamazione di 145 mila euro ai contributi del quotidiano «Il Giornale» che, nel 1996, aveva pubblicato articoli denigratori, con fatti non veri, dei gappisti e di Bentivegna. Nel dettaglio la Suprema Corte ricorda che - come emerso nel processo del 2003 innanzi alla Corte di Appello di Milano - «non era vero che i poliziotti tedeschi, come sostenuto dal Giornale, fossero «vecchi militari disarmati». Al contrario «si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di sei bombe e pistole».

†

Dopo una vita intensa spesa generosamente in laboratorio e quotidiano impegno è tornata alla Casa del Padre

EVA-MARIA JUNG INGLESSIS

Lo annunciano i figli LILIANA con GIANNI, MARCO con FRANCESCA e le amate nipoti ELEONORA, MARTINA ed ISABELLA.

Le esequie hanno luogo oggi alle ore 17 nella Cappella del cimitero Trionfale (porta del Vaticano).

Roma, 6 Agosto 2007

Ros. ZEGA ARMANNUCI
Tel. 06/66.00.300

MARIA con GIULIA, PIERA con PAOLO, LAVINIA e VALERIE sono vicini a Lilli, Marco e Gianni ed alle loro figlie per la dolorosa perdita di Mamma

EVA-MARIA JUNG INGLESSIS

Roma, 8 Agosto 2007

Oggi è un anno che mamma il Tuo viaggio celeste dopo che in vita avevi seminato sempre amorevolmente bontà ed affetti.

Così ENNIO vuole ricordarti a tutti la luminosa esistenza del

PROFESSOR

GIUSEPPE BOSATI

Rieti, 6 Agosto 2007

OSVALDO FASSARI con infinito rimpianto ricorda il Suo grande maestro

ALFREDO DE MARSICO

ed è vicino ai Suoi cari.

FUNERARIA OFFICIA
Roberto
ZEGA
ROMA
Via Cola di Rienzo 213
Tel. 06 68 78 00 00 - Int. International Funeral Home
Via Angelico 47
Worldwide Repatriation 24h
06 78 40 300
È unica convenzionata con il POLICLINICO MILITARE CELIO sede Militare Ambulatoriale
Web: www.zega.it
E-mail: zega@iltempo.it

SERVIZI FUNEBRI
Agenzia Ufficiale
nel Comune di Roma
Numero Verde 24 h
800.099.132
Funerale economico € 1.000,00
Funerale medio € 1.300,00
Funerale lusso € 1.600,00

PK PubliKompass S.p.A.
Servizio Necrologie
Piazza Colonna, 366
00187 Roma - Tel. 06/66194433
ACCETTAZIONE NECROLOGIE
QUOTIDIANO IL TEMPO
Si comunica che dal 26 giugno al 10 settembre
il nostro sportello in piazza Colonna 366, è attivo
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Tel. 06/67588365 - 06/69548238 - Fax 06/6790222
CHIUSO IL 16 AGOSTO
OPPURE: TRAMITE SERVIZIO TELEFONICO
Tel. 06/66194433 - Fax 06/66198527
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00
Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00
TARIFFE A PAROLA:

NECROLOGIE (tranne alla famiglia)	€ 4,00	PARTECIPAZIONI	€ 7,00
RINGRAZIAMENTO	€ 5,00	CROCE	€ 16,00
TRIGESIMO ANNIVERSARIO	€ 5,00	FOTO DEL DEFUNTO	€ 12,00

Nome - Cognome e Titolo del defunto al raddoppio della tariffa. Accettazione telefonica con supplemento 10%. Diritto di prenotazione € 6,00 + 20%.

Emma Donoghue
La scrittrice irlandese reinterpreta le favole in chiave moderna

Rossini Opera Festival
Fischi e applausi a «Otello» di Giancarlo Del Monaco

Film di Natale
Visita sul set del film di Boldi «Matrimonio alle Bahamas»

Anche sul numero delle vittime civili non c'è certezza E nessuno può affermare che furono soltanto due

RASTRELLAMENTO Roma, 24 marzo 1944. L'esercito tedesco procede a catturare civili italiani dopo l'attentato del GAP in via Rasella contro i soldati del battaglione Bozen

VIA RASELLA *Un mistero che dura da sessant'anni*

PIERANGELO MAURIZIO

E così la Cassazione ha condannato *il Giornale* per un articolo di undici anni fa che criticava l'attentato di via Rasella compiuto dai Gap, il braccio armato del Partito comunista italiano, il 23 marzo '44, e ha confermato che si tratta di un'«azione di guerra». Siccome mi sono occupato a lungo di quella vicenda - in quel budello di strada che è via Rasella nel centro storico di Roma ci ho passato i mesi, mentalmente gli anni - provo a offrire la mia testimonianza.

Nel '96 - allora lavoravo al *Tempo* - cominciai l'inchiesta. Trovai le foto del corpo di Pierò Zuccheretti, un bambino di 13 anni, fatto a pezzi dall'esplosione della bomba dei Gap. Soprattutto rintracciai il fratello gemello di Piero. Mi raccontò la tragedia abbattutasi sulla famiglia e la rabbia per essere stati costretti al silenzio. Riuscii anche ad avere il certificato di morte di Piero Zuccheretti: risultava morto il 23 marzo '44 «per scoppio di bomba». Se non vado errato, solo a quel punto Rosario Bentivegna, cioè colui che accese la miccia nel carrettino da spazzino imbottito di tritolo, e la «letteratura resistenziale» hanno ammesso che a via Rasella «purtroppo morì un bambino, Piero Zuccheretti». Eppure la famiglia aveva pubblicato fin dal giorno dopo l'attentato sul *Messaggero* il necrologio «bambina». Forse si confuse con Piero Zuccheretti? Strano. Oppure le vittime civili furono più di due. Come la Cassazione possa affermare che «ora nessuno più mette in discussione che quelle vittime furono soltanto due» è, storica-

Nella più che prevedibile rappresaglia nazista furono sterminati soprattutto i partigiani di «Bandiera rossa» e di «Giustizia e libertà», tutte formazioni

A lungo si è parlato, e ora ci è tornata sopra la Cassazione, dei manifesti che il Comando tedesco avrebbe affisso invitando gli attentatori a consegnarsi per evitare la rappresaglia, e di cui nessuno è poi riuscito a fornire una prova.

sella avvertì che se qualcosa di grave fosse accaduto a Roma «aspettiamo di chi è la responsabilità».

Lo sterminio alle Fosse Ardeatine di «Bandiera rossa» e delle altre formazioni fu un danno collaterale dell'azione di via Rasella? Un caso?

Antonello Trombadori, uno dei leader del Pci, che aveva capeggiato i gappisti romani nella prima fase e si trovava nel carcere di Regina Coeli, si salvò grazie al medico del carcere, il dottor Monaco, che lo dichiarò «intrasportabile» perché malato. Ma alle Fosse Ar-

RASTRELLAMENTO Roma, 24 marzo 1944. L'esercito tedesco procede a catturare civili italiani dopo l'attentato dei GAP in via Rasella contro i soldati del battaglione Bozen

VIA RASELLA *Un mistero che dura da sessant'anni*

Nella più che prevedibile rappresaglia nazista furono sterminati soprattutto i partigiani di «Bandiera rossa» e «Giustizia e libertà», tutte formazioni contrapposte al Pci o sue rivali. Un «danno collaterale» dell'attentato?

...ba dei Gap. Soprattutto rintracciai il fratello gemello di Piero. Mi raccontò la tragedia abbattutasi sulla famiglia e la rabbia per essere stati costretti al silenzio. Riuscii anche ad avere il certificato di morte di Piero Zuccheretti: risultava morto il 23 marzo '44 «per scoppio di bomba». Se non vado errato, solo a quel punto Rosario Bentivegna, cioè colui che accese la miccia nel carrettino da spazzino imbottito di tritolo, e la «letteratura resistenziale» hanno ammesso che a via Rasella «purtroppo morì un bambino, Piero Zuccheretti». Eppure la famiglia aveva pubblicato fin dal giorno dopo l'attentato sul *Messaggero* il necrologio di Piero. Primo mistero: perché c'è voluto mezzo secolo per ammettere la morte di un bambino (e dargli un nome)?

Secondo mistero. A via Rasella ho ricostruito l'identità di un altro morto. Si chiamava Antonio Chiaretti. E qui le cose si complicano. Già, perché Chiaretti era un partigiano di «Bandiera rossa». Ma la sua memoria, di partigiano caduto in via Rasella, è stata cancellata. Perché? Come mai? Con lui si trovavano alcuni compagni di «Bandiera rossa» che finirono alle Ardeatine. Che ci facevano a via Rasella? Nei loro ricordi gli ultimi sopravvissuti di «Bandiera rossa» che ho incontrato conservavano l'idea che fossero stati attirati in una trappola. E adombravano il sospetto che si volesse far ricadere la responsabilità dell'attentato su quella formazione. Sul giallo di questa presenza a via Rasella né da Bentivegna né dalla vulgata resistenziale è venuto un aiuto a capire di più.

Rosario Bentivegna

Terzo mistero. Quante furono le vittime, esclusi i 32 soldati del battaglione Bozen, poi diventati 33 e poi oltre 40? La perizia del professor Ascarelli (lo stesso che eseguì le autopsie sui 335 morti delle Fosse Ardeatine) su quei poveri resti è sparita. Se ne trovano tracce nella sentenza del processo Kappler del '48. Parla, senza fare i nomi, di due cadaveri, un adulto e «una bambina». Forse si confuse con Piero Zuccheretti? Strano. Oppure le vittime civili furono più di due. Come la Cassazione possa affermare che «ora nessuno più mette in discussione che quelle vittime furono soltanto due» è, storicamente, incomprensibile.

La Cassazione fa una descrizione precisa dei componenti del battaglione Bozen, come «di uomini pienamente atti alle armi, di età compresa tra i 26 e i 43 anni». Vero. Ma traccia il ritratto, in un'epoca in cui la migliore gioventù di 18-20 anni veniva maciullata al fronte, dei perfetti riservisti. È vero, avevano un moschetto e tre bombe a mano alla cintola. La Cassazione però dimentica un piccolo particolare. Nel '96 rintracciai un superstite del «Bozen». Mi raccontò che il Comando tedesco, in ragione dello status di Roma come «Città aperta», con tedesca ottusità, li faceva marciare con i moschetti scarichi. Erano montanari altoatesini, che avevano optato per la cittadinanza tedesca ed erano stati forzatamente arruolati. A Roma stavano seguendo un corso di addestramento, al termine sarebbero stati impiegati come piantoni. Certamente non erano destinati a reparti d'assalto o di SS.

Via Rasella non è sempre stata un'«azione di guerra», come ha ora ribadito la Corte di Cassazione. A cose ancora calde, nel '48 la sentenza del Tribunale militare di Roma contro il colonnello delle SS Herbert Kappler, condannato all'ergastolo per le Fosse Ardeatine (non per la rappresaglia ma per i condannati in più che aggiunse arbitrariamente), definì l'attentato dei Gap un «atto illegittimo» contrario a tutte le convenzioni internazionali. Tanto che i familiari di tre poveri ebrei finiti a far numero alle Fosse Ardeatine cercarono di portare in giudizio non solo gli esecutori dell'attentato ma anche i mandanti tra cui, a torto, Sandro Pertini. Per motivi incomprensibili, si trovò il modo di incardinare il processo non al Tribunale militare, non in sede penale, ma in sede civile. Nel '51 poche settimane prima che ci fosse il verdetto il governo De Gasperi conferì onorificenze al valor militare agli esecutori materiali di via Rasella (la medaglia d'argento a Rosario Bentivegna è stata consegnata solo nel '83 dall'allora Presidente-partigiano Sandro Pertini). Qualche settimana dopo il Tribunale civile sentenziò, pressoché sulla base di questo assunto: gli attentatori sono stati appena premiati pubblicamente come eroi, dunque nessun atto illegittimo può essere addebitato loro. Da qui nasce il mito intoccabile di via Rasella «azione di guerra». Da allora chiunque abbia osato contestarlo è stato passibile di querela, con condanna più che probabile. Ne fece le spese anche il grande Indro Montanelli, per aver violato in un libro la sacralità del mito, la Rizzoli - a quanto mi è stato detto - fu costretta a mandare al macero 30mila copie.

A lungo si è parlato, e ora ci è tornata sopra la Cassazione, dei manifesti che il Comando tedesco avrebbe affisso invitando gli attentatori a consegnarsi per evitare la rappresaglia, e di cui nessuno è mai riuscito a fornire una prova. Tempo perso. Non è questo il problema. Qualche anno dopo in un'intervista a un settimanale Rosario Bentivegna e la moglie Carla Capponi dissero che «se anche avessimo voluto consegnarci, il partito ce lo avrebbe impedito». E questo è il punto. L'ineffabile professor Nicola Tranfaglia, storico, richiesto di un commento alla nuova sentenza della Cassazione, ha dichiarato che «alle Fosse Ardeatine vennero uccisi antifascisti, ebrei, oppositori». Nella più che prevedibile rappresaglia nazista furono sterminati in prevalenza appartenenti a «Giustizia e libertà», a «Bandiera rossa», ai partigiani monarchici, tutte e tre formazioni contrapposte al Pci e sue rivali. Tutti, a cominciare dall'eroico colonnello Montezemolo (zio di Luca), che come capo del «Fronte militare clandestino» aveva vietato gli attentati a Roma proprio per evitare rappresaglie, nei mesi e nelle settimane precedenti erano stati arrestati, il più delle volte sulla base di delazioni provenienti dall'interno della Resistenza.

Giorgio Amendola

Nei mesi precedenti *l'Unità* clandestina, diretta da Mario Alicata, fece una guerra spietata a quelli di «Bandiera rossa», formazione in cui c'erano trozchisti, un anarchico, qualche repubblicano e soprattutto numerosi ufficiali «democratici» come Aladino Govoni (trucidato alle Ardeatine), il figlio del poeta Corrado. Il foglio del Pci arrivò a definirli «emissari di Goebbels» uguagliandoli ai nazisti. Poche settimane prima di via Rasella avvertì che se qualcosa di grave fosse accaduto a Roma «sappiamo di chi è la responsabilità».

Lo sterminio alle Fosse Ardeatine di «Bandiera rossa» o delle altre formazioni fu un danno collaterale dell'azione di via Rasella? Un caso?

Antonello Trombadori, uno dei leader del Pci, che aveva capeggiato i gappisti romani nella prima fase e si trovava nel carcere di Regina Coeli, si salvò grazie al medico del carcere, il dottor Monaco, che lo dichiarò «intrasportabile» perché malato. Ma alle Fosse Ardeatine finirono storpi e anche un ragazzo di 14 anni. Si potrebbe poi parlare - tra le tante ombre di questa vicenda - del segretario romano del Pci che all'epoca era un informatore dell'Ovra, la polizia politica di Mussolini. Il commando di via Rasella in parte fu arrestato poche settimane dopo l'attentato (tranne Rosario Bentivegna e Carla Capponi) e salvato grazie alla complicità della Questura. Si potrebbe discutere degli intrecci e del potere che, a partire dalla «geometrica potenza» dispiegata il 23 marzo del '44, i vertici del Partito riuscirono a imporre su una parte dei servizi segreti ex fascisti.

Giorgio Amendola, comandante militare dei Gap a Roma che fece da supervisore dell'attentato, si è portato dietro per tutta la vita il cruccio di via Rasella. Rosario Bentivegna continua a tacciare come «imbecilli e faziosi» quelli che mettono in dubbio la vulgata. Ma io lo abbraccerei, Bentivegna. Pur di mantenere intoccabile il mito si è assunto le responsabilità per tutti, compresi storici e pseudo-storici come i giornalisti, trascinando per decenni il peso di quel «carro» carico di centinaia di morti. Lo abbraccerei, e gli chiederei solo che cosa pensi veramente, che cosa hai capito di questa storia? Ma so che è inutile.

pierangelo.maurizio@alice.it

IL VICECOORDINATORE DI FORZA ITALIA

Cicchitto: «Fu un tragico errore»

«Solo in Italia la Cassazione diventa la sede per definire giudizi su avvenimenti storici. In ogni caso, dato per buono il giudizio sul fatto che l'attentato di via Rasella fu un atto di guerra, non possiamo fare a meno di ribadire che si trattò di un tragico errore». Lo ha detto il vicecoordinatore di Forza Italia Fabrizio Cicchitto. «L'attentato di via Rasella - ha aggiunto l'esponente azzurro - fu una scelta del Pci nel quadro di una strategia volta a radicalizzare lo scontro anche in vista di una possibile successiva fase rivoluzionaria. C'erano pochi dubbi sulla bestialità della risposta nazista, che colpì frange di socialisti, monarchici, militanti di "Bandiera rossa" ed ebrei, cioè coloro che in quel momento erano nelle mani della Gestapo, come del resto i dirigenti comunisti sapevano benissimo». «Della polemica sull'episodio non condividiamo la tesi secondo cui i partigiani comunisti responsabili dell'attentato si sarebbero dovuti consegnare, ma per il resto si è trattato di una strategia avventurista perseguita con fredda lucidità, che nessuna solidarietà antifascista può, oggi come oggi, assolvere». «E ci auguriamo anche - ha concluso Cicchitto - che il governo dia quanto prima l'autorizzazione all'apertura dell'archivio nazista di Bad Arolsen, il cui blocco è ingiustificato ed impedisce agli storici di svolgere il loro lavoro».

"Via Rasella atto di guerra"

La sentenza La Cassazione condanna il "Giornale" che aveva assimilato gli autori dell'attentato ai nazisti

VINCENZO TESSANDORI
ROMA

«Ora e sempre Resistenza». Ma in quanti hanno cercato di non udire, di non capire, forse anche di dimenticare trascinati dal vento di un revisionismo non sempre giustificato.

Ieri i 2194 giorni bui che racchiudono quella tragedia mondiale chiamata guerra, il 24 marzo 1944 rimane scolpito nella pietra. A Roma, in via Rasella, i partigiani compiono un attentato contro un battaglione tedesco: 33 morti.

Per rappresaglia, 24 ore più tardi alle Fosse Ardeatine sono trucidate 335 persone, molti gli ebrei. Comandava quel tedeschi Erie Priebke, allora trentunenne. Quando lo processarono, in un editoriale del 6 aprile 1996, Vittorio Feltri affermò che «non era certo peggiore di alcuni partigiani, in quanto questi avevano agito al solo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare». Ieri la Corte di Cassazione ha affermato che quella bomba non fu una provocazione disarmata, ma «un legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari».

Il *Giornale* diretto da Feltri pubblicò una serie di articoli nei quali, secondo giudici della Cassazione, i partigiani finivano per essere paragonati ai nazisti e i tedeschi uccisi del battaglione «SS Bozen», venivano visti come «vecchi militari disarmati». La sentenza numero 17172 sostiene che «si trattava di soggetti militari pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 44 anni, dotati di sei bombe e pistole e i suoi componenti erano sicuramente attestati che avevano optato per la cittadinanza germanica».

Falso, inoltre, che, dopo l'attentato, fossero stati «affissi manifesti che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare rappresaglie: al Minculpop premeva, infatti, di tenere nascosto il fatto. Si sa, i conti si fanno alla fine e Rosario Bentivegna, 85 anni, con

Per la Suprema Corte fu un'azione legittima contro un esercito straniero occupante

Carla Capponi tra gli autori dell'attentato, non aveva [illegible] gli [illegible] stampa».

I civili rastrellati dai tedeschi dopo l'attentato di via Rasella

così aveva fatto causa civile a Feltri e Francobaldo Chiocci, autore degli articoli, e all'Europa edizioni srl. Ora che ha vinto, e definitivamente.

Bentivegna commenta che «c'è poco da essere contenti, è solo un ulteriore smacco». Il Chiocci si dice «stupefatto. Anche perché tutta una giurisprudenza concordava nel ritenere la nostra una legittima critica». La condanna prevede il pagamento di 45 mila euro.

Cronistoria

23 marzo '44

L'azione dei partigiani

L'attentato di via Rasella avvenne a Roma il 23 marzo del 1944 per opera dei partigiani dei Gruppi di azione patriottica (Gap) contro le truppe tedesche che occupavano la città.

I tedeschi uccisi

In occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario della fondazione dei Fasci italiani di Combattimento, una bomba scoppiò proprio in questa via dove stava passando una compagnia del I battaglione del Reggimento SS-Polizei Bozen, composta da 156 uomini tra ufficiali, sottufficiali e soldati. Morirono 32 soldati tedeschi.

Le Fosse Ardeatine

Il giorno dopo i tedeschi trucidarono 335 civili italiani alle Fosse Ardeatine come atto di rappresaglia per l'attentato di via Rasella. Per efferatezza, numero di vittime e tragiche circostanze le Fosse Ardeatine, antiche cave di pozzolana nel prato di via Ardeatina, sono state un simbolo della ferocia nazista durante il periodo di occupazione.

La memoria

ALFIO CARUSO

Il primo eccidio compiuto dai tedeschi in Italia

Castiglione 1943 la strage dimenticata

La Wehrmacht in fuga dalla Sicilia uccise 20 civili

In quell'estate del '43, densa di mosche, di sofferenze, di morti, gli abitanti di Castiglione di Sicilia spiavano con occhi ansiosi i due accampamenti italiani e tedeschi impiantati alla periferia del paese. A Passo Piscaro, già il nome pareva un programma, il generale Guzzoni, responsabile della 6a armata, aveva trasferito da Enna a metà luglio il proprio comando; a Piedimonte Rovittello, dove oggi sorge un campo da golf, il generale Hube, a capo del XIV corpo d'armata, si era installato nella villa all'interno del paese. Ai pochi compaesani, che frequentavano i due accampamenti per vendere uova, latte, verdura, frutta, conigli selvatici, quelli di Castiglione rivolgevano di continuo la solita domanda: se ne vanno?

A fine luglio le scarne notizie, che viaggiavano a dorso di mulo, avevano raccontato che gli americani di Patton si erano già insediati a Palermo, mentre giù nella piana di Catania l'8a armata di Montgomery non riusciva a sfondare la linea del Simeto. Attorno a questo fazzoletto compassato e sinuoso i paracadutisti tedeschi della 1a divisione e un pugno di raccogliticci reparti del regio esercito facevano muro da giorni. Nei notiziari di radio Londra era entrato di prepotenza il fosso Buttaceto, la trincea più avanzata da dove gli arditi del maggior Nino Bolla uscivano la notte per temerarie incursioni. Anche a Castiglione, via di transito fra Catania e Messina, sapevano che era una semplice questione di giorni, che tedeschi e italiani stavano sul punto di ritirarsi, che sarebbero giunti gli inglesi e la guerra avrebbe finalmente avuto termine. L'istinto però suggeriva di non fidarsi: malgrado i piccoli baratti, crucchi incutevano paura.

Il loro generale, infatti, non amava l'alleato con le pezze al culo. Italo Valentino Hube era considerato uno dei più brillanti strateghi delle truppe corazzate. Nonostante l'età avanzata, sprizzava energia: soleva far seguire i propri ragionamenti da vigorosi pugni sul tavolo tirati con l'unico braccio rimastogli. A Stalingrado gli era stata affidata la guida dei 70 residui carri armati incaricati di rompere l'accerchiamento. Dopo il no di Hitler alla sortita, Paulus, il comandante in capo dell'armata inchiodata, aveva confidato nel suo ascendente sul Führer per convincerlo a predisporre la ritirata. Recatosi a Rastenburg per ricevere una decorazione, Hube era rientrato dentro la sacca con l'ordine perentorio di Hitler: nessuno si muova in attesa della spedizione di salvataggio. I rinforzi non erano giunti, era invece giunta la disposizione di mandare via Hube con uno dei 17 ultimi aerei sfuggiti in volo da Stalingrado. Sfuggito in gennaio all'inferno, il 17 luglio Hube aveva assunto la responsabilità del XIV corpo d'armata in Sicilia. Da subito aveva preso a esecrare Guzzoni e i suoi collaboratori. La sera del 1° agosto aveva invitato a cena in villa il collega italiano e il capo di stato maggiore, Paldella. A Guzzoni l'invito passava: aveva piazzato attorno al nocciolete un battaglione di guastatori pronto a intervenire. In effetti si trattava di una trappola. In quella sera Kesselring avrebbe deciso di tentare il colpo di mano per occupare Roma e arrestare la famiglia reale. Al termine di estenuanti discussioni il maresciallo aveva però convinto Hitler a sopraseder: anche Hube era stato costretto a comportarsi allo stesso modo con gli ospiti. Aveva tuttavia ordinato a Guzzoni di non trasportare oltre lo Stretto l'armamento pesante e i veicoli: una precauzione in vista del futuro scontro già previsto dai vertici della Wehrmacht.

Il 10 agosto Hube e i reparti del quartier generale s'avviarono verso Messina: l'evacuazione della Sicilia

COME AVVENNE
L'11 agosto 40 granatieri entrarono in paese con l'ordine di fare prigionieri

era fissata per la [illegible]. L'11 cinquecento e quaranta granatieri entrarono a Castiglione: dovevano prendere prigionieri più civili possibile. Quanti tentarono di sottrarsi vennero abbattuti dalla mitraglia. Alcune donne accorse a difendere figli e mariti furono buttate giù dai balconi. In meno di un'ora una ventina di persone giacevano uccise sul selciato. Nino Lomonaco, attento custode di questa memoria, ricorda, però, che un soldato non denunciò un poveraccio nascosto nel soffitto e un altro mostrò la medaglietta del battesimo e ripetè diverse volte «cattolico, cattolico» alle madri e figlie terrorizzate. Poi si accontentò di un bicchier d'acqua e uscì.

Nella stalla comunale furono rinchiusi oltre 300 uomini. I tedeschi annunciarono che sarebbero stati fucilati. Ma il parroco, padre Giuseppe Russo, coadiuvato da suor Amelia Casini avviò una drammatica trattativa con gli ufficiali. L'esecuzione era stata annunciata per la mattina del 13. Trascorsero quarantott'ore di spaventosa [illegible]. All'alba del 18 i tedeschi abbandonarono Castiglione. Mai si è saputo se sia intervenuto un ordine superiore o il timore di essere raggiunti dalle avanguardie di Montgomery. I 300 erano salvi, ma delle 20 vittime della prima strage nazista in Italia, quando eravamo ancora alleati, nessuno si sarebbe più curato. Meno ancora dei responsabili.

Strisciata di sangue

La strage di Castiglione è la prima di una lunga serie di episodi che insanguinano l'Italia nei due anni in cui i tedeschi sconfitti si ritirarono dal nostro paese. Un mese dopo a Nola, per rispondere alla Resistenza campana le Ss trucidano 11 militari e due civili. Nel Nord Italia, il 19 settembre, a Boves, vicino a Cuneo, sono 32 i civili massacrati. Ma se i tedeschi si distinguono per la loro efferatezza, anche gli alleati non scherzano: a Biscari in provincia di Ragusa, il 14 luglio gli americani avevano massacrato 75 prigionieri di guerra tedeschi e [illegible].

Il pastore
La strage di Castiglione fu compiuta da 40 granatieri [illegible] un pastore, il [illegible] del [illegible] utilizzò il generale Hube [illegible] [illegible]

LE VITTIME
Chiunque cercasse di fuggire veniva mitragliato, le donne buttate giù dai balconi

"Via Rasella atto di guerra"

La sentenza La Cassazione condanna il "Giornale" che aveva assimilato gli autori dell'attentato ai nazisti

VINCENZO TESSANDORI
ROMA

Ora e sempre Resistenza. Ma in quanti hanno cercato di non udire, di non capire, forse anche di dimenticare trascinati dal vento di un revisionismo non sempre giustificato.

Fra i 2194 giorni bui che accompagnano quella tragedia mondiale chiamata guerra, il 24 marzo 1944 rimane scolpito nella pietra. A Roma, in via Rasella, i partigiani compiono un attentato contro un battaglione tedesco: 33 morti.

Per rappresaglia, 21 ore più tardi alle Fosse Ardeatine sono trucidate 335 persone, molti gli ebrei. Comandava quei tedeschi Eric Priebke, allora trentunenne. Quando lo processarono, in un editoriale del 6 aprile 1996, Vittorio Feltri affermò che «non era certo peggiore di alcuni partigiani, in quanto questi avevano agito al solo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare». Ieri la Corte di cassazione ha affermato che quella bomba non fu una provocazione dissennata, ma «un legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari».

Il *Giornale* allora diretto da Feltri, pubblicò una serie di articoli nei quali, secondo giudici della Cassazione, i partigiani finivano per essere paragonati ai nazisti e i tedeschi uccisi, del battaglione «SS Bozen», venivano visti come «vecchi militari disarmati»: la sentenza numero 17172 sostiene che «si trattava di soggetti militari pienamente atti alle armi, tra i 26 e i 43 anni, dotati di sei bombe e pistole e i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica».

Falso, inoltre, che, dopo l'attentato, fossero stati affissi manifesti che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare rappresaglie: al Minculpop premeva, infatti, di tenere nascosto il fatto. Si sa, i conti si fanno alla fine e Rosario Bentivegna, 85 anni, con

Per la Suprema Corte fu un'azione legittima contro un esercito straniero occupante

Carla Capponi fra gli autori dell'attentato, non aveva mandato giù quella «campagna di stampa» e così aveva fatto causa civile a Feltri a Francobaldo Chiocci, autore degli articoli, e all'Europea Edizioni spa. Ora che ha vinto, e definitivamente, Bentivegna commenta che «c'è poco da essere contenti e solo un'ulteriore smentita». E Chiocci si dice «stupefatto. Anche perché tutta una giurisprudenza concordava nel ritenere la nostra una legittima critica». La condanna prevede il pagamento di 45 mila euro.

I civili rastrellati dai tedeschi dopo l'attentato di via Rasella

Cronistoria
23 marzo '44

L'azione dei partigiani
L'attentato di via Rasella avvenne a Roma il 23 marzo del 1944 per opera dei partigiani dei Gruppi di azione patriottica (Gap) contro le truppe tedesche che occupavano la città.

I tedeschi uccisi
In occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario della fondazione dei Fasci Italiani di Combattimento una bomba scoppiò proprio in questa via dove stava passando una compagnia del battaglione del Reggimento SS-Polizei Bozen, composta da 156 uomini tra ufficiali, sottufficiali e soldati. Morirono 32 soldati tedeschi.

Le Fosse Ardeatine
Il giorno dopo i tedeschi trucidarono 335 civili italiani alle Fosse Ardeatine come atto di rappresaglia per l'attentato di via Rasella. Per efferatezza, numero di vittime e tragiche circostanze le Fosse Ardeatine, antiche cave di pozzolana nei pressi della via Ardeatina, sono diventate un simbolo della ferocia nazista durante il periodo dell'occupazione

---

La memoria

ALFIO CARUSO

Il primo eccidio compiuto dai tedeschi in Italia

Il panzer La strage di Castiglione fu compiuta da 40 granatieri che entrarono in paese protetti da un panzer, il carro armato tedesco del cui utilizzo il generale Hube fu uno dei massimi strateghi

Castiglione 1943 la strage dimenticata

La Wehrmacht in fuga dalla Sicilia uccise 20 civili

In quell'estate del '43, densa di mosche, di sofferenze, di paure, gli abitanti di Castiglione di Sicilia osservavano con occhi ansiosi i due accampamenti italiani e tedeschi impiantati alla periferia del paese. A Passo Pisciaro, già il nome pareva un programma, il generale Guzzoni, responsabile della 6a armata, aveva trasferito da Enna a metà luglio il proprio comando; a Piccolo Rovittello, dove oggi sorge un campo da golf, il generale Hube, a capo del XIV corpo d'armata, si era installato nella villa all'interno del noccioleto. Ai pochi compaesani, che frequentavano i due accampamenti per vendere uova, latte, verdure, frutta, conigli selvatici, quelli di Castiglione rivolgevano di continuo la solita domanda: se ne vanno?

A fine luglio le scarne notizie, che viaggiavano a dorso di mulo, avevano raccontato che gli americani di Patton si erano già insediati a Palermo, mentre giù nella piana di Catania l'8a armata di Montgomery non riusciva a sfondare la linea del Simeto. Attorno a questo minuscolo compassato e sinuoso i paracadutisti tedeschi della 1a divisione e un pugno di raccogliticci reparti del regio esercito facevano muro da giorni. Nei notiziari di radio Londra era entrato di prepotenza il fosso Buttaceto, la trincea più avanzata da dove gli arditi del maggiore Nino Bolla uscivano la notte per temerarie incursioni. Anche a Castiglione, via di transito fra Catania e Messina, sapevano che era una semplice questione di giorni, che tedeschi e italiani stavano sul punto di ritirarsi, che sarebbero giunti gli inglesi e la guerra avrebbe finalmente avuto termine. L'istinto però suggeriva di non fidarsi: malgrado i piccoli baratti, i crucchi incutevano paura.

Il loro generale, infatti, non amava l'alleato con le pezze al culo. Hans Valentine Hube era considerato uno dei più brillanti strateghi delle truppe corazzate. Nonostante l'età avanzata, sprizzava energia: soleva far seguire i propri ragionamenti da vigorosi pugni sul tavolo tirati con l'unico braccio rimastogli. A Stalingrado gli era stata affidata la guida dei 70 residui carri armati incaricati di rompere l'accerchiamento. Dopo il no di Hitler alla sortita, Paulus, il comandante in capo dell'armata inchiodata, aveva confidato nel suo ascendente sul Führer per convincerlo a predisporre la ritirata. Recatosi a Rastenburg per ricevere una decorazione, Hube era rientrato dentro la sacca con l'ordine perentorio di Hitler: nessuno si muova in attesa della spedizione di salvataggio. I rinforzi non erano giunti, era invece giunta la disposizione di mandare via Hube con uno degli ultimi aerei alzatosi in volo da Stalingrado. Sfuggito in gennaio all'inferno, il 15 luglio Hube aveva assunto la responsabilità del XIV corpo d'armata in Sicilia. Da subito aveva preso a snobbare Guzzoni e i suoi collaboratori. La sera del 1° agosto aveva invitato a cena in villa il collega italiano e il capo di stato maggiore, Faldella. A Guzzoni l'invito puzzava e aveva piazzato attorno al noccioleto un battaglione di guastatori pronto a intervenire. In effetti si trattava di una trappola. In quelle ore Kesserling avrebbe dovuto occupare Roma e arrestare la famiglia reale. Al termine di estenuanti discussioni il maresciallo aveva però convinto Hitler a soprassedere e anche Hube era stato costretto a comportarsi allo stesso modo con gli ospiti. Aveva tuttavia ordinato a Guzzoni di non trasportare oltre lo Stretto l'armamento pesante e i veicoli: una precauzione in vista del futuro scontro già previsto dai vertici della Wehrmacht.

COME AVVENNE
L'11 agosto 40 granatieri entrarono in paese con l'ordine di fare prigionieri

Il 10 agosto Hube e i reparti del quartier generale s'avviarono verso Messina: l'evacuazione della Sicilia era fissata per il 16. L'11 un cingolato e quaranta granatieri entrarono a Castiglione: dovevano prendere prigionieri più civili possibile. Quanti tentarono di sottrarsi vennero abbattuti dalla mitraglia. Alcune donne accorse a difendere figli e mariti furono buttate giù dai balconi. In meno di un'ora una ventina di persone giacevano uccise sul selciato. Nino Lomonaco, attento custode di questa memoria, ricorda, però, che un soldato non denunciò un poveraccio nascosto nel soffitto e un altro mostrò la medaglietta del battesimo e ripeté diverse volte «cattolico», «cattolico» alle madri e figlie terrorizzate. Poi si accontentò di un bicchier d'acqua e uscì.

LE VITTIME
Chiunque cercasse di fuggire veniva mitragliato, le donne buttate giù dai balconi

Nella stalla comunale furono rinchiusi oltre 300 uomini. I tedeschi annunciarono che sarebbero stati fucilati. Ma il parroco, padre Giosuè Russo, coadiuvato da suor Amelia Casini avviò una drammatica trattativa con gli ufficiali. L'esecuzione era stata annunciata per la mattina del 13. Trascorsero quarantott'ore di spaventosa tensione. All'alba del 13 i tedeschi abbandonarono Castiglione. Mai si è saputo se sia intervenuto un ordine superiore o il timore di essere raggiunti dalle avanguardie di Montgomery. I 300 erano salvi, ma delle 20 vittime della prima strage nazista in Italia, quando eravamo ancora alleati, nessuno si sarebbe più curato. Meno ancora dei responsabili.

Striscia di sangue

La strage di Castiglione è la prima di una lunga serie di episodi che insanguinarono l'Italia nei due anni in cui i tedeschi sconfitti si ritirarono dal nostro Paese. Un mese dopo, a Nola, per rispondere alla Resistenza campana le Ss trucidano 11 militari e due civili. Nel Nord Italia, il 19 settembre, a Boves, vicino a Cuneo, sono 32 i civili massacrati. Ma se i tedeschi si distinguono per la loro efferatezza, anche gli alleati non scherzano: a Biscari in provincia di Ragusa, il 14 luglio gli americani avevano massacrato 76 prigionieri di guerra tedeschi e italiani.

La crisi di legittimità e le "buone" regole

NADIA URBINATI

CARO direttore, la crisi di legittimità della democrazia è un fatto difficilmente contestabile, in Italia in particolare, dove è sotto gli occhi di tutti lo scivolamento oligarchico della rappresentanza, la divaricazione a tratti abissale tra cittadini e Parlamento, la commistione del potere castale con quello dello Stato. Il deficit di "rappresentatività" del corpo legislativo come ha anche riconosciuto il Presidente della Repubblica. Un fattore senza dubbio destabilizzante va cercato nell'esaurimento e scomparsa dei partiti ideologici tradizionali che nella fase di assestamento della democrazia hanno giuocato un ruolo cruciale di raccordo tra le istituzioni e i cittadini, organizzando il consenso, formando una classe dirigente nuova, garantendo una forma politica di mandato attraverso la disciplina di partito. Scomparsi i partiti di massa o, che è anche peggio, trasformati in macchine di caccia al voto intorno al nome di alcuni leader o, ancora più crudamente, al servizio di interessi parassitari privati, la democrazia ha preso la china oligarchica e incrementato la sfiducia nelle istituzioni oltre che nella politica.

La democrazia rappresentativa è peculiare proprio perché non soltanto conta dei voti, ma un'ampia e articolata forma di *presenza politica indiretta* che crea giudizio pubblico, sorveglianza e controllo, e che non è computabile come il voto, anche se simbolicamente conta perfino più del voto stesso. La rappresentanza non è soltanto un'istituzione che sta "dentro" lo Stato, ma anche un processo politico che opera "fuori" dello Stato e che rappresentati e rappresentanti costruiscono, o dovrebbe costruire, insieme. A questo servono i partiti, senza i quali l'elezione consisterebbe nello scegliere "individui" [illegible], i quali, una volta in Parlamento, farebbero davvero soltanto i loro propri interessi, diventando padroni di se stessi.

Perché i partiti svolgano la [illegible] desterebbe sospetti nei cittadini maschi e farebbe dubitare della rappresentatività del Parlamento. Eppure un Parlamento quasi solo maschile non desta sospetti e non preoccupa. Il ragionamento vero che formalmente la rappresentanza deve contemplare l'uguaglianza dei votanti e deve essere cieca alla composizione sociale (una "testa" un voto è la regola democratica). Ma se dalla formalità guardiamo alla materialità della politica allora vediamo che la presenza di idee e interessi conta assai nella formazione delle agende e delle politiche. La deliberazione informale è fondamentale nella democrazia rappresentativa, e ad essa non vi partecipano cittadini neutri.

È plausibile pensare che sia indifferente che ci siano donne candidate ai fini della formulazione di scelte politiche? Forse lo è, ma non possiamo dirlo fino a quando non abbiamo sperimentato una situazione nella quale il numero delle donne nelle liste e poi in Parlamento non sia meno che infimo. Prima di concludere che la presenza femminile nella costruzione delle politiche è indifferente occorrerebbe almeno una verifica empirica. Inoltre, è vero che la rappresentanza mette in moto un elemento simbolico: un Parlamento le cui [illegible] rappresentative "visibile" è priva della componente femminile [illegible] un problema, perché il colpo d'occhio è un efficace indicatore di un'assenza che [illegible] [illegible] [illegible] l'Unione Europea dà tanto rilievo alla presenza delle donne nelle istituzioni. Non si può non pensare che "c'è qualcosa che non va" quando vediamo l'emiciclo parlamentare in televisione: un luogo credibilmente umano - come se l'Italia non sia abitata da cittadine.

Che fare? Le quote non sono una pratica praticabile per due ragioni: perché violano il principio costituzionale dell'eguale libertà, e [illegible] perché sono [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible]

> In Italia è sotto gli occhi di tutti lo scivolamento oligarchico della rappresentanza, la divaricazione a tratti abissale tra cittadini e Parlamento

L E T T E R E

Mio figlio, genio informatico oltre la realtà

MIO figlio ha vent'anni. Quando un figlio arriva a questa età generalmente le paure di una madre sono il profitto scolastico, le ore piccole, le cattive compagnie, e così via. Con un figlio di vent'anni, dovrei, a rigor di logica, temere per "l'uscita dal nido", e vigilare affinché questo "passaggio" verso l'esterno avvenga nel migliore dei modi. Mio figlio, invece, con mio sommo disappunto, vive una situazione inversa. A temere, insisto, che questo passaggio all'esterno lui non lo farà mai. Mi spiego: mio figlio da sempre è un amante dei computer. Da quando io e il padre avemmo la malaugurata idea di regalargli il suo primo Commodore non vi si è più staccato. Anzi, si è sì è incollato con una potenza progressiva negli anni. Ogni anno un'ora in più al giorno, con la faccia nel monitor, ogni anno [illegible].

Inizialmente [illegible] non mi preoccupavo affatto, anzi, da semianalfabeta dell'informatica quale sono ("analfabeta totale" è più appropriato) ero anche piuttosto orgogliosa di veder crescere un figlio genio dell'informatica (spesso - ora mi vergogno ad ammetterlo - me lo figuravo nei panni di un futuro Bill Gates, con un conto di occhi [illegible] miliardi). Da qualche anno [illegible] qualcosa è cambiato e ho iniziato ad intravedere [illegible] nei suoi comportamenti un che di [illegible] [illegible]. Il fatto che se ne sta tutto il giorno davanti al computer - precisamente a far cosa non è dato saperlo - e che ostenta un disinteresse per la realtà circostante che rasenta l'alienazione (gli [illegible] calcolato anche dieci ore di fila davanti al pc, vivande e bevande incluse). E poi, non ha una fidanzata, non esce quasi mai di casa, oppure quando lo fa torna sempre piuttosto presto e visibilmente scocciato, per rimettersi, punto a capo, di faccia nel computer. I suoi amici sono gli stessi che condividono con lui la "malattia del computer".

Io di solito non interferisco, ma quando qualche tempo fa, esasperata, gli ho chiesto "che diamine ci fai tutto questo tempo su internet" egli ha evitato di svegliarsi, mi ha risposto divertito: "Chatto con un sacco di gente, gioco e da qualche tempo chatto pure con una tipa. Mi vorresti a ciondolare per pub?" Sarà, forse, ha ragione lui. Forse a noi [illegible] non va bene mai niente. Ma "una tipa"? Si [illegible] i baci, le carezze, le avventure belle e brutte. Che fa? Se le evita a priori perché ha scoperto una dimensione più comoda? E quando cresce? So che non è il solo e che c'è tutta una "generazione virtuale" che a noi genitori risulta per forza di cose incomprensibile, ma continuo a credere che anche questo - da un certo punto di vista - sia una forma di "novità".

Maria Rosaria Corti
marocc54@tiscali.it

Italia di Pechino e quella di Roma

Giuseppe Zanetta
giuseppe.zanetta@fastwebnet.it

EPISODIO capitatomi giorni fa a Pechino. Arrivo al mio arrivo all'aeroporto e rientro in Italia prendo un taxi dall'albergo in città: il tragitto dura venti minuti circa. Arrivati all'aeroporto il tassista ferma il tassametro e mi consegna la ricevuta: 153 Rmb (circa 15 Euro). Pago, scendo dal taxi e mi avvio al terminal.

Faccio pochi passi e mi sento chiamare da un addetto alla sorveglianza che si presenta mostrandomi il tesserino e mi chiede se ho usato il taxi e da dove. Rispondo mostrando il biglietto con il numero del taxi e la ricevuta. Immediata la risposta: ho pagato troppo per il tragitto fatto. L'addetto mi prega di attendere qualche istante, poi si ripresenta con la ricevuta corretta (53 Rmb), mi rende 100 Rmb, si scusa e mi saluta. Resto attonito per qualche istante e il primo pensiero è: "Proprio come a Roma! Dove lo sport preferito è fregare il cliente". Eppure ci consideriamo un paese evoluto.

Considerazione finale: inutile continuare a fare leggi e norme, basta la volontà di applicare quanto già stabilito con un minimo di rigore.

In Abruzzo senz'acqua aspettando "che piove"

Giada Cusmaniello
giada[illegible]@gmail.com

NESSUNO parla e forse poco si sa dell'emergenza idrica che in questi caldissimi giorni sta vivendo l'Abruzzo.

L'avvelenamento, a quanto pare ultra trentennale ma solo di recente scoperto, di uno dei maggiori pozzi della Val Pescara, unitamente alla siccità, sta causando il razionamento irrazionale dell'acqua nel pescarese e nel teatino. Parlo di razionamento irrazionale in quanto solo una minima parte della cittadinanza è stata avvertita [illegible] [illegible] [illegible] chiusura dei [illegible] e c'è un raggelante senso di pazienza e fatalismo che trapela nelle risposte degli operatori che distribuiscono l'acqua in zona. Risposte come: "Non possiamo dire con sicurezza quando togliamo l'acqua", "Aspetti con pazienza che torna". "La situazione potrebbe durare ancora dei mesi, finché non piove".

Finché non piove?! Ho due figli piccoli, vorrei almeno sapere quando [illegible]. Si trema davanti [illegible] [illegible] [illegible] e il fatalismo, come se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Come se [illegible] la norma del [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Almeno i precari un minimo di reddito ce l'hanno, un minimo di contratto a quelle condizioni lo hanno firmato.

Qui in Sicilia molti ragazzi per lavorare sono ancora costretti a emigrare per lavoro, chi al Nord Italia, chi all'estero. Qui, se ti va bene, ti danno 25 euro al giorno, "tanto controlli non ce ne sono". Altrimenti niente. Con affetto, Salvatore, disoccupato da sempre, ma grande lavoratore in nero.

Principe democratico per il bene della Russia

Nicola Romanoff
Principe di Russia

SU Repubblica del 7 Agosto 2007 ho letto l'interessante articolo di Leonardo Coen, intitolato "L'ultima dei Romanoff alla conquista della Russia".

Tengo a fare una precisazione: la principessa Maria Wladimirovna non è l'ultima dei Romanoff in quanto la famiglia conta oggi 30 membri di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalla legge salica, è errato considerarla capo della Casa Imperiale di Russia.

Alla fine dell'articolo sono fiero di essere riconosciuto come principe democratico e che questa sia [illegible] [illegible] Russia. Avrei gradito [illegible] fatto [illegible] che da sempre ho pubblicamente dichiarato che [illegible] Russia [illegible] repubblica [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Questo per il bene della Russia. Dello stesso parere sono quasi tutti i membri della famiglia.

Per Bentivegna e Rasella sono Feltri senza colpa

Francesco Baldo Chiocci
Roma

Nei resoconti e commenti del suo e di altri quotidiani sulla sentenza della Cassazione che convalida la condanna subita in appello dal "Giornale" per una serie di lontani articoli miei e di Vittorio Feltri su Bentivegna e l'attentato di Via Rasella, è stato omesso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] processo di primo grado [illegible] dal Bentivegna in sede civile, il Tribunale di Milano condannò lui al risarcimento e alle spese, discolpando totalmente me e Feltri. Quella condanna appellata dal "perdente" conferma che, sulle responsabilità per la rappresaglia nazista alle Ardeatine, esiste disparità di vedute non soltanto tra gli storici, ma anche tra i giudici. È un precedente imbarazzante, quella condanna: difatti estende automaticamente anche a un presidente di Tribunale lo sgradevole appellativo di "fascista e imbecille" che il Bentivegna, applaudendo la Cassazione, ha rivolto ai due giornalisti che non era riuscito a far condannare in prima istanza.

La qualità del latte

Ernesto Folli
Presidente Unalat

IN risposta all'articolo "Ma che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pubblicato su "la Repubblica" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "campagna" [illegible] [illegible] non si [illegible] [illegible] [illegible] latte [illegible] [illegible] [illegible] stabilisce l'obbligo di indicarne la provenienza [illegible] all'alimentazione delle [illegible] che da secoli che l'erba da [illegible] meglio dei fieni in razioni bilanciate e costantemente analizzate! La selezione genetica, unita agli sforzi di generazioni di allevatori, ha portato al tipo di vacca da latte che si alleva oggi nel mondo, e a una qualità di latte sempre migliore, sia in termini di grassi che di proteine. Qualità che raggiunge l'eccellenza con il latte fresco di alta qualità che, grazie ad un blando trattamento termico, mantiene intatto il suo corredo di vitamine e proteine.

Infine, nel nostro [illegible] [illegible]

L'AMACA

MICHELE SERRA

CREDO di essere uno di quei "[illegible]" [illegible] [illegible] il presidente dell'Unione Petrolifera, [illegible] De [illegible], imputa di non aggiornarsi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Per aggravare la mia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Non sono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

dere, ancora più crudamente, al servizio di interessi patrimoniali privati, le democrazia ha preso la china oligarchica e incrementato la sfiducia nelle istituzioni oltre che nella politica.

La democrazia rappresentativa è peculiare proprio perché non soltanto conta dei voti, ma un'ampia e articolata forma di *presenza politica indiretta* che crea giudizio pubblico, sorveglianza e controllo, e che non è computabile come il voto, anche se simbolicamente conta perfino più del voto stesso. La rappresentanza non è soltanto [illegible] ne che sta "dentro" lo Stato, ma anche un processo politico che opera "fuori" dello Stato e che rappresentati e rappresentanti costruiscono, o dovrebbe costruire, insieme. A questo servono i partiti, senza i quali l'elezione consisterebbe nello scegliere "individui" semplicemente, i quali, una volta in Parlamento, farebbero davvero soltanto loro propri interessi, diventando partiti di se stessi.

Perché i partiti svolgano la loro funzione democratica occorre un buon sistema elettorale: "buono" nel senso che deve consentire la rappresentanza, non soltanto la formazione di una maggioranza perché l'elezione democratica non è una gara a somma zero nella quale solo i vincitori sono eletti per l'ovvia ragione che senza minoranza non si dà maggioranza. È esigente che tutti noi [illegible] che il Parlamento riflettesse la pluralità di idee che esiste nella società e che la relazione tra società e Stato si esplicasse in un *continuum* e non si concludesse nel momento del voto. Per questa ragione, insieme a un buon sistema elettorale, altri due fattori sono essenziali per riportare la rappresentanza sui binari democratici. In primo luogo, "buone" regole che assicurino le *condizioni democratiche del giudizio pubblico*: preservare e perfezionare il finanziamento pubblico dei partiti, controllare il finanziamento privato in tutte le sue forme, dirette e indirette; soprattutto regolare il comportamento dei media per renderlo autonomo dalle maggioranze politiche e protetto dalle tentazioni monopolistiche del mercato. Il secondo fattore pertiene alla *pluralità di genere*.

Proviamo a immaginare un Parlamento tutto femminile con una percentuale irrisoria di rappresentanti uomini. C'è da giurare che ciò che indusse. Prima di concludere che la presenza femminile nella costruzione delle politiche è indifferente occorrebbe almeno una verifica empirica. Inoltre, se è vero che la rappresentanza mette in scena un elemento simbolico, un Parlamento la cui umanità rappresentativa "visibile" è priva della componente femminile segnala un problema, perché il colpo d'occhio è un efficace indicatore di un'assenza che non può non passare inosservata (non è un caso del resto se l'Unione Europea dà tanto rilievo alla presenza delle donne nelle istituzioni). Non si può non pensare che [illegible] qualcosa che non va quando vediamo [illegible] l'aula parlamentare in televisione: un luogo incredibilmente omogeneo come se l'Italia non sia abitata da cittadine.

> In Italia è sotto gli occhi di tutti lo scivolamento oligarchico della rappresentanza, la divaricazione a tratti abissale tra cittadini e Parlamento

Che fare? Le quote non sono una politica praticabile per due ragioni: perché violano il principio costituzionale dell'eguale libertà, e soprattutto perché sono misure eccezionali che servono a proteggere minoranze etniche o culturali che altrimenti verrebbero assorbite nella grande maggioranza nazionale. Ma le donne non sono una minoranza da proteggere e per questo non chiedono seggi blindati o quote. Le cittadine chiedono un'eguale opportunità di essere candidate e quindi di concorrere a essere elette, se lo vogliono. Chiedono una vera aperta competizione – un coerente principio di eguale libertà. Meglio allora escogitare forme di pressione sui partiti nella fase della composizione delle liste, per esempio condizionando loro finanziamenti se non hanno un numero di candidate [illegible] uguale al numero di candidati uomini, o [illegible] il finanziamento proporzionale al numero delle elette. In ogni caso, è essenziale [illegible] a immaginare soluzioni capaci di riportare la rappresentanza sui binari democratici e cominciare con il correggere l'ingiustizia politica dell'esclusione delle donne è un buon inizio. La proposta dell'UDI del 50E50 è una "buona" proposta perché ha l'ambizione di invertire una tendenza che fa dell'Italia una delle democrazie più maschili d'Europa, quella nella quale la divisione politica del lavoro dei due sessi è visibile a occhio nudo: gli uomini dentro le istituzioni, le donne fuori.

L'autrice è docente di Teoria politica alla Columbia University

---

stabilite con un minimo di rigore.

In Abruzzo senz'acqua aspettando "che piove"

Giada Cucciniello
giadacu@gmail.com

NESSUNO parla e forse poco si sa dell'emergenza idrica che in questi caldissimi giorni sta vivendo l'Abruzzo.

L'avvelenamento, a quanto pare ultra trentennale ma solo di recente scoperto, di uno dei maggiori pozzi della Val Pescara, unitamente alla siccità, sta causando il razionamento irrazionale dell'acqua nel pescarese e nel teatino. Parlo di razionamento irrazionale in quanto solo una minima parte della cittadinanza è stata avvertita [illegible] nei paesi più piccoli, non ci sono orari fissi di apertura e chiusura dei rubinetti e c'è un raggelante senso di pazienza e fatalismo che trapela nelle risposte degli operatori che distribuiscono l'acqua in zona. Risposte come: "Non possiamo dire con sicurezza quando togliamo l'acqua"; "Aspetti con pazienza che torni"; "La situazione potrebbe durare anche dei mesi: finché non pioverà".

Finché non pioverà? Ho due figli piccoli vorrei almeno sapere quando posso lavarli. Si tratta delle più elementari norme igieniche! Ma la cosa che mi lascia davvero esterrefatta è il fatalismo, come se la colpa non fosse di quei [illegible] che hanno inquinato i pozzi. Come se si aspettasse la manna dal cielo invece di darsi da fare per trovare soluzioni.

Disoccupato, migrante o lavoratore in nero?

Salvatore [illegible]
[illegible]@tiscali.it

Mi rendo ben conto che per il momento è di gran moda parlare dei lavoratori precari ma, mi domando, perché non si parla mai dei di- [illegible]

ne, ti danno 25 euro al giorno, "tanto controlli non ce ne sono". Altrimenti niente. Così, sono Salvatore, disoccupato da sempre, ma grande lavoratore in nero.

Principe democratico per il bene della Russia

Nicola Romanoff
Principe di Russia

SU Repubblica del 7 Agosto 2007 ho letto l'interessante articolo di Leonardo Coen, intitolato "L'ultima dei Romanoff alla conquista della Russia".

Tengo a fare una precisazione: la principessa Maria Wladimirovna non è l'ultima dei Romanoff in quanto la famiglia conta oggi 30 membri di ambo i sessi, ed, essendo stata la successione al trono [illegible] ta nella passata monarchia [illegible] dalla [illegible] sempre e pubblicamente dichiaro che oggi in Russia una repubblica presidenziale sia preferibile ad una monarchia costituzionale. Questo per il bene della Russia. Dello stesso parere sono quasi tutti i membri della mia famiglia.

Per Bentivegna e Rasella io e Feltri senza colpa

Francobaldo Chiocci
Roma

NEI resoconti e commenti del suo e di altri giornali sulla sentenza della Cassazione che convalida la condanna subita in appello dal "Giornale" per un articolo di lontani [illegible] miei e di Vittorio Feltri su Bentivegna e l'attentato di Via Rasella, [illegible] sostanzialmente precedente giudiziario. E cioè che, nel processo di [illegible] deadline, esiste disparità di vedute non solo tra gli storici, ma anche [illegible] un precedente [illegible] si e imbec[illegible] che il Bentivegna, applaudendo la Cassazione, ha rivolto ai due giornalisti che non era riuscito a far condannare in prima istanza.

La qualità del latte

Ernesto Folli
Presidente Unalat

IN risposta all'articolo "Mucche hi-tech e il latte non ha più gusto" pubblicato su "la Repubblica" del 3 agosto 2007, vorrei fare alcune precisazioni. Il latte non è un "composto anonimo del quale non si sa da dove viene", esiste infatti una rigorosa normativa che ne stabilisce l'obbligo di indicarne la provenienza. Quanto all'alimentazione delle mucche [illegible] che l'erba da pascolo sia meglio del fieno in razioni bilanciate e costantemente analizzate? La selezione genetica, unita agli sforzi di generazioni di allevatori, ha portato al tipo di vacca da latte che si alleva ovunque nel mondo, e a una qualità di latte sempre migliore, sia in tenore di grasso che di proteine. Qualità che raggiunge l'eccellenza con il latte fresco di alta qualità che, grazie ad un blando trattamento termico, mantiene intatto il suo corredo di vitamine e proteine.

Infine, nel nostro Paese trasformiamo circa 117 milioni di quintali di latte. Di questi, poco più di 100 sono prodotti in Italia e gli altri arrivano dall'estero. Se ci limitassimo a far mangiare le nostre vacche solo sugli scarsi pascoli italiani non ne riusciremmo a produrre più di 4-5 milioni. E mancando la materia prima, come potremmo produrre i nostri eccellenti 32 formaggi Dop, tanto da noi valorizzati?

L'AMACA

MICHELE SERRA

CREDO di essere uno di quei "consumatori pigri" ai quali il presidente dell'Unione Petrolifera, Pasquale De Vita, imputa di non aggiornarsi [illegible] benzinai alla ricerca del prezzo più vantaggioso. Per [illegible] la mia posizione, aggiungo che non ho [illegible] neanche un secondo alla folle comparazione tra i [illegible] per stabilire se [illegible] Pescara dopo le dieci di sera. [illegible]

PS – L'Amaca va in vacanza per qualche [illegible]

Via Cristoforo Colombo, 90 - 00147 Roma - Fax 06/49822923 - [illegible] rubrica.lettere@repubblica.it

la Repubblica
FONDATORE EUGENIO SCALFARI

DIREZIONE
Ezio Mauro direttore responsabile
vicedirettori Mauro Bene, Gregorio Botta, Dario Cresto-Dina [illegible]
Massimo Giannini, Angelo Rinaldi [illegible]
[illegible] Angelo Aquaro
[illegible] Fabio Bogo [illegible] Giuseppe Smorto

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO Spa
Presidente onorario Carlo Caracciolo
[illegible]
Presidente Carlo De Benedetti
Consigliere Delegato Marco Benedetto
Consiglieri
Agar Brugiavini, Carlo Caracciolo, Rodolfo De Benedetti, Francesco Dini, Sergio Erede, Mario Greco, Luca Paravicini Crespi, Alberto Piaser
Direttore generale holding Fabio Teccio [illegible] Sergio Corbeta [illegible] Roberto Moro [illegible] Alessandro Alacevich [illegible] Stefano Mignanego [illegible] Marco Moroni [illegible]
Divisione la Repubblica - Via Cristoforo Colombo, 149 - 00147 Roma
Direttore generale Carlo Ottino

REDAZIONI
[illegible]

PUBBLICITÀ
A. Manzoni & C. [illegible]

TIPOGRAFIA
Rotocolor SpA [illegible] Roma, Via Cristoforo Colombo, 90

STAMPA
[illegible]

ABBONAMENTI
[illegible]

Certificato ADS n. [illegible] del 4-12-2006

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI [illegible]

La tiratura de "la Repubblica" di [illegible] 2007 è stata di 751.362 copie

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943, res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931, res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940, res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

18

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO:

del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dai tedeschi uccisi in via Rasella. I quali non furono 33 ma 42, perché, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel 1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili"....

Accertato in Roma, il 14.5.1996.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996.

(1) ALL'UD. PREL. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 e 130 CP, NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella – "; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro: "Hanno visto quel ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheratti, dilaniato dall'esplosione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine". ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune , ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1996.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità; e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore.

Non solo ma appare un comportamento gravemente lesivo, di colui al quale sono attribuiti determinati reati, volta che quella che in generale è una presunzione di innocenza, si trasforma a seguito dell'accertamento giudiziale, in innocenza tout court, uno stato non più reversibile e basato sull'autorità di giudicato delle decisioni processuali già emesse,che impone il ne bis in idem.
Vero è poi che la presentazione di un esposto,di un qualsivoglia esposto, ossia di un atto che tende a sollecitare un'indagine della magistratura per accertare se un determinato fatto sia vero, deve necessariamente limitarsi alla constatazione che appunto è stato presentato un atto di indagine e non far apparire come veritiere le circostanze dedotte nella richiesta fatta alla magistratura inquirente .
Questi canoni di verità della notizia sono imposti non da un preteso diritto ad essere informati correttamente , attribuito ai lettori ,ma dal rispetto dei diritti costituzionali inviolabili, tra cui quello alla reputazione e all'onore della persona,che spettano a chi della cronaca giudiziaria è oggetto, e di cui la presunzione di innocenza dell'art 27 Cost .è un'ipotesi .
Tali principi generali sembrano non essere stati rispettati.
Nella specie, nessuno spazio è dato al fatto che il BENTIVEGNA era stato già processato per questi fatti, e che l'atto in questione, ossia l'attentato di via Rasella,era da considerare come atto legittimo di guerra; che la vicenda era stata già esaminata da parte della magistratura che l'aveva definita con sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1957,allorchè adita da alcuni parenti delle vittime delle fosse ardeatine, per ottenere il risarcimento del danno causato dall'attentato di via Rasella, aveva qualificato l'attentato medesimo come "atto legittimo di guerra".
Per quello che attiene il secondo articolo, esso riproduce il contenuto di un esposto scritto e di un libro che il ten.col SANTACROCE aveva scritto sull'argomento nel 1975,sostenenendo che la strage non era da qualificarsi come azione di guerra,ma come fatto penalmente rilevante come strage, associazione per delinquere, e altri reatio contemplati dal codice penale e non abrogati ancora .
Ciòà anche alla luce del fatto che nella sentenza KAPPLER del 1948 l'attentato era stato attribuito a due persone rimaste sconosciute ,persone poi identificate in Bentivegna, Calamandrei, Capponi, Fiorentini,rei confessi.
Tale esposto,secondo l'articolista,come l'altro presentato dal RANDAZZO,negli stessi giorni del processo a PRIEBKE, sarebbe destinato a riaprire il dibattito su responsabilità "ignorate o non approfondite per mezzo secolo".
Nel suo esposto il SANTACROCE si chiede anche se la strage non sia da considerare illegale ed illegittima e i suoi autori perseguibili ,preannunciando la volontà di costituirsi parte civile.
Nonvi possono essere dubbi anche inq uesto caso sul fatto che sia stato lo stesso SNATACROCE a comunicare alla stampa la esistenza e quindi il contenuto del suo esposto; le notizie sulla persone del denunciante, le precise parole del suo esposto, riportate tra virgolette, fanno comprendere ad avviso di chi scrive che si tratta di notizie provenienti dallo stesso SANTACROCE,il quale presentando l'esposto ,aveva ritenuto di informarne contestualmente la stampa.

Il giornalista ,nel caso di specie, non ha minimamente effettuato alcun vaglio sulla credibilkità di quanto affermato da parte dell'esponente e non ha minimamente corredato la notizia degli indispensabili riferimenti alla precedente conclusione della vicenda in sede giudiziaria ,inducendo anzi nel lettore l'ideea che si trattasse di fatti del tutto nuovi, e di argomenti sollevati per la prima volta dallo stesso SANTACROCE

Basti in questo senso osservare che il giornalista ha affermato trattarsi di responsabilità ignorate o non approfondite "per oltre mezzo secolo",contravvenendo a quelle che erano invece le risultanze probatorie già evidenziate dai precedenti processi.

E in particolare che l'attentato era stato già qualificato da parte delle sezioni unite come atto legittimo di guerra(sentenza 3053/57); e tale a ben vedere non poteva non essere considerato, dato che trattavasi di atto posto in essere nell'ambito di una guerra di liberazione nazionale, i cui atti hanno un ambito di legittimità diverso (e maggiore)da quello della guerra considerata quale conflitto tra Stati.

Ciò secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed anche a prescindere dalla esistenza del decreto 194/95,che qualificava come atto legittimo di guerra gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni operazione(Cass.pen.,sez.I, 18.3.1999,n.1560/99) compiuta dai partigiani

Tanto è vero che la Cassazione nel 1957, aveva appunto sancito la totale illegittimità della rappresaglia tedesca, che taluni ,agendo sul piano civile,avevano ricollegato all'attentato posto in essere dal Bentivegna e dai suoi compagni .

La gravità delle affermazioni e la loro non novità avrebbero dovuto indurre il giornalista a corredare la notizia di cautele che consentissero al lettore di valutare la notizia stessa per quello che era, ossia la richeista di ottenere una nuova valutazione siu fatti già oggetto di un giudizio .

A tutti gli imputati possono essere concesse el attenuanti generiche,m trattandosi di sogfgetti incensurati ,prevalenti sulle aggravanti .

La pena trattandosi di soggetti incensurati e fatti che non possono aver determinato un danno sul piano penale, va determinata in £ 500.000 per RANDAZZO, SANTACROCE e CHIOCCI; e in £ 700.000 per FELTRI(£ 300.000 per il reato commesso in concorso con RANDAZZO e in £ 400.000 per l'omesso controllo sull'articolo di CHIOCCI)

Per quello che attiene al danno civile, si tratta di accuse gravi e tanto più gravi in quanto si tratta di fatti già oggetto di un giudizio e che come tali potevano e dovevano essere presentati .

Il danno va valutato,tenuto conto della vasta diffusione del Giornale e della larga eco che nei giorni del processo a PRIEBKE potevano avere tali notizie,(tanto più se come nel caso di specie reiterate in più articoli,con titoli eloquenti come "Bentivegna denunciato per omicidio") in £ 30.000.000 per l'articolo(più ampio) del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996.

Inoltre la parte civile ha diritto ex art 12 L.47/48 ad una riparazione pecuniaria,che in relazione alla rilevante gravità dell'offesa (tenuto conto del fatto del ruolo di Bentivegna come comandante partigiano), e alla diffusione nazionale del Giornale,

va determinata in £ 3 milioni per il primo articolo e in £ 2 milioni per il secondo articolo.
Consegue alla condanna penale la condanna al pagamento delle spese di giustizia.
Il carico della sezione penale impone di riservare la motivazione in giorni 70.

p.q.m.

il Tribunale di Monza,visto l'art 533,535 cpp, dichiara RANDAZZO LUCIANO, FELTRI VITTORIO,SANTACROCE ANTONIO, e CHIOCCI FRANCOBALDO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e,concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condanna, RANDAZZO Luciano, SANTACROCE Antonio e CHIOCCI FRANCOBALDO alla pena di £ 500.000 di multa e FELTRI VITTORIO alla pena di £ 400.000 di multa per il reato di cui al capo a e £ 300.000 per il reatto di cui al capo b della rubrica,oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art 538 cpp, condanna gli imputati rispettivi in solido al risarcimento dei danni ,determinati in £ 30.000.000 per l'articolo del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996 ,in favore della parte civile costituita;
condanna FELTRI e RANDAZZO in solido al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 3.000.000 e Chiocci e Santacroce, in solido, al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 2.000.000 in favore della parte civile;
condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese di costituzione e giudizio pari a £ 6.000.000 ,oltre Iva e Cpa;dispone la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto sul Giornale .
Motivazione riservata in giorni settanta .

Monza, 22.6.2001

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
oggi 20-7-2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa ... MAZZETTA

8 pagine

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943, res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931, res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940, res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

26

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella – ": nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro: "Hanno visto quel ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheretti, dilaniato dall'esposione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine". ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune . ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1995.

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO:

Del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi in via Rasella. I quali non furono 33 ma 42, perché, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel "1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili" ... [(1)]

Accertato in Roma, il 14.5.1996.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996.

(1) ALL'UD. PRELIM. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 E 130 CP NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità, e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore.

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943, res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931, res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940, res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

31

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella –"; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava fra l'altro: "Hanno visto quel ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheretti, dilaniato dall'esplosione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine". ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune . ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1995.

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO:

del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi in via Rasella. I quali non furono 33 ma 42, perchè, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel "1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili"... [(1)]

Accertato in Roma, il 14.5.1996.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996

(1) ALL'UD. PRELIM. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 A 130 CP, NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità; e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore.

Non solo ma appare un comportamento gravemente lesivo, di colui al quale sono attribuiti determinati reati, volta che quella che in generale è una presunzione di innocenza, si trasforma a seguito dell'accertamento giudiziale, in innocenza tout court, uno stato non più reversibile e basato sull'autorità di giudicato delle decisioni processuali già emesse,che impone il ne bis in idem.
Vero è poi che la presentazione di un esposto,di un qualsivoglia esposto, ossia di un atto che tende a sollecitare un'indagine della magistratura per accertare se un determinato fatto sia vero, deve necessariamente limitarsi alla constatazione che appunto è stato presentato un atto di indagine e non far apparire come veritiere le circostanze dedotte nella richiesta fatta alla magistratura inquirente
Questi canoni di verità della notizia sono imposti non da un preteso diritto ad essere informati correttamente , attribuito ai lettori ,ma dal rispetto dei diritti costituzionali inviolabili, tra cui quello alla reputazione e all'onore della persona,che spettano a chi della cronaca giudiziaria è oggetto, e di cui la presunzione di innocenza dell'art 27 Cost .è un'ipotesi .
Tali principi generali sembrano non essere stati rispettati.
Nella specie, nessuno spazio è dato al fatto che il BENTIVEGNA era stato già processato per questi fatti, e che l'atto in questione, ossia l'attentato di via Rasella,era da considerare come atto legittimo di guerra; che la vicenda era stata già esaminata da parte della magistratura che l'aveva definita con sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1957,allorchè adita da alcuni parenti delle vittime delle fosse ardeatine, per ottenere il risarcimento del danno causato dall'attentato di via Rasella, aveva qualificato l'attentato medesimo come "atto legittimo di guerra"
Per quello che attiene il secondo articolo, esso riproduce il contenuto di un esposto scritto e di un libro che il ten.col SANTACROCE aveva scritto sull'argomento nel 1975,sostenenendo che la strage non era da qualificarsi come azione di guerra,ma come fatto penalmente rilevante come strage, associazione per delinquere, e altri reatio contemplati dal codice penale e non abrogati ancora .
Ciòà anche alla luce del fatto che nella sentenza KAPPLER del 1948 l'attentato era stato attribuito a due persone rimaste sconosciute ,persone poi identificate in Bentivegna, Calamandrei, Capponi, Fiorentini,rei confessi.
Tale esposto,secondo l'articolista,come l'altro presentato dal RANDAZZO,negli stessi giorni del processo a PRIEBKE, sarebbe destinato a riaprire il dibattito su responsabilità "ignorate o non approfondite per mezzo secolo".
Nel suo esposto il SANTACROCE si chiede anche se la strage non sia da considerare illegale ed illegittima e i suoi autori perseguibili ,preannunciando la volontà di costituirsi parte civile.
Nonvi possono essere dubbi anche inq uesto caso sul fatto che sia stato lo stesso SNATACROCE a comunicare alla stampa la esistenza e quindi il contenuto del suo esposto; le notizie sulla persone del denunciante, le precise parole del suo esposto, riportate tra virgolette, fanno comprendere ad avviso di chi scrive che si tratta di notizie provenienti dallo stesso SANTACROCE,il quale presentando l'esposto ,aveva ritenuto di informarne contestualmente la stampa.

Il giornalista ,nel caso di specie, non ha minimamente effettuato alcun vaglio sulla credibilkità di quanto affermato da parte dell'esponente e non ha minimamente corredato la notizia degli indispensabili riferimenti alla precedente conclusione della vicenda in sede giudiziaria ,inducendo anzi nel lettore l'ideea che si trattasse di fatti del tutto nuovi, e di argomenti sollevati per la prima volta dallo stesso SANTACROCE.

Basti in questo senso osservare che il giornalista ha affermato trattarsi di responsabilità ignorate o non approfondite "per oltre mezzo secolo",contravvenendo a quelle che erano invece le risultanze probatorie già evidenziate dai precedenti processi.

E in particolare che l'attentato era stato già qualificato da parte delle sezioni unite come atto legittimo di guerra(sentenza 3053/57); e tale a ben vedere non poteva non essere considerato, dato che trattavasi di atto posto in essere nell'ambito di una guerra di liberazione nazionale, i cui atti hanno un ambito di legittimità diverso (e maggiore)da quello della guerra considerata quale conflitto tra Stati.

Ciò secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed anche a prescindere dalla esistenza del decreto 194/95,che qualificava come atto legittimo di guerra gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni operazione(Cass.pen.,sez.I, 18.3.1999,n.1560/99) compiuta dai partigiani.

Tanto è vero che la Cassazione nel 1957, aveva appunto sancito la totale illegittimità della rappresaglia tedesca, che taluni ,agendo sul piano civile,avevano ricollegato all'attentato posto in essere dal Bentivegna e dai suoi compagni .

La gravità delle affermazioni e la loro non novità avrebbero dovuto indurre il giornalista a corredare la notizia di cautele che consentissero al lettore di valutare la notizia stessa per quello che era, ossia la richeista di ottenere una nuova valutazione siu fatti già oggetto di un giudizio .

A tutti gli imputati possono essere concesse el attenuanti generiche,m trattandosi di sogfgetti incensurati ,prevalenti sulle aggravanti .

La pena trattandosi di soggetti incensurati e fatti che non possono aver determinato un danno sul piano penale, va determinata in £ 500.000 per RANDAZZO, SANTACROCE e CHIOCCI; e in £ 700.000 per FELTRI(£ 300.000 per il reato commesso in concorso con RANDAZZO e in £ 400.000 per l'omesso controllo sull'articolo di CHIOCCI)

Per quello che attiene al danno civile, si tratta di accuse gravi e tanto più gravi in quanto si tratta di fatti già oggetto di un giudizio e che come tali potevano e dovevano essere presentati .

Il danno va valutato,tenuto conto della vasta diffusione del Giornale e della larga eco che nei giorni del processo a PRIEBKE potevano avere tali notizie,(tanto più se come nel caso di specie reiterate in più articoli,con titoli eloquenti come "Bentivegna denunciato per omicidio") in £ 30.000.000 per l'articolo(più ampio) del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996.

Inoltre la parte civile ha diritto ex art 12 L.47/48 ad una riparazione pecuniaria,che in relazione alla rilevante gravità dell'offesa (tenuto conto del fatto del ruolo di Bentivegna come comandante partigiano), e alla diffusione nazionale del Giornale,

va determinata in £ 3 milioni per il primo articolo e in £ 2 milioni per il secondo articolo.
Consegue alla condanna penale la condanna al pagamento delle spese di giustizia.
Il carico della sezione penale impone di riservare la motivazione in giorni 70.

p.q.m.

il Tribunale di Monza,visto l'art 533,535 cpp, dichiara RANDAZZO LUCIANO, FELTRI VITTORIO,SANTACROCE ANTONIO, e CHIOCCI FRANCOBALDO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e,concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condanna, RANDAZZO Luciano, SANTACROCE Antonio e CHIOCCI FRANCOBALDO alla pena di £ 500.000 di multa e FELTRI VITTORIO alla pena di £ 400.000 di multa per il reato di cui al capo a e £ 300.000 per il reatto di cui al capo b della rubrica,oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art 538 cpp, condanna gli imputati rispettivi in solido al risarcimento dei danni ,determinati in £ 30.000.000 per l'articolo del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996 ,in favore della parte civile costituita;
condanna FELTRI e RANDAZZO in solido al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 3.000.000 e Chiocci e Santacroce, in solido, al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 2.000.000 in favore della parte civile;
condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese di costituzione e giudizio pari a £ 6.000.000 ,oltre Iva e Cpa;dispone la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto sul Giornale .
Motivazione riservata in giorni settanta .

Monza, 22.6.2001

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
oggi 20-7-2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa ... MAZZETTA

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943, res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931, res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940, res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella –"; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro: "Hanno visto quel ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheratti, dilaniato dall'esplosione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine" ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune . ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1996.

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO:

del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi in via Rasella, i quali non furono 33 ma 42, perché, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel 1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili" ... (1)

Accertato in Roma, il 14.5.1996.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996.

(1) ALL'UD. PREL. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 e 130 CP, NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità, e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore.

Non solo ma appare un comportamento gravemente lesivo, di colui al quale sono attribuiti determinati reati, volta che quella che in generale è una presunzione di innocenza, si trasforma a seguito dell'accertamento giudiziale, in innocenza tout court, uno stato non più reversibile e basato sull'autorità di giudicato delle decisioni processuali già emesse,che impone il ne bis in idem.
Vero è poi che la presentazione di un esposto,di un qualsivoglia esposto, ossia di un atto che tende a sollecitare un'indagine della magistratura per accertare se un determinato fatto sia vero, deve necessariamente limitarsi alla constatazione che appunto è stato presentato un atto di indagine e non far apparire come veritiere le circostanze dedotte nella richiesta fatta alla magistratura inquirente .
Questi canoni di verità della notizia sono imposti non da un preteso diritto ad essere informati correttamente , attribuito ai lettori ,ma dal rispetto dei diritti costituzionali inviolabili, tra cui quello alla reputazione e all'onore della persona,che spettano a chi della cronaca giudiziaria è oggetto, e di cui la presunzione di innocenza dell'art 27 Cost .è un'ipotesi .
Tali principi generali sembrano non essere stati rispettati.
Nella specie, nessuno spazio è dato al fatto che il BENTIVEGNA era stato già processato per questi fatti, e che l'atto in questione, ossia l'attentato di via Rasella,era da considerare come atto legittimo di guerra; che la vicenda era stata già esaminata da parte della magistratura che l'aveva definita con sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1957,allorchè adita da alcuni parenti delle vittime delle fosse ardeatine, per ottenere il risarcimento del danno causato dall'attentato di via Rasella, aveva qualificato l'attentato medesimo come "atto legittimo di guerra"
Per quello che attiene il secondo articolo, esso riproduce il contenuto di un esposto scritto e di un libro che il ten.col SANTACROCE aveva scritto sull'argomento nel 1975,sostenenendo che la strage non era da qualificarsi come azione di guerra,ma come fatto penalmente rilevante come strage, associazione per delinquere, e altri reatio contemplati dal codice penale e non abrogati ancora .
Ciòà anche alla luce del fatto che nella sentenza KAPPLER del 1948 l'attentato era stato attribuito a due persone rimaste sconosciute ,persone poi identificate in Bentivegna, Calamandrei, Capponi, Fiorentini,rei confessi.
Tale esposto,secondo l'articolista,come l'altro presentato dal RANDAZZO,negli stessi giorni del processo a PRIEBKE, sarebbe destinato a riaprire il dibattito su responsabilità "ignorate o non approfondite per mezzo secolo"
Nel suo esposto il SANTACROCE si chiede anche se la strage non sia da considerare illegale ed illegittima e i suoi autori perseguibili ,preannunciando la volontà di costituirsi parte civile.
Nonvi possono essere dubbi anche inq uesto caso sul fatto che sia stato lo stesso SNATACROCE a comunicare alla stampa la esistenza e quindi il contenuto del suo esposto; le notizie sulla persone del denunciante, le precise parole del suo esposto, riportate tra virgolette, fanno comprendere ad avviso di chi scrive che si tratta di notizie provenienti dallo stesso SANTACROCE,il quale presentando l'esposto ,aveva ritenuto di informarne contestualmente la stampa.

Il giornalista ,nel caso di specie, non ha minimamente effettuato alcun vaglio sulla credibilkità di quanto affermato da parte dell'esponente e non ha minimamente corredato la notizia degli indispensabili riferimenti alla precedente conclusione della vicenda in sede giudiziaria ,inducendo anzi nel lettore l'ideea che si trattasse di fatti del tutto nuovi, e di argomenti sollevati per la prima volta dallo stesso SANTACROCE.

Basti in questo senso osservare che il giornalista ha affermato trattarsi di responsabilità ignorate o non approfondite "per oltre mezzo secolo",contravvenendo a quelle che erano invece le risultanze probatorie già evidenziate dai precedenti processi.

E in particolare che l'attentato era stato già qualificato da parte delle sezioni unite come atto legittimo di guerra(sentenza 3053/57); e tale a ben vedere non poteva non essere considerato, dato che trattavasi di atto posto in essere nell'ambito di una guerra di liberazione nazionale, i cui atti hanno un ambito di legittimità diverso (e maggiore)da quello della guerra considerata quale conflitto tra Stati.

Ciò secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed anche a prescindere dalla esistenza del decreto 194/95,che qualificava come atto legittimo di guerra gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni operazione(Cass.pen.,sez.I, 18.3.1999,n.1560/99) compiuta dai partigiani.

Tanto è vero che la Cassazione nel 1957, aveva appunto sancito la totale illegittimità della rappresaglia tedesca, che taluni ,agendo sul piano civile,avevano ricollegato all'attentato posto in essere dal Bentivegna e dai suoi compagni .

La gravità delle affermazioni e la loro non novità avrebbero dovuto indurre il giornalista a corredare la notizia di cautele che consentissero al lettore di valutare la notizia stessa per quello che era, ossia la richeista di ottenere una nuova valutazione siu fatti già oggetto di un giudizio .

A tutti gli imputati possono essere concesse el attenuanti generiche,m trattandosi di sogfgetti incensurati ,prevalenti sulle aggravanti .

La pena trattandosi di soggetti incensurati e fatti che non possono aver determinato un danno sul piano penale, va determinata in £ 500.000 per RANDAZZO, SANTACROCE e CHIOCCI; e in £ 700.000 per FELTRI(£ 300.000 per il reato commesso in concorso con RANDAZZO e in £ 400.000 per l'omesso controllo sull'articolo di CHIOCCI)

Per quello che attiene al danno civile, si tratta di accuse gravi e tanto più gravi in quanto si tratta di fatti già oggetto di un giudizio e che come tali potevano e dovevano essere presentati .

Il danno va valutato,tenuto conto della vasta diffusione del Giornale e della larga eco che nei giorni del processo a PRIEBKE potevano avere tali notizie,(tanto più se come nel caso di specie reiterate in più articoli,con titoli eloquenti come "Bentivegna denunciato per omicidio") in £ 30.000.000 per l'articolo(più ampio) del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996.

Inoltre la parte civile ha diritto ex art 12 l.47/48 ad una riparazione pecuniaria,che in relazione alla rilevante gravità dell'offesa (tenuto conto del fatto del ruolo di Bentivegna come comandante partigiano), e alla diffusione nazionale del Giornale,

va determinata in £ 3 milioni per il primo articolo e in £ 2 milioni per il secondo articolo.
Consegue alla condanna penale la condanna al pagamento delle spese di giustizia.
Il carico della sezione penale impone di riservare la motivazione in giorni 70.

p.q.m.

il Tribunale di Monza,visto l'art 533,535 cpp, dichiara RANDAZZO LUCIANO, FELTRI VITTORIO,SANTACROCE ANTONIO, e CHIOCCI FRANCOBALDO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e,concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condanna, RANDAZZO Luciano, SANTACROCE Antonio e CHIOCCI FRANCOBALDO alla pena di £ 500.000 di multa e FELTRI VITTORIO alla pena di £ 400.000 di multa per il reato di cui al capo a e £ 300.000 per il reatto di cui al capo b della rubrica,oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art 538 cpp, condanna gli imputati rispettivi in solido al risarcimento dei danni ,determinati in £ 30.000.000 per l'articolo del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996 ,in favore della parte civile costituita;
condanna FELTRI e RANDAZZO in solido al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 3.000.000 e Chiocci e Santacroce, in solido, al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 2.000.000 in favore della parte civile;
condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese di costituzione e giudizio pari a £ 6.000.000 ,oltre Iva e Cpa;dispone la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto sul Giornale .
Motivazione riservata in giorni settanta .

Monza, 22.6.2001

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
oggi 20-7-2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa ... MAZZETTA

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943, res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931, res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940, res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

47

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella – "; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro: "Hanno visto quel-ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheretti, dilaniato dall'esplosione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine" ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una 'azione di guerra' un omicidio comune . ...", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1996.

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO:

del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi in via Rasella. I quali non furono 33 ma 42, perché, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... dei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel 1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili" ....

Accertato in Roma, il 14.5.1996.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996.

(1) ALL'UD. PREL. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 e 130 cf, NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità; e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore

Non solo ma appare un comportamento gravemente lesivo, di colui al quale sono attribuiti determinati reati, volta che quella che in generale è una presunzione di innocenza, si trasforma a seguito dell'accertamento giudiziale, in innocenza tout court, uno stato non più reversibile e basato sull'autorità di giudicato delle decisioni processuali già emesse,che impone il ne bis in idem.
Vero è poi che la presentazione di un esposto,di un qualsivoglia esposto, ossia di un atto che tende a sollecitare un'indagine della magistratura per accertare se un determinato fatto sia vero, deve necessariamente limitarsi alla constatazione che appunto è stato presentato un atto di indagine e non far apparire come veritiere le circostanze dedotte nella richiesta fatta alla magistratura inquirente .
Questi canoni di verità della notizia sono imposti non da un preteso diritto ad essere informati correttamente , attribuito ai lettori ,ma dal rispetto dei diritti costituzionali inviolabili, tra cui quello alla reputazione e all'onore della persona,che spettano a chi della cronaca giudiziaria è oggetto, e di cui la presunzione di innocenza dell'art 27 Cost .è un'ipotesi .
Tali principi generali sembrano non essere stati rispettati.
Nella specie, nessuno spazio è dato al fatto che il BENTIVEGNA era stato già processato per questi fatti, e che l'atto in questione, ossia l'attentato di via Rasella,era da considerare come atto legittimo di guerra; che la vicenda era stata già esaminata da parte della magistratura che l'aveva definita con sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1957,allorché adita da alcuni parenti delle vittime delle fosse ardeatine, per ottenere il risarcimento del danno causato dall'attentato di via Rasella, aveva qualificato l'attentato medesimo come "atto legittimo di guerra"
Per quello che attiene il secondo articolo, esso riproduce il contenuto di un esposto scritto e di un libro che il ten.col SANTACROCE aveva scritto sull'argomento nel 1975,sostenenendo che la strage non era da qualificarsi come azione di guerra,ma come fatto penalmente rilevante come strage, associazione per delinquere, e altri reatio contemplati dal codice penale e non abrogati ancora .
Ciòà anche alla luce del fatto che nella sentenza KAPPLER del 1948 l'attentato era stato attribuito a due persone rimaste sconosciute ,persone poi identificate in Bentivegna, Calamandrei, Capponi, Fiorentini,rei confessi.
Tale esposto,secondo l'articolista,come l'altro presentato dal RANDAZZO,negli stessi giorni del processo a PRIEBKE, sarebbe destinato a riaprire il dibattito su responsabilità "ignorate o non approfondite per mezzo secolo"
Nel suo esposto il SANTACROCE si chiede anche se la strage non sia da considerare illegale ed illegittima e i suoi autori perseguibili ,preannunciando la volontà di costituirsi parte civile.
Nonvi possono essere dubbi anche inq uesto caso sul fatto che sia stato lo stesso SNATACROCE a comunicare alla stampa la esistenza e quindi il contenuto del suo esposto; le notizie sulla persone del denunciante, le precise parole del suo esposto, riportate tra virgolette, fanno comprendere ad avviso di chi scrive che si tratta di notizie provenienti dallo stesso SANTACROCE,il quale presentando l'esposto ,aveva ritenuto di informarne contestualmente la stampa.

Il giornalista ,nel caso di specie, non ha minimamente effettuato alcun vaglio sulla credibilkità di quanto affermato da parte dell'esponente e non ha minimamente corredato la notizia degli indispensabili riferimenti alla precedente conclusione della vicenda in sede giudiziaria ,inducendo anzi nel lettore l'ideea che si trattasse di fatti del tutto nuovi, e di argomenti sollevati per la prima volta dallo stesso SANTACROCE

Basti in questo senso osservare che il giornalista ha affermato trattarsi di responsabilità ignorate o non approfondite "per oltre mezzo secolo",contravvenendo a quelle che erano invece le risultanze probatorie già evidenziate dai precedenti processi.

E in particolare che l'attentato era stato già qualificato da parte delle sezioni unite come atto legittimo di guerra(sentenza 3053/57); e tale a ben vedere non poteva non essere considerato, dato che trattavasi di atto posto in essere nell'ambito di una guerra di liberazione nazionale, i cui atti hanno un ambito di legittimità diverso (e maggiore)da quello della guerra considerata quale conflitto tra Stati.

Ciò secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed anche a prescindere dalla esistenza del decreto 194/95,che qualificava come atto legittimo di guerra gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni operazione(Cass.pen.,sez.I, 18.3.1999,n 1560/99) compiuta dai partigiani.

Tanto è vero che la Cassazione nel 1957, aveva appunto sancito la totale illegittimità della rappresaglia tedesca, che taluni ,agendo sul piano civile,avevano ricollegato all'attentato posto in essere dal Bentivegna e dai suoi compagni .

La gravità delle affermazioni e la loro non novità avrebbero dovuto indurre il giornalista a corredare la notizia di cautele che consentissero al lettore di valutare la notizia stessa per quello che era, ossia la richeista di ottenere una nuova valutazione siu fatti già oggetto di un giudizio .

A tutti gli imputati possono essere concesse el attenuanti generiche,m trattandosi di sogfgetti incensurati ,prevalenti sulle aggravanti .

La pena trattandosi di soggetti incensurati e fatti che non possono aver determinato un danno sul piano penale, va determinata in £ 500.000 per RANDAZZO, SANTACROCE e CHIOCCI; e in £ 700.000 per FELTRI(£ 300.000 per il reato commesso in concorso con RANDAZZO e in £ 400.000 per l'omesso controllo sull'articolo di CHIOCCI)

Per quello che attiene al danno civile, si tratta di accuse gravi e tanto più gravi in quanto si tratta di fatti già oggetto di un giudizio e che come tali potevano e dovevano essere presentati .

Il danno va valutato,tenuto conto della vasta diffusione del Giornale e della larga eco che nei giorni del processo a PRIEBKE potevano avere tali notizie,(tanto più se come nel caso di specie reiterate in più articoli,con titoli eloquenti come "Bentivegna denunciato per omicidio") in £ 30.000.000 per l'articolo(più ampio) del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996.

Inoltre la parte civile ha diritto ex art 12 l.47/48 ad una riparazione pecuniaria,che in relazione alla rilevante gravità dell'offesa (tenuto conto del fatto del ruolo di Bentivegna come comandante partigiano), e alla diffusione nazionale del Giornale,

va determinata in £ 3 milioni per il primo articolo e in £ 2 milioni per il secondo articolo.
Consegue alla condanna penale la condanna al pagamento delle spese di giustizia.
Il carico della sezione penale impone di riservare la motivazione in giorni 70.

p.q.m.

il Tribunale di Monza,visto l'art 533,535 cpp, dichiara RANDAZZO LUCIANO, FELTRI VITTORIO,SANTACROCE ANTONIO, e CHIOCCI FRANCOBALDO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e,concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condanna, RANDAZZO Luciano, SANTACROCE Antonio e CHIOCCI FRANCOBALDO alla pena di £ 500.000 di multa e FELTRI VITTORIO alla pena di £ 400.000 di multa per il reato di cui al capo a e £ 300.000 per il reatto di cui al capo b della rubrica,oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art 538 cpp, condanna gli imputati rispettivi in solido al risarcimento dei danni ,determinati in £ 30.000.000 per l'articolo del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996 ,in favore della parte civile costituita;
condanna FELTRI e RANDAZZO in solido al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 3.000.000 e Chiocci e Santacroce, in solido, al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 2.000.000 in favore della parte civile;
condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese di costituzione e giudizio pari a £ 6.000.000 ,oltre Iva e Cpa;dispone la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto sul Giornale .
Motivazione riservata in giorni settanta .

Monza, 22.6.2001

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
oggi 20-7-2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa ... ZETTA

N. 1404/01 Sent.
Dep. il 20/07/2001

N. 1424/00 RG
N. 1027/98 RGNR

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del giudice dr. LUCA GHEDINI FERRI,all'udienza del 22.6.2001,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

Sentenza

Nei confronti di
FELTRI VITTORIO ,n. BERGAMO 25.6.1943,
res.PONTERANICA (BG) ,via MARESANA 33
CHIOCCI FRANCOBALDO ,N.GUBBIO 27.1.1931,
res.GUBBIO, P.ZA GRANDE 6 ,
entrambi el.domiciliati presso lo studio dell'avv.Montesano
SANTACROCE ANTONIO,N.NAPOLI 1.9.1940,
res.MINTURNO, via Pizzo Balordo 31,
RANDAZZO LUCIANO N. FIUGGI 23.9.1952,res.ROMA, via G.BIAGI 15
TUTTI LIBERI CONTUMACI

Il 1° e 2 ° con avv.A.SALAFIA del foro di ROMA e F.MONTESANO, del foro di MONZA,presso cui el.domiciliano in MILANO,via della GUASTALLA 1
IL 3° con avv.A.IEZZI del foro di ROMA,presso cui el.dom.in via STOPPANI 10
E 4 con avv.A.SINAGRA del foro di NAPOLI ,presso cui el.dom.in Roma,via GORIZIA 14
sostituiti entrambi ex art 97 ,4° comma dall'avv.MONTESANO del foro di MONZA
Con l'intervento della parte civile BENTIVEGNA ROSARIO,difeso dall'avv.G.MARIS, del foro di MILANO

55

CONCLUSIONI DEL P.M." sei mesi di reclusione "
DELLA DIFESA" assoluzione perché il fatto non sussiste;in subordine perché il fatto non costituisce reato"
P.Civile "pena che risulterà congrua per i reati loro ascritti ;condanni gli imputati al risarcimento dei danni, da determinare in via equitativa ,nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva ,da determinare parimenti in via equitativa ;condanni altresì gli imputati ai sensi dell'art 12 l.s. al pagamento di somma equitativamente determinata e alla pubblicazione per estratto della sentenza di condanna sul Giornale e il Messaggero.
Condanna alle spese"
IMPUTATI

FELTRI VITTORIO e RANDAZZO LUCIANO:

C) del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso con persona rimasta sconosciuta, il FELTRI quale direttore responsabile, il Randazzo quale ispiratore, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" in data 10.5.1996 un articolo dal titolo: "Bentivegna denunciato per omicidio – Secondo un penalista romano l'ex partigiano sarebbe responsabile dell'uccisione di civili in via Rasella – "; nel quale venivano riportati alcuni brani della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Roma dallo stesso Randazzo nei confronti di Rosario Bentivegna per il reato di omicidio, che qui si deve intendere integralmente riportato, nel quale si affermava tra l'altro: "Hanno visto quel-ragazzino in via Rasella, ma non hanno fatto nulla per salvarlo". L'avvocato Luciano Randazzo, 43 anni, punta l'indice contro Rosario Bentivegna, Carla Capponi e tutti i partigiani che hanno partecipato all'agguato del 23 marzo 1944, costato la vita a 33 soldati tedeschi e ad almeno 7 civili tra cui un giovane di 13 anni, Pietro Zuccheratti, dilaniato dall'esplosione ... Intanto, il quartiere Salario di Roma è stato tappezzato di manifesti con la foto di Bentivegna e la scritta: "Chi l'ha visto? Rosario Bentivegna, 70 anni, gira armato, è un terrorista ed è ricercato per omicidio e violenza a danno di cittadini italiani, di 40 altoatesini e delle 335 vittime delle Fosse Ardeatine". ... "Per l'agguato ai tedeschi – spiega l'avvocato Randazzo – Bentivegna e la Capponi sono già stati assolti dal Tribunale militare. Ma io chiedo che rispondano della morte di persone innocenti, che nulla avevano a che vedere con la guerra e la resistenza. So che sono passati oltre 50 anni e il reato è prescritto . ... "Dagli articoli di alcuni quotidiani – scrive l'avvocato Randazzo – viene evidenziata la presenza di alcuni civili sul luogo della strage. Viene anche rappresentata con terrificanti immagini fotografiche la morte di un giovane. Negli anni seguenti l'eccidio, si è sempre sostenuto che sul luogo non erano presenti civili. Questa menzogna – prosegue il penalista – ha contribuito con le gravi omissioni di coloro che avrebbero dovuto fornire notizie ufficiali ad accreditare come una "azione di guerra" un omicidio comune . ... ", offendendo così, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 10.5.1995.

ASSR

CCI FRANCOBALDO e SANTACROCE ANTONIO:

del delitto di cui agli artt. 110, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948 n. 47, per avere, in concorso tra di loro, il CHIOCCI quale autore dell'articolo, il SANTACROCE quale ispiratore dello stesso, redatto e pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE", in data 14.5.1996, un articolo dal titolo: "Riprocessate quei partigiani", che qui si deve intendere integralmente riportato con il quale si offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Rosario Bentivegna, affermando tra l'altro: " ... L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano : Antonio Santacroce ... autore, nel 1975, di un libro, "La giustizia dei vincitori", che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi in via Rasella. I quali non furono 33 ma 42, perchè, altri nove morirono a rappresaglia eseguita. Il denunciante premette che nella sentenza n. 631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler + 5 l'attentato fu attribuito a "due persone rimaste sconosciute" che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, ... rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò, Santacroce chiede alla Procura "se nel fatto non sono da ravvisarsi i reati di cui agli artt. 422 (ergastolo a chi, al fine di uccidere, mette in pericolo anche la pubblica incolumità, ndr), 435 (la fabbricazione e l'uso di materiale esplodente, ndr), 416 (associazione per delinquere fra tre o più persone, ndr) e altri reati da codice penale contemplati nel 1944 e non abrogati". Antonio Santacroce chiede pure che la strage di via Rasella "non sia da considerarsi illegittima ed illegale e gli autori perseguibili"... [(1)]

Accertato in Roma, il 14.5.1996.

FELTRI VITTORIO, inoltre:

E) del delitto di cui agli artt. 57, 595 C.P., 13 e 21 Legge 8.2.1948, n. 47 per aver omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano "IL GIORNALE" di cui è direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire che con l'articolo e le frasi di cui al capo d) si offendesse anche mediante l'attribuzione di fatti determinati la reputazione di Rosario Bentivegna.

Accertato in Roma il 14.5.1996.

(1) ALL'UD. PREL. DEL 15.11.99, SI È PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE DELL'ERRORE MATERIALE EX ART. 127 e 130 CP, NEL CAPO D) ULT. PARTE, DOVENDOSI RITENERE ERRONEAMENTE SCRITTA LA NEGAZIONE "NON SIA".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati FELTRI, CHIOCCI, SANTACROCE, RANDAZZO , venivano rinviati a giudizio in base a decreto del gip in sede ,datato 15.11.1999, per l'udienza del 20.11.2000 .

Il processo si svolgeva nella contumacia di tutti gli imputati.

L'istruttoria dibattimentale consisteva nella escussione del solo teste costituitosi parte civile BENTIVEGNA,nell'udienza del 4.5.2001, e nelle produzioni documentali delle parti.

All'udienza del 22.6.2001 veniva quindi pronunciata sentenza come da dispositivo che segue.

L'imputazione elevata nei confronti degli odierni imputati è connessa alla pubblicazione di due diversi articoli, l'uno intitolato "Bentivegna denunciato per omicidio",l'altro intitolato "RIPROCESSATE QUEI PARTIGIANI" e comparsi sul Giornale rispettivamente in data 10.5.1996 e 14.5.1996.

Gli articoli in questione,sono relativi a denunce presentate nei confronti di BENTIVEGNA ,autore dell'attentato che nel marzo del 1944, nella guerra partigiana, aveva provocato la morte di 33 soldati tedeschi e,secondo quanto affermano gli esponenti RANDAZZO e SANTACROCE di almeno sette civili in via Rasella a Roma,in seguito al quale era scattata la rappresaglia delle fosse Ardeatine, nella quale erano stati uccisi 345 italiani.

La notizia riportata dal Giornale nell'articolo del 10.5.1996 è in estrema sintesi la seguente :

che l'avvocato Luciano Randazzo, aveva presentato una denuncia presso la Procura di Roma contro il Bentivegna, Carla Capponi,sua moglie, e tutti i partecipanti all'agguato del 23 marzo 1944,per omicidio plurimo .

Ad avviso del Randazzo, la presenza sul posto di numerosi civili,(negata negli anni successivi alla guerra), accertata anche mediante fotografie,dimostrava che Bentivegna e gli altri erano in grado di rendersi conto che gettare la bomba in quel luogo avrebbe determinato la morte di numerose persone.

Il Randazzo,nel corpo dell'articolo, che è un'intervista che preannuncia la presentazione dell'esposto per la giornata successiva, afferma di chiedere che il Bentivegna ,pur se assolto dal tribunale militare per la morte di soldati tedeschi, venisse processato per l'omicidio dei cittadini italiani.

Si tratta di un' articolo di cronaca giudiziaria,afferendo la presentazione di un esposto,sia pur solo preannunciato da parte del Randazzo.

Come tale, non può prescindere, ai fini della ricostruzione della verità accertata, e quindi del dovere di riprodurla, nella cronaca, da quello che è stato giudizialmente accertato o non accertato, dare per accertate circostanze dubbie ovvero tacere quello che è stato definitivamente chiarito.

Tacere circostanze rilevanti quali una sentenza di assoluzione,o comunque un qualsiasi accertamento giudiziario, significa occultare la verità, e tacere una parte della verità altro non è che dire una falsità,o almeno prospettare scorrettamente una situazione,il che non consentirebbe la formazione di un pensiero corretto nel lettore

Non solo ma appare un comportamento gravemente lesivo, di colui al quale sono attribuiti determinati reati, volta che quella che in generale è una presunzione di innocenza, si trasforma a seguito dell'accertamento giudiziale, in innocenza tout court, uno stato non più reversibile e basato sull'autorità di giudicato delle decisioni processuali già emesse,che impone il ne bis in idem.
Vero è poi che la presentazione di un esposto,di un qualsivoglia esposto, ossia di un atto che tende a sollecitare un'indagine della magistratura per accertare se un determinato fatto sia vero, deve necessariamente limitarsi alla constatazione che appunto è stato presentato un atto di indagine e non far apparire come veritiere le circostanze dedotte nella richiesta fatta alla magistratura inquirente .
Questi canoni di verità della notizia sono imposti non da un preteso diritto ad essere informati correttamente , attribuito ai lettori ,ma dal rispetto dei diritti costituzionali inviolabili, tra cui quello alla reputazione e all'onore della persona,che spettano a chi della cronaca giudiziaria è oggetto, e di cui la presunzione di innocenza dell'art 27 Cost .è un'ipotesi .
Tali principi generali sembrano non essere stati rispettati.
Nella specie, nessuno spazio è dato al fatto che il BENTIVEGNA era stato già processato per questi fatti, e che l'atto in questione, ossia l'attentato di via Rasella,era da considerare come atto legittimo di guerra; che la vicenda era stata già esaminata da parte della magistratura che l'aveva definita con sentenza della Suprema Corte di Cassazione nel 1957,allorchè adita da alcuni parenti delle vittime delle fosse ardeatine, per ottenere il risarcimento del danno causato dall'attentato di via Rasella, aveva qualificato l'attentato medesimo come "atto legittimo di guerra".
Per quello che attiene il secondo articolo, esso riproduce il contenuto di un esposto scritto e di un libro che il ten.col SANTACROCE aveva scritto sull'argomento nel 1975,sostenenendo che la strage non era da qualificarsi come azione di guerra,ma come fatto penalmente rilevante come strage, associazione per delinquere, e altri reatio contemplati dal codice penale e non abrogati ancora .
Ciòà anche alla luce del fatto che nella sentenza KAPPLER del 1948 l'attentato era stato attribuito a due persone rimaste sconosciute ,persone poi identificate in Bentivegna, Calamandrei, Capponi, Fiorentini,rei confessi.
Tale esposto,secondo l'articolista,come l'altro presentato dal RANDAZZO,negli stessi giorni del processo a PRIEBKE, sarebbe destinato a riaprire il dibattito su responsabilità "ignorate o non approfondite per mezzo secolo".
Nel suo esposto il SANTACROCE si chiede anche se la strage non sia da considerare illegale ed illegittima e i suoi autori perseguibili ,preannunciando la volontà di costituirsi parte civile.
Nonvi possono essere dubbi anche inq uesto caso sul fatto che sia stato lo stesso SNATACROCE a comunicare alla stampa la esistenza e quindi il contenuto del suo esposto; le notizie sulla persone del denunciante, le precise parole del suo esposto, riportate tra virgolette, fanno comprendere ad avviso di chi scrive che si tratta di notizie provenienti dallo stesso SANTACROCE,il quale presentando l'esposto ,aveva ritenuto di informarne contestualmente la stampa.

Il giornalista ,nel caso di specie, non ha minimamente effettuato alcun vaglio sulla credibilkità di quanto affermato da parte dell'esponente e non ha minimamente corredato la notizia degli indispensabili riferimenti alla precedente conclusione della vicenda in sede giudiziaria ,inducendo anzi nel lettore l'ideea che si trattasse di fatti del tutto nuovi, e di argomenti sollevati per la prima volta dallo stesso SANTACROCE.

Basti in questo senso osservare che il giornalista ha affermato trattarsi di responsabilità ignorate o non approfondite "per oltre mezzo secolo",contravvenendo a quelle che erano invece le risultanze probatorie già evidenziate dai precedenti processi.

E in particolare che l'attentato era stato già qualificato da parte delle sezioni unite come atto legittimo di guerra(sentenza 3053/57); e tale a ben vedere non poteva non essere considerato, dato che trattavasi di atto posto in essere nell'ambito di una guerra di liberazione nazionale, i cui atti hanno un ambito di legittimità diverso (e maggiore)da quello della guerra considerata quale conflitto tra Stati.

Ciò secondo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ed anche a prescindere dalla esistenza del decreto 194/95,che qualificava come atto legittimo di guerra gli atti di sabotaggio, le requisizioni ed ogni operazione(Cass.pen.,sez.I, 18.3.1999,n.1560/99) compiuta dai partigiani.

Tanto è vero che la Cassazione nel 1957, aveva appunto sancito la totale illegittimità della rappresaglia tedesca, che taluni ,agendo sul piano civile,avevano ricollegato all'attentato posto in essere dal Bentivegna e dai suoi compagni .

La gravità delle affermazioni e la loro non novità avrebbero dovuto indurre il giornalista a corredare la notizia di cautele che consentissero al lettore di valutare la notizia stessa per quello che era, ossia la richeista di ottenere una nuova valutazione siu fatti già oggetto di un giudizio .

A tutti gli imputati possono essere concesse el attenuanti generiche,m trattandosi di sogfgetti incensurati ,prevalenti sulle aggravanti .

La pena trattandosi di soggetti incensurati e fatti che non possono aver determinato un danno sul piano penale, va determinata in £ 500.000 per RANDAZZO, SANTACROCE e CHIOCCI; e in £ 700.000 per FELTRI(£ 300.000 per il reato commesso in concorso con RANDAZZO e in £ 400.000 per l'omesso controllo sull'articolo di CHIOCCI)

Per quello che attiene al danno civile, si tratta di accuse gravi e tanto più gravi in quanto si tratta di fatti già oggetto di un giudizio e che come tali potevano e dovevano essere presentati .

Il danno va valutato,tenuto conto della vasta diffusione del Giornale e della larga eco che nei giorni del processo a PRIEBKE potevano avere tali notizie,(tanto più se come nel caso di specie reiterate in più articoli,con titoli eloquenti come "Bentivegna denunciato per omicidio") in £ 30.000.000 per l'articolo(più ampio) del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996.

Inoltre la parte civile ha diritto ex art 12 l.47/48 ad una riparazione pecuniaria,che in relazione alla rilevante gravità dell'offesa (tenuto conto del fatto del ruolo di Bentivegna come comandante partigiano), e alla diffusione nazionale del Giornale,

va determinata in £ 3 milioni per il primo articolo e in £ 2 milioni per il secondo articolo.
Consegue alla condanna penale la condanna al pagamento delle spese di giustizia.
Il carico della sezione penale impone di riservare la motivazione in giorni 70.

p.q.m.

il Tribunale di Monza,visto l'art 533,535 cpp, dichiara RANDAZZO LUCIANO, FELTRI VITTORIO,SANTACROCE ANTONIO, e CHIOCCI FRANCOBALDO, responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e,concessegli le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, li condanna, RANDAZZO Luciano, SANTACROCE Antonio e CHIOCCI FRANCOBALDO alla pena di £ 500.000 di multa e FELTRI VITTORIO alla pena di £ 400.000 di multa per il reato di cui al capo a e £ 300.000 per il reatto di cui al capo b della rubrica,oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art 538 cpp, condanna gli imputati rispettivi in solido al risarcimento dei danni ,determinati in £ 30.000.000 per l'articolo del 10.5.1996 e in £ 25.000.000 per l'articolo del 14.5.1996 ,in favore della parte civile costituita;
condanna FELTRI e RANDAZZO in solido al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 3.000.000 e Chiocci e Santacroce, in solido, al pagamento di una riparazione pecuniaria di £ 2.000.000 in favore della parte civile;
condanna tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese di costituzione e giudizio pari a £ 6.000.000 ,oltre Iva e Cpa;dispone la pubblicazione della sentenza una volta e per estratto sul Giornale .
Motivazione riservata in giorni settanta .

Monza, 22.6.2001

IL GIUDICE

Depositato in Cancelleria
oggi 20-7-2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa ... MAZZETTA

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 – tel & fax 06 6875067

Roma, li..... 24 giugno 2001

Ill. Sig.
Avv. Alessandro Garlatti

Carissimo Avvocato,

Ti accludo, per la tua opportuna conoscenza, la lettera che ho ricevuto da Maris l'altro giorno.

Credo che questo successo potrà essere utile nel prosieguo della nostra vertenza in civile contro il Giornale, Feltri e c.

Quando avrai tempo, ti prego di vedere se posso avere indietro le foto del Bundes Archiv che erano in mio possesso e che avevamo depositato presso la Corte d'Appello di Milano in attesa che arrivassero quelle che avevamo appositamente ordinato; come sai, quelle foto mi erano state date in prestito dal Bundes Archiv di Coblensa, e devo restituirle.

Ti ringrazio per la tua cortese affettuosa assistenza, e ti abbraccio

Ro

Rosario

Fax 02 55015718

3 pagine compresa questa

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 22 giugno 2001

Egregio Signor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana n. 5
ROMA

Fax 06/6875067

Caro Bentivegna,

auguri di buon compleanno !

Il Giudice monocratico del Tribunale di Monza ha condannato tutti gli imputati, affermando la Loro responsabilità per il reato di diffamazione aggravata nei Tuoi confronti.

Vittorio Feltri è stato condannato, con la concessione delle attenuanti prevalenti, alla pena della multa di Lire 400.000 per l'articolo del 10 maggio 1996 ed alla pena di Lire 300.000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Francobaldo Chiocci è stato condannato alla pena della multa di Lire 500.000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Feltri e Chiocci sono stati condannati a risarcire i danni nei Tuoi confronti in solido tra di loro liquidati in Lire 30.000.000 per l'articolo del 10 maggio 1996 ed in Lire 25.000.00000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Felri e Randazzo sono stati condannati a versarTi a titolo di riparazione pecuniaria Lire 3.000.000 e Chiocci e Santacroce sono stati condannati a pagarTi a titolo di riparazione pecuniaria Lire 2.000.000.

Feltri e Chiocci sono stati condannati a pubblicare l'estratto della sentenza su Il Giornale.

Gli imputati sono stati condannati a pagare le spese di costituzione di parte civile che sono state liquidate in Lire 7.500.000.

Il Pretore si è preso 70 giorni per depositare le motivazioni della sentenza.

STUDIO LEGALE MARIS

La sentenza è il risultato di una congiunzione favorevole tra diversi astri, per cui, per evitare future amarezze, sarà bene che Tu non Ti faccia illusioni e che Tu metta in conto anche una eventuale sentenza d'appello, che sicuramente sarà proposto dagli imputati, di riforma della sentenza di primo grado.

Per oggi, stante il risultato ottenuto, buon compleanno!

Un abbraccio .

Avv. Gianfranco Maris

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze € 1,55
Agenzia Entrate

REPUBBLICA ITALIANA 17172/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: Diffamazione

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano	FIDUCCIA	- Presidente -	R.G.N. 27058/03
Dott. Bruno	DURANTE	- Consigliere -	609/04
Dott. Camillo	FILADORO	- Rel. Consigliere -	Cron. 17172
Dott. Maurizio	MASSERA	- Consigliere -	Rep. 5796
Dott. Luigi Alessandro	SCARANO	- Consigliere -	Ud. 23/05/07

PRENOTAZIONE A DEBITO

ha pronunciato la seguente

contributo unificato

S E N T E N Z A

foglio notizie

sul ricorso proposto da:

EUROPEA EDIZIONI SPA, FELTRI VITTORIO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CARDELLI 4, presso lo studio legale MUNARI GATTI & ASSOCIATI, difesi dagli avvocati ALESSANDRO MUNARI, LORENZO PINTUS, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

BENTIVEGNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 76, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CINI, difeso dagli avvocati MARIS GIANFRANCO, GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2007

1012

66

nonchè contro

CHIOCCI FRANCOBALDO;

- *intimato* -

e sul 2° ricorso n° 00609/04 proposto da:

CHIOCCI FRANCOBALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO U.CHIOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato EMANUELE CHIOCCI, giusta delega in atti;

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

nonchè contro

BENTIVEGNA ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 76, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA CINI, difeso dall'avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta delega in atti; .

- *controricorrente al ricorso incidentale* -

nonchè contro

EUROPA EDIZIONI SPA, FELTRI VITTORIO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1937/03 della Corte d'Appello di MILANO, seconda sezione civile, emessa il 14/05/03, depositata il 20/06/03, R.G.2582/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;

udito l'Avvocato Lorenzo PINTUS;

67

udito l'Avvocato Alessandro GARLATTI;

udito l'Avvocato Emanuele CHIOCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 1996, il prof. Rosario Bentivegna chiedeva il risarcimento dei danni causati da alcune dichiarazioni espresse nell'ambito di una campagna di stampa, ritenuta diffamatoria nei suoi confronti, da una testata giornalistica, dal suo direttore e da un giornalista.

Il Bentivegna rilevava preliminarmente che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che l'aveva preceduto.

Mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione dell'attività dei partigiani ed in particolare dell'attore.

La falsità delle notizie riportate, ad avviso del

68

prof. Bentivegna, escludeva - in ogni modo - la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Al termine dell'istruttoria, nel corso della quale veniva scambiare memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, con sentenza 14 giugno - 24 giugno 1999, il Tribunale di Milano rigettava le domande proposte dal Bentivegna.

Con successiva decisione del 14 maggio-20 giugno 2003 la Corte di Appello di Milano accoglieva l'appello proposto dal Bentivegna e condannava in via solidale Francobaldo Chiocci, Vittorio Feltri e la società Europea di Edizioni s.p.a., al pagamento della somma di euro 45.000,000 comprensiva di rivalutazione ed interessi.

Rigettate alcune eccezioni preliminari di carattere processuale, i giudici di appello sottolineavano che il nucleo centrale della motivazione della sentenza del Tribunale consisteva nell'osservazione secondo cui "i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico (richiesti per l'esimente) si atteggiano in modo del tutto particolare quando trattasi di critica, posto che

69

non viene in rilievo la narrazione ma l'espressione di opinioni e di apprezzamenti soggettivi circa fatti ed azioni, per cui non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva".

Dopo aver posto in evidenza l' irrilevanza di determinate circostanze di fatto e di alcuni particolari, (ritenuti secondari) il Tribunale aveva inscritto gli articoli e le frasi incriminate nell'ambito della libertà di espressione del proprio pensiero.

Pur condividendo alcune affermazioni di principio svolte dal primo giudice, la Corte territoriale sottolineava che le conclusioni cui lo stesso era pervenuto non potevano dirsi in alcun modo appaganti.

Nessun dubbio poteva sussistere, innanzi tutto, sull'interesse pubblico della vicenda che, a distanza di oltre cinquanta anni dai fatti, era ancora in grado di provocare discussioni e dibattito.

Diverso e più articolato era invece il discorso in ordine al requisito della "verità" che pure deve sussistere ai fini della scriminante .

Sotto tale profilo, la Corte territoriale precisava che nel caso in cui il diritto di critica si configuri come semplice e pura espressione di valutazione e di apprezzamento soggettivo non v'è spazio per una applicazione della dicotomia "vero-falso", essendo

70

l'apprezzamento soggettivo per sua natura parziale ed orientato".

"Al contrario, quando, come nella maggior parte dei casi, alla valutazione soggettiva è compresente il richiamo a circostanze e fatti oggettivi ed anzi questi ultimi vengono proposti come fondamento del giudizio critico, anche essi non possono essere sottratti al sindacato di veridicità".

Il Tribunale, secondo i giudici di appello, sembrava aver trascurato alcuni principi giurisprudenziali, necessari per fornire all'interprete un corretto quadro di riferimento giuridico, idoneo ad individuare il giusto punto di equilibrio in una materia nella quale configgono diritti costituzionali di pari livello e nella quale l'interprete deve compiere una delicata opera di individuazione dei confini.

Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, la libertà di critica ha valore scriminante solo quando "rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraversi l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione".

71

Tanto premesso, e rilevato che l'onere della prova circa l'esistenza dell'esimente incombe su colui che la invoca, i giudici di appello rilevavano che numerose circostanze esposte dal giornalista (e considerate erroneamente marginali dal primo giudice) non erano rispondenti al vero.

Tra questi elementi, la Corte individuava:

1. la falsificazione della fotografia della testa (staccata dal tronco) dell'adolescente tredicenne, la cui morte in conseguenza dell'attentato di via Rasella nessuno poneva più in discussione.

La rappresentazione fotografica della testa del ragazzo era stata molto sottolineata nell'articolo del Chiocci, ove, sia pure a mezzo delle dichiarazioni rese dal fratello, si argomentava (prospettando anche la cosa come vera) che gli attentatori ed in particolare proprio il Bentivegna avevano preferito non spegnere la miccia, pur avendo visto il ragazzo che necessariamente - dati gli effetti della esplosione sul suo corpo - doveva essere appoggiato o seduto sopra la carretta della spazzatura dove erano collocati gli ordini esplosivi.

Accertata la falsificazione della fotografia, non vi era più alcuna possibilità di accertare in quale punto si trovasse il ragazzo ed in quale preciso momen-

72

to egli fosse comparso nel "teatro" dell'esplosione (rispetto al momento in cui era stata accesa la miccia);

2. inoltre, secondo quanto riferito nel giornale, la compagnia del reparto Bozen sarebbe stata composta da vecchi militari, disarmati. Al contrario non era in alcun modo stata contrastata la affermazione del Bentivegna che si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, di età ricompressa tra i 26 ed i 43 anni e che gli stessi erano dotati di sei bombe e di "maschinepistolen" con le quali i sopravvissuti all'esplosione avevano rivolto il fuoco verso gli edifici della strada.

3. il giornalista aveva sottolineato che il battaglione era formato interamente da cittadini italiani, mentre facendo parte dell'esercito tedesco, i suoi componenti erano sicuramente altoatesini che avevano optato per la cittadinanza germanica.

4. nella triste contabilità dei morti, secondo il giornale erano sette i civili italiani deceduti nell'attentato.

Al contrario, ora nessuno più metteva in discussione che essi furono in tutto due: un adulto ed il ragazzo del quale si era già parlato.

5. subito dopo l'attentato - secondo quanto ripor-

13

tato nel giornale, erano stati affissi manifesti e comunicati EIAR che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare la rappresaglia nei confronti della cittadinanza.

Tale asserzione trovava puntuale smentita nella circostanza che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era iniziata circa 21 ore dopo l'attentato e soprattutto nella direttiva del Ministero della Cultura Popolare la quale disponeva che si sottacesse la notizia dell'attentato, che venne effettivamente data a consumazione della rappresaglia già avvenuta.

A questo quadro di vere e proprie false affermazioni (anche nel caso delle fotografie - sottolineano i giudici di appello - sarebbe stato doveroso compiere almeno elementari accertamenti per verificarne la autenticità), secondo la Corte territoriale, doveva aggiungersi il rilievo che organi giurisdizionali di diverso livello e competenza avevano oramai statuito che l'attentato in oggetto costituiva un legittimo atto di guerra contro un esercito straniero occupante, mentre la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era stato un atto privo di qualsiasi connotato di legittimità.

Alla luce di tali circostanze, conclude la stessa Corte, non poteva condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui "non sembra rilevante l'eventuale

non verità di circostanze più o meno marginali" sopra analiticamente individuate.

Non avrebbe avuto alcun senso condurre una vera e propria campagna di stampa per limitarsi a ribadire non più discusse verità storiche e cioè che in via Rasella vi era stato un attentato (organizzato dal Gruppo di Azione Patriottica del quale faceva parte il Bentivegna) in cui avevano trovato la morte più di trenta militari tedeschi e due civili italiani e che a tale attentato aveva fatto seguito la rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Ciascuna delle circostanze non vere sopra riportate considerate da sole, ed ancor più nel loro complesso, erano chiaramente (per non dire dichiaratamente) ed univocamente dirette a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato.

L'avere indirizzato l'attentato nei confronti di militari anziani e disarmati, la sottolineatura del numero elevato di civili italiani morti a seguito dell'esplosione avrebbero indicato, secondo le intenzioni degli articolisti, da un lato scarsa umanità e scarso coraggio e dall'altro impreparazione e dilettantismo e soprattutto scarsa considerazione della vita anche dei propri concittadini.

75

Analoghe considerazioni valevano poi per l'indicazione (evidentemente erronea) della cittadinanza italiana dei componenti del battaglione "Bozen" ed ancora a scarsa umanità e sensibilità rimandava inevitabilmente l'episodio del giovane rimasto ucciso nell'esplosione.

La codardia era, infine, richiamata dalla mancata consegna degli attentatori ai tedeschi al fine di evitare la rappresaglia nei confronti di cittadini innocenti.

Le osservazioni non veritiere ora richiamate, individualmente e nel loro complesso, erano idonee a ledere il patrimonio morale del Bentivegna, comunque coinvolto, come e più degli altri partigiani che avevano preso parte all'attentato, nel giudizio sprezzante moralmente negativo evocato dagli articoli in questione.

Lo stesso direttore della testata, Feltri, aveva nell'editoriale del 6 aprile 1996 affermato che Priebke condannato per la strage delle Fosse Ardeatine non era certo peggiore di Rosario Bentivegna e di Carla Capponi, anche essa partecipe all'attentato, in quanto questi avevano agito al solo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare.

Per questo motivo il Feltri aveva posto sullo stesso piano i nazisti ed i partigiani.

76

Tanto premesso, i giudici di appello osservavano che non vi era dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero ben potuto (nel rispetto della verità oggettiva dei fatti) esprimere anche dure critiche in ordine alla scelta dell'attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi (del resto tale vicenda era stata spesso oggetto di critica anche nell'ambito della stessa area politica che aveva organizzato l'attentato).

Ma sicuramente la parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e più in particolare l'equiparazione tra Priebke e Bentivegna appariva gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica di quest'ultimo.

Tale equiparazione non poteva neppure essere contemplata in modo neutrale, vale a dire partendo da una visione caratterizzata da una aprioristica radicale condanna della violenza in quanto tale.

Tale neutralità era resa insostenibile dalla considerazione che il binomio antinomico non si limitava ad evocare un qualsiasi confronto tra diverse ideologie e scelte politiche ma sollecitava immediatamente "un giudizio sul nazismo che ancor prima che politico era semplicemente morale".

Si era trattato, indiscutibilmente, di una vera e propria compagna diffamatoria iniziata con un articolo

del direttore Feltri e continuata con una serie di articoli a firma del Chiocci nei quali erano rievocate nell'ottica indicata le vicende già richiamate (diffamazione il cui elemento soggettivo era costituito dalla mera consapevolezza del carattere offensivo delle espressioni usate).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società Editrice Europea di edizioni spa e Vittorio Feltri.

Resistono con distinti controricorsi Bentivegna e Chiocci, il quale propone a sua volta ricorso incidentale cui resiste il Bentivegna con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i due ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme sul procedimento in relazione all'art. 2697 codice civile e 75 codice di procedura civile (art. 360 primo comma nn.3 e 4 c.p.c.).

Bentivegna aveva proposto l'azione per il risarcimento dei danni davanti al giudice civile per poi riproporre - inammissibilmente - la stessa domanda al giudice penale, costituendosi in detta sede parte civile.

Il giudice penale aveva già condannato sia il di-

78

rettore responsabile che il giornalista Chiocci al risarcimento dei danni in favore della parte lesa (con sentenza confermata in sede di appello).

Data l'identità dei giudizi (le domande risarcitorie si basavano sui medesimi articoli apparsi sul quotidiano "Il Giornale") il trasferimento dell'azione civile dal processo civile a quello penale doveva considerarsi un fatto impeditivo del proseguimento del primo.

Osserva il Collegio:

La Corte deve pronunciarsi su un motivo di violazione di norme che disciplinano il procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.).

I suoi poteri comprendono quindi anche la valutazione dei fatti del processo rilevanti per la decisione.

Le censure sono inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede.

L'estinzione del giudizio, derivante dal trasferimento dell'azione civile nel processo penale non si produce automaticamente, ma in tanto opera in quanto l'effetto estintivo sia eccepito ai sensi dell'art. 307 codice di procedura civile (Cass. n. 8737 del 1997).

L'art. 75 del codice di procedura penale stabilisce che: "1. L'azione civile proposta davanti al gudice ci-

vile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile".

Ove tali condizioni non si verifichino, l'azione legittimamente esercitata in sede civile puo' essere proseguita e decisa in tale sede (Cass. nn., 5224 del 2006, 20823 del 2005, 1654 del 2005).

Anche ad ammettere che nel caso di specie un trasferimento dell'azione civile nel processo penale vi sia stato (tale ipotesi è contestata dal controricorrente il quale solleva dubbi in ordine alla completa identità di parti nei due giudizi, oltre che alla diversità di *petitum* e di *causa petendi*) esso e' certamente avvenuto dopo che il processo civile s'era già chiuso in primo grado e in pendenza del processo di appello.

Deve pertanto escludersi che fosse intervenuta preclusione al proseguimento del giudizio civile per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale.

Può procedersi all'esame del secondo motivo del ricorso principale.

80

Con esso i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 348 c.p.c., nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 primo comma nn.3 e 5 codice di procedura civile).

Alla prima udienza, i giudici di appello, disattendendo il dettato normativo dell'art. 348 secondo comma codice di procedura civile, nonostante avessero rilevato l'assenza dell'appellante, avevano provveduto in ordine alle istanze istruttorie formulate dall'appellante.

In base alla disposizione del codice di rito richiamata, essi avrebbero, invece, dovuto limitarsi a disporre un mero differimento dell'udienza.

La *ratio* sottesa alla norma in esame è quella di consentire di sanare l'irregolare costituzione del contraddittorio mediante fissazione di una ulteriore udienza *ad hoc*, ordinandone la comunicazione alla sola parte assente.

La Corte territoriale - ad avviso dei ricorrenti principali - avrebbe assunto provvedimenti istruttori del tutto illegittimi, in assenza dell'appellante, pronunciando una ordinanza all'esito della prima udienza. Il provvedimento era stato comunicato come una qualsia-

81

si ordinanza ad entrambe le parti.

I giudici di appello avevano rigettato le richieste di revoca di tale ordinanza (del 1 febbraio 2000), sottolineando che l'errore compiuto era rimasto privo di qualsiasi riflesso reale nell'ambito del procedimento, considerato che l'appellante era comunque comparso alla seconda udienza e che l'ordinanza che disponeva l'esibizione dell'originale delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli e delle copie delle fotografie 1.30 serie 312 del 1998, era stata ratificata successivamente dal collegio giudicante (con reiezione della istanza di revoca formulata dalla difesa degli appellati).

Anche questa seconda censura è priva di fondamento.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione i giudici di appello hanno rilevato che nel caso di specie non vi era stata alcuna violazione del principio del contraddittorio.

I giudici di appello hanno spiegato l'assoluta irrilevanza della assenza del procuratore dell'appellante alla prima udienza, atteso che, ritualmente già avvenuta la costituzione in giudizio, la presenza dello stesso alla udienza successiva faceva sì che comunque non si configurava la pretesa improcedibilità del giudizio

ASSR

di appello.

La Corte ha conseguentemente ratificato la prima ordinanza ammissiva delle prove, perché l'errore nel quale era incorso lo stesso giudice non aveva avuto alcuna pratica influenza nello svolgimento del processo.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata appaiono del tutto corrette ed in linea con i principi più volte affermati da questa Corte.

Con il terzo motivo i ricorrenti principali deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto in particolare dell'art. 345 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn.3 e 5 codice di procedura civile).

La disposta acquisizione delle fotografie doveva considerarsi prova nuova, come tale inammissibile in appello.

La produzione delle fotografie non era avvenuta ad impulso di parte nei termini di legge. L'attore, in difetto di prova contraria, ben avrebbe potuto produrli in primo grado, chiedendone tempestivamente l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

L'ordine di esibizione di alcune fotografie relative alla strage di via Rasella - rivolto all'archivio di Stato tedesco - costituiva un vero e proprio mezzo di

83

prova nuovo, come tale inammissibile perché richiesto per la prima volta in appello.

La Corte territoriale, tra l'altro, non aveva motivato neppure in merito all' indispensabilità della prova ammessa.

Con il quarto motivo si deduce, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 345 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn.3 e 5 codice di procedura civile).

Il nuovo testo dell'art. 345 secondo comma c.p.c., nel vietare la proposizione di nuove eccezioni in appello, configura uno schema procedimentale improntato al principio della *revisio prioris istantiae*, con la conseguenza che la violazione di tale regola deve essere rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

Il nuovo mezzo di prova ammesso riguardava una circostanza nuova, eccepita tardivamente per la prima volta in grado di appello, ossia la contestazione circa la veridicità delle fotografie pubblicate su "Il Giornale" a corredo degli articoli pubblicati.

Anche sotto questo profilo, sul quale peraltro la Corte territoriale non aveva affatto motivato, la sen-

84

tenza - ad avviso dei ricorrenti - doveva essere annullata.

Il terzo e quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

Essi non sono fondati.

Si richiama il consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale l'istanza di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto strumentale rispetto all'acquisizione di prove precostituite alle quali risulta inapplicabile il divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c. (Cass. n. 12611 del 2003, 60 del 2003).

La giurisprudenza di questa Corte ammette del resto in alcuni casi la produzione in appello di documenti nuovi, ritenendo che il divieto di nuovi mezzi di prova di cui all'art. 345 c.p.c., secondo comma, non si riferisca alle prove precostituite, come quelle documentali, nel caso in cui queste siano ritenute dal giudice indispensabili (Cass. S.U. n. 8203 del 2005).

Sotto altro profilo, va rilevato che sin dal primo grado il Bentivegna aveva contestato la autenticità delle fotografie pubblicate sul quotidiano. Sicché sarebbe stato preciso onere delle originarie parti convenute richiedere l'esibizione degli originali delle stesse, per confermarne la corrispondenza alle immagini

-85

riprodotte.

Nulla di tutto ciò è stato fatto nel giudizio di primo grado.

Sicché nessuna violazione ha compiuto il giudice di appello disponendo la acquisizione delle fotografie originali depositate presso l'archivio di Stato tedesco, ritenute indispensabili ai fini della decisione da adottare.

Con il quinto motivo i due ricorrenti principali denunciano, infine, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art. 595 codice penale in relazione alla scriminante, ai sensi dell'art. 51 codice penale, dell'esercizio della libera manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione, nonché contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, nn.3 e 5 codice di procedura civile).

In particolare i ricorrenti censurano l'asserita rilevanza di alcune circostanze riportate negli articoli in contestazione e l'asserito difetto di continenza nelle espressioni usate dal direttore Feltri e dal giornalista Francobaldo Chiocci.

Il legittimo esercizio del diritto di critica da parte dei giornalisti era stato escluso dai giudici di appello sul rilievo della asserita inveridicità di ta-

86

lune circostanze poste a base e ad ispirazione degli articoli in contestazione.

Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, sottolineano i ricorrenti principali, il giornale non aveva mai affermato che l'attentato di via Rasella sarebbe stato seguito dalla affissione di manifesti che annunciavano rappresaglie.

Il passo censurato dal Bentivegna si riferiva, infatti, ad altro episodio avvenuto in via Crispi.

In quella occasione era stata fatta saltare in aria una camionetta ed a seguito di esso erano stati affissi su tutti i muri del quartiere le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie in caso di atti terroristici.

Ciò che rilevava, peraltro, era solo la consapevolezza - da parte degli attentatori di Via Rasella - che il loro atto avrebbe certamente provocato una rappresaglia tedesca secondo il rapporto di "un tedesco/dieci italiani".

Su questo punto i giudici di appello avevano motivato in maniera palesemente contraddittoria ed illogica.

Tutte le circostanze ora richiamate (oltre al fatto di avere visto il giovane Zuccheretti seduto sul carretto della immondizia e di avere agito contro un plo-

87

tone di militari anziani e disarmati, di nazionalità italiana) costituivano, a ben vedere, elementi del tutto marginali rispetto alle argomentazioni svolte dai giornalisti.

Si trattava, del resto, di osservazioni integralmente basate su fonti storiografiche e testimoniali - che esprimevano legittimamente valutazioni critiche in ordine alle modalità ed alla opportunità stessa dell'attentato cui era seguita la strage delle Fosse ardeatine - determinate anche dal contestuale svolgimento del processo a Priebke e motivate proprio con l'esigenza di commentare tale avvenimento.

L'accostamento di Bentivegna a personaggi come quello di Erich Priebke non poteva dirsi dettato da un capriccio del quotidiano, o, peggio, dall'intento doloso di gettare fango sulla figura di un partigiano.

Le conclusioni cui erano giunti i giudici di appello avrebbero potuto avere un senso solo qualora l'accostamento dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) ai nazisti fosse avvenuta al di fuori del contesto storico, poiché, in tal caso, si sarebbe potuto arguire che il termine "nazista" era stato impiegato come un comodo aggettivo in grado di esprimere l'idea della violenza e della prevaricazione.

Ma non era questo il caso.

88

Le espressioni pubblicate su "Il Giornale" - anche se polemiche - restavano pertanto del tutto lecite.

Anche quest'ultimo motivo del ricorso principale è destituito di fondamento.

Deve quindi ben distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente ma non può mai ledere la integrità morale del soggetto (Cass. n. 8734 del 2000).

La valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall'interesse pubblico, dalla rispondenza a verita' dei fatti esposti e della continenza formale), con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate in articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita' se sorretto da motivazione corretta, congrua e coerente (Cass. 15510 del 2006, 3284 del 2006, 11455 del 2003, 11420 del 2002, 11060 del 2002, 673 del 1976).

Ha considerato la Corte Territoriale, preliminarmente, che la libertà di critica ha valore scriminante solo quando rispetti la verità dei fatti dai quali trae

89

occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione. di esprimere la propria visione della vita e della società.

Tanto premesso, i giudici di appello hanno elencato una serie di circostanze non rispondenti al vero- ampiamente riportate negli articoli in contestazione - che non potevano essere considerate come di carattere marginale.

La considerazione che le stesse si inserivano in una "campagna diffamatoria" intesa a porre in cattiva luce la figura morale del Bentivegna e in genere di tutti coloro che avevano preso parte all'attentato di Via Rasella costituisce accertamento di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità.

Come ha rilevato più volte questa Corte (Cass. 9746 del 2000): "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa... presupposto per l'applicabilita' della esimente dell' esercizio del diritto di cronaca e' la continenza del fatto in esso, intesa in senso sostanziale e formale. Sotto il primo profilo, i fatti narrati debbono corrispondere alla verita', sia pure non assoluta,

90

ma soggettiva; sotto il secondo, la esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, deve, cioe', essere contenuta negli spazi strettamente necessari.

Peraltro, quando, come accade frequentemente, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non puo' essere condotta, sulla base dei soli criteri indicati, essenzialmente formali, avendo, invece, lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti.

Infatti, la critica mira non gia' ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se e' vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non puo' essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da cio' non puo' inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.

Siffatto bilanciamento e' ravvisabile nella perti-

nenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioe' nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che e' presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilita' della esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cfr. Cass. n.9746 del 2000, 465 del 1996).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha motivatamente concluso che non vi era alcun dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero potuto, nel rispetto della verità dei fatti oggettivi, esprimere dure critiche in ordine alla scelta dell'attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi.

Come già rilevato, del resto, tale vicenda era stata spesso oggetto di vivace critica anche nell'ambito della stessa area politica.

Tuttavia, la rilevata non rispondenza alla verità di circostanze non marginali come l'ulteriore parificazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'assimilazione tra Priebke e Bentivegna era lesiva della onorabilità personale e politica di quest'ultimo.

L'attentato, ricorda conclusivamente la Corte territoriale, costituiva un legittimo atto di guerra (così era stato definito in numerose decisioni in sede civile e penale) rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari.

I ricorrenti principali osservano che il giornale si era limitato a riportare le dichiarazioni rese dal fratello gemello del giovane Zuccheretti, morto nell'attentato, e l' opinione dello stesso che il fratello fosse stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dal compiere l'attentato.

Le dichiarazioni rese da Giovanni Zuccheretti, oltre a costituire una fondamentale testimonianza storica, erano altresì scriminate dall'essere state rilasciate in sede di intervista.

I giudici di appello avrebbero omesso di motivare sul punto, anche se il primo giudice aveva avuto modo di precisare come le circostanze riferite nell'articolo non fossero riferibili direttamente al Bentivegna e trovassero comunque ampia giustificazione nella testimonianza resa dal fratello della vittima nell'ambito di una intervista.

Contrariamente a quanto dedotto dei ricorrenti principali, i giudici di appello hanno rilevato in pro-

posito che il direttore del quotidiano ed il giornalista avrebbero dovuto, quanto meno, procedere ad un esame della fotografia che raffigurava la testa dello Zuccheretti staccata dal corpo.

Si tratta, anche in questo caso, di un giudizio di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Così come costituisce accertamento di merito quello che ritiene non già marginali - ma addirittura "centrali" nell'economia degli articoli in questione - le circostanze non veritiere ampiamente riportate da "Il Giornale" sottolineando che proprio queste circostanze erano state la "ragione ispiratrice" dei vari articoli che si erano interessati dell'argomento, e che i giudici di appello qualificano come una vera e propria campagna diffamatoria rivolta essenzialmente contro la persona del Bentivegna, oltre che contro i partigiani organizzatori dell'attentato.

Le considerazioni che precedono, riferite al ricorso principale, valgono a far ritenere prive di qualsiasi fondamento anche le analoghe censure formulate dal ricorrente incidentale Francobaldo Chiocci.

I motivi primo, secondo, quarto, quinto costituiscono, infatti, mera ripetizione di analoghe censure formulate dai ricorrenti principali.

Quanto al terzo motivo, con il quale il Chiocci de-

ASSR

94

nuncia violazione dell'art. 2043 codice civile, 595 codice di procedura civile, art.11 della legge n. 47 del 1948 e 57 codice penale, è sufficiente ricordare che la Corte territoriale ha ritenuto il Chiocci responsabile, assieme al direttore responsabile della testata, della campagna diffamatoria portata avanti dal quotidiano. In questa prospettiva, appare del tutto irrilevante la ricerca dei singoli giudizi o espressioni imputabili all'uno od all'altro giornalista, essendosi verificato - secondo l'accertamento incensurabile del giudice di appello (sia pur solo ai fini civili) - il concorso di più soggetti nel medesimo reato di diffamazione.

Infondato appare anche il sesto motivo del ricorso incidentale con il quale si deduce la mancata ammissione di alcune prove testimoniali richieste dallo stesso Chiocci.

I giudici di appello avrebbero, da un lato, correttamente, posto l'onere della prova circa la ricorrenza della esimente su colui che l'aveva invocata, dall'altro, avrebbero contraddittoriamente impedito alla stessa parte di fornire la prova delle circostanze dedotte, motivando la mancata ammissione con la formula che i fatti erano "incontestabilmente accertati in via ufficiale".

La Corte territoriale aveva persino ignorato la

95

circostanza, pure regolarmente dedotta dal Chiocci, della partecipazione del Bentivegna ad altro, successivo, attentato in Palestrina, al quale era seguita una sanguinosa rappresaglia da parte dei tedeschi.

Tale fatto era di indubbia rilevanza e tale, comunque, da poter bilanciare molte di quelle altre circostanze che la stessa Corte aveva ritenuto rilevanti per affermare la diffamazione.

Le censure sono inammissibili poiché il ricorrente incidentale non riporta integralmente il contenuto dei capitoli di prova testimoniale dei quali lamenta la mancata ammissione.

La Corte territoriale, peraltro, ha spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto in parte irrilevanti le circostanze indicate nei capitoli di prova ed in parte contraddette definitivamente dai dati della storiografia ufficiale (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione di merito, logicamente motivata, che sfugge a qualsiasi censura in questa sede di legittimità.

Il settimo motivo del ricorso incidentale si appalesa, infine, del tutto inammissibile.

Con esso il Chiocci deduce violazione di norme di diritto (artt.2043, 2959 e 1226 codice civile) nonché vizi della motivazione, censurando la quantificazione

96

del danno morale operata dal giudice di appello.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente incidentale, mancherebbe nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alle circostanze di fatto che avevano portato i giudici di appello alla liquidazione del risarcimento.

La semplice elencazione degli elementi assunti quali parametri della liquidazione non consentiva sicuramente di ricostruire l'*iter* logico attraverso il quale il giudice era pervenuto alla quantificazione del danno.

La valutazione della entità del danno derivante dalla diffamazione non può avvenire che in via equitativa, tenendo conto della gravità delle offese e della diffusione della pubblicazione.

I giudici di appello hanno tenuto conto di tali elementi ai fini della liquidazione del danno morale ed alla vita di relazione.

La motivazione adottata dalla Corte Territoriale e' corretta, adeguata e coerente.

Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale Chiocci Francobaldo - in solido - al pagamento delle spese in favore del resistente Bentivegna, che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna in solido i ricorrenti principali e del ricorrente incidentale Chiocci al pagamento - in favore del resistente BENTIVEGNA - al pagamento delle spese che liquida in euro 9.100,00 (novemilacento/00) di cui euro 9.000,00 (novemila/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2007.

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
oggi 18 GIU. 2007
Cod: Rotizia
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

98

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA CONCLUSIONALE

1) Ci pare anche superfluo riassumere i criteri che la giurisprudenza –ben nota- ha riferito alla diffamazione a mezzo stampa quotidiana, in relazione al diritto di cronaca cui controparti fanno riferimento.

Il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione ed è legittimamente usato quando ricorrono i seguenti tre requisiti: utilità sociale dell'informazione; verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati; forma corretta e civile delle espressioni usate. La verità putativa è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione con un serio lavoro di indagine (Cassazione, 11.11.1987, Barbieri, in Riv. Pen. 1988, 1213 ; Cass. 29.8.1990 n. 8963 e altre).

Avv. FRANCO AGOSTINI
00198 Roma - Via Anio, 47 - Tel. 06.8552948 - Fax 06-6550474

Il diritto di critica soggiace agli stessi limiti per quanto si riferisce ai requisiti: forma non denigratoria, civiltà e correttezza dell'esposizione e alla verità dei fatti.

Le espressioni usate devono essere corrette, espresse in forma civile e devono essere obiettive nel senso di non trasmodare in una incivile denigrazione che si risolva nell'offesa altrui, e non deve travalicare nemmeno il limite di correttezza nel linguaggio (Cassazione, 23.10.1987, Buti, in Riv. Pen., 1988, 1213: Cass. 16.6.1981, Cederna, in Foro Italiano, 1982, II 3/3 e altre).

Nel quadro di questa giurisprudenza il direttore del quotidiano risponde con l'articolista per l'esercizio del potere di controllo e l'editore ai sensi della legge sulla stampa.

2)Controparte rifiuta il contraddittorio per l'ulteriore articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 richiamato dalla memoria dell'istante datata 11.12.1996, pag. 6, articolo prodotto in copia, che ha per oggetto una ulteriore pubblicazione diffamatoria nel titolo e nel testo che richiama una esternazione di Caprara.

Ciò nonostante , le controparti nelle loro difese hanno più volte prodotto e fatto richiamo a altri articoli dello stesso quotidiano "Il Giornale", riferendo circostanze e pubblicazioni successive alla introduzione del giudizio.

Tra le altre, per dimostrare come l'attacco dei partigiani a Via Rasella non sarebbe stato –nonostante i giudicati delle sentenze prodotte con l'atto di citazione, che, secondo controparte, avrebbero solo il valore di "valutazioni"- "atto di guerra" si

100

richiamano (produzioni dell'Avv. Chiocci all'udienza del 4.6.1997) documenti e circostanze che hanno lo scopo di continuare (come "Il Giornale" ha continuato, si vedrà di seguito) la diffamazione dell'attore: manifestino di un gruppo non meglio identificato con la "fiamma" che accompagna la denominazione di "Azione giovani" (n. 66 della produzione di controparte), che richiama altro episodio, estraneo del tutto alla materia del contendere, la morte di un ufficiale della guardia di Finanza dal quale il Bentivegna è uscito con l'assoluzione perché il fatto non sussiste e a testa alta; requisitoria del 1997 del PM di Roma a carico del Bentivegna, Capponi e Balsamo che ha riaperto, in seguito alla denuncia di "strage" di congiunti di deceduti, un procedimento penale a carico degli stessi. Già con la memoria di costituzione lo stesso Avv. Chiocci aveva depositato (n. 79) la querela –denuncia di uno di tali congiunti, Zuccheretti, che appunto ha dato luogo al procedimento di cui alla suddetta requisitoria del P:M.

Poiché di tale procedimento si è occupata la stampa quotidiana e "Il Giornale" in modo particolare continuando la sua aggressione al Prof. Bentivegna, è opportuno che esso venga ricostruito fino al suo esito finale davanti la Corte di Cassazione.

"Il Giornale" il 18.6.1997, il 20.6.1997, il 29-30.6.1997, il 3.7.1997 e il 17.4.1998 ha dato ampio risalto, anche in prima pagina e in più pagine nello stesso numero e a sette colonne, al procedimento contro Bentivegna e altri, alla posizione del G.I.P. di Roma, e del P.M., secondo i quali l'attacco di Via Rasella non fu "atto di guerra"; e il 17.4.1998 dava ampia notizia all'ordinanza

101

dello stesso GIP, secondo la quale non poteva ritenersi di non doversi procedere, appunto perché non atto di guerra, ma doveva applicarsi l'amnistia, pur riconoscendo che l'azione era stata compiuta per motivi di guerra, che falsa e calunniosa era l'accusa ai partigiani di aver attaccato le SS. di Bolzano con il fine di fare uccidere dai nazisti partigiani di altre formazioni.

Il Bentivegna, Capponi e Balsamo hanno proposto ricorso per Cassazione. La 1 Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1560 del 18 marzo 1999,, ha accolto in pieno la tesi dei difensori dei partigiani, ha riconosciuto la legittimità dell'atto di guerra effettuato dai partigiani, ha annullato l'ordinanza del GIP e ha provveduto per mancanza di reato all'archiviazione per non luogo a procedere sulle denuncie di cui a lungo si è occupato "Il Giornale".

Si trascrive in parte detta sentenza della Cassazione penale che preliminarmente riconosce che i giudizi di merito contenuti nella ordinanza del GIP di Roma erano "moralmente sfavorevoli" ai partigiani e al Bentivegna; annullando il provvedimento del GIP, ritenuto abnorme, la Corte ricostruisce la storia del fatto come segue.

"a) L'attentato di Via Rasella del 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca "Bozen", nel quale rimasero coinvolti alcuni civili italiani, fu compiuto mentre era in corso l'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei tedeschi a seguito degli eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. A tale occupazione non si sottraeva Roma, che nonostante la sua

qualifica di "città aperta" (attribuita unilateralmente dal Governo Italiano prima dell'armistizio:cfr. Cass. Sez. U.Civ., 19.7.1957 n. 3053, in foro It., 1957, I, 1398), era presidiata da truppe tedesche e sottoposta ad un durissimo controllo di polizia militare e politica.

Contro tale occupazione in Roma e in tutta l'Italia centro-settentrionale sin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

L'attentato, accuratamente preparato (cfr. anche pag. 33 provvedimento impugnato), fu deciso ed attuato da appartenenti a formazioni dei GAP (Gruppi Azione Patriottica), dipendenti dal Comando Garibaldi per l'Italia Centrale, e comandati in Roma all'epoca del fatto da Carlo Salinari. Essi erano collegati alla Giunta Militare del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) attraverso Giorgio Amendola ed altri. I GAP rivendicarono apertamente la paternità dell'azione, diretta a contrastare l'occupazione tedesca ed a restituire le libertà conculcate da regime fascista.

L'azione fu attuata facendo esplodere, mediante detonatore collegato ad una miccia, 18 Kg. di tritolo contenuti in un carretto per la spazzatura, in coincidenza del passaggio, usuale e previsto, di una compagnia del battaglione "Bozen". Secondo la ricostruzione del consulente tecnico della parte offesa Zuccheretti, riportata nel provvedimento impugnato (pag. 149) l'esplosione dell'ordigno ebbe a determinare la morte di 42 soldati tedeschi (dei quali 32 morti quasi immediatamente e gli altri nei giorni seguenti), e di almeno due civili italiani, il minore Pietro Zuccheretti e Antonio Chiaretti.

b) Il fatto oggetto della richiesta di archiviazione proposta dal PM e del provvedimento impugnato per la qualità di chi lo commise, per l'obiettivo contro il quale era diretto e per la finalità che lo animava, rientra, in tutta evidenza, nell'ambito di applicazione del D. L.vo Lgt. 12.4.1945 n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Dalle premesse che precedono consegue che devono essere considerati infondati i motivi per i quali il pubblico ministero che ha chiesto l'archiviazione prima, ed il GIP, poi, hanno escluso l'applicabilità della norma alla specie, sotto il profilo che le operazioni considerate nell'articolo unico del decreto luogotenenziale citato sarebbero esclusivamente quelle "di contorno", non coinvolgenti diritti primari della persona umana. Il termine "operazioni", applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico. La "legge di guerra" approvata con R.d. 8.7.1938 n. 1415, All.A, dedica l'intero "Titolo secondo" alle "operazioni belliche", che comprendono "atti di ostilità" (capo II,

104

Sez. I) implicanti "l'uso della violenza" (art. 53), e il "bombardamento" (Capo II, Sez. II).

L'interpretazione riduttiva del termine appare infatti non corretta dal punto di vista letterale, poiché contrasta con l'espressione "ogni altra" che immediatamente lo precede; collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale, che collocando nell'ambito delle "azioni di guerra" gli atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere la caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti; stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa in un serie disposizioni di legge dell'epoca e successive, che qui di seguito si richiamano.

- Il D.L.vo Lgt. 21.8.1945 n. 518 ha disciplinato "il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana.
- Il D.L.vo Lgt. 5.4.1945 n. 158 ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9 lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel D.L.vo Lgt n. 194 del 1945 qui in esame, desumere un significato

105

ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni").

- Il D.L.vo CPS 6.9.1946 n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni della guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche".
- La legge 21.3.1958 n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (CVL)", ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera.

Si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia,, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria alla Costituzione),conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

Né la circostanza che l'amnistia disposta con D.Lvo lgt. 5.4.1944 n. 96 avesse quale oggetto "tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista" (art. 1), è dato idoneo ad escludere che un'azione avente le caratteristiche e gli effetti propri dell'attentato di Via Rasella rientri nell'ambito di applicabilità del decreto luogotenenziale n. 194 del 1945. La

promulgazione dell'amnistia è precedente, non successiva, al D.Lvo, lgt. n. 194 del 1945, che ha tolto in radice la natura di reato, inserendola tra le "azioni di guerra", ad ogni "operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione fascista". Ed ha una sua innegabile e profonda "ratio" il fatto che, in quel momento storico, all'ampia formula dell'amnistia disposta per un numero grandissimo di reati, individuati soltanto in relazione alla finalità perseguita, si sia poi riconosciuta la totale irrilevanza ai fini penali di alcuni di essi, aventi caratteristiche soggettive, obiettivi e modalità operative tali da renderli assimilabili ad ogni effetto ad "azioni di guerra".

Quanto alla "necessità di lotta" contro gli obiettivi indicati, si rileva che la natura dell'attività bellica rende la valutazione sul punto discrezionale, evidentemente non sottoponibile da parte del giudice ordinario ad un controllo che coinvolga "a posteriori" la efficacia dell'operazione prescelta a conseguire gli obiettivi strategici perseguiti. Nel caso di specie l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato.

c) Si devono pertanto condividere le argomentazioni –richiamate espressamente dal GIP, ma dallo stesso disattese (cfr. pagg. 24 e segg. provvedimento)- con le quali le Sezioni Unite Civili di questa Corte con la sentenza 19.7.1957 n. 3053 sopra citata ;

pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell'attentato di Via Rasella, ha stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra", con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. La statuizione, è chiaro, non vincola il giudice penale, a norma degli artt. 2 e 3 c.p.p., nel senso che non opera con efficacia di giudicato, ma costituisce indubbiamente un precedente significato per l'analisi penetrante ed esaustiva sviluppata sullo specifico tema concernente la qualificazione dell'attività svolta dai gruppi partigiani avuto riguardo, in particolare, alla diversa posizione attribuibile agli stessi in relazione, da un lato, agli atti di ostilità compiuti, all'epoca dei fatti in esame, nei confronti degli occupanti tedeschi, e, dall'altro, al loro rapporto nell'ambito dell'ordinamento (interno) italiano.

Diverse, ma ad un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l'attentato di Via Rasella, ed aventi per oggetto la "rappresaglia" attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l'uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine.

Con sentenza 20.7.1948 n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in "Rassegna della Giustizia Militare", 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell'attentato, in quanto non commesso da "legittimi belligeranti", in rapporto alla

clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907.

Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25.10.1952 n. 1711 (ibidem, pag. 83) ha rovesciato tale impostazione, dichiarando illegittimo l'esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell'azione italiana: "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti".

Il tema della liceità dell'attentato, collegato alla illiceità dell'atto ritorsivo attuato con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle due sentenze menzionate è stato affrontato in rapporto alla controversa qualità di legittimi belligeranti degli attentatori all'epoca del fatto contestato, e non poteva certamente essere risolto con riferimento al decreto luogotenenziale n. 194 del 1945, emanato successivamente alla "rappresaglia" in questione. Tale soluzione non era consentita né dall'art. 23 c.p.m.g. sulla ultrattività della legge penale militare di guerra, né dagli artt. 25 c. 2 della Costituzione e 2 c. 1 c.p., per i quali il riconoscimento della legittimità dell'azione di Via Rasella, in quanto qualificata con effetto retroattivo "azione di guerra", non poteva valere ai fini della individuazione dell'illecito penale contestato in quel procedimento.

Restano quindi estranee al "thema decidendum" attuale le motivazioni, formulate nella prima sentenza citata, inerenti alla illegittimità dell'attentato con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al r. decreto 8 luglio 1938 n. 1435, articoli di cui peraltro le Sezioni Civili di questa corte, nell'ambito di un "obiter dictum" contenuto nella sentenza citata, disconoscono l'applicabilità al caso di specie, in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali sia in guerra), in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907, per la quale un atto di guerra legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari che, oltre ad essere comandati da una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi. Ma ciò posto in evidenza, non ne deriva affatto la non riconducibilità allo Stato italiano, per quanto si riferisce al coinvolgimento nell'attentato anche di vittime civili, dell'azione dei partigiani. Occorre rammentare infatti che, sin dopo la dichiarazione dello stato di guerra nei confronti della Germania (13 ottobre 1943) il Governo legittimo aveva incitato tutti gli Italiani a ribellarsi ed a contrastare con ogni mezzo l'occupazione tedesca (cfr. Cass. Sez. U. Civ. n. 3053 del 1957 citata). Il fatto, innegabile, ma comune a tutti i movimenti di resistenza, del loro carattere clandestino nei momenti iniziali, non è affatto in contrasto, pertanto, con il

riconoscimento delle attività in esame quali atti tipici di guerra. E la successiva legislazione si è limitata semplicemente a darne atto.

d) La legittimità dell'operazione considerata, unitaria nell'azione e nello scopo perseguito, deve essere pertanto valutata nel suo complesso, senza che sia possibile scinderne le conseguenze a carico dei militari tedeschi che ne costituivano l'obiettivo da quelle coinvolgenti i civili che ne rimasero vittima, in rapporto alla sua natura di "azione di guerra". Le azioni predette sono purtroppo per loro natura caratterizzate da effetti consimili, come emerge dal "bombardamento" disciplinato dal Titolo II, Capo II Sez. II della legislazione di guerra di cui al R.D. n. 1415 del 1938, all. A."

"Il Giornale" tanto solerte a dedicare molto spazio negli articoli sopra richiamati del 1997, ha pubblicato solo in data 23 marzo 1999 una piccolissima notizia, di poche righe, a pag. 8 della sentenza della Cassazione. (l'informazione di Via Rasella aveva perduto, improvvisamente, l'utilità sociale!)

2) E' parso così opportuno ricostruire i fatti nella loro verità storica e nella unanime valutazione di essi da parte di più autorità giudiziarie, per ben due volte da parte della Cassazione, Sezioni Unite civili del 1957, e Cassazione penale, oltre che Corte di Appello Roma, Tribunale Roma e Tribunale Supremo Militare (quest'ultimo annullando la sentenza del Tribunale militare Kappler sul punto della legittimità dell'attacco di Via Rasella)

Si deve precisare che nel periodo nel quale è avvenuta la diffamazione di cui è causa (aprile-maggio 1996) le autorità giudiziarie di cui sopra si erano già pronunciate, salvo la

Cassazione penale, e che era già consolidata la posizione giuridica dell'attore, anche se poi i familiari di una vittima di Via Rasella hanno tentato con una denuncia di riaprire il caso.

Controparti si richiamano al diritto di cronaca e al diritto di critica e hanno in parte diversificato le proprie posizioni.

La difesa del Chiocci ha dedotto con la sua comparsa di costituzione di non essere responsabile dei titoli degli articoli per cui è causa che, "normalmente e notoriamente" sono opera della redazione e "solo raramente" dell'articolista e ha dichiarato di non essere "autore di nessuno dei titoli che corredano gli articoli da lui scritti".

Questa affermazione non è stata suffragata da nessuna prova – a carico dell'attore come eccezione esimente – per cui, a nostro avviso egli risponde anche dei titoli dei suoi articoli.

Comunque, in ogni caso, ci sarebbero due profili di responsabilità, del direttore Feltri e dell'editore per tutto l'insieme delle pubblicazioni denunciate (articoli e titoli) e del Chiocci per i soli articoli da lui scritti.

Anche questa distinzione, ad avviso del deducente, non esime comunque il Chiocci dalle responsabilità che si sono esposte con l'atto di citazione.

E' da mettere in evidenza che la difesa di ambedue i convenuti è ricorsa a varie citazioni di pareri di altre persone, le quali non interessano la presente vicenda perché riguardano opinioni che non possono qui venire all'esame perché estranee alla controversia. Né la sottoscritta difesa intende qui ritornare su di

essi né sulle circostanze per le quali –hic et inde- è stata richiesta prova testimoniale in quanto la diffamazione da parte dei convenuti è evidente dagli atti.

3) Come si è ricordato le controparti si richiamano al diritto di cronaca e al diritto di critica.

La diffamazione sussiste almeno sotto ambedue i profili, in relazione alla verità storica, alla correttezza della esposizione di fatti, alle valutazioni.

Non si ritiene, ovviamente, che la stampa non possa proporre, in forma civile, una versione dei fatti diversa, quando questa risulta dubbia; ma nel caso di specie la verità storica era stata accertata da numerose sentenze dell'autorità giudiziaria.

Comunque, il problema della verità storica non può che proporsi nei seguenti termini: la stampa e il giornalista possono esporre senza riserva di altra versione solo i fatti accertati come tali; in mancanza di una verità storica debbono esporli dubitativamente, richiamando anche le altre versioni. Non possono fornire al pubblico versioni di fatti non veri e nemmeno non certi dandoli per certi; e valutazioni che implicano un reato, finchè questo non è accertato definitivamente; le valutazioni o definizioni che presuppongono un reato quindi un giudizio morale sfavorevole non sono ammissibili.

4) Con la comparsa di costituzione la difesa del Dr. Feltri e dell'editore osserva (pag. 8) che "non ha senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, in senso storiografico, dei fatti storici". Si può convenire con le controparti in questo senso, ma, a

proposito di verità storica, l'attacco di Via Rasella (atto di guerra) non può essere definito strage (reato). E la stessa difesa nella sua comparsa di costituzione (pag. 2) definisce, insistendo nella diffamazione anche in questa sede, "le due stragi" , quella di Via Rasella e quella della Fosse Ardeatine, comparate ed equiparate.

La "strage", come è noto, ai sensi dell'art. 422 c.p., è quel gravissimo reato che si compie ponendo "in pericolo la pubblica incolumità" "al fine di uccidere", imprescrittibile, già punito con la morte e ora con l'ergastolo.

L'accusa di strage è gravissima, fortemente diffamatoria e offensiva.

Attribuire a qualcuno, e in particolare a chi è autore di un atto di guerra, strage è grave offesa, così come mettere sullo stesso piano e equiparare partigiani e stragisti, (i massacratori delle Fosse Ardatine) considerando strage, appunto, l'una e l'altra, significa chiaramente rivolgere l'offesa stessa.

Ed infatti non si può non considerare diffamatorio l'articolo de "Il Giornale" del 6.4.1994 (all. n. 1) che, dopo aver definito nel titolo "un po' partigiana" la giustizia , con le frasi stralciate e riferite nell'atto di citazione, mette sullo stesso piano nella sua valutazione "nazisti e partigiani", "Priebke ....e Bentivegna", attribuendo a quest'ultimo, come stragista di "33 soldati altoatesini anziani e inermi..." e sette (!) civili italiani facendo "un bel botto" le sole finalità di "provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

114

Il fatto non è anzitutto, così esposto, neppure aderente alla verità storica (le S.S. anziane e disarmate, le sette vittime civili) ma principalmente è diffamatoria per le espressioni usate, per i concetti affermati che implicano necessariamente una realtà offensiva per l'attore, essere come i massacratori delle Fosse Ardeatine, di aver agito per motivi che si presentano come non nobili in rapporto alla gravità dell'evento e con la consapevolezza del danno della popolazione. In questo contesto, e secondo queste espressioni, si esprimono ingiusti giudizi morali e personali negativi che colpiscono la dignità e l'onore del Bentivegna, con grave offesa.

"Il Giornale" il 7.4.1996 (all. 2) reca un articolo a firma di Marco Ventura nel quale si afferma "L'attentato di Via Rasella fu un atto di guerra sporca, un atto terroristico"; valutazione offensiva per quanto afferma: "Mi compiaccio ora di vedere che il Direttore del Giornale, Vittorio Feltri, assume una posizione vicina a quella mia di allora".

Il 10.4.1996 (all. 3), oltre alla grande evidenza alla intervista del Pannella, il Chiocci afferma per certo il fatto, comunque non coperto dalla verità storica accertata (anzi è stato accertato il contrario), che la radio di allora (EIAR) aveva diffuso un radio messaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità. Il fatto non è vero (come esposto nell'atto di citazione) ma comunque è tutt'altro che provato e non poteva essere affermato come certo, in più con riferimento ai "terroristi", sia pure se la parola è riportata nel testo tra virgolette.

115

La frase dell'articolo del Chiocci del 18.4.96 (all. 7) se è riferita "ai partigiani del GAP romano" in generale, è ovviamente riferita anche all'attore, al quale pure vanno le offese di sapere prima della rappresaglia nazista, conoscendone "in anticipo" la terribile contabilità ("i tedeschi furono chiari..."). Non corrisponde alla verità storica l'affissione sui muri delle "ordinanze" (al plurale) del comando tedesco.

Sia il preteso e inesistente radio messaggio sia i manifesti presentano falsa figura morale dell'attore al quale si vuole attribuire la responsabilità di non essersi presentato ai nazisti.

Il 20.4.1996 (all. 8) "Il Giornale" altera in modo falso e offensivo le dichiarazioni di B.

Il giorno 8 maggio 1996, in occasione dell'inizio del processo a Priebke, è apparso un grande servizio a tutta pagina (all. 10), a firma del Chiocci nel quale si afferma che i partigiani "videro qualche istante prima" "un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno", "ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia", "probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco...." Queste affermazioni sono nel grande titolo, in esso come fatto che avrebbe dovuto essere coperto dalla verità storica. Esse costituiscono una grave offesa in quanto affermano una volontà omicida del B.

Solo nel testo dell'articolo il Chiocci, con caratteri naturalmente molto più piccoli esse sono ripetute con un "questo è almeno quanto sostiene..." il fratello del bambino.

Certamente il titolo di questo articolo concreta la grave diffamazione. Rispetto ad esso vi è responsabilità gravissima del direttore e dell'editore, ma essa è anche dell'articolista per il testo, correlato chiaramente con il titolo. Si è già detto che, ovviamente, la supposizione che i partigiani avrebbero ucciso coscientemente il bambino è una macabra e vile insinuazione e invenzione, gettata lì come certa nei titoli e ripresa nell'articolo.

Il 9.5.96 (all. 11) il Chiocci attribuisce una cinica dichiarazione al B.

Per il resto ci riportiamo all'atto di citazione.

La diffamazione consumata ripetutamente a carico dell'attore, con i singoli articoli e titoli, va poi considerata ancora più grave se si valuta nel complesso.

La compagna di stampa infatti è continuata nella illustrazione della denuncia "per omicidio" (all. 14) perché il B. non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto, per associazione a delinquere e fabbrica e uso di materiale esplodente (all. 15). Essa è stata anche arricchita dalle riportate considerazioni sulla abitazione del B. che hanno fornito anche il suo indirizzo privato.

In questa situazione viene a mancare, anche, la utilità sociale della informazione.

Come riferito l'attore è stato oggetto di persecuzioni e provocazioni.

La campagna diffamatoria de "Il Giornale" è poi continuata con incredibile pervicacia in corso di causa con le pubblicazioni del

117

1997. Tra questo richiamiamo "Il Giornale" del 3.7.1997, che titola in prima pagina "Ecco i documenti nascosti – Via Rasella servì a far fuori 35 partigiani non comunisti" e la questione è trattata nell'articolo sottostante; e del 17.4.1998 che propone Via Rasella, pur con riferimento al GIP di Roma, come "strage di liberazione".

Si confida che il Tribunale di Milano faccia cessare la persecuzione dell'attore da parte de "Il Giornale".

La sottoscritta difesa si riporta all'esposizione dell'atto di citazione, ai documenti prodotti, e alle memorie successivamente depositate e relativi documenti.

Si insiste nelle conclusioni dell'atto di citazione. Occorrendo, vedrà il Tribunale se è il caso di disporre l'assunzione dei mezzi di prova sui quali si insiste in subordine, ma confidiamo che la causa sia decisa allo stato.

Si chiede anche che sia cancellata, ai sensi 89 c.p.c., la frase della comparsa di costituzione e risposta del dott. Feltri e della Società Europea di Edizioni Spa sub a) pag. 1 "....al parallelismo indicato da "Il Giornale fra le due stragi sopra ricordate".

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. Alessandro Garlatti

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL. 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS

AVV. FLORIANA MARIS

AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 24 settembre 1999

Egregio signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00100 ROMA

- Fax n. 06/8550474 -

Egregio Avvocato
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20122 MILANO

- Fax n. 02/55015718 -

Cari colleghi,

dopo aver letto le note d'appello ed esaminato gli atti ed i documenti del fascicolo di causa, ritengo indispensabile inserire nell'atto di impugnazione almeno un altro motivo - di cui invio il testo - che ponga in chiaro risalto il riconoscimento operato dal legislatore nei confronti della lotta partigiana.

Credo che tale motivo debba essere inserito all'inizio di pagina 48 delle note, prima del punto n. 7.

Resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e Vi porgo i più cordiali saluti.

Avv. Gianfranco Maris

All. c.s.

***

La sentenza impugnata si fonda su di una premessa logico-giuridica del tutto errata, che conduce il Tribunale a conclusioni non condivisibili.

Secondo il giudice di primo grado assimilare fra loro partigiani e nazisti significherebbe semplicemente esprimere un giudizio soggettivo, una opinione di portata metagiuridica che, come tale, sarebbe assoggettata ai limiti del diritto di critica, che l'organo giurisdizionale ritiene, nel caso di specie, pienamente rispettati.

Da ciò discenderebbe l'assoluta irrilevanza della qualificazione giuridica dell'attentato di Via Rasella e delle sentenze che se ne sono occupate nell'arco di un cinquantennio.

Questo è l'errore che mina la sentenza impugnata nelle sue fondamenta.

In realtà, ciò che conta è che equiparare i partigiani combattenti ai criminali nazisti significa porre in essere il fatto tipico del reato di diffamazione.

Quando si compie tale operazione non si tratta di riportare un fatto di cronaca; non si tratta di esprimere una semplice opinione e neppure di manifestare una critica, anche molto dura.

Si tratta, invece, di commettere un fatto illecito, un reato.

Come ha esplicitamente e categoricamente affermato la Corte di cassazione ***la lotta partigiana deve essere considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra***[1].

---

[1] Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 65 ss..

Secondo la predetta decisione i fatti di Via Rasella rientrano, in tutta evidenza, sia per la qualità di chi li aveva commessi, sia per l'obiettivo contro il quale erano diretti, sia per la finalità che li aveva animati, nell'ambito di applicazione del d.lg.lt. 12 aprile 1945, n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Secondo il Supremo collegio il termine 'operazioni', applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico.

La sentenza in questione, infatti, precisa che la legge di guerra, approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, Allegato A., dedica l'intero Titolo II alle "operazioni belliche", le quali comprendono tanto gli "atti di ostilità" (Capo II, Sezione I, Disposizioni generali, da art. 34 a art. 39), quanto gli atti di "bombardamento" (Capo II, Sezione II, Del bombardamento, da art. 40 a art. 50).

Il termine operazione, ad avviso del supremo collegio, non può essere interpretato in senso riduttivo. Tale interpretazione:

- contrasta con l'espressione 'ogni altra' che lo precede;
- collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale che, collocando nell'ambito delle 'azioni di guerra' gli

atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti;

- stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa, secondo la Cassazione, in una serie di disposizioni di legge dell'epoca e successive, che vengono richiamate nella sentenza citata e che pare opportuno richiamare qui di seguito.

1. Il d.lg.lt. 21.8.45, n. 518 che ha disciplinato il "riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana[2].

---

[2] D.lg.lt. 21.8.45, n. 518, Articolo 7: E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3) a) a coloro che a nord della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o sabotaggio;

3) b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.N.L. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

2. Il d.lg.lt. 5.4.45, n. 158 che ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9, lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento

---

4) b) agli appartenenti a sud della linea Gotica alle Formazioni armate cittadine riconosciute dal C.N.L. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.N.L., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5) a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

5) b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

5) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Si veda, altresì, il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 93, Articolo 1: Coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari della guerra di liberazione, impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra.

e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel d.lg.lt. n. 194 del 1945 desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni")[3].

3. Il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni di guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, e che equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche"[4].

---

[3] D.lg.lt. 5.4.45, n. 158, Articolo 9: Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

- agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

- a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o da fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

[4] D.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, Articolo 1: E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur

4. La legge 21.3.1958, n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", che ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera[5].

Afferma, poi, la Cassazione che si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII. Disposizione Transitoria della Costituzione), conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

La sentenza citata, infine, conclude affermando che, nel caso di specie, l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione

---

non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle forze armate, di cui ai commi precedenti, le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche. Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione.

[5] Legge 21.3.1958, n. 285, Articolo 1: Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.

stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato[6].

***

Del resto, come ricorda proprio la sentenza citata, il legislatore italiano non ha fatto altro che tradurre in linguaggio giuridico quanto appartiene alla Storia del nostro paese ed alla formazione della Repubblica italiana.

Era dunque onere dei convenuti dimostrare il contrario.

L'attore, peraltro, senza per questo invertire l'onere della prova, aveva provveduto ad indicare una serie di testimonianze volte a porre in evidenza il significato ed il valore della lotta partigiana, pacificamente indiscusso ed indiscutibile.

Tali indicazioni istruttorie sono state del tutto ignorate dal Tribunale.

Anche questa considerazione dà conto dell'evidente errore logico-giuridico in cui è caduto il giudice di primo grado.

Ciò posto non pare ci sia null'altro da aggiungere.

Se per il legislatore italiano - che ha recepito il significato storico della lotta di resistenza e che si è ispirato ai principi sui quali si fonda la nostra Carta costituzionale - le forze partigiane devono essere considerate legittimi belligeranti, allora, anche il giudice italiano, nella

---

[6] Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 71.

126

sua funzione/dovere di applicazione della legge, deve considerare i partigiani italiani legittimi belligeranti in stato di guerra contro il nemico nazista che occupava illegittimamente il territorio italiano.

Pertanto, commette il delitto di diffamazione chi equipara i partigiani ai nazisti, essendo tale 'operazione' illegittima ed illecita alla luce del nostro sistema normativo complessivamente considerato, a partire dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

ASSR

***

La sentenza impugnata si fonda su di una premessa logico-giuridica del tutto errata, che conduce il Tribunale a conclusioni non condivisibili.

Secondo il giudice di primo grado assimilare fra loro partigiani e nazisti significherebbe semplicemente esprimere un giudizio soggettivo, una opinione di portata metagiuridica che, come tale, sarebbe assoggettata ai limiti del diritto di critica, che l'organo giurisdizionale ritiene, nel caso di specie, pienamente rispettati.

Da ciò discenderebbe l'assoluta irrilevanza della qualificazione giuridica dell'attentato di Via Rasella e delle sentenze che se ne sono occupate nell'arco di un cinquantennio.

Questo è l'errore che mina la sentenza impugnata nelle sue fondamenta.

In realtà, ciò che conta è che equiparare i partigiani combattenti ai criminali nazisti significa porre in essere il fatto tipico del reato di diffamazione.

Quando si compie tale operazione non si tratta di riportare un fatto di cronaca; non si tratta di esprimere una semplice opinione e neppure di manifestare una critica, anche molto dura.

Si tratta, invece, di commettere un fatto illecito, un reato.

Come ha esplicitamente e categoricamente affermato la Corte di cassazione ***la lotta partigiana deve essere considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra***[1].

---

[1] Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 65 ss.

Secondo la predetta decisione i fatti di Via Rasella rientrano, in tutta evidenza, sia per la qualità di chi li aveva commessi, sia per l'obiettivo contro il quale erano diretti, sia per la finalità che li aveva animati, nell'ambito di applicazione del d.lg.lt. 12 aprile 1945, n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Secondo il Supremo collegio il termine 'operazioni', applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico.

La sentenza in questione, infatti, precisa che la legge di guerra, approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, Allegato A., dedica l'intero Titolo II alle "operazioni belliche", le quali comprendono tanto gli "atti di ostilità" (Capo II, Sezione I, Disposizioni generali, da art. 34 a art. 39), quanto gli atti di "bombardamento" (Capo II, Sezione II, Del bombardamento, da art. 40 a art. 50).

Il termine operazione, ad avviso del supremo collegio, non può essere interpretato in senso riduttivo. Tale interpretazione:

- contrasta con l'espressione 'ogni altra' che lo precede;

- collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale che, collocando nell'ambito delle 'azioni di guerra' gli

129

atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti;

- stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa, secondo la Cassazione, in una serie di disposizioni di legge dell'epoca e successive, che vengono richiamate nella sentenza citata e che pare opportuno richiamare qui di seguito.

1. Il d.lg.lt. 21.8.45, n. 518 che ha disciplinato il "riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana[2].

---

[2] D.lg.lt. 21.8.45, n. 518, Articolo 7: E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3) a) a coloro che a nord della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o sabotaggio;

3) b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.N.L. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

130

2. Il d.lg.lt. 5.4.45, n. 158 che ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9, lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento

---

4) b) agli appartenenti a sud della linea Gotica alle Formazioni armate cittadine riconosciute dal C.N.L. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.N.L., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5) a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

5) b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

5) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Si veda, altresì, il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 93, Articolo 1: Coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari della guerra di liberazione, impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra.

131

e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel d.lg.lt. n. 194 del 1945 desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni")[3].

3. Il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni di guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, e che equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche"[4].

---

[3] D.lg.lt. 5.4.45, n. 158, Articolo 9: Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

- agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

- a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o da fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

[4] D.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, Articolo 1: E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur

132

4. La legge 21.3.1958, n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", che ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera[5].

Afferma, poi, la Cassazione che si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria della Costituzione), conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

La sentenza citata, infine, conclude affermando che, nel caso di specie, l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione

---

non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle forze armate, di cui ai commi precedenti, le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche. Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione.

[5] Legge 21.3.1958, n. 285, Articolo 1: Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.

133

stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato[6].

***

Del resto, come ricorda proprio la sentenza citata, il legislatore italiano non ha fatto altro che tradurre in linguaggio giuridico quanto appartiene alla Storia del nostro paese ed alla formazione della Repubblica italiana.

Era dunque onere dei convenuti dimostrare il contrario.

L'attore, peraltro, senza per questo invertire l'onere della prova, aveva provveduto ad indicare una serie di testimonianze volte a porre in evidenza il significato ed il valore della lotta partigiana, pacificamente indiscusso ed indiscutibile.

Tali indicazioni istruttorie sono state del tutto ignorate dal Tribunale.

Anche questa considerazione dà conto dell'evidente errore logico-giuridico in cui è caduto il giudice di primo grado.

***

Ciò posto non pare ci sia null'altro da aggiungere.

Se per il legislatore italiano - che ha recepito il significato storico della lotta di resistenza e che si è ispirato ai principi sui quali si fonda la nostra Carta costituzionale - le forze partigiane devono essere considerate legittimi belligeranti, allora, anche il giudice italiano, nella

---

[6] Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 71.

139

sua funzione/dovere di applicazione della legge, deve considerare i partigiani italiani legittimi belligeranti in stato di guerra contro il nemico nazista che occupava illegittimamente il territorio italiano.

Pertanto, commette il delitto di diffamazione chi equipara i partigiani ai nazisti, essendo tale 'operazione' illegittima ed illecita alla luce del nostro sistema normativo complessivamente considerato, a partire dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

135

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00198 ROMA

Egregio Signor
prof. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00183 ROMA

Milano, 20 Ottobre 1999

Oggetto : *Il Giornale*

Comunico che la causa è stata iscritta a Ruolo Generale nr. 2582/99 Sez. II Corte d'Appello di Milano.

Trasmetto fotocopia dell'originale dell'atto d'appello.

La prima udienza è fissata per il 20.1.2000 h. 9.00.

Allego nota dettagliata delle spese vive sostenute per marche, notifiche e copie.

Spero che tutto sia stato fatto con precisione attendo disposizioni.

Cordiali saluti.

1. 545
Eho
905

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

NOTA SPESE SOSTENUTE

8.10.1999 Costo fotocopie 360 x 120	£	43.200
11.10.1999 Notificato atto di appello		
1 originale più 3 copie		
pagine scritte nr. 60		
valore bollo £ 20.000		
1 marca delega (originale)	£	20.000
16 marche x 20.000 (originale)	£	320.000
48 marche x 20.000 (3 copie)	£	960.000
costo notifica	£	30.000
18.10.1999 Costo fotocopie 186 x 150	£	27.900
19.10.1999 Costo fotocopie 62 x 150	£	9.300
Iscritta causa a ruolo		
1 marca per nota	£	20.000
1 iscrizione a ruolo	£	114.000
TOTALE	£	1.544.400

CARTA UFFICIO
DI CARLO ZOLESI
VIA FONTANA 19
MILANO
TEL.0255192707
P.I. 07162170158

186X	150
FOTOCOPIE	27.900

TOTALE	27.900
CREDITO	27.900
RESTO	0

18/10/99 17:06 # 0
SC.FISCALE N.75
/F BG 27005265

PARI A :

EURO: 14,41

138

CARTA UFFICIO
DI CARLO ZOLESI
VIA FONTANA 19
MILANO
TEL.0255192707
P.I. 07162170158

62X	150
FOTOCOPIE	9.300

TOTALE	9.300
CREDITO	9.300
RESTO	0

19/10/99 18:13 # 0
SC.FISCALE N.106
/F BG 27005265

PARI A :
EURO: 4.80

CARTA UFFICIO
DI CARLO ZOLESI
VIA FONTANA 19
MILANO
TEL.0255192707
P.I. 07162170158

360X	120
FOTOCOPIE	43.200
SUBTOT.	43.200

TOTALE	43.200
CREDITO	43.200
RESTO	0

08/10/99 15:00 # 0
SC.FISCALE N.49
/F BG 27005265

PARI A :

EURO: 22,31

ASSR

1

CORTE DI APPELLO DI MILANO

ATTO DI APPELLO

del Prof. Rosario Bentivegna, nato in Roma il 22 giugno 1922, residente in Roma, Piazza Adriana, 5, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 18, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garlatti che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti per procura a margine del presente atto

CONTRO

Dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;

Dott. Vittorio Feltri, nella qualità di direttore responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti

Società Europea di Edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti.

Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1996 l'istante Prof. Bentivegna ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Dott. Francobaldo Chiocci, il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni SpA deducendo:

che in occasione del processo a Priebke Erich, ex-capitano delle SS tedesche, responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine

in Roma avvenuto il 24 – 03- 1944, il quotidiano di Milano "Il Giornale" si era distinto in una campagna diffamatoria che, alterando la versione dei fatti e fuori di ogni limite di continenza ammessa, aveva praticamente presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma Via Rasella come i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine;

che tale campagna si era indirizzata esclusivamente, o quasi, nei confronti dell'istante;

che essa aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7 aprile 1996, il 10 aprile 1996.

Si trascrive di seguito dall'atto ci citazione:

(seguono 15 pagine, da pag. 3 a pag.18, già stampate)

– si trascrive di seguito sull'atto di costituzione (3

La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "*Una giustizia un po' partigiana*" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale (**All. n.** 1).

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber, Adam Smith e soprattutto Montesquieu, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "*non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e*

Rosario Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Trombadori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "*c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi.....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione.....*"

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile, "Il Giornale" con titoli insultanti e calunniosi dà ampio spazio a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue, nel loro protagonismo, di trovare un pò di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella.

In seguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke. *Francobaldo Chiocci* ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell' appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena leggittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi

e di morte, da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatta oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando afferma *"che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità"*.

E' ormai a tutti noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo ai Gen. Maeltzer e Von Mackenzen (in *V. Settimelli, Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine*, vol. 2°, ed. L'Unità, aprile 1994, **All. n. 25**), gli *Atti e Documenti della S.Sede relativi alla seconda*

guerra mondiale, Gennaio 1944 - Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189 (**All. n. 26**), da cui si ricava che solo alle 10,15 del mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4, Aprile, 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "*falso storico*"

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "*la rappresaglia, benché crudele, era in se stessa legittima*" E ciò è falso, come si vedrà successivamente, secondo la sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21.4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma (in cui si affermava: "*i partigiani del GAP romano ..... che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna..... con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile*

contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile". Il servizio è intitolato : "*Un testimone di Via Rasella - i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie - una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni*". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordando i fatti, afferma tra l'altro: " *i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini*"; e aggiunge che "*subito su tutti i muri del quartiere furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici.....*". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di *Zapping* (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "*Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.....*"*si, sapevamo della rappresaglia*" - *Rosario Bentivegna ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto*" (All. 8). Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "*monologo*" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "*non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè*

immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15,50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati.....". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista in questione citato i passi della nota - ma dimenticata artatamente - sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonnello delle SS di cui Priebke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a *Zapping* di Carla Capponi - partecipante al fatto d'armi di Via Rasella - senza altri commenti.

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "*I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma*" Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "*i partigiani che alle ore 15,52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia, probabilmente mentre fuggirono lo videro anche voltare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco.....*"

A queste categoriche e temerarie affermazioni - che trovano pieno riscontro nel grande titolo - fa seguito: "*Questo almeno è quanto sostiene.....*"il fratello del bambino che avrebbe detto: "*da come è straziato*

il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto.....".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perchè il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi "inermi" tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate le bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, per dichiarazione dei superstiti, armati fino ai denti (**All. n. 27**).

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (**All. n.** 11) sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (*Oggi*, 17 nov. 1949, *Lettere al Direttore* - [illegible] [illegible]) "*io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Fernando....* (di cui) *ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa trattarsi del Salinari o del Calamandrei*" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviate da Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in

discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati - non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo - dal de Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obbiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof.Bentivegna con la seguente scritta: "*Bentivegna Rosario, anni 70 circa / gira armato e con documenti falsi / terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella - 335 romani alle Fose Ardeatine*".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia (All. 13).

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 (All. 14) il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne "*Bentivegna denunciato per omicidio*", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("*Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella*").

L'articolo riferisce che detto Avv.Luciano Randazzo, penalista,

avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "*è stato tappezzato di manifesti*" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistificatrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere (**All. n. 15**)

Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti, come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno.

Del fatto d'arme di Via Rasella e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine si è già molto discusso - da persone e con pubblicazioni serie; aldilà delle valutazioni i fatti storici e la loro ricostruzione sono ormai acquisiti in

Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo" (pagg. 21.22) (**All. n. 20**).

Il Bentivegna è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare; nella motivazione della medaglia d'argento si fa esplicito riferimento al fatto d'arme di Via Rasella (23 marzo 1944) (**All. n. 21**).(vedi anche *Atti Parlamentari, Senato della Repubblica*, 7° Legislatura, martedì 16 febbraio 1982) (**All. n. 22**)

— fa dedurre ancora che "il Giornale aveva

"Il Giornale", come si ricava da quanto sopra esposto:

- ha messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già ridetto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensivca nei confronti dell'istante Prof.Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine; - Avere fatti
- attribuito al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intezionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come riconosciuto dalle pià alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità

intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa, presentandola come criminosa;

attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino;

afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15,50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni

alla sollevazione popolare, in quanto le condizioni in cui si trovava la città [fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo (renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri. Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!"); proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.] rendevano già "Roma ... una città esplosiva", come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer - von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni per "*la sollevazione popolare*", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in via Tasso, e dalle formazioni repubblichine operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza

romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giugno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "*allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare*", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E' significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosa ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag. 7, sotto il titolo a piena pagina: "*Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del Cln sapevano di coinvolgere degli innocenti - Il "Migliore" ordinò l'attentato - La strage di via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti*"; firma il solito Francobaldo Chiocci.

(All. n. 23) "Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte: Il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti

della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; a parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai pronunciate, e che probabilmente derivano dalla stessa fonte che ha citato il Massimo de Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese . Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag. 503 il *Compact De Agostini "Storia d'Italia - Cronologia 1815 -1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944.* Le cronache e le biografie di Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria di Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti) (All. n. 24)

- non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio [sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro i generali Kurt Maeltzer e Eberhard von Mackensen (vedi: *Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994* - **All. n. 25**) ; *Atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale - 10 - La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945 , Libreria Editrice*

Vaticana, 1980, pag.189-190, citati (**All. n. 26)**]

- i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in via Rasella sotto i colpi dei partigiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz. riportato in: *Umberto Gandini, Quelli di via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi,* Bolzano, 1979); (All. n. 27) più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (*machine-pistolen*, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. *Konrad Sigmund* (33 anni) (U. Gandini, citato, **All. n. 27**) ricorda: "*L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fu così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi*".

Konrad Sigmund dice (id. **All. n. 27**): "*Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni*" e *Sylvester Putzer* (39 anni) (id. **All. n. 27**) "*Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare.*" "*Partimmo con i colpi in canna*" aggiunge *Franz Bertagnoll* (id. **All. n. 27**).

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (*Cristoph*

Franceschini: "Il trauma di Roma", dal *Sudtirol Profil*, rivista in tedesco, 14.3.1994, pag.8. Bolzano.) (All. n. 28).

- quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pura fantasia e frutto di una immaginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

~~Per tutto quanto~~ sopra esposto, e in relazione alle pubblicazioni de "Il Giornale", come indicate e come dovessero ancora risultare, lesive gravemente dell'istante, i convenuti sono colpevoli di diffamazione gravissima ~~a mezzo~~ stampa ripetuta con espressioni e valutazioni contrarie alla verità, ingiuriose e calunniose (vedi ad esempio la risposta del Feltri a una nobile lettera di Duccio Trombadori, intervenuto in difesa della memoria del padre Antonello, paragonato, come gli altri partigiani dei GAP, agli ~~assassini nazisti~~; su "Il Giornale", ~~19 aprile 1996, All. n. 29~~)

~~Si è ben al di là dei limiti~~ dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione e diffusione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della

Dichiarato che con la sua campagna di stampa, tutta in contrasto di lui, del Giornale, era andato ben al di là dei limiti.

Deducendo che con la sua campagna di stampa, tutta incentrata contro di lui, "Il Giornale" era andato ben al di là dei limiti dell'esercizio ci cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale garantita dall'art. 2 della Costituzione, il Bentivegna esponeva il contenuto di alcune sentenze, che depositava, del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 29. 09. 1948, confermata dal Tribunale Supremo Militare con sentenza del 25. 10. 1952; del Tribunale di Roma 1° Sezione Civile del 9. 06. 1950; della Corte d'Appello di Roma Sezione 1° del 05. O5. 1954 che confermava; della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili del 09. 05. 1957 che confermava; tutte ricordavano l'episodio di Via Rasella come atto di guerra, tant'è che lo Stato aveva per esso concesso, anche al Bentivegna, decorazioni al valor militare.

Il Bentivegna quindi chiedeva la dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni indicati in £ 5.000.000.000 o da diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituirono gi attuali appellati e contestavano la domanda. Venivano quindi depositate dalle parti note con richieste istruttorie anche di testimoni.

Il Bentivegna depositava dopo l'udienza comparsa conclusionale e comparsa di replica, con la prima ricordando che "Il Giornale" dopo l'atto di citazione si era ancora occupato di lui (nei modi e termini già rilevati prima) e in particolare il 18, 20 e 29,30 giugno 1997 e il 3 luglio 1997 e

e quindi il 17 aprile 1998 aveva dato ampio risalto (in prima pagina e in più pagine dello stesso numero) al procedimento penale iniziato in Roma per i fatti di Via Rasella per le denuncie sopra, trascriveva il testo della Sentenza de3lla Corte di Cassazione 1° Sezione Penale n. 1560 del 18 marzo 1999 con la quale veniva ribadita la legittimità dell'atto di guerra dei partigiani di Via Rasella, disponendo l'archiviazione delle denunce per non luogo a procedere (tale relazione è depositata in copia con il presente atto di appello.

Anche le controparti depositavano conclusionale e replica e la causa veniva decisa dal Giudice Unico Dott. Boscaretti della 1° Sezione Civile del Tribunale di Milano (conclusione. 6088 del 14-24 giugno 1999) contro il quale l'istante Prof. Bentivegna propone appello a tutti gli effetti di legge.

MOTIVI

1)- La sentenza è erronea, contraddittoria, insufficientemente motivata e male applica e viola i principi di giurisprudenza in materia elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte d'Appello di Milano;

Sommariamente riportati in premessa i fatti di causa, nei motivi della decisione con riferimento alle doglianze dell'attuale appellante, il Tribunale di Milano osserva anzitutto in modo erroneo che "in concreto l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi....", aggiunge subito dopo che "Per altro verso l'attore nega recisamente..... determinate circostanze di fatto...." per concludere come premessa che "Punti nodali della causa sembrerebbero la verità di determinati fatti , la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di

revisione critica rispetto alla storiografia ufficiale", per essi"; requisiti di verità , di continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare" , trattandosi di "critica" e non di "cronaca"", "non ha senso esigere il rieprtto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito della interpretazione soggettiva". Sempre secondo la decisione impugnata "veri limiti del diritto di critica" sono "l'interesse pubblico" e "il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico", che consente "espressioni pesantemente negative ..... che non si esauriscono in un mero insulto o giudizio personale (cfr Cass. 265/96)"

Così definiti i limiti dell'indagine, il Tribunale :

- ritiene che l'assimilazione tra partigiani e nazisti è il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica condanna della violenza in quanto tale e di particolari orientamenti ideologici;
- non rileva che l' "attentato" di Via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra o strage e non rilevano le sentenze militari, civili e penali che tali qualifiche abbiano riconosciuto o "negato" (?);
- si tratta della qualificazione di un fatto e manifestazione di opinioni;
- il termine di "strage" non è usato in senso tecnico riportato agli operatori del diritto ma "uccisione con violenza dii una pluralità di individui", desumibile dai dizionari di normale consultazione; ugualmente il titolo "partigiani terroristi";
- la gravità e l'importanza storica dell'evento rende superfluo ogni rilievo sull'interesse pubblico a trattarne;

- trattandosi di diritto di critica opinioni o giudizi non possono che essere fondati su interpretazioni soggettive;
- ammesso il fatto sostanziale della partecipazione dell'attuale appellato allo "attentato" non sembrano rilevanti le circostanza più o meno marginali (i soldati del Reggimento Bozen, la diffusione del radiomessaggio EIAR, ecc.)
- quanto al bambino che sarebbe stato visti dai partigiani che non avrebbero desistito dall'attentato "è opinione chiaramente riferita al fratello del bambino" e comunque le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalla foto in atti della testa a terra, sembrano giustificare la tesi della sua "estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo";
- gli scopi e le finalità dell'attentato sono riferibili a una parte politica non certo alla persona dell'attore e sono ipotesi alternative "non sprovviste di riscontri logici e testimoniali", come il Tribunale ricava da documenti prodotti dal convenuto Feltri;
- "Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività. Ma poiché quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale"

2)- La difesa dell'appellante si richiama anzitutto alle proprie difese nelle quali, tra l'altro, aveva esposto alcuni principi di giurisprudenza cui erroneamente il Tribunale non si è conformato.

Il diritto di cronaca e di critica presuppongono l'utilità sociale e pubblica dell'informazione, la verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati (che nel loro complesso susseguirsi compongono l'evento e ne spiegano le motivazioni e gli effetti causali e concausali ai fini del giudizio, sia in sede di diritto che di etica e di storia), la forma corretta e civile delle espressioni usate: La verità putativa dei fatti è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione su un serio lavoro di indagine (Cassazione Penale, 11. 11. 1987, in Riv. Pen. 1988, 1213; Cass. 29. 08. 1990, n. 8963; Cass. 07. 02. 1996 n. 982 e altro)

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato non perde il connotato della illiceità sol perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica" (Cassazione penale, sez. 1°, 12. 01. 1996 in Cass. Pen. 1997, 57)

(Le pagine 25, 26 e 27 del manoscritto sono già stampate e si allegano) .

accertato non perde il connotato della illiceità sul perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica..." (Cassazione penale, Sez I, 12 gennaio 1996 in Cass. Pen. 1997 , 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); sé il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua

zione nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

~~Queste e altre massime conformi sono state rese dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 2043 c.c., all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 e agli artt. 57, 595 e 596 bis e stabiliscono chiaramente i limiti della libertà di cronaca e di critica.~~ c.p.

Codice penale art. 596 bis

La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioe' sulla verita' della notizia, non sull'attendibilita' della fonte di informazione, dal momento che il giornalista puo' essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato.

Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996

Scalfari

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo.

Cassazione penale sez. V, 4 dicembre 1996, n. 891

Mordenti

Codice civile (1942) art. 2043

Affinche' la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verita' (oggettiva o anche soltanto putativa, purche' in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; infine, la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza), postulandosi la necessaria adozione, da parte del giornalista, di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Cassazione civile sez. I, 7 febbraio 1996, n. 982

Questa sentenza del Tribunale di Milano non solo non ha preso in esame le violazioni al diritto di cronaca, per essere stati enunciati fatti non veritieri pure nel corpo della esposizione di "opinioni" riguardanti la problematica del diritto di critica, non ha applicato e ha violato i richiamati principi. Ha giudicato, enunciando, al contrario,

La sentenza del Tribunale di Milano non solo nonha preso in esame le violazioni al diritto di cronaca, per essere stati enunciati fatti non veri sia pure nel corso della esposizione di "opinioni" riguardanti il problema.

Circa il diritto di critica, essa non ha applicato e ha violato i richiamati principi di giurisprudenza, enunciandone, al contrario altri, difformi ed inesatti.

3) Infatti il Tribunale enuncia: ".....trattandosi di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevato interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito (cfr Cass., 465/96 cit. – pag. 18-10 della sentenza).

Il Tribunale richiama la stessa sentenza (trascurando l'ampia giurisprudenza in proposito e anche quella richiamata dall'appellante nelle sue difese) anche a pag. 15, sempre a proposito di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato. La sentenza della Corte di Cassazione in questione, del 22. 01. 1996, n. 465, in realtà anzitutto conferma l'accertamento di fatto della C.A. di Milano nella valutazione della dedotta diffamazione in quanto congruamente motivato

(la pag. 29 del manoscritto è stampata e si acclude)

appello ne' ha sottolineato il contenuto irridente piuttosto che ingiurioso, ricavando la conclusione sia dallo stile complessivo dello scritto, sia dall'accostamento all'aspetto esteriore del personaggio del quale ha ritenuto che si volesse marcare un elemento caricaturale e non direttamente disonorante.

Il che vale a dire che le conclusioni del giudice del merito sugli aspetti fin qui esaminati sono motivate e come tali non sindacabili in questa sede.

5.3. La seconda censura del motivo si riferisce al diritto di critica per come questo e' stato inteso dalla sentenza impugnata, che le controparti hanno sempre invocato come scriminante la loro attivita' e che il ricorrente intende limitato nella sua portata quando si tratta di salvaguardare il diritto alla reputazione.

In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo e, per sua natura, non puo' essere che soggettiva, cioe' corrispondente al punto di vista di chi la manifesta.

Come ogni diritto, anche il diritto di critica non puo' essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo.

Ritiene il Collegio che da questo principio non si puo' trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando puo' offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca come si vedra', soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attivita' che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

La Corte di Milano si e' attenuta a queste regole formulando il principio che ora viene criticato e che, invece, deve essere ritenuto corretto, in quanto di questo principio e' stata fatta applicazione nella ricostruzione dell'intento (degli autori delle pubblicazioni incriminate) di rendere conto di fenomeni che hanno interessato la vita politica, sociale ed economica italiana degli anni '80.

5.4. Le rimanenti censure contenute nel primo motivo si riferiscono all'esercizio del diritto di cronaca e pongono il problema della continenza dell'esercizio di questo diritto sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale).

Continenza sostanziale e' quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verita'. Evidentemente non si puo' trattare di verita' assoluta, ma di verita' soggettiva, perche' la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri e' il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari.

Continenza formale e' quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicche' la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Puo' anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non puo' essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e

per svolgere le cronache che si vogliono esprimere -

Questa decisione rigetta il ricorso proposto contro una sentenza della C.A. di Milano avente tutt'altro oggetto, in quanto si trattava di circostanze di carattere politico, attuale, ancora all'esame della magistratura, pressoché sconosciuto nei suoi elementi che in parte restano tuttora incogniti.

L'accertamento di fatto della C.A. di Milano è stato ritenuto adeguato e congruo. A ben leggere, gli stessi principi della sentenza n. 465 del 1996 della S.C. non corrispondono affatto a quelli applicati nella sentenza ora impugnata.

Ammesso che nel luogo che ne occupa la narrazione dei fatti (cronaca) sia stata esposta insieme ad "opinioni" (critica), resta comunque che, anche in questa decisione del S.C. vanno applicati i seguenti criteri:

- interesse pubblico o sociale;
- continenza sostanziale, o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. 07. 02. 1996 n. 982; Cass. Pen. Sez V, 04. 12. 1996 n.891, Mordenti, Cass. Pen Sez. V, 23. 07. 1996, Scalfari, e altre): "Quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanza qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione" (Cassazione Penale, sez. 1° 12. 01. 1976 in Giust Pen. 1996, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere (Cass.

Pen. Sez. V, 23. O76. 1996, Scalfari, Riv. Pen. 1996, 1903; Cass. Pen. Sez. V, 14. 06. 1996, Scalfari e altro, Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17. 05. 1999, Saltarelli, Giust. Pen. 1993, II, 541; e altro). In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità, come causa di giustificazione, deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez V, 27. 01. 1989, Siniscalchi, Cass. Pen. 1991, I, 1969)

- continenza formale; l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente e deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione stessa. Cronaca e critica devono essere espresse in forma corretta e civile riguardante sia l'esposizione dei fatti sia la loro valutazione, nonstante l'asprezza della polemica (Cass. 10. 10. 1984, n. 5229; Cass. 07. 02. 1996, n. 982; Cass. Pen. Sez V, 18. 01. 1991, Scipioni, Giust. Pen. 1991, II, 715, e altre);

- bilanciamento all'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero;

- se i fatti sono esposti insieme alle opinioni (cronaca e critica) non si applicano i soli criteri sopra ricordati ma la valutazione della continenza si attenua per dare spazio alla interpretazione soggettiva (questa formulazione è contenuta in Cass. n. 465 del 1996 e contrasta con altre decisioni). E' comunque pacifico che in ogni caso debba essere garantita la forma civile e corretta della esposizione dei fatti e delle opinioni;

- per quanto riguarda la stampa quotidiana le responsabilità vanno ovviamente ricercate nei confronti dei firmatari degli articoli e per quanto riguarda i titoli nei confronti del direttore, che risponde anche del necessario controllo che ha il dovere di esplicitare sui giornalisti e

sugli articoli da essi scritti, e sull'insieme di una campagna di stampa. Questi principi sono assolutamente pacifici. Sulle modalità della diffamazione, i titoli e i sottotitoli, lo spazio utilizzato, l'uso di fotografie (Cass. Pen. Sez. V, 05. 07. 1993, Renca, Giust, Pen. 1994, II, 405; Cass. Pen. Sez. V, 27. 10. 1993, Ciancimino, Giust. Pen. 1993, II, 409; Cass. 05. 05. 1995, n. 4871).

4 – In realtà la diffamazione sussiste sotto più profili ed è stata consumata in modo grave e ingiustificato.

Interesse pubblico e sociale. I fatti di cui si è occupato "Il Giornale" risalgono al marzo 1944. Dopo oltre 50 anni non si può dire che in se quegli avvenimenti avevano all'epoca della diffamazione tale interesse. Di essi si era lungamente trattato, fuori e dentro le aule giudiziarie e ormai era stato detto tutto quanto si poteva dire.

Non si può tuttavia negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' tuttavia opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti era indotto dal processo in questione che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale". I fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone è quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del giornale in questione (del 6, 7, 10, 18, 20 aprile 1996; 8, 9, 10, 14 maggio 1996, talvolta anche con due articoli nello stesso giorno) all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco, ma solo contro la persona di Bentivegna, del quale

"Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse (per esempio, a proposito della casa da lui abitata, con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo, come indicato nell'atto di citazione).

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione. A parte ogni altra considerazione non può sfuggire al Giudice, in un esame globale, che l'appellante aveva rievocato anche davanti al Tribunale, l'intento persecutorio e diffamatorio, tale apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione.

La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati ("strage") riguardavano anche i reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

D'altra parte il dichiarato intendimento degli attuali appellati nelle loro stesse difese davanti al Tribunale è quello di attribuire all'appellante la "strage" non come fatto di violenza in se, ma come reato in opposizione all'atto di guerra. Ad esempio il Chiocci ha prodotto tra gli altri documenti un estratto de "Il Tempo", 19. 07. 1997, "Via Rasella, una strage non un atto di guerra; ha insistito sulla circostanza che il P.M. nel procedimento avanti al Gip di Roma concluso con la sentenza della Cassazione Penale

sopra richiamata e prodotta aveva ipotizzato il reato di "strage" negando l'atto di guerra.

Lo stesso parallelismo delle "due stragi" di per se non poteva non essere che in relazione all'intenzione di attribuire al Bentivegna la stessa posizione penale del Priebke.

In conclusione sul punto, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria; la concomitanza con il processo Priebke chiarisce, in aggiunta ai termini ripetutamente usati, che il paragone Priebke-Bentivegna ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di là a quello di contrarietà alla violenza.

5 - Continenza sostanziale. I fatti affermati da "Il Giornale" sono tutti rilevanti:

Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi, ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitate gli assassinii delle Fosse Ardeatine; da qui l'insistenza (documentata) del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

Ma la sentenza del Tribunale di Milano tende esplicitamente ad escludere l'opportunità di approfondire i falsi "cucinati" da "Il Giornale" con evidente intento diffamatorio perché secondo il Dott. Bonaretti, estensore della sentenza stessa, "non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (sic!)" per esempio a proposito, dei componenti del Reggimento Bozen, o a proposito del fatto "che i

manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che ad uno precedente avvenuto in Via Crispi" (v. pag. 19 della sentenza del Tribunale di Milano).

La compagnia del "SS Polizei Regiment Bozen", attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani, inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi: è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, bene addestrate e armate fino ai denti, tanto che risposero immediatamente al fuoco subito dopo l'attacco, così come abbiamo documentato in sede di citazione. L'affermazione de "Il Giornale" non è vera. E il fatto non è insignificante.

Ma soprattutto il riferimento ai manifesti dimostra la superficialità con cui il problema è stato affrontato dal magistrato, e la scarsa attenzione da lui dedicata alla lettura dei testi e dei documenti di causa.

Infatti dopo l'attacco partigiano di Via Rasella non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesselring al processo contro il Gen. von Mackensen di fronte a una Corte Militare Alleata (all. n. 25 alla nostra istanza di Citazione).

Questo fatto, insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base del quale, tra l'altro, sono state comminate condanne a morte Kesserling, Mealtzer e von Mackensen da tribunali militari alleati e all'ergastolo Kappler, Priebke e Haas da tribunali militari italiani

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire "vili" i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage. E' tuttavia interessante rilevare come il magistrato giudicante abbia confuso il problema – tutt'altro che irrilevante - mettendo sullo stesso piano il "manifesto" affisso dal nemico dopo l'attacco in Via Crispi (e che non disponeva "rappresaglie" ma solo una taglia di 200.000 lire sulla testa degli ignoti che avevano compiuto quel gesto) e il manifesto (inesistente) che i nazisti avrebbero affisso dopo l'attacco di Via Rasella.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura. Titolo su cinque colonne: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo"; sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri.

Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma": in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani. Del titolo in questione, affermativo e non dubitativo, risponde senz'altro, e in prima persona, il dott. Feltri, quale direttore, e il Chiocci, scaricando il suo direttore, a pag. 14 della propria conclusionale davanti al Tribunale si difende affermando

sul punto di non essere responsabile dei titoli (abbiamo già dedotto che per evitare la propria responsabilità, oltre quella del direttore, avrebbe dovuto dimostrare di non aver partecipato alla loro formulazione).

L'articolo che sta sotto detti titolo e sottotitolo, e che occupa l'intera pagina, inizia facendo riferimento a quanto sostiene il fratello del bambino morto, il quale avrebbe dedotto in astratto la circostanza: "Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....". "Il Giornale", sempre dell'8 maggio 1996, pubblica una fotografia che sarebbe stata consegnata dal fratello del bambino morto, a proposito della quale il Tribunale di Milano, con incredibile leggerezza, di ufficio e senza che fosse stato nemmeno dedotto dalle controparti, dopo aver abbondantemente affermato che "solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore" (che controllava il carretto della spazzatura), svolge il seguente apprezzamento: "...le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche (e da che altro?) dalla foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, "sembrano" giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo".

L'appellante contesta e respinge recisamente questa considerazione, gratuita e chiaramente infondata in quanto per numerose evidenti ragioni (le condizioni della foto, lo stato dei luoghi, l'entità della carica esplosiva, ecc,) essa è evidentemente frutto di un apprezzamento che, seppure esposto in forma dubitativa, mostra da solo la propria assurdità e incongruità e contribuisce a porre in evidenza, anche per come è formulato, il grave vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Occorrendo, l'appellante chiede che la Corte ordini agli appellati di produrre in giudizio l'originale della fotografia in questione, senza inversione dell'onere della prova.

Dalla giurisprudenza riportata emerge con chiarezza che l'onere della prova circa tutti i fatti affermati come sopra è degli appellati (del direttore Feltri, nell'ambito dei poteri di controllo, e del Chiocci) per non aver sottoposto alla indispensabile verifica i fatti stessi prima di darne notizia, come era loro preciso dovere.

Tutti i fatti in questione, come sopra e come proposti con l'atto di citazione sono rilevanti, e non basta il preteso interesse pubblico e sociale alla pubblicazione di essi (non veri) senza controllo (tenendo per certo che, come dedotto, tale prova deve essere ancor più rigorosa in tema di rievocazioni storiche)

6) – Continenza formale e bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'esistenza della libera formazione del pensiero.

La durata della campagna di stampa, il numero e l'evidenza degli articoli, le modalità di esposizione, il loro contenuto fanno ritenere che sia del tutto mancato il requisito, indispensabile per l'esimente, della continenza formale e del bilanciamento suddetto.

Il Tribunale afferma che "l'unico limite indispensabile per l'esimente è quello dell'interesse pubblico alla critica cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito".

Se la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri indicati dalla giurisprudenza (Cass.

465/1996, richiamata dal Tribunale), comunque tali criteri restano validi, anche se "si attenuano" per dare spazio aqlla interpretazione soggettiva.

In questo quadro, e secondo costante giurisprudenza, non è affatto condivisibile il ragionamento del Tribunale che si svolge come segue: nonb è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore "all'attentato"; le altre circostanze sono marginali; le finalità dell'attentato sono riferibili non personalmente all'appellante e si tratta di ipotesi alternativa a quella ufficiale; i fatti non veri si risolvono in un giuudizio morale e quindi non sono sindacabili; gli articoli denunciati si risolvono solo nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione di pensiero in ambito storico, politico, morale e sociale; tale affermazione è basata in relazione alla rinnovata attualità dell'interesse, dalla correlazione ai fatti della tesi espressa, della loro valenza politica e della imminenza delle elezioni.

Questo modo di ragionare, e di giudicare, non tiene affatto conto che continenza sostanziale e formale rimangono requisiti indispensabili per l'esimente, anche se attenuati, e non possono essere annullate.

Secondo il Tribunale non si deve tenere conto né di fatti non veri né di offese alla personalità sacrificando così del tutto l'interesse individuale alla reputazione al diritto di critica.

Sulla base di questa erronea concezione la sentenza impugnata ha ritenuto legittimi i giudizi espressi sul Bentivegna dal Feltri nel suo articolo del 6 aprile 1996: "Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna...." "....allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare....", "....sullo stesso piano nazisti e partigiani....";

".....altoatesini anziani e inermi .....", morti ".....sette civili tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada....."; "....un bel botto....."; "....complimenti a Capponi e a Bentivegna che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione....."; ecc.

Per gli altri articoli l'appellante si riporta alla esposizione dell'atto di citazione; tra essi, il 18 aprile 1996 l'articolo del Chiocci: "... i partigiani del Gap romano .....sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia....."; "....ne conoscevano anche la terribile contabilità...." e così di seguito. L'8 maggio 1996 è stato pubblicato l'articolo e la foto del bambino di cui sopra; e "finalmente" il 10 maggio 1996 "Il Giornale" può annunciare. "Bentivegna denunciato per omicidio".

L'obiettivo è stato raggiunto per l'imponente sforzo politico-elettorale de "Il Giornale", che è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Milano.

Ma il "flop" sopravviene con la sentenza della 1° Sez. Penale della Corte di Cassazione del 23. 02. 1999 la quale, annullando le conclusioni dell'ordinanza del Gip di Roma chiude il procedimento penale, così tenacemente voluto dal Feltri e dai suoi collaboratori, per non luogo a procedere per inesistenza di reato, ma recepisce quella parte dell'ordinanza stessa in cui, dopo una minuziosa e ripetuta istruttoria svolta dal P.M. e accolta dal Gip, si riconosce la falsità degli addebiti mossi al Bentivegna e ai partigiani romani, compresi gli "atroci sospetti" denunciati da "Il Giornale" e che avevano trovato tutti ampio spazio nella virulenta e prolungata campagna di quel quotidiano.

Di questa sentenza della Cassazione, di cui non è chi non veda la grande importanza storica e giuridica, e che smentisce totalmente, in fatto e in diritto, le tesi e i falsi di cui si è valso "Il Giornale" per la sua campagna diffamatoria, "Il Giornale stesso" darà parsimoniosa notizia solo molti giorni dopo, con un trafiletto a una colonna uncluso in una rubrica sulla Giustizia.

Con buona pace dei proclamati diritti di cronaca per fatti di interesse pubblico e sociale, e del diritto all'informazione, ampia e corretta, da parte dei lettori.

Il 6 aprile il Feltri definisce il Priebke "non peggiore" di Bentivegna, scrive di "due stragi"; de "l'attentato di Via Rasella considerandolo in se un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste"; di accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate da nazisti e partigiani; i partigiani (tra cui Bentivegna) avevano previsto e voluto la rappresaglia tedesca.

A parte il fatto che la strage delle Ardeatine (così come la gran parte delle stragi naziste) non è mai stata giudicata da alcun tribunale italiano e straniero, militare, civile o penale, una "rappresaglia" ma un ingiustificato massacro, e quindi un delitto contro l'umanità, in palese contrasto con il diritto internazionale e contro ogni regola umanitaria (vedi al proposito la ripetuta giurisprudenza e la copiosa bibliografia prodotte in questo mezzo secolo), il Tribunale ha attribuito alla parola "strage" un senso comune, da vocabolario, non tecnico e giudiziario. Ma "Il Giornale" ha dato, come affermano controparti nelle difese di primo grado, in contemporanea ampio rilievo al processo Priebke, imputato e condannato per strage, ha dato

rilievo a tutte le vicende giudiziarie nelle quali "la strage" significa un gravissimo fatto e reato, e il ripetuto paragone esplicita appunto questo concetto.

Erra chiaramente la sentenza impugnata quando attribuisce all'equiparazione tra i nazisti e Bentivegna, tutti stragisti, il giudizio morale di condanna della violenza. Seguendo il suo ragionamento si potrebbe, nel quadro del diritto di critica, equiparare la violenza delle forze dell'ordine a quella dei delinquenti.

Ma è soprattutto inaccettabile, e addirittura criminosa, l'equiparazione del Priebke, poliziotto feroce, capitano delle SS, assassino a sangue freddo, condannato all'ergastolo per delitti contro l'umanità, a Rosario Bentivegna, partigiano combattente, decorato al valor militare, il quale oltretutto, e malgrado la violenta campagna de "Il Giornale" e di altri per ottenerne l'incriminazione per la sua attività di partigiano, è stato prosciolto da ogni addebito dalla Suprema Corte per inesistenza di reato.

7)- Sussiste quindi la responsabilità grave per diffamazione del Feltri (per il controllo sul quotidiano, per i titoli e sottotitoli, uso di foto, spazio utilizzato, entità e durata della campagna di stampa) e del Chiocci per gli articoli da lui scritti.

Si tratta di diffamazione grave, lesione dei diritti individuali, denigrazione continuata, offesa ripetuta alla personalità con danno fisico, morale, psichico, biologico; ancor più grave se valutata nel complesso, con una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale.

Per giudicare la presente vicenda non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus

diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass. Pen. Sez. V, 25. 01. 1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive".

Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni SpA, proprietaria della testata.

Quanto alla entità del danno sofferto ci si riporta alla nostra difesa della comparsa di replica di primo grado e comunque si chiede la condanna in solido degli appellati secondi quanto sarà ritenuto di giustizia dalla Corte di Appello.

Si insiste anche, per quanto esposto, sulla già richiesta di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nella comparsa di primo grado, pagg. 11 e 12.

8)- Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. si chiede altresì la sospensione della sentenza di primo grado che ha condannato l'appellante alle spese di giudizio in misura assai rilevante (oltre quaranta milioni con gli accessori)

La somma liquidata è di rilievo per l'appellante e quindi per la sua entità, oltre che per le ragioni di merito esposte con il presente atto, si confida che la Corte d'Appello vorrà concedere3 la sospensione stessa, anche in relazione alla durata del processo. Altrimenti l'appellante rimarrebbe gravemente danneggiato due volte.

Per quanto sopra il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

- il dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Gironale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito, 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;
- il dott. Vittorio Feltri, direttore responsabile da "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;
- la Società Europea di edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti.

(accludo alla presente copia le ultime tre pagine – 45, 46 e 47 – perché formali e in gran parte dattiloscritte)

a comparire davanti ~~al Tribunale di Milano~~ alla Corte d'Appello di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 C.P.C. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del 21 OTTOBRE 1996, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile ~~del Tribunale~~ della Corte d'Appello di Milano ai sensi dell'art.168 bis C.P.C. nel testo della legge n.353/1990, con l'avvertimento che la costituzione oltre i

44

suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.167 C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) e comunque che si procederà in ~~sua~~ loro contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- in totale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano 1ª sezione civile Giudice Unico dr. Bonasetti n. 6088 del 14-24 giugno 1993

dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio, di entrambi i gradi di giudizio, ~~con sentenza provvisoriamente esecutiva~~

~~Si producono tutti i documenti citati in narrativa e secondo l'ordine di~~ ~~indicazione~~

~~ALLEGATI~~

~~n. 1: "Il Giornale", 6 aprile 1996;~~

~~n. 2: "Il Giornale", 7 aprile 1996;~~

~~n. 3: "Il Giornale", 10 aprile 1996;~~

~~n. 4: "L'Unità" e "Il Corriere della Sera" del 18 maggio 1996~~

Si chiede altresì la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale di parte avversa di pag. 11 e 12; si chiede la sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata del Tribunale di Milano

185

si deposita, sede in [illegible]
impugnata, la sentenza della Cassazione
penale 1 Sezione n. ~~1560~~ 1560 del
18 marzo 1989 -

46

Si chiede in via istruttoria che sia ordinato
agli ~~Gaur~~ appellati di produrre in giudizio
le foto pubblicate su "Il Giornale" riportate
nel presente atto; si chiede altresì, occorrendo,
un esame tecnico sulle foto stesse per accertare
la loro autenticità, ovvero, occorrendo, richiesta
degli originali delle foto scattate dai reporters in via Rapella
e depositate presso il Bundesarchiv - Bildarchiv in Coblenza Foto 1-3
Serie 312/983 o altre ivi reperibili -

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 13 aprile 1999, n. **293.**

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 agosto 1999.

Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: «Rimodulazione dei programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia» . . . . . Pag. 8

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Avellino di lotti di terreno industriale. . . . . . Pag. 28

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Potenza di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali. . . Pag. 31

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Salerno di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali. . . Pag. 35

DECRETO 29 luglio 1999.

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale. Pag. 38

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 4 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, terza e quarta tranche . . . . . Pag. 39

Ministero della sanità

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Virgin» al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . . Pag. 40

DECRETO 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neorecormon» - Epoetina beta. (Decreto UAC/C n. 69/1999) . . . . . Pag. 41

187

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 agosto 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* Serie generale, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 13 aprile 1999, n. 293.

Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-*bis* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 agosto 1999.

Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia» . . . . . Pag. 8

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Avellino di lotti di terreno industriale . . . . . Pag. 28

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Potenza di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali . . Pag. 31

DECRETO 2 luglio 1999.

Trasferimento in proprietà al Consorzio A.S.I. di Salerno di lotti di terreno industriale ed opere infrastrutturali . . Pag. 35

DECRETO 29 luglio 1999.

Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di imballaggi preconfezionati e gamme di quantità e capacità nominale. Pag. 38

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 4 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, terza e quarta tranche . . . . . Pag. 39

Ministero della sanità

DECRETO 9 luglio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Virgin» al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . . Pag. 40

DECRETO 9 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Neorecormon» - Epoetina beta. (Decreto UAC/C n. 69/1999) . . . . . Pag. 41

188

) **Tra i documenti ritieni opportuno includervi il mio "foglio matricolare" (completo di campagne di guerra, motivazione delle decrazioni, ecc.) ?**

fax per Avv. Libeti

stud legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 16 Dicembre 1997

Egregio Signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00100 ROMA

Oggetto: Q689 BENTIVEGNA ROSARIO / IL GIORNALE / VITTORIO FELTRI

Caro Franco,

Ti mando fotocopia dell'ordinanza del Giudice Isturttore che, sciogliendo la riserva, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 Febbraio 1999 alle ore 9,15.

Ti allego inoltre copia della sentenza contro la Cassa dei Giornalisti per la Rivista.

Spero di rivederTi presto nella Tua abituale performance ottimista.

Cordiali saluti.

All.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

190

ASSR

N. 07598/96G RUOLO GEN. N. 06005 DEPOSITO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE - 01 - CIVILE

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

CAUSA PROMOSSA DA BENTIVEGNA ROSARIO

CONTRO IL GIORNALE +2

IN ESECUZIONE AL DISPOSTO DELL' ART . 136 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE BICHI ROBERTO

IL GIORNO 27/11/1997 FUORI UDIENZA HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

O R D I N A N Z A

IL G.I. A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA FISSA L'UDIENZA DEL 17/2/99 ORE 9,15 PER P.C., COME DA FOTOCOPIA ALLEGATA

13866

Cron. A Bis 8 n.

02 DIC. 1997

MILANO, LI' 29/11/1997

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

1) AVV. GARLATTI ALESSANDRO VIA FONTANA,28 MI
2) AVV. MANNARI ALESSANDRO P.zza Castello, 13 - Milano
AVV. .....
3) AVV. CHIOCCI EMANUELE C.SO PLEBISCITI 1 MILANO

R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

A RICHIESTA DEL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO. IO SOTTOSCRITTO AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO HO NOTIFICATO L'AVANTI STESO ATTO ALLE PERSONE IN ESSO INDICATE CONSEGNANDONE COPIA NELLE RISPETTIVE RESIDENZE. QUANTO AL

A mani della ~~portiera~~ Bonezzi tale qualificatosi che si incarica della consegna domiciliatario destinatario e familiari conviventi al momento assente.

Milano -2 DIC. 1997

ASSISTENTE U.N.E.P.

191

si riserva dando termine alle parti sino al 25/11/97 per depositare i rispettivi fascicoli con documenti allegati e memorie.

Il Giudice
a scioglimento della riserva,
letti gli atti di causa,
ritenuta l'opportunità di rimettere ogni questione alla fase decisoria
fissa
per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17/2/99 ore 9,15.
Si comunichi.
Milano, 27/11/97

F.A.
29/11/97

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
29 NOV. 1997
Collaboratore di Cancelleria

192

6088 1999

N° 9975 CRON.
24 GIU. 1999
N. 6193 REP.

SENTENZA N.

REG. GEN. N. 7598/96

REG. DEP. N. 6005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 1^ CIVILE

in persona del giudice unico dr. Domenico Bonaretti ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

D A

Rosario BENTIVEGNA, con gli avv.ti Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

ATTORE

C O N T R O

Francobaldo CHIOCCI, con gli avv.ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci

CONVENUTO

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI spa e

Vittorio FELTRI,

entrambi con gli avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

CONVENUTI

AVV. GARLATTI

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE

13 LUG 1999

RASCIATA N. 1
PER CONFORME
ALL'ORIGINALE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
IL 14.07.99

193

CONCLUSIONI per l'ATTORE

NEL MERITO:

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;

- con sentenza provvisoriamente esecutiva.

IN VIA ISTRUTTORIA:

prova contraria sulle circostanze dedotte ex adverso nonchè prova diretta sui seguenti capitoli, e con i testi di seguito indicati:

(dalle NOTE depositate in data 22/9/07):

ELENCO TESTI:

1) On. **Arrigo BOLDRINI**, M.O.V.M., Presidente ANPI, Roma, via degli Scipioni n. 271

2) On. Prof. **Giuliano VASSALLI** (attualmente componente della Corte Costituzionale), dirigente della Resistenza romana nelle formazioni socialiste, residente in Roma, Lungotevere Vallati 19 ;

3) Prof. **Valentino GERRATANA**, membro del Comando Militare Regionale delle Formazioni Garibaldine (PCI), residente in Roma, via dei Giornalisti 40 ;

4) Prof. **Mario LEPORATTI**, membro del Comitato Militare Regionale del Lazio nelle formazioni garibaldine, resisente in Roma, via del Serafico

5) On. **Adriano OSSICINI**, responsabile militare dei Comunisti Cattolici, residente in Roma

6) On. **Aldo NATOLI**, addetto dal PCI ai collegamenti per il partito con il sud liberato, residente in Roma, via Lorenzo il Magnifico 47 ;

7) Avv. **Giovanni BALDINI**, partigiano garibaldino di origine troskista e compagno del Bentivegna, prima del 25 luglio 1943, nel Gruppo di Unificazione Marxista (GUM), prima che ambedue aderissero al PCI, residente in Ronciglione (VT), via Campana, 29, 01037 ;

8) On. Prof. **Francesco CORVISIERI**, storico di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via Carpaccio n. 32 ;

9) **Orfeo MUCCI**, commissario politico delle formazioni romane di "Bandiera Rossa", residente in Roma, via di Vigna Fabbri n. 6/10 ;

10) **Tullio PIACENTINI**, vice-comandante militare di "Bandiera Rossa" per la città di Roma, residente in Roma, via Donna Olimpia n. 30 (L 1 - F 13) ;

11) **Ugo SCATTONI**, figlio di Umberto Scattoni, partigiano di "Bandiera Rossa", catturato nel corso di un'azione a fuoco in Roma, nel febbraio 1944, insieme ad alcuni membri dei GAP Centrali garibaldini (Trombadori, Labò, Mattei, Rattoppatore, Gentili) e ucciso alle Fosse Ardeatine, residente in Roma, via Buje d'Istria n. 4 ;

12) **Cristoph FRANCESCHINI**, ricercatore sullo "SS Polizei Regiment Bozen", residente in Bolzano ;

13) **Marisa MUSU**, presente in via Rasella il 23.3.1944 al momento dell'attacco partigiano, residente in Roma, via Senafé 27 00199 ;

14) Prof. **Giulio CORTINI**, Ordinario di Fisica all'Università di Roma, che concorse a preparare l'ordigno riguardante l'episodio di cui è processo, residente in Roma, vicolo Savelli n. 48 ;

15) Prof. **Giovanni GIGLIOZZI**, presidente dell'ANFIM, residente in Roma, via Montecatini 8 ;

16) Prof. **Lutz KLINKHAMMER**, storico, esperto sull'occupazione tedesca in Italia, il quale potrà riferire sull'inesistenza del bando tedesco, Roma, Istituto di Studi Germanici, via Aurelia Antica ;

17) **Cesare DE SIMONE**, storico della Resistenza romana, residente in Roma, Piazzale Dunant, n. 57 ;

18) Prof. **Antonio PARISELLA**, Ordinario di storia all'università di Parma, Presidente dell'IRSIFAR (Istituto Romano di Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), residente in Roma, via Paolo Albera 73 ;

19) On .**Maurizio FERRARA**, ex-parlamentare, giornalista, ex-ufficiale partigiano durante la Resistenza romana, amico personale di Togliatti, del quale scrisse una biografia ("Conversando con Togliatti" insieme alla moglie, Marcella de Francesco, residente in Roma, via dell'Orso 28

20) **Marcella DE FRANCESCO-FERRARA**, ex ufficiale partigiano durante la resistenza romana, ex segretaria di redazione fin dalla fondazione della rivista "Rinascita", fondata e diretta da Togliatti, coautrice con il marito Maurizio Ferrara del libro "Conversando con Togliatti" ; residente in Roma, via dell'Orso 28.

Le persone indicate potranno riferire, rispettivamente, sulle circostanze appresso indicate :

On. **Boldrini** : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle attività militari della Guerra di Liberazione, e in particolare sull'apprezzamento degli Alti Comandi Militari Alleati dell'attività della Resistenza romana.

Prof. Vassalli : potrà riferire sulle motivazioni politiche, militari, morali e sociali delle varie azioni dei vari attacchi militari compiuti nella città di Roma nel 1943/1944 dai partigiani, dai Gap e da altre formazioni politiche ;

rof. **Gerratana** : potrà riferire circa i rapporti reali intercorsi tra le formazioni partigiane che effettuavano azioni militari in Roma e nel Lazio (1943/1944). In particolare il Prof. Gerratana potrà riferire circa i reali rapporti tra le formazioni partigiane del PCI, del PSI, del CLN, del Partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Fronte Militare Clandestino, ecc., sempre in relazione alle azioni militari svolte in quel periodo ;

rof. **Mario Leporatti** : id.

rof. **Adriano Ossicini** : id

n. **Natoli** : potrà riferire circa i rapporti tra gli indirizzi politici e militari che guidavano le formazioni comuniste partigiane operanti in Roma e le indicazioni degli organi dirigenti del Pci operanti nel sud liberato ;

vv. **Baldini** : potrà riferire di aver militato in formazioni partigiane nel periodo interessato con esario Bentivegna e i reali rapporti - anche personali - intercorrenti tr i membri delle formazioni ribaldine e l'organizzazione politica e militare di "Bandiera Rossa"

of. **Corvisieri**, noto ed apprezzato storico della formazione politica e militare di "Bandiera ssa" ; potrà riferire circa i rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di Bandiera Rossa ;

lucci, potrà riferire sui rapporti reali tra i gruppi partigiani del PCI e di "Bandiera Rossa" al mpo dell'episodio di via Rasella ;

acentini, id.

attoni, id

ranceschini : potrà riferire circa ruoli, collocazione, compiti e quanto altro utile per l'indagine tivamente all' SS Polizei Regiment Bozen, attaccato in via Rasella nel marzo del 1944

usu, potrà riferire in ordine all'episodio di via Rasella essendo stata presente sui luoghi il 23 1944 ;

rof. **Cortini** : partecipò alla preparazione dell'ordigno utilizzato dai Gap in via Rasella, e potrà fire in ordine alle lotivazioni che accompagnarono e sostennero l'azione di cui è processo ;

rof. **Gigliozzi** : potrà riferire in ordine agli orientamenti dell'Associazione Familiari dei Martiri proposito dell'azione di Via Rasella ;

16) Prof. Klinkhammer : potrà riferire sul giudizio esporesso sull'azione di via Rasella dai comandi germanici, sul suo significato politico e militare, e, in particolare, sull'inesistenza del "bando" germanico che invitava i partigiani ad arrendersi per evitare la rappresaglia ;

17) De Simone : potrà riferire su tutti gli aspetti storici, politici e militari che riguardano l'azione di via Rasella ;

18) Prof. Parisella : potrà riferire sulla collocazione militare dell'azione di via Rasella nel quadro della situazione politica e militare in atto nella città di Roma nel marzo del 1944 ;

19) On. Ferrara e

20) De Francesco-Ferrara : questi ultimi due testi possono rispondere sulle opinioni di Togliatti in merito all'azione di via Rasella.

CONCLUSIONI PER IL DR. FRANCOBALDO CHIOCCI

"Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.

- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.

- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili."

del verbale d'udienza 4/6/97:

1) Prima della esecuzione della rappresaglia delle Fosse Ardeatine, venne diffuso un comunicato radiofonico da parte dell'Eiar, e vennero affissi manifesti murali con l'invito ai responsabili dell'attentato di presentarsi all'autorità tedesca.

2) Le immagini pubblicate da "Il Giornale" del numero dell' 8.5.96, si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti;

3) Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in via Rasella;

4) Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione, nelle immediate adiacenze del carretto esploso;

5) Giorgio Amendola ha dichiarato che finalità dell'attentato di via Rasella era quella di provocare, con la rappresaglia che ne sarebbe seguita, la sollevazione della popolazione romana contro i nazisti;

6) Negli ambienti della resistenza romana non legati al P.C.I. era all'epoca dei fatti, ed è tuttora, diffusa e manifestata la convinzione che l'attentato di via Rasella fosse stato ideato ed attuato anche al fine di provocare l'eliminazione dei principali esponenti della resistenza non PCI detenuti a Regina Coeli o a via Tasso; nonchè al fine di far ricadere la responsabilità dell'attentato sul principale gruppo partigiano antagonista del PCI, denominato "Bandiera Rossa".

7) Di recente è stata costituita l'Associazione Vittime di via Rasella, con la finalità di "denunziare colpe ed omertà che da oltre 50 anni impediscono di conoscere tutta la verità su via Rasella e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine".

8) Liliana Gigliozzi e Silvio Gigliozzi hanno richiesto la restituzione della salma del loro padre Romolo Gigliozzi, ucciso alle Fosse Ardeatine ed ivi sepolto, per le motivazioni di cui alla lettera (doc.30, prodd. Chiocci)

A testi si indicano, salvo altri:

v. Giorgio Angelozzi Garibaldi; prof. dr. Giovanni Assennato; Giovanni cheretti; don Ennio Innocente; Roberto Guzzo, ex capo militare di andiera Rossa"; Pierangelo Maurizio; Roberto Gremmo; dr. Roberto mboni; dr. Luigi Iaquinti; Liliana Gigliozzi; Silvio Gigliozzi.

Chiede infine che, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., il sig. G.Istruttore voglia cedere termine per ulteriori produzioni ed indicazione di ulteriori mezzi di va.

Roma, lunedì 30/9/97:

9) Vero che, immediatamente dopo l'attentato di via Rasella comparvero, sui muri adiacenti il luogo dell'attentato, su Palazzo Tittoni e via IV Fontane, a firma del gen.le Maeltzer (comandante della Piazza di Roma), vistosi manifesti delle dimensioni di cm. 140 per 60, con minaccia di rappresaglia di 10 a 1, se non si fossero presentati gli esecutori dell'attentato (cfr doc. 97)

10) Vero che corrispondano a verità i fatti oggetto dell'intervista rilasciata a G.Perna e pubblicata da "Il Giornale" del 16.9.97 (doc. 87) e in particolare:

- che dopo l'attentato, per l'intiera giornata, con altoparlanti e via radio, fu detto che se gli attentatori si fossero presentati, non vi sarebbe stata la rappresaglia.

- che il battaglione "Bozen" era composto di riservisti altoatesini, per gran parte ultraquarantenni, non combattenti, ma destinati alla viglianza di edifici pubblici e del Vaticano;

11) Vero che, dopo l'attentato di via Rasella, e dopo la scoperta della strage delle Fosse Ardeatine, nel maggio 1944, l'attore Bentivegna venne inviato ad operare nella zona di Palestrina insieme a Carla Capponi; ivi, in località Vicesimo lo stesso attore compì altro attentato provocando la morte di un soldato dell'esercito tedesco. In ritirata, il comando tedesco attuò una rappresaglia nei confronti della popolazione, fucilando 11 civili, dopo aver invitato l'autore a presentarsi.

A testi, oltre a quelli già indicati a verbale di udienza 4.6.97: Erina Russo De caro, Palestrina; Carlo Cadderi, S.Francesco a Ripa, Roma; Arthur Hatz, Caldaro (Bz); avv. Roberto D'Ottavi, Roma.

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. E IL DR. FELTRI

* * *

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- **nel merito, in via principale**:

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- **nel merito, in via subordinata**:

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

- <u>in via istruttoria:</u>

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997 e si insiste – per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" – per l'ammissione della prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.96 il prof. Rosario Bentivegna, ritenendo diffamatori nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su diversi numeri del quotidiano "Il GIORNALE" di aprile e maggio 1996 e relativi ai noti fatti di via Rasella, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il dr. Francobaldo Chiocci, il dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, danni biologici, morali e alla vita di relazione), che indicava orientativamente in lire 5 miliardi.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che lo aveva preceduto; che mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione della persona dell'attore.

A suo dire, la falsità delle notizie riportate escludeva poi la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Scambiate memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'ambito della causa deve essere circoscritto agli articoli denunciati dall'attore in citazione, stante la recisa non accettazione del contraddittorio sugli altri successivi manifestata dai convenuti.

Le doglianze dell'attore attengono, dichiaratamente, alla lesività di quegli articoli, che deriverebbe da una grave alterazione della realtà dei fatti esposti.

Ma, in concreto, l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi in tali articoli.

Così (cfr atto di citazione, pagg. 19 ss) l'aver "messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani"; l'aver attribuito "al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini... (così scambiando) intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria... in un attentato illegittimo e deprecabile... (e mettendo) sotto accusa l'attività partigiana svoltasi in Roma... presentandola come criminosa"; l'aver attribuito ai GAP (Gruppi di Azione Patriottica) e all'attore "l'intenzione di provocare la rappreseglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione", nonchè "la morte dei civili e del bambino".

Per altro verso, l'attore nega recisamente (cfr citazione, ibidem) determinate circostanze di fatto, vale a dire che "subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie" o manifesti "con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio" (ivi, pag. 23); che i poliziotti delle SS del Reggimento Bozen fossero "anziani ed inermi"; che il bambino fosse stato "visto sulla carretta della spazzatura (dall'attore)... che, ciò nonostante, non avrebbe desistito spegnendo la miccia".

Punti nodali della causa sembrerebbero dunque la verità di determinati fatti, la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni manifestate sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla 'storiografia ufficiale'.

Partendo da quest'ultimo punto, va subito osservato che i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare.

Ed invero, venendo in considerazione non la narrazione di fatti (come nel caso del diritto di cronaca) ma l'espressione di opinioni e dunque di apprezzamenti soggettivi intorno a fatti ed azioni, rispetto ai quali l'autore interviene schierandosi personalmente con le proprie idee ed convinzioni e sulla base di esse offrendo la propria valutazione degli eventi, non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito delle interpretazioni soggettive.

Unici limiti del diritto di critica appaiono dunque la ravvisabilità di un interesse pubblico alla divulgazione della critica stessa e il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato e che quindi consente anche -specie nel settore della polemica sociale, politica, economica, artistica e scientifica- espressioni pesantemente negative che, per il loro inserimento funzionale nell'articolazione del ragionamento proposto, non si esauriscano in un mero insulto o dileggio personale (cfr Cass. 465/96).

Così definiti i limiti dell'indagine esperibile in questa sede, va rilevato che la prima doglianza dell'attore concerne null'altro che l'espressione di un giudizio, vale a dire l'assimilazione di partigiani e nazisti (con ovvie reciproche offese), riguardabile a sua volta come il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica, radicale condanna della violenza in quanto tale, ovvero di particolari orientamenti (ideologici, politici, civili, morali e sociali) evidentemente diversi da quelli che ispirano l'attore.

Ma è appunto un giudizio soggettivo, opinabile, in assoluto e deciso contrasto con altri, che propugnano la necessità di opportuni distinguo.

E tali giudizi possono condividersi o meno, ma, sul piano giuridico, sono e restano orientamenti

particolari e opinioni con un loro proprio significato e valore (metagiuridico).

Peraltro, tale valore l'ordinamento attuale assume in astratto, legittimando la manifestazione concreta dei ricordati giudizi come particolare espressione dei principi di libertà che dell'ordinamento stesso costituiscono il cardine (Cost. artt. 2, 13 ss e in specie 21, 33 ecc.).

Non rileva dunque che l'attentato di via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra legittimo o illegittimo ovvero strage; così come non rilevano le sentenze (militari, civili o penali) che, ciascuna come particolare momento espressivo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, tali qualifiche abbiano riconosciuto o negato.

Ben diverso è infatti il piano su cui si pone la valutazione richiesta in questa sede ai fini della ravvisabilità della diffamazione.

In quei casi si trattava della qualificazione giuridica di un fatto dalla quale dipendeva una serie di effetti giuridici tipici (antigiuridicità, risarcibilità, applicazione dell'amnistia, ecc).

Nel presente si tratta invece della liceità della manifestazione di opinioni da riportare a diversi ambiti: ideologici, storici, politici, morali, civili, sociali; ambiti che, come rileva

condivisibilmente la difesa Chiocci (cfr conclusionale, pag. 14) appartengono "alla sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni cittadino", non certo al giudice.

Così il termine 'strage' non risulta evidentemente utilizzato in senso tecnico; gli articoli in esame non sono destinati alle aule del tribunale o agli uffici del pm e non si rivolgono (necessariamente) ad operatori del diritto. Il termine viene utilizzato nel suo significato comune di 'uccisione con violenza di una pluralità di individui', desumibile dai dizionari di usuale consultazione.

E la storicità di tale evento non può essere fondatamente contestata.

Così anche il titolo del 7.4.96 'Pannella: partigiani terroristi', che da un lato si limita a riportare, senza alcun personale riferimento all'attore, l'opinione espressa sull'argomento da Marco Pannella, dall'altro lato evoca forme di lotta politica che si servono della violenza per modificare gli assetti politici e istituzionali esistenti.

Sul punto non sembra inutile un riferimento all'attualità (del maggio 1999) e in particolare all'impegno militare NATO e ai bombardamenti in Serbia: sicuramente azioni militari e di guerra, la cui opportunità e liceità sotto il profilo

politico, storico, morale, civile può essere riconosciuta o contestata con varietà di opinioni e sfumature.

Ma la maggiore conformità all'ordinamento internazionale o la maggiore adesione ottenuta da una tesi non può essere ritenuta ragione idonea e sufficiente ad escludere la liceità delle altre difformi e della loro espressione, anche con toni [illegible] forti, adeguati alla gravità degli eventi. Caratteristica e ricchezza non soltanto della nostra attuale sensibilità, ma del nostro attuale ordinamento è dunque la possibilità e la liceità, sul piano giuridico, della manifestazione di tutte le diverse opinioni.

Tornando ai fatti di via Rasella, la gravità e l'importanza storica e politica dell'evento (di cui si discute ancora, dopo oltre cinquant'anni, in sede giudiziaria, storico-scientifica e giornalistica) fanno apparire superfluo ogni rilievo circa l'esistenza di un interesse pubblico a trattarne e dunque circa la liceità della formulazione di giudizi, anche duri, sulle persone coinvolte.

Ed invero, come già rilevato, trattandosi nella specie di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevante

interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nell'adeguatezza della forma al fine critico perseguito (cfr Cass. 465/96 cit.).

Nè pare sostenibile che nella specie difetti la verità dei fatti su cui si fonda il giudizio critico.

Da un lato non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore all'attentato e dunque la riferibilità di quest'ultimo anche alla sua persona; dall'altro lato non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (risulta infatti controverso che i soldati del reggimento Bozen fossero o non "invalidi, anziani ed inermi" -incontroverso è invece il fatto che rifiutarono di partecipare alla rappresaglia- ovvero che i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di via Rasella piuttosto che ad uno precedente avvenuto in via Crispi; ancora, appare irrilevante la effettiva diffusione di un radiomessaggio Eiar dopo l'attentato, posto che non si attribuisce all'attore una condotta diversa da quella da lui rivendicata, ossia essere un dovere il non consegnarsi al nemico, cfr doc. 6 conv. Feltri; è poi opinione chiaramente riferita al fratello del bambino ucciso che questi fosse

ASSR

stato visto dai partigiani, i quali, ciò nonostante, non avrebbero desistito dall'attentato; solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore e, comunque, le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalle foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, sembrano giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo).

Quanto agli scopi e alle finalità dell'attentato (provocare la rappresaglia, la sollevazione popolare e fors'anche l'eliminazione di partigiani appartenenti a formazioni ideologicamente 'avverse' al PC), essi risultano esposti in termini tali da renderli riferibili a una parte politica, non certo alla persona dell'attore e da rivelarne chiaramente, ad un esame obiettivo, la natura di ipotesi alternative a quelle 'ufficiali', ipotesi non sprovviste di riscontri logici e testimoniali (si allude alle dispute sull'utilità dell'attentato, alla prevedibilità della rappresaglia e delle conseguenze degli attacchi portati ai tedeschi, alle dichiarazioni del gappista 'traditore' Guglielmo Blasi che attribuì addirittura a Togliatti l'ordine dell'attentato; cfr altresì docc. 32, 33 e 34 conv. Feltri).

Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività.
Ma poichè quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale.

In conclusione, tutti gli articoli denunciati -in quanto espressivi di giudizi e valutazioni da stimarsi giuridicamente leciti quanto quelli dell'attore a conforto delle rispettive tesi- sembrano riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione del proprio pensiero, in ambito storico, politico, morale e sociale, diritto che nell'art. 21 (e 33) Cost. trova il suo riconoscimento più elevato a livello di fonte normativa.
E ciò si afferma tenuto conto della gravità dei fatti, della rinnovata attualità di interesse in rapporto alla celebrazione del processo Priebke, della correlazione ai fatti delle tesi critiche espresse, della loro valenza politica e dell'imminenza delle elezioni politiche rispetto alla pubblicazione; che costituiscono altrettanti argomenti utili ad escludere la ravvisabilità di modi espressivi sconfinanti in un

mero attacco, gratuito e ingiustificato alla persona dell'attore.

Di qui il rigetto delle domande tutte proposte dal Bentivegna, compresa quella di cancellazione ex art. 89 cpc, non sembrando ravvisabili nelle frasi lamentate (relative appunto al parallelismo tra le due 'stragi', entrambe considerate un atto di barbarie) quei caratteri di offensività e [illegible]enza richiesti a tal fine dalla legge e comunque non sembrando le frasi stesse estranee all'oggetto della causa e alle conseguenti necessità difensive delle parti.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della natura ed importanza delle questioni trattate, dell'attività defensionale in concreto richiesta e prestata, pare congruo liquidarle per il convenuto Chiocci in complessive lire 17.500.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 1.000.000 per esborsi, 1.500.000 per spese forfetarie), oltre oneri di legge e per i convenuti Feltri e Società Europea Edizioni in complessive lire 17.862.000 (di cui 10.000.000 per onorari, 5.000.000 per diritti, 862.000 per esborsi, 1.000.000 per spese forfetarie), oltre oneri.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel

contraddittorio delle parti, rigetta le domande dell'attore, che condanna a rifondere ai convenuti le spese processuali, liquidate in complessive lire 17.500.000, oltre oneri, quanto a Chiocci e in complessive lire 17.362.000, oltre oneri, quanto a Feltri e Società Europea Edizioni.

Milano, 14 giugno 1999

Il giudice

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

DEPOSITATO OGGI
24 GIU. 1999
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(M. FIOCCA)

La presente copia è conforme all'originale
(MILANO, 13 LUG. 1999)
IL CANCELLIERE

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II° CIV.

COPIA
PER LA CONTROPARTE

Nella causa r.g.n.: 2582/99 tra:

PROF. ROSARIO BENTIVEGNA =appellante

CONTRO

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI =appellato

E NEI CONFRONTI DI

DOTT. VITTORIO FELTRI E SOC. EUROPEA di EDIZIONE

=altri appellati

MEMORIA AUTORIZZATA PER IL DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI

1) L'ordinanza Collegiale 1-23.2.2000:

1.a) ammissione delle istanze istruttorie dell'appellante.

La Corte Ecc.ma ha ritenuto di accogliere le istanze istruttorie avanzate dall'appellante (in atto di appello), disponendo ordine di esibizione nei confronti della co-appellata Soc. Europea di Edizioni e Bundesarchiv di Coblenza; ciò, dopo che, ad udienza 1.2.2000, non comparso l'appellante, si era riservata di provvedere "sulla istanza di sospensione".

Il provvedimento appare irrituale, se non abnorme, sotto i seguenti profili:

- il provvedimento ammissivo è stato assunto nonostante che la mancata comparizione dell'appellante imponesse di provvedere (soltanto) a norma dell'art. 348, 2° c., c.p.c.;
- il provvedimento ammissivo è stato assunto nonostante il difetto delle condizioni di cui all'art. 210 c.p.c., tanto in relazione al carattere palesemente "esplorativo" del mezzo istruttorio, quanto in relazione alla incertezza del soggetto (per giunta estero) nei cui confronti l'ordine di esibizione è rivolto.

217

- infine, e soprattutto, il provvedimento ammissivo è stato assunto nonostante che le istanze istruttorie, formulate solo in atto di appello (e non anche riproposte in udienza) fossero assolutamente inammissibili, alla luce della esplicita e rigida previsione di cui all'art. 345 c.p.c. (e la tempestiva eccezione dell'appellato sul punto:comparsa di costituzione e risposta, p. 8) che impedisce, in grado di appello, l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

L'attore, odierno appellante, ha svolto infatti in primo grado una copiosa serie di richieste istruttorie (fedelmente riportate nelle premesse in fatto dell'impugnata sentenza); invano però si cercherebbe, tra di esse, una qualsiasi istanza che avesse attinenza con la fotografia, che la Corte Ecc.ma ritiene essere stata dedotta come alterata; ma, e ciò è ancora più inspiegabile, invano si cercherebbe, tra la nutrita serie di accuse mosse dall'appellante ai convenuti (sciacallaggio, sadismo, ecc.), quella di aver alterato una fotografia, o "quella" fotografia.

Cosicchè non si comprende come sia stato possibile non soltanto ammettere istanze inammissibili, ma ritenere sussistenti esigenze istruttorie inconsistenti, in quanto finalizzate alla prova di deduzioni ed eccezioni mai sollevate.

La Corte potrà e dovrà porre rimedio all'errore in cui è incorsa, e revocare, in parte qua, l'ordinanza 1-23.2.2000.

1.b) reiezione delle istanze istruttorie dell'appellato.

Prendiamo atto che la Corte ritiene fatti "incontrovertibilmente accertati" da un lato, o "pacifici" da altro lato, le circostanze che parte convenuta ha richiesto di essere ammessa a provare, per tale motivo non ammettendo le istanze istruttorie di parte appellata che pure (a differenza di quelle di controparte) erano state ritualmente e tempestivamente proposte.

218

Suscita cionondimeno perplessità il riferimento operato dalla citata ordinanza alla "sede" dell'accertamento, che consisterebbe in una non meglio precisata "via ufficiale"; riferimento che, in mancanza di altre indicazioni, sembra del tutto incerto e non individuabile, tanto più ove si consideri che sulle stesse circostanze oggetto di prova, sia tuttora acceso il dibattito.

Nè, del resto, può pensarsi che l'espressione adottata dalla Corte possa significare che l'accertamento "in via ufficiale" sia di segno diverso da quello oggetto dei capitoli di prova: in tale ipotesi, infatti, non risultando che nessuna di tali circostanze sia stata oggetto di accertamenti giurisdizionali diretti, o comunque idonei a costituire giudicato, la prova non potrebbe non essere ammessa e averla respinta significherebbe soltanto voler impedire la prova di quella "verità oggettiva" che, unitamente alle altre condizioni (interesse pubblico, continenza espositiva) rendono invocabile ed operante il diritto di cronaca e di critica.

Si chiede pertanto che la Corte voglia, anche per tali motivi, revocare, modificare o comunque integrare la denunziata ordinanza.

2) Le produzioni documentali di parte appellante.

2.a) Le fotografie.

Nessun elemento di conforto alle tesi di parte attrice appellante, sembra possibile trarre dalle foto acquisite e prodotte, delle quali peraltro l'appellante - con singolari doti di preveggenza - era in possesso ben prima (23.9.99, come attestato dalla data nella lettera di trasmissione) che ne venisse disposta l'esibizione, e prima ancora della stessa notificazione dell'atto d'appello (11.10.99).

2.b) La "consulenza tecnica".

219

Privo di qualsiasi rilevanza, oltreché di qualsiasi efficacia probatoria, è la c.d. "perizia di parte" che controparte deposita, del tutto irritualmente:

- il divieto di nuove prove in appello, infatti, operando per le prove c.d. "costituende", e non anche per quelle "costituite", renderebbe legittima eventualmente la (sola) produzione di documenti in qualche modo preesistenti al giudizio, ma non già di elementi di prova che "documenti" non possono in alcun modo essere definiti;

- sotto questo profilo, si chiede l'espunzione, dal fascicolo di controparte, di quella che l'appellante definisce "consulenza tecnica di parte" (prodotta il 11.4.2000) che, peraltro, è nulla di diverso da un'opinione personale, per giunta commissionata "su misura" da una delle parti del giudizio, dopo la inattesa pronunzia dell'ordinanza Collegiale.

Quanto poi al contenuto di tale "consulenza" (che comunque si contesta nel modo più fermo e deciso) e con specifico riferimento alle valutazioni espresse in merito alla foto del bambino dilaniato dall'ordigno, pubblicata (anche) da "Il Giornale", il parere del sig. Gentile (della cui serietà ed attendibilità è più che lecito dubitare) è facilmente smentito dalla semplice constatazione che, innanzitutto, è semplicemente falsa la circostanza che in via Rasella non sia mai esistito un marciapiede (che tuttora esiste); in secondo luogo, che non è affatto sostenibile che l'elemento visibile dietro i miseri resti di Piero Zuccheretti, debba essere proprio "il cordolo di un marciapiede" (che sembra essere individuato come tale, solo al fine di insinuare dei dubbi sull'autenticità della foto), ben potendo essere piuttosto una delle tante macerie causate dalla deflagrazione, che ingombravano la sede stradale (si vedano, ad esempio, le foto nn. 11,12,18).

ora

220

Se veramente l'accertamento della autenticità e della veridicità della foto è, come la Corte Ecc.ma ha ritenuto con la sua ordinanza "rilevante ai fini del decidere", allora a maggior ragione non si comprende perché non sia stata ammessa la prova articolata da questa difesa ai capitoli nn. 2,3,4, con i testi ivi indicati, ai quali possono essere (oggi) aggiunti i nominativi dei sigg. Sergio Volponi (Roma, via Volsinio n.28), figlio di una delle vittime delle Fosse Ardeatine, Guido Volponi, che già ha reso testimonianza sulla verità e provenienza della fotografia de quo, nell'ambito del processo Priebke; della sig.ra Alba Bedini ved. Volponi (ibidem), madre del predetto e vedova di Guido Volponi; oltreché dei sigg. Guido Mariti e Umberto Ferrante, viventi, testimoni oculari, sia del fatto, sia della provenienza della foto pubblicata, come da intervista pubblicata da "Il Tempo" del 3.5.96 (in atti, produzioni della Società Europea di Edizioni, udienza 11.4.2000); Mario Spataro, storico, autore del libro "Rappresaglia" (estratti, in atti).

Si ribadisce pertanto la richiesta di ammissione della prova (già ritualmente articolata) sul punto.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni l'appellato dr. Francobaldo Chiocci confida che la Corte Ecc.ma voglia accogliere le sopra formulate richieste.

Roma, Milano, li 5 giugno 2000

Avv. Emanuele Chiocci Avv. Martino U. Chiocci

221

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

STUDIO LEGALE MUNARI GATTI E ASSOCIATI
20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO, 13 - TELEF. 02.860154 - TELEFAX 02.809447

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - C.I. Dott. Garbellotto – R.G.N. 2582/99)

COPIA

controparte
Avv. Ferlatti

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano

- appellante -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma e l'Avv. Emanuele Chiocci di Milano

- appellato -

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. Alessandro Munari e Francesco Gatti di Milano

- appellati -

MEMORIA AUTORIZZATA

PER GLI APPELLATI S.E.E. S.P.A. E DOTT. VITTORIO FELTRI

All'udienza tenutasi in data 1° febbraio 2000, fissata per l'udienza di prima comparizione nella fase d'appello, si costituivano ritualmente gli appellati S.E.E. S.p.A., Dott. Vittorio Feltri e Dott. Francobaldo Chiocci. Nessuno compariva, invece, per l'appellante, già costituito in Cancelleria. Considerata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado proposta dall'appellante, la Corte comunque si riservava di decidere in merito.

Con ordinanza emessa nella medesima data, tuttavia, la Corte, a scioglimento della predetta riserva, procedeva all'esame delle istanze

222

istruttorie proposte dalle parti e ammetteva l'istanza di esibizione richiesta dall'appellante nell'atto di appello in ordine alla produzione dell'originale di una fotografia pubblicata su *il Giornale*. La Corte ordinava altresì al Bundesarchiv – Bildarchiv di Coblenza di rilasciare copia autentica delle foto 1 – 30 serie 312/98.

All'udienza dell'11 aprile 2000 i procuratori degli appellati esprimevano riserva sulla predetta ordinanza sotto il profilo del contrasto con gli artt. 345 e 348 c.p.c. e ne chiedevano la revoca. Alla medesima udienza il Prof. Bentivegna depositava le fotografie sopra menzionate. Fatta salva la predetta richiesta di revoca, gli appellati provvedevano comunque ad adempiere all'ordine di deposito impartito dalla Corte, nonché alla produzione di altra documentazione diretta a provare l'autenticità della fotografia pubblicata.

Premesso quanto sopra, in questa sede gli appellati ritengono opportuno esprimere alcune ulteriori osservazioni in ordine all'irritualità dell'ordinanza della Corte a mezzo della quale sono state ammesse le istanze istruttorie proposte dall'appellante e respinte quelle degli appellati.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che, stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di comparizione, la causa avrebbe dovuto essere rinviata ex art. 348 c.p.c.

In ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, pare evidente come le istanze istruttorie disposte dalla Corte – e nemmeno reiterate dall'appellante alla scorsa udienza – siano in contrasto con il disposto dell'art. 345 c.p.c. Detta disposizione, infatti, vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova, salvo che il Collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

223

In proposito, si osserva che mai il Prof. Bentivegna, nel precedente grado di giudizio, ha contestato la veridicità della fotografia pubblicata da *il Giornale*.

Ciononostante, a tutto voler concedere a controparte e, quindi, anche non contestando la ritualità dell'ordinanza che ha ordinato a *il Giornale* e al Prof. Bentivegna la produzione delle fotografie *de quibus*, resta che tali nuove produzioni non offrono nel giudizio di appello alcun argomento ulteriore ai fini di una contestazione della decisione impugnata.

Ricordiamo, infatti, che il *thema decidendum* del presente giudizio – e, consequenzialmente, *ratio decidendi* della decisione di primo grado – non è la verità o meno delle divergenti ricostruzioni dei fatti fornite dalle parti in causa, quanto piuttosto la legittimità di una valutazione di questi stessi fatti in chiave critica rispetto all'interpretazione fornita dai nostri avversari.

Già in comparsa di costituzione e risposta, così come nel corso del giudizio di primo grado, si è evidenziato come circostanze di fatto quali l'affissione di manifesti da parte del comando nazista o l'uccisione di Pietro Zuccheretti risultino comprovate da fonti numerose e attendibili e, pertanto, debbano ritenersi vere o, quantomeno, verosimili. Purtuttavia non è nella verità – tanto meno quella assoluta – di queste circostanze che riposa l'oggetto della presente controversia. E questo per l'ovvia ragione che trattandosi di fatti ormai appartenenti alla storia del nostro Paese non è possibile affermarne la verità o falsità in termini assoluti, ma solo la maggiore o minore conformità e aderenza al materiale storico disponibile in termini di documenti, testimonianze, riproduzioni fotografiche.

E sulla circostanza di fatto certo più grave e umanamente dolorosa – quella relativa alla tragica morte di Pietro Zuccheretti - documenti, testimonianze e riproduzioni fotografiche militano in un solo, univoco, senso: a giudicare dallo

224

stato in cui si trovava il corpo del bambino deve dedursi che quest'ultimo doveva trovarsi in una posizione molto ravvicinata al bidone contenente l'esplosivo. Tanto ravvicinata che difficilmente questa presenza umana poteva essere passata inosservata al Prof. Bentivegna.

Ma anche volendo andare oltre e volendo investire l'accadimento di cui sopra di un sindacato volto a dimostrarne l'aderenza al vero al di là di ogni dubbio, assumendosi l'onere di una indagine di carattere storico, resta che la contestazione dell'autenticità della fotografia *de qua* – di per sé ininfluente ai fini del decidere in ragione del diverso *thema decidendum* oggetto della presente controversia – non rappresenta certo un'eccezione esaustiva in quanto la circostanza beneficia di ulteriori e diversi riscontri documentali e testimoniali (i quali, pertanto, non potranno non essere ammessi a prova contraria di quanto *ex adverso* affermato).

Nonostante tutto quanto sopra esposto, ancora a tutto voler concedere ai nostri contraddittori, resta che la contestazione della fotografia di Pietro Zuccheretti viene effettuata attraverso modalità per nulla conferenti con l'eccezione opposta. Si consideri, infatti, che le fotografie *ex adverso* prodotte raffigurano diversi momenti della fase successiva all'esplosione di Via Rasella, senza che possa comprendersi in quale misura dalle stesse possano trarsi argomentazioni in grado di smentire l'episodio *de quo* e, pertanto, la rilevanza stessa della prova.

Del resto, appare palese come la richiesta di esibizione formulata dall'appellante difetti dei requisiti previsti dal codice di rito. E ciò tanto in relazione al carattere esplorativo che connota la richiesta stessa quanto perché, per comune giurisprudenza, i documenti di cui si richiede l'esibizione devono risultare indispensabili al fine della prova dei fatti

225

controversi (Cass., 4 settembre 1990 n. 9126 in *Giust. civ. Mass.*, 1990). La dottrina individua poi limiti ancor più precisi, specificando che i documenti devono essere non solo individuati o individuabili, ma dovrà essere noto (o almeno indicato) un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, Giuffrè, 1984, II, pag. 124). Requisiti questi del tutto assenti nel caso di specie.

Si segnala, inoltre, che l'odierno appellante ben avrebbe potuto produrre le fotografie detenute dal Bundesarchiv di Coblenza nel giudizio di primo grado ovvero – in caso di impossibilità di ottenerle a seguito di una propria richiesta diretta - avrebbe dovuto chiedere al Tribunale che ne venisse ordinata l'esibizione. Tuttavia il Prof. Bentivegna non ha mai formulato tale richiesta in prime cure, incorrendo pertanto nella decadenza sopra menzionata.

Se poi si considera che l'appellante era in possesso di tali fotografie ben prima che ne venisse disposta l'esibizione – ed anzi ancor prima della notificazione dell'atto di appello, come si può rilevare dall'esame della lettera di trasmissione che porta la data del 23 settembre 1999 – allora non vi possono essere dubbi circa l'illegittimità della richiesta, utilizzata come mezzo surrettizio per porre rimedio ad una decadenza in cui era incorso l'appellante.

Sul tema in questione, inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che l'ordine di esibizione di documenti da rivolgere ad un terzo costituisce un vero e proprio mezzo di prova nuovo e, come tale, ammissibile solo se ritenuto indispensabile (Cass. 4 maggio 1990 n. 3688 in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, fasc. 5).

226

Ora nel caso di specie, oltre a contestare la rilevanza della circostanza in questione ai fini del decidere, per le ragioni sopra enunciate, si osserva che comunque la Corte non ha in alcun modo motivato la ipotetica indispensabilità dei documento oggetto dell'ordine di esibizione.

Anzi è proprio dalla stessa ordinanza che si desume una implicita conferma dell'ininfluenza della prova (nuova) disposta dalla Corte. Infatti, nel respingere le istanze istruttorie formulate dall'appellato Dott. Chiocci, il Giudice ha affermato che costituiscono fatti "*assolutamente pacifici*" quelli dedotti nei capitoli n. 2, 3 e 4 dell'appellato.

Tali fatti pacifici sono costituiti dalle seguenti circostanze:

- "*Le immagini pubblicate da "il Giornale" del numero 8.5.96 si riferiscono al corpo di Pietro Zuccheretti*" (Capitolo 2);
- "*Pietro Zuccheretti rimase ucciso nell'esplosione del 23.3.44 in Via Rasella*" (Capitolo 3);
- "*Pietro Zuccheretti si trovava al momento dell'esplosione nelle immediate vicinanze del carretto esploso*" (Capitolo 4).

Se quindi tali fatti risultano assolutamente pacifici, non vi è ragione di ammettere una (nuova) prova in grado di appello che in ogni caso non potrebbe essere considerata rilevante ai fini della modifica della decisione della sentenza di primo grado.

Ciò perché, in primo luogo, come già detto la circostanza in esame non rileva ai fini della lamentata diffamatorietà degli articoli censurati; quindi perché, anche ammettendo - per pura ipotesi, ma così non è – che la foto in questione non sia vera, a nulla rileverebbe la sua ipotetica falsità, dal momento che la Corte ha già ritenuto "assolutamente pacifiche" le circostanze indicate nei capitoli di prova sopra riportati.

227

Si consideri, inoltre, che il Tribunale di Milano ha motivato la propria decisione prendendo "*anche*" – e non solo – in considerazione la foto in questione e, pertanto, assumendo la correttezza delle opinioni riportate dal giornalista pure da altre fonti che l'appellante non ha mai contestato.

Da ultimo, si osserva che, in ogni caso, le fotografie prodotte dall'appellante non portano alcuna conferma alla tesi proposta dalla controparte, così come la "consulenza di parte" irritualmente depositata e della quale si contesta fermamente il contenuto.

Si consideri, al riguardo, che non corrisponde al vero la circostanza che in via Rasella non sia mai esistito un marciapiede dal momento che, con un semplice sopralluogo, lo stesso è visibile anche oggi. Inoltre, l'elemento che si scorge dietro il corpo di Pietro Zuccheretti potrebbe essere uno dei tanti detriti conseguenti alla deflagrazione e non – come assume apoditticamente il perito della controparte – il cordolo di un marciapiede.

Per i motivi sopra enunciati, si chiede la revoca dell'ordinanza in questione e l'espunzione dal fascicolo dell'appellante delle fotografie prodotte nonché della consulenza di parte irritualmente depositata.

Milano, 5 giugno 2000.

(Avv. Alessandro Munari)

(Avv. Francesco Gatti)

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.34.11 - 73.35.59 - Fax 73.35.59

COPIA

COPIA
PER LA CONTROPARTE

Avv. EMANUELE CHIOCCI - CORSO PLEBISCITI, 1 - 20129 MILANO - TEL. 02-733.411 - 733.559 - FAX 02-733.559

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I° CIVILE - R.G.N.: 7598/96

per: **dr. FRANCOBALDO CHIOCCI** convenuto

residente e domiciliato in Roma, ed elettivamente in Milano, C.so Plebisciti n.1, presso l'avv. Emanuele Chiocci che, in unione all'avv. Martino U. Chiocci, del Foro di Roma, lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per procura in calce al presente atto

contro: **prof. ROSARIO BENTIVEGNA** attore

(avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti)

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
16 OTT. 1996
Il Cancelliere

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

FATTO

Con atto di citazione (irritualmente) notificato il 14.6.96, l'attore prof. Rosario Bentivegna conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il comparente, unitamente al dr. Vittorio Feltri e la soc. Europea di Edizioni s.p.a., nella rispettiva qualità di direttore responsabile ed editrice del quotidiano "Il Giornale", chiedendo la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni, nella misura di £ 5.000.000.000 (cinque miliardi), o nella diversa misura di giustizia, che l'attore affermava di aver subito a causa della lesione dei suoi diritti al rispetto, all'integrità morale, alla personalità, all'immagine, con turbamento psichico, danno biologico, morale e alla vita di relazione.

A sostegno della domanda proposta deduceva che la celebrazione del "processo Priebke", aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, ed anche sull'attacco partigiano "*che lo ha preceduto*", la stampa quotidiana "*più seria*" aveva commentato i fatti nella loro corretta prospettiva, mentre "*Il Giornale*" si era distinto attuando una "*campagna diffamatoria*" che aveva trascurato la versione dei fatti "*storicamente e giuridicamente accertati*" per abbandonarsi ad arbitraria e gratuita denigrazione in danno dell'attore.

229

Con riferimento ai (soli) articoli a firma del convenuto comparente, l'attore lamentava che:

a) il 6 (e 7.4.96), "Il Giornale", con titoli insultanti e calunniosi, aveva dato ampio spazio a tale Mary Pace e a Marco Pannella, i quali avevano ripetuto i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella;

b) il **10.4.96**, sotto titoli diffamatori, l'articolista aveva ricordato "*con viva soddisfazione*" l'aggressione giornalistica condotta da "il Giornale" a proposito della locazione della casa del Bentivegna da parte dell'INPS, cui avrebbero fatto seguito lettere anonime con insulti e minacce "*da parte dei lettori di quel foglio*"; aveva riferito un "*falso*" raccontato da certo Massimo de Massimo, e smentito da Franco Calamandrei; altro "*falso*" consisteva nel riferire che l'Eiar aveva diffuso un radiomessaggio invitando "i terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità, essendo a tutti noto, secondo l'attore, che nessun invito venne mai emesso.

c) il **18.4.96** aveva scritto che "*i partigiani ... sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce strage nazista ...*", forse proprio per scatenare la rappresaglia.

d) il **8.5.96**, dopo il titolo "*I Partigiani ... non si fermarono davanti a un bimbo..*" aveva scritto che i partigiani che posero l'ordigno esplosivo in via Rasella, "*videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta ... ciononostante non desistettero, non spensero la miccia ...*", trasformando una *erronea supposizione* in certezza.

e) il 9.5.96 riportava il preteso colloquio tra il gappista Calamandrei e Massimo de Massimo, attribuendo all'attore una cinica dichiarazione, che già era stata attribuita al Calamandrei nell'articolo del 7.4.96; il racconto era falso, ed era già stato smentito dallo stesso De Massimo.

f) il **14.5.96** era stata data notizia che tale Antonio Santacroce, aveva denunziato alla Procura della repubblica di Roma Bentivegna, Capponi ed altri, per vari gravi reati.

230

g) il **15.5.96** sotto un titolo che evidenziava che i partigiani del CLN sapevano di coinvolgere degli innocenti, si riferiva di una "*testimonianza dimenticata*" di tale Guglielmo Blasi, secondo il quale sarebbe stato Palmiro Togliatti ad ordinare l'attentato di via Rasella; ciò doveva ritenersi falso, trovandosi Togliatti all'estero.

A tali doglianze, l'attore aggiungeva quella che, a suo avviso, era l'esatta ricostruzione dei fatti che avevano preceduto e seguito l'azione di via Rasella, per inferirne che tutto quanto al proposito pubblicato da "Il Giornale", doveva ritenersi falso, illecito, ed attuato nell'ambito di una campagna diffamatoria lesiva dei suoi diritti; nè poteva invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, posto che Il Giornale era incorso in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai ben noti, ed accertati storicamente e giudiziariamente.

Si costituisce con il presente atto il convenuto dr. Francobaldo Chiocci, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, resistendo alla domanda attrice e chiedendone l'integrale rejezione. Ciò per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Ad evitare che l'analitica esposizione del "fatto" che precede, possa essere ritenuta parziale e lacunosa, giova premettere che, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il giornalista estensore di un articolo di stampa, è senz'altro responsabile di quanto da lui scritto, ma non può certo essere ritenuto responsabile di articoli scritti da altri, e neppure dei titoli che, normalmente e notoriamente, sono opera della redazione; e solo raramente, come non è nel caso di specie, sono opera dello stesso articolista; non si comprende pertanto la ragione per la quale sia stata richiesta la condanna solidale del comparente, insieme a direttore ed editore, per tutti gli articoli ed i titoli de "Il Giornale" menzionati nella narrativa dell'atto di citazione; il comparente è infatti autore dei soli articoli da lui firmati, e non è autore di nessuno dei titoli che corredano gli articoli da lui scritti.

231

Ciò, ovviamente, prescinde da qualsiasi valutazione di merito circa la fondatezza, che comunque si nega e si contesta, delle pretese attrici; nè costituisce dissociazione dalla linea editoriale del quotidiano, non solo lecita e legittima, ma anche opportuna e doverosa, per le considerazioni che di seguito saranno svolte.

2) Così delimitato, per quanto concerne il convenuto comparente, il thema decidendi, deve essere rilevato quanto segue:

2.a) L'attore lamenta unicamente il (preteso) carattere insultante e calunnioso dei titoli, comparsi su "Il Giornale" dei giorni 6 (e 7.4.96); genericamente riferendosi poi al contenuto delle dichiarazioni della sig.ra Pace (e di Marco Pannella: l'articolo non è però del comparente, ma di Marco Ventura) qualificate come false e contumeliose; è onere di colui che allega di essere stato diffamato, indicare quanto meno in cosa la diffamazione consista, e quali siano i passi ritenuti offensivi; anche accollandoci l'onere di tale indicazione, pare difficile reperire nell'articolo de quo alcunchè di offensivo per l'attore, per il semplice motivo che questi non viene neppure citato, nè vengono a lui attribuiti fatti, comportamenti o dichiarazioni di sorta.

2.b) nell'articolo del 10.4.96, il convenuto avrebbe:

- ricordato con "*viva soddisfazione*" l'aggressione già patita dall'attore: è appena il caso di ricordare che i servizi giornalistici (non a firma del comparente, e nei quali erano state ospitate le dichiarazioni dello stesso prof.Bentivegna) a suo tempo realizzati da "il Giornale" per denunziare il fenomeno degli "*affitti di favore*" di alloggi di proprietà di enti pubblici, si sono basati su dati di fatto e notizie veri e che rivestivano indubbio carattere di pubblico interesse; per quanto riguarda il prof. Bentivegna, non hanno mai trovato smentita, neppure nell'atto introduttivo del presente giudizio; escluso infatti che possano essere fatti risalire all'autore dell'articolo i fatti, senz'altro illeciti, dall'attore denunziati come

provenienti dai "*lettori di quel foglio*", non si comprende in cosa consista l'illecito dedotto dall'attore.

- circa il "falso" consistente nell'aver riportato le dichiarazioni di Massimo de Massimo, deve rilevarsi innanzitutto che a poco rileverebbero le smentite di Franco Calamandrei: si tratterebbe, in ipotesi, di dichiarazioni (del di Massimo e del Calamandrei), in contrasto tra di loro; ma c'è sopratutto da rilevare che, nell'articolo, si riportano le dichiarazioni rese, al proposito, dalla scrittrice Mary Pace; e, si noti ancora, oggetto della notizia è non già il colloquio, ma la notizia che, di tale colloquio, aveva dato la stampa dell'epoca (Italia Monarchica, 10.2.46) con un articolo proprio a firma del protagonista del fatto narrato, Massimo de Massimi (combattente della resistenza), dal titolo "*Nato in casa mia l'attentato di via Rasella*" (cfr. doc.1); la "notizia" è quindi vera, e nessun "falso" può essere ipotizzato.

- altro "falso", a detta dell'attore, sarebbe quello di aver riferito di un radiomessaggio che l'Eiar aveva diffuso dopo l'attentato di via Rasella; non si comprende come tale notizia, ove fosse in ipotesi non vera, possa per ciò stesso essere ritenuta offensiva e diffamatoria dall'attore (Cass. 22.1.85 e Trib. Milano 16.3.92, in Dir.Inf. 1992,849); non lo sarebbe comunque, sia in relazione alla considerazione che il Bentivegna sarebbe necessariamente estraneo al fatto narrato; sia, e soprattutto, in relazione alle reiterate dichiarazioni ostentatamente e reiteratamente rese dal Bentivegna (e da altri: cfr. Amendola, Lettere a Milano, pagg. 294; doc. 19) circa il suo "dovere" di non presentarsi al nemico, neppure nell'ipotesi in cui la sua costituzione fosse valsa a salvare vite innocenti. Ma è altresì necessario aggiungere che la notizia del radiomessaggio Eiar, pur in mancanza di una prova certa (non esistono registrazioni audio dell'epoca) viene riferita da molteplici fonti, senz'altro non meno attendibili, e senz'altro meno interessate, del Bentivegna, come l' Angelozzi Gariboldi (Pio XII, Hitler e Mussolini, Mursia, p.240 e segg., doc.16) il quale

233

scrive che il col. Dollmann testualmente dichiarò: *"E' esatto che da parte dell'autorità tedesca venne trasmesso, per radio, un appello agli attentatori, affinchè si costituissero..."*, e che la circostanza venne confermata dal maggiore Donizlaff, coimputato al processo Kappler, con l'aggiunta che la presentazione degli autori dell'attentato avrebbe evitato la rappresaglia. La circostanza venne anche confermata nel corso della trasmissione "Mixer" in onda il 13.5.96 (Rai 2, Mixer, "Via Rasella-L'altra faccia delle Fosse Ardeatine, intervista a Bentivegna, doc. 26); potrà essere confermata anche in sede testimoniale, da chi tale messaggio ascoltò, e che può riferirne (cfr. doc. 21).

2.c) Sarebbe inoltre diffamatorio, a detta del prof.Bentivegna, aver scritto che la rappresaglia tedesca era prevedibile e prevista (articolo del 18.4.96), nella proporzione di uno a dieci. Anche qui, non sembra che l'attore possa ritenersi legittimato a dolersi di quanto scritto, dal momento che la consapevolezza della rappresaglia viene riferita non già al Bentivegna, che partecipò alla fase esecutiva dell'attentato, ma ai "*Partigiani del GAP ... che il 23 marzo mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna*"; del resto il Bentivegna stesso ha più volte dichiarato (e spesso con versioni contrastanti) che venne incaricato dell'attentato da Amendola, o da Salinari, o dal Comando dei GAP, o dalla Giunta Militare del CLN, o dal Partito (cfr. Castellano ed altri, Da via Rasella a Palazzo di giustizia, Roma giugno 1946, che riporta testimonianza Bentivegna a processo Kappler (doc.32, e intervista resa da Bentivegna a Oggi; pagg. 15, 17, doc.2) . Ma anche ove lo fosse, la doglianza sarebbe comunque infondata: l'esistenza dei bandi tedeschi con l'espressa minaccia di rappresaglia nel rapporto 10/1, viene pressochè unanimemente riconosciuta; tra le tante conferme:

- intervista di Arthur Atz a Mixer, (doc. 26, p.30);

234

- Mario Monicelli, ex gappista, su Epoca, 12.5.96, doc.14: "*Avevamo letto i manifesti che, ancor prima dell'attentato di v.Rasella, tappezzavano la città: per ogni tedesco ucciso, sarebbero morti dieci italiani*";

- la stessa recente sentenza del Tribunale Militare di Roma, 30.9.96, nel processo Priebke (doc.23, pag.54,55) afferma che "*..è storicamente accertato che lo Stato Maggiore della Wermatcht aveva emanato un ordine generale di rappresaglia, stabilendo il rapporto di 1 a 10...*", e che la circostanza fu confermata al processo Kappler da vari attendibili ed autorevoli testimoni.

annullata

- Lo stesso "Osservatore Romano" del 26.3.44, scrisse che le vittime della strage erano state "*sacrificate per i colpevoli sfuggiti all'arresto*" , definendo i partigiani come "*irresponsabili*" (cfr: Lepre, Via Rasella, leggenda e realtà della Resistenza a Roma, 1996, p. 46, doc.31).

- Paolo Monelli (Storia Illustrata, n.3/64, pag. 327, doc.11) afferma " *..che nelle rappresaglie inevitabili i tedeschi si sarebbero tenuti almeno al rapporto 1 a 10, avrebbe dovuto essere noto anche ai dirigenti della Giunta Militare del CLN ed ai gapisti: già il 5.12.43 i giornali romani avevano annunciato che in seguito all'uccisione del comandante tedesco di Firenze, erano stati condannati a morte dieci italiani*".

Ove ciò non fosse sufficiente, e comunque a riprova della inattendibilità delle affermazioni dell'attore, basterebbe fare riferimento all'intervista rilasciata dallo stesso **Bentivegna** a l'Unità 24.1.93 (doc.15), che ammette: "*...erano apparsi vari manifesti e avvisi che annunciavano che per ogni tedesco ucciso sarebbero stati fucilati dieci italiani*".

Che da tali premesse, l'estensore dell'articolo abbia potuto manifestare, peraltro espressa in forma dubitativa ("sembra") l'opinione che la finalità degli attentatori potesse essere quella di "scatenare l'odio con un'imboscata inutile", appartiene all'esercizio del diritto di

235

manifestare il proprio pensiero, posto che non si riferiscono fatti, ma si esprimono giudizi; tanto più che consimili, ed anzi ben più pesanti e violenti giudizi critici, sono stati espressi nei confronti dell'azione di via Rasella, da fonti autorevoli, e di ogni colore politico, come si dirà in prosieguo.

2.d) L'attore, a proposito del bambino Piero Zuccheretti, rimasto dilaniato e decapitato dalla scoppio della bomba di via Rasella, ritiene di usare nei confronti dell'estensore dell'articolo (o nei confronti del sig. Giovanni Zuccheretti, autore delle dichiarazioni), espressioni violentemente offensive (*"..pennellate sado-sciacallesche.."*, *"..incredibile spudoratezza.."*, *"..mera invenzione.."*, *"..parto di pura fantasia.."* *"..mente distorta"*, *"macabra invenzione"*) in relazione alle quali il comparente si riserva ogni diritto, tanto più che le stesse sono contenute in un atto che non gode dell'esimente di cui all'art. 598 c.p.

Tali espressioni, oltre ad essere, esse si, gratuitamente ingiuriose e diffamatorie, danno la misura anche della dimensione morale del personaggio Bentivegna: il quale ha sempre negato (sino a quando, qualche mese prima della redazione di questa difesa, la "stampa diffamatrice" non ha potuto dimostrare il contrario) che nell'episodio di via Rasella vi siano state vittime civili.

E' sufficiente, al proposito, fare riferimento a quanto sempre sostenuto dal Bentivegna (cfr il Tempo 23.3.89, doc. 7) secondo il quale era stata " *..la propaganda nemica"* a diffondere *"la voce che civili, residenti o di passaggio, erano stati coinvolti nell'azione di via Rasella. Non risulta, dalle fonti storiche consultate, che* ***in via Rasella vi siano stati caduti civili.."*** e che *"all'ufficio anagrafico del Comune di Roma, alla data del 23,24 e 25 marzo, non risultano decessi attribuibili all'azione di via Rasella"* (da "Actung Banditen !", Mursia 1983); e leggere quanto poi lo stesso attore, più possibilista, dichiara a Mixer, ammettendo che *"sembra che ci sia al Verano la tomba di un ragazzo che è morto il 23 marzo, un garzone che è morto il 23 marzo in via Rasella.. però di questi sette di cui si*

236

parla, nessuno ne ha mai parlato del nome e cognome e, torno a dirle, all'anagrafe non sono registrati..questi tre casi io ho sentito delle testimonianze e non posso escluderlo" (cfr trascrizione di dichiarazione di Bentivegna a Mixer, pag. 17, doc. 26); salvo poi ammettere l'eventualità (intervista a Corriere della Sera 20.8.96, doc. 35) che nell'attentato potessero essere morti anche due esponenti di "Bandiera Rossa"; risulta inoltre, e proprio dai registri anagrafici (documento pubblicato da P.Maurizio, nel recentissimo "Via Rasella, 50 anni di menzogne", Roma, ottobre 96, doc.34) il certificato di morte di Antonio Chiaretti, "*deceduto a Roma il 23.3.44 per la seguente causa: scoppio bomba*".

Ma sulla presenza delle vittime civili di via Rasella, ed in particolare del piccolo Piero Zuccheretti, le "fonti storiche" affermano esattamente il contrario di quanto sostenuto dal Bentivegna: si vedano in particolare, tra i moltissimi:

- "Fosse Ardeatine, Gioacchino Gesmundo, raccolta di documenti e testimonianze, Sommario dell'incidente del 23.3.44 (doc.27,pag. 60-61) ...." ..*Vi erano 32 morti tedeschi adagiati in fila da un lato della strada, e due morti italiani, un uomo e un bambino di circa 10-12 anni*"; idem, nel "sito Internet" Associazione Nazionale Miriam Novitch (doc.25)

- Tamaro, 2 anni di storia 1943-1943, Roma 1949 (doc.24, pag. 534) "..*L'effetto fu terribile.. trentadue soldati e alcuni civili, tra cui un bimbo, giacevano morti ...*";

- Oggi, n.46/1949 (doc.2) "*il bilancio fu l'uccisione di 32 militi allogeni, di un uomo e di una bambina (sic) italiani che si trovavano, nel tragico frangente, ad attraversare la strada*"

- A.Lepre, Via Rasella leggenda e realtà della Resistenza a Roma, Laterza 1996, p.27 (doc.31) "..*un ragazzo di dodici anni, che si stava recando a un laboratorio di ottica e fotografia e si era trovato vicino ai due bidoni, rimase dilaniato dall'esplosione*".

Resta infine da sottolineare come la ricostruzione dei fatti operata dall'articolista, sia basata sulle dichiarazioni rese da Giovanni Zuccheretti (vivente, che potrà essere assunto

ASSR

234

quale teste), fratello gemello del piccolo Piero Zuccheretti (e già pubblicate da Il Tempo, 24.4.96, doc.4); oltrechè sulle drammatiche foto già pubblicate dallo stesso quotidiano e corredate da ampia giustificazione sull'autenticità e la provenienza delle immagini stesse (cfr docc.5,6, Il Tempo 26.4.96 e 3.5.96).

E la deduzione (logica e comunque plausibile) circa la vicinanza del bambino al carretto imbottito di tritolo, e quella conseguenziale che gli attentatori potrebbero averlo visto senza salvarlo, provengono dal fratello gemello Giovanni Zuccheretti, e come tali sono presentate al lettore.

Si veda infine la foto, già pubblicata sulla stampa di sette anni prima (cfr Il Tempo 23.3.89, doc.7) del busto, eretto al Cimitero del Verano a ricordo della vittima; e quanto risultante dalla sentenza "Kappler", pur prodotta dall'attore, che si è forse dimenticato di annoverarla tra le fonti storiche e giudiziarie (p.12: " ... *rimanevano uccisi, oltre ai militari tedeschi, due civili, dei quali per uno* ***(un bambino)*** *si è accertato, dato il particolare laceramento del corpo, che* ***la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba...***")

2.e) L'attore si duole della dichiarazione attribuitagli dall'articolista, definita non vera e "cinica"; giova ripetere come una notizia non vera, non possa per ciò stesso essere ritenuta offensiva e diffamatoria (Cass. 22.1.85 e Trib. Milano 16.3.92, in Dir.Inf. 1992,849); e come la verità della notizia (rilevante quale "condizione" per potersi invocare il legittimo esercizio del diritto di informazione) possa essere sia quella oggettiva, storica, sia quella tale ritenuta dal giornalista, con indagine immune da colpa (la c.d. "verità putativa"); orbene, da un lato la frase attribuita al Bentivegna non dovrebbe essere ritenuta "cinica" e diffamatoria, posto che il suo contenuto corrisponde nella sostanza a quanto è stato ripetutamente dichiarato dal Bentivegna e da altri componenti del GAP autore dell'azione di via Rasella (cfr Amendola, lettere a Milano, doc. 19, p.294); il giornalista, poi, aveva motivo di ritenere il fatto, oltrechè non oggettivamente nè soggettivamente diffamatorio, anche vero, posto che l'attribuzione al

238

Bentivegna era già stata operata dal settimanale Oggi n.46 del novembre 1949 (doc.2), che fin dal sottotitolo riferiva tale dichiarazione al Bentivegna; e che i fatti riportati da "Italia Monarchica" del 10.2.46 si riferivano ad un episodio reale (come confermato anche dallo stesso attore), sia pure riferito ad altri componenti dello stesso gruppo GAP; che lo stesso episodio, e la presenza del Bentivegna in casa De Massimo, era affermata anche da Castellano (cit., doc.32, pag.18); la confusione dei nomi, aggravata dalla situazione di clandestinità e dall'uso di nomi "di battaglia", era del resto insita proprio nell'articolo del De Massimo; nè può essere imputata al giornalista la mancata conoscenza di una vaga ed equivoca precisazione giunta, rispetto all'articolo di Italia Monarchica, a distanza di anni e su una diversa testata.

2.f) La notizia della denunzia sporta da Antonio Santacroce, è semplicemente vera (cfr. doc.36), e di indubbio interesse pubblico, ed è perfettamente lecita e legittima la sua pubblicazione (Trib. Napoli, 17.10.77, Menghini, in Giur.Merito, 79,999).

2.g) L'attore si duole infine che l'articolista abbia riferito della testimonianza a suo tempo resa dal gappista "traditore" (e che avesse tradito è evidenziato nell'articolo) Guglielmo Blasi, secondo il quale l'ordine dell'attentato sarebbe venuto da "E.E." alias Palmiro Togliatti (circa la prevedibilità delle conseguenze dell'attentato, vedasi quanto rilevato sub 2.b). A parte la considerazione che lo stesso Bentivegna ebbe a dichiarare, in una delle sue varie versioni, che l'ordine proveniva "dal Partito" (cfr precedente p.2.c), e quindi da Togliatti, non è dato sapere perchè l'attore si senta legittimato a dolersi di tale circostanza, avendo sempre rivendicato la sua qualità di comunista combattente, ed essendo storicamente pacifica la matrice comunista dei GAP. Legittimati a dolersi della notizia e della supposta inesattezza, sarebbero eventualmente Togliatti o i suoi eredi.

Ma anche qui, si nota per inciso, ciò che sembra pacifico, pacifico non lo è affatto: se infatti è vero che l'Atlante De Agostini riporta l'arrivo in Italia di Togliatti come avvenuto il

239

27.3.44 (ma per Bentivegna, sarebbe invece "*tornato dalla Russia a Salerno il 24.3*": cfr Mixer, cit., pag. 11), uno storico autorevole come De Felice (Il Rosso e Il Nero, pag. 72, doc.33), che riconnette notevole rilevanza ai fatti di via Rasella e al comportamento di Togliatti, afferma: "*..Attenzione al balletto delle date: nei libri di storia c'è scritto che Togliatti partì da Mosca il 18 febbraio. Invece è dopo l'incontro con Stalin che parte in aereo. la mattina del 4, per l'Italia..*".

3) Quanto sin qui affermato, porta ad escludere che la dedotta diffamazione sussista.

Peraltro è evidente come l'eventuale lesione dei beni dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attore, non comporti per ciò stesso l'automatica esistenza di un fatto illecito, produttivo di danno risarcibile; perchè l'illecito sia concretato, è infatti necessario che la lesione dedotta, ed il danno eventualmente patito dall'attore, siano anche "ingiusti"; è necessario cioè che non esista una norma dell'ordinamento che legittimi e in qualche modo "autorizzi" la lesione: fatti oggettivamente diffamatori non comportano, infatti, a norma dell'art. 51 c.p., in relazione all'art. 21 Costituzione, responsabilità penale e neppure civile, quando sono posti in essere nell'esercizio di un diritto.

Nella specie, infatti, viene in gioco l'esercizio del c.d. "**diritto di informazione**" che, si noti, è stato ripetutamente qualificato come "*diritto pubblico soggettivo*", inteso come sintesi del diritto-dovere di informare, e del diritto, (dell'opinione pubblica, del cittadino) ad essere informato. Il corretto esercizio di tale diritto (e la conseguente liceità della lesione dell'onore e della reputazione altrui) è subordinato, secondo la più costante giurisprudenza alla ricorrenza delle condizioni della **verità dei fatti narrati** (oggettiva, o anche putativa, purchè frutto di seria ricerca); del **pubblico interesse** alla conoscenza dei fatti (utilità sociale dell'informazione); e della **continenza** della forma espositiva.

Nessun dubbio, riteniamo, può sussistere circa la ricorrenza della prima condizione, come si è cercato di dimostrare ai punti precedenti.

249

L'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, è in re ipsa, posto che i fatti oggetto degli articoli de quo hanno vivamente interessato, in modo praticamente ininterrotto da un cinquantennio, l'opinione pubblica nazionale; ed erano al momento della pubblicazione degli articoli de quo, tornati di attualissima evidenza, come l'attore stesso riconosce (citazione, p.1), in relazione alle vicende del "processo Priebke".

Altrettanto dicasi per la **continenza** della esposizione, tanto in senso formale (assenza di espressioni di per sé insultanti o ingiuriose),che in senso sostanziale (congruità ed adeguatezza della forma espositiva, rispetto al fine informativo perseguito).

Del resto, nella fattispecie in esame, sembra essere in gioco non tanto o non solo il diritto di cronaca, quanto piuttosto il **diritto di critica** che, per sua natura, non è soggetto ai limiti che vengono tradizionalmente assegnati al primo e gode, se possibile, di ancor maggior tutela di rango costituzionale, per essere ancor più direttamente assimilabile a quello di manifestare il proprio pensiero, sancito dall'art. 21 Costituzione; ed è noto, in tema di limiti della cronaca e della critica, ciò che hanno ritenuto la giurisprudenza e la dottrina recenti e meno recenti: in tema di **critica** non hanno ragion d'essere i limiti e le condizioni cui è normalmente soggetto il diritto di cronaca in senso stretto; non può infatti richiedersi, ad un'opinione o ad un giudizio, il rispetto della **verità** oggettiva, posto che essi potranno essere logici o illogici, conseguenti o gratuiti, mai non saranno mai né veri né falsi; anzi, a rigore, sarebbe sempre "veri" posto che appartengono a chi li esprime.

Lo stesso limite della **continenza** formale e sostanziale, può ritenersi in qualche modo "dilatato" (cfr Cass. 16.4.93, Barile; Cass 24.11.93, Paesini), in quanto "*non è illecita la formulazione di giudizi critici, con veemenza e durezza, qualora le frasi proferite si palesino funzionalmente e strutturalmente collegate ai fatti oggetto di critica, e non trascendano in contumelie gratuite ed ingiustificate*" (Trib.Roma, 24.2.89, in Dir.Inf. 89,939).

241

Unico limite "superstite" alla critica, sarebbe quindi solo quello dell'**interesse pubblico** e sociale, in relazione all'idoneità delle persone o dei comportamenti oggetto di critica, a richiamare su di sè una comprensibile ed oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica..

Nella fattispecie in esame, peraltro, non si è di fronte ad un fatto di generico e semplice "pubblico interesse", ma è evidentemente in gioco anche il concetto di dibattito politico; ebbene, l'ordinamento democratico, a base pluralistica, favorisce, o comunque consente, nelle dispute di carattere (anche "latu sensu") politico, l'uso di espressioni ancor più dure e violente, considerandolo perfettamente lecito (con il limite della correlazione all'oggetto della polemica) (Cass.pen. 21.12.76; Cass. pen. 24.3.78); la stessa **Corte Europea dei diritti dell'**Uomo (8.7.86, in Dir.Inf. 87, 203 e segg) ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale, in tema di dibattito politico *"i limiti della critica ammessa sono più ampi .... la libertà di espressione ... costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali del suo progresso ... ciò vale non soltanto per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o turbano. Ciò è richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura, senza i quali non vi è società democratica"*

4) Evidentemente i valori del pluralismo e della libertà di manifestazione del pensiero, sottolineati nella decisione citata, non appartengono in egual misura alle parti in causa, se è vero che l'attore, come può dedursi dall'intiero contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ritiene l'illiceità, civile e penale, di ogni opinione che si discosti dalle "*verità ormai note*", dai "*fatti storici accertati*"; conseguentemente chiunque osasse dubitare della proposizione "*legalità dell'attentato, illegalità della rappresaglia, eroismo degli attentatori*", verserebbe per ciò stesso nell'illecito.

242

Ciò è di tutta evidenza insostenibile, a meno di negare la stessa natura pluralistica e democratica dell'ordinamento repubblicano, e a meno di ammettere che possano esistere veri e propri "tabù" nella ricerca e nell'analisi storico-politica (che rientrano, tra l'altro, anche nella sfera di tutela dell'art. 33 Cost).

Del resto sarebbe agevole obiettare alle tesi dell'attore che la stessa verità storica, è frutto piuttosto di continue revisioni (per sua natura, la ricerca storica non può essere che "*revisionista*" afferma De Felice, p.17), di continui apporti dialettici, che non della supina ed acritica accettazione di versioni dei fatti acquisite, pacifiche, e comode (come la "*vulgata resistenziale*", efficacemente criticata dallo stesso De Felice nel suo "Rosso e Nero"); e che tutti quelli che l'attore considera dati storici pacifici ed acquisiti, tali non sono affatto.

- Sulle reali **finalità perseguite dagli attentatori**, e da coloro che dettero l'ordine dell'attentato, si veda quanto ritenuto, oltreché dal De Felice (Rosso e Nero, citato, passim), da Pierangelo Maurizio nel suo recentissimo "*Via Rasella, cinquant'anni di menzogne*" (Roma, ottobre 96) dove si sostiene la tesi, supportata da clamorosi e difficilmente contestabili riscontri, che finalità dell'attentato fosse (anche, o sopratutto) quella di provocare, da parte del PC e dei GAP, la **distruzione dei "nemici" interni**, quelli del gruppo denominato "***Bandiera Rossa***"; sui quali comunque si intendeva far ricadere la responsabilità dell'attentato; e si legga quanto Bandiera Rossa, l'organo del movimento, scriveva prima dell'attentato, nel gennaio 44 (pag. 68: "*due tedeschi uccisi ... valgono cento uomini...?*"; le celle di via Tasso e di Regina Coeli si stavano riempiendo dei militanti del Partito d'Azione, di Bandiera Rossa, del Centro Militare di Montezemolo; il giornale scrive "*per i poliziotti e i parassiti, questo è prendere due piccioni con una una fava.... mettendo i nostri compagni nelle mani dei tedeschi per le fucilazioni di massa*" !). Uno dei capi di tale gruppo, era Aladino Govoni, figlio del poeta Corrado Govoni: si leggano le parole di questi,

243

scritte nel lontano ed ormai introvabile "*Aladino*" (Mondadori, 1946), e riportate dal Maurizio nella prefazione dell'opera citata ("*Il vile che gettò la bomba nera / di via Rasella, e fuggì come un lepre,/ sapeva troppo bene quale strage / tra i detenuti da Regina Coeli / a via Tasso, il tedesco ordinerebbe: / di mandante e sicario unica mira ..... Tacciono i vili. In gola han l'osso orrendo / della fossa carnaia ardeatina ...)*

- Che intendimento degli attentatori fosse quello di provocare **non soltanto la sollevazione** della popolazione contro i tedeschi (come ipotizzato dall'articolista, ed affermato da Marco Pannella) ma (finalità evidentemente meno "nobile") ma anche la **distruzione dei gruppi della Resistenza, antagonisti e concorrenti a quelli del PC**, ed in particolare quelli già colpiti da delazioni e ristretti nelle carceri di via Tasso e Regina Coeli, venne e viene sostenuto da più parti: a titolo di esempio si veda Pisanò ("Sangue Chiama sangue", doc.17, pag. 94: " *nulla da stupirsi se uno degli obiettivi dell'attentato, se non addirittura il suo vero obiettivo, sia stato proprio quello di ottenere l'eliminazione del fior fiore dell'antifascismo non comunista della capitale ... l'unico vero risultato raggiunto con l'eccidio di via Rasella, fu il totale massacro di quei 130 ufficiali e componenti del Partito d'Azione, che vennero così trasformati, da futuri avversari del PC, in altrettanti martiri al servizio di questo partito*"), ma anche Lucio Toth (magistrato) che, intervenendo su tutt'altro argomento, ha modo di affermare che " *se volessimo parlare di logica militare, assai più vi rientrerebbe la rappresaglia delle Ardeatine .... rivolta ad eliminare, insieme con gli ebrei più attivi, ufficiali e militari fedeli al Re: ottima ragione .. per gli attentatori comunisti di via Rasella per non seguire l'esempio di Salvo d'Acquisto e lasciarli ammazzare tutti ... di questi ufficiali non parla quasi nessuno, perchè non sono eroi della sinistra*" (doc.9).

- Ma la convinzione che l'azione di via Rasella avesse **finalità diverse** da quelle dichiarate, e in particolare quella di provocare, con la **rappresaglia tedesca, la sollevazione**

264

della popolazione, è già stata sostenuta da più parti: si vedano al proposito, e sempre a titolo di mero esempio, Angelozzi Garibaldi (*Pio XII, Hitler e Mussolini, doc.16, pag.228* , "*L'intento dei partigiani comunisti era di provocare, con attacchi ai tedeschi, la reazione dei medesimi: le prevedibili misure di rappresaglia nazista, secondo i comunisti, avrebbero provocato l'insurrezione della popolazione romana.*"); da ultimo, incredibile a dirsi, fu lo stesso **Bentivegna** a sostenerlo (come riportato in "Da via Rasella a Palazzo di giustizia", Roma 1949, e confermato da Mila Contini, Intervista all'attentatore di via Rasella, Oggi 24.12.46; cfr anche Santinon, doc.20): "*L'ordine mi venne dal partito ..... Scopo indicato era quello di scuotere la popolazione, eccitarla, in modo che si sollevasse contro i Tedeschi.*"; e non pare illogico presumere che l'eccitazione della popolazione, nelle intenzioni degli attentatori, dovesse seguire ben più alla (certa) rappresaglia, che non alla morte di trentatre soldati, vittime di un attentato.

- Circa poi l'assoluta **inutilità ed inopportunità dell'attentato**, le convinzioni espresse sono innumerevoli, e ci limiteremo a citare, sempre a titolo di esempio, solo quelle provenienti dalla stessa "parte" dei combattenti antifascisti: basti qui citare il **generale Armellini** (comandante delle forze militari clandestine di Roma) che, interrogato al processo Kappler, ebbe a dichiarare : "*Ho dato disposizioni perchè all'interno della città venissero evitati attentati e che si intensificassero all'esterno ... se si ammazzava un soldato e si aveva una rappresaglia da uno a dieci, non ne valeva la pena; mentre se si ammazzava un Dollmann o un Maeltzer, ne valeva la pena ... seppi dell'attentato la sera del 23, io ho pensato che non l'avrei fatto*"; il **generale Bencivenga**, successore del gen. Armellini, "*..a Roma non si doveva fare la guerriglia ... non ho mai ordinato attentati ..*" (doc.32), **Paolo Monelli** (scrittore, partigiano, in Storia Illustrata, n.3/64, doc.11): "*.. non facevano parte delle SS; erano quasi tutti invalidi alla guerra* (riferito ai soldati del battaglione Bozen, n.d.e.) *.. converrà ricercare a chi si debba far risalire la responsabilità del poco onorevole*

245

attentato di via Rasella. Fu subito opinione diffusa tra i patrioti e i cospiratori di Roma, che l'azione era stata più dannosa che utile alla causa italiana ... il partito comunista si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti ... l'azione fu eseguita in contrasto ad un'esplicita disposizione del governatore civile e militare di Roma clandestina, gentile. Armellini ... fra i patrioti ... fu unanime la condanna di quell'azione: che non giovò a nulla, non ebbe nulla di glorioso, non valse a dare il segnale di un'insurrezione ed ebbe come conseguenza un immane olocausto di patrioti attivi e di cittadini innocenti .... basta la perdita del solo Montezemolo a condannare il gesto; se non fosse avvenuto l'attentato, quasi tutti i detenuti politici di via Tasso, avrebbero avuta salva la vita"; rispondendo a domande dei lettori, nel numero successivo, Paolo Monelli aggiunge: "*Non ho definito l'attentato di via Rasella "azione di guerra" ... l'ho definito "poco onorevole" in confronto a quelle azioni della lotta partigiana nelle quali il nemico era affrontato apertamente .... "altri innocenti" : ... soldati non belligeranti, addetti ai servizi di ordine pubblico perchè inadatti alla guerra, soldati che non portavano alcuna responsabilità ... erano tutto ciò che di meno pericoloso si potesse trovare nell'esercito tedesco"* . **Matteo Matteotti** (figlio di Giacomo Matteotti, Partigiano, uomo politico): "*.. **Pertini** ...ci disse che non era stato favorevole ad un'azione militare di gappisti, perchè temeva che ci fossero delle rappresaglie sproporzionate alla validità, all'efficacia e alla capacità di dimostrazione dell'azione ... anch'io sono convinto che fu un'azione che non ebbe il senso e la dimensione delle azioni che devono avere in guerra anche gli atti di offesa al nemico, quando poi le conseguenze sono quelle che si riflettono sulla popolazione..... sono convinto che **Giorgio Amendola** non fu, dopo l'esito delle Fosse Ardeatine, ancora convinto che la sua fosse stata un'azione giusta, anche perchè gli fu detto, nel partito, che in fondo erano reparti che non avevano niente a che fare con le rappresaglie .. si trattava di un reparto di scarso rilievo bellico e aggressivo ... la cosa che*

246

fa ritenere che ci sia stata una forzatura, è che poi, subito dopo l'attentato, uno degli attentatori se ne fuggì in Jugoslavia ... ***Carla Capponi*** *... pur avendo avuto coraggio, non era convinta che quella fosse un'azione da compiere..")* (doc.26, dichiarazioni rese a Mixer da M.Matteotti). Analoghe, se non più dure e violente valutazioni, vengono da **Massimo Caprara** (ex segretario di P.Togliatti, in Storia Illustrata, ottobre 96, doc.13), il quale dopo aver ricordato che *"nell'attentato morirono anche due militanti marxisti"* (appartenenti a "Bandiera Rossa", gruppo contro il quale sarebbe stato attuato l'attentato secondo Maurizio, cit., doc.34; n.d.e.) afferma che *"le matrici dalle quali scaturì l'episodio di via Rasella e il comportamento successivo al bando nazista, non rientravano nei canoni dell'azione partigiana di stampo comunista"* anche perché, secondo il Caprara, Togliatti avrebbe dichiarato, il 30.12.43 da un'emittente radio di Mosca, che *"la coscienza di ogni italiano si deve ribellare solo all'idea dell'applicazione di quei metodi di barbarie che sono .... le stragi... a meno che non sia egli stesso un malandrino e un traditore.* Aggiunge poi il Caprara: *"Per lui* (per il Bentivegna, n.d.e.) *cominciò la lunga stagione dell'emarginazione; non si chiede il perchè. Glielo possiamo suggerire noi: nell'attentato di via Rasella il Partito Comunista, nè a Roma nè altrove, si gloriò come di un trofeo ... non innalzò sulle proprie bandiere i nomi degli attentatori come Bentivegna. Anzi, lo inviò fuori dell'Italia, nella Bosnia meridionale. L'iscrizione di bentivegna al PCI fu un errore di superficialità di qualche dirigente locale di sezione a Roma. Non venne mai presentato come un eroe immacolato, del quale vantarsi come parte gloriosa della propria storia"*. Circa poi il "consenso" del quale secondo l'attore avrebbe goduto l'azione di via Rasella, è sufficiente leggere **Tamaro** (cit, doc. 24, p.535 *"una profonda costernazione prese l'anima della città: la deplorazione dell'attentato fu unanime"* ; ivi trovasi riferimento di quanto scritto da **Ripa di Meana**-partigiana e già detenuta a via Tasso- in "Roma clandestina" 1949, pag. 234: *"Per Roma intiera la deplorazione dell'attentato fu unanime, perchè assolutamente*

irrilevante ai fini della guerra contro i tedeschi .... perchè insensato, dato che il maggior danno ne sarebbe inevitabilmente derivato alla popolazione italiana .... per la prima volta, dall'8 settembre, i tedeschi avevano segnato un punto ed avuto dalla loro l'opinione pubblica della Capitale"). Per conferme su quali furono lo stato d'animo della popolazione e le reazioni all'attentato, si veda il recentissimo libro di **Aurelio Lepre** "Via Rasella-Leggenda e realtà della Resistenza a Roma", Laterza, luglio 1966., oltrechè le reazioni di singoli abitanti coinvolti nell'azione (cfr. lettera Moroni, doc.22).

- Che sui fatti di via Rasella ci sia tuttora **molto di misterioso, e molto da scoprire** ("*Quest'aura di mistero e di intrigo è nata per quel vizio connaturato al movimento partigiano di voler rappresentare se stesso, nella sua totale purezza e trasparenza*" scrive De Felice, in Rosso e Nerop, cit. p. 146) e che, forse paradossalmente, debba ancora esserne appieno valutata la portata e la rilevanza storica e politica, proprio al di là di quella "versione ufficiale" propugnata dall'attore, sono in molti a sostenerlo; non a caso, e con singolare coincidenza tanto **Norberto Bobbio** (Rinascita, 2/85, contro il quale si scaglia Bentivegna ne Il Corriere della sera, 3.9.96, doc. 10) quanto **Renzo De Felice** (Rosso e Nero, cit), quanto lo stesso **Pierangelo Maurizio** (Via Rasella, Cinquant'anni di menzogne,cit), paragonano l'episodio di via Rasella, alla strage di via Fani, sia perchè per tutti si trattò di un atto terroristico, sia perchè (cfr l'ultimo autore citato, passim) esso sottintendeva precise scelte di strategia e tattica politica.

- Superfluo poi sottolineare **come abbiano valutato l'azione, i familiari** (almeno di alcune) delle vittime sia di via Rasella, che della atroce rappresaglia delle Fosse Ardeatine; si vedano, al proposito, le denunzie nei confronti del Bentivegna, proposte dal sig. Giovanni Zuccheretti (doc.29) e dalla sig.ra Liliana Gigliozzi (doc.28), nipote del presidente dell'ANFIM Giovanni Gigliozzi, che si è spinta a chiedere, alle massime autorità dello Stato (doc.30), e al Sindaco di Roma Rutelli (il quale a suo tempo ebbe a manifestare pubblica

248

riprovazione contro la decorazione al "terrorista" Bentivegna ; cfr. doc. 3) che la salma del padre, ucciso alle Ardeatine, venisse trasferita in un comune cimitero, per protesta contro le speculazioni politiche.

- Circa poi **le sentenze**, che avrebbero sancito una volta per tutte la legittimità, anzi, a detta del Bentivegna, l'eroicità dell'azione di via Rasella, esse costituiscano niente di diverso che una valutazione dei fatti, dei comportamenti e delle responsabilità, ma soltanto "***sub specie juris***", senza necessità di addentrarsi in disquisizioni sui limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, senza esaminare la indubbia discordanza tra quella Kappler (che qualifica come senz'altro illegittimo l'attentato di via Rasella) e quelle rese nei giudizi civili contro Bentivegna ed altri (che afferma essere precluso all'autorità giudiziaria qualsiasi esame della legittimità dell'atto, una volta che tale legittimità era stata "ex post" riconosciuta dallo stato italiano); è sufficiente rilevare che le stesse affermano espressamente che esula dal sindacato giudiziario "*discutere se l'episodio di via Rasella fu utile ovvero opportuno, o se elementari norme di prudenza avrebbero dovuto sconsigliarlo*" (cfr. sentenza Tribunale di Roma 26.5.50 (doc. sub 18 prodd. attore); che, altrettanto correttamente, la Cassazione ritenne che " *..la Corte non può neppure di sfuggita soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori ... poichè tali valutazioni non rientrano nei compiti del Giudice in genere, in quello di Cassazione in specie*". Ciò significa che quell'altro tipo di sindacato e di giudizio, che non sia necessariamente giuridico, è non solo possibile, lecito e legittimo, ma anche doveroso, e, in qualche modo, sembra che lo stesso Giudice ne postuli la necessità. Non a caso, la citata decisione del Tribunale di Roma, a conclusione della parte motiva, ritiene di aggiungere: " *..In una libera valutazione di tale condotta* (quella degli attentatori, n.d.e.), *ciascuno potrà apprezzarla in rapporto alla luce che promana dalla fulgida figura di Salvo d'Acquisto, di Vittorio Marandola, e di altri generosi italiani che hanno fatto cosciente olocausto della propria vita...*".

249

5) Sembra superfluo, a questo punto, esaminare il "quantum" della domanda proposta dall'attore; l'esercizio di un diritto, quale quello di manifestare il proprio pensiero, per definizione, non può neppure astrattamente essere fonte di un danno risarcibile, posto che tale danno non potrebbe essere "ingiusto".

E' quindi per mero scrupolo di completezza e tutiorismo, che si nega e si contesta che, dalla pubblicazione degli articoli de quo, sia derivato all'attore un qualsiasi pregiudizio; che l'attore possa attribuire alla medesima pubblicazione, eventi pregiudizievoli ai suoi beni dell'onore, decoro e reputazione, già altrimenti lesi e pregiudicati; nega e contesta che l'eventuale danno possa in alcun modo raggiungere l'enorme ed abnorme entità indicata, che è di per sè sintomo e riprova che nessun oggettivo pregiudizio si sia in concreto verificato.

** ** ** ** **

Per tutti i suesposti motivi, e con riserva di aggiungere e variare, il dr. Francobaldo Chiocci, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna, allo stato, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per le causali esposte, così giudicare:

- Respingere ogni domanda attrice, poiché la dedotta diffamazione non sussiste;

- Respingere ogni domanda attrice, per aver il concludente legittimamente esercitato il diritto di cronaca e di critica;

- Condannare l'attore all'integrale rifusione di spese, competenze ed onorari di giudizio, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda da lui proposta.

- In sede istruttoria: si riserva ogni istanza, da proporsi nel termine che il sig. G.Istruttore vorrà, all'uopo concedere, ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Si depositano i documenti di seguito elencati:

280

1.- Italia Monarchica 10.02.1949 Nato in casa mia .... ;
2.- Oggi: novembre 1949, pag. 6; Lelio Antonioni: Via Rasella 1944;
3.- L'Avanti ! 27.1.82, p.10
4.- Il Tempo; 24.04.1996 pag. 3;
5.- Il Tempo; 26.04.1996 pag. 3;
6.- Il Tempo; 03.05.1996 pag. 7;
7.- Il Tempo; 23.03.1989 ;
8.- Il Giornale, 9.8.96, p.37
9.- Il Giornale 14.8.96
10.- Corriere della sera, 3.9.96
11.- Storia Illustrata 03.64; pag. 316 e segg., Paolo Monelli;
12.- Storia Illustrata 04.64; pag. 9 e seg., Monelli risponde alle lettere sulle Fosse Ardeatine;
13.- Storia Illustrata, ottobre 96, pp. 28-29
14.- Epoca 12.05.1996 pag.44;
15.- L'Unità 24.1.93: Così ho vissuto dopo via Rasella;
16.- Giorgio Angelozzi Gariboldi; "Pio XII, Hitler e Mussolini" pag. 240 (Mursia); e 228
17.- Giorgio Pisano, Sangue chiama sangue, pp. 94,95
18.- Giorgio Pisanò, Storia della guerra civile (1943-1945), pp. 281-300
19.- Giorgio Amendola, Lettere a Milano, pp. 280-299
20.- Letter prof. Santinon, con all. memoriale, 9.5.96
21.- Lettera Prof. Dott. Giovanni Assennato , Roma 13.4.96;
22.- Lettera Carlo Moroni 11.4.96
23.- Sentenza Tribunale Militare di Roma, 30.09.1996;
24.- Tamaro: 2 Anni di storia- 1943 - 1945; Roma - Tosi, 1949;
25.- Estratto da Internet; Associazione Nazionale Miriam Novitch;
26.- Via Rasella-L'altra faccia delle Fosse Ardeatine, di E. Cicchino, (estratto da Internet) da Mixer 13.5.96;
27.- Antonio Lisi: 24.3.44 Fosse Ardeatine; Gioacchino Gesmundo; pag. 25,60,61;
28.- Esposto Liliana Gigliozzi, e ratifica, 14.8.96
29.- Querela Giovanni Zuccheretti 14.5.96
30.- Lettera alle Autorità a firma Gigliozzi
31.- Aurelio Lepre: Via Rasella, Leggenda e realtà della Resistenza a Roma; Laterza 1996;
32.- Avv.ti F. Castellano e altri , Da Via Rasella al Palazzo di Giustizia; Roma 07.06.1949, pag. 4 e segg.;
33.- Renzo De Felice: Rosso e Nero; Baldini e Castoldi;
34.- Pierangelo Maurizio, Via Rasella, cinquant'anni di menzogne. Roma, ottobre 1996.
35.- Corriere della Sera, 20.8.96, p.12
36.- Denunzia esposto di Antonio Santacroce

Salvis Juribus.

Roma, Milano, li 15 ottobre 1996

(avv.Martino E. Chiocci) (avv. Emanuele Chiocci)

251

Procura ad litem: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase, stato e grado, esecuzione ed impugnazioni comprese, anche disgiuntamente, gli avvocati Martino U. Chiocci del foro di Roma, e l'avv. Emanuele Chiocci; eleggo domicilio presso quest'ultimo in Milano, C.so Plebisciti 1; conferisco ai nominati procuratori e difensori ogni potere e facoltà, di legge e d'uso, compresi quelli di transigere, rinunziare agli atti ed accettare rinunzie, farsi sostituire, comparire in mia rappresentanza all'udienza di cui all'art. 183, 2° c., c.p.c.

Roma, Milano, li 15.10.96

f.to: dr. Francobaldo Chiocci

E' autentica la suestesa firma

f.to: Avv. Martino U. Chiocci

f.to Avv. Emanuele Chiocci

Procura ad litem: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase, stato e grado, esecuzione ed impugnazioni comprese, anche disgiuntamente, gli avvocati Martino U. Chiocci del foro di Roma, e l'avv. Emanuele Chiocci; eleggo domicilio presso quest'ultimo in Milano, C.so Plebisciti 1; conferisco ai nominati procuratori e difensori ogni potere e facoltà, di legge e d'uso, compresi quelli di transigere, rinunziare agli atti ed accettare rinunzie, farsi sostituire, comparire in mia rappresentanza all'udienza di cui all'art. 183, 2° c., c.p.c.

Roma, Milano, li 15.10.96

f.to: dr. Francobaldo Chiocci

E' autentica la suestesa firma

f.to: Avv. Martino U. Chiocci

f.to Avv. Emanuele Chiocci

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483G
Partita IVA 09271690154

Cron. Ab2 n.

11 OTT. 1999

CORTE DI APPELLO DI MILANO

ATTO DI APPELLO

del Prof. Rosario Bentivegna, nato in Roma il 22 giugno 1922, residente in Roma, Piazza Adriana, 5, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 18, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Garlatti che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Franco Agostini del Foro di Roma e Gianfranco Maris del Foro di Milano per procura a margine del presente atto

CONTRO

Dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;

Dott. Vittorio Feltri, nella qualità di direttore responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti

Società Europea di Edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti.

12281

Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1996 l'istante Prof. Bentivegna ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Dott. Francobaldo Chiocci, il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni SpA deducendo:

A MANI

Delego gli Avv.ti Franco Agostini, Gianfranco Maris e Alessandro Garlatti a rappresentarmi e difendermi a ogni effetto di legge davanti la Corte di Appello di Milano contro Vittorio Feltri, Francobaldo Chiocci e la SOc. Europea di Edizione per la riforma della sentenza del Tribunale di Milano, come nel presente atto di appello, ed eleggo domicilio nello studio dell'Avv. Garlatti in MIlano Via Fontana, 28

07.09.1999
Rosario Bentivegna
La firma è autentica
Gatti

259

che in occasione del processo a Priebke Erich, ex-capitano delle SS tedesche, responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 – 03- 1944, il quotidiano di Milano "Il Giornale" si era distinto in una campagna diffamatoria che, alterando la versione dei fatti e fuori di ogni limite di continenza ammessa, aveva praticamente presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma Via Rasella come i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine;

che tale campagna si era indirizzata esclusivamente, o quasi, nei confronti dell'istante;

che essa aveva avuto luogo dal 6 aprile 1996 ed era continuata il 7, 10, 18 e 20 aprile 1996 e i giorni 8, 9, 10 e 14 maggio 1996.

Si trascrive di seguito dall'atto ci citazione:

"La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "Una giustizia un po' partigiana" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale .

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber , Adam Smith e soprattutto Montesquiè, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "Non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario

Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Trombadori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione....".

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile "Il Giornale" con titoli insultanti e calunniosi dà ampio spazio a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue, nel loro protagonismo , di trovare un po' di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di Via Rasella.

Inseguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke . Francobaldo Chiocci ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell'appartamento in Piazza Adriana, di

256

proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena legittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatto oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo.

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei e dello stesso De Massimo. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando

afferma "che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità".

E' ormai a tutto noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo al Gen. Von Mackenzen (in V. Settimelli, Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol 2°, ed. L'Unità, aprile 1994), gli Atti e Documenti della S. Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944- Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189 , da cui si ricava che solo alle 10.15 del mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4 Aprile 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "falso storico".

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza

della condanna a Kappler riconosce che "la rappresaglia benchè crudele, era in se stessa legittima" e ciò è falso, come si vedrà successivamente, secondo la sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in Tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni.

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21..4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma in cui si affermava: "i partigiani del GAP romano.....che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna.....con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile". Il servizio è intitolato: "Un testimone di Via Rasella – i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie- una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordano i fatti, afferma tra l'altro: "i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini"; e aggiunge che "subito su tutti i muri del quartiere

furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici....". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di Zapping (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.... "si, sapevamo della rappresaglia"- Rosario Bentivegna, ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto". Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "monologo" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15.50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati....". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista in questione citato i passi della

nota –ma dimenticata artatamente- sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonello delle SS di cui Priebke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a Zapping di Carla Capponi –partecipante al fatto d'armi di Via Rasella- senza altri commenti.

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rilevazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma" . Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "I partigiani che alle ore 15.52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco...."

A queste categoriche e temerarie affermazioni –che trovano pieno riscontro nel grande titolo – fa seguito: "Questo almeno è quanto sostiene...." il fratello del bambino che avrebbe detto: "da come è straziato il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile

trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perché il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi "inermi" tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, per dichiarazione dei superstiti, armati fino ai denti .

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (Oggi, 17 nov. 1949, Lettere al Direttore "io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Ferdinando... (di cui) ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa

262

trattarsi del Salinari o del Calamandrei" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviata a Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati- non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo- dal De Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (Consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof. Bentivegna con la seguente scritta: "Bentivegna Rosario, anni 70 circa /gira armato e con documenti falsi/ terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella- 335 romani alle Fosse Ardeatine".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia.

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne "Bentivegna denunciato per omicidio", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella").

L'articolo riferisce che detto Avv. Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "è stato tappezzato di manifesti" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistificatrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere (all. n. 15)."

Si deduceva ancora che "Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti,

ASSR

come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno".

Si deduceva ancora che "Il Giornale aveva messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già ridetto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensiva nei confronti dell'istante Prof. Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine." Aveva poi attribuito al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come

265

riconosciuto dalle più alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa , presentandola come criminosa; attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino; afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15.50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano

un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, per le condizioni in cui si trovava la città (fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo, renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri). Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!") ; proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.) rendevano già "Roma... una città esplosiva", come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer- von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e

267

sanguinose sollecitazioni per "la sollevazione popolare", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri ; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in Via Tasso, e dalle formazioni repubblicane operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giogno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di Via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E'

significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosità della ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag. 7, sotto il titolo a piena pagina: "Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del CLN sapevano di coinvolgere degli innocenti- Il "Migliore" ordinò l'attentato – La strage di Via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti"; firma il solito Francobaldo Chiocci.

"Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Si deduceva che occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte: il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; a parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai

269

pronunciate, e che probabilmente derivano dalla stessa fonte che ha citato il Massimo De Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di Via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese. Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag.- 503 il Compact De Agostini "Storia d'Italia-Cronologia 1815-1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944. Le cronache e le biografie di Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria d'Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti); non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio (Sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro il generale Eberhard von Mackensen (vedi: Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994 ; atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale- 10 – La Santa Sede e le Vittime della

Guerra, gennaio 1944, luglio 1945, Libreria Editrice Vaticana, 1980, pag. 189-190, citati; i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in Via Rasella sotto i colpi dei pargiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz., riportato in Umberto Gandini, Quelli di Via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi, Bolzano, 1979); più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (machine-pistolen, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. Konrad Sigmund (33 anni) (U. Gandini, citato) ricorda: "L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevano tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalla scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fù così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi".

Konrad Sigmund dice : "Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni" e Sylvester Putzer (39 anni) "Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare". "Partimmo con il colpo in canna" aggiunge Franz Bertagnoll.

271

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (Cristoph Franceschini: "Il trauna di Roma" , dal Sudtirol Profil, rivista in tedesco, 14.,3.1994, pag. 8 Bolzano)

Si deduceva ancora che quanto al bambino di cui con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pur fantasia e frutto di una immaginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Di tutte circostanziate

pubblicazioni venivano depositati documenti (29).

Deducendo che con la sua campagna di stampa, tutta incentrata contro di lui, "Il Giornale" era andato ben al di là dei limiti

272

dell'esercizio di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale garantita dall'art. 2 della Costituzione, il Bentivegna esponeva il contenuto di alcune sentenze, che depositava, contro Kappler del Tribunale Militare Territoriale di Roma del 29. 09. 1948, confermata dal Tribunale Supremo Militare con sentenza del 25. 10. 1952; del Tribunale di Roma 1° Sezione Civile del 9. 06. 1950; della Corte d'Appello di Roma Sezione 1° del 05. 05. 1954 che confermava; della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili del 09. 05. 1957 che confermava; tutte ricordavano l'episodio di Via Rasella come legittimo atto di guerra, tant'è che lo Stato aveva per esso concesso, anche al Bentivegna, decorazioni al valor militare.

Il Bentivegna quindi chiedeva la dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti, la loro condanna al risarcimento dei danni indicati in £ 5.000.000.000 o da diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituirono gi attuali appellati e contestavano la domanda. Venivano quindi depositate dalle parti note con richieste istruttorie anche di testimoni.

Il Bentivegna depositava dopo l'udienza comparsa conclusionale e comparsa di replica, con la prima ricordando che "Il Giornale" dopo l'atto di citazione si era ancora occupato di lui (nei

ASSR

modi e termini già rilevati prima)_e in particolare il 18, 20 e 29,30 giugno 1997 e il 3 luglio 1997 e quindi il 17 aprile 1998 aveva dato ampio risalto (in prima pagina e in più pagine dello stesso numero) al procedimento penale iniziato in Roma per i fatti di Via Rasella per le denuncie sopra, trascriveva il testo della Sentenza de3lla Corte di Cassazione 1° Sezione Penale n. 1560 del 18 marzo 1999 con la quale veniva ribadita la legittimità dell'atto di guerra dei partigiani di Via Rasella, disponendo l'archiviazione delle denunce per non luogo a procedere (tale decisione è depositata in copia con il presente atto di appello).

Anche le controparti depositavano conclusionale e replica e la causa veniva decisa dal Giudice Unico Dott. Boscaretti della 1° Sezione Civile del Tribunale di Milano (decisione 6088 del 14-24 giugno 1999) contro il quale l'istante Prof. Bentivegna propone appello a tutti gli effetti di legge.

MOTIVI

1)- La sentenza è erronea, contraddittoria, insufficientemente motivata e male applica e viola i principi di giurisprudenza in materia elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte d'Appello di Milano;

Sommariamente riportati in premessa i fatti di causa, nei motivi della decisione con riferimento alle doglianze dell'attuale appellante il Tribunale di Milano osserva anzitutto in modo erroneo

274

che "in concreto l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi...."; aggiunge subito dopo che "Per altro verso l'attore nega recisamente..... determinate circostanze di fatto...." per concludere come premessa che "Punti nodali della causa sembrerebbero la verità di determinati fatti , la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla storiografia ufficiale, per essi"; requisiti di verità , di continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare" , trattandosi di "critica" e non di "cronaca"", "non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito della interpretazione soggettiva". Sempre secondo la decisione impugnata "unici limiti del diritto di critica" sono "l'interesse pubblico" e "il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico", che consente "espressioni pesantemente negative ..... che non si esauriscano in un mero insulto o giudizio personale (cfr Cass. 465/96)"

Così definiti i limiti dell'indagine, il Tribunale :

- ritiene che l'assimilazione tra partigiani e nazisti è il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica condanna della violenza in quanto tale e di particolari orientamenti ideologici;

ASSR

- che non rileva che l' "attentato" di Via Rasella debba giuridicamente definirsi atto di guerra o strage e non rilevano le sentenze militari, civili e penali che tali qualifiche abbiano riconosciuto o "negato" (?);
- si tratta della qualificazione di un fatto e manifestazione di opinioni;
- il termine di "strage" non è usato in senso tecnico riservato agli operatori del diritto ma "uccisione con violenza di una pluralità di individui", desumibile dai dizionari di normale consultazione; ugualmente il titolo "partigiani terroristi";
- la gravità e l'importanza storica dell'evento rende superfluo ogni rilievo sull'interesse pubblico a trattarne;
- trattandosi di diritto di critica opinioni o giudizi non possono che essere fondati su interpretazioni soggettive;
- ammesso il fatto sostanziale della partecipazione dell'attuale appellato allo "attentato" non sembrano rilevanti le circostanza più o meno marginali (i soldati del Reggimento Bozen, la diffusione del radiomessaggio EIAR, ecc.)
- quanto al bambino che sarebbe stato visti dai partigiani che non avrebbero desistito dall'attentato "è opinione chiaramente riferita al fratello del bambino" e comunque le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalla foto in atti della testa a

terra, sembrano giustificare la tesi della sua "estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo";

- gli scopi e le finalità dell'attentato sono riferibili a una parte politica non certo alla persona dell'attore e sono ipotesi alternative "non sprovviste di riscontri logici e testimoniali", come il Tribunale ricava da documenti prodotti dal convenuto Feltri;
- "Ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività: Ma poiché quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale"

2)- La difesa dell'appellante si richiama anzitutto alle proprie deduzioni di merito nelle quali, tra l'altro, aveva esposto alcuni principi di giurisprudenza cui erroneamente il Tribunale non si è conformato.

Il diritto di cronaca e di critica presuppongono l'utilità sociale e pubblica dell'informazione, la verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati (che nel loro complesso susseguirsi compongono l'evento e ne spiegano le motivazioni e gli effetti causali e concausali ai fini del giudizio, sia in sede di diritto che di etica e di storia), la forma corretta e civile delle espressioni usate. La verità putativa dei fatti è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti

ASSR

sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione su un serio lavoro di indagine (Cassazione Penale, 11. 11. 1987, in Riv. Pen. 1988, 1213; Cass. 29. 08. 1990, n. 8963; Cass. 07. 02. 1996 n. 982 e altro)

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato non perde il connotato della illiceità sol perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica" (Cassazione penale, sez. 1°, 12. 01. 1996 in Cass. Pen. 1997, 57).

"...La continenza formale dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione" (Corte appello Milano, 13 dicembre 1996, Riv. Giur. Polizia 1997, 491); "... l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore (Cassazione penale, Sez V, 4 dicembre 1996 n. 891, ed Cassazione 1997); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato "un bilanciamento dell'interesse individuale

alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "la continenza sostanziale del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbono corrispondere a verità...; la continenza formale presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione"; (Cassazione civile Sez. III 22 gennaio 1996 n. 465 in Foro It. 1996, I, 493); "Allorchè, nell'esercizio del diritto di cronaca, si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale, è necessario, per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cassazione penale sez. V, 23 luglio 1996, in Riv. Pen. 1996, 1093) ; "La lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma, attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Tribunale Perugia, 30 settembre 1996, Rass. Giur. Umbra 1997, 496); "Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca, incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno

l'illiceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che viceversa, allorquando la critica si sviluppa su episodi non veri, o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione (Cassazione penale sez. I, 12 gennaio 1996 in Giust. Pen. 1996, II, 547).

"La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato." (Cassazione penale sez V, 23 luglio 1996).

"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo. "(Cassazione penale sez V, 4 dicembre 1996, n. 891).

"Affinchè la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onere della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; infine, la correttezza formale dell'esposizione (cosidetta continenza), postulandosi la necessaria adozione, da parte del giornalista, di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione)."(Cassazione civile sez I, 7 febbraio 1996, n. 982).

La sentenza del Tribunale di Milano non solo non ha preso in esame le violazioni al diritto di cronaca, per essere stati enunciati fatti non veri sia pure nel corso della esposizione di "opinioni" riguardanti la problematica del diritto di critica ma non ha applicato e ha violato i richiamati principi di giurisprudenza, enunciandone, al contrario, altri, difformi e inesatti, anche per il diritto di critica.

3) Infatti il Tribunale enuncia: ".....trattandosi di diritto di critica, opinioni e giudizi non possono che essere fondate su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevato interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva da apprezzarsi nella adeguatezza della forma

281

al fine critico perseguito (cfr Cass., 465/96 cit.)" –(pag. 18-19 della sentenza).

Il Tribunale richiama la stessa sentenza (trascurando l'ampia giurisprudenza in proposito e anche quella richiamata dall'appellante nelle sue difese) anche a pag. 15, sempre a proposito di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato. La sentenza della Corte di Cassazione in questione, del 22. 01. 1996, n. 465, in realtà anzitutto conferma l'accertamento di fatto della C.A. di Milano nella valutazione della dedotta diffamazione in quanto congruamente motivato

"Come ogni diritto, anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo.

Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca come si vedrà, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono

282

comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

La Corte di Milano si è attenuta a queste regole formulando il principio che ora viene criticato e che, invece, deve essere ritenuto corretto, in quanto di questo principio è stata fatta applicazione nella ricostruzione dell'intento (degli autori delle pubblicazioni incriminate) di rendere conto di fenomeni che hanno interessato la vita politica, sociale ed economica italiana degli anni '80.

Le rimanenti censure contenute nel primo motivo si riferiscono all'esercizio del diritto di cronaca e pongono il problema della continenza dell'esercizio di questo diritto sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso di estrinseca (continenza formale).

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti al diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono

ASSR

fondare su parametri universali e oggettivi, sicchè la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontanti e per svolgere le censure che si vogliano esprimere".

Questa decisione rigetta il ricorso proposto contro una sentenza della C.A. di Milano avente tutt'altro oggetto, in quanto si trattava di circostanze di carattere politico, attuale, ancora all'esame della magistratura, pressoché sconosciute nei suoi elementi che in parte restano tuttora incogniti.

L'accertamento di fatto della C.A. di Milano è stato ritenuto adeguato e congruo. A ben leggere, gli stessi principi della sentenza n. 465 del 1996 della S.C. non corrispondono affatto a quelli applicati nella sentenza ora impugnata.

Ammesso che nel caso che ne occupa la narrazione dei fatti (cronaca) sia stata esposta insieme ad "opinioni" (critica), resta

284

comunque che, anche in questa decisione del S.C. vanno applicati i seguenti criteri:

- interesse pubblico o sociale;
- continenza sostanziale, o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. 07. 02. 1996 n. 982; Cass. Pen. Sez V, 04. 12. 1996 n.891, Mordenti; Cass. Pen Sez. V, 23. 07. 1996, Scalfari; e altre): "Quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanza qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione" (Cassazione Penale, sez. 1° 12. 01. 1976 in Giust Pen. 1996, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere (Cass. Pen. Sez. V, 23. O76. 1996, Scalfari, Riv. Pen. 1996, 1903; Cass. Pen. Sez. V, 14. 06. 1996, Scalfari e altro, Giust. Pen. 1997, II, 693; Cass. Pen. Sez. V, 03.10.1990, Milani, Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17. 05. 1992, Saltarelli, Giust. Pen. 1993, II, 42; Cass. Pen. Sez. V, 20.11.1990, Andreoli , Giust. Pen., 1991 II, 541; e altro). In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità, come causa di giustificazione, deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez V, 27. 01. 1989, Siniscalchi, Cass. Pen.

1991, I, 1969). In caso di intervista la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (Cass. Sez. U. 05.02.1986 Bonanota) e, con conferma di questo principio, quando è intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive la cui illecità è immediatamente rilevabile dal giornalista (Cassazione, 5° Pen., Ferrara 25.01.99);

- continenza formale; l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente e deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione stessa. Cronaca e critica devono essere espresse in forma corretta e civile riguardante sia l'esposizione dei fatti sia la loro valutazione, nonstante l'asprezza della polemica (Cass. 10. 10. 1984, n. 5229; Cass. 07. 02. 1996, n. 982; Cass. Pen. Sez V, 18. 01, 1991, Scipioni, Giust. Pen. 1991, II, 715, e altre);

- bilanciamento all'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero;

se i fatti sono esposti insieme alle opinioni (cronaca e critica) non si pplicano i soli criteri sopra ricordati ma la valutazione della continenza i attenua per dare spazio alla interpretazione soggettiva (questa rmulazione è contenuta in Cass. n. 465 del 1996 (se sembra in parte 1 parte non coincidere con altre decisioni va valutata in relazione

l'accertamento di fatto). E' comunque pacifico che in ogni caso debba essere garantita la forma civile e corretta della esposizione dei fatti e delle opinioni;

- per quanto riguarda la stampa quotidiana le responsabilità vanno ovviamente ricercate nei confronti dei firmatari degli articoli e per quanto riguarda i titoli nei confronti del direttore, che risponde anche del necessario controllo che ha il dovere di esplicitare sui giornalisti e sugli articoli da essi scritti, e sull'insieme di una campagna di stampa: Questi principi sono assolutamente pacifici. Sulle modalità della diffamazione, i titoli e i sottotitoli, lo spazio utilizzato, l'uso di fotografie vedasi Cass., pen. Sez. V 05.07.1993, Renga, Giust. Pen. 1994, II, 405; Cass. Pen. Sez. V 27.10.1992, Ciancimino. Giust. Pen. 1993, II, 409; Cass. 05.05.1995 n. 4871).

4 – In realtà la diffamazione sussiste sotto più profili ed è stata consumata in modo grave e ingiustificato.

Interesse pubblico e sociale. I fatti di cui si è occupato "Il Giornale" risalgono al marzo 1944. Dopo oltre 50 anni non si può dire che in sè quegli avvenimenti avevano all'epoca della diffamazione tale interesse. Di essi si era lungamente trattato, fuori e dentro le aule giudiziarie e ormai era stato detto tutto quanto si poteva dire.

287

Non si può tuttavia negarsi che il processo a Priebke per la strage dei 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' tuttavia opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti era indotto dal processo in questione che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Giornale". I fatti di Via Rasella hanno destato un interesse riflesso e il problema che si pone è quello della proporzionalità della lunga campagna di stampa del giornale in questione (del 6, 7, 10, 18, 20 aprile 1996; 8, 9, 10, 14 maggio 1996, talvolta anche con due articoli nello stesso giorno) all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento. Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco, ma solo soprattutto contro la persona di Bentivegna, del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse (per esempio, a proposito della casa da lui abitata, con il risultato obiettivo di indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo, come indicato nell'atto di citazione).

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione. A parte ogni altra considerazione non può sfuggire al Giudice, in un esame globale, che l'appellante aveva rievocato anche davanti al Tribunale l'intento persecutorio e diffamatorio, tale

apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione.

La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati ("strage") riguardavano anche i reati del Priebke, per cui non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.

D'altra parte il dichiarato intendimento degli attuali appellati nelle loro stesse difese davanti al Tribunale è quello di attribuire all'appellante la "strage" non come fatto di violenza in sè, ma come reato o fatto in opposizione all'atto di guerra. Ad esempio il Chiocci ha prodotto tra gli altri documenti un estratto de "Il Tempo", 19. 07. 1997, "Via Rasella, una strage non un atto di guerra"; ha insistito sulla circostanza che il P.M. nel procedimento avanti al Gip di Roma concluso con la sentenza della Cassazione Penale sopra richiamata e prodotta aveva ipotizzato il reato di "strage" negando l'atto di guerra.

Lo stesso parallelismo delle "due stragi" di per sè non poteva non essere che in relazione all'intenzione di attribuire al Bentivegna la stessa posizione penale del Priebke.

In conclusione sul punto, non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna denigratoria; la concomitanza con il processo Priebke chiarisce, in aggiunta ai termini ripetutamente usati, che il paragone Priebke-Bentivegna ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di là a quello di contrarietà alla violenza.

5 - Continenza sostanziale. I fatti affermati da "Il Giornale" sono tutti rilevanti:

Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi, ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro responsabilità e a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitate gli assassinii delle Fosse Ardeatine; da qui l'insistenza (documentata) del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

Ma la sentenza del Tribunale di Milano tende esplicitamente ad escludere l'opportunità di approfondire i falsi "cucinati" da "Il Giornale" con evidente intento diffamatorio perché secondo il Dott. Bonaretti, estensore della sentenza stessa, "non sembra rilevante l'eventuale 'non verità' di circostanze più o meno marginali (sic!)" per esempio a proposito, dei componenti del Reggimento Bozen, o a proposito del fatto "che i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che ad uno

precedente avvenuto in Via Crispi" (v. pag. 19 della sentenza del Tribunale di Milano).

La compagnia del "SS Polizei Regiment Bozen", attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo "Il Giornale" era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani, inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi: è evidente l'interesse a negarlo, trattandosi di truppe agguerrite, bene addestrate e armate fino ai denti, tanto che risposero immediatamente al fuoco subito dopo l'attacco, così come abbiamo documentato in sede di citazione. L'affermazione de "Il Giornale" non è vera. E il fatto non è insignificante.

Ma soprattutto il riferimento ai manifesti dimostra la superficialità con cui il problema è stato affrontato dal magistrato, e la scarsa attenzione da lui dedicata alla lettura dei testi e dei documenti di causa.

Infatti dopo l'attacco partigiano di Via Rasella non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesselring al processo contro il Gen. von Mackensen di fronte a una Corte Militare Alleata (all. n. 25 dell' atto di citazione).

Questo fatto, insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base del quale, tra

ASSR

l'altro, sono state comminate condanne a morte a Kesserling, Maeltzer e von Mackensen da tribunali militari alleati e all'ergastolo a Kappler, Priebke e Haas da tribunali militari italiani.

Il libro "Ordini alla Stampa" Editrice polilibraria italiana 1945 pubblica ordini del famigerato Minculpop (Ministero cultura popolare) fascista in cui il 24.03.1944 (il giorno dopo) si invita a non scrivere dell'attentato di Via Rasella e solo il 25.03.1944 ore 12 (i giornali uscivano a quest'ora per il coprifuoco) si invita a dare notizie di esso e alla strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

Ma proprio su questo falso si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire "vili" i partigiani di Via Rasella, secondo il quale se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage. E' tuttavia interessante rilevare come il magistrato giudicante abbia confuso il problema – tutt'altro che irrilevante - mettendo sullo stesso piano il "manifesto" affisso dal nemico dopo l'attacco in Via Crispi (e che non disponeva "rappresaglie" ma solo una taglia di 200.000 lire sulla testa degli ignoti che avevano compiuto quel gesto) e il manifesto (inesistente) che i nazisti avrebbero affisso dopo l'attacco di Via Rasella.

Non pare necessario richiamare l'insistenza del Bentivegna sull'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura. Titolo su cinque colonne: "I

partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo"; sottotitolo su una colonna e mezza, a grandi caratteri: "Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma": in questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale per vera, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani. Del titolo in questione, affermativo e non dubitativo, risponde senz'altro, e in prima persona, il dott. Feltri, quale direttore, e il Chiocci, dissociandosi dal suo direttore, a pag. 14 della propria conclusionale davanti al Tribunale, si difende affermando sul punto di non essere responsabile dei titoli (abbiamo già dedotto che per evitare la propria responsabilità, oltre quella del direttore, avrebbe dovuto dimostrare di non aver partecipato alla loro formulazione).

L'articolo che sta sotto detti titolo e sottotitolo, e che occupa l'intera pagina, inizia facendo riferimento a quanto sostiene il fratello del bambino morto, il quale avrebbe dedotto in astratto la circostanza: "Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto....".Sul punto vedasi anche

Cass. Pen. V Sez. n. 2283 del 25.01.1999, Ferrara, sull'obbligo del giornalista di non recepire valutazioni gratuitamente offensive, in più senza nessuna indagine. "Il Giornale", sempre dell'8 maggio 1996, pubblica una fotografia che sarebbe stata consegnata dal fratello del bambino morto, a proposito della quale il Tribunale di Milano, con incredibile leggerezza, di ufficio e senza che fosse stato nemmeno dedotto dalle controparti, dopo aver abbondantemente affermato che "solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla persona dell'attore" (che controllava il carretto della spazzatura!), svolge il seguente apprezzamento: "...le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche (e da che altro?) dalla foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, "sembrano" giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo".

L'appellante contesta e respinge recisamente questa considerazione, gratuita e chiaramente infondata in quanto per numerose evidenti ragioni (le condizioni della foto, lo stato dei luoghi, l'entità della carica esplosiva, ecc.) essa è evidentemente frutto di un apprezzamento che, seppure esposto in forma dubitativa, mostra da solo la propria assurdità e incongruità e contribuisce a porre in evidenza, anche per come è formulato, il grave vizio di motivazione della sentenza impugnata. D'altronde, è evidente che la circostanza non può essere supposta ma avrebbe dovuto essere provata; e la foto non può sollecitare l'incredibile apprezzamento,

perché da essa nulla si vede né si può ricavare, e perché la morte del bambino può essere stata provata dagli spazi, anche da bombe a mano del battaglione Bozen, armato fino ai denti, come già dedotto.

Occorrendo, l'appellante chiede che la Corte ordini agli appellati di produrre in giudizio l'originale della fotografia in questione, senza inversione dell'onere della prova.

Dalla giurisprudenza riportata emerge con chiarezza che l'onere della prova circa tutti i fatti affermati come sopra è degli appellati (del direttore Feltri, nell'ambito dei poteri di controllo, e del Chiocci) per non aver sottoposto alla indispensabile verifica i fatti stessi prima di darne notizia, come era loro preciso dovere.

Tutti i fatti in questione, come sopra e come proposti con l'atto di citazione sono rilevanti, e non basta il preteso interesse pubblico e sociale alla pubblicazione di essi (non veri) senza controllo (tenendo per certo che, come dedotto, tale prova deve essere ancor più rigorosa in tema di rievocazioni storiche)

6) – Continenza formale e bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'esistenza della libera formazione del pensiero.

La durata della campagna di stampa, il numero e l'evidenza degli articoli, le modalità di esposizione, il loro contenuto fanno ritenere che sia del tutto mancato il requisito, indispensabile per l'esimente, della continenza formale e del bilanciamento suddetto.

Il Tribunale afferma che "l'unico limite indispensabile per l'esimente è quello dell'interesse pubblico alla critica cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito".

Se la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri indicati dalla giurisprudenza (Cass. 465/1996, richiamata dal Tribunale), comunque tali criteri restano validi, anche se "si attenuano" per dare spazio alla interpretazione soggettiva.

In questo quadro, e secondo costante giurisprudenza, non è affatto condivisibile il ragionamento del Tribunale che si svolge come segue: non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore "all'attentato"; le altre circostanze sono marginali; le finalità dell'attentato sono riferibili non personalmente all'appellante e si tratta di ipotesi alternativa a quella ufficiale; i fatti non veri si risolvono in un giudizio morale e quindi non sono sindacabili; gli articoli denunciati si risolvono solo nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione di pensiero in ambito storico, politico, morale e sociale; tale affermazione è basata in relazione alla rinnovata attualità dell'interesse, dalla correlazione ai fatti della tesi espressa, della loro valenza politica e della imminenza delle elezioni.

Questo modo di ragionare, e di giudicare, non tiene affatto conto che continenza sostanziale e formale rimangono requisiti indispensabili per l'esimente, anche se attenuati, e non possono essere annullate.

Secondo il Tribunale non si deve tenere conto né di fatti non veri né di offese alla personalità sacrificando così del tutto l'interesse individuale alla reputazione al diritto di critica.

Sulla base di questa erronea concezione la sentenza impugnata ha ritenuto legittimi i giudizi espressi sul Bentivegna dal Feltri nel suo articolo del 6 aprile 1996: "Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna...." "....allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare...."; "....sullo stesso piano nazisti e partigiani...."; ".....altoatesini anziani e inermi ....."; morti ".....sette civili tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada...."; "....un bel botto...."; "....complimenti a Capponi e a Bentivegna che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione...."; ecc.

Per gli altri articoli l'appellante si riporta alla esposizione dell'atto di citazione; tra essi, il 18 aprile 1996 l'articolo del Chiocci: "... i partigiani del Gap romano .....sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia...."; "....ne conoscevano anche la terribile contabilità...." e così di seguito. L'8 maggio 1996 è stato pubblicato l'articolo e la foto del bambino di cui sopra; e

"finalmente" il 10 maggio 1996 "Il Giornale" può annunciare. "Bentivegna denunciato per omicidio".

L'obiettivo è stato raggiunto per l'imponente sforzo politico-elettorale de "Il Giornale", che è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Milano.

Ma sopravviene la sentenza della 1° Sez. Penale della Corte di Cassazione del 23. 02. 1999 la quale, annullando le conclusioni dell'ordinanza del Gip di Roma chiude il procedimento penale, così tenacemente voluto dal Feltri e dai suoi collaboratori, per non luogo a procedere per inesistenza di reato, e recepisce quella parte dell'ordinanza stessa in cui, dopo una minuziosa e ripetuta istruttoria svolta dal P.M. e accolta dal Gip, si riconosce la falsità degli addebiti mossi al Bentivegna e ai partigiani romani, compresi gli "atroci sospetti" denunciati da "Il Giornale" e che avevano trovato tutti ampio spazio nella virulenta e prolungata campagna di quel quotidiano.

La sentenza della Cassazione penale conferma fatti e apprezzamenti già noti (vedansi le richiamate sentenze del Trib. Militare di Roma del Tribunale Civile di Roma, CA di Roma, e Cassazione S.U. e del Tribunale supremo militare del 1952 che conferma la sentenza Kappler del Trib. Territoriale e fornisce già allora la stessa versione dei fatti, dichiarando esplicitamente la legittimità piena dell'azione di Via Rasella , affermata anche per ben

due volte dal Parlamento e dal Governo italiano nel 1987 e nel 1997 (vedansi allegato n. 22 dell'atto di citazione e risposta del Ministro Guardasigilli allegata al presente atto).

Di questa sentenza della Cassazione penale, che smentisce totalmente, ancora una volta in fatto e in diritto, le tesi e i falsi di cui si è valso "Il Giornale" per la sua campagna diffamatoria, "Il Giornale" stesso darà parsimoniosa notizia solo molti giorni dopo, con un trafiletto a una colonna incluso in una rubrica sulla giustizia.

Con buona pace dei proclamati diritti di cronaca per fatti di interesse pubblico e sociale, e del diritto all'informazione, ampia e corretta, da parte dei lettori.

Il 6 aprile il Feltri definisce il Priebke "non peggiore" di Bentivegna, scrive di "due stragi"; de "l'attentato di Via Rasella considerandolo in se un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste"; di accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate da nazisti e partigiani; i partigiani (tra cui Bentivegna) "avevano previsto e voluto la rappresaglia tedesca".

A parte il fatto che la strage delle Ardeatine (così come la gran parte delle stragi naziste) non è mai stata giudicata da alcun tribunale italiano e straniero, militare, civile o penale, una "rappresaglia" ma un ingiustificato massacro, e quindi un delitto contro l'umanità, in palese contrasto con il diritto internazionale e contro ogni regola umanitaria (vedi al proposito la ripetuta

299

giurisprudenza e la copiosa bibliografia prodotte in questo mezzo secolo), il Tribunale ha attribuito alla parola "strage" un senso comune, da vocabolario, non tecnico e giudiziario. Ma "Il Giornale" ha dato, come affermano controparti nelle difese di primo grado, in contemporanea ampio rilievo al processo Priebke, imputato e condannato per strage, ha dato rilievo a tutte le vicende giudiziarie nelle quali "la strage" significa un gravissimo fatto e reato, e il ripetuto paragone esplicita appunto questo concetto.

Erra chiaramente la sentenza impugnata quando attribuisce all'equiparazione tra i nazisti e Bentivegna, tutti stragisti, il giudizio morale di condanna della violenza. Seguendo il suo ragionamento si potrebbe, nel quadro del diritto di critica, equiparare la violenza delle forze dell'ordine a quella dei delinquenti.

Ma è soprattutto inaccettabile, e addirittura criminosa, l'equiparazione del Priebke, poliziotto feroce, capitano delle SS, assassino a sangue freddo, condannato all'ergastolo per delitti contro l'umanità, a Rosario Bentivegna, partigiano combattente, decorato al valor militare, il quale oltretutto, e malgrado la violenta campagna de "Il Giornale" e di altri per ottenerne l'incriminazione per la sua attività di partigiano, è stato prosciolto da ogni addebito dalla Suprema Corte per inesistenza di reato ed è stato sempre, anche ripetutamente prima della campagna di stampa di cui si tratta, riconosciuto come partecipante a un atto di guerra.

***

La sentenza impugnata si fonda su di una premessa logico-giuridica del tutto errata, che conduce il Tribunale a conclusioni non condivisibili.

Secondo il giudice di primo grado assimilare fra loro partigiani e nazisti significherebbe semplicemente esprimere un giudizio soggettivo, una opinione di portata metagiuridica che, come tale, sarebbe assoggettata ai limiti del diritto di critica, che l'organo giurisdizionale ritiene, nel caso di specie, pienamente rispettati.

Da ciò discenderebbe l'assoluta irrilevanza della qualificazione giuridica dell'attentato di Via Rasella e delle sentenze che se ne sono occupate nell'arco di un cinquantennio.

Questo è l'errore che mina la sentenza impugnata nelle sue fondamenta.

In realtà, ciò che conta è che equiparare i partigiani combattenti ai criminali nazisti significa porre in essere il fatto tipico del reato di diffamazione.

Quando si compie tale operazione non si tratta di riportare un fatto di cronaca; non si tratta di esprimere una semplice opinione e neppure di manifestare una critica, anche molto dura.

Si tratta, invece, di commettere un fatto illecito, un reato.

Come ha esplicitamente e categoricamente affermato la Corte di cassazione ***la lotta partigiana deve essere considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra***[1]

---

[1] Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 65 ss.

301

Secondo la predetta decisione i fatti di Via Rasella rientrano, in tutta evidenza, sia per la qualità di chi li aveva commessi, sia per l'obiettivo contro il quale erano diretti, sia per la finalità che li aveva animati, nell'ambito di applicazione del d.lg.lt. 12 aprile 1945, n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Secondo il Supremo collegio il termine 'operazioni', applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico.

La sentenza in questione, infatti, precisa che la legge di guerra, approvata con r.d. 8 luglio 1938, n. 1415, Allegato A., dedica l'intero Titolo II alle "operazioni belliche", le quali comprendono tanto gli "atti di ostilità" (Capo II, Sezione I, Disposizioni generali, da art. 34 a art. 39), quanto gli atti di "bombardamento" (Capo II, Sezione II, Del bombardamento, da art. 40 a art. 50).

Il termine operazione, ad avviso del supremo collegio, non può essere interpretato in senso riduttivo. Tale interpretazione:

- contrasta con l'espressione 'ogni altra' che lo precede;

- collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale che, collocando nell'ambito delle 'azioni di guerra' gli

atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti;

- stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa, secondo la Cassazione, in una serie di disposizioni di legge dell'epoca e successive, che vengono richiamate nella sentenza citata e che pare opportuno richiamare qui di seguito.

1. Il d.lg.lt. 21.8.45, n. 518 che ha disciplinato il "riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana[2].

---

[2] D.lg.lt. 21.8.45, n. 518, Articolo 7: E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3) a) a coloro che a nord della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o sabotaggio;

3) b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.N.L. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4) a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

2. Il d.lg.lt. 5.4.45, n. 158 che ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9, lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento

---

4) b) agli appartenenti a sud della linea Gotica alle Formazioni armate cittadine riconosciute dal C.N.L. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di saboteggio;

4) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.N.L., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5) a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

5) b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

5) c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Si veda, altresì, il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 93. Articolo 1: Coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti volontari della guerra di liberazione, impiegati nella zona di operazioni in azioni di guerra.

e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel d.lg.lt. n. 194 del 1945 desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni")[3].

3. Il d.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni di guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, e che equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche"[4].

---

[3] D.lg.lt. 5.4.45, n. 158, Articolo 9: Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme:

a) è riconosciuta la qualifica di patriota combattente:

- agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

- a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione;

b) è riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o da fascisti;

c) è riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidità.

A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attività nella lotta di liberazione o collaborato con la banda attive, potrà essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.

[4] D.lg.C.P.S. 6.9.46, n. 226, Articolo 1: E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur

4. La legge 21.3.1958, n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", che ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera[5].

Afferma, poi, la Cassazione che si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria della Costituzione), conformi alla "Intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

La sentenza citata, infine, conclude affermando che, nel caso di specie, l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione

---

non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle forze armate, di cui ai commi precedenti, le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche. Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione.

[5] Legge 21.3.1958, n. 285, Articolo 1: Il Corpo volontari della libertà (C.V.L.) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato, per l'attività svolta fino all'insediamento del Governo militare alleato nelle singole località.

stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato[6].

***

Del resto, come ricorda proprio la sentenza citata, il legislatore italiano non ha fatto altro che tradurre in linguaggio giuridico quanto appartiene alla Storia del nostro paese ed alla formazione della Repubblica italiana.

Era dunque onere dei convenuti dimostrare il contrario.

L'attore, peraltro, senza per questo invertire l'onere della prova, aveva provveduto ad indicare una serie di testimonianze volte a porre in evidenza il significato ed il valore della lotta partigiana, pacificamente indiscusso ed indiscutibile.

Tali indicazioni istruttorie sono state del tutto ignorate dal Tribunale.

Anche questa considerazione dà conto dell'evidente errore logico-giuridico in cui è caduto il giudice di primo grado.

***

Pertanto, commette il delitto di diffamazione chi equipara i partigiani ai nazisti, essendo tale 'operazione' illegittima ed illecita alla luce del nostro sistema normativo complessivamente considerato, a partire dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

---

[6] Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1999 (ud. 23 febbraio 1999), n. 1560, in *Guida al diritto*, 1999, n. 20, p. 71.

307

7)- Sussiste quindi la responsabilità grave per diffamazione del Feltri (per il controllo sul quotidiano, per i titoli e sottotitoli, uso di foto, spazio utilizzato, entità e durata della campagna di stampa) e del Chiocci per gli articoli da lui scritti.

Si tratta di diffamazione grave, lesione dei diritti individuali, denigrazione continuata, offesa ripetuta alla personalità con danno fisico, morale, psichico, biologico; ancor più grave se valutata nel complesso, con una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale.

Per giudicare la presente vicenda non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo: E' indiscusso che i delitti contro l'onore e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; Cass. Pen. Sez. V, 25. 01. 1999, Ferrara n. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive".

Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni SpA, proprietaria della testata.

Quanto alla entità del danno sofferto ci si riporta alla nostra difesa della comparsa di replica di primo grado e comunque si

308

chiede la condanna in solido degli appellati secondo quanto sarà ritenuto di giustizia dalla Corte di Appello.

Si insiste anche, per quanto esposto, sulla già richiesta di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle frasi contenute nella comparsa di primo grado, pagg. 11 e 12.

8) In linea del tutto subordinata, si deduce per tuzionismo pur confidando nell'accoglimento del suesposto appello, appello sulla sola condanna alle spese del giudizio, liquidate per un importo rilevante a carico dell'appellante.

Infatti almeno le circostanze e il comportamento de "Il Giornale" devono essere riconosciute come tali da aver giustificato l'iniziativa giudiziaria del B. Le spese, quindi, almeno, dovevano essere compensate. Infatti non potrebbe comunque negarsi che l'appellante dovesse ritenersi offeso e turbato da "Il Giornale" e che la sua reazione è stata più che spiegabile.

9)- Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. si chiede altresì la sospensione della sentenza di primo grado che ha condannato l'appellante alle spese di giudizio in misura assai rilevante (oltre quaranta milioni con gli accessori)

La somma liquidata è di rilievo per l'appellante e quindi per la sua entità, oltre che per le ragioni di merito esposte con il presente atto, si confida che la Corte d'Appello vorrà concedere la sospensione stessa, anche in relazione alla durata del processo.

309

Altrimenti l'appellante rimarrebbe gravemente danneggiato due volte.

Per quanto sopra il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

- il dott. Francobaldo Chiocci della redazione de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebiscito, 1, presso l'avv. Emanuele Chiocci;
- il dott. Vittorio Feltri, direttore responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato in Milano, piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;
- la Società Europea di edizioni SpA, editrice de "Il Giornale", in persona del rappresentante legale Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello 13, presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti;

a comparire davanti alla Corte di Appello di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del [illegible] .....ore di rito dinanzi al Consigliere che sarà designato della competente Sezione Civile della Corte di Appello di Milano ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con l'avvertimento che la

3.10

costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 c.p.c. e comunque che si procederà in loro contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- in totale riforma della appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° sezione civile Giudice Unico dr. Bonaretti n. 6088 del 14-24-giugno 1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof. Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, in relazione alla gravità della diffamazione e sul danno come sopra ,previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari; condannarsi solidamente gli stessi convenuti al pagamenti di tale somma a favore dell'istante:
- disporsi che "Il Giornale", e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La Repubblica" diano notizia della

sentenza della CA di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;
- si chiede la sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata del Tribunale di Milano;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi di giudizio.
- disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado.

Si deposita, oltre la sentenza impugnata, la sentenza della Cassazione penale 1 Sezione n. 1560 del 18 marzo 1999; la sentenza del Tribunale Supremo Militare del 1952 che conferma con la condanna di Kappler la illegittimità della strage delle Fosse Ardeatine e la legittimità dell'attacco di Via Rasella; il foglio matricolare del Bentivegna; la risposta del Guardasigilli Flick a interrogazioni della Camera dei Deputati del 02.07.1997 sul B.; fotocopie da "Ordini alla stampa" del 1944.

Si chiede in via istruttoria che sia ordinato agli appellati di produrre in giudizio la foto pubblicata su "Il Giornale" indicata nel presente atto; si chiede altresì, occorrendo, un esame tecnico sulla foto stessa per accertare la sua autenticità, o previo, occorrendo, richiesta degli

originali delle foto scattate dai tedeschi in Via Rasella e depositate presso il Bundesarchiv-Bildarchiv in Coblenza Foto 1-30 Serie 312/983 o altre ivi reperibili.

Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Roma - Milano
08.09.1999

Avv. Franco Agostini

Avv. Alessandro Garlatti

Avv. Gianfranco Maris

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta degli Avv.ti Alessandro Garlatti di Milano, Franco Agostini di Roma e Gianfranco Maris di Milano, nella loro qualità di cui in epigrafe, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato copia del suesteso atto di appello a :

1) Dott. Francobaldo Chiocci della redazione "Il Giornale", elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Emanuele Chiocci, in C.so Plebiscito nr. 1 - Milano, ed ivi a mani di :

A mani della Impieg. dip.te Replicante tale qualificatosi che si [illegible] consegna domicilio [illegible] o familiari conviventi ai [illegible] presente.
Milano, 11.10.88
L'Aiutante Ufficiale Giudiziario
Friscando Patrizia

2) Dott. Vittorio Feltri, Direttore Responsabile de "Il Giornale", elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Gatti, in P.zza Castello nr. 13 - Milano, ed ivi a mani di :

A mani della Impieg. dip.te Inc. Berzocchi
tale qualificatosi [illegible] della consegna [illegible] io e con [illegible]
Milano, 12/10/88
[illegible] TE U.N.E.P.
PASQUALE COZZOLINO

3) Società Europea di Edizioni Spa, Editrice de "Il Giornale", in persona del suo legale rappresentante Dott. Roberto Crespi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Francesco Gatti, in P.zza Castello nr. 13 - Milano, ed ivi a mani di :

A mani della Impieg. dip.te Inc. Berzocchi
tale qualificatosi [illegible] della consegna [illegible] io e con [illegible]
Milano, 12/10/88
[illegible] TE U.N.E.P.
PASQUALE COZZOLINO

N. ..... R.G.

SPECIFICA

DESTINATARI da 3 a 6	L.	15.000
Trasf. km. 8+6	L.	6+6
TOTALE	L.	21720
Tassa 10% e q.	L.	670
Racc.ta Notif.	L.	
Racc.ta Notiz.	L.	
RIEPILOGO COSTO ATTO	L.	22390

Imposte e tasse versate all'Erario in modo virtuale.

IL L'AIUTANTE UFF. GIUDIZIARIO CORTE DI APPELLO MILANO

ATTO SCARICATO

CORTE D'APPELLO MILANO
UFFICIALI GIUDIZIARI
RESTITUITO OGGI
13 OTT. 1999
Dall'Aiut. Uff. Giud. di Zona

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 28, presso l'Avv. Alessandro Garlatti, procuratore domiciliatario, e sostituto processuale degli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti.che rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, il Prof. Rosario Bentivegna per procura a margine del presente atto.

C O N T R O

- "Il Giornale", quotidiano edito in Milano, via G. Negri, 4, Milano, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- Il Sig. Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", domiciliato presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- Il Sig. Chiocci Francobaldo, domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4.

Delego gli Avvocati Franco Agostini e Franco Luberti a rappresentarmi e difendermi a ogni effetto di legge, anche disgiuntamente, davanti al Tribunale di Milano, contro il quotidiano "Il Giornale", i Sigg. Feltri Vittorio e Chiocci Francobaldo come nel presente atto ed eleggo domicilio nello studio dello Avv. Alessandro Garlatti, in Milano, Via Fontana n° 28.

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 Marzo 1944, ha comportato, necessariamente, l'attenzione della stampa, ánche quotidiana, che si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attacco partigiano che lo ha preceduto, compiuto in Roma ad opera di un commando dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) operanti in Roma nella azione di difesa dell'Italia contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le trup-

316

pe anglo-americane, il fascismo e il suo regime erano legittimamente caduti, il legittimo governo italiano aveva dichiarato guerra alla Germania nazista e l'occupatore tedesco aveva costituito la Repubblica sociale di Salò che si batteva, come un qualsiasi governo collaborazionista, al fianco dei nemici occupanti contro il nuovo regime legale del nostro Paese.

La stampa quotidiana più seria ha commentato l'accaduto nella sua giusta prospettiva, seguendo una linea di esposizione dei fatti e di commenti consona ai giornali di informazione e sia pure di orientamento.

Ha fatto eccezione "Il Giornale" che si è distinto in una campagna diffamatoria che, trascurando la versione dei fatti, storicamente e giuridicamente accertati, ha presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma - Via Rasella - il giorno 23 Marzo 1944, come i responsabili della strage alle Fosse Ardeatine.

Tale prospettazione - falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente - ha colpito in modo particolare il medico Prof. Rosario Bentivegna.

La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "*Una giustizia un po' partigiana*" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale (**All. n. 1**).

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber, Adam Smith e soprattutto Montesquieu, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "*non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Tromba-*

dori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare". L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "*c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi.....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione.....*"

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile, (All. **n. 1 e n. 2**), "Il Giornale" con titoli insultanti e calunniosi dà ampio spazio a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue, nel loro protagonismo, di trovare un pò di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella.

In seguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, (**All. n. 3**) torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke. *Francobaldo Chiocci* ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell' appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena leggittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte, da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con

ASSR

la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatta oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo (**All. n. 4**).

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando afferma *"che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità"*.

E' ormai a tutti noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo ai Gen. Maeltzer e Von Mackenzen (in *V. Settimelli, Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine*, vol. 2°, ed. L'Unità, aprile 1994, **All. n. 25**), gli *Atti e Documenti della S.Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944 - Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189* (**All. n. 26**), da cui si ricava che solo alle 10,15 del

mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4, Aprile, 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "*falso storico*" **(All. n. 5)**.

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "*la rappresaglia, benché crudele, era in se stessa legittima*" E ciò è falso, come si vedrà successivamente, secondo la sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni **(All. n. 6)**

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21.4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma (All. n. 7) in cui si affermava: "*i partigiani del GAP romano ..... che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna..... con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile*". Il servizio è intitolato : "*Un testimone di*

Via Rasella - i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie - una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordando i fatti, afferma tra l'altro: " *i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini*"; e aggiunge che "*subito su tutti i muri del quartiere furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici.....*". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di *Zapping* (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "*Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.....*"*si, sapevamo della rappresaglia*" - *Rosario Bentivegna ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto*" (All. n. **8**). Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "*monologo*" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "*non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15,50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati.....*". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista

in questione citato i passi della nota - ma dimenticata artatamente - sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonnello delle SS di cui Priepke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a *Zapping* di Carla Capponi - partecipante al fatto d'armi di Via Rasella - senza altri commenti (**All. n. 9**).

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "*I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insaguinò Roma*" (**All. n. 10**). Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "*i partigiani che alle ore 15,52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia, probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco.....*"

A queste categoriche e temerarie affermazioni - che trovano pieno riscontro nel grande titolo - fa seguito: "*Questo almeno è quanto sostiene.....*"il fratello del bambino che avrebbe detto: "*da come è straziato il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto.....*".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un

fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perchè il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi "inermi" tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate le bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, per dichiarazione dei superstiti, armati fino ai denti (**All. n. 27**).

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (**All. n. 11**) sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (*Oggi*, 17 nov. 1949, *Lettere al Direttore* - **All. n. 12**) "*io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Fernando....* (di cui) *ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa trattarsi del Salinari o del Calamandrei*" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviate da Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati - non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo - dal de Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il

Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obbiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof.Bentivegna con la seguente scritta: "*Bentivegna Rosario, anni 70 circa / gira armato e con documenti falsi / terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella - 335 romani alle Fose Ardeatine*".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia (**All. n. 13**).

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 (**All. n. 14**) il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne "*Bentivegna denunciato per omicidio*", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("*Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella*").

L'articolo riferisce che detto Avv.Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "*è stato tappezzato di manifesti*" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistifi-

catrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere **(All. n. 15)**

Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti, come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno.

Del fatto d'arme di Via Rasella e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine si è già molto discusso - da persone e con pubblicazioni serie; aldilà delle valutazioni i fatti storici e la loro ricostruzione sono ormai acquisiti in sentenze passate in giudicato, che il quotidiano in esame doveva conoscere e che mostra di conoscere, come si ricava dalle sue stesse pubblicazioni.

E' nota la sentenza del Tribunale Militare territoriale di Roma (**All. n. 16**) del 20.7. / 29.9.1948 che ha dichiarato Herbert Kappler responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt.13, 185 I e II comma c.p.m. di guerra, 575, 577 n°4, in relazione all'articolo 61 n°4 e n°5, 8 c.p., 47

n°2 e 58 c.p.m. di pace, oltre ad altri reati, condannato alla pena dell'ergastolo per il primo reato e a 15 anni di reclusione per gli altri oltre che all'isolamento per 4 anni.

Dalla sentenza del Tribunale militare si ricavano le seguenti conclusioni e le seguenti valutazioni:

- dopo l'8 settembre 1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato un importante movimento partigiano coordinato da una Giunta militare quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale , con altri organi di coordinamento. Anche nella città di Roma "*si effettuavano, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari allo scopo, chiaramente manifetato con volantini, di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della Capitale d'Italia. .....Infatti, ... i principali comandi militari tedeschi si trovavano all'interno della città aperta e su questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico*

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora, sede di comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti" (pag.11 della sentenza).

"*Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa, nell'interno della città aperta in Via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, mentre passava una compagnia di polizia tedesca del battaglione "Bozen" , che da 15 giorni era solita percorrere quella strada, scoppiava una bomba che uccideva 26 militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.*

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani, che sostavano all'angolo di Via Boccaccio, lanciavano delle bombe a mano contro il resto

della compagnia e, quindi, si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti, un po' all'impazzata, poichè in un primo momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case".

- segue la descrizione dei momenti e delle ore successive nei quali il Kappler chiedeva e otteneva di essere incaricato di quanto riguardava l'atto di guerra di Via Rasella; furono discusse anche le rappresaglie con la esecuzione di civili italiani che avrebbero dovuto essere scelti tra persone già condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte. Il Kappler depose che "*non si sarebbe fatta parola nè con il generale Maeltzer* (comandante della città di Roma) *nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile*"

- alle ore 21 del 23 marzo continuarono le trattative tra i vari generali sulla rappresaglia e sulla scelta delle vittime; nella notte il Kappler con i suoi collaboratori esaminarono i fascicoli delle persone da uccidere e il mattino successivo alle ore 9 lo stesso chiese alla polizia italiana 50 persone, il cui elenco doveva essere inviato alle ore 13 del 24 marzo; il Kappler formò una lista di 270 persone cui si dovevano aggiungere le 50 fornite dalla polizia italiana; egli comunicò che le persone dovevano essere uccise in una località adatta, una cava vicino Roma, con un colpo al cervello;

- dopo la morte di un altro tedesco (il 33°esimo) le vittime designate divennero 330 e successivamente 335, con criteri di scelta che la sentenza illustra.

L'esecuzione iniziata nelle prine ore del pomeriggio ebbe termine alle ore 19 del 24 marzo. La ricostruzione dei fatti era stata provata con testimoni; la sentenza illustra le modalità dell'azione di Via Rasella: al segnale del vice-comandante della squadra dei GAP il Bentivegna accese la miccia.

Ricorda la sentenza (pag.25) che: "*alle ore 15 circa quest'ultimo (il vice-comandante) si toglieva il capello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia, chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso Via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.*

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più o meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e, quindi, si allontanavano.

Risultava poi (dich.Amendola, Pertini, Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale tendente a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che ciascun componente della giunta era chiamato a fare attuare alla formazione da lui dipendente";

- "*la popolazione, attraverso il citato comunicato del 25 marzo (postumo) e la propaganda della stampa sapeva che il numero delle vittime era di 320*" (pagg.25-26) e solo molto tempo dopo, alla ricognizione delle salme, si seppe

che erano 335;

- la sentenza illustra poi le vicende che riguardano la scelta delle vittime e la conoscenza del loro numero;

- in diritto, la sentenza del Tribunale Militare di Roma discute prima ed afferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la competenza del giudice militare e quindi passa ad esaminare il merito della causa;

- l'attacco di Via Rasella "*è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date a essa da uno dei componenti della giunta militare, direttive che traducevano l'indirizzo della giunta.....(deposizioni degli On.Amendola, Pertini, Bauer.....)*" (pagg.39-40);

- la sentenza esamina la situazione del movimento partigiano, che "*nel marzo 1944 aveva assunto proporzioni di vasto rilievo, ma non aveva acquistata la fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante.....nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che .... costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni occupate.....sono sorte spontaneamente, hanno agito per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere.....una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.....genesi* (che) *è la nota peculiare di un movimento di massa la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella, si organizza, agendo, per necesità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico*" (pagg. 40-41). In questo quadro l'attacco di Via Rasella fu "*un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944, non rispondeva.....*" ai requisiti di un

esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. Gli attentatori pertanto, se catturati dai nazisti, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra. Tuttavia, afferma la sentenza, i partigiani che avevano operato in via Rasella "*facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi*". (pagg. 41 e 42). Ne deriva che la illegittimità dei combattenti, dovuta a mere contingenze formali (non avere segni distintivi riconoscibili a distanza, non portare evidentemente le armi), e la illeggittimità degli atti da loro compiuti venne compensata dalla legittimità di chi impartiva gli ordini.

- la sentenza disattende del tutto la tesi (della difesa del Kappler) secondo la quale la fucilazione alle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia (si rinvia alle pagg.42/49 della sentenza che motiva tale negazione secondo anche i principi del diritto internazionale); nega anche che fosse una legittima repressione collettiva (pagg.49/53); per concludere che " *la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato*" (pag.54).

La sentenza è divenuta definitiva, avendo il Tribunale Supremo Militare rigettato con sentenza del 25.10.1952 il ricorso del Kappler. Il successivo

ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile. **(All. n. 17)**.

Altre decisioni, ormai passate anch'esse in giudicato, si sono occupate della stessa vicenda. Alcuni genitori di vittime della illegittima rappresaglia tedesca delle Cave Ardeatine hanno convenuto in giudizio nel 1949 il Bentivegna, unitamente ai capi dei GAP, Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonchè i loro mandanti On.li Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer chiedendo il ristoro dei danni, deducendo che la Giunta militare del CLN aveva ordinato l'attentato nonostante le pretese contrarie disposizioni dei comandanti delle forse militari della Resistenza e che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari; deducendo che tutti i convenuti erano incorsi in un illecito militare e civile.

Il Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con sentenza del 9.6.1950 dichiarava improponibile la domanda condannando gli attori alle spese di giudizio. Il Tribunale ha confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificavano l'attacco di Via Rasella "*legittimo fatto di guerra l'episodio che si riallaccia alla Resistenza*" (pag.13) ritenendo altresì che non trovava alcun fondamento la tesi degli attori secondo la quale l'attacco sarebbe stato proditorio, realizzato contro i divieti dei comandi militari o compiuto in zona neutrale (pag.14), circostanze che sarebbero state comunque inconferenti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "*atto di guerra di patrioti italiani*" , richiamando anche il DLL

12.4.1945 n°192 che definisce gli atti di guerra (pag.17) e sottolineando altresì il carattere legalitario della lotta contro i tedeschi (**All. n. 18**).

La Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, riconoscendo "*inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione*", concludendo: "*non rei, da una parte, ma combattenti; non semplici vittime di un'azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria*" (pag. 12) e condannando gli appellanti alle spese (**All. n. 19**).

Infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione, premesso che l'attacco non fu viziato da finalità personali ma da quelle di compiere un atto ostile verso le Forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag.16) come è confermato dalla successiva legislazione (DLL n°158 del 1945 e DLL n°194 del 1945, DLL n°118 del 1945, DLL n°228 del 1946), riconosceva che lo Stato aveva riconosciuto i partigiani "*legittimi belligeranti*", "*qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal nemico per difetto dei requisiti formali....., ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano*" (pag.18). La sentenza ricorda che la lotta nella città di Roma era legittima, tant'è che lo Stato aveva per essa concesso decorazioni al valor militare; e che inoltre la legge n°277 del 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma di un museo storico per documentare gli eventi della lotta partigiana nella città (pag.20).

Quanto alla situazione di Roma "città aperta", la sentenza ricorda che

"il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile.

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo" (pagg. 21.22) **(All. n. 20)**.

Il Bentivegna è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare; nella motivazione della medaglia d'argento si fa esplicito riferimento al fatto d'arme di Via Rasella (23 marzo 1944) **(All. n. 21)**. (vedi anche *Atti Parlamentari, Senato della Repubblica,* 7° Legislatura, martedì 16 febbraio 1982) **(All. n. 22)**

"Il Giornale", come si ricava da quanto sopra esposto:

- ha messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già ridetto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensivca nei confronti dell'istante Prof.Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine;

- attribuisce al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intezionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come riconosciuto dalle più alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa, presentandola come criminosa;

- attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino;

- afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del

comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15,50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, in quanto le condizioni in cui si trovava la città [fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo (renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri. Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!"); proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.] rendevano già "Roma ... una città esplosiva",

come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer - von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni per "*la sollevazione popolare*", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in via Tasso, e dalle formazioni repubblichine operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giugno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "*allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare*", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E' significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosa ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag.

7, sotto il titolo a piena pagina: "*Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del Cln sapevano di coinvolgere degli innocenti - Il "Migliore" ordinò l'attentato - La strage di via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti*"; firma il solito Francobaldo Chiocci. **(All. n. 23)**. "Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte. Il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; a parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai pronunciate, e che probabilmente derivano dalla stessa fonte che ha citato il Massimo de Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese. Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag. 503 il *Compact De Agostini "Storia d'Italia - Cronologia 1815 -1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944.* Le cronache e le biografie di

Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria di Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti) (**All. n. 24)**

- non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio [sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro i generali Kurt Maeltzer e Eberhard von Mackensen (vedi: *Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994* - **All. n. 25)** ; *Atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale - 10 - La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945 , Libreria Editrice Vaticana, 1980*, pag.189-190, citati (**All. n. 26)**]

- i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in via Rasella sotto i colpi dei partigiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz. riportato in: *Umberto Gandini, Quelli di via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi*, Bolzano, 1979); (**All. n. 27)** più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (*machine-pistolen*, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. *Konrad Sigmund* (33 anni) (U. Gandini, citato, **All. n. 27)**

ricorda: "*L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fù così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi*".

Konrad Sigmund dice (id. **All. n. 27**): "*Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni*" e *Sylvester Putzer* (39 anni) (id. **All. n. 27**) "*Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare.*" "*Partimmo con i colpi in canna*" aggiunge *Franz Bertagnoll* (id.. **All. n. 27**);

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (*Cristoph Franceschini: "Il trauma di Roma"*, dal *Sudtirol Profil*, rivista in tedesco, 14.3.1994, pag.8. Bolzano.) (**All. n. 28**);

- quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pura fantasia e frutto di una im-

maginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Per tutto quanto sopra esposto, e in relazione alle pubblicazioni de "Il Giornale", come indicate e come dovessero ancora risultare, lesive gravemente dell'istante, i convenuti sono colpevoli di diffamazione gravissima a mezzo stampa ripetuta con espressioni e valutazioni contrarie alla verità, ingiuriose e calunniose (vedi ad esempio la risposta del Feltri a una nobile lettera di Duccio Trombadori, intervenuto in difesa della memoria del padre, Antonello, paragonato, come gli altri partigiani dei GAP, agli assassini nazisti; su "Il Giornale", 19 aprile 1996, **All. n. 29**)

Si è ben al di là dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione e diffusione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale, garantiti dall'art.2 della Costituzione. Secondo questa giurisprudenza la stampa deve necessariamente conformarsi ai principi della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso, della forma civile della esposizione.

Nel caso di specie il quotidiano "Il Giornale" è incorso ripetutamente in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai tra l'altro ben noti, anche mediante omissione, in espressioni fortemente ingiuriose e calunniose nei confronti del Bentivegna dandone una rappresentazione fortemente lesiva della sua integrità morale e della sua personalità; è incorso nel reato di diffamazione grave che potrà essere accertato dal Giudice civile; ha compiuto atti illeciti ai sensi dell'art.2043 CC; ne sono responsabili il Direttore responsabile del giornale e l'estensore degli articoli, rispettivamente Feltri Vittorio e Chioc-

ci Francobaldo.

L'azione illecita comporta la loro condanna in solido tra loro e alla proprietà della testata al risarcimento dei danni tutti patiti e pazienti all'istante, in termini di danno all'immagine e alla personalità, turbamento psichico, danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, il cui ammontare verrà occorrendo meglio specificato e dettagliato e che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi).

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente specificare, il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

- il quotidiano "Il Giornale", edito in Milano, via G. Negri, 4, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A., in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello statto in Milano, via G. Negri, 4;
- il Sig. Vittorio Feltri nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;
- il Sig. Francobaldo Chiocci, domiciliato presso la sede del quotidiano "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4;

a comparire davanti al Tribunale di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 C.P.C. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del 21 ottobre 1996, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.168 bis C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) con l'avvertimento che la costituzione oltre i

suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.167 C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) e comunque che si procederà in sua contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti al pagamento di tale somma a favore dell'istante;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio;
- con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Si producono tutti i documenti citati in narrativa e secondo l'ordine di indicazione.

ALLEGATI

n. 1: "Il Giornale", 6 aprile 1996;

n. 2: "Il Giornale", 7 aprile 1996;

n. 3: "Il Giornale", 10 aprile 1996;

n. 4: "L'Unità" e "Il Corriere della Sera" del 18 maggio 1996

n. 5: Storia illustrata, Aprile 1996.

n. 6 : Transazione e pubbliche smentite del Cervi insieme al Montanelli

n. 7: "Il Giornale", 18 aprile 1996;

n. 8: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 9: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 10: "Il Giornale", 8 maggio 1996;

n. 11: "Il Giornale", 9 maggio 1996;

n. 12: "Oggi", 17 nov. 1949 - lettere Calamandrei

n. 13: Manifesto e denuncia;

n. 14: "Il Giornale", 10 maggio 1996;

n. 15: "Il Giornale", 14 maggio 1996;

n. 16: Sentenza Kappler

n. 17: inammissibilità ricorso in Cassazione per sentenza Kappler

n. 18: Sentenza Tribunale Civile Roma;

n. 19: Sentenza Corte d'Appello di Roma;

n. 20: Sentenza Corte Cassazione Sez. Riun.

n. 21: Ricompense al V.M.;

n. 22: Atti parlamentari Senato

n. 23: "Il Giornale", 15 maggio 1996;

n. 24: Storia d'Italia De Agostini

n. 25: W. Settimelli - Herbert Kappler, ed L'Unità, 1994, Roma

n. 26: Atti S. Sede;

n. 27: U: Gandini : Quelli di via Rasella - 1971 - ed. Alto Adige, Bolzano

n. 28: C. Franceschini - Das Trauma von Rome - Sudtirol Profil, 14.3.1994, pag. 8, Bolzano.

n. 29: "Il Giornale", 19 aprile 1996

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02/733.411 - 733.559 - FAX 02/733.559

Avv. EMANUELE CHIOCCI - CORSO PLEBISCITI, 1 - 20129 MILANO - TEL. 02-733.411 - 733.559 - FAX 02-733.559

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. I^ CIV. G.I. DOTT. BONARETTI

COPIA
PER LA CONTROPARTE

Nella causa R.G.N. 7598/96 tra:

PROF. ROSARIO BENTIVEGNA = **attore**

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI = **convenuto**

COMPARSA CONCLUSIONALE PER IL DOTT. CHIOCCI

FATTO

Con atto di citazione notificato il 14.6.96, l'attore, prof. Rosario Bentivegna, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il dr.Francobaldo Chiocci, unitamente al dr. Vittorio Feltri e alla soc. Europea di Edizioni s.p.a., chiedendo la condanna di tutti i convenuti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni che l'attore affermava di aver subito a causa della lesione dei suoi diritti al rispetto, all'integrità morale, alla personalità, all'immagine, con danno biologico, morale e alla vita di relazione, da liquidarsi nella misura di £ 5.000.000.000 (cinque miliardi), o nella diversa misura di giustizia.

A sostegno della domanda proposta, deduceva che la celebrazione del "processo Priebke", aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine, ed anche sull'attacco partigiano "che lo ha preceduto"; mentre la stampa quotidiana "più seria" avrebbe commentato i fatti nella loro corretta prospettiva, "Il Giornale" si sarebbe invece distinto attuando una "campagna diffamatoria" che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati", per abbandonarsi ad arbitraria e gratuita denigrazione in danno dell'attore.

L'attore illustrava, in particolare, gli articoli che, a suo dire, lo avrebbero

346

diffamato, col riportare notizie false e calunniose; riferiva quindi quella che, a suo avviso, era l'esatta ricostruzione dei fatti che avevano preceduto e seguito l'azione di via Rasella, per inferirne che tutto quanto al proposito pubblicato da "Il Giornale", doveva ritenersi attuato nell'ambito di una campagna diffamatoria lesiva dei suoi diritti. Nè poteva invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica posto che "Il Giornale" era incorso in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai ben noti, ed accertati storicamente e giudiziariamente.

Si costituiva in giudizio il dr. Francobaldo Chiocci contestando le domande proposte dall'attore e deducendo, preliminarmente, che a prescindere dalla fondatezza, che comunque negava, delle pretese attrici, doveva innanzitutto escludersi una sua responsabilità per il contenuto di articoli che da lui non erano stati scritti; e, per quegli articoli da lui firmati, doveva escludersi ogni sua responsabilità per i titoli, notoriamente redatti non dall'articolista ma dalla redazione, dei quali egli negava comunque di essere l'autore.

Deduceva, quindi, con riferimento ai titoli e all'articolo comparsi su "Il Giornale" il 6 e 7.4.96, che l'attore non aveva indicato - come sarebbe stato suo preciso onere - in cosa la diffamazione consistesse nè i passi ritenuti offensivi.

Quanto all'articolo del 19.4.96, i servizi giornalistici realizzati, a suo tempo, da "Il Giornale", per denunziare il fenomeno degli "affitti di favore" di alloggi di proprietà di enti pubblici, si erano basati su notizie vere, di interesse pubblico, e sostanzialmente neppure smentite dall'attore; poca rilevanza aveva quanto riferito dal Calamandrei in merito alle dichiarazioni di Massimo de Massimi: nell'articolo si riportavano le dichiarazioni rese in proposito da Mary Pace; e, comunque, oggetto dell'articolo, era la notizia che di ciò aveva dato la stampa

357

dell'epoca, e con un articolo a firma dello stesso De Massimi; l'aver riferito la notizia che l'Eiar aveva diffuso un radiomessaggio dopo l'attentato di via Rasella, non era comunque offensiva, posto che non attribuiva all'attore alcuna condotta, che non fosse identica a quella da lui rivendicata, essere cioè un "dovere", il non presentarsi al nemico.

Quanto all'articolo del 18.4.96, non poteva ritenersi diffamatoria per l'attore la considerazione che la rappresaglia tedesca era prevedibile, e prevista; che da tali premesse l'articolista abbia manifestato l'opinione che finalità degli attentatori potesse essere quella di "scatenare l'odio con un'imboscata inutile", apparteneva al legittimo esercizio del diritto di critica.

La notizia della morte del bambino Piero Zuccheretti, a seguito dello scoppio della bomba di Via Rasella (articolo del 8.5.96), era avvalorata da più fonti, e dalle stesse contrastanti dichiarazioni rese dal Bentivegna in tempi diversi; la dichiarazione attribuita dall'articolista all'attore (articolo del 9.5.96), di cui lo stesso si doleva, in quanto non vera, non poteva ritenersi per ciò stesso diffamatoria e "cinica", dal momento che la verità della notizia (rilevante quale condizione per potersi invocare il legittimo esercizio del diritto di informazione), poteva essere sia quella oggettiva, storica, sia quella tale ritenuta dal giornalista, con indagine immune da colpa (l'attribuzione all'attore era stata già operata dal settimanale "Oggi" e l'episodio, era confermato da una pluralità di altre fonti); e, comunque, non doveva ritenersi lesiva, posto che il suo contenuto corrispondeva, nella sostanza, a quanto era stato enunciato ripetutamente dall'attore, e dagli altri componenti del GAP.

La notizia della denunzia sporta da Antonio Santacroce (articolo del 14.5.96) era vera e di indubbio interesse pubblico.

Non si comprendeva il perché l'attore si doleva della circostanza riferita dall'articolista (articolo del 15.5.96), della testimonianza resa a suo tempo dal gappista "traditore" Guglielmo Blasi, secondo il quale l'ordine dell'attentato sarebbe venuto da Palmiro Togliatti, attese le dichiarazioni dallo stesso attore rese (l'ordine proveniva "dal Partito") e avendo egli sempre rivendicato la sua qualità di comunista combattente.

Deduceva quindi il convenuto che, anche ove i fatti narrati fossero stati ritenuti lesivi per l'attore, era da escludersi qualsiasi responsabilità penale ed anche civile, posto che il giornalista aveva legittimamente esercitato il c.d. "diritto di informazione". Ricorrevano infatti tutte le condizioni poste a suo presidio: la sostanziale verità dei fatti; l'interesse pubblico era parimenti innegabile; altrettanto era da ritenersi per la continenza dell'esposizione, sia formale che sostanziale.

Del resto, nella fattispecie in esame sembrava essere in gioco non tanto il diritto di cronaca, quanto il diritto di critica, che, per sua natura, non è soggetto ai limiti che vengono tradizionalmente assegnati al primo; dovendo il giornalista, nell'esercizio del diritto di critica, rispettare sostanzialmente soltanto il limite dell'interesse pubblico alla conoscenza, e che lo stesso limite della continenza espositiva risulta esser fortemente "dilatato", fin quasi a scomparire, rispetto all'esercizio del diritto di cronaca; nella fattispecie, veniva inoltre in esame anche il concetto di dibattito "latu sensu" politico, nel quale l'ordinamento consente l'uso di espressioni anche dure e violente. La stessa verità storica, da un lato, doveva considerarsi frutto di continue revisioni e, d'altro lato, tutti quelli che l'attore considerava dati storici pacifici ed acquisiti, non potevano affatto considerarsi tali, atteso il vivissimo dibattito che, attorno

a quei fatti, durava ininterrottamente pressoché da un cinquantennio: molte opinioni di storici e intellettuali, infatti, anche della stessa "parte" politica, contrastavano con le "verità" date per pacifiche dall'attore; non erano mancate poi valutazioni del tutto critiche sulle reali finalità perseguite dagli attentatori (provocare non solo la sollevazione della popolazione contro i tedeschi, ma anche la distruzioni dei gruppi della Resistenza antagonisti a quelli del PC); sull'inutilità dell'attentato; nè le sentenze citate dall'attore avevano sancito l'"eroicità" dell'azione di via Rasella, esulando dal sindacato giudiziario ogni valutazione sulla opportunità politica o militare dell'attentato, e non essendo anzi mancata una implicita "riprovazione" di carattere morale sulla condotta degli attentatori.

Il convenuto negava, infine, che potesse essere derivato dalla pubblicazione degli articoli de quo un qualsiasi pregiudizio, o comunque qualsiasi ulteriore pregiudizio; l'eventuale danno non poteva comunque raggiungere l'entità enorme ed abnorme indicata e richiesta dall'attore.

Instaurato il contraddittorio, le sole parti convenute comparivano al fine di esperire il tentativo di conciliazione, cui invece l'attore si sottraeva, disattendendo altresì le ipotesi formulate dai convenuti per una equa definizione conciliativa.

Veniva prodotta copiosa documentazione, venivano scambiate note difensive e formulate istanze istruttorie.

Con note integrative 11.12.96, l'attore asseriva che quanto affermato dai convenuti in ordine alle circostanze e giudizi riguardanti la vicenda di Via Rasella, era "smentito" da altrettante opinioni contrarie.

Il dr. Chiocci replicava (note 20.2.97), rilevando come l'attore avesse evitato

di affrontare il nucleo centrale del giudizio, se cioè fosse o meno lecito, nella ricostruzione storica dei fatti, e nell'esposizione di giudizi o valutazioni, manifestare un pensiero ed un'opinione diversi da quelli "ufficiali"; invero l'attore indirettamente era giunto ad affermare che non era legittimo e lecito dubitare dell'attività da lui svolta in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista, e aveva misurato ogni ricostruzione dei fatti ed ogni giudizio, con il metro della propria verità e del proprio giudizio (citando ripetutamente se stesso). Ribadiva come fosse legittimo esprimere qualsiasi giudizio, all'unica condizione che la critiche espresse fossero correlate con un apprezzabile interesse pubblico alla critica stessa.

Le parti formulavano le proprie istanze istruttorie e depositavano ulteriori documenti: il convenuto dr. Chiocci deduceva (istanze 30.9.97) come la causa potesse esser decisa - con il rigetto di ogni domanda - allo stato degli atti e senza necessità di attività istruttorie, posto che, nella fattispecie, si verteva in materia di legittimo esercizio del diritto di critica, dolendosi l'attore di giudizi espressi dall'articolista, piuttosto che di fatti dallo stesso narrati, sicché a poco sarebbe servita la prova della verità, tanto più che, medio tempore, era intervenuta una nota ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma 27.6.97 che, per la prima volta, concerneva direttamente l'azione di Via Rasella. Ove fosse stata ritenuta necessaria la prova testimoniale, chiedeva ammettersi tale prova sui fatti e circostanze capitolati a verbale d'udienza 4.6.97, nonché su quegli ulteriori, ivi capitolati (istanze 30.9.97).

L'attore eccepiva (note 18-22.9.97) l'inammissibilità della prova per testi richiesta da controparte, e chiedeva, occorrendo, prova diretta e contraria; il convenuto replicava, deducendo come i documenti prodotti dall'attore

351

rappresentavano null'altro che opinioni e giudizi di segno contrario, leciti e legittimi, come quelli del convenuto, ed eventualmente provando, gli uni e gli altri, solo la fondatezza della tesi della legittimità di qualsiasi giudizio; le istanze articolate da controparte, poi, erano del tutto inutili, incombendo eventualmente al convenuto ogni onere probatorio, ed inammissibili, non avendo l'attore indicato fatti da provare.

Il G.I., con ordinanza del 27.11.97, riteneva opportuno rimettere ogni questione alla fase decisoria, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.

Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 17.2.99.

L'attore concludeva come da atto di citazione e, in via subordinata istruttoria, ribadendo le istanze già formulate.

Il convenuto dr. Chiocci, così concludeva:

Voglia il Tribunale di Milano Ecc.mo adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

- Accertare e dichiarare che la dedotta diffamazione non sussiste, ovvero che il convenuto concludente ha legittimamente esercitato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ed ha legittimamente usato del diritto di informazione, di cronaca e di critica.

- Respingere conseguentemente ogni domanda attrice, siccome infondata in fatto e in diritto, e non provata.

- Condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite, da commisurarsi allo scaglione tariffario corrispondente alla domanda proposta.

In sede istruttoria, in via subordinata:

- Ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente a

verbale d'udienza 4.6.97 e nella memoria istruttoria 30.9.97, con i testi ivi indicati, da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

- Respingersi le istanze istruttorie proposte dall'attore, siccome irrilevanti e comunque inammissibili.

La causa deve oggi essere decisa.

DIRITTO

a) Sembra superfluo ribadire ed anche approfondire, in questa sede, quanto già esposto nelle precedenti difese, e soprattutto in comparsa di costituzione e risposta 15.10.96, nelle note di replica 15.10.96, e quanto evidenziato e richiesto nelle note istruttorie 30.09 e 22.10.97.

L'ordinanza riservata 27.11.97, del resto, ha riservato alla fase decisoria ogni eventuale provvedimento sulle istanze istruttorie formulate dalle parti; sicché, dall'inizio del giudizio, nessun elemento istruttorio "nuovo" è intervenuto a mutare le posizioni difensive assunte dalle parti, se non le copiose acquisizioni documentali.

Su queste, certamente, potrebbe essere tentata un'opera di analisi e di comparazione, meticolosa e certosina, al fine di dimostrare se quanto scritto dal giornalista, corrisponda a verità oggettiva o, quanto meno, corrisponda a quanto era ragionevolmente possibile per lui ritenere vero, a seguito di indagine scrupolosa e attenta sulle fonti.

Questa difesa ha delineato siffatta analisi, nei suoi primi scritti difensivi, con riferimento ai documenti prodotti dall'una e dall'altra parte; è giunta però alla conclusione, già accennata (memoria istruttoria 22.10.97) che sui fatti di rilevante interesse pubblico, quali quelli oggetto degli articoli di cui è causa, qualsiasi giudizio e valutazione, tanto quelli esposti dal giornalista, quanto

anche quelli citati dall'attore a conforto delle proprie tesi, sono leciti e legittimi: *"gli uni e gli altri, insieme, eventualmente provano la giustezza della tesi che noi sosteniamo, circa la legittimità di qualsiasi interpretazione e giudizio, all'unica condizione che i fatti oggetto di giudizio siano di pubblico interesse"*. Del che non può dubitarsi, alla luce di quanto già esposto, e di quanto non contestato dallo stesso attore, circa "l'attualità" del dibattito, anche politico, sui fatti che, sia pure ad oltre mezzo secolo di distanza, occupano ancora Giudici (con la pronuncia, della S.C. n. 1560 del 18.03.99), giornalisti (si veda, a titolo di esempio, il recentissimo *"Via Rasella atto di guerra? Sì, ma resta una vergogna"*, su "Oggi" del 9.4.99, a firma di Indro Montanelli ed a commento della sentenza della S.C.) e scrittori (si veda l'altrettanto recente libro *"Attentato e Rappresaglia"*- Marsilio editore, marzo 99, a firma di Alberto Benzoni, storico e politico militante antifascista e socialista; l'autore sostiene la tesi che l'attentato di via Rasella fu diretto a colpire *"come un pugno nello stomaco"* i cittadini romani, gli indolenti "attesisti", in realtà gli antifascisti *"moderati"* e poco propensi alla lotta armata, che contestavano i metodi di lotta dei GAP comunisti, ed il terrorismo urbano individuale; tali *"antifascisti moderati"* saranno, infatti, le prime vittime della feroce rappresaglia nazista: così la recensione su "Il Corriere della Sera" del 28.3.99). Del resto, non va dimenticato che, proprio in nome del pluralismo, che è connaturato allo stato democratico, si è ritenuto (Cass.pen. 13.12.93, Guarducci, in Cass.Pen. 95, 1199) che neppure in tema di critica scientifica, possa essere demandato al giudice un sindacato sui contenuti dei giudizi espressi: *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, per l'attività di scienza opera il principio di libertà fissato dall'art. 33 Cost., senza lo specifico*

354

condizionamento della verità del fatto .... una volta stabilito che l'attività scientifica non può soffrire limiti, consegue che non può essere mezzo o modalità della violazione della stessa sfera morale altrui, in termini di violazione del bene tutelato dall'art. 595 c.p." (nella fattispecie veniva annullata, per aver l'imputato agito nell'esercizio del diritto di ricerca scientifica, la sentenza di condanna di un imputato tratto a giudizio perchè, sostenendo la falsità di un reperto, ne aveva attribuito la falsificazione ad un archeologo).

b) Vero "thema decidendi" di questo giudizio, è quindi non già se siano da ritenere più "vere" le versioni dei fatti prospettate dall'una o dall'altra delle parti contendenti (peraltro, le stesse versioni del Bentivegna, come già evidenziato nei precedenti scritti difensivi, sono risultate più volte contraddittorie: cfr. ns. comparsa, punto 2.c, pag. 6; punto 2.d, pagg. 8,9; rispetto a quest'ultimo punto, relativo alla morte del bambino Zuccheretti, si veda - da ultimo - l'intervista resa dal Bentivegna a "Panorama" 30.4.98, nella quale, alla osservazione *"di non aver espresso una sola parola di commiserazione per lo strazio della famiglia Zuccheretti"*, ammette finalmente quanto aveva prima strenuamente negato *"..grande è il mio rincrescimento per la sorte di quel bambino.."*).

Neppure, a maggior ragione, può o deve stabilire il Giudice se siano legittime e lecite le interpretazioni, diverse e contrapposte, che di quei fatti così controversi, ognuna delle parti sostiene e propugna. Sostenere ciò, ed affermare che una valutazione o un giudizio, in ipotesi non razionale, non coerente, non condivisibile, errato, ingiusto o inopportuno, possa essere per ciò stesso ritenuto illegittimo o illecito, significherebbe automaticamente ed

355

indefettibilmente affermare che il nostro ordinamento non garantirebbe e non tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero; significherebbe escludere e negare che il pluralismo sia tra i valori cardine del nostro ordinamento costituzionale democratico; significherebbe affermare che esistano *"verità di Stato"*, immodificabili e non criticabili; significherebbe postulare che ci troviamo in un ordinamento, in uno Stato ed in un regime "etico" e "totalitario" non diverso, in buona sostanza, da quello che l'attore afferma di aver voluto combattere.

c) Oggetto del presente giudizio, più semplicemente e più concretamente, è soltanto l'accertamento se quanto scritto dal concludente (negli articoli a propria firma, non dovendo egli rispondere di quelli non firmati e dei titoli, opera della redazione - cfr: Trib.Lecce 7.4.92 in Giur.Merito 93,1059; cass.pen., sez.V, in Giust.Pen. 92, II, 430) sia espressione di valutazioni, di opinioni e di giudizi, relativi a fatti, comportamenti e persone di rilevante interesse pubblico; ovvero se in ipotesi non siano aggressioni immotivate e gratuite alla sfera privata e personale dell'attore.

Se, come non può dubitarsi, siamo nella prima ipotesi, e si verte quindi in tema di esercizio del diritto di critica, nessun altro limite può ritenersi sussistente se non quello, appunto, che quanto oggetto delle opinioni e delle critiche esposte, rivesta un rilevante interesse pubblico, posto che non può pretendersi il requisito della "verità" per le opinioni ed i giudizi; lo stesso requisito della "continenza" espositiva, intesa tanto in senso formale (quale assenza di espressioni insultanti e ingiuriose) quanto in senso sostanziale (come adeguatezza e proporzione tra la forma espositiva adottata ed il fine informativo e critico perseguito), si atteggiano in modo del tutto peculiare in

356

tema di diritto di critica, posto che le opinioni e i giudizi, proprio perché tali, non possono che essere fondati su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, rispetto ai quali il giornalista prende posizione, "si schiera", partecipa, anche marcatamente, con le sue idee e con le sue convinzioni personali, a quanto scrive; appare conseguentemente logico e naturale che anche il requisito della correttezza espositiva, continui a sussistere anche nell'ipotesi in cui il testo si concretizzi in *"frasi forti, incisive, pungenti, ironiche, talora di per sè insultanti (come non è nel caso di specie, n.d.e.), ma sempre funzionalmente correlate al filo conduttore della narrazione, strettamente connesse agli episodi riferiti e ai relativi giudizi critici; cioè si tratta di espressioni strumentali, nell'ottica degli autori, all'enunciazione dei significati concettuali e delle opinioni che si vogliono rendere note" sicché "il diritto di critica ... unico limite che esso può incontrare è quello dell'interesse pubblico o sociale alla critica stessa* " (Trib.Roma 2.5.95, n. 6579, Berlusconi c. Ruggeri in Foro It. 96, 1, 657); ed è ancor più logico e normale che *"siffatta attenuazione dei limiti della manifestazione del proprio pensiero si riscontra* (come ripetutamente affermato in giurisprudenza: v. così i precedenti 24.2.89 in F.It. 1990, I,1074; 15.2.93 e 10.2.93 in Foro It. 1994, 1, 1236) *nel settore della polemica sociale, economica, politica"* (sent. cit., ibidem); essendo perfettamente lecito esprimere *"valutazioni negative o comunque opinioni valutative ... che non avulse dal contesto esposto, trovano origine nella posizione ideologica degli scrittori, nella loro adesione concettuale ad orientamenti politici opposti a quelli dell'attore.."* (Cass.sez.1, 2.5.95, in Foro It. 96, 1, 658; Trib.Roma 2.11.89 in Giust.Pen. 1990,491).

Lo stesso Tribunale di Milano ha recentemente affermato che: *"L'esimente del*

357

diritto di critica, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, nell'illecito di diffamazione a mezzo stampa, consiste non nella narrazione di fatti, ma nell'esplicazione di opinioni, sostanziandosi, quindi, in interpretazioni soggettive di fatti, comportamenti e opere; lo stesso si sottrae al rispetto di criteri di verità obiettiva e non soggiace ad altri limiti che non siano quelli dell'interesse pubblico e sociale alla sua conoscenza e della connessione funzionale della forma espressiva con il giudizio critico a essa sotteso" (Tribunale di Milano, sez. 1, 8.3.99 n. 2335, come massimato in Guida al Diritto n.15/99, 56).

d) L'attore, presumiamo, non mancherà di evidenziare nelle sue difese come la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronunzia 18.3.99, abbia finalmente accertato che l'*"azione"* di via Rasella non abbia concretato il delitto di *"strage"*, ma sia stata un legittimo *"atto di guerra"*; pur conoscendo tale decisione solo attraverso le notizie di stampa, non si può non sottolineare come la sentenza, contrariamente a quanto l'attore riterrà, non può spiegare rilevante importanza in questo giudizio; così come non spiegavano rilevanza decisiva, in favore del giornalista concludente, le notizie - successive agli articoli per i quali è causa e all'azione intrapresa dall'attore - relative alle iniziative ed ai provvedimenti assunti dall'A.G. di Roma, sia dal P.M. che dal G.I.P., per l'esercizio dell'azione penale e la riapertura delle indagini sul fatto di via Rasella, materialmente qualificato come *"strage"*, e sulle vittime civili dell'azione Gappista, evidentemente di segno contrario alla pronunzia della S.C.

E' solo opportuno rilevare che, sia gli uni che l'altra, oltre ad attestare l'attualità del dibattito, operano su un piano assolutamente diverso, rispetto

alle opinioni e ai giudizi espressi dal giornalista (e da tutti coloro che, al di fuori delle aule di giustizia si sono occupati di quei fatti) per il quale, così come per l'opinione pubblica, era interessante evidentemente non già la qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto il giudizio che, su quello stesso fatto, poteva essere espresso dal punto di vista storico, politico, morale. Giudizio che, correlativamente, non appartiene al Giudice, ma alla sensibilità, alla coscienza e alla cultura di ogni cittadino: e la vigente Costituzione attribuisce ad ogni cittadino non solo lo sterile diritto di avere e tenere per sè un'opinione, ma anche e soprattutto quello di manifestarla *"con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione"*; ciò venne ribadito dalla stessa Corte di Cassazione (nella decisione prodotta dall'attore, sub. 20), che, come ricordato in comparsa di risposta (pag.21) affermò che *"..la Corte non può, neppure di sfuggita, soffermarsi su valutazioni di ordine extragiuridico sul comportamento degli attentatori ... poiché tali valutazioni non rientrano nei compiti del Giudice in genere, in quello di Cassazione in specie"*; aggiungevamo che *"Ciò significa che quell'altro tipo di sindacato e di giudizio, che non sia necessariamente giuridico, è non solo possibile, lecito e legittimo, ma anche doveroso, e, in qualche modo, sembra che lo stesso Giudice ne postuli la necessità"*.

e) Le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente, per la non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non dover aderire alla tesi dell'insussistenza dell'illecito, dovranno e potranno essere ammesse perchè, unitamente ai documenti prodotti, sono senz'altro idonee a provare - o a contribuire a provare - il requisito della *"verità"* dei fatti narrati dall'articolista ed eventualmente ritenuti lesivi per l'attore; e ciò sia dal punto di vista della

prova della *"verità oggettiva"* dei fatti, sia a fortiori sotto quello della *"verità putativa"* e, eventualmente, anche sotto il profilo della valutazione della *"gravità"* dell'illecito.

f) Quanto al danno, ammessa per mera ipotesi la configurabilità di un illecito, e quindi di un danno ingiusto risarcibile, deve escludersi che un qualsiasi pregiudizio possa essere derivato all'attore dalla pubblicazione degli articoli di cui è causa; o che comunque l'attore possa attribuire alla medesima pubblicazione, eventi pregiudizievoli ai suoi beni dell'onore, decoro e reputazione, già comunque e altrimenti lesi e pregiudicati dalle polemiche che lo hanno accompagnato per oltre un cinquantennio; del resto pare difficile ipotizzare, dal punto di vista del *"danno morale"*, un apprezzabile pertutbamento psicologico in chi deve essere dotato di una forte tempra e resistenza perché, nell'arco di 55 anni, non solo ha rivendicato la piena legittimità e liceità della sua azione: il che era suo pieno diritto e dovere; ma ha anche rivendicato il carattere *"eroico"* dell'azione, e l'orgoglio di averla compiuta, nonostante le conseguenze che ne sono derivate.

L'attore si è limitato ad elencare una serie di danni (all'immagine, biologico, alla vita di relazione...), senza minimamente, non solo provare o chiedere di provare in quali fatti concreti tale astratto pregiudizio si sarebbe manifestato (per la necessità della prova del danno biologico cfr. sent. Trib. Firenze, 26.1.96, in Resp. civ. e prev. 1996, 589 e del nesso di causalità cfr. Pretura Roma, 20.2.95, in Riv. It. dir. lav. 1996, II, 65 nota), ma senza neanche illustrare le singole voci di danno asseritamente subito.

Del resto, i danni lamentati dall'attore non potrebbero, in ipotesi, essergli derivati esclusivamente dalla pubblicazione degli articoli de quibus, attesa la

360

quantità di articoli e pubblicazioni che si sono occupati della vicenda di via Rasella, sostenendo opinioni contrastanti con quelle dell'attore; e l'attore non ha fornito prova alcuna di quella parte del danno eventualmente riconducibile agli articoli de quibus.

L'enorme ed abnorme entità pecuniaria del danno quantificata dall'attore, del resto, essendo svincolata da qualsiasi parametro logico, è di per sè indiretta conferma che nessun danno, in concreto, possa essersi verificato.

** ** ** ** **

Anche per tutti i suesposti motivi, e rinviando per quant'altro ai precedenti scritti difensivi, e alla documentazione prodotta, si insiste e si confida per l'integrale accoglimento delle illustrate conclusioni.

Roma-Milano, lì 17 aprile 1999

(avv. Martino U. Chiocci) (avv. Emanuele Chiocci)

CORTE D'APPELLO DI MILANO

COMPARSA CONCLUSIONALE

Per il Prof. Rosario Bentivegna con gli Avv.ti Franco Agostini, Gianfranco Maris e Alessandro Garlatti,

- appellante -

contro

- Chiocci Dr Francobaldo, con l'Avv.to Emanuele Chiocci;
- Dr Vittorio Feltri nella sua qualità di Direttore de "Il Giornale", con gli Avv.ti A. Munari e F. Gatti;
-Società Europea di Edizioni Spa, editrice de " Il Giornale" in persona del legale rapp.te pro tempore e con gli Avv.ti A. Munari e Francesco Gatti;

- appellati -

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.6.'96 l'odierno appellante evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Dr Francobaldo Chiocci, Il Dr Vittorio Feltri e la Società Europea di edizioni chiedendo il risarcimento dei danni subiti all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, morali e biologici) in relazione ad **articoli, titoli e foto** del " Il Giornale" relativi ai fatti di via Rasella gravemente lesivi del dovere di informazione, alteranti la realtà - d'altronde nota dei fatti esposti, ed ancora in violazione dei suoi diritti della dignità e personalità. In particolare l'attore esponeva di essere stato vittima di una vera e propria campagna diffamatoria da parte de " Il Giornale" il quale, a differenza degli altri quotidiani che avevano commentato i fatti in modo corretto, aveva trascurato la versione dei fatti *storicamente e giuridicamente accertati* per abbandonarsi ad una gratuita quanto arbitraria denigrazione della persona dell'attore. L'attore ancora deduceva che la campagna di stampa de

362

"Il Giornale" era andata ben al di là dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica così come garantita dalla Costituzione, altresì paragonando ed equiparando i criminali nazisti ai partigiani, circostanza quest'ultima particolarmente calunniosa nei confronti dell'attuale appellante che, insignito dalle massime autorità dello Stato con decorazioni al valor militare, si vedeva di fatto trattato alla stregua dei criminali nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine.

Si costituivano ritualmente i convenuti odierni appellati, contestando in fatto ed in diritto le domande attoree. Venivano quindi depositate memorie istruttorie e comparse conclusionali e memorie di replica.

Il Tribunale con sentenza del 14.6.'99 – 24.6.'99 nr. 6088 respingeva le domande proposte, ritenendo sussistente l'interesse pubblico alla trattazione giornalistica e legittima la manifestazione delle opinioni espresse da riportarsi alla "sensibilità, alla coscienza ed alla cultura di ogni cittadino". Il Giudice ha in definitiva ritenuto la affermata lesività tout court come riferibile ad un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole correlato al fatto *vero* della partecipazione dell'attore all'attentato, come opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale.

Il Giudicante ha qualificato come "veri" i fatti sui quali veniva fondato il giudizio critico ed ha ritenuto come irrilevante la *non verità* di circostanze più o meno marginali. Altrettanto, ha ritenuto che l'esposizione degli scopi e delle finalità dell'attentato fossero stati esposti in maniera tale da renderli riferibili ad una parte politica e non alla persona dell'attore e da essere state formulate come *"ipotesi alternative"* a quelle ufficiali. Avverso tale sentenza ha interposto appello il Prof. Rosario Bentivegna deducendo la contraddittorietà ed il difetto di motivazione, e la non applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali

363

in materia. Nel giudizio di appello si costituivano ritualmente i convenuti, e la Corte Milanese, con ordinanza dell'1.2.'00, ritenendo la pertinenza e la rilevanza della circostanza della pubblicazione di una fotografia alterata a corredo degli articoli assunti come diffamatori, ordinava alla Società Europea di Edizioni la produzione in giudizio dell'originale delle fotografie, ed autorizzava l'appellante, in conformità all'istanza istruttoria ritualmente formulata in primo grado e ribadita nell'atto di appello, ad acquisire presso il Bundesarchiv di Coblenza copia autentica delle fotografie nnr.1 a nnr.i 30 della serie 312/'98. Alla successiva udienza dell'11.4.'00 venivano prodotte le copie conformi delle fotografie acquisite presso il Bundesarchiv ed la convenuta Società Europea di Edizioni Spa depositava la fotografia pubblicata sull'edizione dell'8.5.'96, ed altro materiale fotografico oltre a verbale di udienza del Tribunale Militare di Roma, perizia tecnica balistica ed articoli tratti da "il Tempo" ed "il Messaggero". Le parti convenute tutte insistevano altresì per la revoca dell'ordinanza resa dalla Corte l'1.2.'00.

Venivano quindi depositate note autorizzate con le quali, in particolare, l'appellante contestava la non autenticità delle fotografie prodotte dai convenuti. All'udienza del 21.11.'00 nell'interesse dell'appellante venivano precisate le seguenti conclusioni:

" In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano I Civile nr. 6088 del 12 – 24.6.99 dichiararsi che gli articoli de " Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il diritto di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando il suo diritto al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità ed alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno

364

morale e alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che riterrà di giustizia, in relazione alla gravità della diffamazione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma in favore dell'appellante;

- disporsi che il Giornale e due altri quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e " La Repubblica" diano notizia della sentenza della Corte d'Appello di Milano, " Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;
- si chiede altresì, ai sensi dell'art. 89 c.p.c delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg nr. 11 e 12;
- occorrendo, si chiede che venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" ed indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di nr. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;
- in via subordinata disporsi la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;
- si chiede infine la discussione orale ex art 352 cp;

La causa passa ora in decisione sui seguenti

MOTIVI

<u>CONTRADDITTORIETA' ED INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO</u>

365

La sentenza è erronea, contraddittoria, insufficientemente motivata e male applicata e viola i principi di giurisprudenza in materia elaborati dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Corte d'Appello di Milano;

Riportati in premessa i fatti di causa, nei motivi della decisione con riferimento alle doglianze dell'attuale appellante, il Tribunale di Milano osserva anzitutto in modo erroneo che "in concreto l'attore sembra dolersi dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi…"; aggiunge subito dopo che "per altro verso l'attore nega recisamente…determinate circostanze di fatto…" ed infine conclude come premessa che "punti nodali della causa sembrerebbero la verità di determinati fatti, la loro incidenza sui giudizi espressi e la liceità delle opinioni sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla storiografia ufficiale, per essi"; requisiti di verità, di continenza e interesse pubblico, tradizionalmente richiesti per l'operatività dell'esimente, quando trattasi di diritto di critica si atteggiano in modo del tutto particolare", trattandosi di "critica" e non di "cronaca", "non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva che, per definizione, esula dall'ambito della interpretazione soggettiva".

Sempre secondo la decisione impugnata *"unici limiti del diritto di critica"* sono "*l'interesse pubblico*" e "*il rispetto di una continenza che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico*", che consente "*espressioni pesantemente negative… che non si esauriscano in un mero insulto o giudizio personale (cfr* Cass. 465/96)."

Così definiti i limiti dell'indagine, il Tribunale :

- ritiene che l'assimilazione tra partigiani e nazisti è il portato di una visione caratterizzata da una aprioristica condanna della violenza in quanto tale e di particolari orientamenti ideologici;

366

- ritiene come irrilevante che "l'attentato di Via Rasella" debba giuridicamente definirsi **atto di guerra o strage,** non rilevando le sentenze militari, civili e penali che tali qualifiche abbiano riconosciuto o "negato" (?);
- afferma trattarsi della qualificazione di un fatto e manifestazione di opinioni;
- afferma che il termine di "strage" non è usato in senso tecnico riservato agli operatori del diritto ma è da intendersi come "uccisione con violenza di una pluralità di individui", desumibile dai dizionari di normale consultazione; ugualmente il titolo "partigiani terroristi";
- la gravità e l'importanza storica dell'evento comprovano **l'interesse pubblico a trattarne;**
- trattandosi di diritto di critica, opinioni o giudizio non possono che essere fondati su interpretazioni soggettive;
- ammesso il fatto sostanziale della partecipazione dell'attuale appellato all'"attentato" non sembrano rilevanti le circostanze più o meno marginali (i soldati del Reggimento Bozen, la diffusione del radio messaggio EIAR, ecc.)
- quanto al bambino che sarebbe stato visto dai partigiani che non avrebbero desistito dall'attentato "è opinione chiaramente riferita al fratello del bambino" e comunque le condizioni del cadavere del bambino, quali risultano anche dalla foto in atti della testa a terra, sembrano giustificare la tesi della sua "estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo".
- **gli scopi e le finalità** dell'attentato sarebbero riferibili ad una parte politica, non certo alla persona dell'attore, e sono ipotesi alternative non sprovviste di riscontri logici e testimoniali" come il Tribunale ricava da documenti prodotti dal convenuto Feltri;
- "ai fini (risarcitori) perseguiti dall'attore, occorrerebbe invece una precisa correlazione tra il fatto (non vero) e la riconosciuta lesività: ma poiché

367

quest'ultima concerne un giudizio morale sostanzialmente sfavorevole, correlato al fatto (vero) della partecipazione dell'attore all'attentato, il tutto, deve ritenersi, si risolve in un'opinione insuscettibile di sindacato giurisdizionale;

IL TRIBUNALE ERRONEAMENTE NON SI E' ATTENUTO AI CONSOLIDATI PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI DIRITTO DI CRONACA E DI DIRITTO DI CRITICA

L'appellante si richiama anzitutto alle proprie deduzioni di merito nelle quali, tra l'altro, aveva esposto alcuni principi di giurisprudenza cui erroneamente il Tribunale non si è conformato. Il Tribunale infatti, non solo non ha preso in considerazione le violazione al diritto di cronaca, per essere stati enunciati fatti non veri, sia pure nel corso della esposizione di *opinioni* riguardanti la problematica del diritto di critica, ma ha enunciato principi e criteri difformi e inesatti in contrasto con la consolidata giurisprudenza, anche per il diritto di critica.

Il diritto di cronaca e di critica presuppongono l'utilità sociale e pubblica dell'informazione, la verità oggettive e non soltanto putativa dei fatti narrati (che nel loro complesso susseguirsi compongono l'evento e ne spiegano le motivazioni e gli effetti causali e concausali ai fini del giudizio, sia in sede di diritto che di etica e di storia), **la forma corretta e civile delle espressioni usate.**

La verità putativa dei fatti è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti **sia il risultato di una percezione difettosa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione su un serio lavoro di indagine** (cfr Cass. Pen.

368

11.11.87 in Riv. Pen. 1988, 1213; Cass. 29.8.90 nr. 8963; Cass. 7.2.96 nr. 982 e altro).

"In tema di diffamazione a mezzo stampa l'attribuzione a taluno in termini di certezza di un fatto che invece è rimasto non accertato, **non perde il connotato della illiceità sol perché inserito all'interno di una determinata analisi socio politica"** (cfr Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 In. Cass. Pen. 97, 57).

"**La continenza formale** dell'esposizione presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia **debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione**" (cfr Corte App. Milano, 13.12.96, In. Riv. Giur. Polizia 1997, 481); "**l'esimente putativa del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere** (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) **o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da avere indotto in errore non colpevole l'autore** (cfr Cass. Pen. Sez. V, 4.12.1996 nr. 891); se il diritto di critica va esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, deve essere ricercato un "bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero" e "*la continenza sostanziale* del diritto di cronaca presuppone che i fatti narrati debbano corrispondere a verità; *la continenza formale* presuppone che la narrazione dei fatti debba avvenire misuratamente, ossia debba essere contenuta in spazi strettamente necessari all'esposizione (Cass. Civ. Sez. III, 22.1.1996 nr. 465 In Foro It. 1996, I, 493).

"Allorchè nell'esercizio del diritto di cronaca si faccia riferimento impreciso all'imputazione formale attribuita ad una persona in un procedimento penale,

269

è necessario per intenderne l'offensività, riferirsi al disvalore sociale che ad essa si attribuisce per la sua comune nozione ed in relazione al contesto espositivo in cui è inserita (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, in Riv. Pen. 1996, 1093);

"la lesività di un testo nonostante il tono cronachistico e l'enunciazione di singoli argomenti di per sé neutri, sussiste anche quando il risultato discendente dalla successione degli argomenti non costituisce mero dato logico, ma attraverso la tecnica di narrazione prescelta, appare come abilmente proiettato verso l'obiettivo del discredito (Trib. Perugia, 30.9.96, in Rass. Giur. Umbra 1997, 496);

"Il diritto di critica, al pari del diritto di cronaca incontra un limite invalicabile nel rispetto della verità oggettiva sui presupposti storici della valutazione, se vuole assumere le dimensioni e gli effetti di una causa esimente della responsabilità penale. Ciò che fa venire meno la liceità della condotta diffamatoria non è il diritto di critica in quanto tale, **ma soltanto quella critica che rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione** (Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 1996, II, 547);

"La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto e cioè sulla verità della notizia, non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'aver pubblicato una notizia non vera solo dimostrando di averne svolto il controllo, e non per l'affidamento riposto in

370

buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato." (Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96);

"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere, oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza o che, se non vere, almeno siano state sottoposte a verifiche tali da aver indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo (cfr Cass. Pen. Sez. V, 4.12.96 nr. 891);

"Affinchè la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: **la verità** (oggettiva o anche solo putativa, purché in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, dei fatti esposti; **l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca;** in fine **la correttezza formale dell'esposizione** (cosiddetta continenza) postulandosi la necessaria adozione da parte del giornalista di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione. (cfr Cass. Civ. Sez. I, 72.96 nr. 982).

ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI DIRITTO DI CRITICA

La sentenza del Tribunale di Milano come detto, non ha preso in esame le violazioni al diritto di cronaca per essere stati enunciati fatti non veri, sia pure nel corso di esposizioni di "opinioni" riguardanti la problematica del diritto di critica **ma non ha applicato ed ha violato i richiamati principi di giurisprudenza, enunciandone, al contrario altri difformi e inesatti anche per il diritto di critica.**

Motiva il Tribunale: "trattandosi di diritti di critica, opinioni e giudizi non possono che essere infondati su interpretazioni soggettive di fatti e

371

comportamenti e l'unico limite ravvisabile è quello del rilevato interesse pubblico alla critica stessa, cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito (cfr Cass. nr. 465/96 cit.)" – (cfr pagg. 18 –19 sentenza).

Il Tribunale richiama la stessa sentenza (trascurando l'ampia giurisprudenza in proposito ed anche quella richiamata dall'appellante nelle sue difese) anche a pag. 15, sempre a proposito di una continenza, che si esprime nella strumentalità della forma al giudizio critico manifestato.

La sentenza della Corte di Cassazione nr. 465/96 invocata dal Tribunale, in primis conferma l'accertamento di fatto della C.A. di Milano nella valutazione della dedotta diffamazione in quanto congruamente motivato.

"Come ogni diritto anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo". Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita.

Il bilanciamento sta nel fatto che **la critica, diversamente dalla cronaca come si vedrà, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione della pubblica opinione.**

372

La Corte di Milano si è attenuta a queste regole formulando il principio che ora viene formulato e che, invece deve essere ritenuto corretto, in quanto di questo principio è stata fatta applicazione nella ricostruzione dell'intento degli autori delle pubblicazioni incriminate, di rendere conto di fenomeni che hanno interessato la vita politica, sociale ed economica italiana degli anni '80.

Le rimanenti censure contenute nel primo motivo si riferiscono all'esercizio del diritto di cronaca e pongono il problema della continenza dell'esercizio di questo diritto sia nel suo contenuto (continenza sostanziale), sia nel modo in cui esso di estrinseca (continenza formale).

Continenza sostanziale è quella per la quale i fatti narrati debbono corrispondere a verità. Evidentemente non si può trattare di verità assoluta, ma di verità soggettiva, perché la cronaca di accadimenti ritenuto soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immagini.

Continenza formale è quella per cui l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente. Essa coincide con i limiti del diritto di cronaca che deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all'esposizione dei fatti. Bisogna, peraltro, considerare che le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali e oggettivi, sicchè la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare.

Può anche accadere peraltro, che la narrazione di fatti determinati (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica.

In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono

373

essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliano esprimere".

Questa decisione rigetta il ricorso proposto contro una sentenza della C.A. di Milano avente tutt'altro oggetto, in quanto si trattava di circostanza di carattere politico, attuale, ancora all'esame della magistratura pressochè sconosciute nei suoi elementi che in parte restano tuttora incogniti.

L'accertamento di fatto C.A. di Milano è stato ritenuto adeguato e congruo.

A ben leggere gli stessi principi della sentenza nr. 465/96 della Suprema Corte, non corrispondono affatto a quelli applicati nella sentenza oggetto della odierna impugnazione.

Ammesso che, nel caso che ne occupa la narrazione dei fatti (cronaca) sia stata esposta insieme ad "opinioni" (critica), resta comunque che, anche in questa decisione del Supremo Collegio, vanno applicati i seguenti criteri:

a) **Interesse pubblico o sociale;**

b) **Continenza sostanziale** o verità dei fatti, tenuto anche conto della verità soggettiva o putativa, e sempre che questa sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cfr. Cass. 7.2.96 nr. 982; Cass. Pen. Sez. V, 4.12.96 nr. 891 – Mordenti; Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari) : "quando la critica si sviluppa su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario riferimento di circostanze qualificanti non vere, diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione " (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 12.1.96 in Giust. Pen. 96, II, 547).

E' giurisprudenza consolidata che **per l'esimente della punibilità e responsabilità occorre che il giornalista o il direttore di giornale diano la prova dell'errore scriminante per aver pubblicato notizie non vere.** (cfr. Cass. Pen. Sez. V, 23.7.96, Scalfari in Riv. Pen. 96, 1903; Cass. Pen. Sez. V,

374

14.6.96, Scalfari e altro, in Giust. Pen. 97, II, 693; Cass. Pen. Sez. V, 3.10.90 Milani, in Giust. Pen. 1991, II, 356; Cass. Pen. Sez. V, 17.5.92, Saltarelli, in Giust. Pen. 93, II, 42; Cass. Pen. Sez. V, 20.11.90 Andreoli in Giust. Pen. 91, II, 541).

In tema di ricerca storica o storiografica, la prova della verità come causa di giustificazione deve essere ancora più rigorosa (Cass. Pen. Sez. V, 27.1.89, Siniscalchi, in Cass. Pen. 1991, I, 1969). In caso di intervista, la scriminante del diritto di cronaca non è invocabile quando le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o comunque il giornalista non le abbia in alcun modo controllate (cfr Cass. Sez. Unite 5.2.86, Bonanota) e, con conferma di questo principio, quando è intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive la cui illiceità è immediatamente rilevabile dal giornalista (cfr Cass. Sez. V Pen. Ferrara 25.1.99).

c) - **continenza formale**; l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente e deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari nell'esposizione stessa. Ciò comporta che anche nell'ipotesi di particolare asprezza della polemica, cronaca e critica devono essere espresse **in forma corretta e civile** riguardante sia l'esposizione dei fatti, sia la loro valutazione (cfr Cass. 10.10.84 nr. 5229; Cass. 7.2.96 nr. 982; Cass. Pen. Sez. V, 18.1.91, Scipioni, in Giust. Pen. 1991, II, 715, ed altre).

d) - **bilanciamento all'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero;**

Se i fatti sono esposti insieme alle opinioni (cronaca e critica), non si applicano i soli criteri sopra ricordati, ma la valutazione della continenza si attenua per dare spazio alla interpretazione soggettiva (questa formulazione è

375

contenuta in Cass. 465/96). **E' comunque pacifico che in ogni caso debba essere garantita la forma civile e corretta dell'esposizione dei fatti e delle opinioni.**

Per quanto riguarda la stampa quotidiana le responsabilità vanno ovviamente ricercate **nei confronti dei firmatari degli articoli** e per quanto riguarda **i titoli nei confronti del direttore, che risponde anche del necessario controllo** e che ha il dovere di esplicitare sui giornalisti e sugli articoli da essi scritti, e, **sull'insieme di una campagna di stampa.** Questi principi sono assolutamente pacifici. Sulle modalità della diffamazione, **i titoli e i sottotitoli, lo spazio utilizzato, l'uso di fotografia,** si veda (Cass. Pen. Sez. V 5.7.93 Renga, Giust. Pen. 1994, II, 405; Cass. Pen. Sez. V, Ciancimino in Giust. Pen. 1993, II, 409, Cass. 5.5.95 nr. 4871).

SULL'AVVENUTA CONSUMAZIONE DELLA DIFFAMAZIONE – NON CONFIGURABILITA' DELL'INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE DELL'AVVENIMENTO

Nel caso di specie la diffamazione è pienamente configurabile sotto più profili ed è stata consumata in modo grave ed ingiustificato.

Interesse pubblico e sociale: i fatti di cui si è occupato "Il Giornale" risalgono al marzo 1944. Dopo oltre 50 anni non si può dire che in se quegli avvenimenti avevano all'epoca della diffamazione tale interesse.

Di essi si era lungamente trattato, fuori e dentro le aule giudiziarie e ormai era stato detto tutto quello che si poteva dire.

Non può tuttavia negarsi che il processo a Priebke - per la strage dei 335 civili alle Fosse Ardeatine, aveva richiamato anche i fatti di Via Rasella. E' opportuno precisare che l'interesse politico e sociale per questi fatti, era

376

indotto dal processo in questione, che aveva attratto l'opinione pubblica e che era stato trattato dalla stampa e anche da "Il Gionale".

I fatti di Via Rasella **hanno destato un interesse riflesso** e il problema che si pone è quello della **proporzionalità** della lunga campagna di stampa del giornale in questione (del 6,7, 18, 20.4.96; 8,9,10,14 maggio 1996, (talvolta anche con due articoli nello stesso giorno) **all'interesse pubblico e sociale dell'avvenimento**.

Inoltre la campagna stessa non è stata diretta contro il gruppo di partigiani che hanno partecipato all'attacco, **ma solo soprattutto verso la persona di Bentivegna** del quale "Il Giornale" si è sempre occupato anche, a margine, con riferimento a circostanze diverse, per esempio, a proposito della casa da lui abitata con il risultato obiettivo indicare il suo indirizzo presso cui ha ricevuto minacce in quel periodo come indicato nell'atto di citazione.

Una campagna personale spropositata quanto alla sua durata e pervicacia, che ha costituito una vera e propria ingiusta persecuzione.

A parte ogni altra considerazione non può sfuggire al Giudice, in un esame globale, che l'appellante aveva rievocato anche davanti al Tribunale l'intento persecutorio e diffamatorio - tale apparendo anche per i mezzi con cui è stata realizzata la campagna in questione. La concomitanza tra il caso Priebke e il ricordo dei fatti di Via Rasella pone in evidenza un'altra circostanza: il paragone tra Priebke e Bentivegna, l'affermazione che il primo non era peggiore (forse migliore?) del secondo, non poteva non avere riferimento alle responsabilità penali del primo perché i termini usati (strage), riguardavano anche i reati del Priebke, per cui **non è possibile ritenere che le affermazioni del Feltri fossero solo un'opposizione generica ad ogni forma di violenza.**

377

D'altra parte il dichiarato intendimento degli attuali appellati nelle loro stesse difese davanti al Tribunale, è quello di attribuire all'appellante la "strage" non come fatto di violenza in se, **ma come reato o fatto in opposizione all'atto di guerra.**

Ad esempio il Chiocci ha prodotto tra i documenti un estratto de "Il Tempo" 19.7.97, "Via Rasella una strage non un atto di guerra"; ha insistito sulla circostanza che il P.M. nel procedimento avanti al Gip di Roma ha concluso con la sentenza della Cassazione Penale sopra richiamata e prodotta, ipotizzando il reato di "strage" negando l'atto di guerra.

Lo stesso parallelismo delle due "stragi" di per se non poteva non essere che in relazione all'intenzione di attribuire al Bentivegna la stessa posizione penale del Priebke.

In conclusione, **non esisteva un interesse pubblico e sociale proporzionato alla grave personale campagna degnigratoria.**

La concomitanza con il processo Priebke in aggiunta ai termini ripetutamente usati, chiarisce che il paragone Priebke – Bentivegna, ("non peggiore") comporta un giudizio che va ben al di la a quello di contrarietà alla violenza.

GRAVE VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE IN ORDINE ALLA PROVA DELLA VERIDICITA' DEI FATTI ESPOSTI – ASSOLUTA CARENZA DI PROVA DA PARTE DEI CONVENUTI – MANCATA VERIFICA DEI FATTI STORICI

Anche sotto il profilo della continenza sostanziale, la sentenza del Tribunale è meritevole di censura, per vero, contrariamente all'opinione del Tribunale, i fatti affermati da "Il Giornale" sono da qualificarsi tutti come rilevanti.

Era stato diramato un messaggio radiofonico dai tedeschi ed erano stati affissi manifesti nelle strade, che invitavano i partigiani ad assumersi le loro

378

responsabilità ed a presentarsi e ciò è detto per affermare che in tal modo si sarebbero evitati gli assassini delle Fosse Ardeatine; da qui l'interesse giuridico del Bentivegna ad affermare che questa circostanza non è vera.

La sentenza del Tribunale di Milano erroneamente non approfondisce le affermazioni non veritiere riportate da "Il Giornale" con evidente intento diffamatorio, in quanto, secondo l'estensore, "*non sembra rilevante l'eventuale non verità di circostanze più o meno marginali*" per esempio a proposito dei componenti del Reggimento Bozen o a proposito del fatto che "*i manifesti annuncianti rappresaglie si riferissero all'attentato di Via Rasella piuttosto che a un precedente avvenuto in Via Crispi*" (Cfr. pag. 19 sentenza Trib. Milano).

La compagnia del "S.S. Polizei Regiment Bozen" attaccata dai partigiani in Via Rasella, secondo la versione offerta da "Il Giornale", era composta da invalidi inoffensivi, e quindi l'attacco dei partigiani - inutile e vile, sarebbe stato effettuato contro truppe inermi e incapaci a difendersi.

E' evidente l'interesse a negarlo, trattandosi all'opposto di truppe agguerrite, ben addestrate ed armate fino ai denti così come documentato in sede di citazione. L'affermazione de "Il Giornale" non è vera ed il fatto non è insignificante.

Ma soprattutto il riferimento ai manifesti, dimostra la superficialità con cui il problema è stato trattato dal magistrato e la scarsa attenzione dedicata alla lettura dei testi e dei documenti di causa.

Infatti, dopo l'attacco partigiano di Via Rasella, **non fu affisso alcun manifesto da parte del comando nazista** (vedi la testimonianza del Maresciallo Kesselring al processo contro il Gen. Von Mackensen di fronte ad una Corte Militare Alleata (all. nr. 25 dell'atto di citazione).

Questo fatto insieme ad altri, è stato di grande rilevanza storica e giuridica ai fini del mancato riconoscimento di "legittima rappresaglia" alla strage delle Ardeatine, sulla base del quale, tra l'altro sono state comminate condanne a morte a Kesserling Maeltzar e Von Mackensen da Tribunali Militari Alleati e all'Ergastolo da Kappler, Priebke e Haas da Tribunali Militari Italiani.

Il libro "Ordine alla Stampa" - Editrice Polilibraria Italiana 1945, pubblica ordini del famigerato "Minculpop" Ministero della Cultura Popolare fascista in cui il 24.3.44 (il giorno dopo), si invita a non scrivere dell'attentato di Via Rasella e solo il 25.3.44 ore 12 (i giornali uscivano a quest'ora per il coprifuoco) si invita a dare notizie di esso ed alla strage alle Fosse Ardeatine già eseguita.

Ma proprio su questo falso, si è soffermato più volte "Il Giornale" per definire vili i partigiani di Via Rasella, secondo il quale, se essi si fossero presentati (arresi) al nemico dopo siffatto annuncio, avrebbero evitato la strage.

Il Tribunale ha confuso il problema – tutt'altro che irrilevante – mettendo sullo stesso piano "Il Manifesto" affisso dal nemico dopo l'attacco in Via Crispi (e che non disponeva "rappresaglie" ma solo una taglia di 200.000 sulla testa degli ignoti che avevano compiuto quel gesto) ed il manifesto inesistente che i nazisti avrebbero affisso dopo l'attacco di Via Rasella.

Ancora appare assolutamente rilevante sotto il profilo della configurazione dell'illecito diffamatorio, riprendere l'incredibile descrizione in fatto de "Il Giornale", con grande titolo e sottotitolo, concernente il bambino che il Bentivegna avrebbe visto seduto sulla carretta della spazzatura.

Titolo su 5 colonne: "I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti ad un bimbo"; **sottotitolo** su una colonna e mezza, a grandi caratteri:

380

"Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma".

In questo titolo e sottotitolo "Il Giornale" afferma e commenta questo preteso fatto senza attribuire la fonte a terzi, dando la notizia sensazionale **per vera**, affermandola categoricamente senza dubbi, e commentandola nel sottotitolo con le parole "atroci sospetti" riferiti a quelle che sarebbero state le finalità dei partigiani. **Del titolo in questione, affermativo e non dubitativo,** risponde senz'altro e in prima persona il dott. Feltri, quale direttore, ed il Chiocci, dissociandosi dal suo direttore, a pag. 14 della propria conclusionale davanti al Tribunale, si difende affermando sul punto di non essere responsabile dei titoli (si è già dedotto che per evitare la propria responsabilità, oltre quella del direttore, avrebbe dovuto dimostrare di non aver partecipato alla loro formulazione).

L'articolo che sta sotto detto titolo e sottotitolo e che occupa l'intera pagina, inizia facendo riferimento a quanto sostiene il fratello del bambino morto, il quale avrebbe dedotto in astratto la circostanza : "Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto...".

Sul punto, vedasi anche Cass. Pen. V, Sez. n. 2283 del 25.1.1999, Ferrara, sull'obbligo del giornalista di non recepire valutazioni gratuitamente offensive, in più senza nessuna indagine.

"Il Giornale", sempre dell'8.5.1996, pubblica una fotografia che sarebbe stata consegnata dal fratello del bambino morto. In relazione alla stessa, il Tribunale di Milano, con incredibile leggerezza, d'ufficio e senza che fosse stato nemmeno dedotto dalle controparti, dopo aver abbondantemente affermato che "solo indirettamente la medesima opinione si riflette sulla

persona dell'attore" (che controllava il carretto della spazzatura!), svolge il seguente apprezzamento: "...le condizioni del cadavere del bambino, quale risultano anche (e da che altro?) dalla foto in atti della testa a terra, staccata dal tronco, **"sembrano" giustificare la tesi della sua estrema prossimità al carretto contenente l'esplosivo".**

L'appellante contesta e respinge recisamente questa considerazione, gratuita e chiaramente infondata in quanto per numerose ed evidenti ragioni (le condizioni della foto, lo stato dei luoghi, l'entità della carica esplosiva ecc.,) essa è evidentemente frutto di un apprezzamento che, se pur esposto in forma dubitativa, mostra da solo la propria assurdità e incongruità e contribuisce a porre in evidenza, anche per come formulato, il grave vizio di motivazione della sentenza impugnata.

D'altronde, è evidente che la circostanza non può essere supposta ma avrebbe dovuto essere provata; e la foto non può sollecitare l'incredibile apprezzamento, perché da essa nulla si vede ne si può ricavare, e perché la morte del bambino stata provocata dagli spari, anche da bombe a mano del battaglione Bozen, armato fino ai denti come già dedotto.

Dalla giurisprudenza riportata emerge con chiarezza che l'onere della prova circa tutti i fatti affermati come sopra è degli appellati (del direttore Feltri, nell'ambito dei poteri di controllo, e del Chiocci), **per non aver sottoposto alla indispensabile verifica i fatti stessi prima di darne notizia, come era loro preciso dovere.**

Tutti i fatti in questione, come sopra e come proposti con l'atto di citazione sono rilevanti, e non basta il pretesto interesse pubblico e sociale alla pubblicazione di essi (non veri) senza controllo (tenendo per certo che, come

382

dedotto, tale prova deve essere ancor più rigorosa in tema di rievocazione storiche).

SULLA NON AUTENTICITA' DELLE FOTOGRAFIE PRODOTTE DAI CONVENUTI

Questa difesa ha già esaustivamente fatto presente che la foto depositata dai convenuti non è compresa tra quelle, depositate in copia dall'appellante, rimesse dall'archivio di Stato Tedesco e scattate dopo lo scoppio della bomba in Via Rasella.

La foto presenta delle caratteristiche che ne fanno ritenere la non autenticità.

Infatti :

- è visibile nella foto pubblicata dal Giornale un cordolo di marciapiede, accanto al quale figura una testa. **Via Rasella,** come può essere constatato dalle foto dell'Archivio di Stato, all'epoca, **non era fornita affatto di marciapiede**;

- è chiaramente inverosimile che il violento scoppio della bomba abbia staccato di netto la testa del bambino, lasciandola del tutto inalterata fisiognomicamente, con un'espressione serena, infatti secondo la foto, mentre lo scoppio avrebbe maciullato il corpo, per contro il cranio sarebbe stato scalottato, pur senza che vi sia alcun segno di lesione nelle parti molli della faccia.

Secondo il Prof. Attilio Ascarelli noto medico legale che ha seguito la vicenda (Le Fosse Ardeatine, Edizioni Anfim, quinta edizione 1992, pagg. 131 allegato) "Sul luogo rimanevano uccisi, oltre ai militari tedeschi, due civili, dei quali per uno (un bambino) si è accertato, dato il particolare laceramento del corpo, che la morte avvenne a seguito dello scoppio della bomba; per l'altro, in mancanza di un accertamento medico legale del tempo e di precise dichiarazioni

383

testimoniali sulla natura delle lesioni, è rimasto incerto se la morte abbia avuto luogo a seguito della bomba o della sparatoria successiva".

L'incertezza delle cause di morte e delle condizioni di rilevazione dello stato delle salme in Via Rasella è confermato anche in un brano da noi già sottolineato nella citazione da cui ha preso l'avvio questa vertenza. Konrad Sigmund (33 anni) (uno dei militari tedeschi sopravvissuti all'attacco partigiano, v. U. Gandini: "Quelli di Via Rasella 1971" – ed Alto Adige, Bolzano, allegato nr. 27 alla "citazione") ricorda: "L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante. Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle schegge, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fu così che morirono in tanti. Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi" (dalla pag. 23 della nostra "citazione").

Figuriamoci se, dopo tante esplosioni di tal tipo, anche tenendo conto delle osservazioni del Prof. Ascarelli circa le condizioni di "laceramento del corpo" del bambino, potevano essere mantenute quelle incredibili condizioni di conservazione fisiognomica di una parte del capo del povero Pietro Zuccheretti, tali per cui secondo qualcuno, come viene affermato, la fisionomia che traspare da quella "foto" apparsa sul Tempo e sul "il Giornale", ricorda le foto reali del ragazzo quando era ancora in vita.

SULLA VALIDITA' E LEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DEL 23.2.'00

Come già ribadito nella memoria autorizzata, la riserva e la richiesta di revoca ex adverso formulata è del tutto infondata, in quanto, come è pacifico, la fotografia di cui si discute, era stata fin dall'atto introduttivo del giudizio

384

indicata come mezzo gravissimo utilizzato da "Il Giornale" per la diffamazione ed ribadita come specifica istanza istruttoria nell'atto di appello.
Non si tratta quindi di una prova nuova così come ex adverso pretestuosamente eccepito, **ma dell'ammissione di un mezzo istruttorio sullo stesso fatto dedotto in primo grado. Sul punto quindi non vi è domanda nuova e l'appello è stato pienamente devolutivo; la diffamazione consumata con la foto non è diversa nell'appello rispetto a quella prospettata in primo grado**. L'indagine disposta dalla Corte riguarda esattamente le stesse circostanze. Evidentemente la Corte ha applicato l'ultimo comma dell'art. 345 c.p.c. trattandosi di circostanza che, nel contesto di una diffamazione consumata con articoli, titoli e foto - in un rilevantissimo quadro complessivo, assume nell'economia processuale carattere indispensabile. L'art. 345 cpc, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, conferisce infatti al Giudice dell'Appello ampio e discrezionale potere istruttorio. D'altra parte le controparti hanno prodotto nuovi documenti; e la produzione è irrituale, non essendo stata autorizzata né per le altre foto, né per il verbale di udienza del Tribunale Militare di Roma, né della relazione tecnica del perito balistico, né degli articoli del Tempo e del Messaggero.
Né dalla relazione del perito Vagnozzi, sotto "sopralluogo" e dal disegno allegato, risulta chiara la inesistenza del marciapiede del quale, se esiste, sarebbe stato fatto cenno.
Ne "Il Tempo" del 26.4.1996 a firma (pie. mau.), allegato, figura un articolo dal titolo "Parla Gustavo Mayone": "Così mio zio, tipografo, ha custodito le immagini delle vittime civili". "La storia delle fotografie proibite".

Viene narrata al giornalista, da parte del nipote Gustavo, la storia di Leonardo Mayone, tipografo in Via Rasella, che si trovò coinvolto nel rastrellamento intervenuto da parte dei nazisti, dopo l'attacco partigiano.

"Leonardo Mayone – scrive pie.mau – entrò in possesso delle terribili foto scattate in Via Rasella pochi minuti dopo l'esplosione. Per tutta la sua vita le ha tenute in una specie di cassaforte che aveva la tipografia: poco prima di morire le ha affidate al nipote. Su quelle foto restano ancora due misteri: alcune furono pubblicate subito dopo la Liberazione dall'Unità e da Vie Nuove; ma le immagini più raccapriccianti del corpo dilaniato di Pietro Zuccheretti, morto a 13 anni, quelle non sono mai state rese pubbliche. Dovevano rimanere rigorosamente occultate. Allo stesso modo resta avvolto nell'ombra il nome di chi scattò materialmente quelle foto".

Il racconto di Gustavo Mayone prosegue con alcuni ricordi dell'attacco partigiano e dei suoi effetti, con la cattura dello zio Leonardo, che tuttavia riuscì a fuggire. Egli accenna brevemente ad alcune caratteristiche psico-politiche dello zio "Ma afferma un segreto non me lo ha mai voluto confidare: chi gli diede quelle fotografie. Alle mie domande mi ha sempre risposto in modo generico: "Le ha scattate un mio amico fotografo che si trovava in Via Rasella".

"Una spiegazione piuttosto inverosimile commenta pie.mau, i tedeschi, subito dopo l'esplosione e la furiosa sparatoria che ne seguì sigillarono Via Rasella e le vie adiacenti: poi diedero il via al rastrellamento e a minuziose perquisizioni. Chi oltrepassava quel cordone sanitario intorno al luogo dell'attentato aveva ben poche possibilità di tornare indietro vivo. Secondo altre testimonianze quelle foto furono scattate dai tedeschi che poi obbligarono Leonardo

386

Mayone a svilupparle immediatamente: e lui riuscì a sottrarre alcuni negativi. "Sinceramente, questo non lo so", risponde il nipote.

Su "Il Tempo" del 24.4.1996, titolo "I segreti di Via Rasella", Pierangelo Maurizio narra la vicenda drammatica di Pietro Zuccheretti, secondo il racconto fornitogli dal fratello Giovanni.

A proposito delle foto, il giornalista afferma: "Le foto sono arrivate in modo del tutto causale qualche anno fa. "Mia moglie dice il signor Giovanni, aveva fatto amicizia con una Signora che veniva in macelleria. Un giorno, una domenica, ci dammo un appuntamento tutti insieme al ristorante dello stabilimento Urbinati ad Ostia. Con il marito di quella donna mi misi a parlare dei figli. Dissi che ero cresciuto come un figlio unico anche se avevo avuto un fratello. Il marito si incuriosì. Ma non volevo parlarne, dissi che era morto in un incidente. Lui insisteva. Accennai allora a Via Rasella. Impallidì e dopo qualche secondo mi disse: "Allora, io ho la foto di suo fratello".

Dalle pagine de "Il Tempo" del 24.4.1996 (contenente tre delle quattro foto prodotte da controparte) si ricava la versione del fratello di Pietro Zuccheretti sopra riportata.

Dalla lettura del verbale di udienza del 5.6.97 del processo a carico di Priebke e Hass – condannati all'ergastolo come esecutori e responsabili della strage delle Fosse Ardeatine (il verbale è stato prodotto da controparte), si sono evidenziati nella memoria depositata in data 20.6.'00 i passi più rilevanti in ordine alla foto dello Zuccheretti.

Si deve pertanto ribadire che **non esiste una versione uniforme ed attendibile sulla foto della Zuccheretti, da chi, dove e quando è stata scattata. Essa è tuttavia pervenuta al Tempo e quindi al Giornale, senza alcuna garanzia di certa provenienza per le ragioni esposte.**

387

OMESSA INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE SULLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA CONTINENZA FORMALE E SUL BILANCIAMENTO DELL'INTERESSE INDIVIDUALE ALLA REPUTAZIONE CON L'ESISTENZA DELLA LIBERA FORMAZIONE DEL PENSIERO

La durata della campagna di stampa, il numero e l'evidenza degli articoli, le modalità di esposizione, il loro contenuto fanno ritenere che **sia del tutto mancato il requisito**, indispensabile per l'esimente, **della continenza formale e del bilanciamento suddetto.**

Il Tribunale afferma che "l'unico limite indispensabile per l'esimente è quello dell'interesse pubblico alla critica cui si accompagna un proporzionato ampliamento del requisito della continenza espositiva, da apprezzarsi nella adeguatezza della forma al fine critico perseguito".

Se la valutazione della continenza sostanziale e formale non può essere condotta attraverso i soli criteri indicati dalla giurisprudenza (Cass. 465/1996, richiamata dal Tribunale), comunque tali criteri restano validi, anche se "si attenuano" per dare spazio alla interpretazione soggettiva.

In questo quadro, la secondo costante giurisprudenza, non è affatto condivisibile il ragionamento del Tribunale che si svolge come segue: non è in discussione il fatto sostanziale della partecipazione dell'attore "all'attentato"; le altre circostanze sono marginali; le finalità dell'attentato sono riferibili non personalmente all'appellante e si tratta di ipotesi alternativa a quella ufficiale; i fatti non veri si risolvono in un giudizio morale e quindi non sono sindacabili; gli articoli denunciati si risolvono solo nell'ambito di un legittimo esercizio del diritto di critica e manifestazione di pensiero in ambito storico, politico,

388

morale e sociale; tale affermazione è basata in relazione alla rinnovata attualità dell'interesse, della correlazione ai fatti della tesi espressa, della loro valenza politica e della imminenza delle elezioni".

Le argomentazioni del Tribunale non tengono affatto conto che continenza sostanziale e formale rimangono requisiti indispensabili per l'esimente, anche se attenuati, e non possono essere annullati.

Secondo il Tribunale non si deve tenere conto né di fatti non veri né di offese alla personalità sacrificio così del tutto l'interesse individuale alla reputazione al diritto di critica.

Sulla base di questa erronea concezione la sentenza impugnata ha ritenuto legittimi i giudizi espressi sul Bentivegna dal Feltri nel suo articolo del 6 aprile 1996: "Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna..." "...allo scopo di provare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare...", "...sullo stesso piano nazisti e partigiani..."; "...altoatestini anziani e inermi..."; morti "...sette civili tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada..."; "...un bel botto..."; "...complimenti a Capponi e a Bentivegna che erano consapevoli del rischio che avrebbero corso la popolazione.."; ecc.

Per gli altri articoli l'appellante si riporta all'esposizione dell'atto di citazione, tra essi, il 18 aprile 1996 l'articolo del Chiocchi: "...i partigiani del Gap romano...sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia..."; "...ne conoscevano anche la terribile contabilità..." e così di seguito . L'8 maggio 1996 è stato pubblicato l'articolo e la foto del bambino di cui sopra; e "finalmente" il 10 maggio 1996 "Il Giornale" può annunciare. "Bentivegna denunciato per omicidio".

389

L'obiettivo è stato raggiunto per l'imponente sforzo politico-elettorale de "Il Giornale", che è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Milano.

Ma sopravviene la sentenza della I Sez. Penale della Corte di Cassazione del 23.2.99 la quale, annullando le conclusioni dell'ordinanza del Gip di Roma chiude il procedimento penale, così tenacemente voluto dal Feltri e dai suoi collaboratori, per non luogo a procedere per inesistenza di reato, e recepisce quella parte dell'ordinanza stessa in cui, dopo una minuziosa e ripetuta istruttoria svolta dal P.M. e accolta dal Gip, **si riconosce la falsità degli addebiti mossi al Bentivegna e ai partigiani romani, compresi gli "atroci sospetti denunciati da "Il Giornale" e che avevano trovato tutti ampio spazio nella virulenta e prolungata campagna di quel quotidiano.**

La sentenza della Cassazione penale conferma infatti e apprezzamenti già noti (vedansi le richiamate sentenze del Trib. Militare di Roma del Tribunale Civile di Roma, CA di Roma, e Cassazione S.U. e del Tribunale supremo militare del 1952 che conferma la sentenza Kappler del Trib. Territoriale e fornisce già allora la stessa versione dei fatti, dichiarando esplicitamente la legittimità piena dell'azione di Via Rasella, affermata anche per ben due volte dal Parlamento e dal Governo italiano nel 1987 e nel 1997). (vedansi allegato nr. 22 dell'atto di citazione e risposta del Ministro Guardasigilli).

Di questa sentenza della Cassazione penale, che smentisce totalmente, ancora una volta in fatto e in diritto, le tesi e i falsi di cui si è valso "Il Giornale" per la sua campagna diffamatoria, "Il Giornale" stesso darà parsimoniosa notizia solo molti giorni dopo, con un trafiletto a una colonna incluso in una rubrica sulla giustizia.

Con buona pace dei proclamati diritti di cronaca per fatti di interesse pubblico e sociale, e del diritto all'informazione, ampia e corretta, da parte dei lettori.

390

Il 6 aprile il Feltri definisce il Priebke "non peggiore" di Bentivegna, scrive di "due stragi"; de "l'attentato di Via Rasella considerandolo in se un atto di barbaria alla stessa stregua delle stragi naziste"; di accomunare "in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate dai nazisti e partigiani; i partigiani (tra cui Bentivegna) "avevano previsto e voluto la rappresaglia tedesca".

A parte il fatto che la strage delle Ardeatine (così come la gran pate delle stragi naziste) non è mai stata giudicata da alcun Tribunale italiano e straniero, militare, civile o penale, una "rappresaglia" ma un ingiustificato massacro, e quindi un delitto contro l'umanità, in palese contrasto con il diritto internazionale e contro ogni regola umanitaria (vedi al proposito la ripetuta giurisprudenza e la copiosa bibliografia prodotte in questo messo secolo), il Tribunale ha attribuito alla parola "strage" un senso comune, da vocabolario, non tecnico e giudiziario. Ma "Il Giornale" ha dato, come affermano controparti nelle difese di primo grato, in contemporanea ampio rilievo al processo Priebke, imputato e condannato per strage, ha dato rilievo a tutte le vicende giudiziarie nelle quali "la strage" significa un gravissimo fatto e reato, e il ripetuto paragone esplicita appunto questo concetto.

Erra chiaramente la sentenza impugnata quando attribuisce all'equiparazione tra i nazisti e Bentivegna, tutti stagisti, il giudizio morale di condanna della violenza. Seguendo il suo ragionamento si potrebbe, nel quadro del diritto di critica, equiparare la violenza delle forze dell'ordine a quella dei delinquenti.

Ma è soprattutto inaccettabile, e addirittura criminosa, l'equiparazione del Priebke, poliziotto feroce, capitano delle SS, assassino a sangue freddo, condannato all'ergastolo per delitti contro l'umanità, a Rosario Bentivegna, partigiano combattente, decorato al valor militare, il quale oltretutto, e

391

malgrado la violenta campagna de "Il Giornale" e di altri per ottenere l'incriminazione per la sua attività di partigiano, è stato prosciolto da ogni addebito dalla Suprema Corte per inesistenza di reato ed è stato sempre, anche ripetutamente prima della campagna di stampa di cui si tratta, riconosciuto come partecipante a un atto di guerra.

La sentenza impugnata si fonda su di una premessa logico-giuridica del tutto errata, che conduce il Tribunale a conclusioni non condivisibili.

Secondo il giudice di primo grado assimilare fra loro partigiani e nazisti significherebbe semplicemente esprimere un giudizio soggettivo, una opinione di portata metagiuridica che, come tale, sarebbe assoggettata ai limiti del diritto di critica, che l'organo giurisdizionale ritiene, nel caso di specie, pienamente rispettati.

Da ciò discenderebbe l'assoluta irrilevanza della qualificazione giuridica dell'attentato di Via Rasella e delle sentenze che se ne sono occupate nell'arco di un cinquantennio.

Questo è l'errore che mina la sentenza impugnata nelle sue fondamenta.

In realtà, ciò che conta è che equiparare i partigiani combattenti ai criminali nazisti significa porre in essere il fatto tipico del reato di diffamazione.

Quando si compie tale operazione non si tratta di riportare un fatto di cronaca; non si tratta di esprimere una semplice opinione e neppure di manifestare una critica, anche molto dura.

Si tratta invece di commettere un fatto illecito, un reato.

Come ha esplicitamente e categoricamente affermato la Corte di Cassazione ***la lotta partigiana deve essere considerata dalla legislazione italiana quale***

392

legittima attività di guerra (Cass.. Pen. Sez. I, 18.3.99 (ud. 23.2.99), nr. 1560, in Guida al diritto 1999, nr. 20, p. 65 ss.).

Secondo la predetta decisione i fatti di Via Rasella rientrano, in tutta evidenza, sia per la qualità di chi li aveva commessi, sia per l'obiettivo contro il quale erano diretti, sia per la finalià che li aveva animati, nell'ambito di applicazione del d.lg.It. 12 aprile 1945, nr. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta conto i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciuta dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutanti o abbiano, per loro ordine in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Secondo il Supremo Collegio il termine "operazioni", applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico.

La sentenza in questione, infatti, precisa che la legge di guerra, approvata con r.d. 8 luglio 1938 nr. 1415, Allegato A, dedica l'intero Titolo II alle "operazioni belliche", le quali comprendono tango gli "atti di ostilità" (Capo II, Sezione I, Disposizioni generali, da art. 34 a art. 39), quanto gli atti di "bombardamento" (Capo II, Sez. II, del bombardamento, da art. 40 a art. 50).

Il termine operazione, ad avviso del supremo collegio, non può essere interpretato in senso riduttivo. Tale interpretazione:

- contrasta con l'espressione "ogni altra" che lo precede;
- collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale che, collocato nell'ambito delle "azioni di guerra" gli atti

393

menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere le caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti;

- stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa, secondo la Cassazione, in una serie di disposizioni di legge dell'epoca e successive, che vengono richiamate nella sentenza citata e che pare opportuno richiamare qui di seguito.

1. Il d.lg.it. 21.8.45, nr. 518 che ha disciplinato il "riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana.

2. Il d.lg.it. 5.4.95, nr. 158 che ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9, lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel d.lg.it nr. 194 del 1945 desumere un significato ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni").

3. il d.lg C.P.S. 6.9.46, nr. 226 che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni di guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, e che equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche".

4. la legge 21.3.1958 nr. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (C.V.L.)", che ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni

396

effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera.

Afferma poi, la Cassazione che si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria della Costituzione), conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

La sentenza citata, infine, conclude affermando che, nel caso di specie, attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al Giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato".

*****

Del resto, come ricorda proprio la sentenza citata, il legislatore italiano non ha fatto altro che tradurre in linguaggio giuridico quanto appartiene alla Storia del nostro paese ed alla formazione della Repubblica Italiana.

Era dunque onere dei convenuti dimostrare il contrario.

L'attore, peraltro, senza per questo invertire l'onere della prova, aveva provveduto ad indicare una serie di testimonianze volte a porre in evidenza il significato ed il valore della lotta partigiana, pacificamente indiscusso ed indiscutibile.

Tali indicazioni istruttorie sono state del tutto ignorate dal Tribunale.

Anche questa considerazione da conto dell'evidente errore logico-giuridico in cui è caduto il giudice di primo grado.

*****

Pertanto, commette il delitto di diffamazione chi equipara i partigiani ai nazisti, essendo tale operazione illegittima ed illecita alla luce del nostro sistema normativo complessivamente considerato, a partire dai principi fondamentali contenuti nella Costituzione.

SULLA RESPONSABILITA' DEL CONVENUTO FELTRI

Sussiste quindi la responsabilità grave per diffamazione del Feltri (per il controllo sul quotidiano, per i titoli e sottotitoli, uso di foto, spazio utilizzato, entità e durata della campagna di stampa) e del Chiocci per gli articoli da lui scritti.

Si tratta di diffamazione grave, comportante lesione dei diritti individuali, denigrazione continuata, offesa ripetuta alla personalità con danno fisico, morale, psichico, biologico; ancor più grave se valutata nel complesso, con una serie di pubblicazioni di grande rilievo editoriale.

Per giudicare la presente vicenda non è applicabile l'antica concezione psicologica dei delitti contro l'onore, che richiedeva "l'animus diffamandi vel iniurandi" per la configurabilità del dolo. E' indiscusso che i delitti contro l'onere e in particolare la diffamazione non richiedono un dolo intenzionale, essendo sufficiente il dolo generico (Cass. Pen. Sez. V, 15 ottobre 1987; cass. Pen. Sez. V, 20.1.1999, Ferrara nr. 2283). "L'intenzione o lo scopo del soggetto agente pertanto non deve necessariamente essere l'offesa, ma è sufficiente che egli abbia usato consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive".

Per quanto esposto non vi è dubbio anche sulla responsabilità della Società Europea di Edizioni Spa, proprietaria della testata:

SUI DANNI

Quanto alla entità del danno sofferto ci si riporta alla nostra difesa della comparsa di replica di primo grado e comunque si chiede la condanna in solido degli appellati secondo quanto sarà ritenuto di giustizia dalla Corte d'Appello.

Si insiste anche, per quanto esposto, sulla già richiesta di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. delle frasi contenute nella comparsa di primo grado, pagg. 11 e 12.

SULLA PRONUNCIA DI CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

In linea del tutto subordinata, si deduce per tuzionismo pur confidando nell'accoglimento del suesposto appello, appello sulla sola condanna alle spese del giudizio, liquidate per un importo rilevante a carico dell'appellante.

Infatti almeno le circostanze e il comportamento de "Il Giornale" devono essere riconosciute come tali da aver giustificato l'iniziativa giudiziaria dell'appellante. Le spese, quindi, almeno, dovevano essere compensate. Infatti non potrebbe comunque negarsi che l'appellante dovesse ritenersi offeso e turbato da "Il Giornale" e che la sua reazione è stata più che spiegabile.

La somma liquidata è di rilievo per l'appellante e quindi per la sua entità, oltre che per le ragioni di merito esposte con il presente atto, si confida che la Corte d'Appello vorrà concedere la sospensione stessa, anche in relazione alla durata del processo.

Si confida nell'accoglimento delle già rassegnate conclusioni

Milano, 20 Marzo 2003

Avv.to Franco Agostini *Avv.to Alessandro Garlatti*

Avv.to. Gianfranco Maris

397

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 - Fax 80 94.47

TRIBUNALE DI MILANO

(Sez. I Civ. - G.I. Dott. Bonaretti – R.G. 7598/96)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con gli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti di Roma e l'Avv. Alessandro Garlatti di Milano

COPIA
CONTROPARTE

- attore -

contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con l'Avv. Martino U. Chiocci, di Roma e l'Avv. Emanuele Chiocci di Milano

- convenuto -

e contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti di Milano

13 APR 2009
Il Collaboratore di Cancelleria

- convenuti -

COMPARSA CONCLUSIONALE

per la SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A. e per il Dott. VITTORIO FELTRI

1. **Svolgimento del processo.**

Con atto di citazione notificato in data 14 giugno 1996, il Prof. Rosario Bentivegna conveniva in giudizio gli odierni comparenti, lamentando la presunta portata diffamatoria di alcuni articoli pubblicati su diverse edizioni del quotidiano "*il Giornale*" nei mesi di aprile e maggio del 1996 ed aventi ad oggetto i noti fatti di Via Rasella. In particolare, parte attrice riferiva di una pretesa campagna diffamatoria condotta nei suoi confronti dal quotidiano oggi

convenuto attraverso tutta una serie di articoli che avrebbero *"violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof. Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità e la sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione (...) in relazione alla sua vita privata e professionale"*.

In forza di quanto sopra, l'attore chiedeva al Tribunale il risarcimento dei danni patiti, quantificandoli in lire 5.000.000.000 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta datata 5 novembre 1996 si costituivano in giudizio i convenuti rilevando l'assoluta infondatezza delle domande dell'attore. In particolare, gli esponenti evidenziavano che i fatti esposti negli articoli censurati non potevano in alcun modo ledere l'onore, la reputazione o l'identità personale dell'attore perché o riferivano opinioni legittimamente espresse dal giornalista o riportavano fatti storici delinenadone una interpretazione forse parzialmente differente da quella fino ad ora operata. Si evidenziava, inoltre, che alcune espressioni censurate dall'attore non comparivano negli articoli per cui è causa. In ogni caso, si sottolineava che quanto riportato nelle pagine de *"il Giornale"* era comunque scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, legittimamente svolto dai convenuti.

All'udienza del 5 marzo 1997, fissata per la comparizione personale delle parti e per il tentativo di conciliazione, comparivano personalmente il direttore Dr. Feltri, nonché il giornalista Dr. Chiocci. Per la S.E.E. S.p.A.

399

compariva un procuratore speciale. Nessuno compariva per l'attore Prof. Bentivegna. In quella sede i convenuti, dopo aver ricordato che l'argomento inerente l'attentato di Via Rasella aveva acquistato nuovo interesse a seguito del processo contro Priebke, si rendevano disponibili - anche al fine di definire transattivamente la vertenza - a dar voce anche alle diverse interpretazioni ed opinioni che l'attore aveva manifestato sul punto. Tuttavia, il Prof. Bentivegna non riteneva di accogliere tale ipotesi di definizione della controversia.

Nel corso della fase istruttoria, le parti deducevano le rispettive istanze ed effettuavano anche alcune produzioni documentali. All'udienza del 19 novembre 1997 le parti insistevano per l'ammissione di tutte le rispettive istanze, eccezioni e deduzioni. Il Giudice, tuttavia, ritenendo l'opportunità di rimettere ogni questione alla fase istruttoria, fissava l'udienza del 17 febbraio 1999 per la precisazione delle conclusioni. In tale udienza l'attore e i convenuti precisavano le rispettive conclusioni come da fogli allegati e da verbale.

Nel corso del presente processo questa difesa ha già esposto le ragioni che hanno indotto il quotidiano ad occuparsi dell'argomento, nonché l'attenta opera di documentazione storiografica effettuata dal giornalista e sulla quale quest'ultimo ha svolto le sue valutazioni, talora critiche. Si è altresì dato conto delle attività svolte dai comparenti per procedere, nella stesura degli articoli, nel rispetto dei canoni dettati dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica.

In questa sede, pertanto, si provvederà a riprendere ed approfondire ulteriormente tali argomentazioni, anche in considerazione del fatto che non è

400

stata svolta alcuna attività istruttoria.

Si vuole, tuttavia, sin d'ora ribadire che gli articoli che verranno presi in considerazione saranno esclusivamente quelli indicati dall'attore nell'atto di citazione. Infatti, come già esposto nella memoria del 20 febbraio 1997, deve essere respinto il tentativo di controparte di richiedere il risarcimento anche per articoli pubblicati nel corso del giudizio e, comunque, non richiamati nell'atto introduttivo della presente causa. Sul punto, si ribadisce la più ferma volontà di non accettare il contraddittorio, essendo altresì certi che il Giudice non accoglierà tale inammissibile estensione del *thema decidendum*.

2. **Il contesto in cui sono maturati gli articoli in esame**

Si è precedentemente ricordato che gli articoli di cui l'attore lamenta un preteso carattere diffamatorio sono comparsi sul quotidiano "*il Giornale*" in occasione dello svolgimento del processo all'ex capitano delle SS Erich Priebke, corresponsabile della strage nazista delle Fosse Ardeatine, strage causalmente ricollegabile all'attentato di via Rasella, a Roma. Quest'ultimo eccidio, organizzato e realizzato dai GAP (Gruppi di Azione Patriottica), assume particolare rilevanza ai fini della presente causa poiché in esso il Prof. Rosario Bentivegna ha sostenuto la parte dell'esecutore materiale. non solo

Il complesso dei servizi dedicati da "*il Giornale*" a questi tragici fatti aveva l'obiettivo di esprimere valutazioni differenti da quelle finora esposte dalla storiografia che – con un termine caro all'attore – si può definire "ufficiale". Quello che, tuttavia, pare assolutamente deprecabile è la pretesa di controparte che nessuno possa ricostruire i fatti narrati, ed in particolare l'attentato di Via Rasella, secondo schemi diversi da quelli fino ad ora

ASSR

adottati dalla richiamata storiografia in forza di una pretesa "verità storica" di quanto sarebbe oramai accertato sul punto.

Venendo all'esame del complesso delle contestazioni formulate dall'attore in merito agli articoli per cui è causa, le stesse possono essere raggruppate secondo lo schema già proposto nella comparsa di costituzione. E cioè:

a) "*il Giornale*" avrebbe *"messo sullo stesso piano nazisti e partigiani"* (cfr. atto di cit., p. 19), di modo che la pretesa portata lesiva dei diritti del Prof. Bentivegna parrebbe in primo luogo rapportata – nell'interpretazione operata da controparte - al preteso parallelismo evidenziato da "*il Giornale*" tra le due stragi sopra ricordate;

b) "*il Giornale*", si aggiunge, avrebbe scambiato *"intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria (...) con un attentato illegittimo e deprecabile (...)"* (cfr. atto di cit., p. 19); tale addebito non sembra discostarsi - nella sostanza - da quello appena evidenziato sub a) e, pertanto, non assume rilevanza autonoma ai fini di causa;

c) gli articoli "incriminati", inoltre, attribuirebbero falsamente ai GAP *"l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta per sollevare la popolazione"*, nonché avrebbero, sempre falsamente, attribuito a responsabilità dei Gap la morte di vari civili, tra cui un bambino (cfr. atto di cit., p. 19), affermando - sempre secondo la superficiale e prevenuta ricostruzione del contenuto degli articoli effettuata dall'attore - *"addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto* (il bambino) *sulla carretta della spazzatura e che ciononostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia"* (cfr. p. 24 atto di cit.); si vedrà

402

successivamente come tale ultima affermazione non sia assolutamente rinvenibile in alcuno degli articoli e servizi proposti da "*il Giornale*".

d) infine, i servizi pubblicati su "*il Giornale*" avrebbero affermato *"che subito* (dopo la strage di via Rasella) *su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie"* (cfr. atto di cit., p. 19); anche una siffatta affermazione - come si vedrà - non è contenuta negli articoli "incriminati" e la sicurezza di controparte nell'addebitarla ai convenuti deriva unicamente da un abbaglio prodotto dalla propria visione distorta dei contenuti giornalistici *de quibus*.

Quelle testè riassunte sono le doglianze avanzate da controparte nei confronti dei convenuti. Si è già detto che le stesse risultano assolutamente insufficienti per l'accoglimento della domanda proposta in questa sede. Infatti, oltre a rappresentare una visione assolutamente parziale di un soggetto interessato ad una determinata ricostruzione di un fatto storico, si accompagnano ad una inescusabile superficialità quando riportano contenuti dei servizi giornalistici che mai sono stati esposti dagli odierni convenuti.

Nel successivo paragrafo verranno adeguatamente confutate tutte le contestazioni mosse da parte attrice, al fine di dimostrare la piena legittimità dell'operato degli esponenti e del giornalista. Appare tuttavia utile, già in questa sede, rilevare come controparte pretenda di attribuire la comune funzione di elementi dimostrativi della presunta diffamazione ad argomentazioni che in realtà presentano nature tra loro assolutamente eterogenee: un primo assunto, infatti, ripetutamente proposto da controparte e già ricordato nei punti a) e b), attiene ad opinioni espresse nel contesto degli articoli, per le quali non ha evidentemente senso parlare di verità o

come si pretende prova le opinioni

403

falsità. Un secondo gruppo di argomentazioni, invece, che riunisce quelle riportate sub c) e d), afferisce a dati storici che l'attore afferma essere falsamente riportati da "*il Giornale*".

3. **Sulla reale portata degli articoli de "*il Giornale*".**

Si è già detto che gli articoli concernenti l'attentato di via Rasella e la successiva strage delle Fosse Ardeatine, pubblicati sul quotidiano esponente, nel loro complesso hanno manifestato, in merito a tali tragici episodi, delle opinioni e dei giudizi di sostanziale riprovazione morale esprimendo, di volta in volta, il punto di vista soggettivo, legittimamente e correttamente dichiarato, dell'estensore dell'articolo o della persona intervistata. Di conseguenza, diversamente da quanto vorrebbe sostenere controparte, nessuna pretesa verità assoluta od "ufficiale" potrebbe essere fatta valere per censurare l'operato dei convenuti.

A ciò si aggiunga che nessun contenuto lesivo dei diritti della personalità del Prof. Bentivegna è rinvenibile in un giudizio critico che - quand'anche, per assurdo, si ritenesse presentare toni diffamatori - si riferisce alla globalità dei fatti considerati e, pertanto, indubbiamente trascende la persona dell'attore.

In ogni caso, nessuna espressione ingiuriosa o calunniosa è stata avanzata nei confronti di parte attrice, come dimostra anche il semplice fatto che controparte non è stata in grado di indicarne alcuna, limitandosi ad allegare a sostegno delle proprie pretese unicamente la ritenuta falsità della ricostruzione di alcuni particolari storici operata da "*il Giornale*" (sulla quale torneremo specificamente nel prosieguo) ed a lamentare genericamente la diffamatorietà di titoli (quelli contenuti nelle edizioni de

404

"*il Giornale*" del 7 e 10 aprile 1996, rispettivamente alle pagine 8 e 10 (cfr. docc. nn. 2 e 3 di ctp.) che, oltre a non presentare diretto riferimento alla persona dell'attore, appaiono particolarmente neutri, anche in considerazione della delicatezza delle vicende trattate, e comunque assolutamente privi di alcun contenuto anche solo sensazionalistico.

Si esamineranno, quindi, nel dettaglio tali articoli al fine di dimostrarne la correttezza e la piena liceità.

Il primo titolo richiamato da controparte è quello riportato nell'edizione del 7 aprile 1996 (doc. n. 2 di ctp.) de "*il Giornale*", che recita: "**Pannella: partigiani terroristi**" ed è accompagnato da un neretto esplicativo: "Nel '79 Lama m'insultò perché criticai l'attentato di via Rasella". Titolo e neretto esprimono, riassumendolo, il pensiero di Marco Pannella, contenuto per esteso nella intervista così introdotta.

In proposito, si sottolinea in primo luogo che la "notizia" riportata è semplicemente l'opinione di Marco Pannella sull'argomento in questione; in secondo luogo, essa fa riferimento in generale a "i partigiani" e non al Prof. Bentivegna. Infine, dalla lettura del pezzo non si capisce proprio ove l'attore ritenga di individuare contenuti diffamatori, tanto più nei suoi confronti; se ciò che offende il Prof. Bentivegna è la definizione dei partigiani (con specifico riferimento ai fatti di via Rasella) come "terroristi" proposta dall'intervistato, allora può ben dirsi che il problema non è la diffamazione, bensì la mancanza di obiettività dell'attore. Infatti, è incontestabile che l'attentato di via Rasella sia stato condotto con modalità proprie di un attentato terroristico, intendendosi per *"terrorismo"* una *"concezione e pratica di lotta politica che fa uso della violenza sotto forma di omicidi,*

405

attentati, rapimenti ecc., per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti (...)" (cfr. vocabolario Zingarelli, ed. XII, Zanichelli).

Il secondo titolo di cui parte attrice lamenta la diffamatorietà é il seguente: **"Pannella: "*I comunisti devono dire la verità sulla strage di via Rasella*""**, introduttivo di una seconda intervista al noto esponente politico (cfr. doc. 3 di ctp.). Anche in questo caso appaiono quanto mai oscure le motivazioni che consentirebbero al Prof. Bentivegna di giudicare diffamatorio (oltre tutto, nei suoi stessi confronti) il titolo riportato.

Così esaminati - e superati - i riferimenti più specifici (!) avanzati da controparte a sostegno della propria (indeterminata) domanda, va inoltre considerato che l'attore non si perita di operare una precisa contestazione dei punti degli articoli "incriminati" che ritiene lesivi dei propri diritti, bensì sostiene (sempre più genericamente) che le affermazioni in essi riportate appaiono complessivamente lesive del proprio diritto all'immagine ed alla personalità. Poi, nell'ottica sempre parziale con cui esamina i fatti, il Prof. Bentivegna imputa tale pretesa lesività alla *"prospettazione falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente"* (cfr. p. 2 atto di cit.) a suo parere malevolmente proposta dal quotidiano "*il Giornale*" in merito agli accadimenti indicati.

Si è peraltro rilevato che la pretesa dell'attore, oltre che generica, appare fondata - in linea generale - su un equivoco, come si procede ad illustrare.

3.1. Sulla infondatezza delle pretese di controparte, nonché sulla inconferenza delle argomentazioni proposte a loro sostegno.

Accadimenti della gravità di quelli che ci occupano possono essere oggetto di valutazione su piani tra loro concettualmente assai differenti: uno è

406

quello, tecnico, della analisi, storiografica o giuridica, da condursi mediante criteri di rigorosa scientificità e in cui la "verità" o "correttezza" delle conclusioni raggiunte è sottoponibile a verifica; un secondo piano di possibile approccio è invece quello della valutazione di ordine morale, che per sua natura è soggettiva e, pertanto, opinabile e non "verificabile" con criteri di obiettività. Quest'ultimo tipo di analisi è l'unico effettivamente rinvenibile nei servizi giornalistici oggetto di esame nella presente sede.

In ragione di quanto sopra, va da sé che la pretesa di controparte di sottoporre a "verifica" una valutazione di riprovevolezza scaturente dall'applicazione di una morale soggettiva appare logicamente errata e giuridicamente improponibile.

Ma vi è di più: se si pone mente alle specifiche argomentazioni addotte dall'attore a sostegno delle proprie pretese (tutte volte a dimostrare la ritenuta falsità della ricostruzione storica che sarebbe stata operata), è agevole constatare come la loro natura le renda strumentali a contrastare unicamente indicazioni di valore obiettivo: pertanto, non solo l'"operazione" realizzata da controparte si appalesa logicamente e giuridicamente impossibile, ma è anche condotta con strumenti inadeguati.

Infatti, nella citazione introduttiva della presente causa l'attore, mediante una ricca serie di riferimenti storiografici e facendo appello a "precedenti" giurisdizionali, pretenderebbe di dimostrare la (generica) diffamatorietà dei contenuti giornalistici da esso richiamati, basandola sulla pretesa falsità della "ricostruzione storica" che sarebbe stata operata da "*il Giornale*" e contrapponendola alla "verità storica" definitivamente – secondo l'attore – accertata dalla storiografia "ufficiale" e dai Tribunali.

107

Proprio in relazione a ciò appare manifesto l'equivoco su cui si fondano le pretese attoree: nella fattispecie in esame non ha infatti senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, da un punto di vista storiografico, dei fatti narrati (di cui una parte saliente, peraltro, è ancora da verificare), né tantomeno di legittimità od illegittimità delle azioni militari esaminate, poiché in tutti gli articoli censurati ciò che risulta dedotto è sempre e comunque il **giudizio di tipo esclusivamente morale** dei singoli autori o personaggi intervistati e, pertanto, il mero riflesso soggettivo dei fatti, senza alcuna pretesa di valutazione "tecnica" (e pertanto di ricostruzione storiografica della verità assoluta dei fatti o di analisi giuridica della legittimità delle azioni compiute).

Peraltro, se pure fosse riscontrabile questa diversa tipologia di valutazioni – ma così non è - in ogni caso l'inesattezza dei dati riportati non sarebbe di per sé significativa della sussistenza della diffamazione (cfr. Trib. Milano, 16.3.1992, in Dir. inf., 1992, p. 849): l'affannarsi di controparte nel tentativo di dimostrare che l'attività partigiana doveva ritenersi "legittima" (in senso tecnico) e che l'attentato di via Rasella deve essere considerato un atto di eroismo e non un *"crimine"*, o *"un attentato illegittimo e deprecabile"* (secondo le espressioni utilizzate dall'attore , cfr. p. 19 atto di citazione) dunque, avrebbe qualche senso se "*il Giornale*" in primo luogo avesse riportato notizie e non opinioni ed, in secondo luogo, se tali notizie avessero posseduto portata diffamatoria nei confronti dell'attore.

Ma nulla di tutto ciò è rinvenibile nel complesso giornalistico indicato dall'attore, nell'ambito del quale ci si limita a deprecare, questo sì, sul piano

408

morale, l'attentato di via Rasella, considerandolo in sé un atto di barbarie alla stessa stregua delle stragi naziste.

Ma, come si è detto, ciò è perfettamente legittimo, per quanto opinabile.

3.2. Sulla inattendibilità della ricostruzione dei contenuti dei servizi giornalistici operata da controparte.

Malgrado l'evidente esaustività delle argomentazioni sin qui proposte, per mero scrupolo si procede comunque a considerare - ed a confutare - anche l'attendibilità intrinseca delle specifiche argomentazioni proposte dall'attore a sostegno delle proprie domande, delle quali comunque si ribadisce l'assoluta inconferenza ai fini di causa.

Essenzialmente, le opinioni espresse su "*il Giornale*", che l'attore giudica (genericamente, si ripete) diffamatorie, sono quelle che accomunano in un unico giudizio di barbarie le modalità utilizzate, nelle rispettive attività belliche di cui si discute, da nazisti e partigiani e che addossano, a chi ha voluto e realizzato la strage di via Rasella, la responsabilità morale della conseguente rappresaglia tedesca, che si è concretizzata nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Si è già sottolineato come le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa diffamatorietà di tale giudizio abbiano tutte - in applicazione del distorto ragionamento sinora descritto - l'inutile scopo di dimostrare la pretesa falsità della ricostruzione storica che accompagna il giudizio di disvalore morale, come se la diffamatorietà del giudizio potesse scaturire automaticamente dalla pretesa inesattezza (peraltro insussistente) della narrazione dei fatti sui quali esso cade (cfr. nuovamente, nel senso della incapacità della inesattezza

609

dei fatti affermati ad integrare di per sé la diffamazione, Trib. Milano, 16 marzo 1992 in *Dir. inf.*, 1992, 849).

In ogni caso, controparte adduce la pretesa falsità di alcuni dati che, a suo dire, sarebbero stati esposti nel contesto dei servizi per cui è causa. La difesa del convenuto Dr. Chiocci ha, in proposito, esaustivamente specificato gli elementi che dimostrano l'assoluta insussistenza di alcuna lesione dei diritti dell'attore, svolgendo argomentazioni e fornendo una lunga serie di prove testimoniali e documentali.

Questa difesa, anche in ragione del carattere della responsabilità per cui sono chiamati a rispondere gli esponenti, si richiama a quanto dedotto e allegato dal Dr. Chiocci in ordine agli articoli censurati. Si vuole, comunque, ribadire, nel merito, quanto già osservato nella comparsa di costituzione al fine di dimostrare l'infondatezza della avversa pretesa. Secondo la parziale ricostruzione offerta da parte attrice, nell'ambito delle interviste a Marco Pannella ed alla Sig.ra Mary Pace sarebbero stati esposti *"falsi e contumelie"* (cfr. p. 3 atto di cit.) non meglio identificati se non - successivamente - nella lamentela concernente la notizia di un colloquio intervenuto tra Massimo di Massimo ed alcuni *"gappisti"*, ricordata dalla Signora Pace nel corso dell'intervista. Le dichiarazioni da essa rese, a detta dell'attore, avrebbero comunque un contenuto parzialmente falso.

I convenuti non possono che ribadire, sul punto, di avere fedelmente riportato le dichiarazioni rese dall'intervistata, aventi a loro volta come contenuto il resoconto - dichiaratamente a memoria dell'intervistata - che lo stesso di Massimo fece del suddetto colloquio sulla stampa dell'epoca (citata - sempre a memoria - nell'articolo: Italia Monarchica), dichiarando ciò che

410

uno degli attentatori di via Rasella, nascosto dietro lo pseudonimo di "Franco", aveva affermato la sera stessa dell'attentato, in casa del di Massimo.

Quanto poi alla ulteriore lamentela avanzata sul punto dal Prof. Bentivegna, e relativa alla attribuzione successivamente operata nei suoi confronti, con un articolo pubblicato su "*il Giornale*" del 9.5.1996 (cfr. doc. 11 di ctp.), della frase in questione ricordata dal di Massimo e di cui sopra, da ciò non può derivarsi la pretesa valenza diffamatoria, perché tale frase presenta contenuto analogo ad altre pronunciate tanto dal Bentivegna quanto da altri "gappisti" con l'intenzione di riassumere il pensiero dei partigiani comunisti sul punto (cfr. G. Amendola, Lettere a Milano, p. 294, doc. 5, nonché l'intervista resa dal Prof. Bentivegna a "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993, doc. 6). Non si capisce, di conseguenza, dove sarebbe la diffamatorietà nell'attribuire una volta di più ad un soggetto un pensiero che gli appartiene. D'altra parte, posta la notevole confusione manifestata dallo stesso di Massimo sulla paternità della frase (dovuta evidentemente anche all'uso di pseudonimi che i partigiani facevano per motivi di sicurezza) e considerato che l'episodio - come si è detto - è reale, non appare imputabile ad alcuno dei convenuti una mancanza di diligenza tale da inficiare la verità, perlomeno putativa, della notizia.

L'attore allega altresì la falsità delle affermazioni riportate da "*il Giornale*" (ed. del 18.4.1996, doc. 7 di ctp.) concernenti il fatto che gli organizzatori dell'attentato di via Rasella avrebbero previsto e voluto la rappresaglia tedesca. Da tale pretesa falsità - applicando il solito meccanismo - deriverebbe la lamentata diffamatorietà dei suddetti articoli.

411

Con specifico riguardo alla questione della prevedibilità della rappresaglia, va in primo luogo precisato che essa è affermata con riferimento a *"i partigiani (...) che mandarono in via Rasella Rosario Bentivegna (...)"*, e non a quest'ultimo, come peraltro si evince anche dallo stralcio dell'articolo *de quo* riportato dall'attore. Ciò basterebbe indubbiamente ad escludere la fondatezza di ogni lamentela dell'attore sul punto; però, per dovere di completezza, si impone una ulteriore osservazione riguardante l'erroneità della ricostruzione del contenuto dell'articolo *de quo* operata dall'attore.

Controparte sostiene che non era possibile prevedere la rappresaglia ed allo scopo di destituire di fondamento la contraria affermazione de "*il Giornale*" denuncia la presunta falsità del contenuto di una testimonianza riportata nell'articolo *de quo* e relativa all'avvenuta pubblica affissione di un'ordinanza del comando tedesco annunciante rappresaglie a seguito di atti terroristici. La ricostruzione di controparte nega che ciò sia avvenuto subito dopo l'attentato di via Rasella, affermando di conseguenza la falsità della notizia che a suo dire "*il Giornale*" avrebbe riportato.

Nessuna difficoltà si presenta a condividere l'assunto attoreo secondo cui all'attentato di via Rasella non sarebbe conseguita alcuna affissione: infatti, quella operata dall'attore (cfr. pag. 6 atto di cit.) è una rappresentazione grossolanamente falsa del contenuto giornalistico, come appare evidente al solo osservare nella sua interezza il passo criticato, che collega chiaramente l'affissione ad un altro attentato, di poco precedente quello di via Rasella: *"(...) immaginai quel che sarebbe accaduto perché pochi giorni prima, lì vicino, in via Crispi, (...) era stata fatta saltare in aria una camionetta. Non ci fu nessuna vittima e quindi nessuna ritorsione. Ma subito, su tutti i muri*

ASSR

del quartiere, furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici" (cfr. doc. 7 di ctp.).

Risulta evidente, dunque, che la verità della notizia riportata non è inficiata da alcunché e che da un simile dato ben può dedursi, con apprezzabile certezza, perlomeno la coscienza - in capo agli organizzatori dell'attentato di via Rasella - di scatenare la rappresaglia tedesca.

Di più: lo stesso Prof. Bentivegna ha ammesso, nell'intervista resa ai microfoni di "Zapping" ricordata da "*il Giornale*" nell'articolo del 20.4.1996, di essere stato a conoscenza del rischio di rappresaglia: *"Sarei scorretto se non precisassi che il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)"*. Tale affermazione non è stata smentita nell'atto di citazione, in cui si sorvola disinvoltamente sul punto, limitandosi a fare rilevare un presunto, inesistente e comunque ininfluente "contrasto" (cfr. pag. 6 atto di cit.) tra *"il titolone a nove colonne"* dell'articolo *de quo* e le affermazioni, ivi riportate, del Prof. Bentivegna, che però vengono identificate con le seguenti: *" (...) non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. (...) La rappresaglia (...) è stata pressoché immediata (...)"* (cfr. pag. 6 atto di cit.).

Peccato, però, che il titolo e le affermazioni "contrastanti" ricordate dall'attore non abbiano nulla a che vedere l'uno con le altre: il titolo, **"Sì, sapevamo della rappresaglia"** fa, infatti, evidente riferimento alle affermazioni del Prof. Bentivegna concernenti l'ammissione della conoscenza del rischio di rappresaglia, espressa in quella sede con le parole, già riportate ma che si ripropongono: *"Sarei scorretto se non precisassi che*

SB

il problema delle rappresaglie ce l'eravamo posto (...)", affermazioni – come detto - mai smentite.

Infine - e sempre per dovere di completezza - si ricorda che una analoga ammissione era contenuta pure nell'intervista resa dallo stesso odierno attore al quotidiano "L'Unità" e pubblicata il 24.1.1993 (cfr. doc. 6), in cui egli ammetteva la circostanza della divulgazione di manifesti che, oltre ad annunciare la rappresaglia per gli atti di terrorismo, ne prefissavano le modalità indicando il rapporto un tedesco/dieci italiani.

Ma non basta: l'attore lamenta che "*il Giornale*", attribuendo - sia pure dubitativamente - ai GAP anche la volontà di scatenare la rappresaglia al fine di indurre la popolazione a sollevarsi contro i tedeschi, avrebbe commesso un ulteriore "falso", naturalmente anch'esso diffamatorio.

Va innanzitutto rilevato che gli articoli in cui è trattato il punto ("*Il Giornale*", ed. del 6.4.1996, nell'articolo a firma V. Feltri, nonchè ed. 10.4.1996, tra le affermazioni di M. Pannella, ed.18.4.1996 e ed. 15.5.1996, in due articoli entrambi a firma F. Chiocci, cfr. docc. nn. 1, 3, 7 e 23 di ctp.) hanno dedotto un tale fine, in certi casi solo ipotizzandolo, dalla evidente inutilità dell'attentato, in sé considerato, ai fini di una efficace resistenza contro i tedeschi: infatti, non si può certo dire che l'obiettivo colpito presentasse una qualche importanza a fini bellici.

Ciò è dimostrato inequivocabilmente in primo luogo dal fatto che il battaglione colpito risultava avere solo funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, perché composto da soldati "*invalidi alla guerra*" (cfr. P. Monelli, in Storia Illustrata, n. 3/64, spec. Pag. 316, doc. 7, nonchè Matteo Matteotti, in un'intervista resa a Mixer il 13.5.1996, doc. 8): pertanto, già

ASSR

l'obiettivo militare prescelto (indipendentemente dalla conseguenza costituita dalla rappresaglia) svuota di utilità pratica l'azione.

Ma la ragionevolezza della conclusione raggiunta nell'ambito dei servizi giornalistici per cui è causa, concernente la presunzione della volontà della rappresaglia, traspare ancora più evidentemente se si considera l'inevitabile conseguenza dell'azione: non ha senso alcuno, infatti, rassegnarsi a provocare una rappresaglia di immani dimensioni come quella che - come si è dimostrato - i partigiani sapevano di scatenare, per ottenere in cambio l'eliminazione - nel migliore dei casi - di una trentina di semplici militari. In proposito è forse più logico e plausibile ipotizzare che proprio la reazione avversaria fosse lo scopo dell'azione dei GAP.

Un ultimo preteso "falso" il cui addebito dall'attore appare meritevole di considerazione, consiste nell'avere attribuito *"(...) all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino"* (cfr. pag. 19 atto di cit.).

Basta osservare le affermazioni che controparte pretende di avere estratto dai servizi "incriminati" e confrontarle con gli articoli *de quibus* (peraltro prodotti dalla controparte stessa) per evidenziare in maniera esemplare la cieca prevenzione che ha guidato la ricostruzione (meglio sarebbe dire: libera interpretazione) dei contenuti giornalistici contestati.

Si afferma nell'atto di citazione (pag. 24 s.): *" (...) quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche, viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia (...)"*.

115

A parte gli aspetti "di colore" delle recriminazioni avverse (per i quali è sufficiente ricordare che "*il Giornale*" si è limitato a descrivere la semplice realtà di accadimenti le cui "tinte fosche" sono riconducibili unicamente alle concrete modalità di svolgimento, realizzate a cura, tra gli altri, dell'attore), sarebbe quanto mai interessante conoscere in quali degli articoli in questione l'attore ha potuto rilevare tali *"spudorate"* affermazioni poiché, come si procede brevemente a sottolineare, in nessuno di essi appaiono rinvenibili nei termini riportati. Affermazioni, quelle sopra riportate, che comunque non risultano chiarite nemmeno nelle successive memorie depositate dalla controparte.

Ma prima di procedere in questo senso è utile premettere che - come è notorio - per lungo tempo l'attore ha recisamente negato addirittura che l'attentato di via Rasella avesse provocato vittime civili. E ciò sino a quando l'irrefutabilità della documentazione in senso opposto non lo ha costretto ad arrendersi all'evidenza, tanto che nella citazione introduttiva del presente giudizio non si cerca più di sostenere l'inesistenza di vittime civili ma ci si "limita" a contestare che la responsabilità della loro morte sia imputabile *"all'istante e ai GAP"* (pag. 19 atto di cit.).

Ora, ciò appare quanto meno singolare: una volta accertata l'esistenza di "vittime civili", tali in rapporto all'attentato di via Rasella, appare incontestabile il rapporto di causalità che le lega all'operato degli attentatori.

Ciò premesso, si può procedere a correggere gli erronei assunti di controparte: negli articoli *de quibus*, infatti, non è rinvenibile in alcun modo (salvo che con una forzata interpretazione "di parte") un'affermazione nel senso - dedotto con tanta sicurezza dall'attore - che Bentivegna avrebbe visto

ASSR

il bambino e ciò nonostante non avrebbe desistito dall'azione. Affermazioni di questo tipo, infatti, sono bensì state fatte nell'articolo dell'8.5.1996 (cfr. doc. 10 di ctp.), ma riportando le parole dell'intervistato, fratello della piccola vittima, con riferimento ai partigiani attentatori di via Rasella in generale, e soprattutto con tono dubitativo: *"Un sospetto particolarmente sinistro e inquietante è questo. I partigiani (...) videro qualche istante prima un ragazzino seduto (...). Ciò nonostante non desistettero (...)"; "Questo, almeno, è quanto sostiene Giovanni Zuccheretti (...)"*. Nel testo dell'intervista riportato tra virgolette, poi, si legge: *"Da come è straziato il corpo di Pietro è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato (...) sopra quel bidone maledetto (...). Loro, i gappisti, prima di fuggire non possono non averlo visto (...)"*.

Le affermazioni contestate, come si vede, si limitano a riportare fedelmente la testimonianza del fratello del bambino ucciso, il cui contenuto non risulta essere stato smentito.

Peraltro, l'insorgenza di un simile dubbio appare pienamente legittimata dalle circostanze di fatto concernenti lo stato dei resti del bimbo, descritte dal Sig. Giovanni Zuccheretti ed a cui ha accennato - confermando nella sostanza quanto descritto nell'articolo dell'8.5.1996 - lo stesso attore nella dichiarazione resa all'Agenzia Agi e riportata nell'articolo de "*il Giornale*" del 9.5.1996 (doc. 11 di ctp.).

D'altronde, non pare che l'attore, a parte vuote ed altisonanti espressioni di sdegno e malevole e parziali rappresentazioni dei contenuti giornalistici, abbia potuto opporre alcunché di convincente ai legittimi dubbi espressi nel citato contesto: infatti, nell'atto di citazione ci si limita a contestare

517

genericamente che *"il Bentivegna non ha mai visto il bambino"* (pag. 8) e che la pretesa secondo cui invece lo avrebbe visto *"(...) è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (...), in quanto Bentivegna, dopo il segnale (...), chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio"*. Non è dato, infatti, comprendere cosa abbia a che fare la chiusura del carretto con il fatto che il bambino sia stato visto dagli attentatori.

A tutte le contestazioni sin qui esposte, afferenti la ritenuta "falsità" delle circostanze di fatto riportate, controparte ha aggiunto ulteriori lamentele "di contorno" che appaiono inconferenti ai fini di causa e meramente defatigatorie ed alcune delle quali addirittura non hanno nulla a che vedere con l'oggetto della presente causa.

Infatti, se la trita discussione sul fatto che sia avvenuta o meno dopo l'attentato la diffusione del radiomessaggio EIAR o l'attacco alla credibilità di Mario Cervi o la poco convincente disquisizione sulla ricollegabilità dell'attentato alla paternità di Togliatti risultano inconferenti ai fini di causa, ma perlomeno attinenti ai fatti in essa trattati, altre argomentazioni - quali, ad esempio, il riferimento alle minacce che sarebbero derivate al Prof. Bentivegna *"da parte di lettori di quel foglio"* (ove il foglio *de quo* sarebbe ovviamente "*il Giornale*") - appaiono oltre che gratuite anche totalmente estranee alle vicende che ci occupano, e pertanto meramente defatigatorie.

Anche offensivo, invece, oltre che inconferente e gratuito, appare il malizioso riferimento alla notizia dei manifesti che avrebbero tappezzato il quartiere ove lavora l'istante, operato da controparte (pag. 9 atto di cit.) specificando che "*il Giornale*" l'avrebbe riportata *"subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso*

118

(...) riportandone per intero il testo". A questo specifico proposito, si è già richiesto che l'attore chiarisse l'effettiva portata del proprio pensiero. Pensiero che, tuttavia, controparte, anche per queste circostanze, non ha ritenuto di chiarire.

Da ultimo, si vuole sottolineare come le notizie, riportate da "*il Giornale*" e ricondotte dall'attore nel calderone generale della pretesa diffamazione, concernenti le denuncie ed accuse rispettivamente formulate dai Signori L. Randazzo e A. Santacroce contro il Prof. Bentivegna, appaiono vere, correttamente riportate e di interesse pubblico data la loro collocazione temporale ed il loro oggetto, oltre che fornite con toni la cui aderenza al principio della continenza è innegabile.

4. **Il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.**

Riepilogato quanto esposto nei precedenti atti in ordine ai fatti contestati dall'attore, in questa sede si procederà ad alcune ulteriori valutazioni in ordine al corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte dei convenuti. Si prenderanno quindi in esame i profili specifici di responsabilità del Direttore responsabile e del Dr. Feltri.

In merito alla legittimità dell'operato dei giornalisti e degli esponenti, giova preliminarmente ricordare che, per giurisprudenza costante, sia di legittimità sia di merito, "*la critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione dei fatti e comportamenti e questa interpretazione non può che essere soggettiva e cioè corrispondente all'angolazione individuale e, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta.*" (Cass., 16 aprile 1993, in *Foro it.* 1994, II, 94). Infatti, "*il diritto di critica che costituisce uno degli*

419

aspetti principali su cui si fonda la libera (e lecita) manifestazione del pensiero, non si esprime nella narrazione, ma nel giudizio e nella valutazione di fatti; la critica è pertanto soggettiva e cioè corrispondente, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta" (Trib. Roma, 26 marzo 1997 in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 264).

Appare opportuno, inoltre, (seppure non necessario rispetto allo specifico scopo difensivo) sottolineare che la Cassazione ha addirittura recentemente ampliato i limiti dell'esercizio del diritto di critica quando i fatti sono di primario interesse o quando soggetti in esame sono personaggi pubblici. Si legge, infatti, in una sentenza della Suprema Corte che "*come ogni diritto, anche il diritto di critica non può essere esercitato se non entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo. Ritiene il Collegio che da questo principio non si può trarre, tuttavia, l'illazione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale e che occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Il bilanciamento sta nel fatto che la* ***critica****, diversamente dalla* ***cronaca****, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica*" (Cass. 22 gennaio 1996, n. 465 in *Foro it.*, 1996, I, 493, nonché le più ampie motivazioni contenute in App. Milano, 24 novembre 1989, in *Dir. inf.* 1990,

ASSR

496 e ss.).

Il diritto di critica si differenzia, infatti, da quello di cronaca "*in quanto non si concreta nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il Giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, anziché informativo, i limiti dell'esimente sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione* (Cass., 24 novembre 1993 in *Giust. pen.*, 1994, II, 496).

Per il Tribunale di Roma, poi, "*rientra nell'esercizio del fondamentale diritto di libertà di critica far valere le proprie argomentazioni anche con giudizi severi che, isolati dal loro contesto, potrebbero assumere toni diffamatori, ma che, inseriti in una determinata disputa, vanno letti in chiave di polemica ideologica*" (Trib. Roma, 1° aprile 1987, in Giur. merito, 1987, II, 1240).

Come si è detto, controparte contesta anche la pretesa diffamatorietà di alcuni titoli relativi agli articoli per cui è causa. Anche in ordine a tale argomento le censure dell'attore risultano decisamente infondate. Infatti, oltre a quanto precedentemente osservato, si evidenzia che costituisce fatto notorio che il titolo di un articolo non può che consistere in una sintetica espressione in grado di riassumere, in poche parole, il contenuto del relativo pezzo, non potendosi con lo stesso articolare e specificare quei dettagli che necessariamente non possono che essere chiariti nel corpo del pezzo. In proposito, la Corte Suprema ha precisato che "*in tema di diffamazione a*

421

mezzo stampa, la genericità del titolo, per la vaghezza dei termini usati, va risolta mediante analisi del contenuto dell'articolo. Quando tale contenuto è stato ritenuto non diffamatorio di una determinata persona per aver riferito fatti risultati corrispondenti a verità (...) è da escludere la sussistenza della diffamazione in base alla sola formulazione generica del titolo" (Cass. pen., 4 novembre 1992, in *Giust. pen.*, 1993, II, 461, 502; in senso conforme: Cass. pen., 1° febbraio 1993 in *Giust. pen.*, 1993, II, 686).

Quanto all'interesse pubblico alla diffusione delle opinioni espresse negli articoli in esame, si ritiene che lo stesso sia incontestabile. Infatti, anche volendo prescindere dal fatto che il tema di cui si discute sia di intrinseco interesse per i lettori, per l'evidente importanza che ha nella storia del nostro Paese, occorre ricordare che, nel momento in cui il quotidiano ha pubblicato gli articoli *de quibus*, si stava celebrando il processo a Priebke che aveva particolarmente interessato l'opinione pubblica in ordine allo svolgimento dei tragici eventi connessi con gli eccidi di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine. Del resto, come emerge anche dalle produzioni di tutte le parti, il dibattito sui fatti che formano oggetto della presente controversia ancora oggi occupa i commentatori, gli storici ed i giuristi. In proposito, anche in questi giorni è stato pubblicato un libro intitolato "*Attentato e Rappresaglia*" a firma di Alberto Benzoni ove si sostiene che l'attentato di via Rasella era finalizzato a colpire "come un pugno nello stomaco" i cittadini romani, gli indolenti "attesisti", in realtà gli antifascisti "moderati" e poco propensi alla lotta armata, che contestavano i metodi di lotta dei GAP comunisti ed il terrorismo urbano individuale; tali "antifascisti moderati" saranno, infatti, le prime vittime della feroce

422

rappresaglia nazista (così la recensione su "Il Corriere della Sera" del 28.3.99).

Anche in merito al requisito della continenza delle espressioni utilizzate – che peraltro controparte non contesta specificamente – lo stesso è stato pienamente rispettato in tutti gli articoli in esame.

L'esame delle espressioni pubblicate, infatti, evidenzia l'assoluto rispetto di forme civili, l'assenza di qualunque intento denigratorio, la sostanziale correttezza dell'esposizione, la mancanza di qualsivoglia epiteto o espressione denigratoria della reputazione del Prof. Bentivegna.

Le espressioni pubblicate su "*il Giornale*" potranno semmai – ma così non è – essere considerate vivaci, polemiche; ma, come tali, perfettamente lecite e consentite poiché la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*la forma ironica e squalificante, anche se particolarmente accesa, può essere riconducibile alla libertà di censurare un comportamento attraverso una valutazione critica, severa e sferzante*" (Cass., 10 luglio 1989, in *Resp. civ.*, 1990, p. 829). In merito, anche il Tribunale di Roma ha osservato che "*il diritto di critica (...) deve ritenersi legittimamente esercitato anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole aspre e pungenti, di per sé insultanti, purchè (...) correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi*" (Trib Roma, 24 maggio 1985, in *Foro It.*, 1987, II, 253 e ss.)

Infine, ai sensi di una recente pronunzia della Suprema Corte, l'esercizio del diritto di cronaca incontra dei limiti sia in relazione al contenuto (continenza sostanziale) sia nel modo in cui esso si estrinseca (continenza formale).

Ora, per il principio della continenza sostanziale, i fatti narrati devono corrispondere a verità. Evidentemente verità non assoluta, bensì soggettiva

ASSR

perchè, "*la cronaca di accadimenti ritenuti soggettivamente veri è il riflesso soggettivo del fatto che non ci sia stata narrazione di fatti immaginari*".

D'altro canto, l'esposizione dei fatti deve avvenire misuratamente; tuttavia, "*le espressioni adoperate nella narrazione dei fatti non si possono fondare su parametri universali ed oggettivi, sicché la continenza formale deve essere verificata in stretta aderenza al contesto nel quale deve operare*".

Continua la medesima pronuncia: "*Può accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinanti (cronaca) sia esposta assieme alle opinioni (critica) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio del diritto di cronaca e di critica. In questi ultimi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri sopra indicati, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere*" (Cass., 22 gennaio 1996, n. 465, in *Foro it.*, 1996, I, 493; nello stesso senso, Cass., 16 aprile 1993, *id*, 1994, II, 94).

Si ribadisce, da ultimo, ripetendo quanto già osservato nella comparsa di costituzione, che le lamentele dell'attore appaiono essenzialmente dirette a contestare la diffamatorietà pretesamente ricollegata ad un generale giudizio di disvalore morale espresso nel complesso dei servizi giornalistici in questione, mentre la dedotta falsità dei dati storici riportati appare - nell'economia delle difese di controparte - svolgere più che altro funzione strumentale alla dimostrazione della pretesa diffamatorietà del giudizio.

Ma, come già detto, un simile strumento appare assolutamente inadatto allo scopo proposto, poiché, quando si verte, come nella fattispecie in esame, in

424

un ambito in cui si formulano giudizi più che riportare fatti, la "verità" dei fatti narrati non ha influenza ai fini dell'individuazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa se non nei ristretti limiti dell'individuabilità, nel commento e nell'interpretazione offerti dal giornalista, di una *"(...) connessione, non speciosa nè pretestuosa, tra il fatto censurabile ed il commento, cosicché questo può contenere anche apprezzamenti e congetture, ma senza che sia travalicato l'ambito ragionevole di riferibilità al fatto reale, operando in questa prospettiva la scriminante dell'esercizio putativo del diritto di critica (...)"* (cfr. App. Roma, 16.2.1993, in *Dir. inf.*, 1993, p. 935).

Pertanto, quand'anche nei contenuti giornalistici per cui è causa, per assurdo, si ritenessero sussistenti i toni diffamatori lamentati dall'attore, comunque dovrebbe ritenersi operante la scriminante costituita dal diritto di critica.

Da quanto sopra esposto si può dedurre che, nella fattispecie in esame, ricorrono tutti i requisiti perché le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica possano operare: il requisito della continenza sostanziale è stato pienamente rispettato; esiste un considerevole interesse pubblico alla trattazione dei temi inerenti i fatti per cui è causa; le espressioni utilizzate non hanno mai travalicato la correttezza formale.

5. **Sulla responsabilità del Direttore responsabile Dr. Vittorio Feltri**

Il Prof. Bentivegana ha reputato di tutelare i propri interessi citando in giudizio, quale preteso corresponsabile per la pubblicazione degli articoli contestati, anche il Direttore Dott. Vittorio Feltri.

Ora, segue logicamente a tutto quanto sopra esposto che se, come in questo

425

caso, gli articoli censurati non sono diffamatori o, comunque, risultano scriminati dal legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca, allora non può essere imputata alcuna responsabilità nemmeno al Direttore responsabile, il quale non potrà essere chiamato a rispondere delle eventuali affermazioni lesive di diritti altrui.

Nessuna colpa, quindi, può ragionevolmente venire imputata al Dott. Feltri per la pubblicazione degli articoli in esame, in quanto nulla di ciò che in questi ultimi è contenuto – quanto a forma e sostanza – contravviene al diritto di cronaca, esercitato correttamente e legittimamente.

L'esponente, d'altro canto, ha adempiuto scrupolosamente agli oneri di controllo derivanti dalla sua posizione di Direttore responsabile: dall'esame degli scritti destinati alla pubblicazione, infatti, non emergeva alcun profilo che potesse – seppure astrattamente – contravvenire ai requisiti comunemente richiesti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e – soprattutto - di critica, anche in ragione delle attente verifiche che i giornalisti avevano effettuato.

Per completezza di difesa, peraltro, è opportuno rilevare che, in merito agli obblighi posti a carico di chi dirige una complessa organizzazione editoriale, la giurisprudenza di merito e la dottrina più avveduta ammettono la possibilità del ricorso alla delega del potere di controllo sul contenuto del giornale, che, se conferita correttamente – nel quadro della divisione funzionale del lavoro –, vale ad escludere la sussistenza della responsabilità del direttore (si vedano, tra le altre, Trib. Torino, Sez. I, 29 gennaio 1998, n. 750, inedita; Trib. Venezia, 2

ASSR

novembre 1994, in *Foro it.*, 1996, II, c. 81 e ss.).

Vale la pena di ricordare, inoltre, come la Corte Costituzionale (sent. 24 novembre 1982, n. 198, in *Foro it.*, 1983, I, c. 568), sottolineando che l'attuale disciplina determina oneri a volte insostenibili in capo al responsabile unico nell'osservanza degli obblighi che gli incombono, abbia significativamente affermato che il legislatore "*potrà tenerne conto nell'ambito delle sue scelte discrezionali, al fine di apprestare un più soddisfacente sistema normativo in materia, che valga appunto ad eliminare gli inconvenienti prospettati*"

In ogni caso si sottolinea che nessun illecito può essere addebitato all'odierno esponente, nemmeno sotto il profilo del reato di mancato controllo sull'operato dei giornalisti autori degli articoli per cui è causa.

6. Sulla pretesa risarcitoria dell'attore.

Si è evidenziato che quanto narrato negli articoli censurati ricade nel pieno e legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

In considerazione di tale circostanza, che esclude a priori l'esistenza di qualunque illecito - sia sotto il profilo civile, sia sotto quello penale - ascrivibile ai convenuti, il tema del risarcimento non dovrebbe essere nemmeno affrontato.

Per completezza di difesa, si deve solo rilevare che i risarcimenti riconosciuti, anche in casi eclatanti, in cui - contrariamente alla fattispecie in esame - il Tribunale ha verificato la falsità di accuse infamanti, le relative condanne raramente hanno superato poche decine di milioni di lire (si veda, per tutte, la sentenza del Tribunale di Roma che ha liquidato ad un alto magistrato leso da un editoriale del noto giornalista Bocca - che aveva

427

accusato tale alto magistrato di impudente favoreggiamento della mafia attraverso la sistematica assoluzione di notori mafiosi e di assassini conclamati - pubblicato con rilievo sul quotidiano "*La Repubblica*", la somma di lire 40 milioni (Trib. Roma, 31 ottobre 1991 in *Dir. Inf.*, 1993)).

A fronte di quanto sopra esposto, la richiesta di risarcimento danni avanzata dal Prof. Bentivegna appare palesemente svincolata da qualsiasi criterio adottato dalla giurisprudenza per la valutazione del danno, con riferimento, in primo luogo, alla gravità della presunta offesa.

Del resto controparte ha, sul punto, proceduto in maniera piuttosto generica, limitandosi a richiedere il "*risarcimento dei danni tutti patiti e paziendi all'istante, all'istante in termini di danno all'immagine e alla personalità, turbamento psichico, danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione (...)*". Non una allegazione viene tuttavia fornita da controparte per provare tali pretesi – ed invero insussistenti – danni che quantifica nella iperbolica cifra di lire 5.000.0000.000

A fronte di una richiesta risarcitoria di così rilevanti proporzioni, ci si sarebbe francamente attesi altrettanto rilevanti allegazioni e deduzioni istruttorie, volte a documentare – quanto meno – il preteso danno patrimoniale sofferto dall'attore.

Viceversa, come detto, gli atti avversari si contraddistinguono per assoluta carenza di elementi indicatori in tal senso.

Nemmeno in ordine al preteso danno non patrimoniale, che l'attore vorrebbe gli venisse liquidato, si rileva alcun elemento che possa essere considerato dal giudicante per commisurare – in ipotesi – l'eventuale danno rispetto agli indici di valutazione comunemente utilizzati dalla giurisprudenza in tema.

428

Nessun supporto probatorio risulta infatti fornito in relazione alla tiratura de "*il Giornale*" nei giorni in cui venivano pubblicati gli articoli né in ordine agli altri criteri a cui ancorare l'ipotetica – e denegata – liquidazione dei danni.

Avendo l'attore completamente disatteso tale onere, la domanda di controparte andrà respinta anche sotto tale profilo.

* * *

Tutto ciò premesso, il Dott. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni S.p.A., come sopra rappresentati e difesi, insistono per l'accoglimento delle seguenti, già rassegnate,

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione avversaria disattesa:

- **nel merito, in via principale:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti dei convenuti, dichiarando insussistente la dedotta diffamazione.

- **nel merito, in via subordinata:**

rigettare tutte le domande formulate dall'attore dichiarando l'operatività, nella fattispecie per cui è causa, delle scriminanti costituite dai diritti di cronaca e di critica.

- **in via istruttoria:**

si ribadisce quanto esposto nella memoria depositata in data 30 ottobre 1997 e si insiste – per il caso in cui il Giudice ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria al fine di accertare la "verità" dei fatti storici che costituiscono l'oggetto del giudizio "incriminato" – per l'ammissione della

429

prova per testimoni articolata dal convenuto Francobaldo Chiocci, secondo i capitoli e con i testi nella stessa indicati.

Si chiede, in ogni caso, l'integrale rigetto delle istanze probatorie formulate dall'attore sia in quanto la prova vertente su circostanze di fatto appare in generale inconferente in rapporto all'oggetto della causa, sia perché i singoli capitoli di prova articolati devono ritenersi tutti inammissibili a causa della loro assoluta genericità.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Milano, 19 aprile 1999.

(Avv. Alessandro Munari)

(Avv. Francesco Gatti)

1937 Causa 2582/99 Reg. Gen. Sent.N.

ORIGINALE

1937/03

URGENTE 6.2.03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 1939 Cron.
N. 1829 Rep.
N. ..... Camp.

composta dai Signori:

Dott. ROBERTO ODORISIO - Presidente estensore

Dott. MARIA CRISTINA POZZETTI - Consigliere

Dott. SERGIO FUCCI - Consigliere

diritto di repertorio di cui alla L. 57/84 n. 5 Tab. A e succ. mod., corrisposto

STUDIO LEGALE
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28 - MILANO
Tel. 54.57.813 - 54.57.922
Cod. Fisc. GRL LSN 32R13 L483C
Partita IVA n. 02271690154

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 11 e 12.10.1999 a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione il 14.5.2003

TRA

BENTIVEGNA ROSARIO nato a Roma il 22.6.1922 ivi residente in Piazza Adriana 5 – C.F. BNT RSR 22H22 H501U - elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana 28 presso l'avv. Alessandro Garlatti dal quale è rappresentato e difeso, unitamente agli avv.ti Franco Agostini e Gianfranco Maris per procura in atti

appellante

E

CHIOCCI FRANCOBALDO nato a Gubbio il 27.1.1931 ivi residente in Piazza Grande 4 – C.F. CHC FNC 31A27 E256X -

431

elettivamente domiciliato in Milano, Corso Plebisciti 1 presso l'avv. Emanuele Chiocci dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avv. Martino U. Chiocci per procura in atti

appellato

E

FELTRI VITTORIO nato a Bergamo il 25.6.1943, residente a Ponteranica, Via Maresana 33 – C.F. FLT VTR 43H25 A794N –

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA con sede in Milano, Via Gaetano Negri 4 – P. IVA 01790590150 –

elettivamente domiciliati in Milano, Piazza Castello 13 presso gli avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti dai quali sono rappresentati e difesi per procura in atti

appellati

OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE

come da foglio allegato

CONCLUSIONI PER gli APPELLATI

come da fogli allegati

132

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. II Civile - C.I. Dott.ssa Greco

Rg. 2582/99

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELE CONCLUSIONI

Nella causa promossa da:

Prof. Rosario Bentivegna con l'Avv.to Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris del foro di Milano

- appellante -

contro

Società **Europea di Edizioni S.p.A.**

Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- appellati -

e contro

Dott. Francobaldo Chiocci con l'Avv.to Eamnuele Chiocci

- appellato -

Nel'interesse dell'appellante si precisano le seguenti conclusioni:

- In totale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Milano 1° Sez. Civ. Giudice Unico dott. Bonaretti n. 6088 del 14-24.6.1999 dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui anche all'atto di appello hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando il Prof. Bentivegna Rosario, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità. con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno fisico e biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la responsabilità solidale dei conventi al risarcimento dei danni per quella somma che risuterà di giustizia, in relazione

433

alla gravità della diffamanzione e del danno come sopra previsto, occorrendo ammettersi quelli accertamenti che saranno ritenuti necessari e conseguentemente condannare i convenuti in via tra loro solidale al pagamento di tale somma a favore dell'appellante;

- Disporsi che "il Giornale" e altri due quotidiani che si indicano nel "Corriere della Sera" e "La repubblica" diano notizia della sentenza della Corte di Appello di Milano, "Il Giornale" con la stessa evidenza usata per la campagna di stampa contro l'appellante;

- si chiede altresì la cancellazione, ai sensi dell'atrt. 89 c.p.c. delle frasi della comparsa conclusionale Feltri di primo grado pagg. 11 e 12;

- Occorrendo, si chiede venga disposto esame tecnico sulla foto pubblicata su "Il Giornale" e indicata in atto di appello per accertare la sua autenticità in relazione agli originali di n. 31 foto scattate dai tedeschi in Via Rasella ed acquisite al presente giudizio;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio di ambedue i gradi;

- in via subordinata disporsi almeno la compensazione delle spese di giudizio di primo grado;

- Si chiede, infine, la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Milano 21.11.2000

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti, 1 - 20129 MILANO
TEL. 02 733.411 - 733.559 - FAX 02 733.559

CORTE D'APPELLO DI MILANO - Sez. II CIVILE - RGN: 2582/99

Per: **dr. Francobaldo Chiocci** **convenuto-appellato**

(Avv.ti Martino U. Chiocci, Emanuele Chiocci)

Contro: **Rosario Bentivegna** **attore-appellante**

(Avv.ti A. Garlatti, F. Agostini, G. Maris)

e nei confronti dei covnuti appellati:

Società Europa di Edizioni e Vittorio Feltri

Precisazione delle conclusioni

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma adita, contrariis rejectis, dichiarare nulla ed inammissibile l'impugnazione proposta, ovvero rigettarla, confermando in ogni caso l'impugnata sentenza; con rifusione di spese, competenze ed onorari di questo grado di giudizio.

In via meramente subordinata, istruttoria:

- revocare l'ordinanza Collegiale 1 - 23.2.2000, e disporre l'espunzione dal fascicolo di parte appellante del documento denominato "*consulenza tecnica*" prodotto il 11.4.2000, per i motivi esposti nella memoria autorizzata 5.6.2000;
- ammettersi le istanze istruttorie formulate dal convenuto concludente nel giudizio di primo grado, a verbale d'udienza 4.6.97, e nella memoria istruttoria 30.9.97 (con i testi ivi indicati, e con quelli indicati nella succitata memoria 5.6.2000) da aversi per qui integralmente richiamate e trascritte.

Roma, Milano, li 4 febbraio 2003

435

STUDIO LEGALE
MUNARI GATTI E ASSOCIATI
Piazza Castello, 13 - 20121 MILANO
Tel. 86.01.54 – Fax 80.94.47

CORTE DI APPELLO DI MILANO

(Sez. II Civ. - Presidente Dott. Odolisio – R.G.N. 2582/99)

Nella causa promossa da

Prof. ROSARIO BENTIVEGNA, con l'Avv. Franco Agostini di Roma e gli Avv.ti Alessandro Garlatti e Gianfranco Maris di Milano,

- appellante -

contro

SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A.

DOTT. VITTORIO FELTRI, con gli Avv. ti Alessandro Munari e Francesco Gatti,

- appellati -

e contro

DOTT. FRANCOBALDO CHIOCCI, con gli Avv. ti Martino U. Chiocci ed Emanuele Chiocci,

- appellato -

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA DEL 4 FEBBRAIO 2003

per il **DOTT. VITTORIO FELTRI** e per la **SOCIETÀ EUROPEA DI EDIZIONI (S.E.E.) S.P.A.**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito

rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, in via principale, subordinata e istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto per le

436

ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 6088, resa dal Tribunale di Milano in data 14 giugno 1999.

In via istruttoria

revocare l'ordinanza emessa in data 1 febbraio 2000 e tutte quelle successive e comunque correlate e, per l'effetto, ordinare l'espunzione dal fascicolo di parte appellante delle fotografie prodotte, nonché della consulenza di parte e di tutta la documentazione irritualmente depositata;

nel caso in cui si ritenesse opportuno l'espletamento di attività istruttoria, si insiste come da memoria depositata il 30 ottobre 1997, nel corso del primo grado del giudizio, e, pertanto, si chiede l'ammissione della prova per testimoni articolata dal Dott. Francobaldo Chiocci, con i capitoli e i testi nella stessa indicati da intendersi in questa sede integralmente riprodotti;

in ogni caso, si chiede l'integrale rigetto delle istanze probatorie *ex adverso* formulate.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche del presente giudizio.

Milano, 4 febbraio 2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza impugnata ha così esposto lo svolgimento del processo:

"Con atto di citazione notificato il 14.6.96 il prof. Rosario Bentivegna, ritenendo diffamatori nei suoi confronti alcuni articoli pubblicati su diversi numeri del quotidiano "IL GIORNALE" di aprile e maggio 1996 e relativi ai noti fatti di Via Rasella, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il dr. Francobaldo Chiocci, il dr. Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni spa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti (all'immagine, alla personalità, all'integrità morale, danni biologici, morali e alla vita di relazione), che indicava orientativamente in lire 5 miliardi.

A sostegno della domanda, l'attore esponeva che la celebrazione del "processo Priebke" aveva comportato l'attenzione della stampa sull'eccidio delle Fosse Ardeatine e quindi sull'attacco partigiano di via Rasella che lo aveva preceduto;

che mentre la stampa "più seria" aveva commentato i fatti in modo corretto, "Il Giornale" si era distinto per una vera e propria campagna diffamatoria che aveva trascurato la versione dei fatti "storicamente e giuridicamente accertati" per abbandonarsi ad una arbitraria e gratuita denigrazione della persona dell'attore.

A suo dire, la falsità delle notizie riportate escludeva poi la ravvisabilità di un legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Scambiate memorie, dedotte prove orali e prodotti documenti, il GI invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente nei termini riportati in epigrafe, la causa è stata posta in decisione.".

438

Il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza 14.6.1999 – 24.6.1999, respingeva le domande attrici, condannando il Bentivegna alla rifusione delle spese processuali.

Osservava il primo giudice, a fondamento della decisione, che:

A) in concreto l'attore si era doluto dell'impostazione, del taglio e soprattutto dei giudizi espressi in tali articoli, in particolare lamentando l'aver "messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani"; l'aver attribuito al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini....(così scambiando) intenzionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria...in un attentato illegittimo e deprecabile.... e mettendo sotto accusa l'attività partigiana svoltasi in Roma...presentandola come criminosa; l'aver attribuito al GAP (Gruppi di Azione Patriottica) "l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione", nonché "la morte dei civili e del bambino";

B) per altro verso l'attore negava determinate circostanze di fatto, vale a dire che "subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie o manifesti con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio"; che i poliziotti delle SS del Reggimento Bozen fossero "anziani ed inermi"; che il bambino fosse stato "visto sulla carretta della spazzatura (dall'attore)...che ciononostante, non avrebbe desistito spegnendo la miccia";

C) i punti nodali della causa erano pertanto costituiti dalla verità di determinati fatti, dalla loro incidenza sui giudizi espressi e dalla liceità delle opinioni manifestate sulla base di una ricostruzione degli eventi ispirata ad intenti di revisione critica rispetto alla storiografia ufficiale, da vagliarsi alla luce dei criteri di verità, continenza ed interesse pubblico

439

quali elaborati dalla giurisprudenza in materia di diritto di critica, nella quale non viene in discussione la narrazione di fatti ma l'espressione di opinioni e dunque di apprezzamenti soggettivi intorno a fatti ed azioni, che per definizione esulano dall'ambito del rispetto di un canone di verità obiettiva proprio del diritto di cronaca;

D) gli unici limiti del diritto di critica erano quindi l'interesse pubblico alla divulgazione della stessa e la "continenza" identificabile nella strumentalità della forma rispetto al giudizio critico manifestato, il quale consente espressioni anche pesantemente negative, che non si esauriscano in mero insulto e dileggio personale;

E) alla luce di tali principi andava disattesa la prima doglianza dell'attore relativa all'assimilazione di partigiani e nazisti, la quale era per l'appunto l'espressione di una diversità di orientamenti (ideologici, politici, morali, civili) rispetto a quelli ispiranti l'attore;

F) tale espressione era garantita dai principi di libertà costituenti il cardine del nostro ordinamento costituzionale, principi che rendevano irrilevante la giuridica definizione dell'attentato di via Rasella come atto di guerra legittimo o come strage (termine quest'ultimo non usato in senso tecnico, ma nel senso comune di "uccisione con violenza di una pluralità di individui");

G) scontato l'interesse pubblico connesso alla vicenda ed accertata l'adeguatezza della forma al fine perseguito, non appariva sostenibile la carenza del requisito della verità dei fatti sui quali si fondava il giudizio critico, fatti la cui eventuale non veridicità non appariva rilevante riguardando circostanze marginali analiticamente elencate;

H) quanto agli scopi dell'attentato indicati dagli attori (provocare la rappresaglia, la sollevazione popolare e forse l'eliminazione di partigiani

440

appartenenti a formazioni ideologicamente avverse al PCI), essi risultavano esposti in modo tale da renderli riferibili ad una parte politica e non certo alla persona dell'attore ed avevano il carattere di ipotesi non sprovviste di riscontri logici e testimoniali;

I) poiché la lesività concerne un giudizio morale sostanzialmente favorevole correlato al fatto (vero) della partecipazione del Bentivegna all'attentato, tutti gli articoli denunciati erano riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica e di manifestazione del proprio pensiero.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il Bentivegna lamentando che il Tribunale aveva fatto erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di libertà di critica e che gli scritti in questione avevano alterato gravemente la verità dei fatti o comunque che la critica, nell'ambito dell'accadimento in questione, si fosse basata su circostanze da altri affermate e del tutto inveritiere.

Chiedeva pertanto che, accertata l'insussistenza dei presupposti della libertà di critica, venissero accolte le domande proposte.

Si costituivano in giudizio gli appellati contestando la fondatezza dell'impugnazione, della quale chiedevano la reiezione.

La Corte, con ordinanza dell'1.2.2000, ordinava alla convenuta Società Europea DI Edizioni ed al terzo Bundesarchiv – Bildarchiv di Coblenza, ai sensi dell'art.210 c.p.c., l'esibizione, rispettivamente, dell'originale della o delle fotografie pubblicate a corredo degli articoli di che trattasi nonché delle copie autentiche delle foto 1-30 Serie 312/98; respingeva invece l'istanza di ammissione di prova testimoniale, in quanto attinente a fatti accertati in via ufficiale (n.1,9,10), o assolutamente pacifici (n.2,3,4) o a opinioni personali (n.6,7,8).

Provvedutosi al suddetto incombente, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.2.2003, cui seguivano il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.

La causa passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente affrontate alcune questioni processuali sollevate dagli appellati.

L'appellato Chiocci sostiene in primo luogo la mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, anche se i suoi rilievi appaiono più diretti a criticare il modo di esposizione dell'appellante che a sollevare una questione di nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio.

In ogni caso la questione appare infondata, poiché sono agevolmente individuabili i punti oggetto della impugnazione e le ragioni di censura poste a fondamento della stessa, tanto è vero che la difesa degli altri appellati ha analiticamente elencato, senza alcuna difficoltà, i motivi di appello fatti valere dal Bentivegna (si vedano al riguardo le pagine 3 e segg. della comparsa di costituzione nel presente grado).

Priva di ogni rilievo giuridico è l'osservazione, pur esatta, che alla prima udienza, stante l'assenza del procuratore dell'appellante, si sarebbe dovuto effettuare un rinvio ai sensi dell'art.348 c.p.c.: infatti la presenza del procuratore dell'appellante alla udienza successiva fa si che non si sarebbe potuto comunque dichiarare la improcedibilità del giudizio, per cui deve concludersi che l'errore segnalato è stato privo di qualsiasi riflesso reale nell'ambito del procedimento.

Né può essere determinante la circostanza che l'ordinanza sopra citata nella narrativa sia stata sciolta a seguito di riserva formulata alla prima udienza, in assenza di istanza da parte del procuratore dell'appellante,

442

posto che tale ordinanza, a fronte delle istanze di revoca subito formulate dalle difese degli appellati e mai accolte, si deve ritenere ratificata successivamente dal collegio giudicante.

Parimenti infondato è il rilievo che l'ordine di esibizione delle fotografie ex art.210 c.p.c. contrasterebbe con il disposto di cui all'art.345 c.p.c., che vieta l'ammissione di nuovi mezzi di prova salvo che essi siano indispensabili ai fini della decisione.

Invero la quasi unanime giurisprudenza della S.C. nonché la prevalente dottrina aderiscono al principio secondo cui l'art.345 non vieta la produzione in appello di documenti nuovi indispensabili ai fini del decidere, tanto che la norma stabilisce solo che non sono ammessi "nuovi mezzi di prova", locuzione questa che non si riferisce alle prove precostituite come nella specie, in cui si trattava in definitiva dell'acquisizione di documenti già esistenti (cfr. Cass.13670/2000; 10497/2001; 5133/2001).

Neppure può sostenersi l'irritualità della prova in questione in quanto diretta "ad explorandum" se si considera che era stata fornita la specifica indicazione dei documenti fotografici in questione, dei quali si conosceva l'esistenza, il numero, il soggetto che li possedeva nonché l'oggetto (relativo al momento immediatamente successivo all'attentato di via Rasella).

Ricorrono pertanto i presupposti dell'esibizione richiesti dalla giurisprudenza.

Nel merito l'appello appare fondato.

Il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata è dato dall'osservazione che, i requisiti di verità, continenza e interesse pubblico (richiesti per l'esimente) si atteggiano in modo del tutto particolare

43

quando trattasi di critica, posto che non viene in rilievo la narrazione ma l'espressione di opinioni e di apprezzamenti soggettivi circa fatti ed azioni, per cui non ha senso esigere il rispetto di un canone di verità obiettiva.

In conclusione, dopo aver sottolineato la sostanziale irrilevanza di determinati accadimenti ritenuti secondari, il Tribunale colloca gli articoli e le frasi incriminate nell'ambito della libertà di espressione del proprio pensiero.

I principi teorici suesposti non possono non essere condivisi, eppure essi, a parere di questa Corte, non hanno condotto il primo giudice a conclusioni appaganti.

Nessun dubbio innanzi tutto sussiste sull'interesse pubblico della vicenda, giustificato dalla sua straordinarietà e dalle lacerazioni che essa, a distanza di così tanti anni, è ancora in grado di provocare, tanto più che l'interesse è rinato in occasione del processo Priebke, così strettamente legato alla vicenda che ci occupa.

Diverso e più articolato è il discorso in ordine al requisito della "verità".

Invero, nel caso in cui il diritto di critica si configuri come semplice e pura espressione di valutazione e di apprezzamento soggettivo non v'è spazio per un'applicazione della dicotomia "vero-falso", essendo l'apprezzamento soggettivo per sua natura parziale ed orientato; al contrario quando, come nella maggior parte dei casi, alla valutazione soggettiva è compresente il richiamo a circostanze e fatti oggettivi ed anzi questi ultimi vengano proposti come "fondamento" del giudizio critico, anche essi non possono essere sottratti al sindacato di veridicità.

444

Correttamente infatti è stato osservato che il diritto di critica, in quanto strumento di civiltà e di progresso, non può trovare fondamento nella narrazione di fatti falsi.

Su tale punto è andata formandosi una giurisprudenza che si è ormai consolidata nel senso che la libertà di critica ha valore scriminante solo quando "rispetti la verità dei fatti dai quali trae occasione e forza per manifestarsi, con la precisazione che, allorquando la critica si fonda su episodi non veri o rievocati attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze qualificanti non vere, essa diviene un mero pretesto per offendere l'altrui reputazione", mentre l'attribuzione di un fatto lesivo non accertato "non perde il connotato della illiceità solo perché inserito all'interno di una determinata analisi socio-politica" (cfr.Cass.Pen., Sez.I, 12.1.1996, Bocca).

Il Tribunale sembra avere trascurato tali ultimi principi giurisprudenziali, necessari per fornire all'interprete un corretto quadro di riferimento giuridico idoneo ad individuare il giusto punto di equilibrio in una materia nella quale confliggono diritti costituzionali di pari livello e nella quale l'interprete deve compiere una delicata opera di individuazione dei confini.

Non appare quindi possibile assegnare al principio del diritto di critica (pure importantissimo in ogni regime che voglia definirsi liberal-democratico) una sorta di funzione assolutoria anche in ordine ai fatti non veri sui quali è stata "costruita" la critica ed in ordine al requisito della continenza – e quindi della misura e della civiltà – dell'espressione relativa (sulla quale ci si soffermerà in prosieguo).

I principi giurisprudenziali testè richiamati si adattano particolarmente alla fattispecie ed impongono di procedere ad una analisi delle circostanze di

145

fatto, tenendo presente l'ulteriore principio secondo cui l'onere della prova circa l'esistenza dell'esimente incombe su colui che l'invoca.

Sul punto è necessario premettere, che dall'eseguito ordine di esibizione è emersa la prova della falsificazione della fotografia che avrebbe dovuto rappresentare la testa dell'adolescente tredicenne, la cui morte in conseguenza dell'attentato di via Rasella nessuno pone più in discussione.

La rappresentazione fotografica della testa del ragazzo completamente staccata dal corpo è stata molto sottolineata nell'articolo del Chiocci, ove, sia pure a mezzo delle dichiarazioni del fratello, si argomenta (prospettando la cosa come vera) che gli attentatori (in particolare il Bentivegna) si astennero dallo spegnere la miccia, pur avendo visto il ragazzo che necessariamente (dati gli effetti della esplosione sul suo corpo) stava appoggiato o seduto sopra la carretta della spazzatura.

Il Bentivegna ha sempre recisamente negato tali circostanze ed ha sollevato sospetti sull'autenticità della fotografia sotto un duplice profilo: la testa del bambino giacente per terra non avrebbe potuto rimanere completamente integra (come appariva nella foto) se egli si fosse trovato nel "cuore" dell'esplosione ed inoltre gli accertamente medico-legali compiuti all'epoca dei fatti dal Prof. Ascarelli (allegato alle note autorizzate del 2.6.2000) non coincidevano con tale versione dei fatti prospettata dagli appellati.

Ma, comunque sia, ora è emersa in modo inequivocabile la falsificazione della foto (pubblicata assieme agli articoli su "Il Giornale"), posto che in essa si scorge con la massima chiarezza, vicino ad una testa, il cordolo di un marciapiede con una canalina di scolo mentre dalle foto esibite dall'Archivio federale tedesco risulta con la massima chiarezza che in via Rasella, all'epoca dei fatti, non esisteva alcun marciapiede (la strada era

lastricata da "sampietrini", per tutta la sua larghezza ed allo stesso livello, senza alcun rialzo ed alcun cordolo).

Giunti a questo punto si possono elencare tutte le circostanze sicuramente non rispondenti al vero alle quali è stato fatto espresso riferimento dagli appellati.

Così questi hanno affermato e sostenuto che:

a) la compagnia del battaglione "Bozen" coinvolta nell'attentato era composta da militari anziani e disarmati (al contrario non è stata in alcun modo contrastata l'affermazione della difesa Bentivegna che la loro età si collocava tra i 26 e i 43 anni e che quindi si trattava di soggetti pienamente atti alle armi ed è ormai sicuramente accertato, per dichiarazioni dei superstiti (All.n.27), che essi erano dotati di sei bombe a mano e di "machine-pistolen" con le quali i sopravvissuti all'esplosione rivolsero il fuoco verso gli edifici della strada);

b) nella triste contabilità dei morti, erano sette i civili italiani deceduti nell'attentato, mentre ora nessuno mette più in discussione che furono due, un adulto ed il ragazzo di cui si è precedentemente parlato;

c) i componenti del battaglione "Bozen" erano cittadini italiani, mentre, facendo essi parte dell'esercito tedesco, erano sicuramente altoatesini optanti per la cittadinanza germanica;

d) il ragazzo, trovandosi proprio nel luogo dell'esplosione avrebbe potuto essere salvato, mentre, attesa l'accertata falsificazione della foto, non v'è alcuna possibilità di sostenere in quale punto si trovava il ragazzo ed in quale preciso momento sia comparso nel "teatro" dell'esplosione rispetto al momento in cui è stata accesa la miccia;

e) subito dopo l'attentato vi furono manifesti e comunicati EIAR che invitavano gli attentatori a consegnarsi per evitare la rappresaglia, mentre

tale asserzione trova smentita nella circostanza che la rappresaglia delle Fosse Ardeatine iniziò circa 21 ore dopo l'attentato e, soprattutto, nella direttiva del Ministero della Cultura Popolare la quale disponeva che si sottacesse la notizia dell'attentato, effettivamente data a consumazione della rappresaglia già avvenuta.

A questo quadro di vere e proprie false affermazioni (non si dimentichi che, anche nel caso della fotografia, sarebbe stato doveroso compiere elementari accertamenti) si accompagna altresì il rilievo che organi giurisdizionale di diverso livello e competenza ormai statuito (e la circostanza negli articoli avrebbe dovuto essere richiamata almeno come dato oggettivo) che l'attentato in oggetto era un legittimo atto di guerra contro un esercito straniero occupante, mentre la rappresaglia delle Fosse Ardeatine fu un atto del tutto privo di qualsiasi connotato di legittimità (cfr. le sentenze, prodotte dal Bentivegna, del Tribunale Militare di Roma, del Tribunale Supremo Militare, del Tribunale di Roma della Corte di Appello di Roma e delle Sezioni Unite della Cassazione (All. da 16 a 20).

Alla luce di tali circostanze non può condividersi l'affermazione del primo giudice secondo cui "non sembra rilevante l'eventuale "non verità" di circostanze più o meno marginali" (che sarebbero per l'appunto quelle sopra indicate sub a,b,c,d,e).

Invero tali circostanze, lungi dall'essere marginali, sono invece "centrali" nell'economia degli articoli in questione, dei quali sono stati la ragione ispiratrice.

Infatti non avrebbe alcun senso condurre una vera e propria campagna di stampa per limitarsi a ribadire non più discusse verità storiche e cioè che in Via Rasella vi è stato un attentato (organizzato dal GAP del quale faceva parte il Bentivegna) in cui avevano trovato la morte più di trenta

Ref

458

militari tedeschi e due civili italiani e che a tale attentato aveva fatto seguito la rappresaglia delle Fosse Ardeatine.

Ciò è tanto vero che, a ben vedere, ciascuna delle circostanze sopra riportate e, ancor più, il loro complesso sono chiaramente (per non dire "dichiaratamente") ed univocamente dirette a qualificare negativamente sotto il profilo morale i partigiani organizzatori dell'attentato e, in modo particolare, il Bentivegna.

E così: a') l'avere, secondo i convenuti, indirizzato l'attentato nei confronti di militari "anziani e disarmati", connota di scarsa umanità e anche di scarso coraggio il comportamento degli attentatori; b') il numero elevato di cittadini italiani morti a seguito dell'esplosione indicherebbe impreparazione e dilettantismo e, soprattutto, scarsa considerazione della vita anche dei propri concittadini; c') parimenti vale questo discorso in relazione all'indicazione (erronea) della cittadinanza italiana dei componenti del Battaglione "Bozen"; d') alla totale carenza di umanità e di sensibilità rimanda l'episodio della fotografia; e') la codardia è invece richiamata dalla mancata consegna degli attentatori al fine di evitare la rappresaglia su cittadini innocenti.

Non sembra quindi dubbio che le osservazioni non veritiere richiamate, sono, individualmente e nel loro complesso, idonee a ledere il patrimonio morale del Bentivegna, comunque coinvolto, come e più di altri partigiani, nel giudizio sprezzante e moralmente negativo, evocato dagli articoli in questione.

Gli articoli di cui si discute integrano gli estremi della diffamazione non solo con riguardo alla non veridicità dei fatti sui quali si basa il giudizio critico, ma anche perché hanno largamente superato il requisito della continenza: ciò si verifica quando le asserzioni si risolvono in un attacco

449

personale e gratuito per la forma espressiva e cioè quando si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo in cui la critica viene attuata (in tal senso Cass.Pen. 21.12.2000 n.6925, Arcomanno).

Invero lo stesso Feltri, direttore de "Il Giornale", nell'editoriale del 6.4.1996, asseriva che Priebke (condannato per la strage delle Forze Ardeative) non era peggiore di Rosario Bentivegna e di Carla Capponi (anch'essa partecipe all'attentato), in quanto questi agirono allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare e che egli poneva sullo stesso piano i nazisti ed i partigiani.

Ora non v'è dubbio che i giornalisti convenuti avrebbero potuto (nel rispetto della verità dei fatti oggettivi) esprimere anche dure critiche in ordine alla scelta dell'attentato, alla sua organizzazione, ai suoi scopi e del resto tale vicenda è stata spesso oggetto di critica anche nell'ambito della stessa area politica (vertendo la discussione in buona sostanza sui due poli, costituiti l'uno dall'esigenza di evitare la paralisi di qualsiasi attività di guerriglia contro l'occupante a causa del ricatto della rappresaglia e l'altro dall'esigenza di evitare rappresaglie sulla popolazione civile).

Ma sicuramente la parificazione o assimilazione tra partigiani e nazisti con riferimento all'attentato di via Rasella e l'equiparazione tra Priebke e Bentivegna appare gravemente lesiva dell'onorabilità personale e politica di quest'ultimo.

In realtà tale espressa parificazione non può essere in alcun modo contemplata in modo neutrale ritenendola espressione "di una visione caratterizzata da una aprioristica radicale condanna della violenza in quanto tale ovvero di particolari orientamenti evidentemente diversi da quelli che ispirano l'attore (pag. 15 e 16 della sentenza).

450

E tale impassibile neutralità è resa insostenibile dalla considerazione che il binomio antinomico sopra citato non si limita ad evocare un qualsiasi confronto tra diverse ideologie e scelte politiche ma sollecita immediatamente un giudizio sul nazismo che, ancor prima che politico, è semplicemte morale.

Si tratta di un giudizio di dura ed irrevocabile condanna da parte della coscienza civile collettiva e degli ordinamenti democratici che, non a caso, hanno apprestato strumentri legislativi per combattere ogni fenomeno di rinascita di tale ideologia.

Si tratta in altre parole di quella ideologia e di quell'esercito al suo servizio che, in quel periodo della storia, aveva messo a ferro e fuoco l'europa sotto la spinta di dottrine aberranti, compiendo orrendi massacri (anche in Italia) della popolazione civile (ivi comprese donne e bambini anche neonati) e sterminando milioni di ebrei.

Tanto per operare un richiamo all'attualità sono queste le ragioni per le quali, pochi giorni or sono, un noto uomo politico ex Presidente della Repubblica di inclinazioni moderate ha dichiarato, in una lettera al più diffuso quotidiano italiano, di giudicare senza appello il nazismo come "Male assoluto".

Appare pertanto evidente che, anche a voler esprimere liberamente un duro giudizio critico sull'attentato di via Rasella, in nessun caso appare consentito qualificare come assimilabile al nazismo quell'episodio ed i suoi autori, episodio che, non si dimentichi, costituisce un legittimo atto di guerra rivolto contro un esercito straniero occupante e diretto a colpire unicamente dei militari.

CORTE D'APPELLO MILANO

Non sembra quindi dubbio che tale aggettivo sia stato usato per colpire personalmente gli esecutori aldilà di ogni esigenza di libera discussione su un episodio comunque crudele come sono crudeli le vicende di guerra.

Si deve quindi concludere che anche sotto il profilo della continenza non sono stati rispettati i requisiti dell'esimente della diffamazione.

Occorre pertanto prendere in esame la domanda di risarcimento del danno proposta dal Bentivegna.

Trattasi nella specie di una vera e propria campagna di stampa concretante una diffamazione continuata nei confronti del Bentivegna, iniziata con un articolo su "Il Giornale" del direttore Feltri (in data 6.4.1996) e proseguita sullo stesso giornale con articoli del giornalista Chiocci (in data 10.4.96, 18.4.98, 8.5.96, 10.5.96), nei quali sono rievocate, nell'ottica di cui sopra, le vicende delle quali si è sin qui discusso (diffamazione il cui elemento soggettivo è costituito dalla mera consapevolezza del carattere offensivo delle espressioni usate).

Pertanto Chiocci, Feltri e la Società Europea di Edizioni spa sono solidalmente tenuti al risarcimento del danno subito dal Bentivegna.

Tale danno va senz'altro liquidato con riferimento al grave pregiudizio morale ed alla vita di relazione subiti dall'appellante, sostanzialmente additato come responsabile o uno dei responsabili di due eccidi (Via Rasella e Fosse Ardeatine), accusa la cui gravità induce a ritenere come "in re ipsa" entrambi i danni sopraindicati.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni alla personalità o alla immagine e del danno derivante da turbamento psichico, fisico e biologico, trattandosi o di danni da ricomprendersi nelle voci risarcitorie sopra indicate o di danni non provati quanto meno con riguardo all'esistenza di un nesso di causalità.

152

Avuto riguardo alla gravità delle accuse infondatamente rivolte al Bentivegna ed alla diffusione a carattere nazionale del quotidiano in questione, il danno morale viene determinato in euro 30.000,00 e quella alla vita di relazione in euro 15.000,00 importi questi liquidati in moneta attuale comprensiva di rivalutazione ed interessi.

Non può invece trovare ingresso la domanda di pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani, proposta per la prima volta nel giudizio di appello: trattasi invero di domanda autonoma diretta ad ottenere un risarcimento in forma specifica e, come tale, non ammissibile ai sensi dell'art.345 c.p.c.

La condanna alle spese segue la soccombenza per entrambi i gradi del giudizio.

Quelle del presente grado si liquidano in complessivi euro 18.294,00, di cui euro 2.064,00 per esborsi, euro 6.230,00 per diritti ed euro 10.000,00 per onorari; quelle del primo grado in complessivi euro 17.892,00, di cui euro 1.230,00 per esborsi, euro 3.751,00 per diritti ed euro 12.911,00 per onorari.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano resa tra le parti in data 14.6.1999-24.6.1999, condanna in via solidale Francobaldo Chiocci, Vittorio Feltri e la Società Europea di Edizioni s.p.a. al pagamento, in favore di Rosario Bentivegna, dell'importo di euro 45.000,00, omnicomprensivo di rivalutazione e interessi già decorsi, oltre gli interessi di legge dalla data della presente decisione al saldo e condanna i predetti a rifondere al Bentivegna le spese relative al primo grado, liquidate come in motivazione.

453

Condanna altresì gli appellati a rifondere al Bentivegna le spese relative al presente grado, liquidate come in motivazione.

Milano, 14 maggio 2003 –

Il Presidente est.

CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 GIU. 2003
IL CANCELLIERE C2
Dott. Paolo Alberti

154

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE PRIMA

in persona del giudice unico dott.ssa Marta Ienzi ha pronunciato la seguente

avv. Bentivegna Dott.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. di R.G. 52712/99.

TRA

BENTIVEGNA ELENA, elettivamente domiciliata in Roma alla via della Conciliazione n. 44 presso lo studio degli avv.ti Ettore Boschi e Maria Rita Nocc che la rappresentano e difendono in virtù della procura speciale alle liti per Notar Giuseppe Trapani, notaio in Zagarolo Rep. n. 841

attrice

E

EDITRICE ROMANA S.P.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Liberati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma come da delega in atti

convenuta

EREDI DI GIAN PAOLO CRESCI

convenuti - contumaci

OGGETTO : risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

Ienzi

455

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Capponi Carla convoniva in giudizio l'Editrice Romana S.p.A. e Cresci Giampaolo, nella qualità di Direttore Responsabile all'epoca dei fatti, sostenendo di aver subito una lesione al proprio diritto all'onore ed alla reputazione a seguito della pubblicazione, sul quotidiano Il Tempo del 25/2/1999, di un articolo dal titolo " "La Cassazione dà la patente di eroi ai massacratori di via Rasella".

Chiedeva pertanto che, accertata la responsabilità dei convenuti per il reato di diffamazione a mezzo stampa, gli stessi venissero condannati in solido al risarcimento dei danni, che quantificava in tre miliardi di lire.

Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda.

Essendo morto nel corso del giudizio il dott. Cresci, la causa veniva interrotta. Quindi era riassunta nei confronti degli eredi e della Editrice Romana Spa. Gli eredi del dott. Cresci non si costituivano ed il giudizio proseguiva quindi nei soli confronti della Editrice Romana.

Prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni decedeva anche l'attrice.

Con comparsa del 18/12/2000 si costituiva la sig.ra Elena Bentivegna, quale erede dell'attrice Capponi Carla.

Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quzi

Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata da parte convenuta con cui si è chiesto che venga disposta l'interruzione del giudizio, non avendo la sig.ra Bentivegna Elena provato la propria qualità di successore unico dell'attrice.

A parte infatti il rilievo che l'eccezione è stata sollevata solo nella comparsa conclusionale e quindi non tempestivamente all'atto della costituzione, è assorbente la considerazione che quando a seguito della morte della parte il processo viene proseguito da un altro soggetto che si afferma unico erede del defunto, spetta alla controparte che eccepisce la non integrità del contraddittorio per l'esistenza di altri coeredi, fornire la relativa prova (Cass. 80/1501; 97/2274); quanto poi all'attestazione della qualità di erede , la prof.ssa Bentivegna costituendosi in giudizio come figlia dell'on. Carla Capponi , facendo proprie tutte le domande spiegate dalla di lei madre, in forza di procura notarile (con valenza quindi di autocertificazione in quanto resa davanti a un pubblico ufficiale) , ha dimostrato la sua qualità di erede a titolo universale.

Passando al merito del giudizio, ritiene questo giudice che l'articolo per cui è causa non possa essere considerato lesivo della reputazione di parte attrice in quanto espressione del diritto di cronaca e di critica.

L'articolo per cui è causa riferisce l'esito del giudizio svoltosi davanti alla Corte di Cassazione Penale adita dall'on. Carla Capponi ed altri due ex partigiani, autori dell'attentato di via Rasella in Roma, che provocò la morte di 33 militari tedeschi e di vari civili italiani trovatisi coinvolti nello scoppio della bomba collocata dai partigiani.

In particolare i parenti dei civili rimasti coinvolti , ritenendo che l'azione dei partigiani fosse da considerare perseguibile penalmente per strage ed omicidio, hanno chiesto la condanna giudiziale degli autori.

457

L'articolo contestato riferisce appunto l'esito del giudizio di Cassazione, cui l'on. Carla Capponi e gli altri due autori dell'attentato avevano ricorso per la modifica del motivo di archiviazione adottato dal giudice penale nei loro confronti, che li aveva giudicati non punibili per amnistia del reato. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento del GIP, disponendo l'archiviazione "perché il fatto non sussiste", riconoscendo al loro attentato la natura di atto bellico.

Partendo pertanto da un fatto certo, indicato nel provvedimento della Cassazione, l'articolo riporta l'opinione dei parenti dei civili italiani rimasti uccisi, secondo i quali l'attentato non deve qualificarsi legittimo e la morte dei civili, che transitavano in via Rasella doveva essere prevista da chi organizzò l'attentato.

L'opinione riportata si inserisce in quell'ampio dibattito storico- culturale che si è sviluppato intorno all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Il Tempo si è inserito in tale dibattito dando voce ad un'opinione, quella appunto dei parenti delle vittime rimaste uccise, sicuramente di rilevanza pubblica, esercitando il proprio diritto di critica storico-giornalistica.

E' ben noto , per essere stato più volte affermato dalla giurisprudenza , che il diritto di critica si differenzia notevolmente da quello di cronaca perché necessariamente, a differenza di quest'ultimo, non si concreta nella descrizione di un fatto, ma nella sua motivata ricostruzione. In particolare " il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì, nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata

Quzi

sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti"(Cass. pen., 16 dicembre 1998, n. 935).

Ancora più ciò vale per l'attività dello storico chiamato ad indagare su fatti del passato ed accertarne la verità, effettuando un'opera di scelta e ricostruzione sulla base dei "dati preesistenti". Conseguentemente i limiti scriminanti del diritto di critica, che si fonda non solo sull'art. 21 Cost. che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, ma anche sull'art. 33 Cost. che garantisce la libertà di creazione artistica e di ricerca scientifica, non coincidono con quelli del diritto di cronaca, non potendosi pretendere il requisito della verità richiesto per la sussistenza di quest'ultima scriminante, proprio perché ogni ricostruzione di fatti passati è necessariamente soggettiva. Ciò naturalmente non significa che il diritto di critica possa consentire un'aggressione dell'altrui reputazione. E' sicuramente consentito, all'esito di una ricostruzione storica, formulare conclusioni negative anche di riprovazione morale dell'individuo, purchè tali giudizi siano fondati su fatti dimostrati. "Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta" (Cass. Pen., 11 marzo 1998, n. 5772).

Sulla base di questo orientamento assunto dalla Suprema Corte non può desumersi che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale, dovendosi invece ricercare un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento che va individuato nel fatto che la critica,

Guzzi

459

diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile, quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica.

Nel caso di specie il Tempo si è limitato , nella sua veste di interprete e diffusore di argomenti di rilevanza pubblica, a dare voce ad un'opinione di una parte, che ha espresso un giudizio sicuramente aspro su fatti noti, ma che rientra in una lecita interpretazione di un evento storico, per sua natura opinabile. In quest'ottica deve considerarsi sicuramente ammissibile, in quanto rientrante nella libertà di pensiero costituzionalmente protetta, l'espressione di un giudizio duro (gli autori dell'attentato vengono indicati come "massacratori") su fatti e persone che per la loro notorietà richiamano indubbiamente l'attenzione dell'opinione pubblica.

Per le considerazioni sin qui svolte la domanda deve essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede :

a) Rigetta la domanda avanzata da Bentivegna Elena;

b) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in L. 450.000 per spese , L. 2.500.000 per competenze e L. 3.800.000 per onorari , oltre IVA e CAP come per legge .

Roma , 27 aprile 2001

Il Giudice unico
Maurelguzzi

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
Prof. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana nr. 5
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. GIAN FRANCO MARIS
Via dei Giardi nr. 10
20121 MILANO

Milano, 19 Giugno 2001

Oggetto: Bentivegna / Feltri / il Giornale

All'odierna udienza tenutasi innanzi al Collegio, l'Avv. Chiocci per l'appellato dott. Francobaldo Chiocci ha dedotto a verbale le istanze come da foglio a parte che allego.

Mi sono opposto a tutte le istanze ed ho chiesto che la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.

L'Avv. Chiocci ha prodotto inoltre due articoli che allego.

La Corte in accoglimento della mia istanza ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al **4.2.2003** (quattro febbraio del duemilatre)!

Cordiali saluti.

Allegati come sopra

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

461

4/2/2003 ne di Rito

L'Avv. Chiocci per l'appellato dr. Francobaldo Chiocci si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito e richiesto nella memoria autorizzata 5.6.2000, e pertanto insiste per l'integrale revoca dell'ordinanza Collegiale 1/23-2-2000, nella parte in cui ammette irritualmente una mai proposta istanza istruttoria dell'appellante, e respinge le istanze istruttorie degli appellati, chiedendo venga fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui venga respinta l'istanza di revoca della precitata ordinanza, della quale ribadisce l'illegittimità per i motivi già esposti, insiste per l'ammissione delle prove tutte articolate dagli appellati, e comunque di quelle articolate ai capp. nn. 2, 3, 4, del verbale d'udienza 4.6.97 nel giudizio di primo grado, confermate tanto in sede di conclusioni del primo grado, quanto in comparsa di costituzione e risposta di questo grado di giudizio, con i testi già indicati, anche nelle note autorizzate 5.6.2000 alle quali - per quant'altro - fa espresso riferimento e rinvio.

Produce: capitolo XII autore Massimo Caprara tratto da "P.C.I. La Storia dimenticata" di Bertelli e Bigazzi - Mondadori, marzo 2001, nonché articolo a firma Mirella Serri - "Profondo Rosso" da "L'Espresso" n. 10 dell'8.3.2001.

462

XII

RASELLA: UNA STRAGE CERCATA

di Massimo Caprara

La suprema Corte di Cassazione della Repubblica ha sigillato di recente una questione a lungo dibattuta. L'azione di via Rasella del 23 marzo 1944 a Roma fu un «atto di guerra». Innovando rispetto a giudizi di altra Corte, come il Tribunale militare territoriale di Roma, secondo il quale, con sentenza del 20 luglio 1948, l'evento sanguinoso fu un «atto illegittimo», l'alto Collegio ha chiuso una questione ma ne lascia aperte altre: le maggiori. Di queste ultime si occupa il presente saggio, che parte dai fatti.

Le vittime immediate in via Rasella furono i 33 riservisti altoatesini del battaglione Bozen, aggregato alla Wehrmacht, fatti a pezzi da un'esplosione dinamitarda. Fra i morti, una salma a lungo nascosta, quella di un bambino di tredici anni, Piero Zaccheretti, tagliato in due dalla deflagrazione. Inoltre, due altre persone alle quali dopo molto tempo vengono dati un nome e una qualifica: si tratta di Antonio Chiaretti e di Enrico Pascussi, entrambi appartenenti al gruppo politico-militare di Bandiera rossa. Perché si trovavano in quel luogo e in quel momento?

La reazione efferata, purtroppo prevedibile, dell'Alto Comando tedesco inchioda barbaramente «l'atto di guerra» di via Rasella alle sue conseguenze: nell'oscuro ipogeo di tufo delle Fosse Ardeatine vengono fucilati 335 italiani. Scorrere i loro nomi è utile: circa 30 appartengono al Centro militare clandestino guidato dal colonnello Giuseppe Cordero di Montezemolo, del Comando Supremo italiano; 52 appartengono al Partito d'Azione e alle formazioni di Giustizia e Libertà; 68 militano in Bandiera Rossa; 75 sono di religione ebraica. La prima osservazione, non la sola, è palmare. Le vittime fanno parte di ceti politico-sociali che il PCI considera avversari. Nello sfortunato gruppo vi sono alcuni che sono più «avversari» degli altri.

Giorgio Amendola, responsabile politico delle formazioni armate comuniste, spiega nel suo libro *Lettere a Milano*, edito nel marzo 1976, genealogia e cromosomi politici dell'opposizione al Partito comunista. In testa, egli colloca il MUP, Movimento di unità proletaria, fondato a Milano dall'avvocato socialista Lelio Basso, portatore di una linea di rottura nei confronti del Comi-

tato di Liberazione e della formazione di un blocco di estrema sinistra nel quale sono accolti «socialisti e comunisti dissidenti, perché contrari alla politica di unità nazionale», quali Aladino Govoni, Matteo Matteotti, Filiberto Sbardella e altri ancora.

Denominatasi MCI, Movimento comunista d'Italia, nell'agosto 1943, questa formazione pubblicava un giornale, appunto «Bandiera rossa», la cui redazione era affidata a Felice Chilanti e Francesco Cretara. Esso riuscì a mettere in piedi una propria organizzazione partigiana suddivisa in «bande esterne» operanti nel Lazio, in Umbria e in Toscana, al comando di Ezio Malatesta e Filiberto Sbardella, e in «bande interne» attive a Roma e dirette da Govoni e Poce.

I contrasti fra queste formazioni e i dirigenti comunisti a Roma erano vivaci e netti, soprattutto «nel campo sportivo». Nella corrispondenza interna comunista, durante tutta la guerra in Italia, il termine «sportivo» stava per «militare». Due erano perciò i fronti sui quali era schierato il gruppo dirigente comunista: il nazismo armato e la dissidenza contro «il mantenimento dell'unità del CNL», strettamente imposta dalla politica del Comintern. Questa politica non venne applicata per la prima volta a Roma. Essa veniva da lontano, più precisamente dall'esperienza fatta in Spagna durante la guerra civile del 1936-38, vero laboratorio sul campo della prosecuzione delle lotte interne al vertice della nomenklatura bolscevica. Anarchici e trockisti erano nemici del governo repubblicano di unità comunista e socialista quanto le formazioni politico-militari che si aggregavano attorno al generale Franco: così li giudicavano i «consiglieri» sovietici, dal loro capo più autorevole che era Alfredo, cioè Ercoli-Togliatti, al rappresentante dell'NKVD, la polizia segreta di Genrih Jagoda, capitanata dal generale Aleksandr Orlov, al secolo Lew Feldbin. Il copione è noto e fino a quell'epoca (metà anni Quaranta) non ammette varianti: va eseguito dentro e fuori dall'URSS.

Le Fosse Ardeatine ebbero il triste e infame ruolo che ebbe Barcellona in Spagna. Regina Coeli non era il Cárcel Model o del quartiere Horla. Si trovava a Roma e non a Barcellona. Eppure a Regina Coeli erano finiti, allora, i militanti di «Bandiera rossa», attivi nella resistenza contro i tedeschi. A Barcellona, «l'eliminazione dei trockisti fu portata a termine con la stessa energia con cui è stata condotta nell'Unione Sovietica» scrisse il corrispondente della «Pravda». A Roma «la lotta contro i traditori trockisti deve essere condotta senza esitazione» scrive il giornale «l'Unità», diretto da Mario Alicata. Alle Fosse Ardeatine furono, infatti «i trockisti», ossia i dissenzienti comunisti, a cadere in maggioranza sotto il piombo tedesco. Quali circostanze legano Barcellona a Roma?

Quando a Roma, alle 15.52 del 23 marzo 1944, passano cantando *Hupf mein Model, Salta ragazza mia*, i soldati del Polizei Regiment, Ercoli ha appena preso il treno da Baku, via Teheran e Il Cairo per rientrare, anche via mare, in Italia. Il 21 marzo lascia alle sue spalle la fortezza del Peñon di Algeri, innalzata da re Ferdinando contro Khair ad-Din Barbarossa, il corsaro fedele al sultano. Lo stesso giorno Togliatti rilascia al giornale italiano «Fronte Unito»

FLAMINNI-CHIOCCI FAX:0639743333

un'intervista nella quale dichiara che «il dovere degli italiani è unirsi, unirsi per essere forti nella lotta per sconfiggere definitivamente Hitler e Mussolini». Nel tardo pomeriggio del 27 marzo, la nave Ascania lo sbarca a Napoli.

«Ci sono buone notizie per voi» dice con qualche sarcasmo Giuseppe Saragat a Giorgio Amendola con il quale ha un appuntamento sul lungotevere Arnaldo da Brescia a Roma. «Togliatti è a Napoli. Vi invia un messaggio invitandovi a realizzare una politica di unità nazionale anche con Badoglio.» Il Partito comunista italiano, almeno dall'ottobre precedente, era nel pieno di una divergenza radicale fra Roma e l'organizzazione milanese. La posizione di Togliatti aggiunse scompiglio a caos. Roma, accusata di «attendismo» da Milano, s'incarta nelle discussioni che dividono nettamente il Centro del PCI. S'allentano e si tendono i contatti clandestini, la linea politica ondeggia. L'orribile tonfo di via Rasella scuote i palazzi romani del potere. Alcide De Gasperi, che, proprio quel giorno, incontra Amendola nel Collegio di Propaganda Fide in piazza di Spagna, chiede sbigottito dal frastuono dell'esplosione: «Sapete che cos'è?». «No» risponde Amendola. E De Gasperi: «Forse deve essere un'azione dei vostri GAP. Voi, una ne pensate e mille ne fate».

L'accusa di attendismo brucia a Roma. Per la giornata del 23 marzo 1944, Amendola, responsabile politico dell'organizzazione comunista armata, aveva dato l'indicazione di compiere «un nuovo e più grosso colpo il 23 marzo, giorno nel quale ricorreva l'anniversario della fondazione del Fascio» come egli stesso ricordò nel 1974. «Avevamo più volte notato che verso le ore 16 passava in piazza di Spagna per proseguire per via Rasella, via Quattro Fontane, via XX settembre, un plotone di gendarmi tedeschi che saliva a montare la guardia...» continuò. Poi, con il tono del *bon vivant*, mescolò guerra e animo festevole. «Abitavo all'ultimo piano di una casa in piazza di Spagna all'angolo con via Frattina. Ci passai serate indimenticabili, con Negarville, Pellegrini (dirigente del PCI), Renato Guttuso e la contessa Mimise Bezzi Scala, legata al pittore» raccontò Amendola. Qualche volta «ci trovavamo con Rossellini, il regista, in una trattoria in via Mario de' Fiori». Tra una bicchierata e l'altra di vino abboccato dei Castelli, maturò l'idea della strage.

«Avevo trasmesso l'indicazione del passaggio del plotone a Cicalini [vecchio cominternista, responsabile delle attività comuniste riservate] con la proposta di compiere contro questo plotone di gendarmi una rapida azione di attacco. Poi, come sempre, non volli entrare nei particolari della esecuzione dell'operazione, che restava nella sfera di decisione del comando dei GAP e, infine, degli stessi combattenti incaricati di eseguire la missione» scrisse testualmente Amendola alle pagine 290 e 291 del suo volume *Lettere a Milano*, cui andò il premio Viareggio per la saggistica del 1974. Testo esemplare, parole centellinate, fonte ineccepibile: da meditare senza prevenzioni.

L'oro colato delle parole si mescola al piombo e al tritolo «dell'esecuzione». Primo: Amendola avanza una «proposta», non un ordine. Secondo: non entra nei «particolari della esecuzione». Ne addossa la discrezionalità alla «sfera di decisione del comando dei GAP», che dipende proprio da lui. Nessuno si meravigli del gergo scaltro, rusè, flessuoso. Esso è peculiare alla no-

165.

menklatura d'alto livello che giudica e manda. «Propone», non ingiunge. S'estrania dai «particolari», purché si esegua. Riconosce una rozza divisione dei poteri che dall'alto punisce, dal basso uccide. Nessuno, inoltre, s'indigni se, da un canto, Amendola così descrive la verità sul meccanismo dell'attentato di via Rasella; dall'altro, se ne assume la pubblica responsabilità nei relativi processi successivi. La verità è sempre biforcuta. Quella esibita dinanzi alle istituzioni della giustizia borghese è altra rispetto a quella della storiografia di partito. La deposizione dinanzi a un giudice togato non corrisponde, necessariamente, alla descrizione per gli archivi del movimento. Amendola, infine, racconta via Rasella con il precipuo intento di scrollarsi di dosso la scomoda accusa di inerzia e attendismo colpevole che gli veniva dall'interno del PCI milanese. Egli copre via Rasella come Togliatti, ministro della Giustizia, ammantò con la sua alta autorità la strage operata dai partigiani nel carcere mandamentale di Schio nella notte fra il 6 e il 7 luglio 1945.

Il tritolo esplode a via Rasella come inizio, non fine, dell'operazione. La rappresaglia tedesca era tragicamente prevista, anzi stabilita dall'uso barbaro della Wehrmacht e delle SS. «Il problema delle rappresaglie [...] era stato posto e risolto una volta per sempre all'inizio della guerra partigiana in Italia, come prima in Francia e negli altri paesi occupati dai nazisti. Accettare il ricatto delle rappresaglie voleva dire rinunziare in partenza alla lotta. Questa era la linea...» sentenzia Amendola.[1]

Ferocia chiama ferocia, sangue provoca orrore. Senza adattarsi a questa macchina infernale, e senza accettarne la logica perversa, con la netta esecrazione di quanto fu perpetrato alle Fosse Ardeatine, di un altro argomento lo qui mi occupo: chi e perché venne incluso nelle liste dei fucilandi compilate per il colonnello Kappler dall'allora questore di Roma Caruso e dal direttore di Regina Coeli, Donato Carretta.

Interrogato dalla procura del Tribunale penale di Roma nella primavera del 1998, io stesso ho dichiarato di «non avere sufficienti elementi» per sciogliere tutti i nodi che ero andato elencando dal numero 10 in poi della rivista «Storia Illustrata» dell'ottobre 1996. Avevo chiesto alla magistratura di indagare, con i poteri a essa e non ad altri spettanti, le modalità in base alle quali avevo avanzato filoni oggettivi di realtà degne di approfondimento. Il suggerimento non è stato seguito. La successiva ordinanza di archiviazione del procedimento adottata il 16 aprile 1998 lascia inalterati i termini del problema. Le interviste accuratamente raccolte nel recentissimo libro di Alessandro Portelli, *L'ordine è già stato eseguito*, accumulano legittime domande e dubbi,[2] ma non aggiungono lumi. I quali, a dire il vero, sono parte essenziale, irrinunziabile, per definire l'evento di via Rasella.

Al momento della prevista rappresaglia tedesca, nel carcere di Regina Coeli di Roma i reclusi politici appartenevano alla categoria di «sovversivi pericolosi». Così, letteralmente, li chiamava il gruppo dirigente del PCI a Napoli e a Roma.

Lascio la parola e l'azione a Eugenio Reale, «capo del Partito comunista ortodosso», come lo definisce con scrupolo un giovane ufficiale inglese en-

CH10CCI FAX1063974333 P:10

rato a Napoli con la V Armata il 6 ottobre 1943. Nel suo libro *Napoli '44*, Norman Lewis, appunto l'ufficiale in questione, racconta nel diario datato 31 maggio:

> Con Reale siamo ottimi amici e sei volte sono andato a trovarlo nel suo appartamento di via Gravina [...] Certi nostri strateghi delle alte sfere insistono ossessivamente sull'importanza di scoprire gruppi neofascisti pericolosi clandestini. Nessuno meglio del leader comunista è nella condizione di sapere chi siano questi cospiratori clandestini [per mettere gli Alleati nella possibilità di perseguirli e arrestarli]. Nel nostro incontro di oggi, Reale mi ha messo in mano un pezzo di carta, sul quale aveva scritto i nomi dei quattro uomini più pericolosi di Napoli e quello di un giornale sovversivo che andava soppresso. Purtroppo, i nomi sono risultati essere quelli di Enrico Russo, capo dei trockisti, e dei suoi luogotenenti Antonio Cecchi, Libero Villone e Luigi Balzano. Il notiziario fascista di cui Reale mi ha parlato è un foglio dei comunisti di sinistra. Lewis riferisce senza emozione.[3]

A Roma, il «notiziario fascista» (secondo il PCI) si chiama «Bandiera rossa». Nei suoi confronti, la linea è la stessa. Amendola e altri, come Mauro Scoccimarro, Antonio Cicalini, dirigenti di spicco intransigenti del nucleo d'acciaio comunista, l'applicano senza esitazione: con pugno morbido e mano guantata. Non agiscono, consentono. Non prendono iniziative in proprio, le agevolano.

L'apparato comunista era in quei giorni puntualmente informato sulla situazione del carcere di Regina Coeli, su quanti e quali arrestati entravano e uscivano dalle celle politiche per essere fucilati, come avvenne il 7 marzo per i partigiani Labò, Rattoppatore e Gentile: gli ultimi comunisti a cadere prima di via Rasella. Il 2 febbraio erano stati arrestati undici patrioti, organizzatori e partigiani di «Bandiera rossa», come lo stesso Amendola ricordò nel suo *Lettere a Milano*.[4] Numerosi altri erano stati rinchiusi a Regina Coeli per «una soffiata», come lo stesso Amendola mostra di sapere. Il 25 gennaio era stato arrestato il colonnello Montezemolo, già aiutante di campo del principe Umberto di Savoia, responsabile del Comando militare a Roma, collegato con il governo Badoglio appena giunto a Brindisi. Il 1° marzo era stato rinchiuso a Regina Coeli il responsabile dell'organizzazione militare del Partito d'Azione, Pilo Albertelli. Alcuni dirigenti comunisti, proprio in quelle ore di metà marzo, erano riusciti a sfuggire all'arresto e alla scoperta della santabarbara dei GAP di via Giulia numero 23. Nelle mani tedesche era rimasto il professore Gioacchino Gesmundo. Torturato, egli era riuscito a far sapere al partito, tramite la sorella, di non aver rivelato nulla di quello che conosceva sull'organizzazione comunista. Verrà fucilato alle Fosse Ardeatine.

L'«atto di guerra» di via Rasella e le sue conseguenze si svolgono in una situazione eccezionale, anomala, in un tornante che tragicamente non sfavorisce i comunisti. Essi infatti, nel calcolo sanguinario dell'orrore nazista, non costituiscono la maggioranza dei detenuti politici: anzi, proprio in quell'amaro frangente sono in un'inconsueta minoranza. Né hanno lasciato in mano nemica qualcuno dei gradi più esposti, meglio preparati intellettualmente, più limpidamente legati alla consapevolezza marxista. Antonello Trombadori, diri-

467

2001 LUN 17:48 ID:STUDIO LEONELLI

gente d'alta qualifica, era riuscito a sfuggire alla cruenta trappola organizzata dalla polizia tedesca per catturarlo: avvisato in tempo aveva mutato itinerario in una pericolosa mattinata del febbraio.

Alcuni medici carcerari, vicini alla resistenza comunista, avevano dato esatto conto a Cicalini della situazione numerica dei detenuti politici, tutta a svantaggio di appartenenti a formazioni severamente odiate dai comunisti, cioè azionisti del PdA d'ascendenza rosselliana (perciò vecchi avversari del Comintern in Spagna negli anni 1936-38) e frange variamente accomunate dal PCI nella dizione spregiativa di «trockisti», gli stessi che Reale denunziò all'ufficiale inglese a Napoli. Un frangente, un'occasione talmente redditizia per i calcoli persecutori staliniani, da non sfuggire certo all'accorta contabilità di profitti e perdite di un funzionario di scuola moscovita come Cicalini. Non a caso, egli era denominato «Mago» per la competenza e freddezza nell'imbastire operazioni a rischio.

Un intreccio depravato s'annoda nel momento in cui la direzione di Regina Coeli, la Questura di Roma, la Divisione della polizia politica del ministero italiano dell'Interno, l'Opera volontaria di repressione antifascista (OVRA), collaboratori e informatori e confidenti degli uffici polizieschi civili e militari italiani e tedeschi vengono impegnati a vari gradi per compilare, mercanteggiare, correggere freneticamente le liste sollecitate dal Comando della Wehrmacht. Sono i condannati a morte che l'odio, il fanatismo, la vendetta, mescolandosi in un insano *melting pot*, spingono dinanzi ai plotoni d'esecuzione di Kappler.

Il teste principale di questo turpe mercato venne opportunamente liquidato a tempo debito. Donato Carretta, direttore di Regina Coeli, venne linciato tra l'aula del Palazzaccio, le scale del Ponte Umberto e le onde del Tevere esattamente alle 9 di mattina del 18 settembre 1944. Stretto, incalzato tra la folla eccitata contro di lui, Carretta cavò dalle tasche, rovistate a fatica, la tessera del Partito comunista clandestino; la sventolò sopra i pugni che lo colpivano e le urla che lo assordavano: invano. O, proprio per questo, venne spinto, calpestato, annegato con un colpo di remo in testa. Era il testimone più valido di una stagione orrenda e, assieme, fiammeggiante. Non doveva parlare; non parlò. (Alfonso Carretta, figlio del direttore di Regina Coeli, a una domanda del giornalista Pierangelo Maurizio, rispose nel novembre del 1996: «Seppi della sua fine quando ero ancora prigioniero in Germania. E pensare che mio padre avrebbe potuto farmi liberare indicando ai tedeschi il nome di qualche partigiano. Ma non lo fece mai». Un amaro commento da tenere a mente.)[5]

Continuando fra gradi elevati e competenze specifiche, da un altro personaggio, tuttora vivente, si è saputo troppo poco, benché il funzionario non abbia lesinato in loquacità: dei suoi trascorsi sempre in ascesa, nella Pubblica Sicurezza, a cominciare dal 1919 fino alla Repubblica sociale e oltre. Si tratta del siciliano Guido Leto, specialista «nell'investigazione antisovversiva in Italia e all'estero» e, come tale, profondo conoscitore tecnico delle vicende delle sinistre. Di recente, sul quotidiano «La Repubblica» si è scritto[6] di suoi

468

incontri postbellici con altissimi dirigenti socialisti e comunisti. Per quanto la pista di cui sopra venga attualmente presentata senza sostanziale corredo di adeguati riscontri, una cosa è fuori dubbio. Nel marzo del 1944 Leto aveva da poco lasciato Roma. Ma vi aveva curato tali e tanti rapporti con l'opposizione di sinistra antifascista come espertissimo doppiogiochista, da continuare a essere, anche per interposta persona di fiducia, una pedina irrinunziabile in congiunture d'alto spessore come la compilazione di una lista di condannati, affidata in gran parte a funzionari da lui già dipendenti e abilitati a nuotare in acque oscure.

Il PCI, del resto, aveva propri emissari «coperti» fra i confidenti dell'OVRA, in grado di intervenire in occasioni «confidenziali». Una di queste fu la scelta dei fucilandi, cioè dei peggiori, agli occhi comunisti, fra gli esecrati antagonisti, primi fra tutti i militanti inaffidabili di «Bandiera rossa». Essi non erano solo coraggiosi concorrenti in città e provincia nella lotta armata contro tedeschi e fascisti. Avevano anche una propria strategia e tattica politica, autonome e motivate. Rifiutavano, con ardore, ogni forma di «compromesso» con i badogliani e con lo stesso Comitato unitario di Liberazione nazionale. La gravità di una simile posizione consisteva nell'ottenere una speculare risonanza al vertice del partito comunista romano e nel suscitarvi furiose contrapposizioni. Nulla, cioè, era più pericoloso di quella eco malsana suscitata da posizioni estremiste, anticompromissorie, che appartenevano non a testi scritti ma a uomini in carne e ossa, attivi e disciplinati: quelli di «Bandiera rossa». La storia comunista è drammaticamente piena di casi in cui le idee vengono distrutte assieme agli uomini che le portano, quando la rieducazione è ostica, difficoltosa, inutile e non ha spazio e tempo per poter essere praticata.

Era questa, appunto, la situazione di Roma, dove era risultato più pratico distruggere l'avversario piuttosto che convincerlo nel corso di estenuanti discussioni e impossibili incontri. Tanto più che il nemico tedesco metteva fretta nell'esecuzione della sua rappresaglia e bisognava sbrigarsi nell'ubbidire, con la sola avvertenza di non commettere sbagli e disattenzioni. Dato che monarchici, azionisti, trockisti erano già in numero preponderante nelle celle, sarebbe bastato aggiungere alcuni ebrei per far tornare il conto. L'orrenda aritmetica della strage seguì queste regole. Nessuno può sostenere che qualche comunista si macchiò di un crimine tanto orrendo. Ma chi è stato utilizzato dal partito per inserirsi nella polizia fascista o nella familiarità con i comandanti del Terzo Reich, smette di fatto di essere un comunista a pieno titolo, diventa la protesi infetta di un corpo che resta sano per propria intima costituzione. Serve per bassi servizi, senza verecondia.

Guglielmo Blasi era un combattente dei GAP che aveva partecipato a numerose azioni partigiane, ed era un militante comunista di sicuro convincimento. Eppure dall'aprile del 1944 egli svolge un'attività sorprendente di monitoraggio e segnalazione delle iniziative e degli uomini che si battono contro l'occupazione tedesca e il regime mussoliniano. Si incontra con attivisti del suo partito e delle altre formazioni, ne suggerisce i nomi e le abitudini alle varie branche della polizia militare tedesca, di quella fascista, e alle loro

formazioni parallele come la banda del tenente Picho Koch, ne provoca l'arresto e le torture. Nelle sue delazioni vi è un particolare spartiacque. Nelle retate caddero anche alcuni dirigenti comunisti di un certo livello, come Franco Calamandrei e Carlo Salinari, consegnato successivamente alle SS naziste, entrambi riuscirono tuttavia fortunosamente a sfuggire: chi durante gli interrogatori, chi durante i trasferimenti. Sta di fatto che solo Bruno Buozzi finirà fucilato alla Storta, nei pressi della capitale. A seguire la sua sorte sono socialisti o aderenti a «Bandiera rossa». Per una serie di circostanze fortunate sfuggono, invece, alla mannaia degli occupanti personaggi che appartengono pure alla sinistra: ma di esplicita collocazione comunista. Arrestato dopo la fine della guerra, Guglielmo Blasi venne processato e condannato a morte in prima istanza, ma alla fine, fra condoni e riesami sconterà soltanto un breve periodo di detenzione. A sua difesa, ostentata e sicura, sostenne di non avere agito contro il partito comunista, che peraltro, fino alla conclusione della guerra, non lo espulse dalle proprie file, ma assicurò, anzi, di avere protetto l'organizzazione del PCI. Non di avere salvaguardato, però, quella che contro il PCI dissentiva, come Bandiera Rossa.

In questa triste costellazione è stato messo d'autorità un tipografo autodidatta, Giulio Rivabene. Di lui non parla Giorgio Amendola nel suo fondamentale *Lettere a Milano*, che pure dedica spazio a spie e militanti corrotti. Rivabene è il segretario della federazione comunista di Roma dal 1923 al 1926: anni durissimi, che mettono a seria prova fedeltà ideale e resistenza, dopo la scissione del 1921 di Livorno, della fragile ma decisa brigata intellettuale-operaista degli scissionisti di Gramsci e Bordiga, contrari sia ai fascisti che, in eguale anzi più netta misura, ai massimalisti turatiani. Condannato a otto anni di carcere e a undici di confino, Rivabene riprende nel 1942 il suo incarico che tiene sino a tutto il giugno del 1944. All'improvviso, viene sottratto alla direzione attiva e posto in posizione più defilata.

La sua piena e sperimentata affidabilità viene utilizzata dal Centro romano e milanese del Partito comunista che, pur antagonisti fra loro, convergono su un punto importante, di merito e d'azione, che consiste nel contrastare l'autonomismo anti-Comitato unitario di Liberazione nazionale, mostrato dai socialisti del PSIUP, dal Partito d'Azione e dall'irriducibile formazione del Movimento comunista d'Italia. Il primo numero di «Bandiera Rossa» esce il 5 ottobre 1943, a Roma, stampato in una grotta naturale del Quadraro. Il 25 ottobre l'edizione milanese pubblica un editoriale dal titolo combattivo *Rivoluzione proletaria*: «Oggi che tutti i partiti dai liberali ai comunisti parlano di unità e di fronte nazionale contro i tedeschi e i fascisti, noi vogliamo dire subito chiaro e forte la nostra parola d'ordine: rivoluzione proletaria». Niente di più antagonista alla linea collaborativa del Centro romano e di quello milanese e torinese. Sono appunto le zone dove la sinistra extracomunista attacca, come fa il gruppo Stella Rossa, «la sconcia combutta del Partito comunista italiano con tutti i vari partiti politici borghesi» (novembre del 1943, sull'organo del «Partito comunista integrale», tutto diretto da operai con la sola eccezione di un singolare artigiano cappellaio, Temistocle Vaccarella).

ASSR

19-GIU-2001 LUN 17:52 ID:STUDIO LEGALE FLAMMINI-CHIOCCI FAX:0659743333

Le bordate più allarmanti contro «Bandiera rossa» le spara Pietro Secchia, membro della Direzione nazionale del PCI, a lungo ritenuto, con qualche superficialità documentaria, leader di un'opposizione antitogliattiana di orientamento insurrezionale contro l'ordine costituzionale. Sul n. 6 del dicembre 1943 del giornale clandestino milanese «La nostra lotta», Secchia accomunava «Bandiera rossa» agli esecrati bordighiani che a Milano stampavano la rivista «Prometeo». E scriveva con terroristica intenzione: «Bandiera rossa è in realtà espressione del più trito e balordo massimalismo cui fanno eco "Prometeo" e "Stella rossa"». E dichiarava: «Bandiera rossa si accorge o no di fare il gioco di Hitler? Si tratta di senile incoscienza del decrepito massimalismo oppure la Gestapo nazista è già arrivata con la sua lunga mano a toccare qualcuno della redazione di Bandiera rossa?». Se non è arrivata, bisogna aiutarla a farlo. La procedura è quella del Comintern – da Reale a Napoli, a Secchia a Milano, a Cicalini a Roma – che se non arrivava a colpire, denunziava agli organi repressivi nazionalisti in Spagna, nazionalsocialisti in Europa, perché colpissero loro. Spietatamente e reciprocamente, come nell'affare del maresciallo Tuhačevskij, accusato dai servizi di Hitler, fucilato da quelli di Stalin.

Aggiungo un particolare su cui riflettere. Quando Secchia pubblicò nel 1954 la raccolta dei suoi scritti sulla Resistenza sotto il titolo *I comunisti e l'insurrezione* e nel 1971 *Il PCI e la guerra di liberazione* è sintomatico che l'autore cancellasse i tre passi dedicati a «Bandiera rossa». Lo stesso Paolo Spriano, storico delle Botteghe Oscure, fu costretto a registrare la sorprendente omissione.[5]

Per Secchia non si trattò di un ripensamento per avere tanto osato contro gli indocili esponenti di «Prometeo», e «Stella rossa» e l'irriducibile «Bandiera rossa» concorrenti anche sul piano delle azioni militari. Nel suo lucido racconto, Secchia non mente. Non cita più gli estremisti romani, perché il partito aveva adottato le contromisure del caso, tanto sollecite quanto esemplari, efficaci, definitive.

Il coerente Rivabene, fanatico cosciente nella sua devozione stalinista, venne incaricato di realizzare quello che Secchia aveva insinuato su «La nostra lotta» e Alicata-Amendola sull'«Unità» edizione romana: facilitare l'attività della polizia italiana, regolare o sussidiaria, nel reperire gli estremisti nemici del Terzo Reich che ostacolano le intenzioni egemoniche dei comunisti. Questo indirizzo, del resto non nuovo, venne realizzato con una serie di contatti dei confidenti comunisti con gli uomini che l'astuto Guido Leto, direttore dal 1938 della Divisione di polizia politica, aveva posto, nei luoghi del potere poliziesco, a contatto con il PCI. Erano Domenico Rotondano, ispettore alla Divisione affari riservati (appunto, diretta da Leto dal 1935, in sostituzione di Michelangelo Di Stefano) e altri sottufficiali della Squadra politica, che il regime mussoliniano aveva delegato, con qualche successo, alla specifica cattura di militanti, in particolare di due partiti definiti «permeabili», quello d'Azione e quello comunista. D'altra parte, la conclusione è che il partito comunista, proprio per i suoi infiltrati (o confidenti) dentro l'apparato polizie-

sco e spionistico, era in grado di orientare le scelte d'emergenza come quelle destinate alle Fosse Ardeatine. Spiato e perseguitato, il PCI spia a sua volta e collude, quando il compromesso è redditizio.

Il primo stadio della collusione fra opposti (come sono poliziotti e dirigenti comunisti quali Blasi e Rivabene) si realizza nella comune avversione contro i «badogliani». La direttiva togliattiana, di collaborazione con il maresciallo, non è ancora giunta e tantomeno accettata a Roma. Lo stesso CLN di Roma aveva inviato ai delegati dei Comitati di liberazione delle zone liberate, compresi quelli sardi, riuniti a Bari il 28-29 gennaio 1944, un messaggio perentorio: «il governo badogliano deve sparire», all'unisono con quanto chiedeva la residua macchina del ministero dell'Interno fascista e dei responsabili dell'OVRA. Latore fu Oreste Lizzadri (Longobardi), socialista.

Inoltre, «il leitmotiv dell'Unità edizione meridionale», come pudicamente scrive Spriano nella sua *Storia del Partito comunista italiano*[8] (altro che leitmotiv, si trattava di un vero e proprio martellamento operativo), fu «l'attacco ai trockisti come spie e provocatori» e perciò della fine riservata in URSS alle spie e ai provocatori. Anzi, nel numero 2 dell'«Unità», l'arrivo in Italia di Andrej Junarevič Vyšinskij, già spietato procuratore generale delle purghe staliniane degli anni Trenta a Mosca, poi membro della Commissione alleata di controllo assieme a francesi, inglesi e nordamericani, fu salutato con l'allusivo ricordo della fermezza con cui «egli colpì i traditori trockisti». Nel numero 7 del gennaio 1944 la direttiva fu ancora più esplicita: «Si invitano i compagni a smascherare e colpire gli agenti trockisti nel nostro partito, nei sindacati, ovunque essi si annidano»: cioè, anche nel carcere di Regina Coeli.

Il direttore del carcere Donato Carretta e il segretario Rivabene scelgono oculatamente, tenendo nel giusto conto la direttiva di partito, i peggiori da «colpire». Le altre vittime vengono designate da altri lugubri personaggi: i capigruppo, fiduciari diretti, collaboratori, subconfidenti e agenti dell'OVRA, che a Roma pullulano, ciascuno con la sua fetta di conoscenze e vendette. Un verminaio d'odio sociale e politico si agita convulsamente nel corso della compilazione delle liste. Le fucilazioni corrono sul binario della morte procurata da vecchie conoscenze, contrasti, errori sui quali domina la scrematura politica antitrockista, falce mostruosa della morte.

Coloro che più degli altri avrebbero avuto l'obbligo della trasparenza e l'interesse a chiarire fatti, circostanze, nomi e qualifiche, non sul tema generale (l'attentato) ma su quello specifico della compilazione delle liste e della natura maggioritaria, in esse, di oppositori e dissenzienti nei confronti del PCI, sono stati elusivi, sbrigativi, reticenti. Il partito comunista non ha fornito sinora tutte le carte che possano chiarire il circoscritto ma fondamentale argomento di cui parlo: il circuito malsano di informatori, gestori, operatori dell'infausto reperimento dei fucilandi. L'occasione avrebbe potuto essere colta in un'occasione solenne e corposa: la pubblicazione della lista approntata dalla Commissione per l'individuazione dei confidenti dell'OVRA. Novecento furono i primi nominativi resi noti in versione incompleta il 2 luglio

1946. L'avvenimento coincise con la crisi governativa del primo gabinetto De Gasperi, che si concluse con un reincarico il successivo 13 luglio.

Il materiale dell'OVRA, con le sue complesse ramificazioni e la qualifica con relativa data d'inizio delle prestazioni spionistiche, avrebbe potuto costituire la pezza d'appoggio per esentare i numerosi confidenti reclutati nelle file del «permeabile» Partito comunista italiano dall'accusa infamante di avere in qualche modo, diretto o indiretto, collaborato nelle tragiche giornate immediatamente successive all'esplosione di via Rasella. Un'inopportuna prudenza ha trattenuto l'apparato comunista dall'intervenire nel rovo di nomi e cognomi e loro attività delatorie. Non solo.

Con decreto dell'11 luglio 1946, registrato alla Corte dei Conti il successivo 3 agosto, il presidente De Gasperi istituì la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'OVRA, composta dal presidente di sezione della Cassazione, Tommaso Caraldi, dal consigliere di Stato Ferdinando Polistena e dal presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma, Angelo Sciaudone. Quale succosa congiuntura per chiarire accuse, accusati, accusatori ed episodi contestati.

Il PCI non è mai risultato interessato a mettere gli occhi su questo carteggio presumibilmente ricco e ramificato. Anche perché ai ricorsi risultano accluse le relazioni della polizia politica fascista nel periodo dell'immediato dopoguerra: perciò, anche per l'episodio di via Rasella. Ebbene, gli incartamenti della Commissione non sono disponibili: ufficialmente il ministero dell'Interno li definisce «fuori consultazione». L'Archivio centrale dello Stato di Roma custodisce le cosiddette «carte Sciaudone» (dal nome del magistrato che se ne occupò) con anacronistica riservatezza, o con calcolata convenienza.

Via Rasella continua così a costituire uno dei principali grumi di sangue rappreso tra le pagine della recente storia d'Italia. Il 14 giugno 1999, intanto, si è verificato un fatto giudiziario di rara e insolita importanza. È stata pubblicata la sentenza con la quale il giudice unico dottor Domenico Bonaretti della I sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di uno degli attori di via Rasella. Egli aveva chiesto che un giornalista e il direttore de «Il Giornale» venissero condannati al risarcimento di cinque miliardi di lire per avere espresso severi giudizi sull'operazione di via Rasella e «per avere messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani». Il giudice unico, argomentando che deve essere garantita «la libertà costituzionale e la liceità delle manifestazioni di opinioni anche dure, ideologiche, storiche, politiche, morali, civili, sociali», ha mandato assolti i giornalisti convenuti de «Il Giornale» e ha condannato l'attore al pagamento rispettivamente di Lire 17.500.000 e 17.363.000 ciascuno.

Via Rasella è, dunque, «un atto di guerra» del quale è lecito dubitare. Ho fornito con questo testo le indicazioni di filoni d'inchiesta e di certezze maturate. Com'è nella natura della guerra, via Rasella contiene risvolti torbidi e inquietanti. La strada della sua verità risulta ancora ostruita.

473

no intorno a un giornaletto, "Bandiera rossa", capace di radunare a sostegno dei propri progetti tutti quelli che scalpitano contro la politica di unità nazionale voluta dal Pci. Sarà per caso ma due militanti di "Bandiera rossa" si trovano a via Rasella all'ora fatidica in cui è stato programmato il gran botto. Sono stati chiamati da alcuni compagni del Pci per un abboccamento clandestino. Alle 15 e 52 del 23 marzo '44, trentatré riservisti altoatesini del battaglione Bozen, passano per via Rasella. Saranno tutti fatti a pezzi, sia gli uomini di "Bandiera rossa" (i comunisti che li hanno invitati all'appuntamento non si sono fatti vedere) che quelli in camicia nera. Dopo ci sarà la rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine. «La rappresaglia era tragicamente prevista», osserva Caprara, citando Giorgio Amendola che si assunse la responsabilità di aver ideato l'attentato.

E NON SOLO SI PREVEDEVA LA RAPPRESAGLIA, insinua Caprara, ma ai comunisti erano anche noti i nomi dei compagni che in quel momento si trovavano in carcere a Regina Coeli e che avrebbero avuto il destino di divenire oggetto di rappresaglia. «L'apparato comunista era in quei giorni puntualmente informato della situazione del carcere di Regina Coeli, su quanti e quali arrestati entravano e uscivano dalle celle politiche per essere fucilati, come avvenne il 7 marzo per i partigiani Labò, Rattoppatore e Gentile, gli ultimi comunisti a cadere prima di via Rasella...».

Tra i fucilati dai nazisti ci sono 75 ebrei, 52 azionisti e, guarda caso, 68 militanti di "Bandiera rossa", accusata dalla stampa comunista di fare il «gioco di Hitler». Le liste delle Fosse Ardeatine non furono compilate per caso: i dirigenti comunisti poterono vagliarle utilizzando i loro rapporti con il personale carcerario, non solo alcuni medici erano simpatizzanti comunisti ma anche Donato Carretta, direttore di Regina Coeli, che «sceglie oculatamente tenendo nel giusto conto le direttive di partito...».

Ma questa è solo una storia "dimenticata" tra le tante. Adesso le responsabilità nell'arresto di Gramsci e tante altre vicende di ordinaria persecuzione stanno venendo lentamente alla luce. La rivoluzionaria Teresa Noce disse una volta: «Anche i tedeschi si preoccupano dei compagni scomparsi. Togliatti mai». Non sapeva quanto fosse vero. ■

POLEMICHE / SUL "NOVECENTO" DI CALVESI

È arte ammucchiata

Una mostra che sembra un libro. Fatto male

di Germano Celant

PER SOTTOLINEARE LA QUALITÀ DI "NOVECENTO, Arte e Storia", Maurizio Calvesi, nell'intervento pubblicato sul numero scorso, cita solo le recensioni favorevoli, non le critiche, della stampa nazionale e locale, senza una riga di attenzione europea o americana. È normale, ma rivelatorio del mancato contributo internazionale. La metodologia operativa e selettiva, decisamente veloce e acritica, come se non si fosse scelto, ma trovato quello che era disponibile, è il punto debole della mostra di Calvesi e Ginsborg che ufficialmente la firmano insieme, anche se Calvesi ne fa un problema personale, confermando l'assoluta assenza di dialogo tra i curatori e la chiara schizofrenia dei soggetti arte e storia. Certamente Ginsborg immette contenuti interessanti, tra cui il ruolo del femminile nella Storia d'Italia, totalmente rimosso nella sezione artistica. Doveva fare solo la cronologia delle date, come un insegnante delle medie? Evidentemente Calvesi non è abituato a lavorare curatorialmente, rispettando il team di esperti, un'attitudine assolutista che si legge.

Riguardo all'ipotesi di criticare la mostra sulla base degli assenti, non entro nel gioco al massacro, perché ognuno fa i tagli e le ammucchiate che vuole. Per entrare nella qualità della mostra e nel suo ricorso a materiale trovato, sottolineo che il 20 per cento proviene da Musei, mentre l'ottanta proviene da privati, gallerie ed artisti, quando sfortunatamente i maggiori esempi di arte italiana moderna e contemporanea sono in musei nazionali e internazionali. Di conseguenza la qualità delle scelte è scarsa, mancano i capolavori che danno valore al nostro Novecento e emergono i contributi di seconda mano e di date insignificanti, che arrivano alle ricostruzioni o alle edizioni tarde! Che uno storico serio, di cui rispetto i contributi teorici, ma non le mostre, affermi «che importanza ha la data?» mi rende esterrefatto. È una domanda che da Calvesi studioso di Caravaggio e di Polifilo, del futurismo e della metafisica, non avrei voluto sentire. Per la parte contemporanea siamo al caos. Troppi nomi ed eccesso di opere in un'architettura che non riesce a tenere la logica del linguaggio attuale, tanto che si è sfiorato nei Mercati di Traiano per accumulo del materiale, con effetti disastrosi. Bisogna capire che dal dopoguerra ad oggi l'arte ha cambiato il modo di far percepire lo spazio e l'ambiente, ha fatto dell'installazione una comunicazione estetica.

Non si può ammucchiare senza respiro un'opera sull'altra selezionando testimonianze in cui la data non è importante o la qualità è ridotta o secondaria. Qui Calvesi non risponde, perché ha praticato raramente la cura e il linguaggio delle esposizioni, per non cui comprende i miei appunti negativi. È un difetto che colpisce moltissima critica d'arte italiana, abituata alla scrittura e all'assunto teorico, ma non alla pratica della comunicazione espositiva e museale, tanto che nessuno parla mal di ciò che vede in mostra, ma di quanto legge. È qui che la storia dell'arte italiana ha fallito, per lustri, nel creare una realtà concreta, quella delle raccolte istituzionali del contemporaneo dove l'opera fosse presente, non parlata. Di fatto la mostra "Novecento, Arte e Storia", è il tipico risultato di una visione idealista, di vecchio stile, condotta sulla selezione dei nomi di artisti, non sui loro veri apporti storici. Qui lo storico usa l'arte e gli artisti per illustrare le sue idee, come se fossero una riproduzione su una pagina del libro, mentre la logica dell'opera nello spazio e nell'ambiente, nella relazione al contesto, ai tempi e ai linguaggi, è oggi un importante contributo critico. Su questo la posizione di Calvesi rimane datata, per questo non capace. ■

Fortunato Depero: "Complesso plastico motonumoristico", (remake) dal 1927

VECCHI E GIOVANI. *Massimo D'Alema porta il saluto dei pionieri al IX Congresso del Pci. Si riconoscono Longo, Togliatti, Amendola e Pajetta. A destra: una manifestazione degli anni '70*

lingueriana del "compromesso storico". Ebbene, il Pci chiede a Mosca di poter inviare 19 suoi quadri per corsi di addestramento speciale, e in particolare 6 uomini al corso di addestramento delle radiocomunicazioni, 2 istruttori per l'addestramento di radiotelegrafisti, 2 uomini al corso di tecnica del travestimento... La direzione del Pci chiedeva inoltre di approntare 500 passaporti italiani in bianco... una scorta di 50 passaporti e carte d'identità francesi e svizzere, parrucche e materiali di travestimento», così Bertelli descrive le singolari richieste, negli anni di piombo, dei compagni italiani al Partito comunista sovietico.

UN RAPPORTO, QUELLO CON LA CULla del comunismo mondiale, che, contrariamente a tutta la vulgata storiografica sulla "via italiana" al socialismo, sulla originalità ideologica e sulla autonomia dei nipotini di Gramsci, è stato invece strettissimo, intessuto di misteri, intrighi, vendette, lotte per il potere. I metodi degli italiani, in particolare del Migliore, per sbarazzarsi dei propri oppositori, hanno a modello l'Unione Sovietica, paese "fratello". La lotta contro "il male che cova e alligna dentro", contro i nemici "interni", contro i compagni che dirazzano è uno dei leit motiv, il cuore pulsante nella storia del Pci. Cercare di sconfiggere i "traditori" è qualcosa che non si dimentica mai, nemmeno in momenti cruciali, come durante i mesi della guerra di Liberazione, in cui sembrerebbe impensabile non concentrare tutte le proprie forze contro il nemico esterno, il fascismo. Caprara tenta un'operazione ardita: utilizzando i ricordi di chi ha vissuto dal '44 al '52 nelle segrete stanze di Botteghe Oscure ripercorre una delle vicende più oscure della storia italiana: l'attentato di via Rasella. Lo storico e testimone vede in questo episodio qualcosa che ha dell'incredibile: un'estrema propaggine di quella lotta ai «traditori trotzskisti che vanno estirpati senza esitazione», come scriveva sull'"Unità" Mario Alicata. A estirpare la mala erba provvederà un complesso di circostanze. Alicata ce l'ha in particolar modo con i "traditori", gli eretici, che hanno ripreso fiato con la caduta del fascismo, nel '43-44. I dissenzienti, infatti, si riunisco- ➤

Non le resta che il Gulag

RAPPORTO SULLA "VOCE", COVO DI TROTZKISTI. PERSEGUITATI

Pugnalate, spiate, menzogne. Anche l'ideazione di un nuovo giornale, "La voce degli italiani", edito a Parigi nel '38 dal centro estero del Pci, nasconde dei retroscena e l'impellente necessità di far fuori tutti quelli che sono considerati avversari politici. Molto adottato il metodo della diffamazione: nel libro di cui si parla in queste pagine, Sergio Bertelli pubblica il rapporto di Giuseppe Berti (steso in due versioni, in italiano per Togliatti, e in francese per il segretario generale del Comintern, Gheorghi Dimitrov). Lo zelante funzionario di partito dovrebbe organizzare il lavoro in vista dell'imminente uscita de "La voce". Ma in realtà è una specie di killer e ha lo scopo di far piazza pulita di tutti quelli che vengono etichettati come eretici. Così Berti nella sua relazione getta fango sugli impiegati e sul personale che ha trovato in redazione «Con gente simile era impossibile lavorare. Vi erano dei tipi sospetti, dei membri di partito sui quali gravavano sospetti di trotzkismo". Uno dei "tipi sospetti" contro cui Berti si scaglia è l'amico Emilio Sereni, che si occupa dell'organizzazione degli intellettuali ma è in odore di scomunica per via del sionismo del fratello Enzo (definito un "trotzkista arrabbiato") e a causa del suo legame con Xenia Silberberg, rea di essere figlia del socialista rivoluzionario Leo e nipote del terrorista Boris Sanvinkov, tutte parentele non apprezzate dagli stalinisti. «La donna di Sereni», scrive Berti «al momento dirige il lavoro dell'emigrazione femminile, dirige il giornale delle donne ed è membro del partito. A mio parere è stato un grave sbaglio averle dato la tessera... Ma le misure che vanno adottate sono di sollevarla dalla direzione del lavoro femminile, dalla direzione del giornale delle donne, e, se possibile, ritirarle la tessera di Partito. Ultima misura da prendere in futuro sarà quella di toglierle anche i compiti di traduzione e di stenografia degli articoli». E poi? Non restava che il gulag...

M.S.

Storia segreta di un progetto editoriale

CHI L'HA CURATO, PERCHÉ ESCE PROPRIO ORA, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU QUESTO LIBRO

Arriva il libro nero all'italiana. Sulle orme del "Libro nero del comunismo", opera collettiva a cura di Stephane Courtois, che in Italia era stato pubblicato nel 1998 da Mondadori, adesso esce, ancora dalla stessa casa editrice, un nuovo volumone (seicento pagine) della stessa serie sulle pagine buie del comunismo. Ma stavolta si tratta della storia del partito comunista italiano. "Pci: la storia dimenticata" curato da Sergio Bertelli e Francesco Bigazzi sarà in libreria il 13 marzo. E susciterà uno scalpore simile a quello provocato dal precedente dossier sugli eccidi compiuti dal totalitarismo rosso. Il bestseller francese, da noi non era ancora edito che già divampava la polemica. Bertelli, docente di storia all'università di Firenze dalle colonne della rivista del Polo "IdeAzione" si scagliava contro i detrattori del libro che Silvio Berlusconi regalava ai congressi di Forza Italia. Adesso lo stesso Bertelli, con il giornalista e sovietologo Bigazzi, tenta un'avventura analoga e ha arruolato un folto gruppo di studiosi, tra cui Jeroslav Leontiev, Ileana Florescu, Renato Risaliti, Elena Dundovich, Paolo Pisanò, Massimo Caprara, Giuseppe Parlato, e molti altri, per affrontare i nodi bui della storia del Pci. Questa rassegna si occupa delle foibe e del caso Silone, della solitudine di Antonio Gramsci, dell'oro di Mosca nelle tasche del Pci, del tesoro di Dongo, delle persecuzioni dei trotzkisti, dell'annientamento del partito comunista polacco, dell'attentato di Via Rasella. Nel saggio di Parlato, autore di uno studio su "La sinistra fascista" si evidenziano, per esempio, simpatie e legami sotterranei tra fascisti e comunisti. La ricerca descrive in maniera minuziosa la strategia di Togliatti che, attraverso i suoi più fidati luogotenenti, come Pajetta o Pecchioli, i 'fratelli' nerovestiti se li andava a cercare uno a uno, di persona nei luoghi di lavoro, nel sindacato, nei posti di ritrovo per convincerli ad aderire al partito comunista. Molti accettavano convinti che non si sarebbero trovati tanto male. Il cambio di casacca, secondo Parlato non era poi così radicale.

conosce in quanto segretario di Togliatti per circa vent'anni, uscirà, insieme ad altri saggi, coordinati da Sergio Bertelli e Francesco Bigazzi, in "Pci. La storia dimenticata" (in libreria a giorni edito da Mondadori).

ARRIVA COSÌ IL LIBRO nero del comunismo italiano, una vera bomba editoriale. Che non farà discutere solo per i ricchi e aggressivi interventi di Giuseppe Parlato, Jeroslav Leontiev e Ileana Florescu e per la polemica introduzione di Bertelli che mena botte da orbi ai comunisti di ieri ma anche alla sinistra di oggi, accusata di tener troppi scheletri negli armadi. Questa "storia dimenticata", infatti, esce in un momento cruciale, può apparire proprio una storia "riesumata" ad arte. E compare proprio ora, in prossimità delle elezioni. E per di più per i tipi della casa editrice di Silvio Berlusconi.

Il libro nero, come scrive Bertelli, si avvale di numerosi documenti inediti, in parte provenienti dagli archivi sovietici. I crimini compiuti all'insegna della falce e martello sono una lunga serie: dal "caso" Gramsci, ancor oggi carico di ambiguità, all'espulsione di Ignazio Silone, ai prigionieri di guerra in Urss, ai finanziamenti di Mosca, all'affaire Moro. E al centro di tutti gli excursus storici si delinea, in un complicato quadro pieno di dettagli e di rivelazioni, la lunga mano dell'Unione Sovietica, ovvero la totale, strettissima dipendenza dei comunisti italiani dall' Urss.

Una dipendenza che si nutre di vischiosi legami che resistono persino negli anni Settanta, quando il partito si rinnova e scompare il vecchio gruppo dirigente: «Siamo nel pieno dell'offensiva ber- ➤

POLEMISTA. *Massimo Caprara. A destra: Togliatti a Varsavia di ritorno da Mosca in una cerimonia in suo onore*

476

ROSSO

Sta per uscire: "Pci. La storia dimenticata". Firmata Mondadori. Vi raccontiamo il capitolo più controverso. Su Togliatti e su via Rasella. Scritto da uno che queste cose le conosce bene

Sotto: Enrico Berlinguer. A sinistra dall'alto: Luigi Longo, Alessandro Natta e Achille Occhetto

SEGRETI E BUGIE. Palmiro Togliatti. Sopra: Antonio Gramsci

CULTURA

ANTEPRIMA / IL LIBRO NERO SUL PCI

Profondo

di Mirella Serri

AVEVA DELLE MANI GRANDI, ROBUSTE E NODOSE. SAPEVA FARE CANCELLI, LUMI, TAVOLI, SEDIE DALLE STRANE FORME, TUTTO IN FERRO BATTUTO. ERA UN VERO ARTIGIANO, QUASI UN ARTISTA NEL SUO CAMPO, IL COMPAGNO SANTE GALIUSSI. Un tipo di poche parole. Nato a Udine nel 1901, come nome in codice aveva Martino. Il partito veniva al primo posto nella sua vita. Lui è alle dipendenze del compagno Giuseppe Berti, presso il centro estero a Parigi del Partito comunista italiano. Sono gli anni in cui la polizia fascista sta decimando il gruppo dirigente, e proprio a Martino vengono affidate le missioni più rischiose. È uno speciale 007 che salva la vita ad amici e compagni. Nel '38 gli viene affidata una missione delicata. Organizzare la fuga dall'Italia di tre personalità di primo piano: Umberto Terracini, Pietro Secchia e Mauro Scoccimarro. Ma il destino di Sante è segnato. Per via di una spiata viene beccato e finisce dietro le sbarre. Senza più riavere la libertà, muore il 3 febbraio del '43.

Chi è stato a sollecitare l'intervento della polizia fascista? Sulla prigionia e sull'orribile fine di Sante si allunga l'ombra di occulte manovre. Ma non vengono dagli uomini con il gagliardetto. Il nemico è vicino. A indirizzare la strategia della delazione è qualcuno molto importante, che vuole bloccare il salvataggio dei suoi oppositori politici. La figlia Anita nutre sospetti. I conti non tornano. Alla fine lo stesso Berti ammetterà la responsabilità della sua organizzazione [illegible] del Migliore, Palmiro Togliatti, desideri[illegible] far fuori Terracini [illegible] quel momento non condividono le tesi [illegible] Stalin.

È, questa di Sante, una delle dimenticate storie di vittime dello stalinismo italiano che Massimo Caprara racconta in un lungo saggio in cui ricostruisce momenti sconosciuti, delle persecuzioni [illegible] sono i trotzkisti e i dissidenti nel [illegible] La ricerca di Caprara, che [illegible] storia del Pci ben la ➤

OPPOSIZIONE [illegible]. *Silvio [illegible] dell'[illegible] persuasi [illegible] d'[illegible] comunismo [illegible] a due m[illegible] del voto, sia un'op[illegible] programma [illegible] da tem[illegible]*

Archivio storico del Senato della Repubblica

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 025457922-025457813 fax 0255015718

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 025457922-025457813 fax 0255015718

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egr. Sig. Avv. Franco Agostini
Via Arno nr. 47
00100 Roma

Egr. Sig. Rosario Bentivegna
Piazza Adriana nr. 5
00100 Roma

Milano, 8.6.01

Oggetto : Bentivegna / Feltri - Il Giornale

Trasmetto all'Avv. Agostini per mia tranquillità copia del verbale di udienza del 21.11.00 che rinvia la causa per trattazione all'udienza del 19.6.2001 ore di rito.

Ringrazio il Prof. Bentivegna per l'abbonamento all'Espresso che ho molto apprezzato.

Cordiali saluti.

Allegati : 1

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

481

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL. 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS
AVV. FLORIANA MARIS
AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 22 giugno 2001

Egregio Signor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana n. 5
ROMA

Fax 06/6875067

Caro Bentivegna,

auguri di buon compleanno !

Il Giudice monocratico del Tribunale di Monza ha condannato tutti gli imputati, affermando la Loro responsabilità per il reato di diffamazione aggravata nei Tuoi confronti.

Vittorio Feltri è stato condannato, con la concessione delle attenuanti prevalenti, alla pena della multa di Lire 400.000 per l'articolo del 10 maggio 1996 ed alla pena di Lire 300.000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Francobaldo Chiocci è stato condannato alla pena della multa di Lire 500.000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Feltri e Chiocci sono stati condannati a risarcire i danni nei Tuoi confronti in solido tra di loro liquidati in Lire 30.000.000 per l'articolo del 10 maggio 1996 ed in Lire 25.000.00000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Feiri e Randazzo sono stati condannati a versarTI a titolo di riparazione pecuniaria Lire 3.000.000 e Chiocci e Santacroce sono stati condannati a pagarTI a titolo di riparazione pecuniaria Lire 2.000.000.

Feltri e Chiocci sono stati condannati a pubblicare l'estratto della sentenza su Il Giornale.

Gli imputati sono stati condannati a pagare le spese di costituzione di parte civile che sono state liquidate in Lire 7.500.000.

Il Pretore si è preso 70 giorni per depositare le motivazioni della sentenza.

Giornale

STUDIO LEGALE MARIS

La sentenza è il risultato di una congiunzione favorevole tra diversi astri, per cui, per evitare future amarezze, sarà bene che Tu non Ti faccia illusioni e che Tu metta in conto anche una eventuale sentenza d'appello, che sicuramente sarà proposto dagli imputati, di riforma della sentenza di primo grado.

Per oggi, stante il risultato ottenuto, buon compleanno!

Un abbraccio .

Avv. Gianfranco Maris

STUDIO LEGALE MARIS

20121 MILANO - VIA DEI GIARDINI, 10 - TEL . 6555056 - TLX 320394 - FAX 6555152

AVV. GIANFRANCO MARIS
AVV. FLORIANA MARIS
AVV. GIANLUCA MARIS

Milano, 22 giugno 2001

Egregio Signor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana n. 5
ROMA

Fax 06/6875067

Caro Bentivegna,

auguri di buon compleanno !

Il Giudice monocratico del Tribunale di Monza ha condannato tutti gli imputati, affermando la Loro responsabilità per il reato di diffamazione aggravata nei Tuoi confronti.

Vittorio Feltri è stato condannato, con la concessione delle attenuanti prevalenti, alla pena della multa di Lire 400.000 per l'articolo del 10 maggio 1996 ed alla pena di Lire 300.000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Francobaldo Chiocci è stato condannato alla pena della multa di Lire 500.000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Feltri e Chiocci sono stati condannati a risarcire i danni nei Tuoi confronti in solido tra di loro liquidati in Lire 30.000.000 per l'articolo del 10 maggio 1996 ed in Lire 25.000.00000 per l'articolo del 14 maggio 1996.

Feiri e Randazzo sono stati condannati a versarTI a titolo di riparazione pecuniaria Lire 3.000.000 e Chiocci e Santacroce sono stati condannati a pagarTI a titolo di riparazione pecuniaria Lire 2.000.000.

Feltri e Chiocci sono stati condannati a pubblicare l'estratto della sentenza su Il Giornale.

Gli imputati sono stati condannati a pagare le spese di costituzione di parte civile che sono state liquidate in Lire 7.500.000.

Il Pretore si è preso 70 giorni per depositare le motivazioni della sentenza.

484

Addì 21. XI. 2000 alle h. DALLETTI

si collegio con composto:

Presidente: dr. Goggioli

Consigliere: " Greco

" " Pozzetti

sono comparsi l'Avv.to Alemanno Ciri in sostituzione dell'Avv.to A. Gualotti per l'appellante, l'Avv.to Chiocci per l'appellato e l'Avv.to Grottolli in sostituzione degli Avv.ti Nunari e Gatto per gli altri appellati. L'Avv.to Chiocci si riporta alle precedenti istanze e chiede termine per esaminare le fotografie prodotte. L'Avv. Grottolli si associa.

La Corte

dato atto che le fotografie acquisite sono sul retro contrassegnate con numeri compresi tra 312/983/2 e 312/983/32, concede il richiesto termine e rinvia per trattazione al 19.6.01 ore di rito

La Corte

Goggioli

485

Successivamente, addì 19.6.2001 h. 9.
davanti al Collegio così composto:
Presidente Dr.
Consigliere "
" "
sono presenti

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
Avv.to FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
ROSARIO BENTIVEGNA
Piazza Adriana nr. 5
00100 ROMA

Oggetto: Bentivegna / Feltri - Il Giornale

Milano, 21 novembre 2000

Comunico che all'odierna udienza le controparti hanno chiesto termine per esame della documentazione prodotta ed in particolare delle nr. 31 foto autenticate. La dott.ssa Greco, consigliere titolare della causa, ha rinviato per trattazione all'udienza del giorno 19 giugno 2001 ore di rito.

L'udienza si è tenuta innanzi al Collegio e non mi è stato concesso di replicare per ottenere un termine più breve. Non credo che sia neanche il caso di presentare una istanza per l'anticipazione dell'udienza.

Cordiali saluti.

Avv.to Alessandro Garlatti

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

487

Bentivegna
Milano

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

FAX

TELEFAX: 02-55015718

ORA: 10

DATA: 16.6.2000

ALL'ATTENZIONE: Avv. Alessandro Garlatti

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA: 1

COMUNCAZIONE:

Ti mando l'acluso articolo contenente una notizia forse utile per la causa contro il Giornale; ti prego di comunicarlo all'Avv. Mazzi.
Grazie, cordialità

Franco

488

****
***** RAPPORTO TX *****
****

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	1528
TEL. CORRISPOND.	55015718
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	16/06 08:45
TEMPO USATO	03'54
PAGG.	2
RISULTATO	OK

Altolà al leghista Serena che aveva qualificato l'episodio come "barbaro terrorismo"

"Non si insulta via Rasella"

Mancino blocca un'interrogazione sul "vile attentato"

di SILVIO BUZZANCA

ROMA — «Lei non può, lo ripeto, parlare liberamente di attentato di via Rasella e usare espressioni quali "vile atto terroristico" e "barbaramente uccisi innocenti". Potranno essere stati colpiti anche degli innocenti, ma lei non può alterare la verità storica del nostro paese, quando essa è confortata anche da pronunce di carattere giudiziario irrevocabili». Nicola Mancino usa un tono piuttosto deciso per spiegare al senatore della Lega veneta Antonio Serena il perché una sua interrogazione sui fatti di via Rasella sia improponibile.

Un modo per ribadire in maniera forte che con la Resistenza non si scherza. Il tartufo nero con l'episodio chiave di Via Rasella, legato in maniera indissolubile con la strage delle Fosse Ardeatine. Usare lo strumento parlamentare dell'interrogazione e parlare di «vile attentato terroristico», spiega il presidente del Senato «è contrario ai fatti storici e giudiziari». Dunque niente interrogazione.

Anche perché annetterla in quella forma avrebbe significato, spiega il presidente del Senato, «introdurre il grimaldello secondo cui la libertà di pensiero assicurata al parlamentare possa anche offendere valori storici, che sono a fondamento della nostra Carta costituzionale».

E con questo, Mancino ha chiuso la vicenda e l'interrogazione di Serena non avrà mai l'onore di entrare negli atti parlamentari. Resterà confinata negli uffici del Senato, fra gli atti ispettivi "irricevibili". Fine che in passato hanno fatto molte altre interpellanze e interrogazioni. Fini nel cestino un'interrogazione di Marco Taradash guarda caso sul "Serenissimo", il comunicato di questi giorni di Marco. Era fine giugno del 1999 e il deputato liberaldemocratico voleva sapere il giudizio del ministero dell'interno sulla revoca della licenza ai "Serenissimi". Mariano Violante giudicò irricevibile l'ispettivo perché straordinario la magistratura.

Analoga sorte toccò ad un'interpellanza di Filippo Mancuso sulla delegittimazione dei fondi neri del Sisde presunto intervento di Oscar Luigi Scalfaro presidente della Repubblica e dunque, secondo Montecitorio, non si poteva discutere dell'atto ispettivo.

Una costante nella prassi della Camera. Nel 1982 proprio Scalfaro, nel ruolo di vicepresidente di Montecitorio, aveva giudicato inammissibile una interrogazione del capogruppo missino Alfredo Pazzaglia su alcuni posti riservati all'allora capo dello Stato, Sandro Pertini, dal sindaco milanese in occasione della prima della Scala interrogazione del dc Costante Portatadino sul parlar Pertini si fosse rifiutato di partecipare al meeting di Rimini di CL. E nel 1984, sempre alla Camera, pollice verso contro una interrogazione dei radicali Crivellini e Negri che riportavano una frase pronunciata forse di Bettino Craxi nei confronti della stampa. E ancora il leader socialista fu "graziato" da Nilde Jotti che giudicò inammissibile una interrogazione di Renato Nicolini, ironica, ma precisa nella sostanza, sul fa-

LA CURIOSITA'

D'Alema su Ikarus batte Luna Verde

PORTO CERVO — La Baltic Cup non è comunque stata benissimo per Massimo D'Alema (il suo Ikarus lo è tenuto nella classifica provvisoria al terzo posto dopo prime prove), ma non c'è stata alcuna sfida con Luna Verde. L'imbarcazione del presidente della Lega Nord Liguria Andrea Corrado (nella foto l'due si stringono la mano), infatti, è stata vittima di problemi. La regata - vinta da "Mattoni", un Baltic 60 dell'industriale perugino del mattone Enzo Brunetti - è stata condizionata dai capricci del tempo (prima vento poi bonaccia). Al terminale la premiazione è stata sostituita dalla prova: «Siamo solo alla prima regata, ancora tutto da vedere».

Figlio di Giacomo, più volte ministro

E' scomparso Matteo Matteotti

Matteo Matteotti

VENEZIA — E' morto la scorsa notte a Verona Giammatteo Matteotti, figlio di Giacomo, il deputato socialista assassinato il 10 giugno del '24. Aveva 79 anni.

Quando i fascisti uccisero suo padre, Matteo Matteotti aveva poco più di tre anni. Dopo l'otto settembre del '43, Matteotti fu commissario della brigata partigiana comandata da Eugenio Colorni. E' stato direttore dal 1944 di "Rivoluzione socialista", il settimanale della Federazione giovanile socialista, e presidente dell'Internazionale della gioventù socialista dal '45 al '46. Deputato alla Costituente, parlamentare per otto legislature, fu ministro del Turismo e dello spettacolo nel governo Colombo dal '70 al '72, e del Commercio estero dal '72 al '74.

Uno dei protagonisti della scissione di Palazzo Barberini, Matteotti è stato anche segretario del Psdi dal 1954 al 1957. Nel 1959 rientrò nel Psi. Giornalista professionista, Matteotti ha avuto un'intensa attività pubblicistica. Messaggi di cordoglio sono giunti dai presidenti delle Camere, Mancino e Violante, dal premier Giuliano Amato, dal socialist di Boselli, dal popolari. «Con Matteo Matteotti se ne va una figura importante della sinistra, del socialismo democratico, del riformismo del nostro Paese - commenta il leader dei Ds Walter Veltroni - Continuerà ad essere per noi tutti un esempio».

Martini: patto tra le regioni del centro

Formigoni: "Sanità tutta alla Regione"

Roberto Formigoni

MILANO — Prove tecniche di devolution, ma la grande sfida, anche senza aspettare le decisioni del Parlamento e soprattutto in un settore decisivo per il potere regionale, quello della sanità, dove si concentra la spesa maggiore. Lo fa Roberto Formigoni: «Perché non provare la completa devolution della sanità in Lombardia?». Il presidente della Regione lombarda oggi, all'incontro col presidente del Consiglio e col ministro delle Finanze, proporrà, anzi «offrirà», questo nuovo scenario in tema di devolution. «Proporrò di dare alla Lombardia, ma anche ad altre Regioni, la possibilità di avere una quota di tributi erariali e la possibilità di trasferire di propri in cambio della completa gestione di alcuni servizi». In pratica si tratta di vedersi conferire dallo Stato il monte totale dei tributi che riguardano la sanità, ipotizzando che nel caso non fossero bastanti la Regione potrà imporre delle ulteriori tasse. In cambio tutto il servizio dovrebbe fare capo solo alla Regione. «Si instaurerebbe di un esperimento che non necessita neppure di una riforma costituzionale. Se non riusciremo a fare funzionare la cosa sarebbe, poi, solo colpa nostra», spiega Formigoni. Sul riequilibrio di poteri a favore delle Regioni è intervenuto ieri anche il presidente della Toscana, Claudio Martini, [illegible] Franco Spacca, presidente del 3 gen. e riportato

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 025457813 - 025457922 ab. 20121 milano via annunciata 31 tel. 0229000130

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

Milano, 5 Giugno 2000

Oggetto: **Bentivegna / Il Giornale**

Caro Franco,

Ho provveduto a depositare la memoria, correggendo l'intestazione alla Corte d'Appello e provvedendo alla sottoscrizione.

Ti ringrazio ancora per la Dolcini e Ti allego, come promesso, l'invito a cena...

Cordiali saluti.

All. assegno di L. 1.000.000

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 0255015718

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 025457922-025457813 fax 0255015718

492

La lettera

La crisi del cinema italiano

Seguo sempre con attenzione il *Giornale* e non nascondo la mia ammirazione per le continue e coraggiose iniziative sociali e politiche. Scrivo per rilevare un fatto che dimostra ulteriormente la pochezza culturale imperante nel nostro Paese. Da qualche tempo la cinematografia italiana non ha più idee e progetti. Nessun film italiano trova ingresso nei mercati esteri, fermo restando che anche nel nostro mercato i film italiani vanno malissimo. Domanda: come mai? La risposta è facile facile e sotto gli occhi di tutti, ma tutti fanno finta di non vedere e organizzano convegni per evitare di spiegarne la ragione. Il fatto è di una semplicità disarmante: la «cultura» [illegible] vigente perché è non culturale di sinistra che negli ultimi anni ha soffocato le in[illegible] italiane, non può produrre [illegible] è il malessere [illegible] della libertà di pensiero. La verità fa male, parafrasando una vecchia canzone, ma è la verità. Se invece di finanziare i film dei compagnucci della parrocchietta, venissero aiutati i veri produttori e soprattutto i veri artisti, forse Cinecittà ridiventerebbe la Hollywood del Tevere.

avv.scilla@tiscalinet.it

Case chiuse, se ne parla da cinquemila anni

Cosa succede a p.g.? La critica gli toglie la baldanza? Non c'è argomento in cui p.g. non si misuri, talvolta azzeccandoci talvolta facendola fuori dal vaso. Basta il fatto che non si tira mai indietro, mai si chiama fuori, e questo gli rende onore. Però sulle puttane, silenzio. E sì che la polemica è accesa: riaprire i casini? Non riaprirli? Multare i clienti delle lucciole di notte? Far pagare le tasse alle belle di notte? Mi pare che ce ne sia più che a sufficienza per attendersi una risposta dell'instancabile p.g. O vado errato?

Gian Luca Principe **Milano**

Caro Principe, lei è un provocatore purus putus, come dicevano i latini, fatto e sputato. Le dirò allora che del dibattito - ampio e approfondito, come deve essere un dibattito che si rispetti - sulle case chiuse e sulla prostituzione poco mi cale. Saranno cinquemila anni che se ne parla e se ne discute, senza cavarne un ragno dal buco.

Non dimentichiamo che la Chiesa fu per lungo tempo favorevole o comunque non ostile al meretricio. Essendo il matrimonio una faccenda troppo seria per rischiare di farlo influenzare dalla passione (erotica), meglio farla sfogare, la passione, con le donne da conio. Le quali, altresì, preservavano le giovani vergini di buona famiglia dagli assalti dei giovani in estro, salvaguardando così illibatezza e onore.

Credo ci sia ancora qualcuno che propugna l'utilità «sociale» della prostituzione, ma i più la condannano. Perché è immorale, perché umilia e mercifica la donna, perché è cagione di malattie, perché alimenta la malavita, perché turba l'urbano decoro e finanche la quiete pubblica. Mai tuttavia si è giunti a punire il cliente, colui che s'accompagna alla malafemmina.

Credo che ciò rientri nel disegno di uno Stato etico sociologicamente indifferente dell'individuo, insignificante frammento della massa, di quell'«universale» che è l'unica cosa che vale e che conta. Per il «vizio comune» si combatte chi fuma, non il fumo (tant'è che lo Stato è produttore di sigarette).

Si perseguiti chi s'apparta con una prostituta, non la prostituzione. Come a dire: è giusto che esista il peccato ma siccome non avete la forza di resistervi, ci pensiamo noi a tenervene distanti. Il punto è: «noi» chi? La Bindi? Oscar Luigi Scalfaro? Giuliano Amato? Enzo Bianco? Don Clemente Mastella? Come vede, caro Principe, è sul «chi» che casca l'asino.

PG

Non vorremmo che fosse necessario un ritocco in più al prezzo della benzina...

Elio Rosi
Pieve Ligure (Genova)

Mattei e i giacimenti di metano

A proposito del grande «imperatore del petrolio» al centro della pagina su Mattei, pagina 31 del *Giornale* del 27 luglio 2000, noto, ancora una volta, che anche sul *Giornale* viene dato peso a un determinato e, storicamente importantissimo, svolgersi di avvenimenti, che, sebbene nello stesso modo sia stato artificiosamente raccontato per anni, altro non è che un'invenzione propagandistica creata, a suo tempo, per il tornaconto del potente di turno. Io diabolicamente persevero nel tentare di ripristinare la verità. E ancora una volta smentisco e rettifico. Mattei non «rilanciò l'Agip dopo aver scoperto i giacimenti di metano della Valle Padana». I giacimenti in questione erano stati scoperti negli anni 1940-1943; e allora l'importantissima scoperta fu tenuta nascosta perché non venisse sfruttata dai tedeschi. Il merito di quei ritrovamenti è dell'ingegner Tiziano Rosan, direttore del servizio ricerche geofisiche dell'Agip negli anni 1937-1943, il quale per non aver voluto seguire la direzione dell'Agip al nord, al seguito del governo fascista, nel settembre del 1943 fu licenziato.

Mattei, nominato liquidatore nel 1945, ottenne che l'Agip non fosse liquidata, perché aveva appreso e capito l'importanza di quella scoperta. In seguito, la stampa ne diede con enfasi la notizia come fosse frutto della sua nuova gestione. Sull'argomento ho più volte scritto inviando a questa redazione e ai vari presidenti di Agip ed Eni copia di documenti certi e incontrovertibili. Ma questa verità, fatta di etica, competenza ad altissimo livello scientifico e tecnico, e sacrificio personale, evidentemente ancora oggi non interessa.

Franco Rocco **Milano**

la vignetta

Edgardo Sogno eroe e patriota

Nell'epoca in cui i vocabolari della lingua italiana si apprestano a sopprimere nelle prossime edizioni il termine Patria per sempre morta (forse sostituendolo con quello più pertinente, termine più attuale, di Mondialismo), ha concluso la sua operosa giornata terrena Edgardo Sogno, grande, irripetibile Patriota.

Uomo ed eroe (che trasformava i sogni in azioni) pulito, onesto, trasparente, rimane punto di riferimento per i nostri giovani di oggi e ancor più per quelli di domani, che [illegible] benefici [illegible] e catarsi con le sue gesta. [illegible] esempi, il suo insegnamento, il [illegible] idealmente [illegible] legati ai tan[illegible] del passato che han[illegible]

che in escursione turistica alle Botteghe oscure - mai nome fu più adeguato - sedettero nelle sedie e nei tavoli che furono di Togliatti e compagni, dove nelle pareti campeggiavano i quadri di Stalin, Lenin, Mao e assassini simili.

Il comunismo non è un'etichetta che si colloca dietro la porta di casa ma è un modo di pensare e di concepire l'uomo e i rapporti di questi con lo Stato, quello che «lor signori» hanno impresso nel Dna. Loro, sì quelli stessi che mai in un sussulto di dignità hanno divisato di abbandonare l'agone politico per un dignitoso silenzio in ritiro a vita privata, pretendendo invece dopo il fallimento catastrofico delle loro idee e i milioni di morti che il comunismo ha seminato, di stare al potere con tanto di giacca e cravatta mutate.

Verranno travolti dalla melma nella quale sono stati allevati culturalmente e politicamente e dalla forza dirompente di quanti siano disposti a lottare con ogni energia per additarli al disprezzo dei nostri figli.

E l'esempio di vita di Edgardo Sogno sarà una delle armi più efficaci perché il nobile e bel sentire si [illegible] nei cuori [illegible] di quanti [illegible] e sanno che egli non solo non è morto ma è più vivo e presente che mai.

Giovanni Stella **Avola**

Che da lassù gioisca per l'Italia risorta

Addio, Eroe!

Te lo dico a nome di quanti con questo saluto vogliono rompere il silenzio vigliacco dei governanti (tranne Ciampi) che hanno avuto paura di te da vivo e l'hanno ora, da morto.

Ma forse è bene che non parli[illegible]

che oggi si professano ex-comunisti, cercano di privarci delle nostre libertà. Ma così non è, ne siamo sicuri. Nel nome e memori dell'insegnamento del Comandante della «Franchi», la resistenza anticomunista continua. Per l'Italia, per la Libertà, per il futuro dei nostri figli.

Arrivederci Eddy, il tuo insegnamento sarà per sempre nei nostri cuori, la tua voglia di libertà il nostro credo!

W l'Italia, W la Libertà

Calogero **Palaferri**
Presidente nazionale
Unione per la libertà

Mi inchino alla memoria di un [illegible]

Scuola: promozioni politiche senza concorso

La promozione dei capi d'istituto a dirigenti scolastici dopo un corso di formazione di 300 ore e nessuna selezione finale è un fatto anomalo nel panorama complessivo della riforma e un elemento di incoerenza rispetto ai principi emergenti della contrattazione di comparto. È inoltre immotivata perché questi «attestati» dirigenti sono privi della necessaria managerialità, senza [illegible] di professionalità specifica, di abitudini relazionali e di grande equilibrio. [illegible]

dei [illegible] alle redazioni perché [illegible] a tutto la [illegible] dei [illegible] settori di ogni ordine e grado, onde favorire un ripensamento ministeriale sulla promozione, sic et simpliciter e solo per fatto politico, della totalità dei capi d'istituto che devono essere obbligati, come qualsiasi dipendente statale, a sostenere un corso-concorso selettivo, serio e trasparente.

Nicola Cassano **Torino**

Va sconfitta la follia del nonnismo

S[illegible] passato un secolo [illegible] sono trascorsi [illegible]

e continua a causare danni materiali e morali.

Il gruppo elettrizza le peggiori [illegible] del singolo. E il singolo crede di farsi bello agli occhi del gruppo manifestando aggressività su coloro che gerarchicamente stanno al di sotto di lui.

Questa insulsa piramide di ruoli si può abbattere con la prevenzione e la punizione. Le caserme sono luoghi dove si raccoglie l'immondizia morale o sono luoghi dove si apprende una minima strategia militare? Risposta [illegible] allora lo [illegible] prima con le buone e poi con le cattive, coloro che hanno il potere di prevenire il [illegible] tamento dei soldati prossimi al congedo, i quali [illegible] un'autorità oppressiva e dispotica nei confronti delle reclute.

È sempre [illegible] a galla i problemi non risolti. Un buon «tempo» è quello di parlarne senza stancarsi, anche a costo di essere noiosi e ripetitivi. Temo che il tempo sia come una zavorra che fa precipitare nella caverna buia del dimenticatoio tutto e tutti. Tranne, forse, chi ha grinta e coraggio.

F.S. **Bergamo**

Il Polo prevenga lo strapotere dei sindacati

Con la sinistra a casa e il Polo al governo, i sindacati che fino a ora hanno fatto finta di [illegible] tornerebbero a sfogare tutto il loro potere ostruzionistico, certo aumentato anche dal desiderio di vendetta, a danno di gran parte dei servizi pubblici con occupazioni di stazioni e [illegible] blocchi stradali.

Prima ancora che [illegible] della legge elettorale il Polo dovrebbe pertanto occuparsi di [illegible] questo [illegible] strapotere [illegible]

NECROLOGIE

È scomparso il 5 agosto il

Dott.
Gaetano Napolitano

Lo annunciano con immenso dolore i genitori, le sorelle, ed i parenti tutti.

Roma, 9 agosto 2000

Yvonne, Nadine e Michele sono [illegible] partecipi gli amici della [illegible]

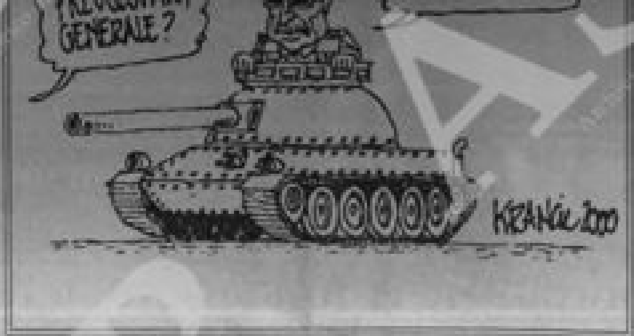

…la, travaglio l'annientamento della libertà di pensiero. La verità fa male, parafrasando una vecchia canzone, ma è la verità. Se invece di finanziare i film dei compagnucci della parrocchietta, venissero aiutati i veri produttori e sceneggiatori, i veri artisti, forse Cinecittà ridiventerebbe la Hollywood del Tevere.

avv.aciliia@tiscalinet.it

…si quelli stessi che … di dignità … abbandonare l'… vita … Verranno travolti dalla melma nella quale sono stati allevati culturalmente e politicamente e dalla forza dirompente di quanti siano disposti a lottare con ogni energia per additarli al disprezzo dei nostri figli.
E l'esempio di vita di Edgardo Sogno sarà una delle armi più efficaci perché il nobile e bel nome di quest'uomo si consolidi nei cuori nostri e di quanti altri credono e sanno che egli non solo non è morto ma è più vivo e presente che mai.

Giovanni Stella **Avola**

Edgardo Sogno eroe e patriota

Nell'epoca in cui i vocabolari della lingua italiana si apprestano a cancellare nelle prossime edizioni il termine Patria per … morta (forse sostituendolo con quello più pertinente, siccome più attuale, di Mondialismo), ha concluso la sua operosa giornata terrena Edgardo Sogno, grande, irripetibile Patriota.
Uomo ed eroe (che trasformava i sogni in azioni) pulito, onesto, trasparente, rimane un punto di riferimento per i buoni giovani di oggi e ancor più per quelli di domani, che attraverso l'abbraccio benefico e catartico con le sue gesta, i suoi esempi, il suo insegnamento, si vedranno idealmente e direttamente legati ai tanti giovani del passato che hanno donato la loro vita perché si realizzasse un'Italia che è Popolo, Nazione, Patria.
In Edgardo Sogno questi giovani troveranno il cemento dei soli valori che meritano di essere onorati da quanti mai si sono venduti, né in Italia (Mastella ovviamente, non c'entra: per lui l'accusa del popolo è assai più grave) né allo straniero (ogni riferimento ai comunisti e all'Unione Sovietica è puramente... pertinente). Edgardo Sogno dopo aver combattuto il nazi-fascismo ha speso le ragioni della sua nobile vita per la lotta più impegnativa che ci vede tutti coinvolti: impedire ai nostri figli di vivere in una nazione comunista.
Il comunismo, nonostante la caduta del Muro di Berlino e tutto il resto, non è purtroppo morto, ma come il cancro (perché un cancro maligno è per i popoli che lo subiscono) estirpato in un luogo rinasce, con o senza metastasi, in altre parti del corpo. Perciò è più vivo e pericoloso di prima poiché riappare sotto mentite spoglie perbeniste (D'Alema, Veltroni, Violante e compagni, ovviamente, non c'entrano nulla… loro sono novelli americani…

Che da lassù gioisca per l'Italia risorta

Addio, Eddy!
Te lo dico a nome di quanti con questo saluto vogliono rompere il silenzio vigliacco dei governanti (come Ciampi) che hanno avuto paura di te da vivo e l'hanno ora, da morto.
Ma forse è bene che non parlino perché a te non farebbero piacere parole ipocrite.
D'altra parte tu, da lassù, non le sentiresti nemmeno perché per idealismo, coraggio «osavi» gli altri come aquila voli.
Spero che tu possa presto gioire per il nuovo Risorgimento d'Italia.
Anche da ex partigiano, chino il capo davanti alla tua salma.

E. Gualdi **Tortona**

Addio all'ultimo eroe del nostro Paese

Con la scomparsa dell'Ambasciatore Edgardo Sogno, scompare, forse, l'ultimo eroe di questo nostro Paese sempre più vilipeso e insultato nella memoria storica da chi, nemico da sempre della libertà, per uno strano e beffardo scherzo del destino, presiede, oggi, di governanti e di giudici.
Edgardo Sogno liberale, … della libertà, se ne va in un momento in cui tutto sembra perduto, in un momento in cui gli eredi dei comunisti, che oggi si professano democratici, cercano di privarci delle nostre libertà. Ma così non è, ne siamo sicuri. Nel nome e memoria dell'insegnamento del Comandante della «Franchi», la resistenza anticomunista continua. Per l'Italia, per la Libertà, per il futuro dei nostri figli.
Arrivederci Eddy, il tuo insegnamento sarà per sempre nei nostri cuori, la tua voglia di libertà il nostro credo!
W l'Italia. W la Libertà

Galgano Palaferri
Presidente nazionale Unione per le libertà

Mi inchino alla memoria di un patriota

La vile indifferenza dell'Italia truffaldina e ruffiana, attualmente al potere, rappresenta il miglior tributo alla Medaglia d'Oro Edgardo Sogno, alla cui memoria mi inchino.

Antonio Aliata **Milano**

Scuola: promozioni politiche senza concorso

La promozione dei capi d'istituto a dirigenti scolastici dopo un corso di formazione di 300 ore e nessuna selezione finale è un fatto anomalo nel panorama complessivo della riforma e un elemento di incoerenza rispetto ai principi emergenti della contrattazione di comparto. È inoltre immotivata perché questi «attempati discepoli» sono privi della necessaria managerialità, mancano di professionalità specifica, di attitudini relazionali e di grande equilibrio. Tale fatta promozione è una decisione smaccatamente politica e ha lo scopo di premiare ancora una volta funzionari, soprattutto di sinistra, già favoriti nei precedenti concorsi, di cui l'ultimo indetto nel 1990. Come lettrice del Giornale e come docente, che ha molto a cuore la scuola e la crescita culturale dei ragazzi, mi rivolgo alla redazione perché metta a nudo la realtà dei nostri istituti di ogni ordine e grado, onde favorire un ripensamento ministeriale sulla promozione, … e solo per fatto poi della totalità dei capi d'istituto che devono essere obbligati, come qualsiasi dipendente statale, a sostenere un corso-concorso selettivo, serio e trasparente.

Angela Cassano **Torino**

Va sconfitta la follia del nonnismo

Sono passati un secolo e … appena … dagli episodi che hanno coinvolto nel bene e nel male, d'ora soprattutto nel male, alcune caserme italiane.
Tra le folli usanze che s'insinuano nell'animo umano spesso emerge a galla quella del nonnismo. Il forte desiderio di incidere nei più remissivi un marchio di selvaggio dominio ha causato … strategie militari? Risposta numero due, suppongo bene, allora lo dimostrino, prima con le buone e poi casomai con le cattive, coloro che hanno il potere di prevenire il comportamento dei soldati prossimi al congedo, i quali si sentono autorizzati dalla consuetudine a esercitare un'autorità oppressiva e dispotica nei confronti delle reclute.
È sempre utile tenere a galla i problemi non risolti. Un buon esempio è quello di parlarne senza stancarsi, anche a costo di essere noiosi e ripetitivi. Temo che il … una caserma che … della camera … tutto e … ha …

F.T. **Bergamo**

Il Polo prevenga lo strapotere dei sindacati

Con la … a casa e il Polo al governo, i sindacati che … hanno fatto finta di … il loro potere … anche dal desiderio di vendetta, a discapito in gran parte dei servizi pubblici con occupazioni di stazioni e i soliti blocchi stradali.
Prima ancora che della legge elettorale il Polo dovrebbe pertanto occuparsi di prevenire questo ingiusto strapotere (nocivo ai lavoratori) che questi sindacati pretendono tirannicamente di difendere, utilizzandolo invece solo per il proprio tornaconto.

Lettera firmata
Cinisello Balsamo (Milano)

A Ciampi chiediamo di attuare l'«Ordine del Tricolore»

Vorrei che il nostro presidente Ciampi che … d'Europa, si è … a firmare … decreto di … del titolo di «cavaliere» a … per consolarli … dar corso alla … del titolo di appartenenza all'Ordine del Tricolore, per i superstiti … di Marte, ex combattenti dell'ultima guerra. Pochi, ormai, i sopravvissuti … rapida estinzione. La legge relativa si sta trascinando da anni e, parrebbe, ora giunta a buon fine. Ma sembra che l'apposita Commissione del Ministero non riesca a reperire i fondi per stampare un poco di medagliette, necessarie all'uopo.

… scoperta … nascosta perché … sfruttata dai tedeschi … di quei ritrovamenti … gner Tiziano Rossi, … del servizio ricerche … dell'Agip negli anni 1937-1943 il quale per non aver voluto seguire la direzione dell'Agip nord, al seguito del governo fascista, nel settembre del 1943 fu licenziato.
Mattei, nominato liquidatore nel 1945, ottenne che l'Agip non fosse liquidata, perché aveva appreso e capito l'importanza di quella scoperta. In seguito, la stampa ne diede con enfasi la notizia come fosse frutto della sua nuova gestione. Sull'argomento ho più volte scritto … a questa redazione e ai vari presidenti di Agip ed Eni … di documenti certi e … Ma questa … ad altissimo livello scientifico e tecnico, e sacrificio personale, … ancora oggi …

Franco Rocco **Milano**

NECROLOGIE

È scomparso il 5 agosto il
Dott. Gaetano Napolitano
Lo annunciano con immenso dolore i genitori, le sorelle, ed i parenti tutti.
Roma, 9 agosto 2000

Yvonne, Nadine e Michele rendono partecipi gli amici della scomparsa del loro amatissimo Marito e Papà
Dott. Gaetano Napolitano
Avvenuta il giorno 5 agosto 2000. Il saluto a **Gaetano** avrà luogo giovedì 10 agosto nella cappella del cimitero stranieri di Roma via Caio Cestio n.4 alle ore 11.
Roma, 9 agosto 2000

All'indimenticabile, mitico, Comandante Partigiano
Edgardo Sogno
Medaglia d'oro V.M.R.E.
Vero Eroe della Resistenza. Uomo delle azioni impossibili, giusto, leale combattente contro tutti i totalitarismi. Uomo di una sola bandiera, quella dell'Italia libera, ingiustamente perseguitato per i Suoi ideali. Il ricordo, l'affetto e la stima di un vecchio partigiano con dolore e profonda ammirazione. «Gino»
Milano, 7 agosto 2000

Ha concluso la sua vita terrena
Italo Zucca
La sorella Slavka e la nipote Giovanna, addoloratissime annunciano la sua morte.
Lentate sul Seveso, 9 agosto 2000

il santo del giorno

RINO CAMMILLERI

Fermo e Rustico

Questi due martiri sono venerati come patroni secondari di Verona. Furono uccisi durante la persecuzione diocleziana nel 304, sotto l'imperatore «collega» Massimiano. Fermo era un patrizio bergamasco cristiano, Rustico era suo parente e correligionario. I due vennero arrestati e tradotti al cospetto dell'imperatore. Questi trattò la cosa quasi con fastidio e affidò i due imputati al magistrato Anolino. Anolino però doveva recarsi a Venezia. Insomma, se li portò dietro, ma li lasciò a Verona in custodia al prefetto della città, Cancario. Poi proseguì il suo viaggio ripromettendosi di giudicarli al suo ritorno. Gettati in carcere in attesa di giudizio, Fermo e Rustico poterono ricevere la visita del vecchio vescovo locale, Procolo. L'ecclesiastico si era recato da loro per confortarli, credendo di trovarli affranti e spaventati. Invece furono loro a dare forza e coraggio a lui. Quasi quasi Procolo, edificato dal contegno dei due prigionieri, si sarebbe costituito. Ma ne fu giustamente dissuaso: il martirio non è suicidio; si deve accettare quando non c'è altro da fare, cercarlo volontariamente è puro fanatismo. Infatti, solo i chiamati a questo tipo di testimonianza ricevono soprannaturalmente la forza per affrontare le torture (come fu il caso di Fermo e Rustico) e la morte. Anolino tornò a Verona e chiamò davanti al suo tribunale i due cristiani. Dopo averli fatti massacrare, ne ordinò la messa a morte. Fermo e Rustico furono decapitati in campagna, fuori dalle mura cittadine. Il funzionario ne vietò la sepoltura, ma alcuni cristiani bergamaschi vennero via Adige e provvidero.

[illegible]

493 bis

Sogno, ai funerali di Stato solo un ministro

Anche il sindaco di Torino diserta l'estremo saluto tributato da partigiani e monarchici

VALERIO RIVA

C'è stato, nei funerali di Stato per Edgardo Sogno che si sono svolti ieri a Torino, un momento particolarmente alto e religioso. È stato quando, nella grande e affollatissima chiesa della Gran Madre, di là dal Po, durante la messa funebre, subito dopo la lettura del passo del Vangelo di Giovanni in cui si racconta la morte di Cristo, ha preso la parola per un breve, intenso sermone padre Ruggero Cipolla. Padre Cipolla...

A quel punto padre Cipolla si è interrotto, la voce gli si è incrinata...

Il feretro di Edgardo Sogno passa tra la folla dopo le esequie

LE AUTORITÀ ITALIANE SBAGLIANO CERIMONIALE

Cerimoniale «dimenticato» dalle autorità italiane al funerale di Stato concesso al conte Edgardo Sogno...

Una simile condanna a morte, lo sappiamo, non ha avuto ultimi atti...

Ieri Torino si è fermata per lasciar passare Edgardo Sogno. Da via Donati, dove era la sua casa, fino alla chiesa della Gran Madre, di là dal Po, il percorso è molto lungo...

LA PROPOSTA

La sinistra si divide e Selva sfida Violante: «La Camera ricordi quel patriota»

da Roma

Per qualcuno resta un brutto Sogno...

Gustavo Selva

AMEDEO D'AOSTA

«La riconciliazione è possibile»

Il duca: ora sono più ottimista sul rientro dei Savoia

BRUNO BABANDO

da Torino

ECCO PERCHÉ L'IMPRESA ...

QUESTA FALSA PROMESSA

ONORI MILITARI La bara di Edgardo Sogno passa tra la folla dopo le esequie (FOTO AP)

ARMANDO D'ASTA

«La riconciliazione è possibile»

Il duca: ora sono più ottimista sul rientro dei Savoia

BRUNO GAMBINO
da Torino

[illegible] Edgardo Sogno è morto [illegible] Amedeo d'Aosta, dopo le esequie, si è detto [illegible] sul possibile rientro dei Savoia in Italia. Ce n'è [illegible] di tutti gli [illegible] dell'ufficialità [illegible] diretta, uscito [illegible] ufficiali e [illegible] dell'esercito della libertà. I molti momenti [illegible] Durante i funerali qualche tirata [illegible] sul sagrato della chiesa della Gran Madre di Dio quando sono comparsi alcuni esponenti della sinistra torinese. Una strana contesa [illegible], in particolare, alle «marcie scure» del presidente della Camera Luciano Violante, che nella metà degli anni Settanta ordinò l'arresto dell'ambasciatore. Tensioni stemperate dalla vedova Anna e dalla rappresentanza di Casa Savoia che [illegible] al duca d'Aosta, ambasciata il principe Alessandro [illegible] nipote di Vittorio Emanuele. Andava ripetendo [illegible] la monarchia ha ripudiato Amedeo d'Aosta nell'elegia [illegible] e occasione del referendum costituzionale ha proposto [illegible] di un documento, firmato da Luigi Einaudi, per [illegible] tutelato sempre contro ogni totalitarismo e per la libertà. [illegible] gesto di fratellanza, per l'inclinabile sua assenza, ma anche di speranza in questa chiesa, per sua volontà, è possibile scrivere una nuova pagina di storia per [illegible] Paese».

[illegible] Casa Savoia [illegible] dei classici [illegible] Italiani doveri.

[illegible] Gustavo Selva

[illegible] Tanto che il vicepresidente anziano del Senato Domenico Contestabile, che al funerale c'era, ma in titolo esclusivamente personale, insieme con l'altro vicepresidente anziano, Alfredo Biondi, numero due della Camera: «Poiché a Sogno sono stati concessi in morte gli onori militari e poiché era presente una rappresentanza del governo, sarebbe stato opportuno che anche Camera e Senato venissero rappresentati ufficialmente. Il che non è stato». Ed è un altro vicepresidente della Camera, il cicidino Carlo Giovanardi, a notare come «l'unico vero doppio Stato esistente in Italia si manifesta nei solenni funerali di Stato per personaggi come Sogno e Craxi che, in vita, sono stati oggetto di pesanti accuse giudiziarie».

Vecchie dalla cantina

ECCO PERCHÉ L'IMPRESA...

(...) troppo «imprenditoriali» e che non bisogna pensare solo agli operai per le imprese ma che i soldi vanno dati alle famiglie.

Come è noto anche a D'Amato, l'impresa al centro non è una invenzione del sia pur giovane e capace presidente degli industriali del nostro Paese. È una «invenzione» della cosiddetta economia di mercato. Senza l'impresa effettivamente messa al centro non c'è possibile creazione di ricchezza e occupazione, neanche per le famiglie.

Tra l'altro, per bocca del loro presidente, al Governo le imprese non chiedono soldi, non chiedono privilegi, non chiedono stati stressi.

Antonio D'Amato

Chiedono di rimuovere ciò che impedisce loro di nascere (ed infatti molte preferiscono il «nanismo») e di crescere: quelle che l'Ocse chiama le barriere all'imprenditorialità. Chiedono, in altri termini, di togliere dal centro l'apparato politico-burocratico con le sue inutili clientelismi e privi l'apparato produttivo.

Nello Studio economico sull'Italia pubblicato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (l'Ocse appunto) nel maggio scorso, si parla molto chiaro.

L'Italia, tra i 21 Paesi considerati (Grecia inclusa) ha il tempo [illegible] prima, e solo in un caso [illegible] impedimenti e ap[illegible] che lo Stato impone all'impresa. È una graduatoria che va [illegible] rigidità l'Italia è prima [illegible] amministrativi per le società e per le imprese individuali, dunque ultima quanto a leggerezza e flessibilità delle regole. Non si tratta di soldi che lo Stato porta via alle imprese in modo diretto, ma di tempo che le imprese passano in uffici in moduli da riempire o compilare, in pratiche amministrative cui ottemperare. Che poi, alla fine, son soldi. Ma spesso sono anche scoraggiamento, fatica che talora porta gli imprenditori a rinunciare allo sviluppo dell'impresa stessa attraverso nuovi investimenti.

Chi lavora seriamente può permettersi di perdere così tanto tempo per sviluppare il proprio lavoro; talora preferisce comportarsi così come è. Ma così non si fa né più né meglio, né più occupazione. L'Ocse indica poi alcuni settori specifici [illegible] dove [illegible] il vero primato: [illegible] tali per creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese: i trasporti aerei e stradali, [illegible] delle telecomunicazioni.

Siamo invece secondi, [illegible] l'Austria, quanto alle barriere giuridiche all'ingresso, cioè tutto quanto di leggi, regolamenti, provvedimenti, norme, quei lacci e lacciuoli di cui parlava Guido Carli, appesantiscono le buone intenzioni di coloro che vogliono creare o [illegible] le imprese.

Come se non bastasse con le barriere all'imprenditorialità risultiamo [illegible] dietro solo alla Grecia e al Portogallo [illegible] quanto a rigidità, anche per [illegible] regolazione a tutela dei lavoratori. Il governo ha sopravvalutato la possibilità [illegible] l'impresa ha di assumere nuovi lavoratori e mantenere l'occupazione per il tempo in cui l'impresa stessa ha bisogno di manodopera in relazione all'andamento del mercato e della produzione. Né un giorno di meno, né un giorno di più, mentre in Italia sanno ai mesi se non agli anni. Questa situazione «potrebbe accentuare» il gap nel rapporto Ocse - indirettamente la bipartizione del mercato del lavoro fra anziani, che privilegiano del beneficio di un posto fisso, e outsiders, che vanno sempre più a ingrossare le file dei lavoratori precari. Allo stato attuale se le imprese [illegible] sollevate dall'obbligo di [illegible] di lavoro non più necessari, esse potrebbero assumersi maggiormente disposte ad assumere personale ove le condizioni della domanda lo consentano». È sempre il solito ragionamento che in Italia non riesce a fare breccia, sopraffatto con questi governi sindacali, se si alleggerisce il meccanismo che crea ricchezza e occupazione facciamo qualcosa a favore i cui frutti ricadranno, in termini di ricchezza, prima di tutto sulle famiglie. Se, viceversa, per un po' di demagogia non si fa questo dando qualche manciata pre-elettorale alle famiglie si cura la febbre senza curare la malattia.

Sostiene D'Amato che si può provare a fare le riforme necessarie passando attraverso la concertazione. Mah. Fino ad ora la concertazione, sopratutto da Prodi in poi, è servita a fare il minimo (cioè ciò che era digeribile dal Sindacato che si occupa di chi ha già un posto fisso di lavoro) che era necessario per entrare a Maastricht, e a moderare l'aumento dei salari dei soliti poveri cristi per evitare aumenti dell'inflazione. Di riforme strutturali non se ne sono viste, di investimenti per ponti, strade e aeroporti e porti neanche l'ombra, di riduzione significativa del carico fiscale solo il miraggio.

Il tutto quanto sarebbe [illegible] che sarebbe a coloro che sono fuori della concertazione: disoccupati, lavoratori [illegible] precari, e nuovi imprenditori. Ci si [illegible] rinuncia delle famiglie cui il Governo vorrebbe dare due lire. E di questo [illegible] parlarne proprio ora, in tempi di [illegible] e ovale ripresa, per far capire bene a tutti che se ripresa c'è, c'è nonostante quel governo e per motivi totalmente esterni al nostro Paese. E bene che ci sia e ne gradiamo [illegible], ma per non perdere il treno occorre correre veloci e il nostro Stato, ancora, fa di tutto per appesantire coloro che potrebbero farci salire sul treno: gli imprenditori. Lo dice l'Ocse.

Paolo Del Debbio

QUELLA FALSA PROMESSA...

(...) il resto ne sarebbe inevitabilmente seguito. L'inno alla gioia con il quale è stato salutato l'avvento dell'euro ha coperto il vuoto abissale sul quale l'edificio della moneta europea è stato costruito sotto l'euro nascere.

Infatti, quali che siano le spiegazioni [illegible] che di volta in volta ne vengono fornite la [illegible] zione subita dalla moneta unica nel primo anno e mezzo di vita è una realtà [illegible] da bevido l'euro ha perso circa un quarto di [illegible] iniziale tanto che gli italiani, abituati [illegible] della loro povera liretta, potrebbero [illegible] maggiore realismo. [illegible] il «nome» dei [illegible] «euro». Addirittura [illegible] per l'euro, la parola-convinzione che per tanto tempo ha accompagnato la debolezza della lira facilita le esportazioni.

Lionel Jospin

Finalmente [illegible] ciano a prendere [illegible] della realtà e sono apparse le prime [illegible] proposte [illegible] per arrivare un vero dibattito dal quale finora ad oggi i popoli sono stati sistematicamente esclusi, e che dovrebbe servire [illegible] a [illegible] della loro moneta. [illegible] passaggio alla moneta concreta e al [illegible] Fiat, che vorrebbero dif[illegible] tornare indietro. Due esempi finanziari, uno sul *Corriere della Sera* del 1° agosto e l'altro sul *Sole 24 ore* del 31 luglio, appaiono chiaramente convinti che l'unificazione della moneta sia stata un azzardo, con conseguenze negative economiche [illegible] e ovvia un incubo per l'unificazione politica. Antonello Zunino fornisce un quadro esaustivo, a partire dalla Sme (sistema monetario europeo) [illegible] presenza dell'euro, di quanto l'Italia abbia perso nella sua adesione (la lira è stata costretta a svalutare undici volte), e che sarebbe stato meglio seguire l'esempio della Svezia, della Danimarca e dell'Inghilterra rimanendone fuori. Giacomo Vaciago, uno dei padri nobili dell'euro, va perfino oltre domandandosi «dove mai potrà andare l'Europa se nazioni così ricche di storia non possono sentirsi quanto il progetto europeo richiederebbe. Vaciago ricorda quanto ha dichiarato Lionel Jospin, [illegible] che non si può parlare di Stati Uniti d'Europa perché la Francia non è il Michigan e la Germania non è il Wisconsin (possibile che quello che appare ovvio a tutti non diventi intelligente fino a quando non se ne accorge un politico?) e si augura che si possa unire il meglio delle Nazioni, demonizzando certe leggi di cui i banchieri dovrebbero essere esperti, non si possono sommare le mele con le pere. Quindi «meglio», dunque, deve essere seguito di qui la necessità della riduzione al minimo comun denominatore, ossia le regole imposte a tutti da Bruxelles. Insomma il «pensiero unico», il progetto comunista che è alla base dell'Unione Europea. Come salvarci? Sul *Giornale* si sono susseguiti nei giorni scorsi gli interventi di Angelo Maria Petroni e di Giordano Bruno Guerri a proposito di una Costituzione Europea. Petroni pensa alla Costituzione per evitare che Bruxelles diventi «una nuova Roma», mentre Guerri si augura che l'intervento dello Stato sia, comunque, il più leggero possibile, unica possibilità di sopravvivenza per una vera democrazia. Sarebbe lunghetto ricordare a tutti i fedeli subito la Costituzione che i governanti [illegible] vono fissarsi, tempi che nemmeno [illegible] donalità e nemmeno presidente della pubblica [illegible] l'Unione Europea, la sovranazione degli italiani a un Parlamento, un governo, una Bandiera, una Moneta, una guerra di [illegible] sovrani, la caduta dei confini [illegible] di cui nella Costituzione [illegible]

Infine l'Avvenire del 3 agosto [illegible] intervista a Paul Johnson, [illegible] glese, sembra indicare che la [illegible] dal torpore nei confronti dell'Unione [illegible] così è rimasta fino ad oggi. Johnson [illegible] «Difficile esprimere i loro legami del [illegible] proprietà nazionale. [illegible] ci nella situazione della Jugoslavia [illegible] Sovietica... La dittatura [illegible] nazionale sarà ha ragione di essere. [illegible] per la vita è complessivamente superiore. [illegible] quando? Leggete diverse dell'Unione che [illegible] E del cristianesimo? La discussione è aperta.

Ida Magli

20103

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egregio Signor
Avv.to FRANCO AGOSTINI
Via Arno nr. 47
00100 ROMA

Ogg. : *O 689 Bentivegna Rosario/Il Giornale*

Milano, 8 Febbraio 1999

Caro Franco,

per regolarità della comunicazione relativa alla data di fissazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, compiegato Vi trasmetto fotocopia dell'ordinanza del Giudice Istruttore che fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.2.99 ore 9,15.

La Cancelleria mi riferisce che il GOA non aveva preso ancora la sede.

Mi si conferma che l'Ufficio provvederà a convocare le parti per il tentativo di conciliazione od eventualmente per la prosecuzione del giudizio.

Cordiali saluti.

All. nr. 1

P. I. 09271690154
C. F. GRL LSN 52R13 1483C
fax 55015718

194 Bis

N. 07598/96G RUOLO GEN. N. 06005 DEPOSITO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE - 01 - CIVILE

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

CAUSA PROMOSSA DA BENTIVEGNA ROSARIO

CONTRO IL GIORNALE +2

IN ESECUZIONE AL DISPOSTO DELL' ART . 136 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE BICHI ROBERTO

IL GIORNO 27/11/1997 FUORI UDIENZA HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

O R D I N A N Z A

IL G.I. A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA FISSA L'UDIENZA DEL 17/2/99 ORE 9,15 PER P.C., COME DA FOTOCOPIA ALLEGATA

18366

Cron. A Bis 8 n.

02 DIC. 1997

MILANO, LI' 29/11/1997

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

1) AVV. GARLATTI ALESSANDRO VIA FONTANA,28 MI
2) AVV. MANNARI ALESSANDRO P.zza Castello, 13 - Milano
AVV. .....
3) AVV. CHIOCCI EMANUELE C.SO PLEBISCITI 1 MILANO

R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

A RICHIESTA DEL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO. IO SOTTOSCRITTO AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO HO NOTIFICATO L'AVANTI STESO ATTO ALLE PERSONE IN ESSO INDICATE CONSEGNANDONE COPIA NELLE RISPETTIVE RESIDENZE. QUANTO AL Bonazzi A mani della tale quali-
fiestosi che si trovava della consegna domicilio/luogo destinatario e familiari conviventi al momento assente.
Milano -2 DIC. 1997
ASSISTENTE U.N.EP.

195

si riserva, dando termine alle parti sino al 25/11/97 per depositare ~~[illegible]~~ rispettivi fascicoli con documenti allegati e memorie.

Il Giudice
a scioglimento della riserva,
letti gli atti di causa,
ritenuta l'opportunità di rimettere
ogni questione alla fase decisoria
fissa
per la precisazione delle conclusioni
l'udienza del 17/2/99 ore 9,15.
Si comunichi.
Milano, 27/11/97

F.A.
29/11/97

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
29 NOV. 1997
Il Collaboratore di Cancelleria

STUDIO DELL'AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47 – 00198 Roma
Tel. 06-855.29.48- Fax 855.04.74
Cod. Fisc. GST FNC 20M27 F839I
Partita IVA 01406630580

Attenzione

Le informazioni trasmesse con il presente facsimile sono riservate esclusivamente alle persone o entità sottostanti, sono confidenziali e coperte dal segreto professionale vigente per gli Avvocati. E' pertanto espressamente proibito ai soggetti diversi dai suoi destinatari distribuire, copiare o comunque fare uso non autorizzato delle informazioni qui contenute. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di informarci immediatamente per telefono e di restituirci via posta quanto avete erroneamente ricevuto da parte nostra. Grazie

FAX

TELEFAX: 06/3233648

ORA: 10.00

DATA: 25.03.99

ALL'ATTENZIONE: All'Avv. Franco Luberti

NUMERO DI PAGINE OLTRE A QUESTA :

COMUNCAZIONE:

All'udienza di ieri 24 marzo siamo comparsi alla V Sez. ter del Tribunale di Roma dott. Sciascia Bentivegna e io.

Il tentativo di conciliazione non è stato effettuato perché controparte –pare- non aveva ricevuto l'avviso.

La causa è stata rimessa al 21 aprile p.v. h. 9.30 per tentativo di conciliazione e, in mancanza, precisazione delle conclusioni.

Cordiali saluti.

****
***** RAPPORTO TX *****
****

TRASMISSIONE OK

NR. TX/RX	0300
TEL. CORRISPOND.	063233648
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZIO	25/03 09:50
TEMPO USATO	00'36
PAGG.	1
RISULTATO	OK

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE I CIVILE

PER

Prof. BENTIVEGNA ROSARIO rappresentato e difeso dagli Avv. Franco Agostini, Franco Luberti e Alessandro Garlatti

CONTRO

- Dr. Francobaldo Chiocci (Avv. E. Chiocci)
- Società Europea Edizioni S.p.a. (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)
- Dr. Vittorio Feltri (Avv.ti A. Munari e F. Gatti)

COMPARSA CONCLUSIONALE

1) Ci pare anche superfluo riassumere i criteri che la giurisprudenza –ben nota- ha riferito alla diffamazione a mezzo stampa quotidiana, in relazione al diritto di cronaca cui controparti fanno riferimento.

Il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione ed è legittimamente usato quando ricorrono i seguenti tre requisiti: utilità sociale dell'informazione; verità oggettiva e non soltanto putativa dei fatti narrati; forma corretta e civile delle espressioni usate. La verità putativa è ammessa solo se la discrepanza tra fatti narrati e fatti accaduti sia il risultato di una percezione difettesa o erronea malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere consistenti nel dovere del cronista di esaminare e controllare i fatti oggetto della narrazione con un serio lavoro di indagine (Cassazione, 11.11.1987, Barbieri, in Riv. Pen. 1988, 1213 ; Cass. 29.8.1990 n. 8963 e altre).

Il diritto di critica soggiace agli stessi limiti per quanto si riferisce ai requisiti: forma non denigratoria, civiltà e correttezza dell'esposizione e alla verità dei fatti.

Le espressioni usate devono essere corrette, espresse in forma civile e devono essere obiettive nel senso di non trasmodare in una incivile denigrazione che si risolva nell'offesa altrui, e non deve travalicare nemmeno il limite di correttezza nel linguaggio (Cassazione, 23.10.1987, Buti, in Riv. Pen., 1988, 1213: Cass. 16.6.1981, Cederna, in Foro Italiano, 1982, II 3/3 e altre).

Nel quadro di questa giurisprudenza il direttore del quotidiano risponde con l'articolista per l'esercizio del potere di controllo e l'editore ai sensi della legge sulla stampa.

2)Controparte rifiuta il contraddittorio per l'ulteriore articolo apparso su "Il Giornale" in data 3.10.1996 richiamato dalla memoria dell'istante datata 11.12.1996, pag. 6, articolo prodotto in copia, che ha per oggetto una ulteriore pubblicazione diffamatoria nel titolo e nel testo che richiama una esternazione di Caprara.

Ciò nonostante , le controparti nelle loro difese hanno più volte prodotto e fatto richiamo a altri articoli dello stesso quotidiano "Il Giornale", riferendo circostanze e pubblicazioni successive alla introduzione del giudizio.

Tra le altre, per dimostrare come l'attacco dei partigiani a Via Rasella non sarebbe stato –nonostante i giudicati delle sentenze prodotte con l'atto di citazione, che, secondo controparte, avrebbero solo il valore di "valutazioni"- "atto di guerra" si

500

richiamano (produzioni dell'Avv. Chiocci all'udienza del 4.6.1997) documenti e circostanze che hanno lo scopo di continuare (come "Il Giornale" ha continuato, si vedrà di seguito) la diffamazione dell'attore: manifestino di un gruppo non meglio identificato con la "fiamma" che accompagna la denominazione di "Azione giovani" (n. 66 della produzione di controparte), che richiama altro episodio, estraneo del tutto alla materia del contendere, la morte di un ufficiale della guardia di Finanza dal quale il Bentivegna è uscito con l'assoluzione perché il fatto non sussiste e a testa alta; requisitoria del 1977 del PM di Roma a carico del Bentivegna, Capponi e Balsamo che ha riaperto, in seguito alla denuncia di "strage" di congiunti di deceduti, un procedimento penale a carico degli stessi. Già con la memoria di costituzione lo stesso Avv. Chiocci aveva depositato (n. 79) la querela –denuncia di uno di tali congiunti, Zuccheretti, che appunto ha dato luogo al procedimento di cui alla suddetta requisitoria del P:M.

Poiché di tale procedimento si è occupata la stampa quotidiana e "Il Giornale" in modo particolare continuando la sua aggressione al Prof. Bentivegna, è opportuno che esso venga ricostruito fino al suo esito finale davanti la Corte di Cassazione.

"Il Giornale" il 18.6.1997, il 20.6.1997, il 29-30.6.1997, il 3.7.1997 e il 17.4.1998 ha dato ampio risalto, anche in prima pagina e in più pagine nello stesso numero e a sette colonne, al procedimento contro Bentivegna e altri, alla posizione del G.I.P. di Roma, e del P.M., secondo i quali l'attacco di Via Rasella non fu "atto di guerra"; e il 17.4.1998 dava ampia notizia all'ordinanza

501

dello stesso GIP, secondo la quale non poteva ritenersi di non doversi procedere, appunto perché non atto di guerra, ma doveva applicarsi l'amnistia, pur riconoscendo che l'azione era stata compiuta per motivi di guerra, che falsa e calunniosa era l'accusa ai partigiani di aver attaccato le SS. di Balsamo con il fine di fare uccidere dai nazisti partigiani di altre formazioni.

Il Bentivegna, Capponi e Balsamo hanno proposto ricorso per Cassazione. La 1 Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1560 del 18 marzo 1999,, ha accolto in pieno la tesi dei difensori dei partigiani, ha riconosciuto la legittimità dell'atto di guerra effettuato dai partigiani, ha annullato l'ordinanza del GIP e ha provveduto per mancanza di reato all'archiviazione per non luogo a procedere sulle denuncie di cui a lungo si è occupato "Il Giornale".

Si trascrive in parte detta sentenza della Cassazione penale che preliminarmente riconosce che i giudizi di merito contenuti nella ordinanza del GIP di Roma erano "moralmente sfavorevoli" ai partigiani e al Bentivegna; annullando il provvedimento del GIP, ritenuto abnorme, la Corte ricostruisce la storia del fatto come segue.

"a) L'attentato di Via Rasella del 23 marzo 1944 ai danni del battaglione di polizia tedesca "Bozen", nel quale rimasero coinvolti alcuni civili italiani, fu compiuto mentre era in corso l'occupazione di gran parte del territorio nazionale ad opera dei tedeschi a seguito degli eventi successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. A tale occupazione non si sottraeva Roma, che nonostante la sua

qualifica di "città aperta" (attribuita unilateralmente dal Governo Italiano prima dell'armistizio:cfr. Cass. Sez. U.Civ., 19.7.1957 n. 3053, in foro It., 1957, I, 1398), era presidiata da truppe tedesche e sottoposta ad un durissimo controllo di polizia militare e politica.

Contro tale occupazione in Roma e in tutta l'Italia centro-settentrionale sin dal 9 settembre 1943 si erano andati spontaneamente organizzando gruppi di resistenza sia politica che militare.

L'attentato, accuratamente preparato (cfr. anche pag. 33 provvedimento impugnato), fu deciso ed attuato da appartenenti a formazioni dei GAP (Gruppi Azione Patriottica), dipendenti dal Comando Garibaldi per l'Italia Centrale, e comandati in Roma all'epoca del fatto da Carlo Salinari. Essi erano collegati alla Giunta Militare del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) attraverso Giorgio Amendola ed altri. I GAP rivendicarono apertamente la paternità dell'azione, diretta a contrastare l'occupazione tedesca ed a restituire le libertà conculcate da regime fascista.

L'azione fu attuata facendo esplodere, mediante detonatore collegato ad una miccia, 18 Kg. di tritolo contenuti in un carretto per la spazzatura, in coincidenza del passaggio, usuale e previsto, di una compagnia del battaglione "Bozen". Secondo la ricostruzione del consulente tecnico della parte offesa Zuccheretti, riportata nel provvedimento impugnato (pag. 149) l'esplosione dell'ordigno ebbe a determinare la morte di 42 soldati tedeschi (dei quali 32 morti quasi immediatamente e gli altri nei giorni seguenti), e di almeno due civili italiani, il minore Pietro Zuccheretti e Antonio Chiaretti.

b) Il fatto oggetto della richiesta di archiviazione proposta dal PM e del provvedimento impugnato per la qualità di chi lo commise, per l'obiettivo contro il quale era diretto e per la finalità che lo animava, rientra, in tutta evidenza, nell'ambito di applicazione del D. L.vo Lgt. 12.4.1945 n. 194, che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per assicurarne la riuscita".

Dalle premesse che precedono consegue che devono essere considerati infondati i motivi per i quali il pubblico ministero che ha chiesto l'archiviazione prima, ed il GIP, poi, hanno escluso l'applicabilità della norma alla specie, sotto il profilo che le operazioni considerate nell'articolo unico del decreto luogotenenziale citato sarebbero esclusivamente quelle "di contorno", non coinvolgenti diritti primari della persona umana. Il termine "operazioni", applicato ad un contesto che storicamente è di lotta armata, comprende qualsiasi atto, anche cruento, volto a combattere il nemico. La "legge di guerra" approvata con R.d. 8.7.1938 n. 1415, All.A, dedica l'intero "Titolo secondo" alle "operazioni belliche", che comprendono "atti di ostilità" (capo II,

504

Sez. I) implicanti "l'uso della violenza" (art. 53), e il "bombardamento" (Capo II, Sez. II).

L'interpretazione riduttiva del termine appare infatti non corretta dal punto di vista letterale, poiché contrasta con l'espressione "ogni altra" che immediatamente lo precede; collide con la struttura sistematica dell'articolo unico del decreto luogotenenziale, che collocando nell'ambito delle "azioni di guerra" gli atti menzionati non può prescindere da quelle che sono in genere la caratteristiche delle azioni nel cui novero gli atti medesimi sono inseriti; stride con la volontà del legislatore, desunta dalla situazione storica nella quale la norma è stata emanata, indirizzata ad attribuire riconoscimento di liceità ad ogni azione diretta alla liberazione del territorio nazionale ed alla fine del regime fascista, volontà palesemente espressa in un serie disposizioni di legge dell'epoca e successive, che qui di seguito si richiamano.

- Il D.L.vo Lgt. 21.8.1945 n. 518 ha disciplinato "il riconoscimento delle qualifiche di partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa" in dipendenza della lotta armata partigiana.
- Il D.L.vo Lgt. 5.4.1945 n. 158 ha riconosciuto la qualifica di "patriota combattente", comportante benefici di vario genere, tra gli altri, "agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio" (art. 9 lett. a, nel quale l'equiparazione tra combattimento e sabotaggio evidenzia come sia errato, dalla menzione del sabotaggio contenuta nel D.L.vo Lgt n. 194 del 1945 qui in esame, desumere un significato

ridotto, concernente azioni di semplice "contorno", del successivo termine "operazioni").

- Il D.L.vo CPS 6.9.1946 n. 226, che ha disciplinato il risarcimento a carico dello Stato dei danni causati dalle "operazioni della guerra" poste in essere dalle forze armate nazionali, alleate o nemiche, equipara alle forze armate "le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche".
- La legge 21.3.1958 n. 285, titolata "Riconoscimento giuridico del corpo Volontari della libertà (CVL)", ha riconosciuto il corpo stesso "ad ogni effetto, come corpo militare organizzato inquadrato nelle forze armate dello Stato", con i conseguenti benefici economici e di carriera.

Si tratta di provvedimenti normativi connessi alla nostra Storia, alla formazione della Repubblica Italiana ed ai principi sui quali la Costituzione si fonda (si pensi alla XII Disposizione Transitoria alla Costituzione),conformi alla "intenzione del legislatore" pur se considerata oltre al momento in cui è stata espressa ed in senso attuale.

Né la circostanza che l'amnistia disposta con D.Lvo lgt. 5.4.1944 n. 96 avesse quale oggetto "tutti i reati, quando il fine che li ha determinati sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca, ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista" (art. 1), è dato idoneo ad escludere che un'azione avente le caratteristiche e gli effetti propri dell'attentato di Via Rasella rientri nell'ambito di applicabilità del decreto luogotenenziale n. 194 del 1945. La

promulgazione dell'amnistia è precedente, non successiva, al D.Lvo, lgt. n. 194 del 1945, che ha tolto in radice la natura di reato, inserendola tra le "azioni di guerra", ad ogni "operazione compiuta dai patrioti per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo dell'occupazione fascista". Ed ha una sua innegabile e profonda "ratio" il fatto che, in quel momento storico, all'ampia formula dell'amnistia disposta per un numero grandissimo di reati, individuati soltanto in relazione alla finalità perseguita, si sia poi riconosciuta la totale irrilevanza ai fini penali di alcuni di essi, aventi caratteristiche soggettive, obiettivi e modalità operative tali da renderli assimilabili ad ogni effetto ad "azioni di guerra".

Quanto alla "necessità di lotta" contro gli obiettivi indicati, si rileva che la natura dell'attività bellica rende la valutazione sul punto discrezionale, evidentemente non sottoponibile da parte del giudice ordinario ad un controllo che coinvolga "a posteriori" la efficacia dell'operazione prescelta a conseguire gli obiettivi strategici perseguiti. Nel caso di specie l'attentato, commesso nei confronti di una formazione nemica che occupava il territorio nazionale, volto a contrastare l'occupazione stessa, appare caratterizzato da quegli inequivoci requisiti strutturali e teleologici che consentono al giudice di qualificare l'azione predetta come "azione di guerra" in base al decreto luogotenenziale citato.

c) Si devono pertanto condividere le argomentazioni –richiamate espressamente dal GIP, ma dallo stesso disattese (cfr. pagg. 24 e segg. provvedimento)- con le quali le Sezioni Unite Civili di questa Corte con la sentenza 19.7.1957 n. 3053 sopra citata ,

pronunciando in tema di risarcimento del danno richiesto dalle vittime civili dell'attentato di Via Rasella, ha stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione italiana quale legittima attività di guerra", con conseguente improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. La statuizione, è chiaro, non vincola il giudice penale, a norma degli artt. 2 e 3 c.p.p., nel senso che non opera con efficacia di giudicato, ma costituisce indubbiamente un precedente significato per l'analisi penetrante ed esaustiva sviluppata sullo specifico tema concernente la qualificazione dell'attività svolta dai gruppi partigiani avuto riguardo, in particolare, alla diversa posizione attribuibile agli stessi in relazione, da un lato, agli atti di ostilità compiuti, all'epoca dei fatti in esame, nei confronti degli occupanti tedeschi, e, dall'altro, al loro rapporto nell'ambito dell'ordinamento (interno) italiano.

Diverse, ma ad un attento esame non confliggenti, le situazioni e le conseguenti valutazioni recepite nelle pronunce degli organi della giustizia militare concernenti l'attentato di Via Rasella, ed aventi per oggetto la "rappresaglia" attuata il giorno successivo dalle Forze Armate con l'uccisione di 335 cittadini italiani alle Fosse Ardeatine.

Con sentenza 20.7.1948 n. 631, emessa contro Kappler ed altri (in "Rassegna della Giustizia Militare", 1996, nn. 3-6, pag. 3), il Tribunale Militare di Roma, che pur ha escluso la legittimità della rappresaglia per violazione del principio della proporzione, ha negato la natura di legittima azione di guerra dell'attentato, in quanto non commesso da "legittimi belligeranti", in rapporto alla

clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907.

Proposto ricorso da Kappler, il Tribunale Supremo Militare, con sentenza 25.10.1952 n. 1711 (ibidem, pag. 83) ha rovesciato tale impostazione, dichiarando illegittimo l'esercizio della rappresaglia in relazione alla legittimità dell'azione italiana: "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi belligeranti".

Il tema della liceità dell'attentato, collegato alla illiceità dell'atto ritorsivo attuato con l'eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle due sentenze menzionate è stato affrontato in rapporto alla controversa qualità di legittimi belligeranti degli attentatori all'epoca del fatto contestato, e non poteva certamente essere risolto con riferimento al decreto luogotenenziale n. 194 del 1945, emanato successivamente alla "rappresaglia" in questione. Tale soluzione non era consentita né dall'art. 23 c.p.m.g. sulla ultrattività della legge penale militare di guerra, né dagli artt. 25 c. 2 della Costituzione e 2 c. 1 c.p., per i quali il riconoscimento della legittimità dell'azione di Via Rasella, in quanto qualificata con effetto retroattivo "azione di guerra", non poteva valere ai fini della individuazione dell'illecito penale contestato in quel procedimento.

509

Restano quindi estranee al "thema decidendum" attuale le motivazioni, formulate nella prima sentenza citata, inerenti alla illegittimità dell'attentato con riferimento agli artt. 25 e 27 della legge di guerra (all. A al r. decreto 8 luglio 1938 n. 1435, articoli di cui peraltro le Sezioni Civili di questa corte, nell'ambito di un "obiter dictum" contenuto nella sentenza citata, disconoscono l'applicabilità al caso di specie, in quanto tali norme erano dirette solo a limitare i poteri dello Stato italiano nei confronti dei cittadini di altri Stati con i quali sia in guerra), in rapporto alla clandestinità dell'organizzazione partigiana, all'epoca priva dei requisiti richiesti dall'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 18.10.1907, per la quale un atto di guerra legittimo può essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari che, oltre ad essere comandati da una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi. Ma ciò posto in evidenza, non ne deriva affatto la non riconducibilità allo Stato italiano, per quanto si riferisce al coinvolgimento nell'attentato anche di vittime civili, dell'azione dei partigiani. Occorre rammentare infatti che, sin dopo la dichiarazione dello stato di guerra nei confronti della Germania (13 ottobre 1943) il Governo legittimo aveva incitato tutti gli Italiani a ribellarsi ed a contrastare con ogni mezzo l'occupazione tedesca (cfr. Cass. Sez. U. Civ. n. 3053 del 1957 citata). Il fatto, innegabile, ma comune a tutti i movimenti di resistenza, del loro carattere clandestino nei momenti iniziali, non è affatto in contrasto, pertanto, con il

510

riconoscimento delle attività in esame quali atti tipici di guerra. E la successiva legislazione si è limitata semplicemente a darne atto.

d) La legittimità dell'operazione considerata, unitaria nell'azione e nello scopo perseguito, deve essere pertanto valutata nel suo complesso, senza che sia possibile scinderne le conseguenze a carico dei militari tedeschi che ne costituivano l'obiettivo da quelle coinvolgenti i civili che ne rimasero vittima, in rapporto alla sua natura di "azione di guerra". Le azioni predette sono purtroppo per loro natura caratterizzate da effetti consimili, come emerge dal "bombardamento" disciplinato dal Titolo II, Capo II Sez. II della legislazione di guerra di cui al R.D. n. 1415 del 1938, all. A."

"Il Giornale" tanto solerte a dedicare molto spazio negli articoli sopra richiamati del 1997, ha pubblicato solo in data 23 marzo 1999 una piccolissima notizia, di poche righe, a pag. 8 della sentenza della Cassazione. (~~Ed notizia preoccupata di~~ informazione

Via Rasella aveva perduto, importantemente, l'utilità sociale!)

2) E' parso così opportuno ricostruire i fatti nella loro verità storica e nella unanime valutazione di essi da parte di più autorità giudiziarie, per ben due volte da parte della Cassazione, Sezioni Unite civili del 1957, e Cassazione penale, oltre che Corte di Appello Roma, Tribunale Roma e Tribunale Supremo Militare (quest'ultimo annullando la sentenza del Tribunale militare Kappler sul punto della legittimità dell'attacco di Via Rasella)

Si deve precisare che nel periodo nel quale è avvenuta la diffamazione di cui è causa (aprile-maggio 1996) le autorità giudiziarie di cui sopra si erano già pronunciate, salvo la Cassazione penale, e che era già consolidata la posizione giuridica

511

dell'attore, anche se poi i familiari di una vittima di Via Rasella ha tentato con una denuncia di riaprire il caso.

Controparti si richiamano al diritto di cronaca e al diritto di critica e hanno in parte diversificato le proprie posizioni.

La difesa del Chiocci ha dedotto con la sua comparsa di costituzione di un essere responsabile dei titoli degli articoli per cui è causa che, "normalmente e notoriamente" sono opera della redazione e "solo raramente" dell'articolista e ha dichiarato di non essere "autore di nessuno dei titoli che corredano gli articoli da lui scritti".

Questa affermazione non è stata suffragata da nessuna prova – a carico dell'attore come eccezione esimente – per cui, a nostro avviso egli risponde anche dei titoli dei suoi articoli.

Comunque, in ogni caso, ci sarebbero due profili di responsabilità, del direttore Feltri e dell'editore per tutto l'insieme delle pubblicazioni denunciate (articoli e titoli) e del Chiocci per i soli articoli da lui scritti.

Anche questa distinzione, ad avviso del deducente, non esime comunque il Chiocci dalle responsabilità che si sono esposte con l'atto di citazione.

E' da mettere in evidenza che la difesa di ambedue i convenuti è ricorsa a varie citazioni di pareri di altre persone, le quali non interessano la presente vicenda perché riguardano opinioni che non possono qui venire all'esame perché estranee alla controversia. Né la sottoscritta difesa intende qui ritornare su di essi né sulle circostanze per le quale –hic et inde- è stata richiesta

512

prova testimoniale in quanto la diffamazione da parte dei convenuti è evidente dagli atti.

3) Come si è ricordato le controparti si richiamano al diritto di cronica e al diritto di critica.

La diffamazione sussiste almeno sotto ambedue i profili, in relazione alla verità storica, alla correttezza della esposizione di fatti, alle valutazioni.

Non si ritiene, ovviamente, che la stampa non possa proporre, in forma civile, una versione dei fatti diversa, quando questa risulta dubbia; ma nel caso di specie la verità storica era stata accertata da numerose sentenze dell'autorità giudiziaria.

Comunque, il problema della verità storica non può che proporsi nei seguenti termini: la stampa e il giornalista possono esporre senza riserva di altra versione solo i fatti accertati come tali; in mancanza di una verità storica debbono esporli dubitativamente, richiamando anche le altre versioni. Non possono fornire al pubblico versioni di fatti non veri e nemmeno non certi dandoli per certi: e valutazioni che implicano un reato, finchè questo non è accertato definitivamente; le valutazioni o definizioni che presuppongono un reato quindi un giudizio morale sfavorevole non sono ammissibili.

4) Con la comparsa di costituzione la difesa del Dr. Feltri e dell'editore osserva (pag. 8) che "non ha senso disquisire della maggiore o minore aderenza dei particolari esposti nel contesto giornalistico alla verità, in senso storiografico, dei fatti storici". Si può convenire con le controparti in questo senso, ma, a proposito di verità storica, l'attacco di Via Rasella (atto di

guerra) non può essere definito strage (reato). E la stessa difesa nella sua comparsa di costituzione (pag. 2) definisce, insistendo nella diffamazione anche in questa sede, "le due stragi" , quella di Via Rasella e quella della Fosse Ardeatine, comparate ed equiparate.

La "strage", come è noto, ai sensi dell'art. 422 c.p., è quel gravissimo reato che si compie ponendo "in pericolo la pubblica incolumità" "al fine di uccidere", imprescrittibile, già punito con la morte e ora con l'ergastolo.

L'accusa di strage è gravissima, fortemente diffamatoria e offensiva.

Attribuire a qualcuno, e in particolare a chi è autore di un atto di guerra, strage è grave offesa, così come mettere sullo stesso piano e equiparare partigiani e stragisti, (i massacratori delle Fosse Ardatine) considerando strage, appunto, l'una e l'altra, significa chiaramente rivolgere l'offesa stessa.

Ed infatti non si può non considerare diffamatorio l'articolo de "Il Giornale" del 6.4.1994 (all. n. 1) che, dopo aver definito nel titolo "un po' partigiana" la giustizia , con le frasi stralciate e riferite nell'atto di citazione, mette sullo stesso piano nella sua valutazione "nazisti e partigiani", "Priebke ....e Bentivegna", attribuendo a quest'ultimo, come stragista di "33 soldati altoatesini anziani e inermi..." e sette (!) civili italiani facendo "un bel botto" le sole finalità di "provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare".

514

Il fatto non è anzitutto, così esposto, neppure aderente alla verità storica (le S.S. anziane e disarmate, le sette vittime civili) ma principalmente è diffamatoria per la espressione usate, per i concetti affermati che implicano necessariamente una realtà offensiva per l'attore, essere come i massacratori delle Fosse Ardeatine, di aver agito per motivi che si presentano come non nobili in rapporto alla gravità dell'evento e con la consapevolezza del danno della popolazione. In questo contesto, e secondo queste espressioni, si esprimono ingiusti giudizi morali e personali negativi che colpiscono la dignità e l'onore del Bentivegna, con grave offesa.

"Il Giornale" il 7.4.1996 (all. 2) reca un articolo a firma Dr. Marco Ventura nel quale si afferma "L'attentato di Via Rasella fu un atto di guerra sporca, un atto terroristico"; valutazione offensiva per quanto afferma: "Mi compiaccio ora di vedere che il Direttore del Giornale, Vittorio Feltri, assume una posizione vicina a quella mia di allora".

Il 10.4.1996 (all. 3), oltre alla grande evidenza alla intervista del Pannella, il Chiocci afferma per certo il fatto, comunque non coperto dalla verità storica accertata (anzi è stato accertato il contrario), che la radio di allora (EIAR) aveva diffuso un radio messaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità. Il fatto non è vero (come esposto nell'atto di citazione) ma comunque è tutt'altro che provato e non poteva essere affermato come certo, in più con riferimento ai "terroristi", sia pure se la parola e riportare nel testo tra virgolette.

515

La frase dell'articolo del Chiocci dell'8.4.96 (all. 8) se è riferita "ai partigiani del GAP romano" in generale, è ovviamente riferita anche all'attore, al quale pure vanno le offese di sapere prima della rappresaglia nazista, conoscendone "in anticipo" la terribile contabilità ("i tedeschi furono chiari..."). Non corrisponde alla verità storica l'affissione sui muri delle "ordinanze" (al plurale) del comando tedesco.

Sia il preteso una e inesistente radio messaggio sia i manifesti presentano falsa figura morale dell'attore al quale si vuole attribuire la responsabilità di non essersi presentato ai nazisti.

Il 20.4.1996 (all. 9) il giornale inventa un "monologo" del B. in un articolo non firmato.

Il giorno 8 maggio 1996, in occasione dell'inizio del processo a Priebke, è apparso un grande servizio a tutta pagina (all. 11), a firma del Chiocci nel quale si afferma che i partigiani "videro qualche istante prima" "un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno", "ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia", "probabilmente mentre fuggirono lo videro anche volare in aria con il corpo orribilmente maciullata e frantumato, la testa staccata dal tronco...." Queste affermazioni sono nel grande titolo, in esso come fatto che avrebbe dovuto essere coperto dalla verità storica. Esse costituiscono una grave offesa in quanto affermano una volontà omicida del B.

Solo nel testo dell'articolo il Chiocci, con caratteri naturalmente molto più piccoli esse sono ripetute con un "questo è almeno quanto sostiene..." il fratello del bambino.

516

Certamente il titolo di questo articolo concreta la grave diffamazione. Rispetto ad esso vi è responsabilità gravissima del direttore e dell'editore, ma essa è anche dell'articolista per il testo, correlato chiaramente con il titolo. Si è già detto che, ovviamente, la supposizione che i partigiani avrebbero ucciso coscientemente il beneficio è una macabra e vile insinuazione e invenzione, gettata lì come certa nei titoli e ripresa nell'articolo.

Il 9.4.96 (all. 12) il Chiocci attribuisce una cinica dichiarazione al B.

La diffamazione consumata ripetutamente a carico dell'attore, con i singoli articoli e titoli, va poi considerata ancora più grave se si valuta nel complesso.

In questa situazione viene a mancare, anche, la utilità sociale della informazione.

La compagna di stampa ~~infatti~~ infatti è continuata nella illustrazione della denuncia "per omicidio" (all. 15) perché il B. non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto, per associazione a delinquere e fabbrica e uso di materiale esplodente (all. 16). Essa è stata anche arricchita dalle riportate considerazioni sulla abitazione del B. che hanno fornito anche il suo indirizzo privato.

Come riferito l'attore è stato oggetto di persecuzioni e provocazioni.

La campagna diffamatoria de "Il Giornale" è poi continuata con incredibile pervicacia in corso di causa con le pubblicazioni del 1997. Tra questo richiamiamo "Il Giornale" del 3.7.1997, che titola in prima pagina "Ecco i documenti nascosti – Via Rasella servì a far fuori 35 partigiani non comunisti" e la questione è trattata

547

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 28, presso l'Avv. Alessandro Garlatti, procuratore domiciliatario, e sostituto processuale degli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti.che rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, il Prof. Rosario Bentivegna per procura a margine del presente atto.

C O N T R O

- "Il Giornale", quotidiano edito in Milano, via G: Negri, 4, Milano, e per esso Società Europea di Edizioni S.p.A, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- Il Sig. Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", domiciliato presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- Il Sig. Chiocci Francobaldo, domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4.

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 Marzo 1944, ha comportato, necessariamente, l'attenzione della stampa, anche quotidiana, che si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attacco partigiano che lo ha preceduto, compiuto in Roma ad opera di un commando dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) operanti in Roma nella azione di difesa dell'Italia contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le trup-

pe anglo-americane, il fascismo e il suo regime erano legittimamente caduti, il legittimo governo italiano aveva dichiarato guerra alla Germania nazista e l'occupatore tedesco aveva costituito la Repubblica sociale di Salò che si batteva, come un qualsiasi governo collaborazionista, al fianco dei nemici occupanti contro il nuovo regime legale del nostro Paese.

La stampa quotidiana più seria ha commentato l'accaduto nella sua giusta prospettiva, seguendo una linea di esposizione dei fatti e di commenti consona ai giornali di informazione e sia pure di orientamento.

Ha fatto eccezione "Il Giornale" che si è distinto in una campagna diffamatoria che, trascurando la versione dei fatti, storicamente e giuridicamente accertati, ha presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma - Via Rasella - il giorno 23 Marzo 1944, come i responsabili della strage alle Fosse Ardeatine.

Tale prospettazione - falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente - ha colpito in modo particolare il medico Prof. Rosario Bentivegna.

La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "*Una giustizia un po' partigiana*" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale (**All. n. 1**).

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber, Adam Smith e soprattutto Montesquieu, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "*non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Tromba-*

dori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare". L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: *"c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi.....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione....."*

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile, (**All. n. 1 e n. 2**), "Il Giornale" dà ampio spazio e titoli insultanti e calunniosi a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue di trovare comunque un pò di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella.

In seguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, (**All. n. 3**) torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke. *Francobaldo Chiocci* ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell' appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena leggittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte, da parte di lettori di quel foglio. Di recente sono riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affissione di manifesti illegali con

la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatta oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo (**All. n. 4**).

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando afferma *"che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità"*.

E' ormai a tutti noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero, ai partigiani di via Rasella.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo al Gen. Von Mackenzen (in *V. Settimelli, Herbert Hapler, la verità sulle Fosse Ardeatine*, vol. 2°, ed. L'Unità, aprile 1994, **All. n. 26**), gli *Atti e Documenti della S.Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944 - Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189* (**All. n. 27**), da cui si ricava che solo alle 10,15 del mattino

del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata.

Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Storia Illustrata, (n. 4, Aprile, 1996) riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "*falso storico*" (**All. n. 5**)..

Comunque, a proposito di questo e di altri "ragionamenti" (si fa per dire) circa il dovere di arrendersi da parte dei partigiani anche se non vi fosse stato alcun avviso da parte delle autorità naziste, l'esegesi storica ha fatto ampiamente giustizia. Ad esempio *Arrigo Petacco*, nel suo volume "*La nostra guerra: 1940-1945*", Mondadori, Milano, 1995, pag. 236, afferma: "*La rappresaglia, come è noto, era ed è vietata dalle leggi internazionali. Non è giusto, infatti, che degli innocenti paghino con la vita un atto di guerra compiuto da formazioni combattenti, come non è logico pretendere, come i tedeschi pretendevano, che il responsabile di uno di questi atti si presentasse spontaneamente al plotone di esecuzione per impedire che gli ostaggi innocenti venissero fucilati. E' chiaro infatti che se tutti i resistenti d'Europa avessero accettato il ricatto, sarebbe stata la fine della resistenza stessa*" (**All. n. 6**)

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "*la rappresaglia, benché crudele, era in se stessa legittima*" E ciò è falso, come si vedrà successivamente, secondo la sentenza del processo

Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in tribunale da Bentivegna per altre disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni (**All. n. 7**)

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21.4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma (**All. n. 8**) in cui si affermava: "*i partigiani del GAP romano ..... che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna..... con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile*". Il servizio è intitolato : "*Un testimone di Via Rasella - i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie - una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni*". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordando i fatti, afferma tra l'altro: " *i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini*"; e aggiunge che "*subito su tutti i muri del quartiere furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici.....*". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di *Zapping* (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "*Il gappista della bomba di Via Rasella si difende....."si, sapevamo della rappresaglia" - Rosario Bentivegna ammette: volevamo l'at-*

tentato nonostante tutto" (**All. n. 9**). Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "*monologo*" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "*non è vero che c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15,50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati.....*". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista in questione citato i passi della nota - ma dimenticata artatamente - sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonnello delle SS di cui Priepke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a *Zapping* di Carla Capponi - partecipante al fatto d'armi di Via Rasella - senza altri commenti (**All. n. 10**).

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "*I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma*" (**All. n. 11**). Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "*i partigiani che alle*

ore 15,52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia, probabilmente mentre fuggirono lo videro anche voltare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco....."

A queste categoriche e temerarie affermazioni - che trovano pieno riscontro nel grande titolo - fa seguito: "*Questo almeno è quanto sostiene.....*"il fratello del bambino che avrebbe detto: "*da come è straziato il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto.....*".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perchè il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate le bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, anzichè inermi, armati fino ai denti.

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (**All. n. 12**) sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente

dichiarato: (*Oggi*, 17 nov. 1949, *Lettere al Direttore* - **All. n. 13**) "*io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. Il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Fernando....* (di cui) *ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa trattarsi del Salinari o del Calamandrei*" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviate da Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra documentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitaliano, furono ospitati - non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo - dal de Massimo).

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obbiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof.Bentivegna con la seguente scritta: "*Bentivegna Rosario, anni 70 circa / gira armato e con documenti falsi / terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella - 335 romani alle Fose Ardeatine*".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia (**All. n. 14**).

Campagna sulla casa

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 (**All. n. 15**) il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne "*Bentivegna denunciato per omicidio*", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("*Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella*").

L'articolo riferisce che detto Avv.Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subito, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "*è stato tappezzato di manifesti*" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistificatrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere (**All. n. 16**)

Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti, come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno.

Del fatto d'arme di Via Rasella e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine si è già molto discusso - da persone e con pubblicazioni serie; aldilà delle valutazioni i fatti storici e la loro ricostruzione sono ormai acquisiti in sentenze passate in giudicato, che il quotidiano in esame doveva conoscere e che mostra di conoscere, come si ricava dalle sue stesse pubblicazioni.

E' nota la sentenza del Tribunale Militare territoriale di Roma **(All. n. 17)** del 20.7. / 29.9.1948 che ha dichiarato Herbert Kappler responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt.13, 185 I e II comma c.p.m. di guerra, 575, 577 n°4, in relazione all'articolo 61 n°4 e n°5, 8 c.p., 47 n°2 e 58 c.p.m. di pace, oltre ad altri reati, condannato alla pena dell'ergastolo per il primo reato e a 15 anni di reclusione per gli altri oltre che all'isolamento per 4 anni.

Dalla sentenza del Tribunale militare si ricavano le seguenti conclusioni e le seguenti valutazioni:

- dopo l'8 settembre 1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato un importante movimento partigiano coordinato da una Giunta militare quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale , con altri organi di coordinamento. Anche nella città di Roma "*si effettuavano, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari allo scopo, chiaramente manifetato con volantini, di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della Capitale d'Italia. ... Infatti, ...i*

principali comandi militari tedeschi si trovavano all'interno della città aperta e su questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico....

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora, sede di comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti" (pag.11 della sentenza).

"Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa, nell'interno della città aperta in Via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, mentre passava una compagnia di polizia tedesca del battaglione "Bozen" , che da 15 giorni era solita percorrere quella strada, scoppiava una bomba che uccideva 26 militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani, che sostavano all'angolo di Via Boccaccio, lanciavano delle bombe a mano contro il resto della compagnia e, quindi, si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti, un po' all'impazzata, poichè in un primo momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case".

- segue la descrizione dei momenti e delle ore successive nei quali il Kappler chiedeva e otteneva di essere incaricato di quanto riguardava l'atto di guerra di Via Rasella; furono discusse anche le rappresaglie con la esecuzione di civili italiani che avrebbero dovuto essere scelti tra persone già condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte. Il Kappler depose che "*non si sarebbe fatta parola nè con il generale*

Maeltzer (comandante della città di Roma) *nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile*"

- alle ore 21 del 23 marzo continuarono le trattative tra i vari generali sulla rappresaglia e sulla scelta delle vittime; nella notte il Kappler con i suoi collaboratori esaminarono i fascicoli delle persone da uccidere e il mattino successivo alle ore 9 lo stesso chiese alla polizia italiana 50 persone, il cui elenco doveva essere inviato alle ore 13 del 24 marzo; il Kappler formò una lista di 270 persone cui si dovevano aggiungere le 50 fornite dalla polizia italiana; egli comunicò che le persone dovevano essere uccise in una località adatta, una cava vicino Roma, con un colpo al cervello;
- dopo la morte di un altro tedesco (il 33°esimo) le vittime designate divennero 330 e successivamente 335, con criteri di scelta che la sentenza illustra.

L'esecuzione iniziata nelle prine ore del pomeriggio ebbe termine alle ore 19 del 24 marzo. La ricostruzione dei fatti era stata provata con testimoni; la sentenza illustra le modalità dell'azione di Via Rasella: al segnale del vice-comandante della squadra dei GAP il Bentivegna accese la miccia.

Ricorda la sentenza (pag.25) che: "*alle ore 15 circa quest'ultimo (il vice-comandante) si toglieva il capello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia, chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso Via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.*

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti

soldati morivano immediatamente altri rimanevano più o meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e, quindi, si allontanavano.

Risultava poi (dich.Amendola, Pertini, Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale tendente a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che ciascun componente della giunta era chiamato a fare attuare alla formazione da lui dipendente";

- "*la popolazione, attraverso il citato comunicato del 25 marzo (postumo) e la propaganda della stampa sapeva che il numero delle vittime era di 320*" (pagg.25-26) e solo molto tempo dopo, alla ricognizione delle salme, si seppe che erano 335;

- la sentenza illustra poi le vicende che riguardano la scelta delle vittime e la conoscenza del loro numero;

- in diritto, la sentenza del Tribunale Militare di Roma discute prima ed afferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la competenza del giudice militare e quindi passa ad esaminare il merito della causa;

- l'attacco di Via Rasella "*è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date a essa da uno dei componenti della giunta militare, direttive che traducevano l'indirizzo della giunta.....(deposizioni degli On.Amendola, Pertini, Bauer.....)*" (pagg.39-40);

- la sentenza esamina la situazione del movimento partigiano, che "*nel marzo*

1944 aveva assunto proporzioni di vasto rilievo, ma non aveva acquistata la fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante.....nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che .... costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni occupate.....sono sorte spontaneamente, hanno agito per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere.....una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.....genesi (che) *è la nota peculiare di un movimento di massa la quale, in difesa della sua libertà, si scuote, si affratella, si organizza, agendo, per necesità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico*" (pagg. 40-41). In questo quadro l'attacco di Via Rasella fu "*un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944, non rispondeva.....*" ai requisiti di un esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. Gli attentatori pertanto, se catturati dai nazisti, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra. Tuttavia, afferma la sentenza, i partigiani che avevano operato in via Rasella "*facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi*". (pagg. 41 e 42). Ne deriva che la

illegittimità dei combattenti, dovuta a mere contingenze formali (non avere segni distintivi riconoscibili a distanza, non portare evidentemente le armi), e la illeggittimità degli atti da loro compiuti venne compensata dalla legitimità di chi impartiva gli ordini.

- la sentenza disattende del tutto la tesi (della difesa del Kappler) secondo la quale la fucilazione alle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia (si rinvia alle pagg.42/49 della sentenza che motiva tale negazione secondo anche i principi del diritto internazionale); nega anche che fosse una legittima repressione collettiva (pagg.49/53); per concludere che " *la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato*" (pag.54).

La sentenza è divenuta definitiva, avendo il Tribunale Supremo Militare rigettato con sentenza del 25.10.1952 il ricorso del Kappler. Il successivo ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile. **(All. n.** 18).

Altre decisioni, ormai passate anch'esse in giudicato, si sono occupate della stessa vicenda (all.n°13). Alcuni genitori di vittime della illegittima rappresaglia tedesca delle Cave Ardeatine hanno convenuto in giudizio nel 1949 il Bentivegna, unitamente ai capi dei GAP, Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonchè i loro mandanti On.li Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer chiedendo il ristoro dei danni, deducendo che la Giunta militare del CLN aveva ordinato l'attentato nonostante le pretese contrarie disposizioni dei comandanti delle forse militari della Resistenza e che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari; deducendo che tutti i convenuti erano incorsi in un illecito militare e civile.

Il Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con sentenza del 9.6.1950 di

chiarava improponibile la domanda condannando gli attori alle spese di giudizio. Il Tribunale ha confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificavano l'attacco di Via Rasella "*legittimo fatto di guerra l'episodio che si riallaccia alla Resistenza*" (pag.13) ritenendo altresì che non trovava alcun fondamento la tesi degli attori secondo la quale l'attacco sarebbe stato proditorio, realizzato contro i divieti dei comandi militari o compiuto in zona neutrale (pag.14), circostanze che sarebbero state comunque inconferenti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "*atto di guerra di patrioti italiani*" , richiamando anche il DLL 12.4.1945 n°192 che definisce gli atti di guerra (pag.17) e sottolineando altresì il carattere legalitario della lotta contro i tedeschi (**All. n. 19**).

La Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, riconoscendo "*inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione*", concludendo: "*non rei, da una parte, ma combattenti; non semplici vittime di un'azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria*" (pag. 12) e condannando gli appellanti alle spese (**All. n. 20**).

Infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione, premesso che l'attacco non fu viziato da finalità personali

ma da quelle di compiere un atto ostile verso le Forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag.16) come è confermato dalla successiva legislazione (DLL n°158 del 1945 e DLL n°194 del 1945, DLL n°118 del 1945, DLL n°228 del 1946), riconosceva che lo Stato aveva riconosciuto i partigiani "*legittimi belligeranti*", "*qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal nemico per difetto dei requisiti formali....., ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano*" (pag.18). La sentenza ricorda che la lotta nella città di Roma era legittima, tant'è che lo Stato aveva per essa concesso decorazioni al valor militare; e che inoltre la legge n°277 del 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma di un museo storico per documentare gli eventi della lotta partigiana nella città (pag.20).

Quanto alla situazione di Roma "città aperta", la sentenza ricorda che "*il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile.*

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze

armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo" (pagg. 21.22) **(All. n. 21)**.

Il Bentivegna è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare; nella motivazione della medaglia d'argento si fa esplicito riferimento al fatto d'arme di Via Rasella (23 marzo 1944) **(All. n. 22)**. (vedi anche *Atti Parlamentari, Senato della Repubblica*, 7° Legislatura, martedì 16 febbraio 1982) **(All. n. 23)**

"Il Giornale", come si ricava da quanto sopra esposto:

- ha messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già redatto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensiva nei confronti dell'istante Prof.Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine;
- attribuisce al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazi

sti; scambia intezionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come riconosciuto dalle pià alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa, presentandola come criminosa;

- attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino;

afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15,50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei

GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, in quanto le condizioni in cui si trovava la città [fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo (renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri. Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!"); proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.] rendevano già "Roma ... una città esplosiva", come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer - von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni per "*la sollevazione popolare*", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla

polizia tedesca in via Tasso, e dalle formazioni repubblichine operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giugno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "*allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare*", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E' significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosa ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag. 7, sotto il titolo a piena pagina: "*Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del Cln sapevano di coinvolgere degli innocenti - Il "Migliore" ordinò l'attentato - La strage di via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti*"; firma il solito Francobaldo Chiocci. (**All. n. 24**). "Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kappler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte. Il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni,

che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da feroce aguzzino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; a parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai pronunciate, e che probabilmente derivano dalla stessa fonte che ha citato il Massimo de Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese . Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag. 503 il *Compact De Agostini "Storia d'Italia - Cronologia 1815 -1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944.* Le cronache

e le biografie di Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria di Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti) **(All. n. 25)**

- non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio [sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro i generali Kurt Maeltzer e Eberhard von Mackensen (vedi: *Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supple-*

mento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994 - **All. n. 26)** ; *Atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale - 10 - La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945* , *Libreria Editrice Vaticana, 1980,* pag.189-190, citati **(All. n. 27)**]

- i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in via Rasella sotto i colpi dei partigiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto appeso al Santuario di Pietralba, Bz. riportato in: *Umberto Gandini, Quelli di via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi,* Bolzano, 1979); (**All. n. 28**) più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (*machine-pistolen*, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. *Konrad Sigmund* (33 anni) (U. Gandini, citato, **All. n. 28**) ricorda:

"L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fù così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi".

Konrad Sigmund dice (id. **All. n. 28**): *"Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni"* e *Sylvester Putzer* (39 anni) (id. **All. n. 28**) *"Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare." "Partimmo con i colpi in canna"* aggiunge *Franz Bertagnoll* (id.. **All. n. 28**),

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (*Cristoph Franceschini: "Il trauma di Roma"*, dal *Sudtirol Profil*, rivista in tedesco, 14.3.1994, pag.8. Bolzano.) **(All. n. 29)**;

quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche viene descritta la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pura fantasia e frutto di una immaginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Per tutto quanto sopra esposto, e in relazione alle pubblicazioni de "Il Giornale", come indicate e come dovessero ancora risultare, lesive gravemente dell'istante, i convenuti sono colpevoli di diffamazione gravissima a mezzo stampa ripetuta con espressioni e valutazioni contrarie alla verità, ingiuriose e calunniose (vedi ad esempio la risposta del Feltri a una nobile lettera di Duccio Trombadori, intervenuto in difesa della memoria del padre, Antonello, paragonato, come gli altri partigiani dei GAP, agli assassini nazisti; su "Il Giornale", 19 aprile 1996, **All. n. 30)**

Si è ben al di là dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione e diffusione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale, garantiti dall'art.2 della Costituzione. Secondo questa giurisprudenza la stampa deve necessariamente conformarsi ai principi della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso, della forma civile della esposizione.

Nel caso di specie il quotidiano "Il Giornale" è incorso ripetutamente in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai tra l'altro ben noti, anche mediante omissione, in espressioni fortemente ingiuriose e calunniose nei confronti del Bentivegna dandone una rappresentazione fortemente lesiva della sua integrità morale e della sua personalità; è incorso nel reato di diffamazione grave che potrà essere accertato dal Giudice civile; ha compiuto atti illeciti ai sensi dell'art.2043 CC; ne sono responsabili il Direttore responsabile del giornale e l'estensore degli articoli, rispettivamente Feltri Vittorio e Chiocci Francobaldo.

alla presente nella petizione

L'azione illecita comporta la loro condanna in solido al risarcimento dei danni tutti patiti e pazienti all'istante, in termini di danno all'immagine e al la personalità, turbamento psichico, danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, il cui ammontare verrà occorrendo meglio specificato e dettagliato e che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi).

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente specificare, il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

- il quotidiano "Il Giornale", edito in Milano, via G. Negri, 4, e per esso So-

cietà Europea Edizioni S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello statto in Milano, via G. Negri, 41;

- il Sig.Vittorio Feltri nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 41;

- il Sig. Francobaldo Chiocci, domiciliato presso la sede del quotidiano "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 41;

a comparire davanti al Tribunale di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 C.P.C. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del

, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.168 bis C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.167 C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) e comunque che si procederà in sua contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico, danno biologico, danno morale e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichia-

rarsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti

al pagamento di tale somma a favore dell'istante;

- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio.

Si producono tutti i documenti citati in narrativa e secondo l'ordine di indicazione.

A L L E G A T I

n. 1: "Il Giornale", 6 aprile 1996;

n. 2: "Il Giornale", 7 aprile 1996;

n. 3: "Il Giornale", 10 aprile 1996;

n. 4: "L'Unità" e "Il Corriere della Sera" del 18 maggio 1996

n. 5: Storia illustrata, Aprile 1996.

n. 6: A. Petacco: La nostra guerra 1940- 1945. ed. Le Scie, Milano

n. 7 : Transazione e pubbliche smentite del Cervi insieme al Montanelli

n. 8: "Il Giornale", 18 aprile 1996;

n. 9: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n.10 : "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 11: "Il Giornale", 8 maggio 1996;

n. 12: "Il Giornale", 9 maggio 1996;

n. 13: "Oggi", 17 nov. 1949 - lettere Calamandrei

n. 14: Manifesto e denuncia;

n. 15: "Il Giornale", 10 maggio 1996;

n. 16: "Il Giornale", 14 maggio 1996;

n. 17: Sentenza Kappler

n. 18: inammissibilità ricorso in Cassazione per sentenza Kappler

n. 19: Sentenza Tribunale Civile Roma;

n. 20: Sentenza Corte d'Appello di Roma;

n. 21: Sentenza Corte Cassazione Sez. Riun.

n. 22: Ricompense al V.M.;

n. 23: Atti parlamentari Senato

n. 24: "Il Giornale", 15 maggio 1996;

n. 25: Storia d'Italia De Agostini

n. 26: W. Settimelli - Herbert Kappler, ed L'Unità, 1994, Roma

n. 27: Atti S. Sede;

n. 28: U: Gandini : Quelli di via Rasella - 1971 - ed. Alto Adige, Bolzano

n. 29: C. Franceschini - Das Trauma von Rome - Sudtirol Profil, 14.3.1994, pag. 8, Bolzano.

n. 30: "Il Giornale", 19 aprile 1996

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

STUDIO LEGALE
Sen. Avv. Franco Luberti

Roma lì 3.3.1999

Preg.mo Avv.
Franco Agostini

Fax: 068550474

Caro Agostini,

Ti ringrazio sempre per le cortesie che mi usi.
L'atto di citazione è perfetto e non ho osservazioni da muovere.
Puoi quindi inviarlo al collega di Milano facendo porre una sigla per la mia firma.
Cordialità.

Avv. Franco Luberti

00196 Roma - Via Flaminia, 354 - Tel. 3600.1911 - 3600.1917 - Fax 3233648
04100 Latina - Viale Petrarca, 7 - Tel. 0773/691.228 - 694.969

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

atti

Milano, 29 Dicembre 1997

Egregio Signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00100 ROMA

Oggetto: Q689 BENTIVEGNA ROSARIO/IL GIORNALE/VITTORIO FELTRI

Caro Franco,

facendo seguito alla mia del 16 Dicembre in cui non ho allegato la sentenza Bocchini, provvedo all'incombente.

Cari saluti ed auguri.

Allegata sentenza n. 2689 del 7/7/1997 del Pretore di Milano

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

548

LAVORO 2689

N. 11137/96 R.C.C.
N. 2689 Cron.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il pretore di MILANO,Laura Curcio, ha pronunciato la seguente:

assegnata a sentenza il 7-7-97

SENTENZA

nella causa r.g. n.11137/96 promossa da:
BOCCHINI PADIGLIONE GUSTAVO

col proc.avv.A.Garlatti

contro

I.N.P.G.I. , Ist.Naz.prev.Gionalisti It."Giovanni Amendola"
col proc.P.Boer, F.Cescutti

OGGETTO:ricosituzione pensione

svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato Il giornalista Gustavo Bocchini ha convenuto in giudizio l'INPGI lamentando che l'Istituto aveva liquidato la sua pensione -richiesta a seguito dell'esercizio di opzione di cui alla legge n.416/81-,considerando solo l'anzianità contributiva di 327 mesi , senza alcuna integrazione contributiva a carico dell'Istituto per raggiungere i 30 anni di contribuzione , così liquidando una pensione inferiore a quella che gli sarebbe spettata con tale integrazione - fino al raggiungimento di 30 anni - secondo quanto disposto dall'art.37 della cit.legge .

Il ricorrente ha sostenuto la illegittimità delibera n.13 del 1996 dell'INPGI ,che ha interpretato l'art.37 nel senso di ritenere utile la contribuzione presso l'INPGI per la integrazione contributiva da parte dell'istituto, solo in assenza di altre posizioni contributive ed chiesto,pertanto , condannarsi l'INPGI a ricostituire la pensione di vecchiaia con decorrenza1.6.'96 sulla base dell'anzianità contributiva di 30 anni , in via preliminare e, subordinatamente, dichiararsi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.37 cit. in relazione agli artt.3 e 38 Cost., se interpretato nel senso della delibera citata.

Costituitosi ritualmente, l'INPGI ha contestato in diritto la domanda sostenendo la legittimità del provvedimento del Consiglio di Amministrazione ,in base ad una corretta interpretazione dell'art.37cit. anche alla luce dell'art.33 del ccnl giornalisti professionisti, che condiziona la facoltà di recesso anticipato da parte del datore di lavoro - nei casi di prepensionamento di cui alla legge n.416/81, al compimento del 55° anno di età ed alla anzianità contributiva di 30 anni. Il convenuto ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Il pretore ha autorizzato note difensive conclusive , quindi la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.

motivi della decisione

Non sembra al pretore che sia in discussione la legittimità costituzionale dell'art.37 lett. B),legge n. 416/81, che prevede esclusivamente la possibilità di prepensionamento al 55° anno di età per quei giornalisti che hanno maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva e che stabilisce ,poi, soltanto l'obbligo di integrazione a carico dell'Istituto,per raggiungere il requisito contributivo utile per il prepensionamento, rimandando alla normativa di cui all'art.4 del DM 1.1.'53 per la determinazione, in via generale, del numero di contributi neccessari per conseguire il diritto alla pensione di

549

vecchiaia (360), restando a carico dell'Istituto di previdenza la *gestione* degli oneri derivanti dalle pestazioni da esso erogato, tra cui appunto la pensione di vecchiaia (c.f.r.art.38 legge cit.).

Ed infatti, l'art.37 citato stabilisce soltanto che al giornalista professionista, che ha raggiunto 15 anni di contribuzione e che ha compiuto il 55° anno di età , è concesso il beneficio di optare per il pensionamento anticipato , con obbligo dell'INPGI di integrare la contribuzione mancante per raggiungere il numero di contributi richiesti dal citato DM. Va ,pertanto, valutato se il dettato legislativo consente o meno alla gestione INPGI una autonomia tale da limitare l'obbligo dell'integrazione solo ai casi di assenza di ulteriore contribuzione in possesso del giornalista .

La delibera n.13 del '96 - e la relativa tesi difensiva del convenuto - aderisce a tale tesi restrittiva precisando che una corretta interpretazione dell'art.37 non può che essere in tal senso sia in riferimento alla normativa collettiva del settore che all'art.33 richiede ,per il recesso del datore di lavoro nelle ipotesi previste dalla legge n.416 cit., una anzianità contributiva complessiva di anni trenta, senza distinzione alcuna del tipo di gestione previdenziale, sia alla possibilità per il lavoratore già in possesso di contribuzione INPS , di utilizzare lo strumento della c.c.ricongiunzione dei periodi assicurativi , prevista dalla legge n.29/79, per far valere un numero di contributi utili per aumentare la base di calcolo della pensione.

Ad avviso del Pretore non sembra possa affermarsi che la norma in esame consenta al convenuto di operare una simile autonomia nella scelta di integrazione o meno della contribuzione INPGI.

La delibera in esame determina una disparità di trattamento evidente tra quei lavoratori che ,con soli 15 anni di anzianità , possono godere di un'integrazione, da parte dell'Istituto , tale da consentire loro la liquidazione di una pensione che tenga conto di un totale *360* contributi e cioè del massimo periodo contributivo e quei lavoratori, come il ricorrente, che avendo una contribuzione , anche superiore a 15 anni , ma non presso l'INPGI, si vedono riconosciuti ,per il pensionamento, *solo la contribuzione INPGI* , conseguendo una pensione inferiore.

La circostanza della possibilità della ricongiunzione non fa venir meno la disparità di trattamento , soprattutto se si pensa che la ricongiunzione di periodi assicurativi INPS effettuata presso Enti previdenziali diversi (quali l'INPGI) comporta oneri molto gravosi per l'interessato e comunque non garantisce certo il raggiungimento di 360 contributi, se gli anni di lavoro soggetti a contribuzione INPS non sono sufficienti. .

Il riferimento alla normativa contrattuale,poi, non sembra conferente ,atteso che il presupposto del limite dei 30 anni di complessiva contribuzione è richiesto per il *licenziamento effettuato dal datore di lavoro*, ossia perchè possa essere esercitata la facoltà di *recesso* , mentre l'art.37 si riferisce al caso di esercizio della facoltà di opzione concessa al lavoratore, prevedosi comunque un obbligo di integrazione a carico dell'Istituto, senza specificazione alcuna in ordine all'anzianità contributiva complessiva .

Ritiene ,pertanto, il pretore che la delibera citata sia in contrasto con la norma di cui all'art.37 , che prevede soltanto un obbligo di integrazione nei casi di contribuzione INPGI non sufficiente senza distinzione tra giornalisti titolari della sola contribuzione INPGI e quelli titolari anche di contribuzione INPS,e che comunque violi il principio di parità di trattamento di cui all'art.3 Cost., tenuto conto della eguale posizione minima necessaria in cui , ai sensi dell'art.37 della legge cit., versano i lavoratori che optano per il pensionamento anticipato.

La delibera in esame illegittima va disapplicata, riconoscendosi il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'accredito dei contributi sino al raggiungimento dei 360 per conseguire l'anzianità massima contributiva prevista dal DM per la pensione di vecchiaia , con conseguente obbligo del convenuto di ricostituire la pensione a far data

dal 1°6.'96, data del pensionamento, di pagamento delle differenze maturate , con interessi di legge.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, di sola interpretazione in diritto, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Condanna l'INPI a ricostituire la pensione di vecchiaia in favore del ricorrente, con decorrenza 1.6.'96 tenuto conto di un'anzianità contributiva sino ad anni trenta, con pagamento dei ratei maturati,oltre interessi di legge dal 121° giorno dalla domanda del 1.7.'96. Compensa tra le parti le spese di lite.

Milano,7,7,'97

il pretore

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro della Pretura Circondariale di Milano

OGGI 14 AGO. 1997

IL CANCELLIERE

fax per Avv. Lubetti

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 16 Dicembre 1997

Egregio Signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, 47
00100 ROMA

Oggetto: Q689 BENTIVEGNA ROSARIO / IL GIORNALE / VITTORIO FELTRI

Caro Franco,

Ti mando fotocopia dell'ordinanza del Giudice Isturttore che, sciogliendo la riserva, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17 Febbraio 1999 alle ore 9,15.

Ti allego inoltre copia della sentenza contro la Cassa dei Giornalisti per la Rivista.

Spero di rivederTi presto nella Tua abituale performance ottimista.

Cordiali saluti.

non c'è la mandata lubet 93.12.97

All.

P. I. 02271690154
C.F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

552

N. 07598/96G RUOLO GEN. N. 06005 DEPOSITO

T R I B U N A L E DI M I L A N O

SEZIONE - 01 - CIVILE

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

CAUSA PROMOSSA DA BENTIVEGNA ROSARIO

CONTRO IL GIORNALE +2

IN ESECUZIONE AL DISPOSTO DELL' ART . 136 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE BICHI ROBERTO

IL GIORNO 27/11/1997 FUORI UDIENZA HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

O R D I N A N Z A

IL G.I. A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA FISSA L'UDIENZA DEL 17/2/99 ORE 9,15 PER P.C., COME DA FOTOCOPIA ALLEGATA

18866

Cron. A Bis 8 n.

0 2 DIC. 1997

MILANO, LI' 29/11/1997

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

1) AVV. GARLATTI ALESSANDRO VIA FONTANA,28 MI
2) AVV. MUNARI ALESSANDRO P.zza Castello, 13 - Milano
AVV. .....
3) AVV. CHIOCCI EMANUELE C.SO PLEBISCITI 1 MILANO

R E L A Z I O N E DI N O T I F I C A

A RICHIESTA DEL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO. IO SOTTOSCRITTO AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO HO NOTIFICATO L'AVANTI STESO ATTO ALLE PERSONE IN ESSO INDICATE CONSEGNANDONE COPIA NELLE RISPETTIVE RESIDENZE. QUANTO AL I

A mani della Imprese rlo.te Bonezzi tale qualificatosi che si incarica della consegna domiciliatario destinatario e familiari conviventi al momento assente.

Milano - 2 DIC. 1997

ASSISTENTE U.N.E.P.

553

si riserva dando termine alle parti sino al 25/11/97 per depositare ~~[illegible]~~ rispettive memorie con documenti allegati e mezzi.

Il Giudice
a scioglimento della riserva,
letti gli atti di causa,
ritenuta l'opportunità di rimettere
ogni questione alla fase decisoria
fissa
per la precisazione delle conclusioni
l'udienza del 17/2/99 ore 9,15.
Si comunichi.
Milano, 27/11/97

F.A.
29/11/97

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
29 NOV. 1997
Il Collaboratore di Cancelleria

554

Avv. FRANCO AGOSTINI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA ARNO, 47 - TEL. 8552948
00198 ROMA

Roma, 18.9.1997

PER CORRIERE

COPIA

Egr.Avv.

ALESSANDRO GARLATTI
Via Fontana, 28
20122 - MILANO

Ti rimetto, come d'accordo, note per la causa **BENTIVEGNA - IL GIORNALE** da depositare al Tribunale di Milano entro il 30 settembre p.v.

Ti prego di voler numerare i documenti secondo un numero di ordine unico in prosecuzione di quelli allegati all'atto di citazione e successivamente alle note già depositate.

Grazie. Attendo notizie.

Cordiali saluti.

Franco

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
Roma - 00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel. 06 6875067

Roma, li..... 12 sett. 1997

Avv. Franco Agostini

s.m.

Caro Franco,

come vedi, ho provveduto subito alle tue disposizioni.

Ti accludo tutto il materiale, esclusi gli atti parlamentari della Camera dell'agosto del 1996 (caso Priebke) e quelli del Senato del 1997 con la risposta di Flik, che ti farò avere nei prossimi giorni.

La lettera di Amendola non ho saputo come utilizzarla : vedi tu. Comunque spero di farti avere la sua copia completa (quella della Repubblica è piena di tagli) traendola dal libro di De Felice.

ATTENZIONE ! Il materiale che ti mando è in copia unica, e non ne ho altre, perché non avendo più a disposizione un ufficio attrezzato, non sono in grado di produrre fotocopie con la facilità di prima.

Questo vale anche per la produzione, la copiatura e la confezione degli atti : non ho più Mariuccia ! (Me ne piange il cuore !). Come vedi, l'Inca a qualcosa serviva !

Un abbraccio e infiniti ringraziamenti

Tuo

Rosario

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egregio Signor
Prof. BENTIVEGNA ROSARIO
P.zza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

Milano, 5 Giugno 1997

Compiegato trasmetto fotocopia del verbale dell'odierna udienza con l'elenco delle produzioni del dott. Francobaldo Chiocci.

Purtroppo l'Avv. Pintus ha chiesto rinvio per esame.

Il Giudice istruttore a sensi dell'art. 184 I° comma ha fissato per la formulazione delle rispettive istanze istruttorie e per produzioni documentali termini sino al 30.9.97 e successivo termine per eventuali controdeduzioni e prove contrarie sino al 30.11.97.

La causa è stata rinviata per i provvedimenti sulla ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 19.11.97 ore 10.30.

Ho comunque predisposto per fare fotocopia della documentazione prodotta che Vi farò avere la prossima settimana.

Cordiali saluti.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

557

Sw. Lubeti

sparri e Tajani rubato da «Striscia la notizia». I socialisti smentiscono di volere Sgarbi

tive, arrivano Segni di bufera

iesto a nessuno di candidarmi, e poi sono troppo impegnato per fare il sindaco»

si, che è il coordi-
le di Forza Italia,
sparri, coordina-
di fin, sono stati
ivi «pettegoli» di
parlavano fra lo-
ndaco della capi-
di, non sembrava
a candidatura di
scuotesse il mani-
izzamento. Tanto
leader dei pattisti
l'esigenza di dire
chiarato niente a
impegnato in co-
rie (le solite rifor-
ali e la Costituen-
pando glielo chie-
ai succederà) co-
nsarci su. Insom-
ve esserci offeso,
anche comprensi-
fare piacere a nes-
suno sentirsi responsabile di un'eventuale «trovata». Gasparri, tuttavia, ieri è tornato sull'argomento in questi termini: «Spero e auspico che sia Segni il candidato del Polo». Quindi, niente bocciatura, anzi. Quanto al dialogo «rubato», Gasparri ha sottolineato che non usava un «linguaggio che neanche in pubblico, e poi la conversazione non si sentiva bene». Infine, «è stata una cosa scorretta intercettare la nostra chiacchierata. Io - concludo - dicevo solo che se il Polo non si organizza si rischia la "trauvata". non mi sembra di aver detto nulla di strano». Evviva la sincerità. Tajani invece, del colloquio rubato dà un'interpretazione più politica. «Nel Polo - spiega - c'è solo la preoccupazione di trovare per Roma un candidato sindaco che prenda non solo i voti del Polo, ma non c'è nessuna bocciatura per Mario Segni. La sua candidatura è valida, come altre, ma da valutare». Chi invece vuole fortissimamente Segni è il Ccd, che per bocca del segretario romano, Mario Baccini, fa sapere di puntare a una lista civica di centro (Ccd, Cdu, e Patto Segni) con Marlotto a capo delle truppe. Ma anche qualcosa, per ora, rimangono parole in libertà.

Infine, c'è la proposta di candidare Vittorio Sgarbi, lanciata da quel che resta dei socialisti. O meglio, da una parte di loro. Il che fa assomigliare l'operazione a un'applicazione del calcolo infinitesimale. La notizia, in tutto questo, è che mentre Sgarbi ci pensa su, i socialisti hanno già cominciato a litigare. Da una parte il rifondato partito socialista, che lancia la candidatura del professore-onorevole. Dall'altra il Si (socialisti italiani). Il segretario della federazione romana, Franco Bartolomei, ha fatto sapere che «la notizia che l'onorevole Sgarbi possa essere il candidato dei socialisti alla carica di sindaco di Roma è totalmente infondata. D'altronde è tutto che i socialisti italiani vogliono costruire una lista che abbia come interlocutore il centrosinistra». Una replica che Claudio Compagnoni, della segreteria del partito socialista aspettava senza preoccuparsi più di tanto: «È notorio che i socialisti italiani vogliano appoggiare Rutelli, ma la base non li seguirà». Chi vivrà...

In Via Rasella fu strage: domani un convegno dell'Associazione vittime

4, dopo gli l'impedale
ne. Pla, per
mmo Photo]

L'attentato di via Rasella fu una strage. Con questa convinzione si apre domani, presso il Centro congressi di via Cavour, il convegno «Roma 23 marzo 1944 attentato in via Rasella: fu vera strage» fortemente voluto dall'«Associazione vittime di via Rasella».

Sarà un'occasione per denunciare l'omertà che da oltre cinquant'anni impedisce di conoscere la verità sull'episodio e sulla rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine.

Per la prima volta dopo cinquant'anni un sostituto procuratore della Repubblica, oltre a qualificare l'attentato come strage, introduce il concetto della non appartenenza del Gap alle formazioni partigiane.

Interverranno i protagonisti e coloro che con le loro ricerche stanno contribuendo a far luce su uno degli aspetti più oscuri della Resistenza: il prof. Velio Di Rezze, già difensore di Erik Priebke; il prof. Francesco Grisi, scrittore e storico; il dott. Luigi Iaquinti, nipote di Antonio Chiarretti, deceduto nell'attentato di via Rasella, l'avvocato Luciano Randazzo, che per primo ha presentato l'esposto e il giornalista-scrittore Mario Spataro.

Coordinerà il dibattito il dott. Roberto Zamboni, presidente dell'«Associazione vittime di via Rasella».

Forza Italia: «Spesi troppi soldi per i consulenti nel '96»

Forza Italia intende compilare un «Libro bianco» sui consulenti del sindaco Rutelli da utilizzare in campagna elettorale. Lo ha reso noto il consigliere capitolino Marco Verzaschi il quale ha presentato un'interrogazione al sindaco per chiedere il motivo per il quale nella sola riunione della giunta del 30 dicembre siano stati spesi «oltre tre miliardi per studi e consulenze». Verzaschi sottolinea che la maggior parte dei «beneficiati sono architetti», e ritiene «inconcepibile che il Comune continui a dilapidare fondi preziosi in studi e progetti senza alcun bando pubblico, ma beneficiando, con uno stile che ricorda molto la prima Repubblica, solo esperti e professionisti conosciuti alla giunta».

Il consigliere Verzaschi scrive un'interrogazione e annuncia un libro bianco contro la giunta

Al testo dell'interrogazione Verzaschi ha allegato l'elenco degli incarichi assegnati: collaborazione esterna medico competente, professor Tomei 85 milioni; architetto Monaco, progetto riqualificazione Borghetto Flaminio 85 milioni; esigenze ufficio progetti città storica, architetto Manieri 87 milioni; realizzazione del sistema di holding del Comune, dottoressa Ridolfi 65 milioni; progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dottoressa Michelli 72 milioni; realizzazione campagna di comunicazione sulla politica urbanistica, Società Opera, 214 milioni; esigenze del dipartimento mobilità e trasporti, dottoressa Caporio e Baldelli, 60 milioni.

Numerosi anche gli incarichi assegnati: redazione studio ecoturistico, Società Anta 53 milioni; promozione attività di rilievo internazionale, professor Caggiano, dottor Gliubich, dottor Chiodo 180 milioni; esigenze ufficio piano regolatore, architetto Karrer 90 milioni; architetto Cafiero 90 milioni; architetto Negro 90 milioni; architetto Oliva 90 milioni; architetto Ceccarelli 90 milioni; architetto Pazienti 89 milioni; signor Cesari 130 milioni; architetto Garano 90 milioni; architetto Pafini 90 milioni. E ancora: consulenza per recupero urbanistico, architetto Ricci 34 milioni; controdeduzioni piani particolareggiati, gruppo architetti e ingegneri 417 milioni; progetto riorganizzazione segnaletica e informazione turistica, Università La Sapienza 96 milioni. A proposito di quest'ultimo incarico Verzaschi sottolinea che appare una ripetizione poiché lo studio della segnaletica turistica è stato affidato a una commissione speciale istituita dall'assessore al turismo Carducci.

558

01-03 11:06 '97 PORTAMATRI
8859-6-6910442
DOC_BM_D_DIM_GEN

Avv. FRANCO AGOSTINI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Arno, 47 - Tel. 8552948
00198 ROMA

TELEFAX 37577166

FAX:

DATA: 20.04.97

ORA: 16

All'attenzione Avv. Franco Luberti

Numero di pagine oltre a questa:

Comunicazione:

Ti rimetto allegata la lettera dell'Avv. Gorlatti per la causa di Milano di Montevegna - Non mi pare che dobbiamo chiedere mezzi di prova.

Cordiali saluti

Franco Agostini

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Egregio Signor
DOTT. PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana, n. 5
00100 ROMA

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINO
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

Oggetto : BENTIVEGNA / IL GIORNALE

Milano, 11 Aprile 1997

Mi scuso se non Vi ho trasmesso prima il verbale dell'udienza del 5 marzo tenutasi innanzi al Giudice Istruttore ed alla quale ha partecipato anche il Dott. Vittorio Feltri.

Attendo Vs disposizione per la prossima udienza del 4.6.97.

Con i migliori saluti.

P. I. 02271690154
C.F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

560

AVV. FRANCO AGOSTINI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA ARNO, 47 - TEL. 8552948
00198 ROMA

TELEFAX ~~37517166~~ 3233648

Data 28.2.97

Ora 9,45

All'Attenzione Avv. Franco Luberti

Numero pagine oltre a questa 6

Comunicazione:

Ti rimetto le memorie delle controparti per la causa di Bentivegna di Milano.
Che fare all'udienza ? del 5.3 ?
Urgente - Grave, cordialità

Franco Agostini

udio legale
vv. ALESSANDRO GARLATTI
udio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-545/922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 28 febbraio 1997

Egr. Signor
DOTT. PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana n. 5
00100 ROMA

Egr. Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

OGGETTO: Bentivegna/ Il Giornale

Vi accompagno copia delle memorie autorizzate depositate da controparte.

Attendo disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegati n. 2

02271690154
GRI. ISN 32813 I 183C
53015718

Avv. FRANCO AGOSTINI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA ARNO, 47 - TEL. 8552948
00198 ROMA

Roma, 11.12.1996

Sig. Avv. ALESSANDRO GARLATTI
Via FOntana, 28
20100 MILANO

Ti rimetto, come d'accordo, le note con allegati per la causa dell'amico Bentivegna.

Te ne invio tre copie, con gli allegati, e ti prego di provvedere al deposito entro il termine.

Ti prego di provvedere anche agli incombenti relativi (marche, etc.); il prof. Bentivegna vuol sapere quanto ti deve inviare.

Grazie, cordiali saluti.

Agostini

Sig. Avv. Alessandro Gaudetti

Milano

Ti rimetto, come d'accordo,
le note con allegati per la causa dell'amico Bentivegna.

Io vi inserto le copie, con gli allegati, e ti prego di provvedere al deposito entro le termine.

Ti pregi di provvedere anche agli incombenti relativi (marche, etc.); il prof. Bentivegna vuol sapere da quanto deve iniziare.

Grazie, cordiali saluti

Ne è pagato
che le spese
fossero dovute ai
a Bentivegna

569

Rosario Bentivegna querela Feltri sul caso Priebke e i fatti di via Rasella.

Roma, 7 aprile 1996. In relazione all'articolo di fondo di V. Feltri "Una giustizia un pò partigiana" apparso su "Il Giornale" del 6 aprile u.s., nonché sulle interviste pubblicate sullo stesso numero a Mary Pace, amica di Priebke e, il giorno 7, a Marco Pannella, Rosario Bentivegna ha preannunciato una querela contro Vittorio Feltri.

Le ragioni della querela risiedono nel fatto che Feltri nella sostanza ha assunto la tesi del Priebke, secondo la quale la Resistenza è responsabile della strage delle Fosse Ardeatine, e ha messo sullo stesso piano degli assassini nazisti Rosario Bentivegna e i partigiani di via Rasella, malgrado i riscontri documentali della Storia, i pronunciamenti della magistratura internazionale e italiana, del Parlamento e dello Stato.

Ad avviso di Rosario Bentivegna "Il Giornale" ha aperto una campagna diffamatoria contro la Resistenza in appoggio di fatto alle tesi della difesa di Priebke.

(Trasmesso telefonicamente all'ANSA il giorno 7 aprile 1996 alle ore 20 circa)

ELZEVIRO *Ricordi personali, prima che nascesse il «Giorno»*

E Longanesi disse a Mattei «Ingegnere si butti a sinistra»

di GAETANO AFELTRA

Leo Longanesi, editore, scrittore, artista (1905-1957) viene ricordato a Milano in occasione del Cinquantesimo della fondazione della casa editrice Longanesi: oggi pomeriggio a Palazzo Reale viene inaugurata una sua mostra che sarà introdotta da Gaetano Afeltra e Indro Montanelli e la sera di lunedì prossimo, al cinema De Amicis, si proietterà il film «Batticuore» di Mario Camerini, alla cui sceneggiatura Longanesi collaborò.

Di Longanesi ormai si conosce tutto: crepuscolare e crudele, sentimentale e cinico, un uomo che gli tutto e il contrario di tutto. In politica era una miscela: una specie di bottiglia molotov. Per natura di destra, conservatore più di costumi che di principi: con l'ambasciatrice Clara Booth Luce parlava in un modo e con Enrico Mattei in un altro. Dato che mi aveva reso partecipe di uno di questi suoi rovesciamenti di fronte, gli chiesi: «Ma come fai?». «Io potrei essere contemporaneamente il capo di due partiti opposti: però farei vincere sempre il mio».

Come mai Longanesi che aveva tanti amici illustri mostrava grande confidenza con me? Lui andava a simpatia. Mi confidava il più delle volte per malinconia o per il bisogno di sfogarsi. Mi sapeva riservato e disponibile. Parlava, parlava, si arrabbiava, bestemmiava, ma poteva intenerirsi e arrivare a commuoversi. Quando era in pubblico, anche solo tre, quattro persone, accendeva i fuochi d'artificio. La sua vivacità esuberante nascondeva una profonda amarezza, che lo rendeva sì sempre molto apprezzato, ma lo rendeva anche molto sofferente. Ma non voleva che si sapesse. Non voleva che si sapesse che lui, che aveva sempre ammirato la decenza - che lui stesso aveva maggiorata, [illegible]

Un luogo di riunione era il «Civino», piccolo elegante locale vicino al Corso, all'angolo di via Manzoni con via Verdi. Il Civino aveva appena cinque od sei tavolinetti, serviva solo due o tre piatti, mai pasta, né risotto, solo filetti e degli enormi sandwich di insalata di pollo, pomodori e maionese, così grandi e grossi che nelle mani di Montale si sbriciolavano spargendo vestiti e cravatte.

Ci trovavamo Montanelli, Baldacci, Montale, Longanesi, io e, quando passavano da Milano, Ansaldo e Spadolini. Altri clienti pochi e scelti. Noi consumavamo più sedie che pasti: soggiornavamo per ore e ore ed era diventato una specie di nostro «club privato». Cliente fisso al tavolo dell'angolo era il senatore Mario Crespi, il maggiore dei fratelli Crespi che erano i proprietari del «Corriere della Sera».

Ebbene per Longanesi era un'occasione per infuriare con spirito diabolico sul «Corriere». Come faceva? Parlava, come si dice, a suocera perché nuora intendesse mandando subdoli messaggi al Senatore, che con aria indifferente sicuramente ascoltava e in mente sua annotava.

Per esempio durante la direzione di Emanuel, Longanesi voleva portare il suo amico Montanelli al «Corriere» e ogni giorno faceva cadere il discorso su di lei, dicendo che era il più grande direttore di giornali e che non c'era confronto con gli altri. I risultati furono che Montanelli divenne direttore del «Corriere».

Un disegno di Leo Longanesi

In un pomeriggio del mese di agosto del 1956, mi aveva chiesto di andare da lui. Mi sembrò molto angosciato. [illegible]

ROMA '44 *E' vero che il leader del Pci criticò l'attacco alla colonna tedesca? Bentivegna racconta la sua verità in un nuovo libro*

Il falso Togliatti di via Rasella

di DINO MESSINA

E mentre esce il volume Massimo Caprara accusa: «L'attentato fu opera di capi sciolti estranei al Pci»

Vero o falso? Si dice che persino Togliatti si condannò l'attentato di via Rasella, in cui morirono 33 SS del battaglione Bozen, tanto che Enzo Forcella su «Storia Illustrata» dell'aprile '96 ha parlato di «un severo telegramma che Palmiro Togliatti inviò ai responsabili del Pci clandestino romano, nel quale il leader comunista invitava, nella sostanza, alla calma». Forcella ha smentito di aver mai scritto una frase del genere.

Vero o falso? Si dice che fu proprio Togliatti a volere l'attentato. Una voce che sarebbe dalla deposizione di Guglielmo Blasi, il traditore che fece arrestare dai tedeschi Carlo Salinari e altri componenti dei Gap, al processo Kappler nel '48. Blasi sostenne che Franco Calamandrei gli aveva fatto vedere un appunto scritto in inchiostro verde e siglato E. E. (Ercole Ercoli, lo pseudonimo del segretario del Pci) in cui si ordinava ai gruppi di azione patriottica l'azione del 23 marzo '44. Vero o falso che i tedeschi pubblicarono un tempestivo bando, prima della rappresaglia alle Fosse Ardeatine (335 innocenti massacrati) in cui invitavano i responsabili dell'azione partigiana a presentarsi? E' falso scrivono nel libro che esce oggi dagli Editori Riuniti, «Operazione via Rasella - Verità e menzogne», Rosario Bentivegna, lo studente che fece esplodere il carrettino carico di tritolo, e Cesare De Simone, un giornalista che ha dedicato tanti libri al periodo dell'occupazione nazista di Roma.

Sono passati 52 anni, su via Rasella è stato scritto tutto e il contrario di tutto, lo stesso Bentivegna nel '83 ha pubblicato per Mursia un proprio libro di memorie «Achtung Banditen», ma le divisioni su una delle azioni più clamorose della Resistenza italiana sono aumentate, anche grazie al processo Priebke. Tanto che l'ex studente, oggi docente di medicina del lavoro, ha sentito il bisogno di pubblicare un altro volume, per ricordare ancora quella giornata che ha segnato la sua vita ma soprattutto per confutare i critici.

Mentre il volume andava in stampa, «Storia Illustrata» di ottobre ha pubblicato una intervista di Massimo Caprara, l'ex collaboratore di Togliatti, che accusa Bentivegna di essere estraneo alla tradizione comunista italiana e sostiene che via Rasella fu l'opera di scioglie [illegible] Bentivegna ha scritto a «Storia Illustrata» per smentire, confutare, ma già nel suo nuovo libro ci sono sufficienti elementi di risposta, a partire dalle dichiarazioni rese al processo Priebke da Giorgio Amendola, che si è assunto la paternità della difficile decisione. Perché tanto occasionalmente, se la maggior parte delle prove citate dall'ex partigiano sono facilmente reperibili in un buon libro di storia? «Perché — risponde Bentivegna — il nuovo revisionismo, in cui militano studiosi seri ma anche tanti cialtroni, vuol creare a ogni costo il "mostro partigiano". Prenda l'«Il Giornale» del 14 ottobre in cui si sostiene che l'Unità condannò via Rasella. Mentre c'è la prima pagina del 30 marzo '44 che parla chiaro: "Colonna di carnefici tedeschi attaccata in via Rasella"».

Ma un tono più pacato la polemica con lo storico Aurelio Lepre, che nel recente «Via Rasella - Leggende e realtà della Resistenza a Roma», edito da Laterza, ha confutato pesantemente il mito del consenso alla Resistenza, rappresentato dal film di Roberto Rossellini «Roma città aperta». Lepre ha basato le sue argomentazioni soprattutto su testimonianze d'epoca, sulle intercettazioni telefoniche nei giorni dell'attentato di via Rasella e della feroce rappresaglia nazista. Dialoghi telefonici in cui si ascoltano frasi di questo genere: «Non hanno fatto male, i tedeschi. Hanno fatto benone. La colpa è tutta di quegli scalmanati che hanno gettato le bombe... Questi cretini... vogliono a tutti i costi che Roma diventi un campo di battaglia». E l'esaltazione della cosiddetta «zona grigia» della Resistenza: «La maggior parte dei romani si era rintanata negli anfratti e nei buchi della storia. Non erano topi, ma uomini spaventati che volevano soltanto salvare la vita». Rispondono Bentivegna e De Simone che quelle telefonate non rappresentano affatto la pubblica opinione per il semplice motivo che la maggior parte dei romani il telefono non lo possedeva. E i partigiani e i loro familiari, se l'avevano, non lo usavano perché sapevano che le linee erano controllate.

Alcune pagine del volume sono dedicate a un attacco radicale dell'atteggiamento tenuto dal Vaticano: il Vaticano fu informato del massacro alle Ardeatine il 23 o il 24 marzo? Perché l'«Osservatore Romano» del 25 mise sullo stesso piano le 335 del Battaglione Bozen uccise in via Rasella e le oltre trecento vittime della rappresaglia?

Scritto con piglio cronachistico, il libro di Bentivegna e De Simone affronta tali e tanti delicati problemi che non potrà essere ignorato nelle discussioni attuali, neanche da gli storici revisionisti, neanche da chi è d'accordo con la sentenza Quattrelli sul caso Priebke. ●

Rastrellamento dopo l'attentato in via Rasella. A sinistra, Rosario Bentivegna

TESTIMONI. *A fianco: l'ex partigiano Romo Pellegrini e destra: il super-testimone Mario Cecconi. Nella pagina a sinistra: Erich Priebke in aula, sorvegliato dai carabinieri. Accanto: un gruppo di dimostranti ebrei.*

ebbe?

Guzzo: No, di Priebke, sin in via Tasso che poi a *Regina Coeli* non sentii mai parlare. Lui era della Sd, io ero vittima nelle mani dei servizi di sicurezza del Partito, l'Sd. Tra i prigionieri si parlava del capitano Karl Schutz, del maggiore Boante Domizlaff, del capitano Hans Clemens, del capitano Koehler Gerd, del maggiore Kurt Schutze, del tenente Wotjen, (quello che scelse le Ardeatine per la rappresaglia), soprattutto del sottufficiale Johannes Quapp, un prussiano terribile, dai capelli rossicci. Fu lui a massacrarmi fino a farmi perdere quasi completamente la vista. Mai sentito parlare di Priebke.

Il Borghese: *Perché accusa i comunisti?*

Guzzo: Noi di «Bandiera rossa», ma anche lì comando del colonnello Montezemolo e addirittura il Vaticano, avevamo diramato l'ordine di non compiere attentati perché si sapeva che ci sarebbe stata la rappresaglia e che a pagare sarebbero stati i prigionieri politici di «Bandiera rossa», di cui il terzo braccio di *Regina Coeli* era pieno. Era già avvenuto il 28 gennaio del '44 e dei dieci fucilati otto erano dei nostri. Mentre di gappisti, che erano poche decine a Roma, a *Regina Coeli* ve n'erano pochissimi. Ma Tagliatti, attraverso Amendola ordinò l'attentato di via Rasella a Bentivegna e alla Capponi. Pietro Secchia aveva dato ordine di distruggerci, e sapevano che in via Rasella avrebbero fatto fuori anche uomini nostri. Fu un'imboscata anche per noi di «Bandiera Rossa».

Il Borghese: *E la rappresaglia fu implacabile.*

Guzzo: Dei 335 uccisi, ben 68 furono quelli di «Bandiera rossa», prelevati dal terzo braccio. I pochi gappisti che erano nella lista, come Trombadori, strenamente furono dimenticati... Se Bentivegna si fosse presentato ai tedeschi la rappresaglia non ci sarebbe stata, i tedeschi erano implacabili, ma non uscivano dal loro codici. Ecco perché in aula avrei denunciato questi falsi eroi. Gente che ha agito in modo vile e che ha preso anche la medaglia. Hanno fatto passare le Ardeatine per una loro tragedia. Oggi constato che anche il processo sembra cosa loro.

Il Borghese: *Come mai lei non fini sulla lista della rappresaglia?*

Guzzo: Il giorno prima, il 22 marzo del '44, fui processato al Tribunale tedesco di via Lucullo. Fui assolto per insufficienza di prove e posto in attesa della deportazione in Germania. Li vidi portare via i miei compagni...

Il Borghese: *Però Priebke partecipò alla rappresaglia e addirittura sparò, due volte.*

Guzzo: Era obbligato: sparò per due volte come gli altri ufficiali. Certo, come addetto al controllo delle esecuzioni, arrivato al numero di 330 doveva dire «alto». Ma era solo un ufficiale... e si sa come funzionava la gerarchia nazista.

Il Borghese: *Secondo lei oggi va processato?*

Guzzo: Io dico che i veri criminali erano altri, quegli ufficiali tedeschi che ho citato prima e che uccisero in carcere 8-9 miei compagni. Ma al Pci non interessavano quei morti. Anzi... Di Priebke, comunque, non si parlava mai. Alla sbarra bisognerebbe portare i fortunatori tedeschi e gli stalinisti italiani.

«L'attentato di via Rasella fu ordinato da Togliatti. I tedeschi erano implacabili ma non uscivano dai loro codici: ecco perché in aula avrei denunciato questi falsi eroi»

Chiara Il Borghese

ASSR Archivio storico del Senato della Repubblica

[illegible] IL [illegible] DELLA DIFESA-ESERCITO DEL 31 [illegible] 1951, [illegible], [illegible] 1217

°=°=°=°=°

Decreto Presidenziale 13 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 1950, Presidenza registro 40, foglio 237

MEDAGLIA D'ARGENTO= BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Sanna Valentina, da Roma, classe 1922, soldato di sanità, partigiano combattente:

Durante l'occupazione nazifascista della capitale emergeva al comando di un gruppo di Azioni Patriottiche per capacità organizzativa, indefessa attività, intrepido ardimento. Nelle vie e nelle piazze dell'Urbe e particolarmente il 18 dicembre 1943 ed il 23 marzo 1944, combatteva contro i nazifascisti in una lunga serie di scontri e di agguati che diedero larga risonanza al suo nome, fra i nomi più noti della Resistenza romana. - Roma, 8 settembre 1943-23 marzo 1944

MEDAGLIA D'ARGENTO= CALAMANDREI FRANCO di Pietro e di Cocci Ada, da Firenze, classe 1917, partigiano combattente:

Durante l'occupazione nazifascista della capitale si distingueva come vice comandante di un Gruppo di Azione Patriottica, per indefessa attività ed intrepido ardimento. Nelle vie e nelle piazze dell'Urbe combatteva contro i nazifascisti in una lunga serie di scontri e di agguati e particolarmente il 23 marzo 1944. Questi combattimenti gli procurarono rinomanza di decisione e di coraggio. - Roma 20 ottobre 1943-giugno 1944

°=°=°=°=°=°=°

Decreto Presidenziale 13 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 1950, Presidenza registro 40, foglio 336

MEDAGLIA DI BRONZO= BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Sanna Valentina, da Roma, classe 1922, partigiano combattente:

Già provato nella resistenza della città di Roma, assumeva il comando di formazioni partigiane operanti sulle vie Prenestina e Casilina, al tergo dello schieramento nemico. Dava belle prove di capacità e di personale coraggio che particolarmente rifulsero nella resistenza effettuata nella zona di Palestrina. - Palestrina, maggio-giugno 1944

MEDAGLIA DI BRONZO= CALAMANDREI FRANCO, di Pietro e di Cocci Ada, da Firenze, classe 1917, partigiano combattente:

Comandante di un gruppo di azione patriottica attaccava a bombe a mano, con decisione e coraggio, la sede del Comando germanico in Roma alloggiato nell'Albergo Flora, con l'azione terroristica, che ebbe larga eco, deprimeva lo spirito del nemico ed esaltava quello dei patrioti - Roma, Via Veneto, 19 dicembre 1943

N. 712/A/94 Reg. Gen. notizie di reato

N. 161/96 Reg. Gen. Canc. Ud.

Sentenza N. 305

Data sentenza

1° agosto 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Data deposito

30 settembre 1996

Estensore dr.

Agostino QUISTELLI

Il Tribunale militare di R O M A

composto dai signori:

1. dr. Agostino QUISTELLI Presidente

2. dr. Bruno ROCCHI Giudice

3. cap. med. E.I. Sabatino DE MARCIS "

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dr. Antonino INTELISANO

e con l'assistenza del funzionario di cancelleria dr. Giuliano VALENTINI

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di PRIEBKE Erich, nato a Berlino (Germania) il 29 luglio 1913 e residente a San Carlos de Bariloche (Argentina) Calle 24 de Septiembre 167, già capitano "SS" germaniche, detenuto presso il Carcere Militare "Forte Boccea" di Roma, incensurato, presente.

869

I M P U T A T O di

CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTINUATO IN DANNO DI CITTADINI ITALIANI (artt. 13 e 185 comma 1° e 2° c.p.m.g., in relazione agli artt. 81, 110, 575 e 577, nn. 3 e 4, e 61 c.p.) per avere, quale appartenente alle forze armate tedesche, nemiche dello Stato Italiano, in concorso con KAPPLER Herbert ed altri militari tedeschi (già giudicati), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed agendo con crudeltà verso le persone, cagionato la morte di 335 (trecentotrentacinque) persone, per lo più cittadini italiani, militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni belliche, con premeditata esecuzione a mezzo colpi di arma da fuoco, in Roma, località "Cave Ardeatine", in data 24 marzo 1944, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania.

* * * * *

Per comodità di esposizione e per rendere più comprensibili gli argomenti che verranno affrontati, la motivazione si svilupperà attraverso una serie di tematiche rispettando l'ordine seguente:

570

1. L'iter processuale. 4
2. Gli eventi. 8
3. La partecipazione del PRIEBKE all'eccidio. 22
4. Le cinque vittime fucilate oltre il limite di 330. 24
5. Il ruolo del PRIEBKE in via Tasso. ... 41
6. L'attentato di via Rasella. 46
7. La rappresaglia e la repressione collettiva. 52
8. Il reato di omicidio plurimo continuato ex art. 185 CPMG. 60
9. La responsabilità del PRIEBKE per concorso nel reato di omicidio continuato in danno di 335 cittadini italiani. 63
9.1. L'ordine e la sua manifesta criminosità. 65
9.2. Il dovere di disobbedienza all'ordine manifestamente criminoso. . 71
10. L'aggravante della premeditazione. ... 76
11. La crudeltà verso le persone. 80
12. L'attenuante ex art. 59 CPMP. 88
13. Le attenuanti generiche. Finalità e caratteristiche. 91
13.1. Elementi valutabili fuori dell'art. 133 C.P.: 93
13.2. Gli elementi valutabili ex art. 133 C.P.: la gravità del fatto e la capacità a delinquere. 100
14. La comparazione delle circostanze. .. 108
15. La prescrizione del reato. 111

Fatto e diritto

1. L'iter processuale.

Con decreto pronunciato il 4 aprile 1996 dal giudice dell'udienza preliminare, veniva disposto il giudizio dinanzi a questo Tribunale Militare, nei confronti di PRIEBKE Erich, cittadino tedesco, già appartenente alle SS naziste ed in stato di custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani, meglio descritto in epigrafe.

È noto che l'imputato (nei cui confronti era già stato emesso il 25/11/1946, dal Procuratore Militare in sede, un ordine di cattura rimasto senza effetto a causa della sua irreperibilità) era stato rintracciato nel maggio 1994 nella cittadina di Bariloche (Argentina), su precisa indicazione del centro "Simon Wiesenthal" di Los Angeles, da un giornalista della rete televisiva americana "ABC", cui aveva rilasciato una breve intervista sulla partecipazione all'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Tale circostanza, per il tramite dei "media", veniva subito a conoscenza del Procuratore Militare presso questo Tribunale, che richiedeva ed otteneva

572

dal G.I.P. un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del PRIEBKE; mentre il ministro di Grazia e Giustizia avviava la formale procedura per giungere all'estradizione dell'imputato dallo Stato argentino.

Dopo un lungo e complesso *iter* giudiziario, la Corte Suprema argentina concedeva l'estradizione (ravvisando in parte dei fatti addebitati l'uccisione di 75 membri della comunità ebraica romana- il reato di "genocidio"), e così l'imputato veniva trasferito in Italia il 21 novembre 1995 e veniva associato al carcere militare di Roma- Forte Boccea.

L'8 maggio 1996 iniziava la prima udienza del processo e tra le varie questioni preliminari sollevate dalle parti, sulle quali il Collegio decideva immediatamente con l'ordinanza allegata allo stesso verbale d'udienza, merita particolare menzione quella, sollevata dall'Avv. di parte civile BISAZZA-TERRACINI, relativa al difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Militare in ordine al reato di "genocidio", ravvisato nei fatti di causa dalla stessa Suprema Corte argentina che aveva autorizzato l'estradizione.

La richiesta di riconoscimento della competenza giurisdizionale della Corte d'Assise non poteva, però, trovare accoglimento giacché il reato di "genocidio" è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge 9 ottobre 1967 n. 962, ossia

ventitré anni dopo i fatti di causa, e non era possibile ignorare il chiarissimo precetto contenuto nell'art. 25, comma 2, della Carta costituzionale, che così recita: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Nel corso dell'intero dibattimento, articolatosi in 24 udienze, venivano acquisiti e dichiarati utilizzabili, su richiesta della parte pubblica e di quelle private, a norma degli artt. 238, 468, 495 e 511, c. 5, C.P.P., i documenti più rilevanti del processo celebrato nel 1948 nei confronti di KAPPLER Herbert e di altri 5 coimputati, nonché numerose altre prove documentali ritualmente indicate o prodotte; venivano esaminati, inoltre, tutti i testi indicati dal P.M. e solo parte di quelli indicati dai difensori delle persone offese, dalle parti civili e dall'imputato, a causa della loro irrilevanza o superfluità, così come chiarito nella ordinanza 10/5/1996; venivano poi, durante l'istruzione dibattimentale, a richiesta delle parti interessate, ammesse prove prima escluse (in ossequio al disposto dell'art. 495, c. 4, C.P.P., peraltro già richiamato nella citata ordinanza del 10/5/1996), nonché nuove prove documentali e testimoniali a mente dell'art. 493, c. 3, C.P.P.

Su iniziativa del Presidente del Collegio giudicante, in armonia con la direttiva dell'art. 73

544

della Legge Delega per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale, recepita dall'art. 506, c. 1, C.P.P., venivano indicati alle parti i seguenti temi di prova utili per la ricerca della verità:

-acquisizione di copia delle sentenze che risultavano emesse dai tribunali militari delle Forze Alleate, nell'immediato dopoguerra, nei confronti dei Generali KESSELRING, Von MACKENSEN e MAELTZER, dai quali, attraverso la catena gerarchica delle Forze Armate tedesche, era giunto al KAPPLER l'ordine di eccidio a fini di rappresaglia;

-consulenza tecnica di esperti in scienze giuridiche e dell'ordinamento militare tedesco vigente all'epoca dei fatti, per accertare i presupposti e le conseguenze giuridiche del reato militare di disobbedienza commesso in tempo di guerra.

Veniva così accertato che i diretti superiori nella linea gerarchica del KAPPLER erano stati condannati a morte, mediante fucilazione, per aver impartito l'ordine criminoso dell'orrenda strage e che il reato di disobbedienza non comportava, se non in circostanze di particolare gravità, la condanna a morte del militare colpevole (ma questi temi verranno meglio sviluppati nel corso della motivazione).

Nell'ambito della discussione finale veniva sollevata ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione dal difensore di parte civile Bisazza Terracini, rappresentante della Comunità Ebraica romana, ba-

sata sulla ritenuta mancanza nelle SS naziste dello status di militari e sulla conseguente competenza del giudice ordinario (Corte d'Assise).

Tale eccezione veniva respinta sulla scorta delle considerazioni contenute nell'ordinanza 10 luglio 1996 in atti.

Le parti così concludevano:

-P.M. e parti civili: esclusa qualunque attenuante, riconoscimento della colpevolezza dell'imputato in ordine all'attività di concorso nell'eccidio; P.M.: condanna alla pena dell'ergastolo;

-difensore dell'imputato: assoluzione per difetto di dolo in ordine alla criminosità dell'ordine (così come era stato ritenuto dalla sentenza KAPPLER del 20/7/1948, che aveva assolto altri 5 coimputati dello stesso reato in base ai principi fissati dall'art. 40, u.c., C.P.M.P.); in subordine, ritenuta la sussistenza delle attenuanti generiche e di quella ex-art.59 C.P.M.P., quanto meno equivalenti alla contestata aggravante ex-art. 61, n.4, C.P., esclusa quella della premeditazione, declaratoria di improcedibilità per avvenuta prescrizione del reato.

2. Gli eventi.

I fatti di causa, nel loro nucleo essenziale e più significativo, sono stati già ricostruiti dalla menzionata sentenza emessa dal Tribunale Militare di

576

Roma, il 20 luglio 1948, nei confronti del coimputato KAPPLER Herbert e di altri 5 concorrenti nello stesso crimine di guerra, detta sentenza è stata poi riconosciuta immune da vizi e censure con definitiva pronuncia del Tribunale Supremo militare in data 25 ottobre 1952, che qui di seguito si trascrive nelle parti che più interessano: """Erano circa le ore quindici del 23 marzo 1944, allorché, all'interno della città di Roma, in via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, al passaggio di una compagnia tedesca, avveniva lo scoppio di una carica di esplosivo, seguito dal lancio di bombe a mano.

Nella compagnia, investita dallo scoppio e attaccata dalle bombe, si determinava lo scompiglio: elementi del reparto, ritenendo che gli autori dell'attentato si trovassero nelle case adiacenti, aprivano disordinatamente il fuoco in direzione delle finestre e dei tetti. Per l'attentato ventisei militari tedeschi rimanevano uccisi, altri feriti più o meno gravemente. Alla notizia dell'attentato giungevano sul posto autorità tedesche e funzionari di polizia italiana: tra i primi soccorsi, il comandante tedesco della città, Generale MAELTZER, il console tedesco, Dott. MOELLHAUSEN, e, dopo circa mezz'ora, KAPPLER, [Tenente Colonnello delle SS, comandante della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza delle forze armate tedesche che avevano occupato Roma], avvertito dell'accaduto nel suo ufficio di via Tasso.

ARCHIVIO ACSR

57

In quel frangente era stata eseguita da ufficiali e sottufficiali della polizia tedesca una minuziosa perquisizione delle case di Via Rasella e gli abitanti di esse erano stati condotti nella vicina Via Quattro Fontane e allineati lungo la cancellata del palazzo Barberini. KAPPLER, avvicinatosi a MAELTZER, parlava dell'accaduto e chiedeva di essere incaricato di quanto concerneva l'attentato, ricevendo risposta affermativa.

Nel corso delle prime indagini venivano raccolte quattro bombe a mano, di fabbricazione italiana, che KAPPLER avvolgeva in un fazzoletto e faceva portare su una macchina della polizia tedesca, che, a dire di KAPPLER, veniva da lì a poco rubata da ignoti.

Dopo aver dato disposizioni circa i fermati, KAPPLER, alle ore 17, si recava al comando tedesco, e, alla presenza del Generale comandante, esprimeva la sua opinione circa il modo e circa gli autori dell'attentato.

Costoro dovevano individuarsi in italiani appartenenti a partiti antifascisti: secondo KAPPLER, bombe a mano del tipo rudimentale di quelle da lui osservate venivano di solito usate dai partigiani italiani.

Ma l'effettiva ricerca degli autori dell'attentato non costituiva la prima attività della polizia né di altra autorità tedesca, perché, anzi, fino a tarda sera neppure venivano date disposizioni al riguardo e anche dopo che disposizioni venivano date da KAPPLER,

578

le indagini erano condotte in maniera blanda, come quelle che non concernevano lo scopo fondamentale ed immediato che si intendeva perseguire.

Certo è che soltanto dopo la cessazione dell'occupazione militare tedesca i nomi degli autori dell'attentato di Via Rasella divenivano di dominio pubblico e nel corso del giudizio si conoscevano particolari circa la preparazione e l'esecuzione dell'attentato.

Questo era stato compiuto da una squadra di partigiani, appartenenti ad un'organizzazione clandestina di resistenza, che operava nel territorio occupato dalle forze militari tedesche.

L'organizzazione in questione era una delle varie organizzazioni di resistenza, e, come le altre, si atteneva, tramite il proprio capo, alle direttive della Giunta Militare, che era un organo collegiale con competenza di coordinamento delle attività militari, emanazione del Comitato di Liberazione Nazionale.

L'attentato di via Rasella rientrava nelle direttive della Giunta Militare e gli autori dell'attentato avevano operato, essendo vestiti di abiti civili, senza alcun segno distintivo di appartenenza ad una formazione militare partigiana .

Nella conversazione delle ore 17 dello stesso giorno 23 marzo tra KAPPLER e MAELTZER, dopo l'indicazione di cui si è detto circa l'attribuzione dell'attentato ai Partigiani italiani, veniva in discussione il tema delle misure di rappresaglia da adottare per l'atten-

tato.

La discussione sull'argomento, veniva frequentemente interrotta da colloqui telefonici del Generale MAELTZER: uno di questi, nel quale ricorreva spesso la parola rappresaglia, avveniva con il Generale Von MACKENSEN, comandante la 14° Armata tedesca.

Secondo gli accordi, le persone dovevano essere scelte tra quelle che erano state condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati punibili con la morte o la cui colpevolezza fosse rimasta accertata nelle indagini di polizia.

KAPPLER riferiva gli accordi al Generale Von MACKENSEN e costui dichiarava che, se fosse stato autorizzato al riguardo, sarebbe stato disposto a dare l'ordine di fucilare dieci delle persone delle categorie anzidette per ogni tedesco morto nell'attentato.

Von MACKENSEN aggiungeva che per lui era sufficiente che venissero fucilate soltanto le persone disponibili nelle categorie suindicate.

L'intendimento del comandante della 14^ armata di limitare il numero delle persone da uccidere in risposta all'attentato era superato da circostanze sopravvenute nel pomeriggio di quello stesso giorno.

KAPPLER, che aveva ritenuto opportuno non far cenno di quell'intendimento neppure al Generale MAELTZER, da cui si era congedato dopo avergli dato assicurazione della compilazione dell'elenco delle persone da mandare a morte, si recava al suo ufficio in via Tas-

580

so.

Ivi, nel tardo pomeriggio, una comunicazione telefonica del maggiore BOEHM, addetto al comando militare della città, lo metteva al corrente che era giunto poco prima a quel comando dal comando del maresciallo KESSELRING l'ordine di fucilare nelle ventiquattro ore un numero di italiani decuplo del numero dei militari tedeschi morti per l'attentato.

L'evidente incompatibilità tra questo ordine e l'intendimento manifestato dal Generale Von MACKENSEN suggeriva a KAPPLER di comunicare direttamente con il comando del Maresciallo KESSELRING: in tal modo KAPPLER apprendeva che l'ordine non era del maresciallo ma proveniva "da molto più in alto". L'ordine, infatti, era stato impartito da HITLER.

Cadeva così la limitazione del numero di italiani da mandare a morte che era nel proposito del Generale Von MACKENSEN, e, correlativamente, rispetto al nuovo ordine, risultava chiara a KAPPLER, già in possesso dei dati raccolti dalle sezioni di polizia dipendenti, l'insufficienza del numero delle persone passibili di morte, secondo i criteri concordati con il Generale HARSTER, rispetto al numero necessario per dare esecuzione all'ordine che imponeva il rapporto di dieci a uno.

Da ciò aveva origine, nella sera del 23 marzo, un nuovo colloquio telefonico tra KAPPLER e il Generale HARSTER, che si concludeva con la determinazione di

[illegible] il numero [illegible] dei morti, trasferendoli dagli israeliti, non rientranti tra i passibili di morte, ma in potere dei tedeschi, a seguito dell'ordine generale di rastrellamento, in attesa del loro avviamento in campi di concentramento.

Durante la notte sul 24 marzo, alcuni militari tedeschi, tra quelli rimasti gravemente feriti nell'attentato, decedevano.

Al mattino, il numero dei morti tedeschi era trentadue, sicché il numero degli italiani da fucilare era trecentoventi.

Pur con i nuovi criteri di scelta, KAPPLER aveva compilato una lista di duecentosettanta persone e per la differenza di cinquanta persone si rivolgeva alla polizia italiana, richiedendo la consegna del relativo elenco nominativo per le ore tredici di quello stesso giorno.

A mezzogiorno, KAPPLER, aderendo a richiesta comunicatagli in mattinata dal Generale MAELTZER, si recava nell'ufficio del Generale. Era presente anche il maggiore DOBRIK, comandante del battaglione del quale faceva parte la compagnia che era stata oggetto dell'attentato di via Rasella.

Dopo essere stato informato dal Generale che l'ordine della rappresaglia era stato impartito da HITLER, KAPPLER riferiva al Generale circa le liste comprendenti trecentoventi nominativi, correlativi ai trentadue militari tedeschi, fino a quel momento deceduti

ti, e riferiva circa i criteri cui si era informata la scelta dei trecentoventi.

Dopo ciò, il Generale, passando all'argomento dell'esecuzione della rappresaglia, dichiarava che essa spettava al maggiore DOBRIK.

DOBRIK rappresentava al Generale ragioni ostative alla esecuzione della rappresaglia da parte del battaglione da lui comandato, e, a seguito delle eccezioni avanzate, il Generale MAELTZER si rivolgeva telefonicamente al comando della 14° armata, perché all'esecuzione provvedesse un reparto dell'armata.

La testuale risposta del Colonnello HAUSER, con cui il Generale MAELTZER stava comunicando, era: "La polizia è stata colpita. La polizia deve fare espiare".

Il Generale MAELTZER, ripetuta questa frase, ordinava a KAPPLER di provvedere all'esecuzione.

L'ordine del Generale MAELTZER era un ordine concreto di mettere a morte trecentoventi persone, quelle indicate nelle liste di cui KAPPLER aveva riferito e che il Generale aveva approvato in rapporto ai criteri seguiti nella scelta delle persone.

La tassatività dell'ordine circa il numero di trecentoventi persone era insita nella portata logica del suo contenuto, in rapporto alla competenza propria del Generale MAELTZER nel corso della procedura eseguita, in rapporto alla possibilità, in concreto manifestatasi, che fossero diversi gli organi competenti rispettivamente alla formazione delle liste e al-

alla prassi militare, secondo la quale gli ordini impartiti agli organi esecutivi sono tassativi, diversamente da quelli che vengono impartiti agli organi direttivi e di comando.

La tassatività dell'ordine circa il numero di trecentoventi persone importava, ovviamente, l'esclusione della facoltà di KAPPLER di aumentare il numero delle persone da condannare a morte, ciò, che, invece, si verificava nelle circostanza che subito si espongono. KAPPLER, congedatosi dal Generale MAELTZER, si recava al suo ufficio, e, chiamati a rapporto gli ufficiali del suo comando, comunicava che tra qualche ora sarebbe stata eseguita la messa a morte di trecentoventi persone, alla cui esecuzione dovevano partecipare tutti gli uomini dipendenti di nazionalità tedesca, agli ordini del capitano SCHUTZ.

KAPPLER impartiva a costui istruzioni circa il modo dell'esecuzione: per la ristrettezza del tempo, si doveva sparare, a distanza ravvicinata un solo colpo al cervello, senza toccare la nuca della vittima con la bocca dell'arma. Il controllo del numero delle persone via-via fucilate doveva essere compiuto dal Capitano PRIEBKE.

Il luogo dell'esecuzione doveva essere trovato dal Capitano KOCHLER: doveva scegliersi in luogo non lontano ed essere una cava i cui ingressi potessero chiudersi, sì da renderla una camera sepolcrale.

KAPPLER, dopo aver dato le disposizioni or ora riferite, si recava alla mensa, ed ivi, dopo qualche tempo, apprendeva dal capitano SCHUTZ la morte di un altro dei militari tedeschi colpiti dall'attentato e, contemporaneamente, dallo stesso capitano veniva informato che nella mattinata erano stati arrestati oltre una decina di israeliti.

KAPPLER, allora, ordinava al capitano di includere dieci degli arrestati tra quelli che dovevano essere messi a morte.

Secondo l'assunto di KAPPLER, egli, per avvenuto decesso di un altro soldato, appreso dopo il suo incontro del mezzogiorno con il Generale MAELTZER, aveva il potere di includere nella rappresaglia altre dieci persone, in conformità del rapporto stabilito dall'ordine di HITLER.

Questo assunto di KAPPLER -già lo si è detto- è stato considerato dalla sentenza infondato, per il suo contrasto con la tassatività, già chiarita, dell'ordine del Generale MAELTZER.

L'arbitrarietà dell'ordine di inclusione nella rappresaglia di altre dieci persone è stata ritenuta dimostrata anche da circostanze successive, espressive, tra l'altro, della non approvazione di quella iniziativa di KAPPLER da parte dell'autorità a lui superiore: infatti, il comunicato ufficiale dell'autorità tedesca, in ordine all'avvenuta fucilazione, indicava in trecentoventi il numero delle persone fucilate. La

stampa italiana di parte tedesca e lo stesso tenente KAPPLER stesso, qualche giorno dopo, in presenza del commissario ALIANELLO, riferendo sull'accaduto, ripeteva la stessa indicazione numerica.

Il numero effettivo delle persone fucilate era superiore anche a trecentotrenta. Era, infatti, per circostanze che si diranno più oltre, di trecentotrentacinque.

La fucilazione aveva luogo nel pomeriggio del 24 marzo nell'interno delle Cave Ardeatine, site a circa un chilometro dalla Porta San Sebastiano. Davanti all'ingresso delle cave si trova un piazzale, sul quale giungevano gli autocarri con le vittime designate.

Erano -come si è detto- indicate in due [o più] liste, l'una formata di nominativi di persone a disposizione dell'autorità tedesca, l'altra formata di nominativi di persone a disposizione dell'autorità italiana.

Le prime provenivano dal carcere tedesco di via Tasso, le altre dal carcere giudiziario di Regina Coeli.

Partivano da quei carceri, senza che nessuno comunicasse loro la tragica sorte che li attendeva: ogni avvertimento era parso pericoloso, temendosi che le invocazioni che potessero partire dalle persone del primo autocarro dessero occasione a tentativi di liberazione, al passaggio degli autocarri successivi.

Giunti sul piazzale antistante le Cave, le vittime venivano introdotte nell'interno a gruppi di cinque.

586

Ciascuna di esse aveva le mani legate dietro la schiena, era presa in consegna da un militare tedesco che l'accompagnava, assieme alle altre di ciascun gruppo fino al fondo di una prima galleria e là veniva introdotta in una camera laterale e costretta ad inginocchiarsi. Allora, nel modo stabilito da KAPPLER, veniva data la morte da ciascun accompagnatore alla relativa vittima.

I gruppi successivi al primo, stando in attesa all'imboccatura delle Cave, udivano dall'interno, miste alle detonazioni delle armi da fuoco, le grida angosciose di coloro che li avevano preceduti.

Man mano che procedevano all'interno della cava, avvicinandosi al posto della fucilazione, le vittime, alla luce di torce, scorgevano i cadaveri ammonticchiati delle vittime prima uccise.

Gli esecutori erano stati riuniti, prima dell'inizio delle fucilazioni, dal Capitano SCHUTZ, che aveva spiegato le modalità da seguire ed aveva affermato che coloro che non si sentivano di sparare non avevano altra via che quella di porsi al fianco dei fucilandi.

PRESENTE

KAPPLER, assieme a quattro ufficiali, partecipava alla fucilazione del secondo gruppo di cinque. E, più tardi, partecipava alla fucilazione di un altro gruppo.

Uno dei soldati tedeschi (AMONN), comandato a prender parte alla fucilazione, alla vista dei morti, nella

non sparava; un suo commilitone sparava in vece sua.
Le fucilazioni duravano fino alle ore 19. Subito dopo venivano fatte brillare delle mine, per chiudere quella parte della cava nella quale i cadaveri, ammucchiati fino all'altezza di un metro circa, occupavano un breve spazio.
Il giorno successivo, i capitani SCHUTZ e PRIEBKE riferivano a KAPPLER che da un riesame delle liste risultava che i fucilati erano trecentotrentacinque.
PRIEBKE asseriva che le cinque persone fucilate in più erano comprese nella lista delle persone a disposizione dell'autorità italiana e che esse erano sfuggite al controllo perché la lista indicava i nominativi senza numero progressivo, ed era di cinquantacinque persone e non di cinquanta, quante KAPPLER ne aveva richieste.
Senonché, in base al riconoscimento delle salme, che, al momento del giudizio, era già avvenuto per trecentotrentadue persone, essendo risultato che quarantanove di esse erano persone a disposizione dell'autorità italiana e corrispondevano a quarantanove nominativi della lista italiana, rimaneva esclusa la fondatezza dell'affermazione di PRIEBKE, e, in contrasto con essa, veniva ritenuto che le cinque persone fucilate in più provenivano dal gruppo di detenuti a disposizione dell'autorità tedesca.
KAPPLER, che aveva ordinato di procedere alle fucila-

zioni con la massima celerità, non si era curato di controllare l'operato dei due capitani, rispettivamente incaricati di dirigere l'esecuzione e di controllare il numero dei fucilati e non si era curato di vigilare affinché non si verificassero errori, che erano possibili a causa del ritmo accelerato imposto in quell'evenienza.

L'errore, espressivo, per l'occasione in cui era occorso, di assenza in KAPPLER e nei suoi collaboratori diretti del più elementare senso di umanità, veniva, per le ragioni surriferite, riportato alla insufficienza ed alla inopportunità delle direttive date da KAPPLER.

Costui, avendo partecipato a due fucilazioni, la seconda delle quali quasi al termine dell'intera esecuzione, era a conoscenza delle circostanze di modo nelle quali l'esecuzione avveniva""".

Tale ricostruzione dei fatti viene integralmente recepita e condivisa dal collegio ai sensi dell'art. 238/bis CPP, non essendo peraltro emersi nel corso dell'istruzione dibattimentale (in particolare dalla documentazione ritualmente acquisita, dall'esame dei testi e del coindagato HASS, nonché dalle dichiarazioni dell'imputato), per i naturali limiti derivanti dalla lontananza temporale degli eventi, elementi idonei (ad eccezione di quanto si dirà in seguito) a modificare le sequenze fattuali dell'orribile massacro.

3. La partecipazione del PRIEBKE all'eccidio.

Il concorso dell'imputato, concretatosi nella preparazione e controllo delle liste delle persone da mandare a morte e nella esecuzione dell'eccidio, non può essere messo in discussione.

Lo stesso imputato ha sostanzialmente ammesso, pur contraddicendosi in più occasioni (v. dichiarazioni rese presso il campo di prigionia n. 209 di Afragola il 28/8/1946, nonché quelle rese nel corso del procedimento, dinanzi al G.I.P., nell'udienza preliminare del 3/4/1996 e nei memoriali a sua firma):

- di aver collaborato, per tutta la notte sul 24 marzo, ad esaminare i fascicoli delle persone considerate "meritevoli di morte" in base agli accordi precedentemente presi dal KAPPLER con i suoi superiori;

- di aver personalmente partecipato a due esecuzioni, cagionando direttamente la morte di due persone;

- di aver controllato per quasi tutta l'esecuzione, depennandoli dal relativo elenco, i nominativi di coloro che giungevano sul piazzale delle Cave Ardeatine.

E tali dichiarazioni trovano elementi di

590

obiettivo riscontro nelle affermazioni:

- del coimputato KAPPLER: "Esaminai la lista dei prigionieri insieme con i miei ufficiali, e con il loro aiuto scelsi (...); allo HauptsturmFührer PRIEBKE, e forse anche SCHUTZ, fu comandato di controllare che tutte le persone nell'elenco fossero fatte uscire dalla prigione e condotte sul luogo dell'esecuzione;(.....) Dopo aver sparato il mio colpo, andai fuori e controllai che PRIEBKE verificasse gli elenchi, i preparativi dei genieri per far saltare la grotta e le misure per isolare l'area; (.....) I seguenti ufficiali presero parte all'esecuzione: HASS, SCHUTZ, PRIEBKE ..... (deposizione del 4/8/1945, agli atti del processo Von MACKENSEN-MAELTZER); vicino l'autocarro presi in consegna una vittima, il cui nome veniva da PRIEBKE cancellato su di un elenco da lui tenuto; non posso dire se la lista venne tenuta sempre da lui. Mi venne riferito che PRIEBKE fece sempre questo lavoro e che si fece sostituire per poco tempo (deposizione 8/6/1948 di cui al verbale di dibattimento del processo KAPPLER, f. 178);

- del coimputato DOMIZLAFF: "..... con le liste KAPPLER non ebbe nulla a che fare. Se ne interessava un certo capitano PRIEBKE" (ud. dib.le 9/6/1948 - proc. KAPPLER; pag. 236)

- del coimputato QUAPP, relative alla presenza del PRIEBKE, con l'elenco, nel piazzale ove furono con-

591

atto di persona da fucilare (cd. cit.le 11/6/46-f.271)

- del coindagato HASS, rese nell'udienza dibattimentale del 12 giugno 1996.

4. Le cinque vittime fucilate oltre il limite di 330.

Occorre premettere che le liste contenenti i nominativi delle persone da mandare a morte erano parecchie: alcune, compilate negli uffici dell'Aussenkommando di Roma, e contenenti vari nominativi per un totale di 270 persone; un'altra, fornita dalla polizia italiana (c.d. lista CARUSO), contenente i nominativi di cinquanta persone arrestate, a disposizione di detta polizia.

Per la ricostruzione delle modalità attraverso le quali si pervenne alla compilazione di tali famigerate liste, si può fare riferimento (riservando l'analisi critica ad altra parte della sentenza) alle risultanze del processo KAPPLER ed alla motivazione della relativa sentenza, nella quale si legge (P.14): """alla domanda di quel Generale [Von MACKENSEN], intesa a conoscere su quali persone potevano essere eseguite le misure di rappresaglia, il KAPPLER rispondeva che, secondo gli accordi con il Generale HARSTER, la scelta avrebbe dovuto cadere su persone condannate a morte o all'ergastolo, e su persone ar-

restate per reati che prevedevano la pena di morte e la cui responsabilità fosse stata accertata in base alle indagini di polizia.

(...) Alle ore 21 il KAPPLER aveva una conversazione telefonica col Generale HARSTER, al quale riferiva che (pag. 16), in base ai dati poco prima fornitigli dalle sezioni dipendenti, egli disponeva di circa duecentonovanta persone, delle quali però un numero notevole non rientrava nella categoria dei "todes wurdige" [meritevoli di morte]. Circa cinquantasette, difatti, erano ebrei detenuti solo in base all'ordine generale di rastrellamento ed in attesa di essere avviati ad un campo di concentramento. Aggiungeva che delle persone arrestate in via Rasella, secondo informazioni dategli poco prima dai suoi dipendenti, solo pochissime risultavano pregiudicate ovvero erano state trovate in possesso di cose (una bandiera rossa, manifestini di propaganda ecc.) che davano possibilità di una denuncia all'autorità giudiziaria militare tedesca. A conclusione della conversazione rimaneva d'accordo col suo superiore d'includere gli ebrei fino a raggiungere il numero necessario per la rappresaglia. (....) Nella stessa serata egli chiedeva al Presidente del Feldgericht [Tribunale Militare tedesco] di autorizzarlo ad includere nell'elenco le persone condannate da quel Tribunale alla pena di morte, a pene detentive... ed, infine, le persone denunciate ma non ancora processate. Quel Presidente

autorizzava (....). Nella notte l'imputato, con l'aiuto dei suoi collaboratori, esaminava i fascicoli delle persone considerate *todes wurdige* sulla base dei precedenti accordi. Alle ore otto del mattino successivo (24 marzo) il numero complessivo dei morti ammontava a 32.

Alle nove, il KAPPLER aveva un colloquio con il commissario di P.S. ALIANELLO, che pregava di chiedere, con la massima urgenza, al vice capo della polizia CERRUTI, se la Polizia italiana era in grado di fornire cinquanta persone.

Il CERRUTI poco dopo gli comunicava che avrebbe mandato da lui il questore CARUSO perché prendesse accordi.

Alle 9.45 il CARUSO, accompagnato dal Tenente KOCH, che in quel tempo svolgeva funzioni di polizia non ben definite (e soprattutto era autore di efferatezza e di raccapriccianti torture nei confronti di appartenenti alla Resistenza, per le quali fu poi condannato a morte e giustiziato nel giugno 1945), si presentava dal KAPPLER. Questi spiegava ai due come, per completare una lista di persone da fucilare in conseguenza dell'attentato di via Rasella, aveva bisogno di cinquanta persone arrestate, a disposizione della polizia italiana, e spiegava i criteri in base ai quali egli aveva già compilato una lista di 270 persone.

A conclusione di questo colloquio si stabiliva che il

594

questore CARUSO avrebbe fatto pervenire al KAPPLER, per le ore 13, un elenco di cinquanta persone. Nell'elenco compilato dal KAPPLER con l'aiuto dei suoi collaboratori, numerosi erano i detenuti per reati comuni e gli ebrei arrestati per motivi razziali, tra gli altri, poi, una persona assolta dal Tribunale Militare tedesco e due ragazzi di 15 anni, dei quali uno arrestato perché ebreo. Alle ore 12.00 circa KAPPLER si recava nell'ufficio del Generale MAELTZER (....) che gli dava l'ordine di provvedere all'esecuzione (...). Il KAPPLER si recava a mensa (pag. 19) [erano circa le 13]. Ivi il Capitano SCHUTZ lo informava di aver appreso poco prima della morte di un trentatreesimo soldato tedesco (....). Il KAPPLER, saputo da quell'ufficiale che nella mattinata erano stati arrestati oltre dieci ebrei, dava ordine a quest'ultimo di includere 10 di questi fra quelli che dovevano essere fucilati (....).

(pag. 22) Le vittime dei primi autocarri provenivano dal carcere di via Tasso, le altre dal carcere di Regina Coeli. Ivi si trovava il Tenente THUNAT, accompagnato dall'interprete S. Tenente KOFLER, del comando di polizia tedesca di Roma, il quale provvedeva a far avviare alle Cave Ardeatine i detenuti del terzo braccio a disposizione dell'autorità militare tedesca.

Ultimato il prelevamento di questi detenuti, il THUNAT si rivolgeva al Direttore del carcere per avere i

cinquanta che erano [illegible] dalla polizia italiana e che dovevano essere consegnati dal questore CARUSO. Poiché non era giunta la lista, se ne faceva richiesta telefonica al CARUSO, da cui si aveva promessa di un sollecito invio a mezzo di un funzionario. Il tempo trascorreva senza che giungesse tale lista. Il TUNATH telefonava ancora alla Questura e parlava con il Commissario ALIANELLO al quale violentemente diceva che se non si mandava subito l'elenco avrebbe preso il personale carcerario (dich. ALIANELLO, ud. del 26/6/1948). Dopo un po' di tempo il TUNATH, stanco di aspettare, incominciava a prelevare dei detenuti in maniera indiscriminata [appena arrestati -v. lett. Proc. Mil. Roma 9/9/47- documento prodotto il 10/5/1996 dal P.M.- B/1]. Poco dopo, sull'imbrunire, arrivava il Commissario ALIANELLO con una lista di cinquanta nomi, datagli dal questore CARUSO, che consegnava al direttore del carcere. Questi cancellava undici nomi, precisamente quelli indicati con i numeri progressivi da 40 a 49 e con i numeri 21 e 27 e li sostituiva con altri undici nomi relativi a persone che già erano state portate [rectius: prelevate] dal Tenente TUNATH e che non erano comprese nella lista. La cancellatura degli ultimi nominativi della lista era determinata dal fatto che la compilazione di questa era stata fatta iniziando dalle persone ritenute più compromesse, per continuare con quelle che si trovavano in posizione migliore; il de-

pennamento dei nomi indicati con i numeri 21 e 27 veniva effettuato, invece, perché l'una persona era ammalata grave e l'altra non si riusciva a trovarla(.....).

(pag. 23) Il giorno successivo, il 25 marzo, il Capitano SCHUTZ e il Capitano PRIEBKE riferivano al KAPPLER che, da un riesame delle liste, risultava che i fucilati erano 335. Il secondo di quegli ufficiali spiegava che la fucilazione di cinque persone in più del numero stabilito da KAPPLER era dovuto al fatto che nella lista del questore CARUSO le vittime non erano segnate con un numero progressivo ed erano cinquantacinque invece di cinquanta (interr. KAPPLER, ud. dell'8/6/1948).

-pag.29 sent.-(.....) I motivi addotti dal KAPPLER sulla base delle informazioni a suo tempo fornitegli dal Capitano SCHUTZ e dal Capitano PRIEBKE rispettano in parte la vera causa di tale fucilazione.

Non è esatto, difatti, che le cinque persone fucilate in più siano fra quelle che erano a disposizione della polizia italiana e che esse siano sfuggite al controllo perché la lista di accompagnamento del CARUSO indicava le persone senza numeri progressivi.

In base al riconoscimento delle salme, che si riferisce a 332 persone, è risultato che 49 di esse sono di detenuti che erano a disposizione della polizia italiana e corrispondono a 49 nominativi della lista CARUSO. Per il completamento di questa lista manca un

nominativo, quello di De MICCO Cosimo, la cui salma non è stata ancora riconosciuta ed è da presumere sia una delle tre non identificate. Deve ritenersi, pertanto, che le cinque persone in più provengano dai detenuti a disposizione dei tedeschi.

Va poi osservato che non è esatto che la lista di accompagnamento dei 50 detenuti a disposizione della polizia italiana provenisse dall'ufficio del CARUSO, essendo risultato che il commissario ALIANELLO portò due copie della lista CARUSO e di essa una la diede al Direttore del carcere [e una copia di essa è acquisita agli atti del processo KAPPLER, f. 218], l'altra la trattenne""".

Queste ultime considerazioni della sentenza KAPPLER sono estremamente importanti per l'analisi critica delle emergenze processuali e per tentare una ricostruzione ragionevole delle tragiche circostanze a seguito delle quali furono passate per le armi cinque persone in più del numero stabilito da KAPPLER.

Per fare luce, anche se non completamente risolutiva, su questo inquietante frammento della già immane tragedia, nessuna indicazione utile è scaturita dalle dichiarazioni dell'imputato, né da quelle del coindagato HASS, del tutto inattendibili sullo specifico episodio, rese all'ud. dibattimentale del 12 giugno 1996.

Due sono le ipotesi astrattamente formulabili in merito:

598

1)quella della colpevole ma involontaria esecuzione esorbitante, determinata dalla erronea inclusione dei cinque nominativi in eccesso [cinquantacinque e non cinquanta] in una lista non numerata e non adeguatamente controllata nel suo ammontare;

2)quella del trasporto alle cave di cinque persone eccedenti, assolutamente non indicate in nessuna delle liste regolarmente numerate: con la conseguenziale, inevitabile scoperta dell'errore e la ancora più criminosa volontarietà dell'esecuzione.

Il Collegio ritiene che, nell'impossibilità di delineare con sufficiente e tranquillante certezza gli esatti contorni di ciò che veramente accadde in quel tristissimo epilogo dell'orrendo massacro, la prima ipotesi sia quella che presenta maggiori indici di verosimiglianza.

E l'opinione del collegio è confortata, oltre che dalla motivazione della sentenza del 1948, dalle illuminanti dichiarazioni del KAPPLER all'udienza dell'8-6-1948: "nel corso della mattinata del 25, SCHUTZ e PRIEBKE vennero da me e mi riferirono che, dopo una constatazione, risultavano giustiziati 335 e non 330" (...); "PRIEBKE mi spiegò di aver avuto l'elenco dalla Polizia italiana senza la numerazione delle vittime e che dopo l'esecuzione, nel fare la somma delle varie liste, constatò che la lista italiana conteneva 55 e non 50 [nominativi]; (...) "conosco la copia della fotografia di una lista; mi è

?

579

stata sottoposta diverse volte ed essa non è quella che nella mattinata del 25 mi fece vedere PRIEBKE".

Ulteriore sostegno deriva anche dall'approfondita analisi delle precise e puntuali dichiarazioni rese dal S.Tenente KOFLER (che accompagnò, in qualità di interprete, il Tenente TUNATH presso il carcere di Regina Coeli, per prelevare 50 persone arrestate, a disposizione della polizia italiana).

In tale dichiarazione, raccolta dal Pretore di Brunico il 27/12/1947 su richiesta rogatoria della Procura Militare di Roma (documentazione prodotta dal Pubblico Ministero all'ud. del 10/5/1996 - lett. G-), il KOFLER, confermando quasi integralmente una precedente dichiarazione del 12 ottobre 1945, resa in Ancona, precisava: "Il Tenente TUNATH mi ordinò di accompagnarlo alle prigioni di Regina Coeli per raccogliervi il numero necessario di prigionieri. Al nostro arrivo ci recammo subito al terzo braccio della prigione, che era sotto il controllo germanico. TUNATH era in possesso di una lista dei nomi dei prigionieri richiesti [a disposizione della polizia e del Tribunale Militare tedesco]. Egli diede questa lista alla guardia tedesca nell'ufficio di quel braccio dicendogli di far uscire i prigionieri dalle loro celle. Non ho visto il Tenente apportare delle modifiche alla lista dei prigionieri, lista che egli teneva in tasca e che consultava col direttore del terzo ramo [braccio] che era un Maresciallo della

600

mia opera di interprete. Non sono quindi in grado di dare alcuna spiegazione circa la sostituzione dei detenuti BUCCHI e MARCHETTI con i detenuti BONNEMI e CARACCIOLO giacché io non fui presente alle decisioni prese tra TUNATH e il direttore dell'ufficio terzo nell'ufficio di quest'ultimo, essendomi io intrattenuto nel corridoio. La guardia e i suoi assistenti cominciarono a chiamare i nomi dei prigionieri, e quando questi rispondevano venivano presi fuori dalle loro celle e riuniti in gruppo. Il primo gruppo di prigionieri ammontava a circa 80 in tutto. TUNATH ordinò quindi che le mani di tutti i prigionieri fossero legate dietro la loro schiena. Ciò fu fatto da uomini delle SS. Quindi il gruppo di prigionieri fu scortato nel cortile della prigione. Contemporaneamente un altro gruppo di prigionieri veniva riunito nel terzo braccio. Questo gruppo assommava a circa 70 persone e i membri di questo gruppo erano trattati nello stesso modo dei membri del primo gruppo. A questo punto TUNATH mi disse di chiedere al direttore delle carceri [l'italiano CARRETTA] di telefonare a CARUSO per accelerare la consegna degli altri cinquanta prigionieri che CARUSO aveva messo a disposizione delle autorità germaniche. Questi prigionieri dovevano essere pure fucilati. CARUSO informò il direttore della prigione di mettere i prigionieri a nostra disposizione, ed io ebbi a tradurre a TUNATH

quanto riferito da CARUSO al direttore, TUNATH, quando gli comunicai la risposta di CARUSO, si arrabbiò molto e mi fece tornare con lui all'ufficio del direttore. Il direttore, non ricordo il suo nome, disse a TUNATH che ci sarebbe voluta una telefonata a CARUSO (....) telefonò a CARUSO e quest'ultimo disse che stava mandando uno dei suoi ufficiali alla prigione per accelerare la faccenda. Poco dopo l'ufficiale arrivò con la lista di CARUSO. Mentre io ero nell'ufficio del direttore arrivarono numerose telefonate per la persona [Commissario ALIANELLO] che aveva portato la lista dei cinquanta prigionieri. Costui apportò numerose alterazioni alla lista, cancellando alcuni nomi e sostituendone degli altri. In conseguenza di ciò ebbi l'impressione che doveva esserci della corruzione in giro.

Quando la lista fu pronta i rimanenti cinquanta prigionieri furono condotti fuori della prigione sotto scorta..... e caricati in autocarri chiusi che stavano aspettando.

Io ritornai con TUNATH all'ufficio del direttore della prigione, dove vidi TUNATH firmare qualche cosa che sembrava una ricevuta per i prigionieri portati via dai nostri uomini. Dopo accompagnai TUNATH sul luogo dell'esecuzione. Quando arrivammo lì stava facendosi buio .... TUNATH riferì a KAPPLER che il trasporto dei prigionieri era finito.""

Se alle dichiarazioni del KOFLER si aggiunge,

602

infine, quanto già ipotizzava il Procuratore Militare di Roma il 9/9/1947 (v. lett. diretta alla Proc. Generale Mil.-ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi-documentazione prodotta dal P.M. nell'ud. dibattimentale del 10/5/1996 -B/1-), vale a dire che "si doveva all'azione affrettata del TUNATH se furono prelevati 10 o 15 detenuti non compresi nelle liste. Tra questi vi erano 10 detenuti comuni entrati in carcere in quel momento", sembrano verosimili, anche se non verificate con sufficiente certezza, le seguenti congetture:

a) il Tenente TUNATH, in possesso delle liste dei detenuti a disposizione delle autorità tedesche nel 3° braccio del carcere (controllate puntualmente anche dal direttore di tale braccio, Maresciallo della Schutz-polizei), difficilmente poté prelevare persone non comprese nelle liste o modificarne i nominativi, dato che questi dovevano corrispondere tassativamente a quelli inseriti nelle liste in possesso del PRIEBKE o dello SCHUTZ, incaricati della loro verifica al momento dell'arrivo dei prigionieri alle Cave Ardeatine;

b) è più probabile che, innervosito dal mancato invio della "lista CARUSO", il TUNATH abbia iniziato a prelevare qualche detenuto appena associato al carcere e forse non ancora registrato e poi, per una incredibile e tragica fatalità, alcune di queste persone si siano mescolate ed aggiunte a quelle che man

mano gli venivano consegnate seguendo le indicazioni della lista "italiana", contenente numerose variazioni rispetto a quella originariamente compilata da CARUSO;

c) l'errore può, dunque, essere stato commesso per la fretta di completare l'ultimo trasporto giacché era ormai pomeriggio inoltrato e la lista era stata consegnata con parecchie ore di ritardo (probabilmente per le difficoltà incontrate dal CARUSO a seguito di pressioni pervenutegli da varie parti);

d) l'unica lista "Caruso" era l'unica che non poteva essere in possesso di PRIEBKE o di SCHUTZ, giacché i nomi delle persone da mandare a morte erano rimasti ignoti fino alle ore 18.00 circa, e non potevano essere né conosciuti né tantomeno registrati da chi già dalle ore 15.00 si trovava sul luogo dell'esecuzione.

Non si può escludere che il TUNATH, non essendo in possesso di alcuna copia della lista "CARUSO" [delle due copie, una rimase ad ALIANELLO e l'altra rimase in possesso del direttore italiano del carcere, e fu sottoscritta dal TUNATH a prova dell'avvenuta consegna dei detenuti -v. motivaz. sentenza KAPPLER, pag. 30] e non esistendo allora sistemi di immediata fotoriproduzione documentale, abbia provveduto, in modo sommario e frettoloso, ad approntarne o farne redigere una che non conteneva la progressiva numerazione dei nominativi e che registrava anche le cinque

persone erroneamente prelevate in più nel modo in cui si è detto. Forse egli si affidava al diligente controllo delle autorità carcerarie ed al fatto che sarebbe stata del tutto anomala la consegna di un numero di detenuti maggiore di quello (cinquanta) previsto e stabilito dalla Questura italiana; o forse non aveva pensato alle possibili fatali conseguenze di quel suo atto di impazienza, consistente nel prelievo di detenuti appena giunti. Sta di fatto che quella, molto probabilmente, fu la lista che poi venne consegnata a SCHUTZ o a PRIEBKE (e ciò sembra puntualmente confermato dalle dichiarazioni rese da KAPPLER l'8.6.1948 sopra riportate).

Certo è possibile anche ipotizzare, come fanno il P.M. e i difensori delle parti civili, che la presenza di 5 persone eccedenti il numero di 330 sia stata rilevata prima che queste venissero fucilate e che, con deliberata e disumana consapevolezza, esse siano state giustiziate per eliminare dei testimoni "scomodi".

Tale ipotesi si basa sintomaticamente sui seguenti elementi:

a) la dichiarazione resa dal coindagato HASS all'udienza dibattimentale del 12/6/96 nella quale egli fa riferimento ad un errore scoperto con l'arrivo dell'ultimo camion di prigionieri, ed a lui direttamente confidato, il giorno successivo alla strage, dal KAPPLER stesso mediante la frase: "Ho commesso

605

una grande fesseria di far fucilare questi cinque";

b) il fatto che la lista "italiana" ritrovata presso il carcere di Regina Coeli, (l'unica, tra quelle utilizzate nella strage, rimasta in copia, essendosi persa traccia di quelle "tedesche") contenesse solo 50 nominativi progressivamente numerati;

c) un particolare passo della già citata dichiarazione resa dal KOFLER il 27/12/1946:

"Quando arrivammo lì stava facendosi buio. All'arrivo alle cave vidi un gruppo di cinque prigionieri riuniti nello spiazzo davanti all'entrata delle cave. Vidi il Tenente Colonnello KAPPLER che parlava ai cinque prigionieri".

Detta ipotesi, però, appare molto meno verosimile della prima, perché meno di questa resiste ad una attenta analisi probatoria ed alla evidenza logica.

Le dichiarazioni dell'indagato HASS, infatti:

1) sono del tutto inattendibili perché egli, nel corso dell'esame, si contraddice più volte e riferisce particolari e circostanze che non poté percepire essendo rimasto alle Cave Ardeatine solo nei primi 15 minuti dell'esecuzione.

2) sono di significato non univoco perché quando KAPPLER gli disse di aver fatto una "fesseria", non doveva necessariamente riferirsi ad una sciocchezza volontaria, ma poteva anche voler intendere un errore non voluto;

606

3) non trovano alcun riscontro oggettivo negli atti processuali.

Tale riscontro non può rinvenirsi in quanto dichiarato dal KOFLER ("vidi il KAPPLER che parlava ai cinque prigionieri") che, per l'estrema genericità del suo significato, non assume nemmeno la valenza di semplice indizio [la frase, peraltro, è: "parlava ai cinque prigionieri" e non "parlava di cinque prigionieri" come, travisando incredibilmente il testo scritto, vorrebbero P.M. e Parti Civ.]; e nemmeno può identificarsi nel riferimento a voci correnti fra le SS che, seppure fossero effettivamente provate, non sarebbero comunque utilizzabili ai sensi dell'art. 194, c. 3, CPP.

- anche se qualcuno avesse rilevato la presenza di cinque persone oltre quelle indicate dalle liste, non avrebbe avuto nessun senso o utilità sopprimerle: la disumana strage ormai era stata portata a termine e quelle esigenze di segretezza che l'avevano preceduta, per evitare scontate, prevedibili reazioni o ribellioni della popolazione romana, non sussistevano più; anzi, la perversa logica della rappresaglia, (che si sostanzia in una via di fatto finalizzata a terrorizzare la popolazione ed a scoraggiare altri attentati o sabotaggi) esigeva che alla notizia dell'accaduto fosse data la più ampia diffusione, che l'eccidio fosse conosciuto dal maggior numero di persone: ed è esattamente ciò che fecero le autorità mi-

litari tedesche, facendo pervenire il giorno dopo (25 marzo 1944), a tutti gli organi della stampa romana, la notizia della strage che fu pubblicata immediatamente con grande rilievo.

Ed allora è conseguenziale chiedersi perché mai KAPPLER (l'unico che, comunque, avrebbe potuto impartire l'ordine di sopprimere anche quei cinque testimoni "scomodi") avrebbe dovuto dilatare un atto criminoso di per sé già enorme, assumendosene il grave peso morale e giuridico, quando sarebbe stato del tutto normale e agevole disporre, tutt'al più, la restrizione delle persone "scomode" in apposito luogo, dal quale non potessero comunicare con nessuno e riferire quanto avevano visto. Peraltro ben poco esse avrebbero potuto svelare sui particolari dell'esecuzione, che non sarebbero stati percepibili da chi fosse rimasto in attesa sul piazzale, senza entrare nelle Cave.

E queste argomentazioni trovano diretta conferma in quanto accadde al disertore austriaco Joseph RAIDER che, dopo essere stato portato sul piazzale delle cave per essere fucilato, venne ricondotto di nuovo in via Tasso a causa della sua nazionalità.

Concludendo sul punto, il Collegio ritiene:

che sia del tutto insufficiente la prova del concorso dell'imputato nella deliberata intenzione di eliminare le cinque persone fucilate in ecces-

608

[illegible] ipotesi o delle semplici congetture;

che, in ogni caso, l'ordine di uccisione avrebbe dovuto essere necessariamente impartito da KAPPLER ed il concorso dell'imputato nella sua esecuzione sarebbe punibile per le stesse ragioni per cui lo è il concorso nelle altre uccisioni, pur assumendo gli inquietanti e più gravatori caratteri di un cinico e spietato crimine, privo della apparente (e, per quanto si vedrà, del tutto irrilevante) giustificazione della rappresaglia;

che debbano conseguentemente condividersi, sul punto, le già evidenziate conclusioni della sentenza KAPPLER, e ricondursi ad una imperdonabile negligenza dell'imputato il superamento del già assurdo limite numerico delle vittime; con la conseguenziale sua oggettiva responsabilità ex-art. 82, c. 2, CP, per le ragioni che diffusamente verranno espresse al par 9.

5. Il ruolo del PRIEBKE in via Tasso.

Una delle questioni più ampiamente sviluppate attraverso le testimonianze ammesse su richiesta del P.M. e dei difensori di Parte Civile, è stata quella del ruolo avuto dal PRIEBKE nel carcere di via Tasso e nel compimento delle torture cui venivano sottoposti i malcapitati che cadevano nella rete del IV re-

parto della polizia di sicurezza tedesca, cui il PRIEBKE apparteneva. Tale reparto era sicuramente diretto dal capitano SCHUTZ (vedi lett. Procuratore Militare del 9/9/47, già citata), al quale fu affidata la responsabilità anche del carcere di via Tasso fino all'arrivo, nel gennaio 1944, del Capitano CLEMENS.

Su questi punti non ci sono dubbi: essi si desumono indirettamente da vari passi della sentenza KAPPLER e trovano conferma in numerose testimonianze di quel processo, che non possono ritenersi inficiate da altre (meno attendibili e di segno opposto) che attribuirebbero all'imputato un ruolo predominante sul capitano SCHUTZ sia nel IV reparto che nel carcere tedesco, a dispetto del grado, dell'anzianità di servizio, dell'organigramma dell'Aussenkommando di Roma.

È certo, anche, che il PRIEBKE era uomo di fiducia di KAPPLER per il suo carattere freddo, preciso, zelante e per il fatto che con lui collaborava anche presso l'Ambasciata tedesca come ufficiale di collegamento e suo vice.

Neppure può revocarsi in dubbio che l'imputato abbia partecipato in più occasioni alla tortura di malcapitati detenuti: lo dicono i testi diretti MANCINI e NAPOLI; lo confermano le testimonianze dibattimentali *de relato* di Maria Teresa REGARD, di Carla ANGELINI, di Teresa MATTEI, di Peter TOMPKINS, e quella istruttoria resa il 5.12.1946 dal Generale Et-

610

tore ARTALE (v. atti prodotti dal P.M. il 10.5.96-lett. U).

Tali testimonianze dirette e de relato, pur non consentendo di delineare con certezza i reali contenuti dei poteri e dell'autorità del PRIEBKE e l'esatta natura, direzione e frequenza delle sevizie dallo stesso compiute sui detenuti, sono abbastanza numerose e convergenti da condurre alla conclusione che il PRIEBKE partecipò alle torture di via Tasso.

Da tali testimonianze, però, non emerge una particolare ferocia o crudeltà dell'imputato nel compiere atti di violenza fisica che, nella loro massima e più esasperata espressione, sono consistiti in pugni al viso o al torace; con molta probabilità egli riteneva che tali metodi delittuosi fossero necessari per ottenere qualche risultato dalla sua funzione di ricerca di elementi appartenenti alla Resistenza e di scoperta dei piani di operazione dei partigiani o di chiunque si opponesse all'occupazione nazista.

Certo, l'aver commesso azioni delittuose che costituivano evidenti reati contro la persona, non favorisce una indulgente valutazione di quella che era la sua personalità durante lo stato guerra; ma, per avere un quadro più completo di quella che era, a quel tempo, la multiforme personalità del Capitano PRIEBKE, sembra utile riportare alcune considerazioni espresse dal Prof. Arrigo PALADINI (in un documento autografo acquisito agli atti nel corso dell'udienza

611

dibattimentale del 15 maggio 1996)- e confermate *de relato* dalla moglie, Elvira SABATINI, nella stessa udienza: "Sono stato arrestato il 4 maggio 1944 e sono stato detenuto in cella di isolamento fino al 4 giugno 1944, giorno della liberazione. Ero S. Tenente di artiglieria addetto ai servizi segreti del Nuovo Esercito Italiano del Sud, alle dipendenze della V armata americana (...) Il mio Comandante diretto era Peter TOMPKINS .... che si trovava a Roma dopo lo sbarco di Anzio ed io ero l'unico a conoscenza del suo recapito. Durante la mia detenzione sono stato interrogato quindici volte. Le prime volte sono stato interrogato e massacrato di botte personalmente dal Colonnello KAPPLER e dal Maggiore SCHUTZ, poi per tre volte dal Capitano PRIEBKE. (...) Ricordo perfettamente il modo di interrogare del capitano PRIEBKE che mi ha violentemente colpito al torace con il "pugno di ferro" che usava abitualmente con i prigionieri. A differenza degli altri, il suo linguaggio non era offensivo e volgare e non perdeva facilmente la calma. La sua frase ricorrente era: "mi dispiace signor Tenente, ma lei con me deve parlare; sarà comunque fucilato, ma potrà evitare tante sofferenze a cui non potrà resistere" (....) Ripeteva continuamente: "se lei non parla saremo costretti a fucilare suo padre". Nel terzo interrogatorio, con voce tagliente e fredda, mi comunicò che l'esecuzione di mio padre era già avvenuta (....) In realtà ciò non era vero in

quanto mio padre era caduto in campo di concentramento già il 23/10/1943. Ma io non lo sapevo ed anche dopo la liberazione, per oltre due anni, ho creduto che la sua morte fosse stata causata dal mio silenzio.

L'aspetto ed il modo di fare del Capitano PRIEBKE, freddo e compassato, lo ha fatto apparire (....) più umano degli altri ufficiali delle SS. In realtà si tratta di una ferocia più raffinata, meno violenta ma terribilmente sadica. Ne è la prova la menzogna che mi è stata detta nei riguardi di mio padre".

Altre significative considerazioni sulle funzioni dell'imputato sembrano, poi provenire, (in una prospettiva leggermente più favorevole e di segno più sfumato, ma non completamente liberatorio), dalle indicazioni ricavabili da un memoriale dell'avv. GOTTARDI, [difensore all'epoca di molti partigiani] sostanzialmente confermato dalla diretta testimonianza nell'udienza dibattimentale del 16.6.1948: esse sembrano tracciare l'immagine di un ufficiale addetto più alle relazioni con i parenti ed i difensori dei detenuti che alla partecipazione alle torture, più impegnato a rilasciare permessi di colloquio e di consegna del vitto domestico, che ad attuare sevizie.

In definitiva, non si può ritenere che il PRIEBKE fosse il più crudele torturatore di via Tasso, ma neanche si può aderire alla tesi difensiva che lo vorrebbe affiancato al famigerato Capitano SCHUTZ so-

lo per moderarne il temperamento collerico ed intrattabile.

6. *L'attentato di via Rasella.*

Esso fu un vero e proprio atto di guerra riferibile allo Stato italiano anche se commesso da persone che, secondo il diritto internazionale, non erano legittimi belligeranti.

Il collegio condivide pienamente e senza riserve le argomentazioni già espresse dalla sentenza KAPPLER, ribadite in maniera definitiva ed incontestabile, per l'autorevolezza della decisione, dalla pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione (sentenza 9/5/1957).

L'attentato non fu ispirato da finalità personali ma da quella di compiere un atto ostile verso le FF.AA. della Germania, che era in guerra con l'Italia dall'ottobre 1943 ed aveva occupato militarmente gran parte del territorio nazionale.

Non può dubitarsi che esso fosse un atto di guerra dal momento che il legittimo governo italiano aveva incitato coloro che si trovavano nelle zone occupate a ribellarsi alle forze nemiche ed a compiere tutti i possibili atti di sabotaggio e di ostilità per contribuire alla liberazione, così come facevano

614

le forze armate regolari a fianco delle Nazioni Unite.

E neanche dal punto di vista internazionale era contestabile la sua effettuabilità giacché Roma non poteva giuridicamente considerarsi "città aperta" e quindi munita di uno *status* vincolante per alcuni o tutti i belligeranti.

La dichiarazione che Roma era città aperta fu fatta unilateralmente dal governo italiano agli anglo-americani il 31/07/1943 (prima dell'armistizio), ma non fu mai accettata. Quindi questa dichiarazione, per un principio generale del diritto internazionale, non aveva fatto sorgere nessun obbligo internazionale del governo italiano nei confronti degli anglo-americani.

E tale obbligo non era ravvisabile nemmeno nei confronti della Germania, giacché non solo tale dichiarazione mancò del tutto, ma essa non sarebbe stata neppure possibile: la Germania riconosceva la qualità di governo legittimo solo alla Repubblica Sociale Italiana, negandola al Governo monarchico.

Indubbiamente entrambi i governi (quello legittimo del Re e quello illegittimo della Repubblica Sociale Italiana) avevano interesse a risparmiare alla città di Roma distruzioni ed offese; ma nessuno dei due governi era in grado di assicurare che la città fosse veramente aperta: non quello legittimo, perché non ne aveva il controllo; non quello illegit-

615

timo perché considerava i tedeschi come alleati ed esercitava sulla città solo i poteri limitati che le autorità militari tedesche consentivano.

In tale situazione il rispetto di Roma non poteva essere affidato ad un inesistente accordo ma solo alla saggezza dei belligeranti che, da una parte, (tedeschi) dovevano evitare di tenere truppe, comandi, mezzi ed armamenti militari nell'Urbe, dall'altra (anglo-americani) dovevano astenersi dal compiere inutili offese aeree che potevano cagionare un irreparabile danno ad un patrimonio culturale appartenente a tutta l'umanità.

Ovviamente gli anglo-americani non avevano interesse al rispetto, da parte degli italiani, delle forze e degli obiettivi militari tedeschi che si trovassero all'interno della cerchia urbana; e consideravano ogni atto di ostilità contro quelle forze una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite: ogni attacco contro i tedeschi aderiva agli incitamenti del governo legittimo ed alle finalità politiche e militari perseguite assieme alle forze alleate e costituiva, perciò, un atto di guerra riferibile a quel governo e, quindi, allo stato italiano.

Anche se la Germania, di fatto, considerava Roma come "città aperta", evitando lo stanziamento o il transito di truppe, occorre considerare che ciò essa faceva solo per finalità di propaganda e non per il rispetto di principi internazionali: voleva così

dimostrare agli italiani delle zone occupate la meritoria volontà di risparmiare Roma da attacchi aerei nemici; in effetti, però, essa agiva d'intesa col governo della Repubblica Sociale Italiana e solo dopo vari atti di sabotaggio e vari attentati (come quello contro l'albergo Flora, sede di comandi militari), trasferiva gli uffici militari fuori dalla città ma vi manteneva, sia pure in misura ridotta, truppe come quelle della polizia militare, contro le quali fu diretto l'attentato di via Rasella.

Sicché non può pensarsi che tale volontario comportamento (modificabile in qualsiasi momento) potesse vincolare il governo legittimo italiano, peraltro privo di riconoscimento da parte tedesca.

Dal fatto, poi, che i generali ARMELLINI e BENCIVENGA avevano invitato la popolazione ad astenersi da attentati nella città di Roma, non poteva desumersi che il governo legittimo si fosse impegnato verso la Germania ad impedire ogni atto di ostilità contro i tedeschi. L'invito, infatti, dimostrava solo che essi ritenevano inopportuni gli atti di guerriglia urbana perché potevano provocare la rabbiosa reazione dei tedeschi. Quindi è da escludere che le disposizioni dei suddetti generali potessero rendere l'attentato un atto di guerra non riferibile allo Stato italiano.

In effetti, dopo l'8 settembre 1943, l'Italia si era venuta a trovare in una situazione che non

617

consentiva lo svolgimento di una regolare attività militare da parte delle forze partigiane: tutto era rimesso all'iniziativa ed al coraggio di singoli gruppi, all'attività di forze clandestine che operavano correndo gravissimi rischi e superando grandissime difficoltà data l'enorme sproporzione delle forze in campo. Ed i tedeschi occupanti non potevano ignorare l'ostilità di gran parte della popolazione italiana e le direttive del governo legittimo; sicché non potevano non aspettarsi attacchi improvvisi delle formazioni partigiane che, in assenza di un regolare fronte di guerra, dovevano necessariamente lottare con atti di sabotaggio e con azioni isolate.

Si è già detto che l'attentato di via Rasella fu effettuato da una squadra di partigiani appartenenti ad una organizzazione militare clandestina inquadrata nella Giunta Militare; quest'ultima seguiva le direttive di carattere generale provenienti dal Comitato di Liberazione Nazionale ed aveva il compito di dare impulso unitario all'attività di quelle organizzazioni. In assenza di un capo responsabile di tutte quelle organizzazioni, ognuna di queste agiva in maniera indipendente attenendosi, tramite il proprio capo, solo alle direttive della Giunta Militare (organo collegiale composto dai capi delle sei organizzazioni che rappresentavano i più importanti partiti politici) con la quale, però, non sussisteva un rapporto organico di subordinazione.

All'epoca dell'attentato il movimento partigiano aveva assunto notevoli proporzioni e si era dato una discreta organizzazione, ma non aveva ancora acquistato (come invece avvenne in seguito) quelle caratteristiche che potevano farlo qualificare come legittimo organo bellìgerante.

In conseguenza di ciò, l'attentato di via Rasella, pur essendo un vero e proprio atto di guerra riferibile allo Stato italiano (confermato dal fatto che, successivamente, lo Stato considerò come propri combattenti i partigiani che avevano compiuto azioni belliche contro i nazifascisti nel periodo dell'occupazione nemica, ed autorizzò la concessione di ricompense al valore militare agli appartenenti ai G.A.P. [Gruppi di Azione Patriottica] ed alle squadre cittadine indipendenti), dal punto di vista del diritto internazionale fu un atto di guerra materialmente illegittimo (art.1 della Convenzione dell'Aia, del 1907).

Esso, infatti, non fu compiuto né dall'esercito regolare né da un corpo volontario che rispondesse ad imprescindibili requisiti: una persona responsabile che lo guidasse e si assumesse la responsabilità degli atti compiuti dai suoi subordinati, segni distintivi fissi e riconoscibili a distanza, armi portate apertamente. E poiché dalla illegittimità internazionale di un atto di guerra riferibile ad uno Stato, sorge nell'organizzazione statuale danneggiata il

diritto di agire in via di rappresaglia o di sanzione collettiva, occorre approfondire i presupposti giuridici di tali istituti per stabilire se l'eccidio delle Fosse Ardeatine possa o meno ricondursi ad una di queste due misure e trovare in essa giustificazione o legittimazione.

7. La rappresaglia e la repressione collettiva.

In conseguenza di quanto si è appena detto, ossia dello stretto rapporto sussistente fra il movimento partigiano ed il legittimo governo (e quindi lo Stato italiano), l'attentato di via Rasella, essendo atto di guerra riferibile allo Stato italiano ma internazionalmente illegittimo, dava facoltà allo stato occupante che aveva subito quell'atto, di agire in via di rappresaglia, ossia di compiere un'azione per far cessare quella violazione o per scoraggiarne altre.

Secondo la più accreditata dottrina internazionalista, la rappresaglia si fonda sulla necessità di riconoscere allo stato offeso un mezzo di autotutela, consentendogli di colpire qualsiasi interesse dello stato offensore.

La rappresaglia, però, deve essere proporzionata all'atto illecito contro cui reagisce, anche se non deve essere necessariamente dello stesso tipo.

Il principio della proporzionalità non è mai stato posto in discussione dagli studiosi del diritto internazionale, trovando la sua origine negli indefettibili assiomi della razionalità.

E' utile sottolineare che la rappresaglia deve avere come finalità la prevenzione o la repressione, non la vendetta; essa deve tendere alla cessazione o alla non-reiterazione di un'azione lesiva illegittima, e deve sostanziarsi in una reazione diretta a tale scopo e non superiore all'offesa: altrimenti si trasforma in un atto a sua volta ingiusto ed illegittimo, che provoca una spirale infinita di reazioni sproporzionate.

Ciò è confermato dal limite generale all'attività degli Stati fissato dalle consuetudini internazionali e richiamato nel preambolo alla Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, che vieta di colpire i diritti fondamentali stabiliti dallo "jus gentium", dalle consuetudini dei paesi civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Ora, con il massacro delle Fosse Ardeatine si determinò una sproporzione enorme tra l'uccisione di 33 soldati tedeschi e quella di 335 cittadini italiani, sia per l'assurdo numero delle vittime, sia per il danno determinato, nel quadro delle operazioni belliche, dalla soppressione di ben cinque generali, undici ufficiali superiori, ventuno ufficiali inferiori e sei sottufficiali delle FF.AA. italiane.

La rappresaglia, dunque, per il modo e per la misura nella quale fu materialmente attuata, non può che considerarsi illegittima, ed il relativo ordine manifestamente criminoso.

Per completezza di analisi, è opportuno affrontare due questioni storiche molto discusse che, nel corso del dibattimento, si è cercato di riproporre:

1) se siano stati affissi o pubblicati bandi militari che, qualche tempo prima della strage, avvertivano la popolazione romana della ineluttabilità di rappresaglie, con uccisione anche di civili nel rapporto di 10 a 1;

2) se vi sia stato il pubblico avvertimento, rivolto dalle autorità militari tedesche agli attentatori di via Rasella, che, qualora gli stessi non si fossero immediatamente presentati, sarebbe seguita una rappresaglia secondo il rapporto suddetto.

Per quanto attiene al punto 1), è storicamente accertato che lo Stato Maggiore della Wermacht aveva emanato un ordine generale di rappresaglia, stabilendo un rapporto di 10 ad 1 per le zone di operazione del fronte occidentale (in quello orientale il rapporto era ancora più grande).

A tale direttiva dei massimi vertici militari

tedeschi si raccorda, dunque, il problema dell'eventuale esistenza di bandi militari affissi sui muri di Roma prima della strage.

Non possono ignorarsi al riguardo alcune testimonianze che affiorano dai verbali del dibattimento KAPPLER: come quella del Questore PRESTI Umberto (15.6.1948, p.412): "ricordo che, verso gennaio o febbraio 1944, venne messo un manifesto con il quale si avvertiva la popolazione che in caso di attentato ci sarebbero state rappresaglie di 1 a 10"; o quella di Frigenti Emilio (28.6.1948, p.548): "ci furono altri attentati, ricordo quello di via Tomacelli dove furono colpiti due ragazzi; dopo fu messo un bando il quale diceva che per ogni soldato tedesco ucciso sarebbero stati fucilati 10 italiani; ciò fu il 19 marzo".

Tali testimonianze, trovano riscontro (anche se non completamente attendibile a causa della personalità del dichiarante), nelle parole di BLASI Guglielmo [colui che tradì i "gappisti" rivelando i loro nomi]: "il 19 marzo uscii di casa verso le 10.00 ed in via Modena vidi un gruppo di gente che leggeva un manifesto; mi avvicinai anch'io e vidi che in esso c'era scritto che i tedeschi minacciavano rappresaglie contro i sabotatori con la misura di 10 italiani per ogni tedesco ucciso".

Dal quadro notevolmente indiziante delle dichiarazioni sopra riportate, si desume la probabilità

sui muri della città, anche se manca la prova formale e documentale della loro emanazione, del momento della pubblicazione, nonché del loro reale contenuto.

Per quanto riguarda il punto 2), invece, è pacifico che nessun avvertimento della imminente strage pervenne in alcun modo agli attentatori di via Rasella, sia perché ciò è stato chiaramente escluso da tutti i maggiori responsabili della vicenda (da KESSELRING a KAPPLER), sia perché non ce ne sarebbe stato il tempo a causa dell'esiguo intervallo tra l'attentato (compiuto alle ore 15.00 circa del 23 marzo 1944) e la orribile strage, iniziata appena 24 ore dopo lo scoppio della bomba e portata a termine alle 19.30 del 24 marzo 1944.

Ma anche se questa minaccia fosse stata realmente rivolta ai partigiani, non può ritenersi che questi avessero il dovere, quanto meno morale, di presentarsi per evitare il barbaro massacro: ciò avrebbe costituito un pericolosissimo e inammissibile cedimento alla ferocia nazista, che avrebbe potuto paralizzare ogni successiva attività della Resistenza; cedere ad un ricatto del genere, avrebbe comportato la rinuncia ad ogni futura azione di disturbo o danneggiamento dell'apparato bellico tedesco; una eventuale presentazione dei militanti dei G.A.P. avrebbe avallato consecutive inammissibili pretese, incompatibili con la natura stessa delle azioni bel-

liche. L'unica via percorribile dagli attentatori, se un simile avvertimento fosse esistito veramente, sarebbe stata quella di combattere strenuamente, armi in pugno, per impedire il compimento della strage, non certo quella di condannarsi a morte consegnandosi spontaneamente al nemico e pregiudicando irrimediabilmente la lotta di liberazione.

L'eccidio delle Fosse Ardeatine non può nemmeno giustificarsi come repressione collettiva, giacché non ne sussistevano i presupposti stabiliti dall'art 50 della Convenzione dell'Aia del 1907.

Tale istituto postula, infatti, una attività di ricerca degli autori di un fatto delittuoso a danno delle forze occupanti e l'impossibilità di individuarli. Solo dopo tutto questo è possibile che sorga una responsabilità collettiva della popolazione, a titolo di complicità, secondo i criteri fissati dalle autorità occupanti un certo territorio.

Nessun serio tentativo, però, fu fatto per individuare i responsabili dell'attentato (così come chiaramente evidenziato nella sentenza KAPPLER) né le persone barbaramente trucidate potevano, nella maggior parte, considerarsi responsabili solidalmente con gli attentatori: occorreva, infatti, una stretta relazione tra la popolazione e gli autori dell'attentato, basata su dati spaziali o funzionali

ciò deve escludersi per la quasi totalità delle vittime giacché si trattava di persone sicuramente estranee allo scoppio della bomba: sia perché erano da tempo in stato di arresto o detenzione per reati comuni, sia perché avevano la sola colpa di appartenere ad un particolare gruppo etnico o confessionale (si trattava di 75 membri della Comunità israelitica romana).

Inoltre non è risultato che le Autorità tedesche, secondo quanto stabilito dall'art. 50 della citata Convenzione dell'Aia, abbiano emanato norme di diritto interno che fissassero i criteri per l'individuazione di una solidarietà collettiva della popolazione nell'attentato di via Rasella.

Anche partendo dalla ipotesi che il comando della Wermacht effettivamente abbia pubblicato l'ordinanza che minacciava la morte di 10 italiani per ogni militare tedesco ucciso con attentati, non potrebbe ignorarsi che tale ordinanza avrebbe dovuto, comunque, indicare anche gli elementi specifici in base ai quali si sarebbe individuata la responsabilità di alcuni membri della popolazione civile: essa, in sostanza, non avrebbe potuto affidare tale individuazione al semplice "status" di cittadino, ma solo ad altri criteri (es. ubicazione, funzione, appartenenza ad associazioni, attività svolta), da cui po-

tesse desumersi uno stretto rapporto tra alcune persone e gli autori del fatto illecito commesso ai danni dello Stato occupante.

Senza contare che molti dubbi vengono avanzati, dagli studiosi della materia, circa la possibilità che le repressioni collettive possano ricadere su persone e possano comprendere la sanzione della morte.

L'art. 50 della convenzione dell'Aia del 1907 ha, invero, una collocazione sistematica che lo inquadra in una serie di norme (artt.48-53) aventi ad oggetto misure di carattere meramente patrimoniale: esso fa perno sulla sanzione pecuniaria o "d'altra specie", e ciò induce a ritenere che "quell'altra specie" non possa comunque riferirsi a sanzioni riguardanti diritti fondamentali della persona (vita, incolumità fisica, libertà personale) e si riferisca invece a sanzioni patrimoniali diverse da quelle pecuniarie (ad es. requisizione di beni).

D'altra parte, secondo la dottrina più accreditata, la natura stessa della sanzione collettiva è quella di colpire la collettività e non il singolo. E' collettiva la sanzione che incide su di un interesse della collettività e, quindi, colpire gli interessi di una somma di singoli individui non vuol dire ancora incidere sugli interessi della collettività e porre in essere una sanzione collettiva. Esempio tipico di sanzione collettiva è la requisizione di beni mo-

[illegible] teche ecc.

Dunque, è arbitrario concepire le sanzioni collettive di guerra come sanzioni che colpiscono più soggetti singoli per il fatto commesso da altri soggetti, interpretandole in senso contrario al generale principio di personalità e di giustizia, secondo cui l'innocente non deve pagare per il colpevole. (v. in proposito anche il regolamento annesso alla Convenzione dell'Aia del 1907).

Quindi il detto art.50 non vieta la vera e propria sanzione collettiva patrimoniale, cioè la confisca o la distruzione di un bene collettivo di una data comunità. Vieta però, categoricamente, che si possano punire, colpendoli nei loro diritti fondamentali (vita, incolumità personale), singoli individui appartenenti ad una comunità, per fatti che essi non hanno commesso.

8. Il reato di omicidio plurimo continuato ex art. 185 CPMG.

La fucilazione delle Cave Ardeatine, dunque, avvenne al di fuori delle condizioni previste dalle norme internazionali per l'attuazione di una rappresaglia o di una repressione collettiva; essa fu un vero e proprio omicidio continuato.

Circa l'esistenza degli elementi costitutivi di tale reato, il Collegio ritiene di aderire (perché esse sono pienamente fondate in punto di fatto e di diritto) alle argomentazioni contenute nella più volte citata sentenza 25 luglio 1948, che qui si riportano, ai sensi dell'articolo 238 bis CPP, per un ovvio principio di economia processuale, nelle loro parti più significative e rilevanti (pag. 54 della motivazione): """E' risultato pienamente provato che 330 persone furono uccise in conseguenza dell'attentato di via Rasella, mentre le altre 5 furono fucilate per errore. Il movente relativo alla uccisione delle 330 persone, collegato alla guerra, porta ad esaminare il fatto alla stregua dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art.185 CPMG, contestato agli imputati, il quale punisce gli atti di violenza e di omicidio commessi, senza necessità o senza giustificato motivo per cause non estranee alla guerra, da militari italiani o nemici a danno di civili nemici che non prendono parte alla operazioni. (....) Per necessità bellica comunemente si intende un pericolo grave ed attuale che impone un determinato comportamento perché un'azione militare, anche di secondaria importanza, abbia successo (.....) Mancando questi presupposti non può invocarsi la necessità bellica come causa giustificatrice di un comportamento illecito. La situazione determinatasi a seguito dell'attentato di via Rasella non costituiva un pericolo

grave ed attuale ai fini delle operazioni militari o per la sicurezza delle truppe tedesche che occupavano Roma. Invero, subito dopo l'attentato una calma assoluta regnava nella città. La sparatoria verificatasi nella prima mezz'ora in via Rasella e nelle vie adiacenti era opera di militari tedeschi e ciò era stato subito chiarito. Nella serata da parte della polizia non veniva segnalato alcun incidente o pericolo. Né può dirsi che il pericolo grave ed attuale fosse costituito dai vari attentati che si erano verificati in precedenza a Roma. E' noto che nelle zone militarmente occupate gli attentati si verificano con frequenza per l'ostilità delle popolazioni contro gli eserciti occupanti. Ciò non costituisce un pericolo grave ed attuale fino a quando non si sia accertato che la popolazione agisce organizzata, sia bene armata e possa svolgere un'azione di particolare rilievo, idonea a modificare l'andamento delle operazioni o di una qualche azione dell'esercito occupante. (....) Pertanto va esclusa la sussistenza di tale situazione, quando risulta chiaro che un'azione contraria all'esercito occupante esaurisce immediatamente quasi del tutto i suoi effetti, e non agisce come causa modificatrice delle operazioni di quell'esercito. (....) Va pure esclusa la sussistenza di un giustificato motivo.

L'attentato di via Rasella giustificava, come s'è detto, un'azione di rappresaglia o di repressione

collettiva (...) ma, dato che furono fucilate persone in numero di gran lunga sproporzionato (...) e senza che avessero alcun rapporto di solidarietà con gli attentatori, l'esecuzione delle Cave Ardeatine rimane scissa dalla causa giustificatrice"".

9. La responsabilità del PRIEBKE per concorso nel reato di omicidio continuato in danno di 335 cittadini italiani.

La partecipazione dell'imputato alla preparazione delle liste contenenti i nominativi degli sventurati da mandare a morte, il controllo dell'identità delle vittime che man mano scendevano dagli autocarri che giungevano alle Cave, la personale fucilazione di due persone con un colpo sparato alla nuca, costituiscono evidenze processuali incontestabili.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che il PRIEBKE abbia dato consapevolmente e volontariamente un contributo causale alla verificazione del criminoso eccidio, e debba perciò ritenersi responsabile del reato a lui addebitato in epigrafe (ossia di concorso nella uccisione di 335 cittadini italiani), sussistendone tutti gli elementi costitutivi, sia materiali che psicologici.

La colpevolezza del PRIEBKE va riferita, a titolo di responsabilità oggettiva, anche alle cinque persone erroneamente (per quanto detto al par. 4) fu-

cilate in eccedenza al numero di 330, in base al disposto dell'art. 82 C.P., che così recita: "Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere (....). Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave (...)".

Detto articolo prevede due ipotesi di condotta. Nella prima, si offende una persona diversa da quella che si voleva; nella seconda si offendono sia la prima, cui era diretta l'offesa, sia quella diversa.

In entrambi i casi si tratta di errore che viene ad incidere sulla fase di esecuzione del reato: esso accade quando vi è divergenza tra lo sviluppo dell'avvenimento preveduto e quello verificatosi nella realtà.

Simile divergenza può essere dovuta, inoltre, non solo ad un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, ma anche ad altre cause accidentali ed indipendenti dal fatto dell'agente (come sembra sia avvenuto nella fattispecie in esame).

Nell'ipotesi di *aberratio ictus* in discorso, riconducibile al 2° comma dell'art. 82 C.P., si confi-

632

gura un reato unico giacchè il legislatore ha inteso accogliere la teoria tradizionale della "unicità del reato", integrata dal principio della irrilevanza dell'errore accidentale, ed ha creato una autonoma figura giuridica nella quale le offese plurime si pongono come elemento costitutivo di un'unica fattispecie delittuosa, sia sotto il profilo del nesso di causalità che dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato.

9.1. L'ordine e la sua manifesta criminosità.

La difesa dell'imputato ha sostenuto che sarebbe conforme a giustizia la dichiarazione di non punibilità del PRIEBKE per l'esistenza di una causa di giustificazione: l'adempimento di un dovere imposto dall'ordine impartitogli dal Colonnello KAPPLER, suo superiore gerarchico.

Tale tesi, però, non ha fondamento giuridico.

La partecipazione dell'imputato al barbaro massacro non può essere giustificata dalla scriminante prevista dall'allora vigente art.40 CPMP (che, essendo norma sostanziale e non processuale, è tuttora applicabile alla fattispecie in esame, nonostante la sua avvenuta abrogazione in forza dell'art.22, legge 11/07/1978, n.382, e la conseguente espansione, verso i reati militari, dell'esimente di più limitata effi-

cacia prevista dall'art.51, c.3, CP).

Sono carenti, infatti, le condizioni ed i presupposti della sua applicabilità.

Il terzo comma di detto articolo stabilisce che se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore, del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine: esclude, perciò, la responsabilità dell'inferiore per un fatto di reato commesso nell'eseguire un ordine.

Il successivo comma 4, però, dispone che quando il fatto è manifestamente criminoso, l'inferiore deve rifiutarsi di eseguire l'ordine, altrimenti risponde del reato assieme al superiore che tale ordine ha impartito.

Non v'è dubbio che l'ordine del massacro fu manifestamente criminoso e l'imputato ora non può addurre a sua discolpa la mancata consapevolezza di tale palese criminosità: qualunque persona media si sarebbe accorta che quella esecuzione così disumana, così barbara, così cinica, per il numero sproporzionato delle vittime, per i criteri che avevano portato alla loro scelta e per le modalità dell'esecuzione, si poneva in contrasto con i più elementari ed imprescindibili principi che regolano il modo di operare dell'uomo in ogni società, sia in tempo di pace che in periodo bellico.

Non si può individuare la manifesta criminosità attraverso parametri diversi da quelli oggettiva-

mente riferibili all'uomo medio, perché altrimenti ogni esecutore di ordini potrebbe sempre sollecitare il dubbio del giudice adducendo la soggettiva non consapevolezza della loro criminosità.

Né potrebbe obiettarsi che sussistevano condizioni particolari (che impedivano all'imputato di percepire, chiaramente e palesemente, tale criminosità) quali: il contesto storico e socio-politico, lo stato di guerra, la delirante ideologia del nazismo, le precedenti rappresaglie (anche più sproporzionate) compiute dai nazisti in altri paesi d'Europa e forse anche a Roma, l'attentato appena subito e la morte di 33 militari tedeschi.

Tali condizioni e circostanze non possono assolutamente influire su una nozione ancorata a dati di fatto e non a concetti giuridici, ad elementi sintomatici immediatamente percepibili, a dati empirici e non ermeneutici.

È manifestamente criminoso, perciò l'ordine che impone un atto o un'azione che l'uomo medio immediatamente avverte come delittuoso, riferendosi a parametri semplici come l'ordinaria esperienza, la morale corrente ed il senso comune, la coscienza civile ed il normale sentimento di umanità. Opinando diversamente, si giungerebbe alla paradossale non-punibilità del militare che, ad esempio, imbevuto dalla folle ideologia del nazismo (che considerava legittimo e non criminoso l'olocausto degli ebrei) obbedisca al-

nella soggettiva convinzione che tale ordine non sia manifestamente delittuoso; mentre lo stesso ordine, agli occhi di qualunque altra persona, apparirebbe oggettivamente, palesemente criminoso e, quindi, la sua esecuzione finirebbe per rendere punibile proprio il militare scevro da deliranti ideologie.

L'aggettivo "manifesto" nel linguaggio corrente significa indubitabile, indiscutibile, chiaro, palese a prima vista, immediato; ed è proprio la solare evidenza, l'immediata rilevabilità che ne costituisce la nota tipica.

Quanto si sostiene è condiviso anche dalla dottrina più autorevole (cfr. VENDITTI -Il diritto penale militare -VI ed. -Giuffrè- pag. 185) secondo la quale "l'ultimo comma dell'articolo 40 CPMP non prevede alcun sindacato di legittimità sostanziale perché il sindacato è un esame, un controllo, una valutazione in fatto e in diritto che può anche rivestire una certa complessità, mentre qui si tratterebbe di situazioni che non richiedono speciali controlli e che palesano per se stesse il loro disvalore penale.

Il pensiero corre spontaneo alle atrocità naziste, ai campi di sterminio, alle stragi di inermi popolazioni civili (...)

Ma qual'è il criterio di determinazione della manifesta criminosità? E' il grado di percezione sog-

gettiva del subordinato o è l'oggettiva estrinsecazione della criminosità in grado tale da essere percepibile dall'uomo medio?

In altre parole: la criminosità deve essere manifesta al subordinato esecutore oppure a chiunque, al tipo medio di cittadino?

E conseguentemente la determinazione deve essere ispirata ad un criterio soggettivo (e quindi concreto) oppure ad un criterio oggettivo (e quindi astratto)? Sembra che la dizione legislativa non lasci dubbi circa il carattere oggettivo di tale criterio, altrimenti la norma sarebbe vanificata e non avrebbe la necessaria funzione di richiamo dell'inferiore alla responsabilità e al dovere di attenzione e di vigilanza.

Occorre però precisare che nella individuazione della manifesta criminosità il criterio oggettivo non può essere esclusivo, ma va combinato con componenti di natura soggettiva dato che la possibilità di valutare la criminosità dell'ordine dipende dalla conoscenza degli elementi di fatto, conoscenza che è diversa in relazione al punto di osservazione dei vari militari.

E può aggiungersi ancora che il requisito della "manifesta criminosità" ha in fondo una funzione sintomatica della consapevolezza, da parte del subordinato, della criminosità del contenuto dell'ordine: di conseguenza, quando quella consapevolezza risulta

ne ad essere vanificata, o quanto meno passa in secondo piano""".

Ma anche se si ritenessero non condivisibili le considerazioni appena svolte, e si considerasse necessario scendere all'analisi dell'atteggiamento psicologico e soggettivo dell'imputato circa la manifesta criminosità dell'ordine ricevuto (così come ha fatto la sentenza del 1948 per KAPPLER e gli altri coimputati), occorrerebbe comunque concludere che il PRIEBKE fu consapevole di tale palese criminosità, perché, seppure le circostanze sopra riferite [precedenti rappresaglie già attuate, appartenenza ad un sistema ideologico-politico perverso, uccisione di 33 militari tedeschi, difficoltà di conoscenza e interpretazione delle complesse norme internazionali in materia] possono avergli ottenebrato le facoltà critiche della ragione, anche se la sua coscienza non ha investito direttamente il nucleo della manifesta delittuosità dell'azione, anche se egli non è stato totalmente ed intenzionalmente consapevole della aperta e palese criminosità dell'eccidio, egli ha comunque accettato il rischio di tale possibilità, non ponendosi eccessive problematiche e mettendo in conto (ma superandola in forza della farneticante ideologia di cui era portatore ed espressione) l'eventualità di partecipare ad una esecuzione di smisurata bestialità.

9.1. Il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente criminoso.

Stabilito che l'imputato accettò comunque il rischio che l'ordine fosse manifestamente criminoso, è conseguenziale ritenere che egli dovesse negare esecuzione a quell'ordine, se voleva esimersi da responsabilità penale per concorso con il superiore.

Ma il PRIEBKE poteva disobbedire a KAPPLER? E quali sarebbero state per lui le conseguenze di tale disobbedienza ?

Secondo la tesi difensiva, l'imputato non avrebbe potuto disobbedire perché:

a) il Capitano SCHUTZ, che aveva avuto l'incarico di dirigere l'esecuzione, aveva riunito ufficiali e sottufficiali presenti alle Cave ed aveva detto che "quanti non si sentivano di sparare non avevano altra via di uscita che mettersi al fianco dei fucilandi e che anche essi avrebbero avuto un colpo " (v. pag. 21 sent. KAPPLER);

b) la legislazione tedesca prevedeva la pena di morte in un simile caso di disobbedienza, così come risultava evidente dalla lettura del codice penale militare di guerra e dai chiarimenti forniti in merito dal consulente tecnico della difesa, ascoltato all'udienza dibattimentale del 3 giugno 1996.

Secondo la tesi accusatoria, invece, il PRIEBKE poteva e doveva disobbedire all'ordine perché:

a) -l'art. 47 del codice penale militare tedesco del 1926, in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva spazi all'autovalutazione o al sindacato dell'ordine criminoso ricevuto ed in ogni caso il reato di disobbedienza non comportava la pena di morte se non in casi di estrema gravità (ad es. durante un combattimento, in circostanze di estremo pericolo, e così via), mentre l'ordine di partecipazione alla esecuzione non rientrava in tali ipotesi;

b) -il consulente tecnico del Pubblico Ministero, Tenente di vascello Gerhard SCHREIBER, storico, addetto all'archivio militare tedesco delle SS in Friburgo, all'udienza dibattimentale del 3/6/1996 aveva reso significative dichiarazioni e prodotto sufficiente documentazione per poter concludere che, in molti casi analoghi di disobbedienza anche da parte di ufficiali, nessuno era stato mai punito con la pena di morte ma soltanto con provvedimenti amministrativi più o meno rigorosi (quali la punizione disciplinare, il trasferimento al fronte, la compromissione della carriera) o con condanne a pene lievi.

c) -la minaccia del Capitano SCHUTZ poteva intimorire solo i militari di truppa ed i sottufficiali ma certamente non il PRIEBKE, (suo parigrado, anche se meno anziano) il quale non poteva ovviamente ignorare che la eventuale competenza funzionale per un atto di

64

tale gravità spettava solo al Colonnello KAPPLER.

d)-KAPPLER non aveva mai prefigurato esecuzioni sommarie e rivolto minacce di morte a nessuno dei militari di truppa o degli ufficiali incaricati dell'esecuzione che avessero disobbedito all'ordine di sparare; ciò risultava implicitamente dagli atti del relativo processo, e inoltre:

- dalle dichiarazioni da lui rilasciate al giornalista della RAI, CRESCIMBENI, nel corso di un'intervista del febbraio 1974, ritualmente acquisite attraverso l'ascolto della relativa registrazione, nell'udienza del 12 giugno 1996;

- dal fatto che nulla successe al soldato AMONN, che non ebbe la forza di sparare e svenne, né all'esitante Capitano WETJEN che, con modi camerateschi, fu accompagnato all'interno della grotta ed affiancato dal KAPPLER nel momento drammatico della esplosione del colpo.

A parere del Collegio, la tesi accusatoria è fondata.

Il PRIEBKE (come d'altronde tutti gli altri ufficiali convocati presso le Cave Ardeatine per il terribile massacro) avrebbe dovuto rifiutare di dare esecuzione ad un ordine così obiettivamente criminoso, e, per quanto già detto, soggettivamente recepito come tale attraverso l'indiretta consapevolezza, la volontaria accettazione del rischio di palese illegittimità della strage che si stava per compiere.

641

Giova sottolineare che le risultanze processuali consentono di stabilire che le possibili conseguenze per l'imputato del rifiuto di partecipare a quell'orribile strage erano:

1) un provvedimento disciplinare e/o il trasferimento al fronte e/o un rallentamento del *cursus* militare: in tal caso le conseguenze sarebbero state molto lievi e non paragonabili a quelle dell'obbedienza all'ordine palesemente criminoso;

2) il deferimento ai rigorosi Tribunali delle SS: in tal caso egli avrebbe sempre potuto giustificare la disobbedienza con la ritenuta palese criminosità dell'ordine ed ottenere un proscioglimento in base ai principi vigenti nel sistema penale militare tedesco, del tutto identici a quelli del nostro articolo 40 cpmp.

In ogni caso, il paragrafo 94 del cod. mil. tedesco, così regolava le ipotesi di disobbedienza: "1)-Chi rifiuta l'obbedienza o parole o azioni o persevera nel disobbedire ad un ordine ripetutamente mantenuto in fatti di servizio, è punito con la consegna di rigore non inferiore a 14 giorni o con il carcere o la detenzione in fortezza. 2) Se il reato è compiuto in operazioni, o costituisce un caso particolarmente grave, allora può essere riconosciuto meritevole di pena di morte o ergastolo o reclusione temporanea da uno a quindici anni".

Da tale lettura si desume chiaramente che l'eventuale

disobbedienza, nelle circostanze di causa, sarebbe ricaduta nella previsione del n.1) del par. 94 e solo una errata interpretazione circa la sua "particolare gravità" avrebbe potuto ricondurla all'ipotesi sub 2, sanzionabile però, al massimo, con la reclusione temporanea, scongiurabile, ne caso di un eventuale processo, in base a quanto già accennato alla pagina precedente, n.2).

3) la minaccia di esemplare ed immediata punizione con la morte: in tal caso egli avrebbe potuto recedere dal rifiuto e partecipare all'esecuzione solo per salvare la propria vita, avvalendosi della scriminante dello stato di necessità, prevista da tutti gli ordinamenti giuridici, compreso quello tedesco; in tale ipotesi, infatti, nessuno avrebbe potuto pretendere dal PRIEBKE un comportamento eroico ed il sacrificio della propria vita per evitare di concorrere in una disumana esecuzione.

In tutte le ipotesi appena esaminate il PRIEBKE, dunque, avrebbe avuto una via d'uscita: essa, però, non poteva certamente essere quella di obbedire all'ordine apertamente delittuoso, se non in caso di pericolo attuale per la propria vita; e poiché tale pericolo non si è mai realisticamente profilato, è conseguenziale il suo coinvolgimento nella responsabilità dell'intero eccidio, a titolo di concorso con tutti gli altri esecutori.

... della premeditazione

Il Collegio, pur ritenendo sussistenti le contestate aggravanti della premeditazione e della crudeltà verso le persone, considera necessario un approfondito esame dei loro presupposti fattuali e giuridici, al fine stabilire la loro esatta valenza e quanto questa si riverberi sul successivo giudizio di bilanciamento ex art. 69 C.P.

L'esatta nozione giuridica della premeditazione si attaglia solo marginalmente, e con notevole sforzo interpretativo, al modo di svolgersi dei fatti.

Tale aggravante postula un intervallo di tempo tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, nonché un dolo particolare che si differenzia da quello della semplice riflessione e si sostanzia nel protrarsi della volontà delittuosa.

La giurisprudenza regolatrice ha più volte chiarito che per la premeditazione occorrono due elementi essenziali: l'uno cronologico e l'altro ideologico. Il primo consiste in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito criminoso, intervallo sufficiente a far desistere l'uomo di media moralità dal proposito medesimo, per il prevalere di motivi altruistici su quelli antisociali; il secondo nel perdurare, senza titubanze,

della risoluzione criminosa e, quindi, in un quid pluris rispetto alla normale riflessione (Cass., 4/5/1965, D'Amore).

Anche una notte o un tempo più breve possono integrare il richiesto elemento cronologico, il cui perfezionarsi, in detto intervallo temporale, deve essere oggetto di indagine di fatto, adeguatamente motivata (Cass. 20/1/1956, Testa).

Non sembra superfluo sottolineare che il T.S.M. escluse tale aggravante in merito all'uccisione delle dieci persone fatte aggiungere da KAPPLER per l'immediata contestualità tra la notizia del decesso del 33° soldato tedesco e l'ordine di maggiorazione. ""Nè ha rilevanza - sostenne il T.S.M.- che tra l'ordine dell'uccisione e l'evento dell'uccisione si siano interposte probabilmente alcune ore, essendo tale lasso di tempo imposto da necessità intrinseca all'esecuzione dell'ordine. L'esclusione dell'aggravante è addirittura intuitiva per l'uccisione degli altri cinque(....)"".

E' ovvio, poi, che il problema di tale aggravante non si pose per l'uccisione delle prime 320 vittime giacché si pervenne, per tale fatto, all'assoluzione del KAPPLER e degli altri coimputati, per la non consapevolezza della manifesta criminosità dell'ordine.

Ora non v'è chi non veda la pesante influenza di queste stesse argomentazioni del Tribunale Supremo

655

[illegible] dei 320 ostaggi iniziali.

Il KAPPLER ebbe dal Generale MAELTZER l'ordine di individuare le persone da fucilare alle ore 17-18 del 23/3/1944 e lo trasferì ai suoi collaboratori chiedendone l'apporto;

in quel momento nè lui nè i suoi subordinati sapevano di dover poi partecipare alla strage, e l'intervallo di tempo fra tale attività di ricerca e l'esecuzione del massacro (circa 20 ore), non sembra essere eccessivamente più lungo di quello "intrinsecamente necessario all'esecuzione dell'ordine", e tale da integrare una premeditazione che sia morfologicamente tra le più gravi.

Il Collegio ritiene, in effetti, che la premeditazione abbia assunto caratteri di non particolare gravità, sia perché la risoluzione criminosa non ha avuto origine solo nella autonoma, diretta e malvagia volizione di coloro che hanno eseguito la strage, ma anche nella determinazione dei superiori in grado, sia perché l'intervallo tra ideazione criminosa e sua attuazione, è molto più prossimo allo spazio temporale "intrinsecamente necessario all'esecuzione dell'ordine", che a quello necessario e sufficiente a far desistere dal proposito delittuoso.

Nè sembra del tutto trascurabile la pronuncia del Supremo Collegio (18/6/1956, Arciere) secondo cui "lo studio del piano aggressivo, la preordinazione

646

estranei alla nozione della premeditazione, ma possono acquistare un valore sintomatico ai fini dell'applicazione di tale aggravante" e quella (4/I/1943, Scigliuzzo) secondo cui "la premeditazione non va confusa con la preordinazione, la quale si riferisce al modo di esecuzione del disegno criminoso, mentre la premeditazione attiene ad uno stadio anteriore".

Perché, nella concreta fattispecie della quale ci si occupa, lo svolgersi degli eventi, la ricerca dei nominativi e la predisposizione dei mezzi e delle modalità dell'esecuzione, sembrano avere maggiore contiguità con l'attività di preordinazione che con una vera e propria premeditazione.

Non si può, poi, non rimarcare la intuitiva, palmare differenza che esiste tra intenzione omicida autonoma, ferma, radicata nel tempo, (a volte per settimane o per mesi) senza resipiscenze o tentennamenti, e l'intenzione omicida imposta (sia pure illegittimamente) ed attuata a distanza di poche ore.

Tutto questo per concludere che la premeditazione addebitabile al PRIEBKE si carica di significati peggiorativi meno intensi di quelli normalmente presenti nel delitto ex-art. 575 C.P., con conseguenti riflessi sulla valutazione comparativa ex-art. 69 C.P.

Del resto lo stesso P.M., forse per una dimenticanza bizzarra ma emblematica, sia in sede di re-

quisitoria finale che di replica, ha menzionato solo l'altra aggravante della crudeltà, trascurando del tutto di esporre la sua opinione circa la sussistenza e la valenza della aggravante in discorso.

11. La crudeltà verso le persone.

Anche questa aggravante sussiste nelle sue componenti essenziali; essa, però, (nonostante il disagio che un tema così drammatico suscita in chi deve occuparsene), deve essere analizzata attentamente e ridimensionata con riguardo alle modalità dell'esecuzione che, a parere del Collegio, non sembrano coincidere pienamente, in punto di fatto, con quelle ritenute nella sentenza KAPPLER.

Nella crudeltà rientrano tutte le manifestazioni, non attuate come strumento di esecuzione del reato, che denotano durante l'iter criminoso l'ansia incontenibile dell'agente di appagare la propria istintività di arrecare dolore; essa rappresenta un di più rispetto ai mezzi necessari per la produzione dell'evento e rivela l'insensibilità dell'agente a qualsiasi richiamo umanitario.

Scopo dell'aggravante è quello di punire più severamente l'omicida per l'assoluta mancanza di sensibilità morale e di pietà, onde occorre avere riguardo alle modalità dell'azione.

648

Anche se queste ultime furono fissate dal KAPPLER, l'aggravante è addebitabile anche all'imputato a norma dell'art. 118,c.2, C.P., nella originaria stesura anteriore alla modifica operata con l'art.31 della L.7/2/1990 n. 19.

Detta aggravante, infatti, concernendo l'intensità del dolo (art. 70, c.2, C.P.) è valutabile a carico di tutti coloro che concorsero nel reato perché servì ad agevolarne l'esecuzione (v. anche Cass., Sez. I, 1980, n. 146044: "la circostanza di aver agito con crudeltà, pur essendo di natura soggettiva, si estende ai correi qualora sia strumentale rispetto all'evento realizzato").

Ciò posto, nonostante quel barlume di umanità che può rinvenirsi nella raccomandazione del Colonnello KAPPLER di non toccare con la bocca dell'arma la nuca dei fucilandi, non può dubitarsi della presenza di tale aggravante nelle modalità della barbara esecuzione, così efficacemente rievocate a pag. 67 della sentenza KAPPLER: """E' risultato che le vittime (giunte alle Cave Ardeatine dal Carcere di Regina Coeli quando erano state fucilate oltre cento persone trasferite dal Carcere di via tasso) erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale all'imboccatura della cava, da dove, frammiste con le detonazioni, esse udivano le ultime angosciose grida delle vittime che le avevano precedute.

scorgevano, alla luce delle torce, i numerosi cadaveri ammucchiati delle vittime precedenti (dich. AMONN)""".

Tali modalità, tuttavia (pur essendo sufficientemente sintomatiche di crudeltà per la grande sofferenza morale imposta alle vittime), alla luce delle risultanze probatorie e delle valutazioni logiche, debbono fermarsi qui e non assumere le tinte oltremodo fosche ed agghiaccianti che sono descritte subito dopo: "Infine, esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui erano costrette ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte...".

Il Collegio ritiene che non sia incontestabilmente certo che le persone venissero fatte salire sui cadaveri accatastati delle vittime precedenti e, quindi, ritiene che tale aggravante debba essere depurata della sua componente di fatto più raccapricciante, e riportata ad una dimensione che, pur superando il limite di ciò che era necessario per la produzione stessa dell'evento di morte, non trasmodanella inutile ed esagerata efferatezza.

Nella sentenza KAPPLER si dà assoluto credito alle dichiarazioni dei medici legali ASCARELLI e CARELLA e si considera pienamente convincente la loro tesi (v. sent. pag. 67): ""se i cadaveri delle vittime furono trovati ammucchiati fino all'altezza di un

metro [un metro e mezzo] circa, con le gambe genuflesse, così come esse erano nel momento della fucilazione, significa che caddero in quel posto poiché, se presi ed accostati [rectius: accatastati] subito dopo la fucilazione, come affermarono gli imputati, si sarebbero necessariamente stirati nelle gambe dal momento che non avevano potuto ancora acquistare la rigidità cadaverica'".

Il Collegio, pur non svalutandole del tutto, per l'assenza di inconfutabili certezze, ritiene che le conclusioni dei periti non siano completamente condivisibili perché contrastano con le risultanze processuali, con i dati della comune esperienza e con la logica.

Nel dettaglio:

a) -nelle dichiarazioni rese in istruttoria dai due periti non c'è alcun riferimento alle "gambe genuflesse" ritenuto poi fondamentale e decisivo per le loro deduzioni.

Il prof. ASCARELLI riferisce testualmente il 26/9/1945 alle autorità alleate (documentazione prodotta dal P.M. all'ud. del 10/5/1996- lett. S): "Le salme erano ammucchiate nello sfondo di due gallerie... quasi tutti i cadaveri avevano assunto una posizione prona ed erano collocati in più strati, l'uno sull'altro; nella galleria trasversale in tre strati, in quella longitudinale in 4 ed anche in 5 strati (....). Data la posizione delle singole salme nei cu-

65-1

che le vittime siano state abbattute a colpi di mitraglia ma (...) [esse furono] singolarmente abbattute (.....) la vittima cadeva bocconi e man mano che gli altri condannati sopraggiungevano dovevano per forza essere fatti salire sui corpi dei caduti, altrimenti non potrebbe spiegarsi la stratificazione delle salme e la loro quasi uniforme posizione prona";

mentre il dr. CARELLA, il 4/9/1947 (doc.ne P.M.-ud. 10/5/1996, lett. T), precisa: "(....) il fatto che i cadaveri siano stati rinvenuti ammonticchiati in qualche punto per l'altezza di circa un metro e mezzo, e in più strati, quasi tutti nella stessa posizione, mi fa ritenere, con molta probabilità, che essi siano stati uccisi sul posto stesso in cui furono trovati, e che quindi le vittime siano state obbligate a salire sui cadaveri delle altre vittime precedentemente uccise. A meno che, a distanza di qualche ora dalla morte, a rigidità cadaverica già stabilitasi, non siano state sovrapposte le une alle altre, e con un certo ordine".

Il dr. ASCARELLI solo al dibattimento (ud. 16/6/1948, p.438) e, inoltre, nel suo libro "Le Fosse Ardeatine" (l'unico ritualmente acquisito agli atti dibattimentali perché contenente considerazioni medico-legali), precisa: "due enormi cumuli che occupavano uno spazio di circa 5 metri di lunghezza e 3 di larghezza e 1.50 di altezza. Le salme non appari-

652

vano distinte ma ammucchiate , sovrapposte, strettamente adese, del tutto irriconoscibili " (pag. 40); "Quasi a tutti [i corpi] comune la posizione prona. Differenti però ne erano gli atteggiamenti, per il vario grado della contorsione del tronco e per la flessione od estensione delle gambe. Molti però furono i cadaveri che nella suddetta posizione prona, presentarono le gambe flesse sotto l'addome" (pag.. 41); "Si è detto come spesso le salme esumate non si presentavano intere, ma mancanti del capo, degli arti, di porzioni di arti, ecc. (....) alle volte un arto o un frammento di esso si rinveniva con altri frammenti appartenenti ad un diverso corpo: ciò forse a causa delle esplosioni....(pag.53).

Mentre il dr. CARELLA, anche al dibattimento, non parla mai di "gambe genuflesse" ma di "gambe divaricate" (ud. 16/6/1948 p. 450) ed aggiunge considerazioni che lasciano molto perplessi per la loro incredibile superficialità, come: "se ammazzati in luogo diverso è strano che siano stati trovati tutti nella stessa posizione"; "se come dicono gli imputati il trasporto avvenne subito dopo l'esecuzione, avremmo dovuto trovare quasi tutti i cadaveri irrigiditi" [sic]; "ritengo che le vittime furono uccise l'una sull'altra. Se uccise in luogo diverso, non credo che avranno avuto la forza di buttare cadaveri a 7-8 metri di altezza" [sic]; "l'accumulo non potette avvenire, dunque, successivamente".

nel citato libro del dr. ASCARELLI, per rendersi conto del significato che in esso viene attribuito alla locuzione "gambe genuflesse" (v. pag. 58, 37-51) e della situazione riscontrata al momento della riesumazione delle sventurate vittime.

b) -tutti i materiali protagonisti dell'esecuzione hanno riferito, univocamente e senza contraddizioni, che i cadaveri delle vittime venivano accostati e/o accatastati dopo l'esecuzione in fondo alle gallerie; nessuno ha mai parlato di salita delle vittime, e conseguentemente dei loro carnefici, sui corpi delle persone già uccise;

c) -i dati della comune esperienza e le regole stringenti della deduzione logica permettono di ritenere che:

1) -quando una persona, inginocchiata e con le mani legate dietro la schiena, viene colpita a morte da un colpo alla nuca, cade prona e conseguentemente le gambe si distendono in modo automatico: quindi, dovunque essa venga uccisa (a terra o sul corpo di altre vittime), assume sempre una posizione distesa; in ogni caso, ammesso il ritrovamento di molte vittime con le gambe genuflesse [non di tutte, perciò], andrebbe ricercata altrove la causa di tale posizione (nelle esplosioni cui si riferisce lo stesso ASCARELLI per giustificare lo smembramento di molte salme?) e non nel fatto che esse fossero costrette a salire

sui corpi di chi le aveva precedute. I periti, tra l'altro, desumono tale raccapricciante circostanza dal solo fatto che i cadaveri formavano cumuli ordinati di circa un metro e mezzo, trascurando di approfondire l'ipotesi (molto più probabile, ma solo accennata dal dr. CARELLA) che, dopo l'uccisione, i corpi siano stati man mano accatastati per lasciare spazio nelle gallerie (così come assunto dai partecipanti all'eccidio);

2) è molto improbabile (se non inverosimile) che qualcuno, o addirittura il Colonnello KAPPLER, abbia avuto la folle, balzana idea di procedere in un modo così stupidamente barbaro: sia perché esso sarebbe stato obbiettivamente inconciliabile con i ristretti tempi dell'esecuzione, sia perché avrebbe accresciuto smisuratamente le difficoltà della fucilazione. Basti pensare all'enorme, oggettiva difficoltà (se non all'impossibilità) che cinque persone, con le mani legate dietro la schiena, avrebbero dovuto superare per salire tutte insieme, contemporaneamente, su un cumulo di vittime che poteva anche superare il metro; ed a quanto sarebbe stato arduo, per i cinque carnefici che le seguivano, rimanere in piedi su un mucchio di corpi senza vita e sparare un colpo mortale alla nuca, nonostante il precarissimo, instabile equilibrio derivante dall'assurda posizione. Senza contare che tale barbaro modo avrebbe richiesto tempi molto più lunghi rispetto ad una fucilazione eseguita

secondo le modalità riferite da tutti i coimputati, e cioè con il sistematico accantonamento verso il fondo della galleria ed il successivo accatastamento di quei poveri corpi.

Ve n'è abbastanza per concludere che appare molto dubbio, in punto di fatto, questo inquietante segmento di crudeltà, e quindi anche questa aggravante, pur sussistendo, assume connotazioni meno gravatorie di quelle addebitate al correo KAPPLER. Esse influiranno, come si vedrà, nella comparazione con le attenuanti.

12. L'attenuante ex-art. 59 CPMP.

Il reato ascritto, pur nella sua oggettiva ed indiscutibile gravità, appare circostanziato da due attenuanti che si ritengono concedibili all'imputato: quella prevista per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato (art. 59, n.1, CPMP, applicabile anche in tempo di guerra per il richiamo contenuto dalla art. 47 cpmg) e quella prevista dall'art. 62/bis CP (attenuanti generiche) richiamato dall'art. 47 CPMP.

È fuori discussione il fatto che l'imputato abbia partecipato all'eccidio, adempiendo all'ordine impartitogli dal Colonnello KAPPLER, comandante del reparto cui apparteneva. Ed è fuor di dubbio che tale ordine, pur non integrando i presupposti della esi-

156

mente dell'art. 40 CPMP a causa della sua palese demente, abbia determinato il Capitano PRIEBKE a littuosità, concorrere nella strage delle Fosse Ardeatine.

Per escludere l'attenuante occorrerebbe dimostrare una autonoma, volontaria, indipendente scelta dell'imputato e la sua libera e consapevole decisione di partecipare in ogni caso e ad ogni costo a quell'orribile fucilazione.

Ma di tutto questo non appare alcuna traccia negli atti del processo.

Nessuna risultanza processuale porta a concludere che il Capitano PRIEBKE si sia offerto come volontario complice della strage, oppure a supporre che, anche in assenza di ordini superiori, egli si sarebbe comunque unito ai carnefici per soddisfare un cinico desiderio di vendetta o una improbabile libidine di sangue: egli non aveva parenti o amici tra i soldati deceduti per l'attentato di via Rasella, né i tratti della sua personalità, quali emergono dalle carte processuali, (nonostante la sua partecipazione, nei limiti già visti, alle torture di via Tasso), sembrano delineare l'immagine di un ufficiale portato istintivamente e sistematicamente alla violenza ed alla crudeltà necessarie per proporsi come libero e volontario correo nel massacro.

Né può aderirsi a quanto sostenuto da qualche difensore di parte civile: esisteva una tale convergenza tra il Colonnello KAPPLER ed il suo collabora-

[illegible] impostazione caratteriale ed ideologica, che l'imputato aderì sicuramente, senza perplessità ed obiezioni, all'ordine del suo carismatico superiore e non fu affatto indotto al reato da questi, di conseguenza egli sarebbe immeritevole dell'attenuante.

A prescindere dalla mancanza di qualsiasi elemento che possa dimostrare l'intima adesione del Capitano PRIEBKE a quell'ordine, è appena il caso di rilevare che anche il KAPPLER non agì *sua sponte*.

Egli fu incaricato dell'esecuzione non perché si fosse volontariamente proposto al Generale MAELTZER, ma solo perché il Maggiore DOBRIK (comandante del Battaglione "Bozen" falcidiato dallo scoppio della bomba) aveva avanzato riserve circa l'idoneità fisica e psicologica dei suoi uomini. Inoltre, anche ammettendo affinità elettive e particolari coincidenze della visione generale, morale, socio-politica e militare di due personalità, non può dedursene necessariamente la convergenza di idee anche su singoli atti, specie se di tanta gravità e negatività.

Per concludere, tutto porta a supporre che il Capitano PRIEBKE, se non avesse ricevuto un formale ordine dal superiore, si sarebbe molto volentieri sottratto ad un'azione così moralmente riprovevole e così giuridicamente pericolosa, ed avrebbe certamente evitato di partecipare ad una esecuzione tanto disu-

tra l'altro, confermato dalle stesse dichiarazioni dell'imputato al quale, pertanto, l'attenuante in discorso può essere riconosciuta.

13. Le attenuanti generiche. Finalità e caratteristiche.

L'art. 62/bis C.P. dispone: "Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'art.62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, come una sola circostanza..."

Le circostanze attenuanti generiche previste dall'articolo appena trascritto, sono state introdotte nel nostro ordinamento per mitigare, in relazione a circostanze non contemplate specificamente dalla legge, le pene previste per i singoli reati.

Esse rappresentano tutto ciò che il legislatore non ha potuto prevedere in ordine alla individuazione della pena, essendo impossibile concentrare in poche formule l'immensa varietà delle vicende umane. Cosicché spetta al giudice cogliere, nella concretezza di ciascun fatto, nei motivi che lo hanno determinato e nelle circostanze che lo hanno accompagnato, quegli elementi che possono suggerire di attenuare la pena astrattamente indicata dal legislatore.

La Corte regolatrice ha chiarito più volte, ed

in modo ormai consolidato, natura, presupposti e limiti di questa attenuante, (il cui carattere saliente è la "atipicità"), emettendo una serie copiosissima di pronunce, delle quali si riportano le più significative:

"Nel nostro sistema penale non esistono ipotesi criminose aprioristicamente incompatibili, per loro natura, con le attenuanti generiche, sicché il beneficio attenuativo non può negarsi a causa della natura e gravità del reato (19/11/1982, Nobile), che è cosa ben diversa dalla gravità del fatto e della condotta criminosa. Non è, poi, di ostacolo alle attenuanti generiche la sola gravità del fatto, ma è necessario tener conto di tutti gli elementi che possono riferirsi oggettivamente e soggettivamente al reato, al modo, all'occasione, al temperamento, al contegno del colpevole" (20/12/1983, Russo):

"L'art. 62/bis CP non individua né specifica le situazioni in presenza delle quali possono trovare applicazione le attenuanti generiche, attribuendo al giudice un ampio potere discrezionale. E', tuttavia, evidente che il giudice può e deve fare riferimento sia ai criteri enunciati nell'art.133 C.P., (norma che comprende tutte le possibili situazioni influenti sulla misura della pena) sia ad elementi e situazioni di fatto particolari (diversi da quelli legislativamente indicati nell'art. 133 C.P.), aventi valore significante per l'adeguamento della pena alla natura

660

ed all'entità del fatto di reato ed alla personalità del reo. Il potere discrezionale del giudice - nonostante la sua ampiezza ed estensione - non è però illimitato: egli ha l'obbligo di indicare i parametri ed i criteri utilizzati e le ragioni che pone a fondamento della concessione di tali attenuanti" (Cass., 1.10.1986 Esposito).

"Il beneficio dell'art. 62 bis C.P. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 C.P. che meritano, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato o altro" (Cass. 15/2/1988, Amodeo).

13.1. Elementi valutabili fuori dell'art. 133 C.P.:

la disciplina militare, il tempo di guerra, il contesto storico-politico, i rischi della disobbedienza.

Prima di scendere all'esame concreto delle situazioni di fatto particolari e degli elementi diversi da quelli indicati nell'art. 133 C.P., che il Collegio ritiene di valutare a favore dell'imputato, sembrano opportune alcune considerazioni.

Se qualcuno avesse rifiutato di obbedire all'ordine del Colonnello KAPPLER ed avesse avanzato obiezioni o dubbi circa quel barbaro modo di colpire

persone inermi ed estranee ad un attentato che, anche se ritenuto proditorio, rientrava pur sempre nella tragica e fatale logica della guerra; se qualcuno avesse suscitato perplessità circa l'enormità dell'azione che si stava profilando, forse la "rappresaglia" avrebbe avuto una diversa fisionomia, forse sarebbe prevalsa l'originaria idea del Generale Von MACKENSEN di colpire solo le persone condannate a morte o di limitare la reazione tedesca entro limiti e dimensioni molto più ridotte.

Certo, però, ciò non era agevole.

Non era facile per il Capitano PRIEBKE opporsi ad un superiore dalla personalità forte ed ambiziosa come quella di KAPPLER e ad un ordine che proveniva, attraverso i massimi vertici della Wermacht, direttamente dallo Stato Maggiore di HITLER; svestirsi dell'ambito mentale, portato all'obbedienza pronta e cieca, che costituiva la struttura portante della rigidissima organizzazione delle SS; non considerare che ordini di rappresaglia, di proporzioni anche più mostruose ed aberranti, erano stati eseguiti nello scenario di guerra di altri paesi europei occupati da nazisti [e forse anche a Roma]; non subire l'angoscioso patema di una denunzia ai Tribunali militari delle SS, estremamente rigidi e fortemente condizionati dalle direttive o dalle decisioni di HIMMLER.

Perché, nonostante sia pacifico che il cod. pen. mil. tedesco non prevedeva per simili disobbe-

662

dienze la pena di morte, è difficile accettare senza riserve le precisazioni di Gerhard SCHREIBER, consulente tecnico del P.M., secondo il quale le uniche conseguenze sarebbero state di natura amministrativa e non penale.

Non può, infatti, ritenersi del tutto infondato il parere del consulente tecnico della difesa (lo storico e giurista ANGELOZZI GARIBOLDI), secondo il quale le conseguenze di una disobbedienza, in quelle circostanze, sarebbero state alquanto gravi: il rifiuto avrebbe comportato la violazione del giuramento delle SS naziste e sarebbe stato interpretato come un tradimento del sistema, con conseguenze molto negative anche per i familiari dell'indisciplinato ed il suo deferimento ai Tribunali Speciali delle SS, temutissimi per il loro ossequio ai vertici dell'organizzazione politica e per l'applicazione di principi e norme del tutto speciali.

Le deduzioni contenute nel parere del Consulente tecnico della Difesa rinnovano, peraltro, le scansioni argomentative contenute nella relazione dell'avv. Erich Muller (coadiutore tedesco nel dibattimento Kappler, udienza del 6 luglio 1948, pag. 677 del relativo verbale): "un ordine del Führer rappresentava una disposizione emessa senza la compartecipazione del Parlamento e del Governo o di una qualsiasi Autorità legislativa, contro la quale non poteva opporsi alcuna opinione e che doveva essere ese-

quella senza riserve e senza condizioni da coloro ai quali la disposizione stessa era rivolta. L'ordine del Führer non era legato ad alcuna forma (...) poteva essere impartito per iscritto, verbalmente, direttamente o indirettamente. Un ordine del Führer aveva forza superiore alla legge perché emanava direttamente dalla massima Autorità del III Reich (...). Per ogni tedesco il non adempimento di un ordine del Führer rappresentava andare incontro a severe condanne. In generale la perdita della libertà personale ed in maniera particolare più severe erano le condanne previste per appartenenti alle "SS" - poiché gli stessi non venivano sottoposti alla giurisdizione ordinaria bensì alla giurisdizione delle "SS" ed ai loro previsti Tribunali speciali -. Per siffatte ragioni gli appartenenti alle "SS" osservavano una disciplina ancora più rigorosa (...). Tra l'altro valeva in Germania il principio, la possibilità e quindi il pericolo, in tali casi, di vedere applicate a carico del trasgressore le norme riguardanti la punizione anche nei confronti dei membri della famiglia: moglie, genitori, figli, fratelli"".

La capacità deterrente di quei Tribunali (posti a tutela della ferrea disciplina militare tedesca), già ritenuta notoria dalla sentenza KAPPLER, è, poi, ulteriormente suffragata dal rilievo che, riconoscendo eccessivi spazi al potere di obiezione e di critica dell'inferiore in grado, si attribuirebbe-

664

ro alle FF.AA. naziste ed al totalitario e delirante regime politico che le esprimeva, connotazioni garantistiche e margini di autonomia che, invece, non possedevano affatto.

Al fine di svalutare le considerazioni che precedono, si è evidenziato il parallelismo tra l'apparato nazista e la criminalità organizzata, per negare qualunque valenza attenuante della "appartenenza all'organizzazione": come il "killer" mafioso non può invocare quale attenuante la difficoltà di opporsi alla crudeltà e spietatezza dell'organizzazione di cui volontariamente fa parte, allo stesso modo nessun riguardo può aversi verso chi faceva parte di una perversa e sinistra organizzazione come le SS.

Il paragone, però, è improprio e disomogeneo perché la criminalità organizzata ha come scopo la commissione di reati e si pone come organismo illegale, *contra legem*, al di fuori della struttura statuale, mentre la Wermacht e le SS facevano pur sempre parte dell'apparato amministrativo dello Stato tedesco.

Inoltre, anche per l'appartenente alla criminalità organizzata andrebbe sempre valutata, controllata, verificata la sussistenza di ogni circostanza e di quanto altro possa incidere sulla gravità del fatto o sulla concedibilità di eventuali attenuanti; non sarebbe, insomma, possibile una aprioristica esclusione di tale verifica, sulla base della sola appar-

[illegible] ta.

Gli elementi desumibili dalle considerazioni che precedono, alla luce di quanto chiarito dalla segnalata giurisprudenza di legittimità, possono ben rientrare nel paradigma normativo dell'art. 62/bis CP. che non consente di trascurare un dato di grandissimo rilievo: questi stessi elementi hanno portato nel 1948, (in epoca, quindi, vicinissima ai terribili eventi ed alle lancinanti sofferenze morali e materiali del massacro) ad assolvere lo stesso KAPPLER, con formula dubitativa, ed altri cinque correi (due ufficiali e tre sottufficiali) con formula piena, nella supposizione che tali elementi provassero sintomaticamente la non consapevolezza della manifesta criminosità della "rappresaglia".

E non tutti erano, come vorrebbero l'accusa e le P.C., ignari e semplici esecutori di ordini: i due ufficiali ed uno dei marescialli si trovavano in una posizione che era sostanzialmente assimilabile a quella del Capitano PRIEBKE e da essa si differenziava solo perché questi aveva svolto il compito, delegato e meramente esecutivo, di controllo delle liste. Si trattava, infatti, del Maggiore DOMIZLAFF (comandante del III reparto dell'Aussenkommando), del Capitano CLEMENS, (cui era stata affidata la direzione del carcere di via Tasso e che aveva attivamente partecipato a quelle torture, tant'è vero che venne

666

incriminato per le gravi lesioni procurate ai detenuti e successivamente prosciolto, per prescrizione dei reati, in data 12/4/1960- atti prodotti nell'udienza 10/5/1996, B/1-), e del Maresciallo QUAPP (che, oltre ad essere stato incriminato assieme al CLEMENS per le stesse torture, aveva partecipato alla formazione delle liste -v. sent. KAPPLER, pag. 65-).

Tali elementi, poi, assumono indubbiamente un significato ancora più pregnante ove si consideri che lo stesso Tribunale Internazionale di Norimberga (che già nell'immediato dopoguerra aveva infranto il tabù dell'obbedienza cieca, condannando molti criminali nazisti che avevano cercato di ripararsi dietro lo scudo dell'ordine dei superiori), nell'art. 8 del suo Statuto aveva stabilito: "Il fatto che l'imputato abbia agito in ossequio all'ordine del suo governo o di un superiore non lo esime da responsabilità, ma può essere preso in considerazione come circostanza attenuante, se il Tribunale accerta che ciò sia richiesto da motivi di giustizia".

A tutto questo non può non aggiungersi il fatto notorio che i generali KESSELRING, Von MACKENSEN e MAELTZER, pur essendo stati riconosciuti dai Tribunali Militari alleati come i maggiori responsabili del massacro (a causa della loro notevole capacità di incidenza sulle caratteristiche e sulla portata della "rappresaglia"), e nonostante fossero stati condannati a morte mediante fucilazione (convertita poi in

667

menti di clemenza -oggi non più concedibili nelle stesse causali- e scontarono pene relativamente brevi (ad esempio, 7 anni il Generale KESSELRING; 6 anni il Generale Von MACKENSEN)

Non si vede, perciò, come tali elementi possano essere esclusi da quell'insieme di tasselli che concorrono a formare l'attenuante ex art. 62/bis C.P. concessa all'imputato.

13.2. Gli elementi valutabili ex art. 133 C.P.: la gravità del fatto e la capacità a delinquere.

L'art. 133 C.P. fissa i due criteri fondamentali che il giudice deve prendere in esame per la concreta commisurazione della pena:

la gravità del [fatto di] reato e la capacità a delinquere del colpevole.

Esso elenca, poi, tutti quegli specifici elementi che portano ad individuare la concreta gravità del fatto e l'estensione della capacità delinquenziale.

Nel dettaglio:

a) la gravità del fatto-reato si desume da natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e qualsiasi modalità dell'azione, nonché dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa e dall'intensità del dolo;

b) la capacità a delinquere si individua attraverso i precedenti penali e, in genere, la condotta e la vita del reo antecedente e contemporanea al reato, nonché attraverso la condotta susseguente al reato, il carattere del reo e le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.

E' ovvio che, essendo il reato contestato al PRIEBKE, a causa delle aggravanti, punito con la pena dell'ergastolo (che per la sua stessa natura, non consente la individualizzazione della pena e si pone in antinomia con il precetto costituzionale della finalità rieducativa della sanzione penale - art. 27 -), nel caso specifico l'art. 133 C.P. non può esplicare la sua normale funzione di parametro generale per la graduazione della pena-base.

Ciò non impedisce, però, ma addirittura impone, (per non vanificare una direttiva di fondo dell'ordinamento giuridico, ossia la finalità rieducativa della pena) che i due fondamentali criteri contenuti nell'articolo 133 C.P. siano, almeno, utilizzati per individuare eventuali altre ragioni di concedibilità della circostanza attenuante prevista dall'art.62/bis C.P.

Naturalmente il primo criterio della gravità del reato non può giocare, in questa ricerca, alcun ruolo positivo per l'imputato: è fin troppo evidente che gli specifici elementi costituiti dalla causale e

669

delle vittime, di per sé porterebbero a negare la diminuente in discorso (fatta eccezione per l'intensità del dolo, che appare pesantemente limitata dalla - sia pur erroneamente ritenuta - cogenza dell'ordine).

Questo primo criterio, però, soprattutto nelle sue componenti oggettive e nel quadro generale dell'art. 133 C.P., si pone in rapporto di relativa subvalenza rispetto all'altro criterio della capacità a delinquere: altrimenti, di fronte ad un reato di particolarissima gravità come quello addebitato a PRIEBKE, non sarebbe mai possibile alcuna attenuazione di pena o concessione di diminuenti, in aperta violazione del principio costituzionale dell'art. 27 (che invece ha, come evidente corollario, la predominante valutazione della attitudine del colpevole a commettere nuovi reati).

Passando al secondo criterio, si è visto che la capacità a delinquere si desume:

1) dai precedenti penali e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo antecedente e contemporanea al reato;

2) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

3) dalla condotta susseguente al reato;

4) dal carattere e dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del colpevole.

Ora, scendendo all'analisi dei singoli elementi che compongono detto criterio, non v'è dubbio che,

attualmente, il PRIEBKE è portatore di attitudini delinquenziali molto ridotte e manifesta una capacità a delinquere quasi inesistente.

Solo l'elemento sub 1), infatti, porterebbe al diniego della attenuante in discorso, non potendo ignorarsi che, nel periodo anteriore alla commissione del reato (e poi, presumibilmente, per tutta la durata della guerra), la sua condotta di vita non sia stata né penalmente irrilevante né moralmente inecce-pibile.

Ciò si desume dalla sua zelante attività (sia pure collegata a doveri funzionali) di irriducibile ricercatore di appartenenti alla resistenza, di abile scopritore di complotti e congiure contro le forze occupanti e, soprattutto, dalla sua partecipazione alle torture di via Tasso, integrante una vera e propria attività criminosa che si manifestava nella reiterazione di "delitti contro la persona", (attualmente caduti in prescrizione così come già dichiarato, con sentenza in camera di consiglio del 12/4/1960, emessa dal Tribunale Militare di Roma nei confronti del Capitano CLEMENS e del Maresciallo QUAPP).

I successivi criteri, invece, per la loro più attuale e determinante valenza, conducono ad una prognosi favorevole alla concessione dell'attenuante.

In particolare:

- non v'è dubbio che i motivi che spinsero il Ca-

674

essere individuati in un malvagio ed infamante interesse personale, ma debbono essere ricondotti al meno gravatorio intento di defilarsi dalle incerte conseguenze di una difficile e problematica disobbedienza;

- è parimenti certo che nella condotta successiva al reato deve ricomprendersi il suo comportamento processuale e la assenza di azioni criminose in un arco di tempo che raggiunge il mezzo secolo.

Anche se il comportamento processuale dell'imputato non è stato tra i migliori possibili, essendo state le sue dichiarazioni solo parzialmente veridiche, (bisogna considerare, però, che si tratta di eventi molto remoti ed alcuni particolari possono sbiadirsi nella memoria di un 83enne), non si può negare che il PRIEBKE ha ammesso di aver personalmente colpito a morte due persone e si è sottoposto all'esame delle parti nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare (interrogatorio del GIP in data 25/11/1996 presso il Carcere Militare di Forte Boccea; interrogatorio reso nel corso dell'udienza preliminare del 3/4/1996; entrambi acquisiti, in forma verbalizzata e trascritta, nell'udienza dibattimentale del 7/6/1996).

Vero è che, poi, nel dibattimento egli non ha consentito al suo esame, ma ciò sembra attribuibile alla finalità di evitare defatiganti risposte all'intenso incrociarsi delle domande di oltre 15 difensori

672

di parte civile, piuttosto che all'intento di ostacolare l'accertamento della verità (così come è confermato dalla presentazione di due memoriali da lui sottoscritti).

Il suo contegno difensivo, inoltre, improntato a dignità e pacatezza, non può non essere sintomatico del limitato spessore della sua attuale capacità a delinquere .

E' poi indubitabile che l'imputato, dalla fine della guerra e fino al suo arresto nel maggio 1994, ha mantenuto condotta irreprensibile, astenendosi da qualsiasi azione delittuosa, così come comprovano attestati ufficiali delle autorità diplomatiche argentine e tedesche (v. note in data 5,7 ed 8 giugno 1996 del Ministero degli Affari Esteri - vol. 4° ff. 185-190 degli atti -).

Qualche difensore di parte civile, nel sostenere la non valutabilità di questa "buona condotta", ha evidenziato il fatto che l'imputato, a guerra finita, non potesse certo partecipare ad altre stragi. Ma l'obiezione non ha nessun pregio giacché nulla avrebbe impedito al PRIEBKE (se effettivamente avesse avuto una spiccata e persistente capacità a delinquere) di commettere reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede e l'economia pubblica, e così via.

Anche il carattere e le condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato sono

sulla sua attuale ridottissima capacità a delinquere.

E' notorio, ed inoltre evidenziato dagli stessi memoriali dell'imputato e confermato dalle lettere sopra citate, che il PRIEBKE, prima dell'arresto, era un tranquillo pensionato di 81 anni che apparteneva ad una normalissima famiglia piccolo-borghese. Egli svolgeva una meritoria attività presso una scuola di lingue (frequentata da circa 1000 studenti appartenenti a varie etnie e seguaci di ogni credo religioso) gestita nell'interesse di un'associazione che curava scambi culturali tedesco-argentini.

Non è minimamente provato alcun suo attuale collegamento con associazioni o organizzazioni filonaziste, o un suo nostalgico attaccamento alla sinistra ideologia che pure lo aveva coinvolto durante la seconda guerra mondiale. E', anzi, sicuro il suo completo distacco dai trascorsi nazisti, nonostante qualche contatto epistolare col Colonnello KAPPLER ed un incontro amicale col coindagato HASS avvenuto nel 1978-80, attribuibile presumibilmente alla solidarietà che la guerra crea tra alcune persone, piuttosto che ad una comune e persistente matrice ideologica. Non è, infatti, di secondaria importanza la conversione dell'imputato alla religione cattolica (avvenuta nel luglio 1948 presso la parrocchia di Vipiteno (BZ)), con conseguente adesione a fondamentali principi e comportamenti del tutto antitetici rispet-

to a quelli del Nazismo.

(v. lett. Questura di Roma in data 1/6/1994- doc.ne del P.M., H/1, acquisita nell'udienza dib.le del 10/5/1996).

Il PRIEBKE, infine, dopo essere fuggito dal campo di prigionia di Afragola, non si è mai nascosto nel corso del mezzo secolo successivo: ha sempre vissuto in Argentina conducendo le sue attività alla luce del sole, senza mascherare o celare la sua identità e quella dei suoi familiari, senza ricorrere a falsi domicili o segrete dimore; ha viaggiato utilizzando regolare passaporto e qualche volta ha persino soggiornato in Italia, evidenziando la mancanza di qualsiasi vocazione alla latitanza (nonostante l'ordine di cattura emesso nei suoi confronti il 25/11/1946 dal P.M. presso il Tribunale Militare) o alla fuga da eventuali giudizi sulle sue responsabilità.

Indubbiamente egli era convinto, anche alla luce del processo KAPPLER e della avvenuta assoluzione degli altri ufficiali che con lui avevano partecipato al massacro, (nonché delle leggi argentine, che prevedono la prescrizione di qualsiasi crimine dopo 15 anni dalla sua commissione) di non essere più perseguibile; per questo ebbe a rilasciare la famosa intervista televisiva del 1994, ed a ragione di questa sua ingenuità venne arrestato ed estradato in Italia.

Ma è proprio questa ingenuità senile e l'assenza di qualsiasi tentativo di sottrarsi alla detenzione domiciliare in Bariloche, che rivelano un ultimo positivo aspetto della attuale personalità di questo anziano imputato, che ormai rappresenta, per l'inesorabile vittoria degli anni, soltanto la pallida e sfocata immagine dello zelante Capitano delle SS di un tempo, e la cui capacità a delinquere appare oggi molto esigua e francamente poco percettibile. Nessun soggetto rimane sempre uguale a se stesso, ognuno muta assieme alla società ed al periodo storico; e ciò è inevitabilmente avvenuto anche per l'imputato PRIEBKE, a dispetto delle apparenze che, non coincidendo con quelle di un vecchio malfermo e pietoso, hanno fatto pensare ad una inalterata permanenza della sua originaria personalità.

Dalla sola apparenza, però, non può scaturire un giudizio di continuità, incompatibile con mezzo secolo di vicende personali ed eventi storici.

Si ritiene, dunque, per tutte le considerazioni svolte, che le attenuanti generiche previste dall'art. 62/bis C.P. possano essere a lui concesse.

14.- *La comparazione delle circostanze.*

L'art. 69 C.P. regola l'ipotesi in cui il reato risulti circostanziato sia da aggravanti che da

676

attenuanti, e stabilisce che il giudice, in tal caso, deve provvedere a formulare un giudizio di comparazione tra le circostanze riconosciute sussistenti.

Le più significative decisioni della Suprema Corte sul tema hanno chiarito che: "nel sistema penale vigente il criterio generale che il giudice deve osservare nella comparazione delle circostanze è quello risultante dallo schema dell'art. 133 C.P., allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che tenga conto della particolare personalità del reo, considerato sotto ogni aspetto sintomatico, e della sostanziale entità della condotta criminosa".

(Cass. 19.1.1990, Esposito); "è legittima l'utilizzazione degli stessi elementi di cui all'art. 133 C.P. o anche di uno solo di essi, ai diversi fini della determinazione della pena, del giudizio di valenza ex art. 69 C.P. e della concedibilità delle attenuanti generiche" (Cass. Sez. I, 84/165637).;

"la valutazione di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche ha natura del tutto diversa dalla valutazione finalizzata al giudizio di comparazione, poiché quest'ultimo giudizio è diretto alla determinazione della concreta entità del reato ed all'adeguamento della pena al fatto ed alla personalità del colpevole. Pertanto, non sussiste contraddittorietà di motivazione allorché il giudice di merito, valutata una serie di elementi favorevoli alla

677

semore in considerazione degli stessi elementi, ad un giudizio di semplice equivalenza e non di prevalenza con la circostanza aggravante" (Cass. Sez. IV, 1985/174208);

"il giudice, nell'effettuare la comparazione tra le opposte circostanze, può prendere in esame anche elementi diversi da quelli indicati nell'art. 133 C.P., allo scopo di stabilire, nel suo apprezzamento discrezionale, quale incidenza eserciti la suddetta valutazione sulla obiettiva entità del reato. A questo fine egli può anche tener conto della concreta rilevanza degli elementi di fatto che hanno portato all'applicazione delle singole aggravanti e attenuanti, perché questo è uno dei modi, e forse il più efficace, per accertare quale sia il peso rispettivo che esse hanno nella specifica fattispecie, al di là della loro corrispondenza ai relativi modelli legali" (Cass. 13.10.1978, Losco);

"per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di aver considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nell'art. 133 C.P. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità (in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti) il

supporto motivazionale sul punto, quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto" (Cass. Sez. I, 1988, N.180654); anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti esaurisce l'obbligo della motivazione in quanto, rientrando tale giudizio nella discrezionalità del giudice, esso non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione" (Cass. Sez. IV, 1990, n. 184914);

"il giudizio di valenza tra le circostanze di segno opposto non richiede l'adozione di espressioni formali, sicché la sua effettuata esecuzione, con i criteri posti a suo fondamento, può implicitamente essere desunta dalla lettura della sentenza" (Cass. Sez. IV, 1989, N. 180855).

Ciò posto, il Collegio, facendo riferimento a quanto già evidenziato con le argomentazioni contenute nei paragrafi 10 ed 11 circa l'effettiva portata delle contestate aggravanti, e avuto riguardo al peso riconosciuto alle attenuanti concesse sub nn.12 e 13, perviene ad un giudizio di equivalenza fra tutte le menzionate circostanze, a seguito della comparazione effettuata a norma dell'art. 69 C.P.

15. La prescrizione del reato.

[illegible]

EBKE è stato riconosciuto responsabile, comporterebbe la pena dell'ergastolo ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.2, CPMG, 575, 577, nn. 3 e 4 e 61, n. 4, C.P.

Tale reato però, come si è visto, è stato ritenuto circostanziato anche dalle equivalenti attenuanti previste dagli artt. 59, n.1, CPMP e 62/bis C.P.

A seguito di tale bilanciamento il reato è divenuto punibile con la pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno (art. 575 C.P.).

Ciò deriva da una corretta ermeneutica giuridica ed è confermato dalla interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in relazione ad un reato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, quando vengono concesse all'imputato circostanze attenuanti, equivalenti alla aggravante che comporta la pena dell'ergastolo, la pena applicabile è quella della reclusione da 21 a 24 anni, prevista per il reato non aggravato.

Al PRIEBKE, dunque, dovrebbe essere irrogata una pena non inferiore ad anni ventuno e molto vicina ad anni trenta di reclusione, tenuto conto della sussistente continuazione di reato e del conseguente aumento di pena previsto dall'art. 81, c.1, C.P.

E questa, sulla base degli argomenti finora esplicitati, sarebbe stata la pena da infliggere al-

l'imputato se egli fosse stato sottoposto a giudizio a pochi anni di distanza dai fatti, e non mezzo secolo dopo.

Ciò non è più possibile giacché, nel frattempo, è decorso un termine lunghissimo che supera abbondantemente quello di vent'anni previsto dall'art. 157, n.1, C.P. per la prescrizione del reato di omicidio.

Tale termine ha iniziato la sua decorrenza il 24 marzo 1944 (data di commissione del reato) ed è stato interrotto dall'ordine di cattura emesso il 25 novembre 1946 dal Procuratore Militare di Roma nei confronti dell'imputato: così dispone, infatti, l'art. 160, c.2, C.P., applicabile nella sua originaria formulazione - nonostante la modifica del 1989 per adeguarlo al nuovo processo penale - giacché trattasi di norma sostanziale sottratta al principio del *tempus regit actum*.

A mente del 3° comma di detto art. 160 C.P., la prescrizione interrotta comincia a decorrere dal giorno della interruzione e, quindi, il reato risulta essersi prescritto alla data del 25 novembre 1966.

Quello addebitato al PRIEBKE, infatti, almeno formalmente, è un crimine di guerra e non può essere qualificato come "crimine contro l'umanità" al solo fine di renderlo imprescrittibile: ciò è impedito dal fatto che il reato di "genocidio" è entrato nel nostro ordinamento giuridico solo dal 1967 ed il principio di irretroattività della legge penale rappre-

681

Ma in tredici [illegible] alla civiltà giuridica contemporanea, oltre che della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli articoli 531, comma 1, 532, comma 1, C.P.P.; 261 e 364 C.P.M.P., 47 C.P.M.G.;

D I C H I A R A

non doversi procedere a carico di PRIEBKE Erich in ordine al reato ascrittogli in epigrafe, tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis C.P. e 59, n. 1, C.P.M.P., equivalenti alle contestate aggravanti, essendo il reato stesso estinto per intervenuta prescrizione;

O R D I N A

la scarcerazione immediata dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Trattandosi di motivazione particolarmente complessa, indica il termine di novanta giorni per il deposito della sentenza.

Roma, primo agosto millenovecentonovantasei

IL PRESIDENTE ESTENSORE
(dr. Agostino QUISTELLI)

682

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL TRENTA SETTEMBRE 1996

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
VALENTINI

683

Calzone = 5 v. Hung = (erne)

683 BIS

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 5 Novembre 1996

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana, n. 5
00100 ROMA

Oggetto: IL GIORNALE

Comunico che all'odierna udienza si sono costituiti anche la Società Europea di EDIZIONI SPA, Dott. Vittorio Feltri.

Ho chiesto temine per esame e per note, il G.I. ha rinviato la causa al 5/3/97 ore 10.15, per la prima udienza di trattazione con termine per l'attore per il deposito di note sino al 31/12/96; é stato pure concesso termine ai convenuti per repliche sino al 20/2/97 e per la proposizione delle eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio.

Trattandosi di prima udienza di trattazione é prevedibile anche la presenza delle parti e in tal caso sarà opportuno che concordi con il Procuratori avversari.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

Garibaldi) citati da questa difesa, o alcune (soltanto) delle enunciazioni contenute in atti giudiziari (sentenza Priebke, Pres. Quistelli): sarà opportuno, a questo ultimo proposito, segnalare come le denunce (cfr.ns.docc.28 , 29 e 36) proposte da alcuni familiari delle vittime incolpevoli di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine, nei confronti dell'attore e di altri, sembra abbiano portato l'attore prof. Roberto Bentivegna ad essere indagato, per il delitto di strage di cui all'art.422 c.p., nel procedimento penale n.1509/97R, pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, come ci si riserva di comprovare.

3) Non pare questa la sede nè l'occasione perchè, su ognuno dei fatti ricostruiti, debba essere ricostruita la verità storica, intesa come dato scientificamente esatto: ciò, del resto, esula dai compiti e dai fini del Giudice civile; nè, però, può accettarsi la petizione di principio dalla quale muove l'attore, secondo il quale la verità storica è solo quella da lui sostenuta, sicchè qualsiasi diversa versione o qualsiasi diversa valutazione dei fatti è perciò stesso lesiva e diffamatoria.

Ciò che si ribadisce, e che non viene in alcun punto scalfito dalle avversarie argomentazioni, è che sia legittimo e lecito esprimere qualsiasi valutazione e qualsiasi giudizio, in ipotesi anche lesivo degli altrui diritti , all'unica condizione che le critiche espresse siano correlate con un apprezzabile interesse sociale e pubblico alla critica stessa (Cass. 16.04.93, Barile, Foro It. 94, 2, 94) "... *la critica per sua natura non può essere fondata se non su una interpretazione di fatti e di comportamenti, e questa interpretazione non può che essere soggettiva ... per cui i giudizi critici non possono mai essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva; l'unico limite che giudizi del genere possono incontrare, è quello dell'interesse pubblico o sociale della critica*".

4) Si ritiene da ultimo opportuno segnalare come l'intiera vicenda relativa ai tragici fatti di via Rasella e delle Fosse Ardeatine, e non solo in ragione delle sue connessioni con il "processo Priebke", quanto anche in rapporto ad un diffuso desiderio di chiarezza e di verità, cui un numero sempre crescente di persone ritiene

di aver diritto dopo 50 anni di verità negate o parziali, è tornata di palpitante attualità. Ne fa fede il convegno tenutosi al teatro Manzoni di Roma il 30 novembre 1996, promosso dall'Associazione Uomo e Libertà sul tema "*Storia Giustizia e Verità a confronto*" e svoltosi con il contributo anche di autorevoli esponenti antifascisti (ed esempio, l'ex esponente di "Bandiera Rossa" Roberto Guzzo, la figlia del col.Montezemolo trucidato alla Ardeatine, la medaglia d'oro della Resistenza Edgardo Sogno) e del quale e si producono alcune testimonianze (cfr. docc. 37-46), a riprova delle tesi ampiamente sostenute da questa difesa, e che qui si ribadiscono, circa la perfetta liceità e legittimità di un'analisi storico-politica dei fatti e delle responsabilità, svincolata da ogni "*verità*" precostituita ed "obbligatoria".

** ** ** ** **

Anche per tali motivi il dr. Francobaldo Chiocci, con riserva di articolare istanze istruttorie, insiste e confida nell'accoglimento integrale delle conclusioni già svolte.

Si depositano i seguenti documenti:

(la numerazione segue quella di comparsa di costituzione e risposta):

37) Locandina convegno "*Storia, Giustizia e Verità*" tenutosi in Roma il 30.11.96 a cura dell'Associazione "Uomo e Libertà".
38) Estratti (bozze di stampa) dagli atti del convegno: P.Buscaroli: La leggenda del Tedesco invasore
39) idem: L.Garibaldi: Via Rasella: Ombra comunista sulla Resistenza
40) idem: M.De Stefano: Il processo mai fatto; via Rasella, responsabilità penali e omissioni colpevoli
41) idem: F. Cardini: lettera
42) idem: P.dr. Peter van Meijl, S.D.S.: da via Rasella a via della Conciliazione,la figura di P.Pfeiffer ecc.
43) idem: On. Gen.Ambrogio Viviani: Considerazioni militari sul caso Priebke
44) idem: Interventi di P.Maurizio, A.Fessan, A.Carretta, J.Prakmarer, sig.ra Montezemolo, R.Guzzo
45) idem: Relazione avv. G.Angelozzi Garboldi
46) idem: Relazione E.Sogno
47) Il Tempo, intervista a Liliana Gigliozzi
48) S.Provisionato, L'Europeo, intervista a L.Gigliozzi
49) Il Tempo, 7.5.96, p.3
50) Giustizia Giusta, settembre 96, p. 5
51) Interrogazione Augello 29.7.96
52) Comunicato stampa 29.7.96
53-54) Il Giornale, 5.5.87, Il Tempo, 5.5.87

Roma, Milano, li 20 febbraio 1997

(Avv. Martino U. Chiocci)

Avv. EMANUELE CHIOCCI

686

COMPARSA CHIOCCI per il dr. Franco Sabato Chiocci

1) - pag. 5 - 1° capoverso:

il riportato articolo "Nato in casa mia l'attentato di via Rasella", attribuito a Massimo di Massimo, di cui al doc. 1 della comparsa Chiocci, oltre a essere un falso storico largamente provato, è oltretutto smentito dallo stesso De Massimo (vedi lettera del Di Massimo in "Oggi" del 17 nov. 1949, doc. n. 12 allegato alla nostra citazione)

2) - pag. 5 , 2° capoverso:

il radiomessaggio EIAR: citare Angelozzi Gariboldi è quanto meno azzardato. Infatti l' autore citato è stato l'avvocato dei parenti di Pacelli nella causa da loro intentata contro Katz e Kosmatos, per il libro di Katz (Morte a Roma) e il film di Kosmatos (La rappresaglia), che imputavano al papa la colpa di non aver accettato il piano di Dollman (riportato anche da A.G. - vedi fotocopia acclusa) onde evitare la strage delle Ardeatine. L'Angelozzi Gariboldi infatti ha sostenuto (in Tribunale e nel libro citato) che i "silenzi" di Pio XII sulla imminente strage delle Ardeatine furono dovuti alla assoluta mancanza di notizie, in Vaticano, circa la rappresaglia che sarebbe stata effettuata dai nazisti. Ove vi fosse stato quel radiomessaggio la sera del 23 o la mattina del 24, e cioè prima della strage delle Ardeatine, così come affermano i nazisti incriminati per ovvii motivi di autodifesa, sarebbe stato impossibile per l'avvocato di Pacelli sostenere la "innocenza" del papa. E' probabile (ma non è riscontrato) che un radiomessaggio EIAR vi sia stato non già la sera del 23 marzo, ma la sera del 24 o la mattina del 25, ad eccidio avvenuto, con la lettura del comunicato "Stefani" che fu pubblicato il 25 sui giornali, che uscivano a mezzogiorno per motivi di coprifuoco.

Sia Angelozzi Gariboldi che altri biografi di Pio XII (es. A. Spinosa, in "Pio XII ultimo papa", ed.Mondadori, Milano, 1962) datano alla mattina del 25 l'apprendimento, da parte del papa, di quella strage. ~~Acclude~~ Si accludono le pagine del libro di Angelozzi Gariboldi sull'episodio di via Rasella e sulle Fosse Ardeatine (**All. n. 1**).

Vedi anche, a questo proposito, la posizione di Mussolini, ricordata dalla moglie Rachele nel suo diario (R. Musolini, "La mia vita con Benito", p. 237, riportata in R. Katz, "Morte a Roma", Ed.Riun, Roma, 1994, pag. 176, **all. n. 2**), il quale si rammarica di non aver "fatto in tempo ad impedirlo" (il massacro) per la fretta che avevano avuto i tedeschi ad eseguire la strage nel massimo segreto ad impedire interventi (religiosi, politici, militari, ec.) che ne avrebbero potuto mettere in pericolo l'esecuzione e la stessa sicurezza delle forze armate naziste in

Roma (vedi anche R. Bentivegna; C. De Simone, Operazione via Rasella, pag. 96, Ed. Riun., Roma, 1996, opera ricca di riferimenti documentali e di bibliografia. **all. n. 3**).

3) - Pag. 6: Le dichiarazioni degli imputati (Donizlaff, Priebke, ecc.) ai vari processi sulla strage non hanno valore di prova e sono smentiti dalle dichiarazioni di Kesserling e di Kappler da noi già prodotte (doc.nn. 16, 25, 26, allegati alla citazione)

Anche il richiamo alla recente sentenza del Tribunale Militare di Roma nel processo Priebke da controparte è quanto meno imprudente, perché se è vero che era a conoscenza della Resistenza, in Italia e in Europa, della emanata "legge di guerra tedesca" che manometteva il diritto internazionale, basato sulle convenzioni internazionali dell'Aja (1907) e di Ginevra (1927), a proposito del concetto e delle modalità del diritto di rappresaglia, è anche vero che il diritto internazionale ha fatto giustizia, non solo a Norimberga (v. i processi Maeltzer, von Makensen, Kesserling in Italia, conclusi con tre condanne a morte - poi tramutate - per le rappresaglie in Roma e in Italia): in particolare a Norimberga furono condannati a morte e impiccati i generali Keitel e Jodl, anche con manifesto riferimento alla strage delle Ardeatine.

Ma il richiamo alla sentenza Priebke - a parte la nullità di questa, conseguente all'accoglimento in Cassazione dell'azione di ricusazione del collegio giudicante proposta dalle parti civili - è quanto meno imprudente: infatti la sentenza descrive con esattezza le modalità dell'azione partigiana di via Rasella (pagg. 46 - 52) e delle questioni politico-militari e giuridiche ad essa connesse, ma (pagg. 54 - 57) anche la collocazione giuridica, militare e "morale" (in particolare, a pag. 56, 2° capoverso) dei partigiani che ad essa parteciparono, con dati e considerazioni che respingono in modo netto le illazioni e i falsi che controparte continua a privilegiare anche nella comparsa di risposta (**all. n. 4**)

4) - pag. 8-9, a proposito dei caduti civili, Bentivegna non negò che ve ne fossero stati, ma che non era riuscito a suo tempo a reperire la documentazione. Successivamente (v. "Operazione via Rasella", cit, pagg. 29, 30, 31, 43, 48 (n. 27), 114, 117, 118, in **all. n. 3**) riporta ampiamente e documentatamente questo aspetto del problema e la documentazione dei falsi che su di esso sono stati costruiti dal nemico con l'intento (non riuscito allora) di dividere la cittadinanza romana dalla Resistenza).

5) - pag. 15 e seg.: le finalità dell'azione di via Rasella per chiamare all'insurrezione i romani, ma soprattutto per eliminare la Resistenza non comunista e quella di "Bandiera Rossa" (vedi a

688

questo proposito "Operazione via Rasella", pagg. 7-14, 103-105, **all. n. 3**). Falso quanto affermato in Monelli (riportato in pag. 18): "Il PCI si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti" (quando? dove?) (v. successivamente, p. 8, risposta a M. Caprara). False le dichiarazioni di M.Matteotti su Amendola e C. Capponi (quando? dove?). Falsa la "emarginazione" di Bentivegna (v. p. 8, risposta a M. Caprara).

6) - pag. 15: il libello di P. Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste sull'evento. Ad esso risponde, punto per punto, "Operazione via Rasella"(**all. n. 3**): per il problema del terrorismo, oltre a quanto contenuto in "Operazione Via Rasella", (pagg. 130 e segg, **all. n. 3**), il testo dell'articolo di Rinascita dell'85 (**all. n. 5**) scritto da Bentivegna in polemica con Norberto Bobbio, contro il quale (come si evince dalla lettura di esso) egli non si è mai "scagliato", come afferma controparte a pag.20. (dal Corriere della Sera, 3-9-96, intervista a Bentivegna citata da controparte; a parte il titolo, che non riscontra il testo - **all. n. 6**).

7) - pag. 17. intervista di Bentivegna a Mila Contini: riporta una serie di falsi; oltretutto non fu un'intervista, ma la "libera" manipolazione di conversazioni intercorse nel corso di alcuni incontri amichevoli (cene, serate danzanti, ecc.), rettificata con lettera di Bentivegna pubblicata sul n. successivo di Oggi: (di cui non ho più alcuna copia).

8) - pag. 17. affermazioni di Monelli circa le caratteristiche dei poliziotti dell'"SS Polizei Regiment Bozen": vedi doc. n.28 allegato al'atto di citazione. V. anche "Operazione Via Rasella" (**all. n. 3**) alle pagg. 18, 48 (nota 26), 90-93.

9) - pag. 19. Articolo di Massimo Caprara su Storia Illustrata (n. 10, 1996) (**all. n. 7**). Si acclude altresì la risposta di E. Forcella sul Corriere della Sera (**all. n. 8**), le lettere di smentita di Bentivegna (**all. n. 9**), Balsamo (**all. n. 10**), Vitagliano (**all. n. 11**), e infine la pagina dedicata a tali risposte e alla imbarazzata replica di Caprara su Storia Illustrata, n. 12, 1996 (**all. n. 12**)

Si acclude altresì copia de "Il Giornale" del 3 ott. 1996, pag. 29 (**all. n. 13**), che amplifica in modo insultante e diffamatorio la esternazione di Caprara, cui però non ha fatto seguito, sullo stesso giornale, alcuna notizia quando la rivista Storia Illustrata nel suo numero 12 ristabiliva la verità (**all. n. 12**).

687

Per quanto riguarda l'impresa di costituzione della Società Europea di Edizioni S.p.A. e del dott. Vittorio Feltri, si fa presente quanto segue

~~COMPARSA MUNARI - GATTI~~

La documentazione già presentata con la comparsa di citazione e quella che viene presentata in risposta alla comparsa Chiocci risponde agli aspetti storico-politici presenti anche in questo ~~documento~~. comparsa

Una sola notazione a proposito del concetto di "*terrorismo*" proposto dai difensori di controparte (v. pag. 6) e tratta (ma che ricchezza di riferimenti bibliografici!) dal vocabolario Zingarelli. "*Concezione e pratica di lotta politica.....per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti*"

Che c'entra questa definizione, riferita alla "*lotta politica*", con l'attacco partigiano di via Rasella? Questo infatti è stato un "atto di guerra", come tale riconosciuto dalle leggi, dallo Stato, dal Parlamento, dalla magistratura militare e civile, nazionale e internazionale, condotto con armi da guerra, in tempo di guerra, contro un reparto militare armato fino ai denti e specializzato nella lotta anti-guerriglia, facente parte di un esercito nemico che aveva occupato il nostro paese e applicava la strategia della "*guerra ai civili*" (vedi "Operazione via Rasella", **all. n. 3**, pag. 104; id., pagg. 130 e seg.; vedi anche articolo di Bentivegna su Rinascita, n. 4, 2 feb. 1985, **all. n. 5**).

Quali "assetti politici e istituzionali" da "sconvolgere" esistevano in quel contesto?.

690

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE INCA
00198 ROMA - via Donizetti 7/B
tel. 06 85350399 fax 06 85350599

19 nov. 1996
Roma, li.....
00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel. 06 6875067

Avvocati
Franco Agostini
Franco Luberti
LORO SEDI

Bentivegna c. Il Giornale

Carissimi,

vi accludo alcune note di esclusivo carattere storico-politico e una ulteriore documentazione in riferimento alle questioni che sono state poste da controparte e che non sono comprese nei documenti già allegati all'apertura della vertenza con Il Giornale.

Sul materiale che vi ho inviato qualche giorno fà ci sono ulteriori risposte al falso continuo di controparte.

Appena sarà uscita, vi invierò fotocopia della rivista Storia Illustrata con le precisazioni e quant'altro sulle sciocchezze di Caprara.

Resto in attesa di incontrarvi, rimanendo ovviamente a vostra disposizione per ogni ulteriore documentazione che riteniate di dover acquisire.

Con i più cordiali saluti e ringraziamenti

ASSR

COMPARSA CHIOCCI

Premessa:

L'iniziativa denigratoria e falsificatrice del "Giornale" e del Chiocci si è prolungata nel tempo, dopo l'inoltro della nostra denuncia.

A mo' di esempio, valga il n. di giovedì 3 ottobre 1996, pag. 29 (all. n. 1), che riprende un articolo di M.Caprara su Storia Illustrata (riportato anche nella comparsa di risposta del Chiocci), di cui vi ho già fornito copia e richieste di rettifica, per le quali attendo nei prossimi giorni l'uscita sulla rivista. Ve ne fornirò copia appena l' avrò. NO

A pag. 5 cerca di difendersi dalla vicenda "Massimo de Massimo" (abbiamo già fornito "prova" del falso. Smentita del De Massimo circa la presenza in casa sua di Calamandrei o di Bentivegna). Inoltre l'articolo riportato "Nato in casa mia l'attentato di via Rasella" (doc. 1 allegato alla comparsa Chiocci) è una evidente manipolazione della storia (v. dichiarazioni di Amendola, Fiorentini, Calamandrei, Bentivegna ecc.). NO

A pag. 5 , 2° capoverso: il radiomessaggio EIAR. Citare Angelozzi Gariboldi è quanto meno azzardato. Infatti l' autore citato è stato l'avvocato dei parenti di Pacelli nella causa da loro intentata contro Katz e Kosmatos, per il libro di Katz (Morte a Roma) e il film di Kosmatos (La rappresaglia), che imputavano al papa la colpa di non aver accettato il piano di Dolman (riportato anche da A.G. - vedi fotocopia acclusa) onde evitare la strage delle Ardeatine. L'Angelozzi Gariboldi infatti ha sostenuto (in Tribunale e nel libro citato) che i "silenzi" di Pio XII sulla imminente strage delle Ardeatine furono dovuti alla assoluta mancanza di notizie, in Vaticano, circa la rappresaglia che sarebbe stata effettuata dai nazisti. Ove vi fosse stato quel radiomessaggio la sera del 23 o la mattina del 24, e cioè prima della strage delle Ardeatine, così come affermano i nazisti incriminati per ovvii motivi di autodifesa, sarebbe stato impossibile per l'avvocato di Pacelli sostenere la "innocenza" del papa. E' probabile (ma non è riscontrato) che un radiomessaggio EIAR vi sia stato non già la sera del 23 marzo, ma la sera del 24 o la mattina del 25, ad eccidio avvenuto, con la lettura del comunicato "Stefani" che fu pubblicato il 25 sui giornali, che uscivano a mezzogiorno per motivi di coprifuoco.

Sia Angelozzi Gariboldi che altri biografi di Pio XII (es. A. Spinosa, in "Pio XII ultimo papa", ed.Mondadori, Milano, 1962) datano alla mattina del 25 l'apprendimento, da parte del

692

papa, di quella strage. Accludo le pagine del libro di Angelozzi Gariboldi sull'episodio di via Rasella e sulle Fosse Ardeatine (all. n. 2).

Vedi anche, a questo proposito, la posizione di Mussolini, ricordata dalla moglie Rachele nel suo Diario, il quale si rammarica di non aver "fatto in tempo ad impedirlo" (il massacro) per la fretta che avevano avuto i tedeschi ad eseguire la strage nel massimo segreto ad impedire interventi (religiosi, politici, militari, ec.) che ne avrebbero potuto mettere in pericolo l'esecuzione e la stessa sicurezza delle forze armate naziste in Roma (su Operazione via Rasella, pag. . Non ho a portata di mano l'indicazione bibliografica originale, ma posso reperirla)

Pag. 6: Le dichiarazioni degli imputati (Donizlaff, Priebke, ecc.) ai vari processi sulla strage non hanno valore di prova e sono smentiti dalle dichiarazioni di Kesserling e di Kappler da noi già prodotte.

Anche il richiamo alla recente sentenza del Tribunale Militare di Roma nel processo Priebke da controparte è quanto meno imprudente, perché se è vero che era a conoscenza della Resistenza, in Italia e in Europa, della emanazione della "legge di guerra tedesca" che manometteva il diritto internazionale, basato sulle convenzioni internazionali dell'Aja (1907) e di Ginevra (1927), a proposito del concetto e delle modalità del diritto di rappresaglia, è anche vero che il diritto internazionale ha fatto giustizia, non solo a Norimberga (v. i processi Maeltzer, von Makensen, Kesserling in Italia, conclusi con tre condanne a morte - poi tramutate - per le rappresaglie in Roma e in Italia): in particolare a Norimberga furono condannati a morte e impiccati i generali Keitel e Jodl, anche con manifesto riferimento alla strage delle Ardeatine.

Ma il richiamo alla sentenza Priebke - a parte la nullità di questa, conseguente all'accoglimento in Cassazione dell'azione di ricusazione del collegio giudicante proposta dalle parti civili - è quanto meno imprudente: infatti la sentenza descrive con esattezza le modalità dell'azione partigiana di via Rasella (pagg. 46 - 52) e delle questioni politico-militari e giuridiche ad essa connesse, ma (pagg. 54 - 57) anche la collocazione giuridica, militare e "morale" (in particolare, a pag. 56, 2° capoverso) dei partigiani che ad essa parteciparono, con dati e considerazioni che respingono in modo netto le illazioni e i falsi che controparte continua a privilegiare anche nella comparsa di risposta.

693

pag. 8: i civili caduti in via Rasella. Effettivamente nel 1983 non trovai riscontro all'anagrafe di Roma dei riferimenti al Zuccheretti e ad altri caduti civili (v. mia nota in calce al periodo citato da controparte del mio libro "Achtung Banditen"), né vi erano in altri libri di storia, ma solo nei comunicati della stampa nazi-fascista dell'epoca, come dimostro nel libro "Operazione via Rasella" (pag. 45-46), riportati acriticamente solo dalla storiografia fascista (v. G. Pisanò: "Sangue chiama sangue", Milano, ed. Pidola, 1962, citato da controparte).

Tuttavia, nel prosieguo, altre documentazioni mi sono sopraggiunte, e a questo errore faccio ampia ammenda con la pubblicazione del libro "Operazione via Rasella", Roma, 1996, Ed. Riun., scritto a quattro mani con Cesare De Simone. In esso, tra l'altro, a pag. 118, viene contestato lo "scoop" fotografico del Tempo e del Giornale a proposito della questione Zuccheretti.

pag. 15 e seg.: le finalità dell'azione di via Rasella per chiamare all'insurrezione i romani, ma soprattutto per eliminare la Resistenza non comunista e quella di "Bandiera Rossa" (vedi a questo proposito il libro mio e di De Simone, pagg. 7-14, 103-105). Falso quanto affermato in Monelli (riportato in pag. 18): "Il PCI si affrettò a smentire che l'attentato fosse stato opera dei suoi iscritti" (quando? dove?) (v. anche mia risposta a Caprara). False le dichiarazioni di M.Matteotti su Amendola e C. Capponi (quando? dove?). Falsa la mia "emarginazione" (v. mia risposta a Caprara).

Il libello di P. Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste sull'evento. Ad esso risponde, punto per punto, "Operazione via Rasella": per il problema del terrorismo vi accludo, oltre a quanto è contenuto in questo libro "Operazione Via Rasella", pagg. 130 e segg), il testo dell'articolo di Rinascita dell'85 (all. n. 3) da me scritto in polemica con Norberto Bobbio, contro il quale (come si evince dalla lettura di esso) non mi sono mai "scagliato", come afferma controparte a pag.20. (allego fotocopia del Corriere della Sera, 3-9-96, intervista citata da controparte; a parte il titolo, che non riporta quello che ho detto - all. n. 4).

694

COMPARSA MUNARI - GATTI

La documentazione già presentata e quella che presenteremo contro la comparsa Chiocci risponde agli aspetti storico-politici presenti anche in questo documento.

Una sola notazione a proposito del concetto di "*terrorismo*" proposto dai difensori di controparte (v. pag. 6) e tratta (ma che ricchezza di riferimenti bibliografici!) dal vocabolario Zingarelli. "*Concezione e pratica di lotta politica.....per sconvolgere gli assetti politici e istituzionali esistenti*"

Che c'entra questa definizione, riferita alla "*lotta politica*", con l'attacco partigiano di via Rasella? Questo infatti è stato un "atto di guerra", come tale riconosciuto dalle leggi, dallo Stato, dal Parlamento, dalla magistratura militare e civile, nazionale e internazionale, condotto con armi da guerra, in tempo di guerra, contro un reparto militare armato fino ai denti e specializzato nella lotta anti-guerriglia, facente parte di un esercito nemico che aveva occupato il nostro paese e applicava la strategia della "*guerra ai civili*" (vedi "Operazione via Rasella, pag. 104; id., pagg. 130 e seg.; vedi anche mio articolo su Rinascita, n. 4, 2 feb. 1985, allegato).

Quali "assetti politici e istituzionali" da "sconvolgere" esistevano in quel contesto?.

695

La Procura di Roma apre inchiesta sul raid partigiano di via Rasella

IL GIORNALE
6 - XI - 96

ROMA

La Procura della capitale ha aperto un'inchiesta preliminare sull'attentato di via Rasella, avvenuto il 23 marzo del '44. L'agguato, nel quale morirono 33 soldati tedeschi del battaglione «Bozen» delle Ss, provocò la rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine e la fucilazione di 335 italiani. Ma in via Rasella persero la vita anche alcuni civili (il numero oscilla tra 2 e 7 persone). Contro Rosario Bentivegna e Carla Capponi, due componenti del commando partigiano che organizzarono e misero in pratica l'attentato, sono state presentate una serie di denunce. Una, in particolare, da Liana Gigliozzi, figlia di Romolo, ucciso alle Ardeatine. Il fascicolo è finito sul tavolo del pubblico ministero Vincenzo Roselli

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ 1ª Civile Rg 7598/96

VERBALE DI UDIENZA

Nella causa promossa da

BENTIVEGNA ROSARIO con gli Avv.ti Franco Agostini, Franco Liberti e Alessandro Sarlatti

- attore -

contro

CHIOCCI DN. FRANCOBALDO con l'Avv.to Emanuele Chiocci

- convenuto -

e contro

SOCIETÀ EUROPEA di EDIZIONI Spa Dott. Vittorio Feltri con gli Avv.ti Alessandro Munari e Francesco Gatti

- convenuti -

Oggi 5.XI.96 ad h. 10,30 sono comparsi innanzi al G.I. Dott. Cappabianca in sostituzione temporanea del Dr. Bichi l'Avv.to Sarlatti per l'attore, l'Avv.to Chiocci per il Dr. Chiocci e l'Avv.sa Perugini in sostituzione degli Avv.ti Munari e Gatti che si costituisce per mandato notarile e che deposita fascicolo e scambia comparse. L'Avv.to Sarlatti il quale chiede termine per esame e per note integrative

Il GI

697

dato atto di quanto sopra fissa per la prima trattazione l'udienza del 5 marzo 97 h. 10.15 assegnando all'attore termine sino al 31.XII.96 per note integrative, ed ai convenuti sino al 20.2.97 per note di replica e le proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il G.I.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ROMA

ATTO DI DENUNCIA E QUERELA

Io sottoscritto **Prof. Rosario BENTIVEGNA**, nato a Roma il 22.6.1922 e residente in Roma Piazza Adriana n. 5, con il presente atto

QUERELO E DENUNCIO

i Signori:

1) Luciano Avv. Randazzo nel suo domicilio di Via della Piramide Cestia n. 31;

2) Antonio Santacroce, ten. Col. dei Corpi sanitari internazionali di Napoli;

3) Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", edito in Milano Via G. Negri n. 4;

4) l'estensore dell'articolo, a sigla d.a. (da individuarsi) apparso sul quotidiano "Il Giornale" del 10.5.1996 pag. 9, titolato "Bentivegna denunciato per omicidio" (all.to 1);

5) il Direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale di Ostia" del 10.5.1996 e l'ignoto estensore dell'articolo pubblicato con il titolo "Denunciato per omicidio l'autore dell'attentato di Via Rasella" (entrambi da individuare), (all.to 2);

6) il Direttore del quotidiano "Il Tempo" per l'articolo pubblicato l'11.5.1996 a pag. 6 con il titolo "L'attentato di Via Rasella in Procura - Bentivegna alla sbarra per omicidio" (all.to 3);

7) l'anonimo estensore dell'articolo su "Il Tempo" di cui al n. 6 del presente atto;

8) il giornalista Frescobaldo Chiocci per l'articolo pubblicato e dal Chiocci firmato sul quotidiano "Il Giornale" del 14.5.1996 dal titolo "Riprocessate quei partigiani" (all.to 4).

Io sottoscritto querelante e denunciante chiedo che l'autorità inquirente voglia procedere nei confronti di tutte le persone indicate o evocate nel presente atto, ove si ravvisino, come sembra, estremi di calunnia e di diffamazione a mio danno, e voglia procedere altresì verso tutte le altre persone che risulteranno implicate e per ogni altro reato che l'autorità inquirente verificherà essere stato consumato.

****

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche, considerato uno dei responsabili dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma, avvenuto

il 24.3.1944, ha riattizzato antiche polemiche oltre che sull'eccidio in questione, anche sul noto attacco partigiano che l'ha preceduto.

Una certa stampa si è particolarmente soffermata sulla materia - come per una campagna orchestrata- nell'intento di mettere sullo stesso piano i tedeschi invasori, l'azione di guerra partigiana in Via Rasella, e il massacro compiuto dai comandi militari tedeschi alle Fosse Ardeatine.

Sull'onda di queste non ragionate ed incontrollate prese di posizione, sono spuntati, non senza aspetti di narcisistico protagonismo, alcuni soggetti che non hanno esitato, stando a quanto si può leggere sui giornali, a denunciare [illegible]rio Bentivegna ed altri per omicidio, uso di materiale esplodente e associazione per delinquere.

Segnalo all'Autorità Giudiziaria tale Avv. Luciano Randazzo in riferimento all'articolo sul quotidiano "Il Giornale" del 10.5.1996 (all.to 1) ed in riferimento al giornale "Il Giornale di Ostia" (all.to 2).

Lo stesso Luciano Randazzo fa pubblicare un brano della denuncia da lui presentata alla Procura della Repubblica di Roma di cui cita il numero di protocollo 6671/1 (all.to 3).

Una denuncia con contenuti pressochè analoghi è partita per la Procura della Repubblica di Roma dal Sig. Antonio Santacroce di Napoli che si dichiara tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali.

Quest'ultimo identifica i reati commessi da Bentivegna ed altri negli artt. 422, 435 e 416 c.p.

Gli autori delle denunce, i giornalisti e i direttori dei giornali, di cui alla narrativa del presente atto, hanno colpevolmente ignorato il vero svolgimento dei fatti, come ricavabile da ricerche storiche e da note decisioni giudiziarie.

Numerose pubblicazioni, che si sono interessate dell'avvenimento, hanno affermato essere stato l'attacco partigiano in Via Rasella a Roma, da una parte, un'azione di guerra e come tale non perseguibile e, di contro, la "rappresaglia" da parte dell'autorità germaniche, che portò all'eccidio delle Fosse Ardeatine di 335 italiani, un fatto di gravità criminale non giustificato neppure dalle leggi di guerra.

Richiamo all'attenzione degli inquirenti la sentenza del Tribunale Militare territoriale di Roma del 20/29.9.1948 che condannò tra l'altro Herbert Kappler per omicidio continuato.

La motivazione di quella sentenza - di cui in prosieguo se necessario produrrò copia - e la decisione conseguente tolgono ogni diritto ai denunciati e querelati di esprimersi nel modo spericolato e avventuristico proprio dei loro interventi.

Quella sentenza ha esaminato l'attacco partigiano di Via Rasella definendolo atto di guerra non perseguibile, respinge la tesi della "legittima rappresaglia" avanzata dalla difesa del Kappler concludendo che "la fucilazione delle cave ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato".

Detta sentenza è divenuta definitiva avendo il Tribunale supremo militare respinto, con sentenza del 25.10.1952, il ricorso del Kappler.

Anche il successivo ricorso per Cassazione fu dichiarato inammissibile.

Sul tema vi è un'altra importante decisione giudiziaria.

Alcuni parenti delle vittime della strage delle cave ardeatine, ritennero, nel 1949 di convenire in giudizio me sottoscritto Rosario Bentivegna unitamente ai capi dei G.A.P. Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonchè i loro mandanti Sandro

Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer.

Costoro chiedevano un risarcimento a seguito di quei fatti ritenendo le persone convenute in qualche modo responsabili.

Le ragioni degli attori furono disattese e il Tribunale di Roma, 1° Sezione Civile, con sentenza del 9.6.1950 respinse ogni richiesta motivando che l'attacco di Via Rasella fu un "legittimo fatto di guerra che si riallaccia alla resistenza".

La Corte di Appello di Roma, 1° Sezione, con sentenza del 5.5.1954 confermava la sentenza di primo grado e nella motivazione dava atto che l'azione partigiana di Via Rasella fu un atto lecito, legittimo atto di guerra, come tale meritevole di speciale menzione.

I convenuti furono considerati non rei ma combattenti e "le vittime per quella azione martiri caduti per la patria".

Infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime.

Quest'ultimo atto giudiziario, discusso e deciso da giuristi di grande fama, ha affrontato tutti gli aspetti della vicenda sconfes-

sando ogni ipotesi di illecito a carico dei convenuti e considerando destituita di ogni fondamento giuridico la pretesa legittimità della rappresaglia germanica.

Per il fatto d'arme io sottoscritto Prof. Rosario Bentivegna ho ricevuto decorazioni di medaglie d'argento e di bronzo al valore militare.

Sul punto potranno essere consultati vari testi vedi: Vladimiro Settimelli "Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine" vol. 2;

Atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale - 10 - La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945, Libreria Editrice Vaticana, 1980, pagine da 189 a 190.

Le iniziative, quindi, di chi mi ha denunciato per omicidio - così dicasi delle condotte dei direttori dei giornali e dei giornalisti - non si sono conformate ai principi della verità storica e giudiziaria, non hanno perseguito alcun interesse pubblico, ma si iscrivono - come tutte le altre incursioni dello stesso tipo - nel novero di azioni di turno e ricorrenti di propaganda calunniosa e/o diffamatoria.

SI CHIEDE

l'accertamento delle responsabilità penali dei denunciati tutti indicati dai nn. 1 a 8 nel presente atto che è di querela e di denuncia insieme.

Io sottoscritto Rosario Bentivegna

CHIEDO

all'autorità inquirente procedente di voler essere informato su una eventuale archiviazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 408 II° comma c.p.p.

Allego:

1) copia quotidiano "Il Giornale" del 10.5.1996;

2) copia quotidiano "Il Giornale di Ostia" del 10.5.1996;

3) copia quotidiano "Il Tempo" dell' 11.5.5.1996;

4) copia quotidiano "Il Giornale" del 14.5.1996.

Quale parte offesa nomino mio difensore di fiducia l'Avv. Franco Luberti con studio in Roma Via Flaminia n. 354, eleggo domicilio presso il suo studio riservandomi la costituzione di parte civile nelle forme, nei modi e nei termini consentiti dalla legge.

Roma lì 28.05.1996

Prof. Rosario BENTIVEGNA

E' autentica la firma.

Roma lì 28.05.1996

Avv. Franco LUBERTI

Avv. EMANUELE CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Plebisciti n. 1 - 20129 MILANO
Tel. 73.34.11 - 73.85.59 - Fax 73.85.59

Avv. MARTINO U. CHIOCCI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00195 ROMA - Via Rudi, 32
Tel. 39.73.31.92 - 39.73.28.44 - 37.28.882
Fax 32.51.346

TRIBUNALE di MILANO
DEPOSITATO OGGI
19 FEB. 1997
Il collaboratore di Cancelleria

TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE I° CIVILE - R.G.N. 7598/96

dr. FRANCOBALDO CHIOCCI convenuto

(avv. Emanuele Chiocci, avv. Martino U. Chiocci)

COPIA

contro: **prof. ROSARIO BENTIVEGNA** attore

(avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti)

NOTE DI REPLICA AUTORIZZATE

1) Letta la memoria autorizzata depositata dall'attore, il convenuto dr. Francobaldo Chiocci rileva innanzitutto come l'attore abbia accuratamente evitato di affrontare quello che, in diritto, è il nucleo centrale ed unico del giudizio: e cioè se sia o meno lecito, nella ricostruzione storica dei fatti, e nell'espressione di giudizi o valutazioni, manifestare un pensiero ed un'opinione diversi da quelli "ufficiali".

Per la verità l'attore, pur non avendo affrontato il problema, mostra però di averlo risolto; giunge infatti, indirettamente ma non perciò in modo meno radicale ed assoluto, alla conclusione (cui questa difesa era già giunta, per sottolinearne l'assurdità, sin dalla sua costituzione: cfr comparsa, pag.14, ult.cpv.) che "*non è lecito dubitare*" dell'attività svolta dall'attore in difesa della libertà e contro l'oppressione nazista; con il corollario che, ove un semplice dubbio venisse manifestato, ci si troverebbe per ciò stesso di fronte a condotta illegittima ed illecita.

2) A ben vedere, peraltro, l'attore non si appaga di tale opinabile affermazione, ma si spinge oltre, misurando ogni ricostruzione dei fatti ed ogni giudizio, con il metro della propria verità e del proprio giudizio.

Non si spiegherebbero altrimenti le stupefacenti quanto disinvolte accuse di "**falso**" (M. de Massimi, Angelozzi Garibaldi, P.Monelli, M.Matteotti, Caprara) o di "**fascista**" (Pierangelo Maurizio, ex redattore di "Repubblica"), che l'attore, secondo i più consueti schemi, muove nei confronti di chiunque osi esprimere convinzioni e giudizi non coincidenti con i suoi; ed è perfettamente in linea con tale impostazione

708

che, nel tentativo di fornire la prova della verità o della falsità di singoli episodi, l'attore ... **cita sopratutto, e ripetutamente ... sè stesso :**

> "... *il libello di P.Maurizio è un collage delle varie menzogne fasciste ... ad esso risponde, punto per punto "Operazione via Rasella"* - di R.Bentivegna, n.d.e; sarebbe falso che le finalità fossero quelle di "*eliminare la Resistenza non comunista e quella di Bandiera Rossa (vedi a questo proposito "Operazione via Rasella)*", ovviamente sempre di R.Bentivegna, n.d.e."; se poi il filosofo Norberto Bobbio qualifica "*terroristico*" l'atto di via Rasella, basta consultare "*.. il testo dell'articolo di Rinascita dell'85, scritto da Bentivegna..*".

Ciò non sarebbe, di per sè, cosa grave e inaccettabile: sta di fatto però che l'attore, del quale è stata spesso e da più parti sottolineata l'ambiguità, la reticenza, la contraddittorietà nel fornire versioni dei fatti sempre diverse tra di loro (cfr. ns. comparsa, punto 2.c, pag.6; punto 2.d, pag.8,9; cfr), sembra non essere alieno neppure dal diffamare il prossimo, compresi (ex) compagni di lotta torturati a via Tasso, ingiustamente quanto disinvoltamente da lui tacciati di "*tradimento*", come accertato da sentenza penale definitiva (cfr. docc. 53, 54); sicchè quando l'attore, anche in questa sede, taccia di "*falso*" personalità anche prestigiose ed autorevoli, e per giunta appartenenti (Matteotti, Monelli) al suo stesso "*campo*", l'attore non sembra meritare credibilità maggiore delle affermazioni che vuole smentire.

Anche nelle note, inoltre, l'attore non perde l'abitudine di dare per scontato, ciò che scontato non è: quando vi sono due versioni dei fatti, è improprio enunciare che esistano "*falsi storici largamente provati*", ovvero che un'affermazione (ovviamente, quella più gradita) "*smentisce*" un'altra, ovvero "*ristabilisce la verità*" (note, pp. 4, 5, 6): sono, più semplicemente e più correttamente, **diverse versioni dei fatti**, o **diversi giudizi** espressi su quegli stessi fatti. E appare altresì "*imprudente*" definire con la stessa parola, alcune (soltanto) delle opinioni espresse da autori (Angelozzi

Garibaldi) citati da questa difesa, o alcune (soltanto) delle enunciazioni contenute in atti giudiziari (sentenza Priebke, Pres. Quistelli): sarà opportuno, a questo ultimo proposito, segnalare come le denunce (cfr.ns.docc.28 , 29 e 36) proposte da alcuni familiari delle vittime incolpevoli di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine, nei confronti dell'attore e di altri, sembra abbiano portato l'attore prof. Roberto Bentivegna ad essere indagato, per il delitto di strage di cui all'art.422 c.p., nel procedimento penale n.1509/97R, pendente dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, come ci si riserva di comprovare.

3) Non pare questa la sede nè l'occasione perchè, su ognuno dei fatti ricostruiti, debba essere ricostruita la verità storica, intesa come dato scientificamente esatto: ciò, del resto, esula dai compiti e dai fini del Giudice civile, nè, però, può accettarsi la petizione di principio dalla quale muove l'attore, secondo il quale la verità storica è solo quella da lui sostenuta, sicchè qualsiasi diversa versione o qualsiasi diversa valutazione dei fatti è perciò stesso lesiva e diffamatoria.

Ciò che si ribadisce, e che non viene in alcun punto scalfito dalle avversarie argomentazioni, è che sia legittimo e lecito esprimere qualsiasi valutazione e qualsiasi giudizio, in ipotesi anche lesivo degli altrui diritti , all'unica condizione che le critiche espresse siano correlate con un apprezzabile interesse sociale e pubblico alla critica stessa (Cass. 16.04.93, Barile, Foro It. 94, 2, 94) "... *la critica per sua natura non può essere fondata se non su una interpretazione di fatti e di comportamenti, e questa interpretazione non può che essere soggettiva ... per cui i giudizi critici non possono mai essere suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva; l'unico limite che giudizi del genere possono incontrare, è quello dell'interesse pubblico o sociale della critica*".

4) Si ritiene da ultimo opportuno segnalare come l'intiera vicenda relativa ai tragici fatti di via Rasella e delle Fosse Ardeatine, e non solo in ragione delle sue connessioni con il "processo Priebke", quanto anche in rapporto ad un diffuso desiderio di chiarezza e di verità, cui un numero sempre crescente di persone ritiene

710

di aver diritto dopo 50 anni di verità negate o parziali, è tornata di palpitante attualità.. Ne fa fede il convegno tenutosi al teatro Manzoni di Roma il 30 novembre 1996, promosso dall'Associazione Uomo e Libertà sul tema "*Storia Giustizia e Verità a confronto*" e svoltosi con il contributo anche di autorevoli esponenti antifascisti (ed esempio, l'ex esponente di "Bandiera Rossa" Roberto Guzzo, la figlia del col.Montezemolo trucidato alla Ardeatine, la medaglia d'oro della Resistenza Edgardo Sogno) e del quale e si producono alcune testimonianze (cfr. docc. 37-46), a riprova delle tesi ampiamente sostenute da questa difesa, e che qui si ribadiscono, circa la perfetta liceità e legittimità di un'analisi storico-politica dei fatti e delle responsabilità, svincolata da ogni "***verità***" precostituita ed "obbligatoria".

** ** ** ** **

Anche per tali motivi il dr. Francobaldo Chiocci, con riserva di articolare istanze istruttorie, insiste e confida nell'accoglimento integrale delle conclusioni già svolte.

Si depositano i seguenti documenti:

(la numerazione segue quella di comparsa di costituzione e risposta):

37) Locandina convegno "*Storia, Giustizia e Verità*" tenutosi in Roma il 30.11.96 a cura dell'Associazione "Uomo e Libertà".
38) **Estratti (bozze di stampa) dagli atti del convegno**: P.Buscaroli: La leggenda del Tedesco invasore.
39) idem: L.Garibaldi: Via Rasella: Ombra comunista sulla Resistenza
40) idem: M.De Stefano: Il processo mai fatto; via Rasella, responsabilità penali e omissioni colpevoli
41) idem: F. Cardini: lettera
42) idem: P.dr. Peter van Meijl, S.D.S.: da via Rasella a via della Conciliazione,la figura di P.Pfeiffer ecc.
43) idem: On. Gen.Ambrogio Viviani: Considerazioni militari sul caso Priebke
44) idem: Interventi di P.Maurizio, A.Fessan, A.Carretta, J.Prakmarer, sig.ra Montezemolo, R.Guzzo
45) idem: Relazione avv. G.Angelozzi Garibaldi
46) idem: Relazione E.Sogno
47) Il Tempo, intervista a Liliana Gigliozzi
48) S.Provisionato, L'Europeo, Intervista a L.Gigliozzi
49) Il Tempo, 7.5.96, p.3
50) Giustizia Giusta, settembre 96, p. 5
51) Interrogazione Augello 29.7.96
52) Comunicato stampa 29.7.96
53-54) Il Giornale, 5.5.87, Il Tempo, 5.5.87

Roma, Milano, li 20 febbraio 1997

Avv. EMANUELE CHIOCCI

(Avv. Martino U. Chiocci)

20/03

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 15 Luglio 1996

Egr. Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

Egr. Signor
DOTT. PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana n. 5
00100 ROMA

Q689 - IL GIORNALE

Mi è pervenuto l'avviso di Cancelleria, di cui allego copia, relativo alla prima udienza nella causa a margine.

La causa è stata assegnata alla I sezione, al G.I. dott. Bichi e verrà chiamata il 05.11.1996 ad ore 10.30.

Vi farò avere in tempo utile la comparsa di costituzione dei convenuti.

Cordiali saluti.

All. 1

Segnato e avvisare studio Legale 29.7.96 comunicato

P. I. 02271690154
C.F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

712

(X001)

N. 07598/96G RUOLO GENERALE N. 06005 DEPOSITO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE - 01 - CIVILE

COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA FISSATA PER COMPARIZIONE

AVANTI AL GIUDICE ISTRUTTORE

CAUSA PROMOSSA DA BENTIVEGNA ROSARIO

CONTRO IL GIORNALE +2

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 136, 168 BIS C.P.C. E 82 ATT.

SI COMUNICA

CHE NELLA CAUSA SUDDETTA, ASSEGNATA A QUESTA SEZIONE, E' STATO DESIGNATO QUALE ISTRUTTORE IL GIUDICE

DOTT. BICHI ROBERTO E CHE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI E' FISSATA PER IL GIORNO 05/11/96 ALLE ORE 10,30.

MILANO, LI' 04/07/96 IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

AVV. GARLATTI ALESSANDRO VIA FONTANA, 28 MI

AVV.

10623

RELAZIONE DI NOTIFICA 08 LUG. 1996

A RICHIESTA DEL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI MILANO, IO SOTTOSCRITTO AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO HO NOTIFICATO L' AVANTI STESO ATTO ALLE PERSONE IN ESSO INDICATE, CONSEGNANDONE COPIA NELLE RISPETTIVE RESIDENZE. QUANTO AL

Bonezzi

A mani della Impleg. dip.te tale qualificatosi che si rifiuta della consegna domiciliatario e familiari conviventi al momento assente.

Milano 11 LUG. 1996

Aiutante Ufficiale Giudiziario

Elia Astore

713

Egregio signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 5457922-5457813 fax 55015718

"Operazione via Rasella", verità e menzogne su un atto di guerra

«Continua a esplodere attraverso gli anni e le coscienze». Comincia così *Operazione via Rasella* (Editori Riuniti), il libro che Rosario Bentivegna (con Cesare De Simone) dedica all'azione di guerra di cui fu uno dei protagonisti.

Azione di guerra, atto di guerriglia urbana, battaglia partigiana: è proprio dalle parole utilizzate dagli autori per descrivere i fatti drammatici di quel 23 marzo 1944 che bisogna partire. Non è un caso che il secondo capitolo del libro, in cui si ricostruisce l'operazione, si apre con un accurata descrizione della situazione della guerra in Italia. Il 22 gennaio del '44 gli Alleati sbarcano ad Anzio con il duplice obbiettivo di prendere alle spalle i tedeschi arroccati sulla linea Gustav davanti a Cassino e di conquistare Roma, la capitale dell'impero di Mussolini. E' in questo contesto che l'Oss (Office of strategic service; i servizi segreti americani) invita a prepararsi all'insurrezione per «incalzare le truppe tedesche tra la testa di ponte di Anzio e la città».

Uno dei protagonisti dell'azione partigiana del 23 marzo 1944 racconta in un libro le vicende di quei giorni

L'attività organizzativa e di guerriglia fu intensificata al massimo tanto che Kesselring, il bomardiniere in Italia della Wehrmacht, dichiarò nel corso del processo a suo carico: «Roma era diventata per noi una città esplosiva». Nel frattempo, a partire dal 2 marzo, scattano i bombardamenti alleati che in un mese fanno più di 2000 morti. Questi ultimi, solo questi ultimi, furono condannati dal Vaticano. Non sorprende quindi che proprio sull'*Osservatore romano* si sia per la prima volta sostenuta la responsabilità dei partigiani di via Rasella nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. A Roma si combatte, si dice dunque una guerra, ricordano Bentivegna e De Simone, resa tanto più importante per il significato simbolico della città eterna e per la sua collocazione nelle immediate retrovie del fronte. Per questo quello di via Rasella non fu un attentato, ma una vera e propria azione di guerra, per questo (e fa bene Bentivegna a sottolinearlo) le argomentazioni con cui Bobbio nell'84 cercava di stabilire un parallelo con l'attentato di via Rasella e il rapimento di Moro sono completamente infondate: non è esistita alcuna sproporzione tra mezzi e fine. Metti tutte le falsificazioni, alle vere e proprie invenzioni che hanno costituito gli strumenti della cosiddetta storiografia revisionista, Bentivegna e De Simone, dedicano l'intero quarto capitolo, intitolato "La menzogna, la revisione". Si va dal tristemente noto «dovevano consegnarsi per evitare la rappresaglia» che dimentica che questa era segreta, alla presunta legittimità della stessa rappresaglia che tanto spazio ha avuto nelle polemiche seguite all'assoluzione di Priebke. Una vera e propria «anestesia morale», la definisce Bentivegna, che porta a giustificare a colpi di inesistenti codici di guerra un crimine contro l'umanità. Si parla persino di l'accusa di inutilità dell'azione: un argomento, sostiene l'autore, indicativo del rifiuto di considerare la guerra come fenomeno generale. Con il rischio di dimenticare che «nessuno aveva il diritto di proclamarsi innocente, o neutrale, di fronte al nazismo; tutti ne erano coinvolti perché coinvolto ne era il futuro dell'umanità, le generazioni a venire».

Importanti sono anche le pagine dedicate a «La memoria negata», nelle quali Bentivegna sottolinea le insufficienze della storiografia di sinistra sopratutto per quanto riguarda la Resistenza civile. Un fenomeno che solo recentemente ha avuto l'attenzione che meritava, scontando le necessità di quello che Quazza definiva periodo della storiografia di partito. Una definizione, è utile precisarlo, lontana da ogni qualunquistica condanna ma tutta tesa a chiarire il legame profondo tra storia d'Italia e Resistenza anche attraverso le sue interpretazioni.

"Lovello colpito" (1969) di Agenore Fabbri de "La regina delle Ilarità", ed. Vangelista

INTERVISTA A ROSARIO BENTIVEGNA

«I nostri unici obiettivi: le spie e i reparti militari»

di Luca Tornatore

ROMA

Un libro molto atteso *Operazione Via Rasella* di Rosario Bentivegna e Cesare De Simone, perché forte si sentiva il bisogno di una parola definitiva sulla ridda di polemiche e falsificazioni scaturitesi intorno all'operazione di guerra del marzo '44 parallelamente alla vergognosa vicenda del processo Priebke.

«In questi ultimi quattro anni - sostiene Bentivegna - si è scatenata una violenta campagna, con la produzione soprattutto di falsi storici totali, con la deformazione della realtà insita nella sentenza del processo Priebke. Una campagna resa possibile anche dalla totale ignoranza delle precedenti conclusioni della magistratura a proposito dell'azione partigiana di via Rasella».

Da questo nasce il capitolo è dedicato alla "Menzogna, la revisione"?

In quella sezione rispondiamo a tutti i falsi che ci sono venuti sottomano. Ho un solo rimorso: non abbiamo potuto rispondere all'ultima immane montatura di Maurizio Caprara che ha pubblicato, nel numero di settembre di *Storia illustrata*, la più colossale delle idiozie. Caprara sostiene che i partigiani di via Rasella non facevano parte del Pci, che li avrebbe snobbati e scartati. Mi hanno fatto molta impressione le lettere mnemoniche del mio amico sono tali da sollecitare quasi un senso di comprensione. Furono i Gap centrali, e non un gruppo di "cani sciolti", a condurre l'attacco partigiano in via Rasella, come dimostrano le innumerevoli dichiarazioni rilasciate da Giorgio Amendola.

Caprara ha persino sostenuto la tua estraneità alla storia del Pci. Come rispondi?

La linea del Pci, ben riprodotta negli scritti di Longo, era la linea della lotta ad oltranza contro i tedeschi insieme a tutti quelli che la volevano fare. Ho anche particolari motivazioni per ritenere che Togliatti fosse tutt'altro che un mio detrattore. E' stato un mio difensore accanito anche quando io, tornato dalla Jugoslavia smalaso, ricevetti il benservito dei tutini. Avevo preso una posizione rigidamente coerente con quella del Pci, in molti punti distante da quella del Partito comunista jugoslavo.

Come sei giunto all'adesione al Pci?

La mia matrice originaria non coincideva con quella del Partito comunista. Quando nel '38 ho iniziato la mia attività politica antifascista i miei riferimenti furono come per tanti miei coetanei, prima Mazzini, poi Croce e infine Marx, sempre rifiutando la dittatura di Stalin e la burocratizzazione della Rivoluzione d'ottobre. Ma la mia adesione al Pci nel 1943 fu spontanea e leale.

Cosa significava per te l'uso della violenza nelle azioni partigiane?

Ho sempre considerata violenza da legittima difesa. Noi non ci siamo mai macchiati di delitti, non abbiamo mai agito sulle popolazioni, né agli amici fascisti o dei tedeschi. Abbiamo combattuto coloro che ci combattevano: i fascisti, le spie e i reparti militari. Non ci sono fucilazioni di ostaggi né rappresaglie nei confronti di persone non coinvolte direttamente e personalmente nel delitto di collaborazionismo. Noi eravamo per la sconfitta dell'Italia fascista non perché non amassimo la patria, ma perché non riconoscevamo nel fascismo e nella sua guerra una guerra patriottica. Era di aggressione verso altri popoli. E, come diceva Mazzini, «Combatti la tua patria se la tua patria opprime altre patrie».

"LA SENTENZA DELLA VERGOGNA"

Un volume raccoglie la cronaca del processo a Erich Priebke

"In nome del popolo italiano" il primo agosto di quest'anno il tribunale militare di Roma dichiarò di non doversi procedere nei confronti dell'imputato Priebke Erich e ordinava la scarcerazione del boia delle Ardeatine. Tutta la vicenda giudiziaria del criminale nazista, raccontata dagli articoli di *Liberazione*, è ora raccolta in una pubblicazione curata da Paolo Federici con prefazione di Manuela Palermi e introduzione di Franco Giordano (chi è interessato può richiederla alla Federazione di Rifondazione di Terni inviando 10mila lire in francobolli).

Si parte dal racconto dell'inquietante lettera di Indro Montanelli che scrivendo a Priebke gli annuncia il suo appoggio perché "Lei non è colpevole" (siamo al 18 aprile '96) per poi giungere alla cronaca del processo fatta di testimonianze schiaccianti, dei pianti dei familiari dei caduti, del gelido volto del criminale che a volte sorride parlando con l'avvocato. "La sentenza della vergogna" - realizzato dallo "stampatore" partigiano Osvaldo Pietrangeli - è uno strumento utile per non disperdere la memoria della barbarie nazista e di quella, grave, di un tribunale che invece della giustizia si premura di colpire per la seconda volta l'attesa di tutti coloro che credono nella democrazia e nella libertà.

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Preg.mo Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

Oggetto: *Bentivegna / Il Giornale*

Milano,4 dicembre `96

Caro Franco,

Ti accompagno copia del verbale di causa, ed attendo disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegato 1

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

~~buona attività~~ di pentitismo, ovvero mi difesa della libertà e contro l'opprimente razzista, ~~della~~ della quale, sia pure a distanza di oltre 50 anni, ~~non è libero~~ nel consolidato clima della libertà e sorgendo ne quando delle memorie storiche, non è lecito dubitare -

Tanto viene detto da contrapporre, nell'ambito della Congrega di notizie ed opinioni che, a torto, possono al massimo costituire apprezzamenti, giusti o errori, nella vicenda ~~di~~ ne sono complessa secondo l'opinione di alcuni ~~dei~~, non tocca ~~non~~ riceviolo dunque ~~essenziale~~ ~~di~~ di una campagna aggressiva ed offensiva, ben al di là del diritto di informazione e di critica, che contiene esposizione di fatti non veri e giudizi ripetutamente diffamatori -

~~Con~~ Così premesso, e con riserva di referendum dedurre nelle sedi opportune e di rito, l'istante propone ~~replica~~ per ora qualche prima replica alle considerazioni avversarie, più che altro a meglio contestualizzare alcuni dei fatti esposti e delle opinioni riferite.

2) Per ragioni di chiarezza ed entrambi, si espongono le seguenti considerazioni con riferimento alle due campagne di costituzione -

Per quanto riguarda la campagna di costituzione del dr. Olivieri si fa presente quanto segue, con riferimento alla esposizione di essa e alla sua colorazione, richiamandosi ai punti i documenti già prodotti con l'atto di citazione e ai punti producendo nuovi documenti, segnalati come allegati alle presenti note -

Rapporto della Comunicazione

3-6-1996(LUN) 10:13

Ricezione

N.	DATA	ORA	STAZIONE DI ARRIVO	PAG.	DURATA	MODO	RISLT
2641	6-3	10:11	0039 8 85358599	2	0'01"50"	NORM.	OK

7173/5

dese

io personalmente devolvo l'8 per mille ai Valdesi. La Chiesa cattoli[illegible] dare l'8 per mille da Prodi-D'Alema-Dini ecc. ecc.

Mafalda Lalla Merendi

Bologna

La secessione al Sud, ma dai parassiti

Caro direttore,

anche noi terroni siamo stufi e arcistufi.

[illegible] ancora al binario unico e ai treni che vanno a gasolio. L'unica concessione è relativa alla percentuale di parassiti.

Noi ne abbiamo di più ma siamo stufi allo stesso modo degli italiani del nord.

La secessione la vogliamo anche noi, ma al pari della grande maggioranza degli italiani del nord vogliamo la secessione dai parassiti, dagli imbelli, dai delinquenti, dagli sfruttatori, dai disonesti e dalla prima Repubblica.

Ettro Ciardino

Crotone

perdona di essersi pentita è un siciliano. Chi uccide il proprio fratello davanti agli occhi della madre solo perché aveva deciso di uscire dal giro è un siciliano. I siciliani invece di asserire continuamente che la Sicilia non è solo mafia cerchino di non dare più questi spettacoli e forse ci crederemo. Al Nord questi fatti non succedono e comunque Falcone e Borsellino sono stati assassinati da siciliani e non mi si venga a dire che sono morti per il Paese, sono morti per la Sicilia e per la mafia che non è roba nostra.

Roberto Parenzan

Piacenza

Caro direttore,

mi consentirai u[illegible] cisazione in nota ai[illegible] riale di ieri di Marc[illegible] neziani? Come ha [illegible] so già chiarito in [illegible] sen. Pera, il minist[illegible] linguer non si è mai [illegible] to di imporre «ter[illegible] studenti in occasio[illegible] 50° della Repubblica [illegible] no che mai «soluzio[illegible]

Ha semplicemen[illegible] gnalato a provved[illegible] docenti l'opportuni[illegible] in occasione del 50[illegible] Repubblica sia ric[illegible] ta, nelle forme che [illegible] ranno più opportu[illegible] tenzione dei giovan[illegible] ideali, gli obiettivi e [illegible]

il Giornale

Società Europea di Edizioni S.p.A.
20123 Milano - Via G. Negri 4 - Tel. 02/85661
Telefax 02/72023859-72023880 - Telex 333.279 e 334.061 SEGIT I
00187 Roma - Via dei Due Macelli, 66 - Tel. 06/69003.1
Cronaca Fax 06/6787844 - Interni Fax 06/6786826
16129 Genova - V.le Brigata Bisagno 2 - Tel. 010/5768911 - Fax 010/542681
Internet: e-mail: giornale @ starlink.it web http://www.starlink.it/aziende/ilgiornale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Presidente: Gian Galeazzo Bianzi Vergani - Vice presidente: Amedeo Massari - Consiglieri delegati: Roberto Crespi, Alessandro Blonda - Consiglieri: Alessia Berlusconi, Paolo Berlusconi, Achille Borioli, Silvano Borioli, Fedele Confalonieri, Angelo De Martini, Giovanni Puccini, Aldo Stacchi, Egidio Sterpa - Direttore Generale: Roberto Crespi.

Direttore responsabile: VITTORIO FELTRI - Condirettore: Maurizio Belpietro - Vice Direttori: Luigi Cucchi, Paolo Granzotto, Stefano Lorenzetto - Caporedattori centrali: Antonio Bolesta, Andrea Pucci (Roma).

CONCESSIONARIE DI PUBBLICITÀ • ARCUS PUBBLICITÀ S.r.l.: in Lombardia, Liguria e Lazio: commerciale, locale, legale, seminari, arte e oggetti, gare e concorsi, ricerche/offerte di personale, immobiliare, tecnologie, varutici economico - Milano: sportello via G. Negri 4, tel. 02/72181 - Genova: sportello v.le Brigata Bisagno 2, tel. 010/5541512 - Roma: via Dei Due Macelli 66, tel. 06/6920611 • MULTI MEDIA PUBBLICITÀ: via S. Gregorio 34, Milano, tel. 02/6171691 - Commerciale Nazionale - Finanziaria (territorio nazionale) - Legale, ricerche di personale, immobiliare, tecnologie, annunci economici (territorio nazionale escluso Lombardia e Liguria)

Tariffe: modulo (base mm 36 - altezza mm 34). Commerciale: L. 552.000. Ricerche di personale: L. 442.000. Finanziari - Legali: L. 609.000. Avvisi economici: Rubrica lavoro L. 1.300 a parola, altre rubriche L. 2.500 a parola. Minimo 15 parole - neretto +50% - contorno +100%.

PREZZI ESTERO: Albania LEKS 200 - Austria ATS 25 - Belgio BEC 75 - Canada CAD 3 - Rep. Ceca CSK 50 - Danimarca DKK 16 - Egitto EGP 8 - Francia FRF 12 - Germania DEM 3,5 - Grecia GRD 450 - Inghilterra GBP 1,30 - Lussemburgo FLUX 75 - Malta CTS 50 - Marocco MAD 22 - Norvegia NOK 15 - Olanda NLG 4 - Portogallo Cont. PTE 350 - Spagna ESB 250 - Canarie ESB 300 - Sud Africa RAND 8,95 - Svezia SEK 15 - Svizzera CHF 2,80 - Svizzera it. CHF 2,50 - Ungheria HUF 215 - USA USD 2,50.

ABBONAMENTI ITALIA - Con consegna decentrata alla posta: 12 mesi 7 numeri L. 550.000 - 6 n. L. 340.000 - 6 mesi 7 n. L. 200.000 - 6 n. L. 130.000.
Abbonamenti speciali: Benemerito L. 500.000 - Sostenitore L. 750.000.
Versamenti in c.c.p. n. 17101205 a: Soc. Europea di Edizioni S.p.A.
ABBONAMENTI ESTERO - Via superficie - 12 mesi 7 numeri L. 810.000 - 6 mesi 7 n. L. 420.000 - 12 mesi 6 numeri L. 730.000 - 6 mesi 6 n. L. 375.000 - Per supplemento spedizione via aerea informazioni al Servizio Abbonamenti, via G. Negri 4, tel. 8569457.
L'abbonamento comincerà a pagamento pervenuto. Copie arretrate (L. 3.000 cad.) richiesta accompagnata dall'importo.

ORARI SPORTELLI SALONE - Via G. Negri 4 - Da lunedì a venerdì: 9-12.30/14.30-19.30 - per Abbonamento tel. (02) 85.66.417 - Necrologie: tel. (02) 85.66.425-85.66.427, fax (02) 80.13.86 - Arretrati tel. (02) 85.66.457. Sabato: dalle 10.00 alle 12.30, dalle 15.00 alle 19.30, festivi: dalle 16.30 alle 19.30 per sole Necrologie.

Tipografia: S.T.E.S. S.p.A. - Milano Via Meravigli 3
Stampa: Poligrafici Editoriali Via Santi 87 - Tel. (02) 91831323
Stampa in fac-simile: Editorial s.r.l. - Roma - Via della Magliana n. 285 - Tel. (06) 5525444 - (06) 5503394 / S.T.S. S.p.A. - Catania - Zona Industriale Strada 5ª n. 35 - Tel. (095) 591104 / L'Unione Sarda S.p.A. - Cagliari - Viale Elmas - Tel. (070) 216977 / Editrice Trionfo Sud srl - Vinciano - Loc. S. Stefano (BN) - Tel. (0824) 857006 Nord Edair 15/21, rue du Caire BP 69 - 59052 Roubaix - Francia - Tel. (0033) 20159258.

IL GIORNALE
Reg. Tribunale di Milano: N. 215 del 29-5-1982
IL GIORNALE DEL LUNEDÌ
Reg. Tribunale di Milano: N. 500 del 24-12-1982
Certificato n. 2852 del 4-12-95

La tiratura di venerdì 31-5-1996 è stata di 352.232 copie

VIST

Ma

Proteste non

Carissima Mariella, siamo un gruppo di commesse (Coin e Standa di Milano). Speriamo di far eliminare la chiusura del lunedì mattina e chiediamo di non lavorare nei giorni festivi. Altrimenti quando potremo avere la possibilità di trascorrere la domenica con i rispettivi mariti e figli? Gli altri lavoratori finiscono il venerdì sera. Questa lettera è stata scritta in una cabina spogliatoio di Coin. Abbiamo tanta fiducia nel tuo interessamento.

Pinuccia-Tina-Deborah-Lidia-Mirella

Milano Est

Gentili signore, dalle informazioni raccolte, risulta che le aperture domenicali dei grandi magazzini, nei quali lavorate, variano fra le 8 e le 11 volte l'anno. Delle quali, gran parte, almeno 6, nel periodo natalizio, in cui la grande distribuzione ha il massimo ritmero di lavoratori stagionali. Sembra dunque che i turni coinvolgano la vostra presenza domenicale per un massimo di 4,5 festività annuali. Un sacrificio, mi dicono dalla direzione Relazioni esterne della Standa, correttamente remunerato. A tal punto che, in decine di città italiane, numerosi dipendenti di effettuan[illegible] protesta, [illegible] non appare [illegible] che avete [illegible] merciale ch[illegible] comporta [illegible] settimanale [illegible] tratti nazio[illegible] sbaglio, ch[illegible] mente la ve[illegible] vetemi anc[illegible]

Gli zin di San

Gentile [illegible] zionatissi[illegible] nale e vor[illegible] dere visic[illegible] piazzale [illegible] di San Do[illegible] uea 3, do[illegible] campo no[illegible] ristico «le[illegible] conda. Un[illegible] dell'attual[illegible] comunale [illegible] dottor Fel[illegible] ressament[illegible] tutti.

718

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 28, presso l'Avv. Alessandro Garlatti, procuratore domiciliatario, e sostituto processuale degli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti.che rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, il Prof. Rosario Bentivegna per procura a margine del presente atto.

C O N T R O

- "Il Giornale", quotidiano edito in Milano, via G. Negri, 4, Milano, e per esso Società Europea Edizioni S.p.A, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- Il Sig. Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", domiciliato presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 4;

- Il Sig. Chiocci Francobaldo, domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 4

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 Marzo 1944, ha comportato, necessariamente, l'attenzione della stampa, anche quotidiana, che si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attacco partigiano che lo ha preceduto, compiuto in Roma ad opera di un commando dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) operanti in Roma nella azione di difesa dell'Italia contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le trup-

719

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 5 Novembre 1996

Egregio Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

Egregio Signor
PROF. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana, n. 5
00100 ROMA

Oggetto: IL GIORNALE

Comunico che all'odierna udienza si sono costituiti anche la Società Europea di EDIZIONI SPA, Dott. Vittorio Feltri.

Ho chiesto temine per esame e per note, il G.I. ha rinviato la causa al 5/3/97 ore 10.15, per la prima udienza di trattazione con termine per l'attore per il deposito di note sino al 31/12/96; é stato pure concesso termine ai convenuti per repliche sino al 20/2/97 e per la proposizione delle eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio.

Trattandosi di prima udienza di trattazione é prevedibile anche la presenza delle parti e in tal caso sarà opportuno che concordi con il Procuratori avversari.

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

720

Allego copia della comparsa di costituzione oggi scambiata e resto in attesa di disposizioni.

Cordiali saluti.

Allegato n. 1

Il Giornale

12-5-1996 pag 7

«Riprocessate quei partigiani»

Un tenente colonnello napoletano ha presentato un esposto alla Procura di Roma in cui chiede che i gappisti siano riportati davanti ai giudici per la strage del 1943

Roma
Francobaldo Chiocci

E due. Alla luce delle documentazioni e testimonianze che nelle carte del processo Priebke stanno affiorando a catena su quel lontano e insanguinato 24 marzo 1944, e dopo la denuncia presentata dal penalista romano Luciano Randazzo contro Rosario Bentivegna e gli altri gappisti perché nell'attentato di Via Rasella coinvolsero vittime civili, alla Procura di Roma è arrivato un altro esposto destinato a riaprire il dibattito su responsabilità ignorate o non approfondite per oltre mezzo secolo.

L'iniziativa, questa volta, viene da Napoli e da un napoletano, Antonio Santacroce, [illegible] del periodico [illegible], tenente colonnello dei Cost [illegible] internazionali, autore nel 1970 di un libro [illegible] che conteneva l'elenco dei tedeschi uccisi a Via Rasella, i quali non furono 33 ma 42, perché altri nove morirono a rappresaglia eseguita.

Il denunciante premette che «nella sentenza n°631 del 20 luglio 1948 in danno di Herbert Kappler – è attribuita la [illegible] a due persone rimaste sconosciute», che le predette persone si identificarono invece in Bentivegna, Calamandrei, Capponi e Fiorentini, rei confessi, e che la strage non è da qualificarsi azione di guerra. In considerazione di ciò Santacroce chiede alla Procura se nel fatto non siano da ravvisare [illegible] gli articoli [illegible] di [illegible] mette in pericolo anche la pubblica incolumità [illegible] materiale esplosivo [illegible] per delinquere tra tre o più persone [illegible] e altri reati da codice penale contemplati nel 1944 e non abrogati». Antonio Santacroce chiede poi se la strage di via Rasella «non sia da considerarsi illegittima e criminale e gli autori perseguibili». Inoltre, «ritenendo ripugnante ed offensivo nella sua qualità di cittadino di questa Repubblica la non punibilità anche di quell'eccidio», preannuncia di volersi costituire parte civile nel caso che la sua istanza venga accolta. Eventualità questa abbastanza improbabile, anche perché la punibilità dei reati commessi nel '44 è prescritta. Resta però l'interesse storico al loro accertamento.

722

INCA - ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE
IL RESPONSABILE: Prof. Rosario Bentivegna

Roma, li 10-5-96

00198 - via Donizzetti 7/B
tel 06 85350399 fax 06 85350599

37517166 Avv. Franco Liberti

855474 " Franco Agostini

Carissimi

"Alla stessa sua linea" come

diciamo al Circo.

Comunque, ecco l'ultimo

contributo del Formula

Uno

Antonio

Mentre al Tribunale militare i testimoni «ammessi» accusano l'ex capitano delle Ss, alla Chiesa Valdese si apre un'altra «udienza»

«Eccolo, è lui il mio torturatore»

E i figli delle vittime organizzano un controprocesso a Priebke: qui parleranno tutti

Il partigiano Mancini: sì, mi picchiava
«Con mio marito usò un pugno di ferro...»
An omaggia il 13enne morto in via Rasella

ROMA — C'è un nuovo documento che chiarisce il ruolo di Erich Priebke alle Fosse Ardeatine: «il 23 marzo del '44 — spiega lo storico Robert Katz — Kappler nominò Priebke come suo vicario al comando di via Tasso. Questo emerge dall'interrogatorio al quale lo stesso Priebke fu sottoposto dagli inglesi nel campo alleato di Afragola, ma poi quei verbali furono tradotti male e così al processo del '48 (quello contro Kappler e altri ufficiali, tutti di Priebke non si seppe niente. Ma ora la Procura militare ha fatto tradurre un'altra volta quel testo». Aggiunge Katz: «Kappler ha sempre sostenuto di aver chiesto [illegible] [illegible] cinque persone in più rispetto al numero fissato per la rappresaglia. Priebke depose al [illegible] [illegible] che ci fu un [illegible] errore perché i fogli forniti dal questore Caruso non erano numerati. Ma questo è falso ed è addirittura documentato nelle foto dei libri di storia».

Katz il suo intervento lo fa in una sala della chiesa valdese di piazza Cavour. Lo fa qui perché il giorno della quarta udienza del processo contro l'ex capitano delle Ss Erich Priebke — accusato di concorso in violenza e omicidio continuato e aggravato per la morte di 335 italiani alle Cave Ardeatine — i figli delle vittime esclusi dal dibattimento [illegible] [illegible] [illegible] 70 proposti [illegible] [illegible]

Riccardo Mancini

Priebke che si limita a prendere appunti e a portare la mano destra all'orecchio per ascoltare meglio. «Lei — dice Elvira Paladini, [illegible] [illegible] del museo di via Tasso, indicando Priebke — ha interrogato mio marito più di una volta usava il pugno di ferro per colpirlo al torace. Arrigo quando era vivo mi ripeteva sempre che Kappler perdeva le staffe mentre la ferocia di Priebke era molto più sottile». Poi il presidente Quistelli chiama a testimoniare Riccardo Mancini, pensionato della Banca d'Italia, ex partigiano della brigata Matteotti, rinchiuso nella cella numero 14 di via Tasso dal 9 gennaio al 28 aprile '44: «Al secondo interrogatorio lui mi disse "Parla o lo troviamo noi il modo di farti parlare". Poi quello fece un passo in avanti e mi diede due schiaffoni. Mi legarono le mani alla maniglia della porta dell'ufficio e lui con un pugno mi ruppe il naso». Mancini, che non pronuncia mai il nome di Priebke («Quello lì, 'sta bestia, quest'uomo, animale»), cita un [illegible] episodio: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] portarono [illegible] Lui [illegible] [illegible] volontario [illegible] [illegible] che buttava la [illegible] pane nel cestino [illegible] per afferrarla. Lui se ne accorse, urlò e [illegible] portare in cella». Poi il teste chiede un po' d'acqua, gliela offre l'avvocato di Priebke. «Ma voi — gli urla Mancini — non voglio niente». [illegible]

L'INCONTRO, 51 ANNI DOPO

Mazzantini e Bentivegna: noi, nemici, con tante cose in comune

«Ma voi entravate come gli infedeli» «Se non sparavamo ai tedeschi, pensavamo, che guerra facciamo?»

Bentivegna (a sinistra) con Mazzantini

TIVOLI — Il racconto di Violante alla Camera («comprendere e riflettere sui vinti di ieri»), il processo Priebke che ha riaperto la ferita dei 335 martiri delle Fosse Ardeatine e le polemiche sull'attentato partigiano in via Rasella, in cui furono uccisi 33 soldati del battaglione Bozen, li ha messi a un passo che non avrebbero mai immaginato. Hanno voluto incontrarsi cinquantun anni dopo la fine della guerra. Il rosso e il nero. Il partigiano e il repubblichino. Stesso liceo, il Virgilio di Roma, stessa estrazione, famiglie della borghesia intellettuale con antenati che hanno combattuto a fianco di Garibaldi. Un destino opposto. Se si fossero incrociati dopo l'8 settembre '43 per le vie di Roma, probabilmente avrebbero aperto il fuoco. Rosario Bentivegna, il giovane gappista del Pci che, travestito da spazzino, fece esplodere la bomba contro i tedeschi in via Rasella, convinto di riscattare l'onore dell'Italia dalla parte della Resistenza. Carlo Mazzantini, classe 1925, era invece «ragazzo» che l'onore si dovesse salvare con la coerenza e quando i [illegible] esultavano per la caduta del Duce, lui fu uno dei ragazzi che andarono a Salò.

A fare il primo passo è stato il medico, Bentivegna, quando è uscito il libro di Mazzantini, «I balilla andarono a Salò», ha preso carta e penna: «Caro Mazzantini, sono d'accordo con lei su molti [illegible] [illegible] ortola — dice Mazzantini — I miei zii materni, Arnaldo e Luigi Volpicelli erano intellettuali vicini a Bottai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Le carte d'identità

Nome	CARLO	Nome	ROSARIO
Cognome	MAZZANTINI	Cognome	BENTIVEGNA
Anno di nascita	1925	Anno di nascita	1922
Professione	Scrittore («I balilla andarono a Salò», ...)	Professione	Medico [illegible]
Residenza	[illegible]	Residenza	Roma
Famiglia	[illegible]	Famiglia	[illegible]
Nel '44	Soldato dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana	Nel '44	[illegible] dei Gap (gruppi di azione patriottica)

Il discorso corre fra particolari autobiografici e riflessioni. «Aveva ragione Calvino: il caso ti portava a schierarti su un fronte o sull'altro. Mio fratello ha combattuto contro i tedeschi [illegible] [illegible]

dine per rappresaglia contro l'uccisione di alcuni camerati, fu decisa la fucilazione di sei contadini, al giovane balilla fu chiesto di fare parte del plotone di esecuzione [illegible] [illegible]

salvò alcuni prigionieri tedeschi: «Mi opposi con il colpo in canna si sono [illegible] [illegible] accaduto».

Analogie [illegible] [illegible] tanti [illegible] [illegible]

Carlo Mazzantini al tempi del fascismo e, qui sotto, Erich Priebke, ieri durante il processo

le, del nemico». «No, il nostro obiettivo era colpire il nemico. Noi sapevamo che i nazisti avevano fatto rappresaglie mostruose. Questo problema l'avevamo affrontato da tempo. Ma se non sparavamo ai tedeschi, ci dicemmo, che razza di guerra facciamo? Decidemmo di correre il rischio della rappresaglia per salvare l'onore del paese». «Noi abbiamo un diverso concetto dell'onore. L'onore dell'Italia per me fu riscattato da quei ragazzi che non accettarono la resa dell'8 settembre e andarono a morire con il battaglione Barbarigo».

La tensione alle stelle viene spezzata da una battuta. «E poi a me — dice Mazzantini che ritiene la Repubblica sociale un tentativo di riscattare l'onore italiano — i tedeschi stanno pure antipatici». «Invece a me sono simpatici», risponde ridendo Bentivegna, ma subito aggiunge serio: «Guarda che a Roma i primi rappresentanti della Rsi si chiamavano Bardi e Pollastrini, e cioè una banda di criminali». Lo scrittore è d'accordo su questo giudizio aspro, ma a lui preme vedere riconosciute le motivazioni di quei diecimila ragazzi che andarono volontari a Salò, «dove i vecchi fascisti per lo più non c'erano [illegible] era morto il 25 luglio». Così chiede brusco a Bentivegna: «Sul piano della dignità di uomo e di soldato tu fai una gerarchia di valori fra te e me?». «No — gli risponde l'ex partigiano — Sul piano della dignità di uomo [illegible] [illegible]

IN BREVE

Domani voli difficili

ROMA — Domani, 17 maggio, sciopero nazionale dei controllori di volo dalle 11 alle 18. Lo hanno proclamato Cisl, Uil, Licta, Anpcat, Anpav, Cila, Cisal e Cisnal. «Durante l'agitazione — comunica l'Enav — saranno assicurate le prestazioni indispensabili». Alle [illegible] non aderiscono i controllori di volo iscritti alla Cgil che da tempo [illegible] in dissenso con la linea degli altri sindacati di categoria.

Tonini condannato per diffamazione

MONZA — Il cardinale Ersilio Tonini è stato condannato dal tribunale di Monza a un milione di multa per diffamazione a mezzo stampa per aver accusato, su «Avvenire», il professor Severino Antinori di ricorrere al commercio degli ovuli nelle sue pratiche di fecondazione artificiale. Condannato anche l'ex direttore Lino Rizzi. I due sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni di 70 milioni.

Rocca, su l'Unità dopo Repubblica

MILANO — [illegible] commento [illegible] sulla prima pagina de «L'Unità» Gianni Rocca, ex condirettore di «La Repubblica», ha cominciato la sua collaborazione [illegible] quotidiano del [illegible] Rocca [illegible] [illegible] articoli [illegible] [illegible] «Una [illegible] [illegible] identità», soffermandosi sul discorso [illegible] neo-presidente [illegible] Violante.

L'amico minaccia lei va in convento

TORINO — Da marzo è nascosta in un convento, per sfuggire all'ex [illegible]

annunciò lo fa in una sala della chiesa valdese di piazza Cavour. Lo fa qui perché il giorno della quarta udienza del processo [illegible] accusato di concorso in violenza e omicidio continuato e aggravato per la morte di 335 italiani alle Fosse Ardeatine — «I figli delle vittime esclusi dal dibattimento, mentre sono stati accolti nove testi su 10 proposti dalle parti civili svelano il disegno di organizzare un "contro-processo"». «In realtà — dice Ettore Masina, l'ex vaticanista Rai che ora siede sul banco del "presidente" — vogliono solo integrare le testimonianze ammesse a un processo che si svolge affrettatamente, in una piccola aula».

Riccardo Mancini

La quarta udienza del processo, quello vero, si è appena conclusa al Tribunale militare. Qui la tensione rimane alta per tutta la mattinata ma è pur vero che l'accusa rappresentata dal procuratore Antonino Intelisano incassa un punto quando il presidente Agostino Quistelli rende nota la decisione di rimmettere il testimone chiave: Dietrich Baelitz, l'ex colonnello tedesco disposto a raccontare le concitate telefonate tra Roma e il comando di Hitler che precedettero il giorno prima l'eccidio.

Poi l'aula viene scossa dalle parole dei sopravvissuti di via Tasso. Loro [illegible] a [illegible] a porte [illegible] dell'impossibile male»), cita un altro episodio: «Un giorno mi diedero un secchio e uno straccio e mi portarono nel suo ufficio. Lui stava facendo colazione. Io ero in ginocchio e quando vidi che buttava la crosta del pane nel cestino strisciai per afferrarla. Lui se ne accorse: urlò e mi fece riportare in cella». Poi il teste chiede un po' d'acqua, gliela offre l'avvocato di Priebke: «Da voi — gli urla Mancini — non voglio niente».

In aula altri testimoni raccontano gli orrori consumati tra le mura di via Tasso mentre ad alcuni chilometri di distanza, al Verano, un gruppo di esponenti di An guidati dall'eurodeputata Roberta Angelilli va a deporre una corona di fiori sulla tomba di Pietro Zuccheretti, il bambino di 13 anni che morì in seguito all'attentato di via Rasella compiuto dai partigiani dei Gap il giorno prima dell'eccidio delle Ardeatine. Dal Comune, intanto, il gruppo consigliare del Pds giudica «scandaloso» il comportamento del presidente Quistelli accusandolo di voler sminuire la portata del processo. Il dibattimento riprende domani con l'accusa che ha citato un nuovo teste, Sergio Volponi: suo padre fu rastrellato in via Rasella, così il figlio potrebbe dire qualcosa ancora su come si arrivò a fucilare cinque persone in più.

Dino Martirano

dell'Italia dalla parte della Resistenza. Carlo Mazzantini, classe 1925, era invece convinto che l'onore si dovesse salvare con la coerenza e quando tutti esultavano per la caduta del duce, lui fu uno dei ragazzi che andarono a Salò.

A fare il primo passo è stato il medico, Bentivegna: quando è uscito il libro di Mazzantini, «I balilla andarono a Salò», ha preso carta e penna: «Caro Mazzantini, sono d'accordo con lei su molti punti...». Lo scrittore ha rimuginato per mesi una risposta che era quasi pronta quando il neopresidente della Camera ha pronunciato le parole di pacificazione. Non si poteva aspettare oltre, Bentivegna e Mazzantini hanno parlato al telefono, è maturata la proposta di un incontro. Per dirsi cosa? Ma per raccontarsi la propria guerra, per parlare di via Rasella e del caso Priebke, per ritrovarsi, per dare un senso alle parole di Violante. E darsi un appuntamento. Davanti all'Altare della Patria. Quando? «Il 2 giugno? No, è troppo vicino. Meglio il 4 novembre». Un impegno che arriva spontaneo dopo tre ore filate di conversazione nel salotto di casa Mazzantini a Tivoli, alle porte di Roma. Un dialogo emozionante, durante il quale i due ex nemici sono passati rapidamente dal «lei» al «tu».

Innanzitutto le motivazioni delle scelte: «Io vivevo in una famiglia fascista — dice Mazzantini —. I miei zii erano Arnaldo e Italo Volpicelli: erano infervorati vicini a Bottai. Mio padre era un integerrimo funzionario di banca che ammirava Mussolini. Tutto concorreva a darmi la sensazione di vivere in un universo concorde. Un universo fascista. E così quando il 25 luglio tutti esultavano, io mi affacciai alla finestra a gridare "viva Mussolini". Non avevo ancora diciott'anni». Bentivegna era più adulto, è vero, ma le sue scelte le aveva già compiute da un pezzo: «Mio padre, antifascista, si era ucciso nel '36 per non essere imprigionato. Mia madre si risposò con un medico liberale. Io tornavo a casa da scuola entusiasta per l'impero conquistato. Il mio patrigno mi mise allora in mano un libro di Mazzini e così scoprii i valori democratici. Poi cominciai a vedere i miei amici ebrei perseguitati... La scelta di campo era fatta. Venne il 25 luglio '43, il giorno più bello della mia vita: le notizie alla radio, l'esultanza della gente. Disobbedendo ai miei genitori, andai anch'io a festeggiare, tornai a casa [illegible] la mattina dopo».

Il discorso corre fra particolari autobiografici e riflessioni. «Aveva ragione Calvino: il caso ti portava a schierarti su un fronte e sull'altro. Mio fratello ha combattuto contro i tedeschi». «Hai letto il "Viaggio sentimentale" in cui Sklovskij descrive i continui ondeggiamenti durante la rivoluzione russa?». Poi episodi inediti. Dopo un anno con le brigate nere, il giovane Mazzantini, stanco della guerra, si rifiutò di obbedire a un ordine: per rappresaglia contro l'uccisione di alcuni camerati, fu decisa la fucilazione di sei contadini: al giovane balilla fu chiesto di fare parte del plotone di esecuzione: «Prima avevamo [illegible] l'intenzione di sparare a vuoto, ma di fronte al caporale tronfio che dava l'ordine mi ribellai». L'esecuzione fu annullata. In un modo analogo, nelle campagne di Palestrina, Bentivegna, il gappista che aveva portato il tritolo in via Rasella, salvò alcuni prigionieri tedeschi: «Mi opposi [illegible] il colpo in canna [illegible], mai che venissero uccisi».

«Quando il 25 luglio tutti esultavano io mi affacciai a gridare: viva Mussolini» «Cominciai a vedere i miei amici ebrei perseguitati: la scelta di campo era fatta»

L'immagine storica del rastrellamento dei civili da parte dei tedeschi dopo l'attentato di via Rasella nel quale morirono trentatré persone

Analogie, ma anche tanti motivi di divisione. A cominciare, naturalmente, da via Rasella. Il dialogo diventa, se possibile, più fitto, sicuramente il clima nel salotto di casa Mazzantini si fa più nervoso. «Non fu un'azione necessaria. Fu un tipico stile di terrorismo, di propaganda con le armi [illegible] voi partigiani volevate dare l'impressione di essere più forti. Vi metto sullo stesso piano delle formazioni arabe che attaccano Israele». «Se per terrorismo intendi quello degli arditi del Piave, sono d'accordo. Ma non accetto il paragone con gli estremisti islamici, perché noi non abbiamo mai attaccato i civili». «Però nella vostra azione morirono dei civili, anche un bambino». Bentivegna: «Sì, purtroppo, ma in quanto ci trovammo coinvolti in un'azione militare». «La vostra logica era di suscitare reazioni sproporzionate da parte dell'occupan[illegible] giudizio aspro, ma a lui preme veder riconosciute le motivazioni di quei diseredenti, dei ragazzi che andarono volontari a Salò, «dove i vecchi fascisti per lo più non c'erano, perché [illegible] la morte il 25 luglio». Così chiede brusco a Bentivegna: «Sul piano della dignità di uomo e di soldato tu fai una gerarchia di valori fra te e me?». «No — gli risponde l'ex partigiano —. Sul piano della dignità di uomo io faccio una distinzione fra te e il terrorista Priebke, perché tu non hai mai sparato alla nuca come faceva lui. E distinguo anche tra le migliaia di ragazzi come te e i delinquenti della banda Koch. Per questo avrei voluto che il bel discorso di Violante fosse stato più articolato».

Infine, Priebke, «un uomo — dice Mazzantini — che non può essere processato dopo cinquant'anni, tanto più se ha rinnegato il nazismo». Un uomo cambiato, che tuttavia per Bentivegna «dice ancora bugie: per esempio quella dei manifesti inesistenti con cui i nazisti avrebbero invitato a consegnarsi i responsabili di via Rasella. Un ex nazista che si difende affermando che non poteva disobbedire agli ordini. Ma la rappresaglia delle Fosse Ardeatine era illegittima, in base alle convenzioni dell'Aja e di Ginevra. Anche il codice militare tedesco prevedeva il rifiuto verso un ordine illegittimo».

Dino Messina

Repubblica», ha cominciato la sua collaborazione con il quotidiano del Pds.

Rocco la contrasta con un articolo dal titolo significativo «Un paese dalla debole identità», soffermandosi sul discorso del neo-presidente della Camera Luciano Violante.

L'amico minaccia lei va in convento

TORINO — Da marzo è nascosta in un convento, per sfuggire all'ex convivente. E l'uomo se l'è presa con i genitori di lei: alla fine è stato arrestato. Protagonisti della vicenda sono Enzo Siciliano e Carla Angrisani, ventottenni. Tre anni fa cominciarono a gestire un banchetto di frutta — poi fallito — in un mercato di Torino. Fu un amore tormentato dai litigi: alla fine Carla chiese rifugio alle suore.

Corriere Lavoro: i re delle vendite

MILANO — I «re delle vendite», rappresentanti e agenti di commercio, sono i più richiesti dalle ricerche di personale. Un'inchiesta su come diventare agente di commercio compare domani su «Corriere Lavoro» in edicola con il Corriere della Sera. Assieme a un servizio sul «multilevel marketing»: formula che può far guadagnare molto in poco tempo, stando attenti a non farsi «spremere come un limone».

CINQUECENTO
CIELI

DA SCOPRIRE

Nuova Cinquecento Soleil.
Venite a scoprirla dalle Concessionarie e Succursali Fiat.
A partire da sabato 18.
LA PASSIONE CI GUIDA. FIAT

Il Giornale
Feltri

si occupa dei titoli

1) ammette che nessuna attrazione
dopo i fatti di via Rasella - esistono
che non è stato scritto

2) Sapevamo delle rappresaglie
ammettono di S

3) non è vero che è scritto
che Bentivegna da inizio
e sembrano nulla corretta
testimonianza di Quintavalle

4) Zachio messaggio EIAR

chiocci

1) notificazione iniziale

2) i titoli sono opera della redazione
non l'autore del titolo

3) non si lamenta solo il carattere
ripetitivo e calunnioso del titolo

4) sull'esistenza del bando
regolatore

* ma qui si tratta del bando dopo, che si doveva presentare

5) fonti storiche di
Pietro Zaccheroni

6) le finalità degli attentatori
(chiocci ritiene che la finalità
era di provocare la distruzione
d'altri gruppi della resistenza)

7) rintracciabilità e riapertura
dell'attentato

8) le sentenze

10) i partigiani non si fermarono davanti
a un divieto

11) i partigiani videro passare il bandito sulla strada
ma l'inseguirono non desistettero

12) indicato Bentivegna come disposto
ne ha detto l'indirizzo

sullo stesso piano partigiani e nazisti

(1.

- presentare i P. come i responsabili delle stragi

- tesi contrarie alla verità

- G. non leggere i CP e RP

3) - organizzare l'attentati per provocare rappresaglie e allontanare popolo

4) aggressione per l'appartamento

5) l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio

6) nessun manifesto era stato affisso

7) le rappresaglie con le galleria

8) i partigiani cercavano le rappresaglie scatenarono l'odio per una manovra inutile

9) titolo volevamo sapendo le stragi

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE INCA
00198 ROMA - via Donizetti 7/B
tel. 06 85350399 fax 06 85350599

22 nov. 1996
Roma, li.....
00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel. 06 6875067

Avvocati
Franco Agostini
fax 8550474

Franco Luberti
fax 3233648

Carissimi,

vi invio la copia della retifica di Storia Illustrata in risposta all'articolo di Massimo Caprara, di cui avete già copia.

Come vedrete, le lettere di risposta sono state ampiamente tagliatte dalla redazione: comunque tutta la vicenda mi sembra chiarita, anche dall'imbarazzata risposta del Caprara.

Resto in attesa di una vostra convocazione.

I soliti affettuosi saluti

Vostro

Bent. B.

3 pagine compresa questa

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA MILANO

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA Rosario elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, 28, presso l'Avv. Alessandro Garlatti, procuratore domiciliatario, e sostituto processuale degli Avv.ti Franco Agostini e Franco Luberti.che rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, il Prof. Rosario Bentivegna per procura a margine del presente atto.

C O N T R O

41

- "Il Giornale", quotidiano edito in Milano, via G. Negri, 4, Milano, e per esso Società Europea Edizioni S.p.A, in persona del rappresentante legale pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 41;

- Il Sig. Feltri Vittorio, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", domiciliato presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 41;

- Il Sig. Chiocci Francobaldo, domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 41.

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle SS tedesche responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine in Roma avvenuto il 24 Marzo 1944, ha comportato, necessariamente, l'attenzione della stampa, anche quotidiana, che si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attacco partigiano che lo ha preceduto, compiuto in Roma ad opera di un commando dei Gruppi di Azione Patriottica (GAP) operanti in Roma nella azione di difesa dell'Italia contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le trup-

pe anglo-americane, il fascismo e il suo regime erano legittimamente caduti, il legittimo governo italiano aveva dichiarato guerra alla Germania nazista e l'occupatore tedesco aveva costituito la Repubblica sociale di Salò che si batteva, come un qualsiasi governo collaborazionista, al fianco dei nemici occupanti contro il nuovo regime legale del nostro Paese.

La stampa quotidiana più seria ha commentato l'accaduto nella sua giusta prospettiva, seguendo una linea di esposizione dei fatti e di commenti consona ai giornali di informazione e sia pure di orientamento.

Ha fatto eccezione "Il Giornale" che si è distinto in una campagna diffamatoria che, trascurando la versione dei fatti, storicamente e giuridicamente accertati, ha presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma - Via Rasella - il giorno 23 Marzo 1944, come i responsabili della strage alle Fosse Ardeatine.

Tale prospettazione - falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una incivile polemica strumentata politicamente - ha colpito in modo particolare il medico Prof. Rosario Bentivegna.

La campagna contro di lui è iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale" Vittorio Feltri dal titolo "*Una giustizia un po' partigiana*" editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale (**All. n. 1**).

Si stralciano le seguenti frasi dell'articolo. L'articolista, che oltretutto si richiama ai suoi amori per Weber, Adam Smith e soprattutto Montesquieu, tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "*non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, i due terroristi del GAP (quello di Antonello Tromba-*

dori) che organizzarono l'attentato di Via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare". L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "*c'è poco da meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani. In Via Rasella morirono all'istante 33 soldati altoatesini anziani e inermi.....e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada. Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano consapevoli del rischio che avrebbe corso la popolazione.....*"

Nello stesso giorno, ma anche nel successivo 7 aprile, (**All. n. 1 e n. 2**), "Il Giornale" dà ampio spazio e titoli insultanti e calunniosi a certa Mary Pace, più nota come la "Signora delle rose rosse per Priebke", e a Marco Pannella, felici ambedue di trovare comunque un pò di pubblicità, che ripetono i falsi e le contumelie contro i partigiani di via Rasella.

In seguito al comunicato inviato da Bentivegna all'Ansa (7.4.96)1996), nel quale annunciava un'azione giudiziaria nei confronti di Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, (**All. n. 3**) torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori a Pannella e all'amica di Priebke. *Francobaldo Chiocci* ricorda, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito dell' appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma concesso in locazione a famigliari di Bentivegna fin da quando era bambino, e che alla morte di questi, e in piena leggittimità, è stato a lui assegnato. Quell'aggressione è valsa al Bentivegna stesso una lunga sequela di telefonate e lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte, da parte di lettori di quel foglio. Di redente sno riprese le lettere anonime, le minacce telefoniche e perfino l'affis-

sione di manifesti illegali con la fotografia del Bentivegna contemporaneamente all'intensificarsi della campagna di stampa promossa da "Il Giornale". La Signora Carla Capponi, medaglia d'oro al valor militare, ex deputato al Parlamento, ex gappista e moglie separata del Bentivegna è stata fatta oggetto proprio in questi giorni di minacce a mano armata fin nella sua abitazione di campagna in Zagarolo (**All. n.** 4).

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda a sua volta un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei. Torneremo su questo punto, perché il Chiocci, esattamente un mese dopo, nel numero del 9 maggio, avendo evidentemente dimenticato quanto aveva già scritto su questa menzogna, attribuisce le stesse dichiarazioni non più al Calamandrei ma addirittura al Bentivegna.

Ma, evidentemente non pago dei falsi già propalati, il Chiocci ne ripete uno dei più scontati ma anche dei più smentiti, quando afferma *"che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità"*.

E' ormai a tutti noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero, ai partigiani di via Rasella.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, la deposizione di Kesserlyng al processo al Gen. Von Mackenzen, gli *Atti e Documenti della S.Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944 - Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189*, da cui si ricava che solo alle 10,15 del mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi

all. n. 25

stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come sarebbe stata. Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Anche *Enzo Forcella*, nel numero di Aprile del 1996 di *Storia Illustrata*, riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti della destra fascista, conferma che si tratta di un "*falso storico*".

Comunque, a proposito di questo e di altri "ragionamenti" (si fa per dire) circa il dovere di arrendersi da parte dei partigiani anche se non vi fosse stato alcun avviso da parte delle autorità naziste, l'esegesi storica ha fatto ampiamente giustizia.

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "*la rappresaglia, benché crudele, era in se stessa legittima*" E ciò è falso, come si vedrà successivamente, a proposito della sentenza del processo Kappler. Ma ci piace ricordare che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in tribunale da Bentivegna per le disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni (**All. n. 5**)

Il 18.4.1996, nell'imminenza delle elezioni politiche del 21.4.1996, il Chiocci firmava su "Il Giornale" un servizio da Roma (**All. n 6**) in cui si affermava: "*i partigiani del GAP romano ..... che il 23 marzo mandarono in Via Rasella Rosario Bentivegna..... con una cassetta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista. E in anticipo ne conoscevano anche la terribile*

contabilità: 10 ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso. Quindi sembra che agissero non per colpire il nemico in una azione di guerra ma per scatenare l'odio con una imboscata inutile". Il servizio è intitolato : "*Un testimone di Via Rasella*

- i tedeschi furono chiari: ci saranno rappresaglie - una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni". L'articolo continua raccontando di un testimone, il quale ricordando i fatti, afferma tra l'altro: " *i superstiti (dei soldati tedeschi) trasportavano moribondi in spalla e sparavano verso le finestre pensando che ci fossero i cecchini*"; e aggiunge che "*subito su tutti i muri del quartiere furono affisse le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per il ripetersi di atti terroristici.....*". Anche questo è falso.

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale", con un titolo a tutta pagina, riportando una intervista dell'istante sui microfoni di *Zapping* (RAI UNO, 19.4.1996, hr 20 circa), titola: "*Il gappista della bomba di Via Rasella si difende.....*"*si, sapevamo della rappresaglia*" - *Rosario Bentivegna ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto*" (**All. n 7**). Secondo l'articolo, non firmato, il Bentivegna, avrebbe fatto un "*monologo*" mentre poi usa, per rispondergli, un intervento del giornalista Massimo Fini, editorialista de "Il Giorno", che in corso di trasmissione riconosce legittimo il comportamento dei partigiani sia nell'esecuzione dell'atto di guerra che nel periodo successivo ad esso, ma che, secondo lui, anche la rappresaglia dei tedeschi, dal punto di vista delle leggi internazionali di guerra, che evidentemente non conosceva, sarebbe stata legittima. L'articolista poi riporta la trasmissione ammettendo, in contrasto con il titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "non è vero che

c'era stato un invito a presentarsi. La rappresaglia è stata pressochè immediata. Noi abbiamo compiuto l'attacco alle hr 15,50 del 23 marzo e dopo neanche 19 ore i primi prigionieri di Via Tasso erano già alle Fosse per essere fucilati.....". L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nella intervista in questione citato i passi della nota - ma dimenticata artatamente - sentenza di condanna di Herbert Kappler, colonnello delle SS di cui Priepke era il vice.

"Il Giornale" poi in altra parte dello stesso numero del 20.4.96 e con minore rilievo riporta un'intervista a *Zapping* di Carla Capponi - partecipante al fatto d'armi di Via Rasella - senza altri commenti (**All. n. 8**).

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, reca un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "*I partigiani della strage di Via Rasella non si fermarono davanti a un bimbo. Nel giorno in cui iniziava il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono atroci sospetti sul doppio massacro che nel 1944 insaguinò Roma*" (**All. n. 9**). Tra le altre affermazioni dell'articolo firmato da Francobaldo Chiocci figura la seguente frase: "*i partigiani che alle ore 15,52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro videro qualche istante prima un ragazzino sulla carretta della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno. Ciò nonostante non desistettero, non spensero la miccia, probabilmente mentre fuggirono lo videro anche voltare in aria con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa staccata dal tronco.....*"

A queste categoriche e temerarie affermazioni - che trovano pieno riscontro nel grande titolo - fa seguito: "*Questo almeno è quanto sostiene.....*"il fratello del bambino che avrebbe detto: "*da come è straziato il corpo di*

Pietro (il bambino morto) è possibile trarre una sola conclusione: mio fratello stava appoggiato o addirittura era seduto sopra quel bidone maledetto.....".

"Il Giornale" trasforma una erronea supposizione ritenuta logica in un fatto vero e accertato; la supposizione è invece falsa del tutto perchè il Bentivegna non ha mai visto il bambino e risulta che gli stessi tedeschi avevano sparato e che erano scoppiate le bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, anzichè inermi, armati fino ai denti.

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (**All. n. 10**) sempre in un servizio a tutta pagina (firmato fr.ch.: Francobaldo Chiocci) riporta, come abbiamo già accennato, il preteso colloquio del gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) con certo Massimo De Massimo nel quale falsamente si attribuisce una cinica dichiarazione allo stesso Bentivegna; il racconto è in versione modificata dallo stesso redattore che, come abbiamo visto, ne parla il giorno 10 aprile a pag. 10 de "Il Giornale" e comunque la persona che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo De Massimo, ha esplicitamente dichiarato: (*Oggi*, 17 nov. 1949, *Lettere al Direttore* - **All. n. 11**) "*io non ho mai ospitato nella mia abitazione Rosario Bentivegna; non l'ho mai conosciuto o visto di persona: le poche notizie sul suo conto mi vengono dalla stampa. il colloquio riportato sul Suo settimanale si svolse tra me e Fernando....* (di cui) *ignoro tutto; non conosco neppure il suo cognome, ma l'età del giovane mi fa escludere possa trattarsi del Salinari o del Calamandrei*" (nello stesso allegato sono incluse alcune bozze di lettera inviate da Franco Calamandrei al padre Piero, e che ineriscono la vicenda in discussione: Franco Calamandrei è deceduto molti anni fa, e la famiglia non ha ritrovato altra do –

cumentazione. Possono tuttavia essere sentiti Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini, che effettivamente, insieme a Fernando Vitagliano, furono ospitati - non la sera del 23 marzo 1944 ma parecchie settimane dopo - dal de Massimo).

di quali cronaca cui fatti?

La aberrante campagna di stampa contro l'istante orchestrata da "Il Giornale", che ne ha fornito anche l'indirizzo privato, almeno obbiettivamente ha indicato il Bentivegna come bersaglio di numerose lettere e telefonate anonime di insulti e di minacce, ed è culminata poi nella incredibile e anonima iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, anche vicino al luogo di lavoro dell'istante (consulente medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" reca la fotografia del Prof.Bentivegna con la seguente scritta: "*Bentivegna Rosario, anni 70 circa / gira armato e con documenti falsi / terrorista / ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini a Via Rasella - 335 romani alle Fose Ardeatine*".

Contro gli sconosciuti autori del manifesto il Bentivegna ha proposto querela-denuncia (**All. n. 12**).

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa cui "Il Giornale" ha dato così grande impulso; tant'è che con altro articolo del 10 maggio 1996 (**All. n. 13**) il quotidiano titola tra l'altro, a sei colonne "*Bentivegna denunciato per omicidio*", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("*Oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di Via Rasella*").

L'articolo riferisce che detto Avv.Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto. "Il Giornale" nello stesso articolo riferisce subi

to, e cioè il mattino immediatamente successivo alla notte in cui il manifesto era stato affisso, che il quartiere Salario di Roma "*è stato tappezzato di manifesti*" riportandone per intero il testo.

Sull'onda emotiva di queste false rappresentazioni la campagna mistificatrice eccita la fantasia protagonistica di altro soggetto: tal Antonio Santacroce di Napoli, sedicente tenente colonnello dei corpi sanitari internazionali dà notizia sul quotidiano "Il Giornale" del 14 maggio 1996 di aver denunciato alla Procura della Repubblica di Roma, Bentivegna, Capponi ed altri per vari reati che vanno dall'omicidio alla fabbricazione e uso di materiale esplodente sino all'associazione a delinquere (**All. n. 14**)

Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti, come accertata anche da sentenze ben note e citate dal quotidiano in questione; contiene apprezzamenti gratuiti; dà per certe circostanze semplicemente affermate e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Detti apprezzamenti e tale ricostruzione dei fatti oltraggiosi e gravemente offensivi dell'istante sono ingiusti e temerari, arbitrari più che gratuiti, e contrari alla verità, lesivi gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante che ha subito grave danno.

Del fatto d'arme di Via Rasella e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine si è già molto discusso - da persone e con pubblicazioni serie; aldilà delle valutazioni i fatti storici e la loro ricostruzione sono ormai acquisiti in sentenze passate in giudicato, che il quotidiano in esame doveva conoscere e che mostra di conoscere, come si ricava dalle sue stesse pubblicazioni.

E' nota la sentenza del Tribunale Militare territoriale di Roma (**All. n. 15**) del 20.7. / 29.9.1948 che ha dichiarato Herbert Kappler responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt.13, 185 I e II comma c.p.m. di guerra, 575, 577 n°4, in relazione all'articolo 61 n°4 e n°5, 8 c.p., 47 n°2 e 58 c.p.m. di pace, oltre ad altri reati, condannato alla pena dell'ergastolo per il primo reato e a 15 anni di reclusione per gli altri oltre che all'isolamento per 4 anni.

Dalla sentenza del Tribunale militare si ricavano le seguenti conclusioni e le seguenti valutazioni:

- dopo l'8 settembre 1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato un importante movimento partigiano coordinato da una Giunta militare quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale , con altri organi di coordinamento. Anche nella città di Roma "*si effettuavano, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autocolonne o comandi militari alo scopo, chiaramente manifetato con volantini, di richiamare il nemico all'osservanza della posizione di città aperta della Capitale d'Italia. ... Infatti, ... i principali comandi militari tedeschi si trovavano all'interno della città aperta e su questa erano frequenti i passaggi di truppe e di materiale bellico.....*

allo

Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno di questi contro l'albergo Flora, sede di comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta. Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti" (pag.11 della sentenza).

"*Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa, nell'interno della città aperta in Via Rasella, all'altezza del palazzo Tittoni, mentre passava una compagnia di polizia ttedesca del battaglione "Bozen" , che da 15 giorni era solita*

percorrere quella strada, scoppiava una bomba che uccideva 26 militari di quella compagnia ed altri feriva più o meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani, che sostavano all'angolo di Via Boccaccio, lanciavano delle bombe a mano contro il resto della compagnia e, quindi, si ritiravano verso Via dei Giardini, allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle finestre sovrastanti e dei tetti, un po' all'impazzata, poichè in un primo momento credevano che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case".

- segue la descrizione dei momenti e delle ore successive nei quali il Kappler chiedeva e otteneva di essere incaricato di quanto riguardava l'atto di guerra di Via Rasella; furono discusse anche le rappresaglie con la esecuzione di civili italiani che avrebbero dovuto essere scelti tra persone già condannate a morte o all'ergastolo o arrestate per reati per i quali era prevista la pena di morte. Il Kappler depose che "*non si sarebbe fatta parola nè con il generale Maeltzer* (comandante della città di Roma) *nè con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi possibile*"

- alle ore 21 del 23 marzo continuarono le trattative tra i vari generali sulla rappresaglia e sulla scelta delle vittime; nella notte il Kappler con i suoi collaboratori esaminarono i fascicoli delle persone da uccidere e il mattino successivo alle ore 9 lo stesso chiese alla polizia italiana 50 persone, il cui elenco doveva essere inviato alle ore 13 del 24 marzo; il Kappler formò una lista di 270 persone cui si dovevano aggiungere le 50 fornite dalla polizia italiana;

741

egli comunicò che le persone dovevano essere uccise in una località adatta, una cava vicino Roma, con un colpo al cervello;

- dopo la morte di un altro tedesco (il 33°esimo) le vittime designate divennero 330 e successivamente 335, con criteri di scelta che la sentenza illustra.

L'esecuzione iniziata nelle prime ore del pomeriggio ebbe termine alle ore 19 del 24 marzo. La ricostruzione dei fatti era stata provata con testimoni;

la sentenza illustra le modalità dell'azione di Via Rasella: al segnale del vice-comandante della squadra dei GAP il Bentivegna accese la miccia.

Ricorda la sentenza (pag.25) che: "*alle ore 15 circa quest'ultimo (il vice-comandante) si toglieva il capello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia, chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso Via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.*

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più o meno gravemente feriti.

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e, quindi, si allontanavano.

Risultava poi (dich.Amendola, Pertini, Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale tendente a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che

ciascun componente della giunta era chiamato a fare attuare alla formazione da lui dipendente";

- "*la popolazione, attraverso il citato comunicato del 25 marzo (postumo) e la propaganda della stampa sapeva che il numero delle vittime era di 320*" (pagg.25-26) e solo molto tempo dopo, alla ricognizione delle salme, si seppe che erano 335;

- la sentenza illustra poi le vicende che riguardano la scelta delle vittime e la conoscenza del loro numero;

- in diritto, la sentenza del Tribunale Militare di Roma discute prima ed afferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la competenza del giudice militare e quindi passa ad esaminare il merito della causa;

- l'attacco di Via Rasella "*è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di direttive di carattere generale date a essa da uno dei componenti della giunta militare, direttive che traducevano l'indirizzo della giunta.....(deposizioni degli On.Amendola, Pertini, Bauer.....)*" (pagg.39-40);

- la sentenza esamina la situazione del movimento partigiano, che "*nel marzo 1944 aveva assunto proporzioni di vasto rilievo, ma non aveva acquistata la fisionomia atta ad attribuirle la qualifica di legittimo organo belligerante.....nota caratteristica di tutti i movimenti partigiani, che .... costituirono una delle migliori manifestazioni dello spirito di resistenza delle popolazioni occupate.....sono sorte spontaneamente, hanno agito per necessità nell'orbita della illegalità fino ad assumere.....una organizzazione capace di acquistare la qualifica di organo legittimo belligerante.....genesi* (che) *è la nota peculiare di un movimento di massa la quale, in difesa della*

sua libertà, si scuote, si affratella, si organizza, agendo, per necesità di cose, in un primo momento illegalmente, in seguito legittimamente contro il nemico" (pagg. 40-41). In questo quadro l'attacco di Via Rasella fu "*un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944, non rispondeva.....*" ai requisiti di un esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. Gli attentatori pertanto, se catturati dai nazisti, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra. Tuttavia, afferma la sentenza, i partigiani che avevano operato in via Rasella "*facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella Giunta Militare. Questa, alla stessa stregua del Comitato di Liberazione Nazionale, per il riconoscimento implicito ad esso fatto, attraverso numerose manifestazioni, dal Governo legittimo e per i fini propri di quest'ultimo (lotta contro i tedeschi) che essa attuava in territorio occupato, si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, successivamente, considerò come propri combattenti i partigiani, i quali avessero combattuto effettivamente contro i tedeschi*". (pagg. 41 e 42). Ne deriva che la illegittimità dei combattenti, dovuta a mere contingenze formali (non avere segni distintivi riconoscibili a distanza, non portare evidentemente le armi), e la illeggittimità degli atti da loro compiuti venne compensata dalla leggitimità di chi impartiva gli ordini.

- la sentenza disattende del tutto la tesi (della difesa del Kappler) secondo la quale la fucilazione alle Fosse Ardeatine costituì una legittima rappresaglia (si rinvia alle pagg.42/49 della sentenza che motiva tale negazione secondo anche i principi del diritto internazionale); nega anche che fosse una legittima

repressione collettiva (pagg.49/53); per concludere che " *la fucilazione delle Cave Ardeatine assume la qualificazione di un omicidio continuato*" (pag.54).

La sentenza è divenuta definitiva, avendo il Tribunale Supremo Militare rigettato con sentenza del 25.10.1952 il ricorso del Kappler. Il successivo ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile. **(All. n. 16)**.

Altre decisioni, ormai passate anch'esse in giudicato, si sono occupate della stessa vicenda (all.n°13). Alcuni genitori di vittime della illegittima rappresaglia tedesca delle Cave Ardeatine hanno convenuto in giudizio nel 1949 il Bentivegna, unitamente ai capi dei GAP, Carlo Salinari e Franco Calamandrei, nonchè i loro mandanti On.li Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Bauer chiedendo il ristoro dei danni, deducendo che la Giunta militare del CLN aveva ordinato l'attentato nonostante le pretese contrarie disposizioni dei comandanti delle forse militari della Resistenza e che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari; deducendo che tutti i convenuti erano incorsi in un illecito militare e civile.

Il Tribunale di Roma, I Sezione Civile, con sentenza del 9.6.1950 dichiarava improponibile la domanda condannando gli attori alle spese di giudizio. Il Tribunale ha confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificavano l'attacco di Via Rasella "*legittimo fatto di guerra l'episodio che si riallaccia alla Resistenza*" (pag.13) ritenendo altresì che non trovava alcun fondamento la tesi degli

145

attori secondo la quale l'attacco sarebbe stato proditorio, realizzato contro i divieti dei comandi militari o compiuto in zona neutrale (pag.14), circostanze che sarebbero state comunque inconferenti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "*atto di guerra di patrioti italiani*" , richiamando anche il DLL 12.4.1945 n°192 che definisce gli atti di guerra (pag.17) e sottolineando altresì il carattere legalitario della lotta contro i tedeschi (**All. n. 17**).

La Corte di Appello di Roma Sezione I con sentenza del 5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, riconoscendo "*inconcepibile che possa qualificarsi illecito quel che ormai è legittimamente considerato atto di guerra ed anzi, come tale, meritevole di speciale menzione*", concludendo: "*non rei, da una parte, ma combattenti; non semplici vittime di un'azione dannosa dall'altra, ma martiri caduti per la Patria*" (pag. 12) e condannando gli appellanti alle spese (All. **n. 18**).

Infine la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza del 9.5.1957 rigettava il ricorso dei familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione, premesso che l'attacco non fu viziato da finalità personali ma da quelle di compiere un atto ostile verso le Forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag.16) come è confermato dalla successiva legislazione (DLL n°158 del 1945 e DLL n°194 del 1945, DLL n°118 del 1945, DLL n°228 del 1946), riconosceva che lo Stato aveva riconosciuto i partigiani "*legittimi belligeranti*", "*qualificazione che avrebbe potuto essere negata dal nemico per difetto dei requisiti formali....., ma non può essere posta in dubbio nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano*" (pag.18). La

sentenza ricorda che la lotta nella città di Roma era legittima, tant'è che lo Stato aveva per essa concesso decorazioni al valor militare; e che inoltre la legge n°277 del 1957 aveva avuto per oggetto la costituzione in Roma di un museo storico per documentare gli eventi della lotta partigiana nella città (pag.20).

Quanto alla situazione di Roma "città aperta", la sentenza ricorda che *"il rispetto di Roma era affidato non già al vigore di un accordo, che non esisteva, ma alla saggezza delle potenze straniere belligeranti, di quella tedesca, perchè non tenesse forze armate o apprestamenti militari nell'Urbe, in modo da escludere ogni giustificazione agli attacchi aerei nemici; di quelle anglo-americane perchè si astenessero dal compiere offese aeree, che non potevano in alcun caso essere considerate necessarie per la condotta della guerra e che comunque avrebbero cagionato un danno irreparabile al patrimonio spirituale di tutto il mondo civile.*

Gli anglo-americani avevano indubbiamente interesse che nella città di Roma non vi fossero forze ed obiettivi militari tedeschi, perchè altrimenti sarebbero stati posti nell'alternativa di rinunciare ad aggredirli o di recare offesa all'Urbe. Ma essi non avevano certo interesse a che, trovandosi forze armate tedesche nella città, gli italiani le rispettassero. Al contrario, ogni atto di ostilità contro quelle forze costituiva una partecipazione alla guerra a fianco delle Nazioni Unite, in attuazione della cobelligeranza italiana. Ogni attacco contro i tedeschi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, rispondeva agli incitamenti impartiti dal governo legittimo e alle finalità politiche e militari da esso perseguite in unità d'intenti con le forze alleate e costituiva quindi un atto di guerra riferibile allo stesso governo" (pagg.

147

21.22) **(All. n. 19)**.

Il Bentivegna è stato decorato di medaglia d'argento e di medaglia di bronzo al valor militare; nella motivazione della medaglia d'argento si fa esplicito riferimento al fatto d'arme di Via Rasella (23 marzo 1944) **(All. n. 20)**. (vedi anche *Atti Parlamentari, Senato della Repubblica,* 7° Legislatura, martedì 16 febbraio 1982) **(All. n. 21)**

"Il Giornale", come si ricava da quanto sopra esposto:

- ha messo sullo stesso piano i criminali nazisti e i partigiani. Tale prospettazione, oltrechè per quanto già redatto, assolutamente falsa giuridicamente e moralmente, confonde i valori della Resistenza con quelli dei nazisti; è calunniosa e gravemente offensiva nei confronti dell'istante Prof.Bentivegna trattato alla stregua dei criminali di guerra nazisti che uccisero 335 italiani innocenti alle Fosse Ardeatine;
- attribuisce al Bentivegna, come se si trattasse di un crimine, la morte dei 33 soldati altoatesini, di quei soldati che, armati fino ai denti, con bombe a mano alla cintola, presidiavano illegittimamente la città di Roma per reprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti, per uccidere e torturare insieme con i nazisti; scambia intezionalmente un coraggioso atto di guerra in difesa della Patria, così come riconosciuto dalle più alte Autorità dello Stato anche con decorazioni al valor militare, in un attentato illegittimo e deprecabile; mette sotto accusa l'attività partigiana, svoltasi in Roma con le stesse modalità intervenute nelle altre parti dell'Italia occupata e in tutta l'Europa, presentandola come criminosa;
- attribuisce ai GAP e all'istante l'intenzione di provocare la rappresaglia che

sarebbe stata scontata, anzi voluta da essi per sollevare la popolazione; anche questa affermazione è gravemente offensiva e lesiva della personalità di italiano e di combattente del Bentivegna ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza alcuna impossibile prova e contro la realtà storica e le caratteristiche di azione di guerra nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'istante e ai GAP la morte dei civili e del bambino;

- afferma che subito su tutti i muri del quartiere furono appese ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie. Ciò non è vero data la sequenza dei fatti: alle ore 15,50 del 23.3.1944 scoppia il tritolo; esplodono le bombe che i tedeschi colpiti e armati portavano alla cintola; segue lancio di bombe a mano e sparatorie da parte dei tedeschi all'intorno; i tedeschi mantengono segreto l'episodio e non affiggono nessun manifesto ed intanto scelgono e prelevano le vittime; il 24.3.1944 poco dopo le ore 13 inizia la carneficina degli ostaggi alle Fosse Ardeatine; alle ore 20 circa dello stesso giorno alle Fosse esplodono le mine per seppellire i corpi; il giorno 25.3.1944 i giornali pubblicano un comunicato dell'Agenzia Stefani (ufficiale) che dà notizia dell'avvenuta esecuzione dell'eccidio; il 23 marzo del 1944 Antonello Trombadori, fondatore e capo dei GAP di Roma, insieme ad altri membri dei GAP e ad altri dirigenti del PCI, era in carcere in quanto i partigiani agivano da tempo nella città insieme ad altri gruppi della Resistenza, con azioni di attacco militare, e mai vi erano state rappresaglie indiscriminate da parte dei tedeschi; Roma non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni alla sollevazione popolare, in quanto le condizioni in cui si trovava la città [fame, miseria, malattie, bombardamenti, rastrellamenti, coprifuoco alle 16, caccia all'uomo (renitenti alla leva e al servizio del lavoro; soldati e ufficiali

sbandati; prigionieri alleati sfuggiti ai campi di concentramento tedeschi e nascosti in città; politici antifascisti; politici fascisti che non avevano aderito alla repubblica di Salò; carabinieri; ebrei; partigiani e patrioti; quanti si prodigavano, ed erano numerosissimi, in iniziative solidaristiche nei confronti dei perseguitati e rischiavano la vita alla stessa maniera degli altri. Si diceva: "mezza Roma nasconde l'altra metà!"); proibizione dell'uso della bicicletta; disoccupazione di massa; borsa nera; ecc.] rendevano già "Roma ... una città esplosiva", come affermò lo stesso Kesserling al processo Maeltzer - von Mackensen, e tale da costringerlo ad affrettare al massimo la rappresaglia e a non annunciarla prima che essa fosse stata eseguita. Roma, cioè, non aveva bisogno di particolari e sanguinose sollecitazioni per "*la sollevazione popolare*", e se ciò non accadde, qualche mese dopo, fu anche perché la Resistenza romana, nel suo complesso, era stata duramente colpita non già con la strage delle Ardeatine, ma con i colpi che il nemico riuscì a infliggerle usando spie, traditori, mercenari e anche, talvolta, umani e comprensibili cedimenti dovuti alle inumane torture cui sottoponevano i loro prigionieri; i successi militari ottenuti nella fine dell'aprile del '44 contro la Resistenza dalle bande di sadici assassini guidate da Kappler, Priebke, Koch, Caruso, ecc.., e cioè dalle SS e dalla polizia tedesca in via Tasso, e dalle formazioni repubblichine operanti alla pensione Oltremare, alla pensione Jaccarino, alle legioni "Muti" e "Roma o morte", alla Federazione romana del fascio repubblicano in Palazzo Braschi, ecc., fiaccarono purtroppo la Resistenza romana che non riuscì a riprendersi in tempo all'arrivo degli Alleati il 4 giugno del 1944 e a liberarla prima del loro arrivo.

L'affermazione "*allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la solleva*

zione popolare", oltretutto priva di qualsiasi riscontro documentale oltre che di ogni logicità induttiva, è evidentemente dettata da faziosità e volontà diffamatoria. Oltretutto è da rilevare che alla fine del marzo '44, e cioè subito dopo l'azione di via Rasella, la Resistenza romana non aveva nei suoi piani, ma anche nelle sue possibilità, una insurrezione immediata. E' significativo, a tal proposito, per dimostrare la faziosa ricostruzione dei fatti basata sul falso, quanto appare nel numero del 15 maggio scorso de "Il Giornale", pag. 7, sotto il titolo a piena pagina: "*Documenti e testimonianze "dimenticate" confermano che i partigiani del Cln sapevano di coinvolgere degli innocenti - Il "Migliore" ordinò l'attentato - La strage di via Rasella fu concepita e voluta da Palmiro Togliatti*"; firma il solito Francobaldo Chiocci. (**All. n. 22**). "Il Giornale" fa riferimento, come "testimone dimenticato", a Guglielmo Blasi, che già produsse tale "testimonianza" al processo Kapler del 1948 e fu ampiamente smentito nell'istruttoria del processo stesso sia da Calamandrei che da altri. Occorrendo, gli atti del processo Kappler con le testimonianze di smentita, potranno essere acquisite da parte del Tribunale o prodotte: Il Blasi, arrestato per caso nell'aprile del 1944, colto dal panico e senza nemmeno essere stato sottoposto a interrogatorio, aveva fatto arrestare i suoi compagni, che furono barbaramente torturati e condannati a morte, ed era divenuto membro attivo, fino alla fine della guerra, della ben nota "banda Koch", dove si comportò, come gli altri suoi camerati, da sadico torturatore e assassino; fu imputato anche dell'omicidio di Eugenio Colorni, uno dei principali dirigenti della Resistenza socialista. Processato dopo la liberazione, fu condannato all'ergastolo in applicazione dell'amnistia Togliatti; a parte alcune frasi virgolettate attribuite al Bentivegna, da lui mai pronunciate, e che probabilmente derivano

dalla stessa fonte che ha citato il Massimo de Massimo di cui prima, è da ricordare che l'attacco di via Rasella è stato messo a punto nei primi giorni di marzo ed è stato condotto il giorno 23 dello stesso mese . Orbene, come si evince dalla stampa dell'epoca, da qualsiasi libro di storia, e come riporta a pag. 503 il *Compact De Agostini "Storia d'Italia - Cronologia 1815 -1990" (Ed. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 1991), "Palmiro Togliatti rientra in Italia dopo 18 anni di esilio" in data 27 marzo 1944.* Le cronache e le biografie di Togliatti ci dicono che sbarcò quel giorno a Napoli, dopo un lungo giro per il Mediterraneo, proveniente da Alessandria di Egitto, nel corso del quale è assolutamente impossibile che potesse porsi i problemi della guerriglia nella città di Roma e soprattutto che potesse inviare ai GAP (di cui certamente non conosceva neppure l'esistenza) bigliettini con ordini specifici firmati E.E. (Ercole Ercoli, alias Palmiro Togliatti) (**All. n. 23**).

- non ci fu nessun manifesto con l'invito ai partigiani a presentarsi prima dell'eccidio né il fatto fu reso noto prima dell'eccidio [sentenza Kappler; deposizione di Kesserling la mattina del 25 novembre 1946, in Roma, al processo contro i generali Kurt Maeltzer e Eberhard von Mackensen (vedi: *Vladimiro Settimelli: Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine, vol. 2°, supplemento al n. 102 de L'Unità, 30 aprile 1994* - **All. n. 24**) ; *Atti e documenti della Santa Sede relativi alla II Guerra Mondiale - 10 - La Santa Sede e le Vittime della Guerra, gennaio 1944, luglio 1945 , Libreria Editrice Vaticana, 1980,* pag.189-190, citati (**All. n. 25**)];

- i poliziotti delle SS del Regimento Bozen caduti in via Rasella sotto i colpi dei partigiani avevano un'età compresa tra i 26 e i 43 anni (vedi il quadretto

appeso al Santuario di Pietralba, Bz. riportato in: *Umberto Gandini, Quelli di via Rasella. La storia dei tirolesi che subirono l'attentato del 23 marzo 1944 a Roma, da Alto Adige, Corriere delle Alpi,* Bolzano, 1979); **(All. n. 26)** più o meno l'età dei partigiani che li attaccarono (il più vecchio della squadra partigiana aveva oltre 50 anni). Quegli "inermi poliziotti" erano tutti armati fino ai denti (*machine-pistolen*, rivoltelle, bombe a mano alla cintola) ed erano preceduti e seguiti da due motocarrozzette con mitragliatrici puntate e serventi al pezzo. *Konrad Sigmund* (33 anni) (U. Gandini, citato) ricorda: "*L'esplosione non fu una sola: ce ne furono tante: Avevamo tutti cinque o sei bombe a mano attaccate alla cintola, e ne esplosero parecchie, colpite dalle scheggie, altre per il calore dell'incendio che si sviluppò. Fu così che morirono in tanti: Anche Johann Fischnaller di Rodengo, che fu identificato perché aveva i capelli ispidi e lunghi*".

Konrad Sigmund dice (U. Gandini, citato): "*Le strade erano vuote, contrariamente agli altri giorni*" e *Sylvester Putzer* (39 anni) (id.): "*Quel mattino del 23 ci fecero uscire per raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare.*" "*Partimmo con i colpi in canna*" aggiunge *Franz Bertagnoll* (id.);

Si trattava di soldati, volontari e optanti per la nazionalità tedesca, che facevano parte dei reparti di polizia a disposizione delle SS, addestrati alle armi da fuoco. Lo stesso reggimento Bozen di cui facevano parte fu impiegato in alcune azioni di rappresaglia e di repressione (*Cristoph Franceschini: "Il trauma di Roma"*, dal *Sudtirol Profil*, rivista in tedesco, 14.3.1994, pag.8. Bolzano.) **(All. n. 27)**;

- quanto al bambino di cui, con pennellate sado-sciacallesche viene descritta

all

all. n. 25

753

la morte che si imputa ai GAP, si afferma addirittura, con incredibile spudoratezza, che il Bentivegna lo avrebbe visto sulla carretta della spazzatura e che ciò nonostante non avrebbe desistito spegnendo la miccia. Si tratta, ovviamente, di una mera invenzione che è smentita dalle stesse circostanze dell'attacco (come sopra riferito nella sentenza Kappler), in quanto Bentivegna dopo il segnale del vice-capo dei GAP, pur essi presenti e che dovettero aver visto, chiuse il carretto della spazzatura con il coperchio. L'affermazione gravemente oltraggiosa ed offensiva è parto di pura fantasia e frutto di una im maginazione che, per quanto mossa dalla volontà di offendere, è certamente il risultato di una mente distorta e ha caratteri di macabra invenzione.

Per tutto quanto sopra esposto, e in relazione alle pubblicazioni de "Il Giornale", come indicate e come dovessero ancora risultare, lesive gravemente dell'istante, i convenuti sono colpevoli di diffamazione gravissima a mezzo stampa ripetuta con espressioni e valutazioni contrarie alla verità, ingiuriose e calunniose (vedi ad esempio la risposta del Feltri a una nobile lettera di Duccio Trombadori, intervenuto in difesa della memoria del padre, Antonello, paragonato, come gli altri partigiani dei GAP, agli assassini nazisti; su "Il Giornale", 19 aprile 1996, **All. n. 28**)

Si è ben al di là dei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica che garantisce la libera manifestazione e diffusione dei fatti e dei pensieri in relazione ai diritti inviolabili dell'uomo, in particolare quello della integrità morale, garantiti dall'art.2 della Costituzione. Secondo questa giurisprudenza la stampa deve necessariamente conformarsi ai principi della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla conoscenza dello stesso, della forma civile della esposizione.

754

Nel caso di specie il quotidiano "Il Giornale" è incorso ripetutamente in esposizioni non veritiere e calunniose di fatti ormai tra l'altro ben noti, anche mediante omissione, in espressioni fortemente ingiuriose e calunniose nei confronti del Bentivegna dandone una rappresentazione fortemente lesiva della sua integrità morale e della sua personalità; è incorso nel reato di diffamazione grave che potrà essere accertato dal Giudice civile; ha compiuto atti illeciti ai sensi dell'art.2043 CC; ne sono responsabili il Direttore responsabile del giornale e l'estensore degli articoli, rispettivamente Feltri Vittorio e Chiocci Francobaldo.

L'azione illecita comporta la loro condanna in solido al risarcimento dei danni tutti patiti e pazienti all'istante, in termini di danno all'immagine e al la personalità, turbamento psichico, danno morale, danno alla vita di relazione, il cui ammontare verrà occorrendo meglio specificato e dettagliato e che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi).

Tutto ciò premesso, con riserva di ulteriormente specificare, il Prof. Rosario Bentivegna, come sopra rappresentato e difeso

C I T A

- il quotidiano "Il Giornale", edito in Milano, via G. Negri, 4, e per esso Società Europea Edizioni S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dello statto in Milano, via G. Negri, 41;
- il Sig.Vittorio Feltri nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" presso la sede dello stesso in Milano, via G. Negri, 41;
- il Sig. Francobaldo Chiocci, domiciliato presso la sede del quotidiano "Il Giornale" in Milano, via G. Negri, 41;

a comparire davanti al Tribunale di Milano nella sua nota sede di Milano e li invita a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 C.P.C. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e li invita a comparire all'udienza del

, ore di rito, dinanzi al Giudice che sarà designato della competente Sezione Civile del Tribunale di Milano ai sensi dell'art.168bis C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.167 C.P.C. (nel testo della legge n°353/1990) e comunque che si procederà in sua contumacia in mancanza di valida costituzione, e così precisa le sue

CONCLUSIONI

- dichiararsi che gli articoli de "Il Giornale" di cui in narrativa hanno violato gravemente il dovere di informazione, alterando la realtà, d'altronde nota, dei fatti esposti, diffamando l'istante Prof.Rosario Bentivegna, violando i suoi diritti al rispetto e all'integrità morale e ledendo gravemente la sua personalità, con grave danno alla sua personalità e alla sua immagine, con turbamento psichico e danno alla vita di relazione, come è esposto in narrativa, in relazione alla sua vita privata e professionale; dichiararsi la resposabilità solidale dei convenuti al risarcimento dei danni per quella somma che risulterà di giustizia, previ, occorrendo, quegli accertamenti che saranno ritenuti necessari: somma che si indica in £.5.000.000.000 (cinque miliardi) o quella diversa somma che sarà ritenuta; condannarsi solidalmente gli stessi convenuti
al pagamento di tale somma a favore dell'istante;
- condannarsi i convenuti alle spese di giudizio.

Si producono tutti i documenti citati in narrativa e secondo l'ordine di

Jarun G. Epo

756

indicazione.

ALLEGATI

n. 1: "Il Giornale", 6 aprile 1996;

n. 2: "Il Giornale", 7 aprile 1996;

n. 3: "Il Giornale", 10 aprile 1996;

n. 4: "L'Unità" e "Il Corriere della Sera" del 18 maggio 1996

n. 5: Transazione e pubbliche smentite del Cervi insieme al Montanelli

n. 6: "Il Giornale", 18 aprile 1996;

n. 7: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 8: "Il Giornale", 20 aprile 1996;

n. 9: "Il Giornale", 8 maggio 1996;

n.10: "Il Giornale", 9 maggio 1996;

n.11 "Oggi", 17 nov. 1949 - lettere Calamandrei

n.12: Manifesto e denuncia;

n.13: "Il Giornale", 10 maggio 1996;

n.14: "Il Giornale", 14 maggio 1996;

n.15: Sentenza Kappler

n. 16: inammissibilità ricorso in Cassazione per sentenza Kappler

n. 17: Sentenza Tribunale Civile Roma;

n. 18: Sentenza Corte d'Appello di Roma;

n. 19: Sentenza Corte Cassazione Sez. Riun.

n. 20:: Ricompense al V.M.;

n. 21: Atti parlamentari Senato

n. 22: "Il Giornale", 15 maggio 1996;

n. 23: Storia d'Italia De Agostini

n. 24: W. Settimelli - Herbert Kappler, ed L'Unità, 1994, Roma

n. 25: Atti S. Sede;

n. 26: U: Gandini : Quelli di via Rasella - 1971 - ed. Alto Adige, Bolzano

n. 27: C. Franceschini - Das Trauma von Rome - Sudtirol Profil, 14.3.1994, pag. 8, Bolzano.

Roma,

Avv. Franco Agostini

Avv. Franco Luberti

20103

Rapporto della Comunicazione

19-6-1996(MER) 11:20

Trasmissione

N.	DATA	ORA	STAZIONE DI ARRIVO	PAG.	DURATA	MODO	RISLT
2696	6-19	11:18	0039 6 8535019985	1	0'01"45"	NORM.	OK

759

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
studio 20122 milano via fontana 28 tel. 5457813-5457922 abitazione 20121 milano via annunciata 31 tel. 29000130

Milano, 14 Giugno 1996

Egr. Signor
AVV. FRANCO AGOSTINI
Via Arno n. 47
00100 ROMA

Egr. Signor
prof. ROSARIO BENTIVEGNA
P.zza Adriana n. 5
00100 ROMA

Vi confermo che in data odierna ho provveduto a richiedere la notifica dell'atto di citazione nei confronti de "Il Giornale", fissando come prima udienza la data del 21 Ottobre 1996.

Come da Vs autorizzazione ho apportato le modifiche alla delega ed all'epigrafe dell'atto, indicando la residenza ed ho sottoscritto l'atto. Come deciso anche dalla Corte Costituzionale del 28.02.96 n. 6, "Il potere di rappresentanza nel giudizio civile di merito (stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalemente esercente: art. 82, ultimo comma cpc) può essere attribuito solo ad un procuratore (o avvocato procuratore) iscritto ad un albo del distretto (cosiddetto principio della esclusività territoriale della rappresentanza processuale)".

Ho applicato n. 33 marche da bollo da £ 20.000 per l'importo complessivo di £ 660.000, sostenuto il costo per la notificazione pari a £ 30.000 ed anticiperò l'iscrizione a ruolo di £ 163.000.

Resta inteso che sarò solo procuratore

P. I. 02271690154
C. F. GRL LSN 32R13 L483C
fax 55015718

759 BIS

domiciliatario honoris causa.

Cordiali saluti.

Avv. FRANCO AGOSTINI
Patrocinante in Cassazione
Roma - Via Arno, 47
Telef. 855.29.48
Fax 855.04.74

F A X 85350193

Data 19.06.95

Ora 12,30

Al Sig. prof. R. Bentvegna

Numero pagine oltre a questa

Comunicazione:

Trasmetto la lettera ricevuta dall'Avv. Faletti. Si prega l'interessato di rettificare.

Cordialmente

761

Rapporto della Comunicazione

13-5-1996(LUN) 09:21

Ricezione

N.	DATA	ORA	STAZIONE DI ARRIVO	PAG.	DURATA	MODO	RISLT
2578	5-13	09:19	0039 [illegible]	2	[illegible]	NORM.	OK

762

INCA - ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE
IL RESPONSABILE: Prof. Rosario Bentivegna

Roma 13.5.96
00198 - via Donizetti 7/B
tel. 06 85350399 fax 06 85350599

37517166 Avv. Franco Liberti

8550474 Avv. Franco Agostini

Vi accludo un altro "pezzo" del Tempo di ieri

Ciao

Rosario B.

2 fogli compresa questa

762 BIS

Cinquantadue anni dopo, nasce il Comitato per la difesa dei diritti delle vittime innocenti di via Rasella

E se da domani si chiamasse via Zuccheretti?

CINQUANTADUE ANNI dopo quel boato che alle 15 e 52 del 23 marzo '44 spezzò per sempre la vita di dodici e decine di famiglie, si sta costituendo il Comitato per la difesa dei diritti delle vittime innocenti di via Rasella. L'iniziativa è stata avviata da un gruppo di avvocati, tra cui figurano i nomi di Luciano Randazzo e Felice Tazzi, si sono offerti di assistere gratuitamente i parenti delle vittime civili che persero la vita e riportarono gravi ferite nell'attentato organizzato dai Gap. Nei prossimi giorni il Comitato verrà presentato ufficialmente, con una conferenza stampa. A ripetere il caso fu qualche settimana Giovanni Zuccheretti, 55 anni, solo figlio superstite, il fratello gemello Pietro, morì a 11 anni dilaniato dall'esplosione. Ma dopo quella prima, sgomitando tolleranza, se ne sono aggiunte molte altre.

Il [illegible] Ad civili che, colto ai polmoni dal famigliare Pietro, morendo a via Rasella, è sempre stato avvolto nel mistero. La perizia effettuata allora dal medico legale, il professor Azzarelli, accertò a due vittime. Nel comunicato diffuso dal Comunità italiano si parla invece di sette morti, mentre i rapporti della polizia tedesca limitano sette e dieci il totale dei passanti e dei residenti uccisi, a dieci. Un bilancio che, in tutti questi anni, non è mai scalfito [illegible] Fatti della propaganda nazista.

Il Comitato chiede la revisione del processo con cui il Tribunale militare di Roma rilasciò non imputati i membri dei Gap comunisti che avevano preso parte all'attentato, definendo quello di via Rasella un'azione di guerra, sulla gli elementi emersi in questi giorni afferma l'avvocato Luciano Randazzo «impongono che venga aperto un nuovo processo. Effettuate Randazzo nei giorni passati ha presentato una denuncia per omicidio plurimo [illegible] dei sappisti [illegible] Rosario Bentivegna, [illegible] al valor militare, attualmente per l'attentato, ha depositato dell'inviolabile [illegible] Rosario Bentivegna e ha pronunciato una controfiaccola giudiziaria.

Via Rasella resta ancora una ferita aperta nella città. In questo settimana sono arrivate decine e decine di telefonate e di telefonate al Tempo. Il mondo del silenzio dopo mezzo secolo si è lacerato. Da alcuni giorni alcuni hanno proposto di cambiare nome a via Rasella. La strada potrebbe essere intitolata proprio a Pietro Zuccheretti, il bambino di 11 anni, sacrificato da quel [illegible] ciono dalla di tritolo. Cinquantadue anni fanno quel martedì giorno [illegible] Pietro aspetta che un [illegible] umana possa [illegible] vittime di cui non si diversi parlano. [illegible] proposta di cambiare nome alla via [illegible] potrebbe essere la strada giusta [illegible] [illegible] con la ferita aperta nel '44 si chiude [illegible]

Il Tempo

pag. 13 Cronaca di Roma

12-5-1996

Egregio Signor
Avv. FRANCO AGOSTINI
Via Arno, n. 47
00100 ROMA

studio legale
Avv. ALESSANDRO GARLATTI
20122 milano via fontana, 28 tel. 5457922-5457813 fax 55015718

763 Bis

E.

Aw.

Franco Agostini

764

PATRONATO
INCA CGIL

Caro Franco,

non ricordo se ti ho mandato
questi due ultimi estratti del
"Giornale".

Ti accludo anche alcune pagine
del Klinkhammer e le sentenze civili
su Via Rasella 155

Saro

765

INCA - ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE
IL RESPONSABILE: Prof. Rosario Bentivegna

Roma, lì 18. 5. 96

00198 - via Donizzetti 7/B
tel. 06 85350399 fax 06 85350599

Avv. Aportini

Caro Franco.

Ti accludo l'ultima "perla" del giornale.
E' possibile fare subito una denuncia penale per calunnia all'avvocat e/o al giornale?

Ciao

Gino

Fax 8550474

2 pagine compresa questa

Il 9 maggio, a pag. 8, "Il Giornale", sempre per la penna di Francobaldo Chiocci, ritorna sul falso propalato a suo tempo da certo Massimo de Massimo a proposito di un suo incontro, la sera di via Rasella, con Calamandrei. A parte la querela di Calamandrei e la ritrattazione del de Massimo (vedi lettere di Calamandrei consegnate a Agostini), questa volta, a differenza di quanto da lui già affermato in data 10 aprile, pag. 10 de Il Giornale, fa dire a me quello che aveva fatto dire a Calamandrei.

Questo falso, ripetuto più volte nel corso degli anni, tuttavia non aveva mai coinvolto Carla e me: ci voleva Il Giornale, nel 1996, perché ciò accadesse.

767

Prof. Dr. ROSARIO BENTIVEGNA
L. D. in Medicina del lavoro
CONSULENZA MEDICO-LEGALE NAZIONALE INCA
00198 ROMA - via Donizetti 7/B
tel. 06 85350399 fax 06 85350599

Roma, lì 11. 6. 1996
00193 - Piazza Adriana, n. 5 - tel. 6875067

Agli Avv. Franco Agostini

Fax 8550474

Franco Liberati

Fax 37517166

Carissimi,

vi accludo alcune fotocopie circa la vertenza Randazzo

Grazie, a presto

Rosario

4 pagine compresa questa

Nè Bentivegna è stato liberato

?

(ekonomia 14)

"Il grande uomo si vede da grandi cose esposte."

La mezza verità storica non è criminale se serve a disparagare
Tale prospettazione sino che, per quanto già detto,
assolutamente falsa grossolanamente e volgarmente, confonde
i valori della Resistenza e quelli della Resistenza
contingente e generale, attribuisce ai comunisti il merito
p.e. Bentivegna trattato altri stagni dei comunisti
i nazisti che uccisero 335 italiani alle Fosse Ardeatine;
attribuisce al Bentivegna [illegible] come se si
trattasse di una crociata, è morto che i 33 soldati
altoatesini, di quei stessi che, armati fino ai denti, con bombe a mano
profondono illegittimamente la città di Roma per
opprimere nel sangue la libertà dei suoi abitanti,
fucilarono e torturarono ogni innocente, tentò
irrazionalmente un attentato allo d'guerra
in difesa della Patria in un momento eroico
e deprecabile, mentre altri erano partigiani,
44 vittime a Roma come nelle altre parti dell'Italia
occupata, dopo sequestrata una criminosa;
— attribuisce addirittura al GAP e all'intera azione
di provocare la rappresaglia che era tentata, anzi
volata da essi per poter colpire la popolazione; anche
questa affermazione è gravemente offensiva e oltra
delle personalità, di italiano e di combattente, del Bentivegna
ed è prospettata come certa ed indiscutibile, senza
alcuna indagine [illegible] e contro le stesse sentenze
e le [illegible] di azioni di guerra
nell'attività partigiana; attribuisce quindi all'intera
con GAP la morte delle civili e del bambino;
— definisce "intercettata in volo" l'azione di guerra;
— afferma che i partigiani sapevano delle intenzioni e che

alle spese di giudizio. Il Tribunale ha ~~confermato~~

confermato il ragionamento della precedente sopra riportata decisione del Tribunale Militare di Roma non considerando l'azione dei partigiani come quella di legittimi belligeranti, aventi diritto allo status di prigionieri di guerra secondo il diritto internazionale, ma, privilegiando l'ordinamento interno a quello internazionale, qualificarono l'attacco di Via Rasella "legittimo fatto di guerra l'operato che si rivolgeva alla resistenza" (pag. 13) ritenendo altresì che non ricorreva alcun fondamento la tesi degli attori secondo la quale l'attacco fosse stato perpetrato contro i distaccamenti militare e compiuto in zona neutrale (pag 14), circostanze che sarebbero state comunque irrilevanti. La sentenza inoltre pone in evidenza che il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale ebbe a riconoscere l'attacco come "atto di guerra di patrioti italiani" (pag 15), richiamando anche il D.L.L. 12.4.1945 n. 197 che definisce gli atti di guerra (pag. 17), e sottolineando altresì il carattere legittimo delle azioni contro i tedeschi. La C.A. di Roma sezione I con sentenza del 5.5.1954 confermava integralmente quella del Tribunale, condannando gli appellanti alle spese. Infine la Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Civili con sentenza del 9.5.1952 respingeva il ricorso dei predetti familiari delle vittime. La lunga e motivata decisione premesso che l'attacco non fu ispirato da finalità personali ma da quella di compiere un atto ostile verso le forze armate tedesche, che erano in guerra con l'Italia e che avevano occupato il territorio nazionale, per cooperare alla liberazione (pag. 16), come è confermato dalla successiva legislaz.

la legittima rappresaglia (si riferisce alle pag. 22-49 alla sentenza che motiva sulla legazione, ricordando anche i principi del diritto internazionale), negando anche fosse in legittima rappresaglia collettiva (pagg. 49-53) per concludere che "la fucilazione delle due Ardeatine appunto, la gratificazione di un numero enormemente" (pag. 54) —

La sentenza è stata difesa dinanzi al Tribunale Supremo Militare ricorso proposto il 25.10.1952 avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Il ricorso diretto alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile.

Altri ricorsi, meno pesanti anche sotto il profilo, furono presentati sulla stessa falsariga, dai difensori dei militari della legittima rappresaglia, ritenendo il Kesselring come coronato in quella sede del 1947 Bentivegna, unitamente ai suoi capitani GAP, Franco Calamandrei e Carlo Salinari, nonché i loro partigiani mandanti, on. Sandro Pertini, Giorgio Amendola e Riccardo Lizzadri, dichiarando il motivo che "fame dichiarando che la Giunta militare dei partigiani aveva ordinato l'attentato nonostante le contrarie posizioni dei comandanti delle forze militari regolari, che pertanto dovevano ritenersi responsabili della morte dei loro familiari, deducendo che tutti i componenti erano militari in divisa militare e armati - Il Tribunale di Roma si pronunciava con sentenza del 9.6.1950 dichiarando inammissibile la querela condannando gli attori

La Corte delle vittime e il concorso del Gro numero;

- in diritto, il perito del tribunale militare di Roma [illegible] prima di affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana e la competenza del giudice militare e quindi passa ad esaminare il merito della causa;

- [illegible] l'attacco di Via Rapella è stato effettuato da una organizzazione militare a seguito di ordine d'esecuzione generale dato ad opera di uno dei componenti della Giunta Militare, ordine che determinava l'inizio delle funzioni ... (deposizioni di [illegible] degli imputati, Pertini, Saner ... pag. 59-60);

- esaminando la situazione del movimento partigiano la sentenza afferma che l'attacco di Via Rapella fu un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti ad un corpo di volontari che, nel marzo 1944 non dipendeva ... da reparti di un esercito regolare o di corpi volontari con determinati requisiti. - Gli attentatori pertanti, se catturati dai tedeschi, non avrebbero potuto fruire dello stato di prigionieri di guerra;

- la sentenza dipendente del Tribunale di Roma (sezione di Roma) secondo la quale si pronunciò alla fase preliminare costituzionale

ne del pomeriggio ebbe termine alle ore 19 del 24 marzo. La ricostruzione dei fatti era stata operata con pertinenza;

— la sentenza chiudeva le modalità dell'attentato assieme a Via Rasella: al seguente del vice comandante della squadra dei GAP Bentivegna accese la miccia. Ricorda la sentenza (pag. 25) che: "

(il vice comandante)

Alle ore 15 circa quest'ultimo si toglieva il cappello per indicare al Bentivegna che la compagnia aveva imboccato Via Rasella e che la miccia per l'esplosione doveva essere accesa. Quest'ultimo accendeva la miccia, chiudeva il coperchio della carretta e si allontanava verso via Quattro Fontane. Appena egli imboccava questa strada avveniva lo scoppio dell'esplosivo contenuto nella carretta.

La compagnia veniva investita dallo scoppio dell'esplosivo: molti soldati morivano immediatamente altri rimanevano più e meno gravemente feriti. "

Intanto i partigiani che si trovavano in Via del Boccaccio attaccavano con lancio di bombe a mano la compagnia quanto mai disordinata e, quindi, si allontanavano.

Risultava poi (dich. Amendola, Pertini, Bauer) che l'attentato rientrava in quelle direttive di carattere generale della Giunta Militare tendenti a costringere i tedeschi a rispettare la posizione di città aperta di questa capitale, direttive che ciascun componente della Giunta era chiamato a fare attuare alla formazione a lui dipendente. " —;

[illegible] chiarito nei suoi giusti termi-

— "La popolazione, attraverso il citato comunicato del 25 marzo (postumo) e la propaganda della stampa appena sapeva che il numero delle vittime era di 320" (pagg. 25-26) e solo molto tempo dopo, al dissotterramento delle salme si seppe che erano 335.

— la sentenza chiudeva poi a ricordare che riguardano

- segue la descrizione ~~dei~~ dei momenti successivi, nei quali il Kappler chiedeva ed otteneva di essere incaricato di quanto riguardava l'attentato; furono dunque anche le rappresaglie, con la ~~fucilazione~~ morte di civili italiani che avrebbero dovuto essere scelti fra persone condannate a morte o all'ergastolo o su persone arrestate per reati per i quali era previsto la pena di morte. Il Kappler disse che "non si sarebbe fatta parola né con il Gen. Maltzan ("comandante della città di Roma") né con le autorità superiori e che si sarebbe cercato di far conoscere l'accaduto ai rispettivi superiori al più tardi posticipatamente" -

- Il Kappler alle ore 21 del 23 marzo continuarono le trattative sui vari generali ~~della~~ sulla rappresaglia e sulla scelta delle vittime; nella sede il Kappler con i suoi collaboratori esaminarono i fascicoli delle persone da uccidere e il mattino successivo alle ore 9 e 15 chiese alla polizia italiana cinquanta persone, il cui elenco doveva essere inviato alle ore 13 del 24 marzo; il 15 fornì una lista di 220 persone cui si doveva aggiungere le 50 fornite dalla polizia italiana; il 15 comunicò ~~che~~ che le persone dovevano essere uccise in una località adatta, una cava vicino Roma con un colpo ~~alla nuca~~ al cervello. Dopo la morte di un altro tedesco (il 350) le vittime designate divennero 1550 e successivamente 335, con criteri di scelta da la sentenza istruttoria - d'esecuzione iniziata delle persone

aperta della capitale d'Italia. Tutt. malgrado questa posizione internazionale riconosciuta, i principali comandi militari tedeschi si trovavano nell'interno della città aperta e nè questa erano frequenti i passaggi di truppe o di materiale bellico. (pag. 10 della sentenza)
Solo dopo vari atti di sabotaggio ed attentati (uno l'8 Ottobre di questi contro l'albergo Flora dove si trovavano dei comandi militari) gli uffici militari venivano trasferiti fuori della città aperta - Continuava però il passaggio di truppe e di materiale destinato alle truppe operanti" (pag. 11 della sentenza).

— Ecco

zati.

— "Il 23 marzo 1944 alle ore 15 circa, nell'interno della città apert in Via Rasella all'altezza del palazzo Tittoni, mentre passava una co pagnia di polizia tedesca del Battaglione "Bozen", che da quindici giorni era solita percorrere quella strada, scoppiava una bomba che uccideva ventisei militari di quella compagnia ed altri feriva più meno gravemente.

Subito dopo lo scoppio della bomba alcuni giovani, che sostavano all'angolo di Via Boccaccio, lanciavano delle bombe a mano contro il resto della compagnia e, quindi, si ritiravano verso Via dei Giardini allontanandosi immediatamente dalla zona.

Elementi della compagnia tedesca sparavano in direzione delle fi nestre sovrastanti e dei tetti, un pò all'impazzata, poichè in un pri mo momento credettero che l'attentato fosse stato effettuato con lancio di bombe a mano da una delle case"

dei fatti di Via Rasella o dell'eccidio delle Fosse Ardeatine si è già molto discusso - da persone ~~si è occupato~~ o con pubblicazioni serie; al di là delle valutazioni, i fatti storici e le loro valutazioni sono ormai acquisite in sentenze passate in giudicato, che il quotidiano in esame lovera ignorare e che mostra di conoscere, come si ricava dalla sua stessa pubblicazione.

~~Anzitutto~~ È nota la sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma (rec. n. 12) rec. 20.7 - 29.9. 1948 che ha dichiarato Herbert Kappler responsabile del reato di omicidio continuato previsto e punito dagli artt. 13, 185 1° e 2° comma c.p.m. di guerra, 575, 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 4 e n. 5, 8 c.p., 47 n. 2 e 58 c.p.m. di pace, delle ad altri reati condannandolo alla pena dell'ergastolo per il primo reato e a quindici anni di reclusione per gli altri oltre all'isolamento per 6 mesi. - Dalla sentenza del Trib. militare si ricavano le seguenti conclusioni e le seguenti valutazioni:

— dopo l'8 settembre 1943 nell'Italia occupata dai nazisti si era sviluppato un importante movimento partigiano, coordinato da una Giunta militare ~~a~~ a cui quale organo del Comitato di Liberazione Nazionale, con altri organi di coordinamento; anche nella città di Roma "si effettuarono, talvolta, azioni di sabotaggio ed attentati contro autoveicoli e comandi militari allo scopo, chiaramente manifestato con volantini, di ricuperare il nemico all'esecrazione della popolazione di città

sostituito il giorno immediatamente successivo

ha dato di grande rilievo; tant'è che in un altro articolo del 10 maggio 1996 (documento n. 11) il quotidiano titola, tra l'altro, a 6 colonne "Bentivegna denunciato per omicidio", viene data notizia di una denuncia di un avvocato ("oggi stesso presenterà alla Procura di Roma una denuncia contro i gappisti di via Rasella") - L'articolo riferisce che detto avvocato, Luciano Randazzo, penalista, avrebbe puntato il dito contro Bentivegna che non avrebbe fatto nulla per salvare il ragazzino dopo averlo visto "dal Gianicolo". Nello stesso articolo riferisce che le quattrine Salario di Roma "è stata lacerata di manifesti riferendone per intero il testo -

Questa aberrante campagna di stampa contro il Prof. Bentivegna altera la realtà storica dei fatti, come accertata anche da sentenze passate e citate dal quotidiano in questione, contiene affermazioni gratuite, di per certe circostanze semplicemente affermate o e nettamente contrastate dalla ricostruzione storica dei fatti stessi, che si propone di seguito, senza alcuna inversione dell'onere della prova.

Tutti (anche la ricostruzione dei fatti) affermazioni altrettanto gravemente offensive dell'istante, ormai ingiuriose e temerarie, arbitrarie più che gratuite, contrarie alla verità, lesive gravemente della verità e della dignità, personalità e immagine dell'istante, che ha subito grave danno -

settimanale a tutta pagina (firmato fr. ed.: Francobaldo Chiocci) riporta un preteso colloquio con il Gappista Franco Calamandrei (figlio di Piero Calamandrei) dal quale gli si attribuisce falsamente un cinico colloquio cui avrebbe partecipato Bentivegna; il racconto è rappresentazione manipolata dallo stesso redattore che ne parla a pag. 7 (documento n. 8 ?) e commenta che sarebbe che avrebbe riferito il colloquio, tale Massimo de Massimi era stato smentito dal Calamandrei e aveva ritrattato in seguito a querela (documento n. 9 ?) La osservante - ed evidentemente orchestrata - campagna di stampa cui l'istante ha culminato [redacted] poi nella incredibile e clandestina iniziativa di un manifesto apparso sulle mura di Roma, vicino al luogo di lavoro dell'istante (ospedale medico del lavoro) nel quartiere Salario-Parioli di Roma che sotto il titolo "Chi l'ha visto?" con la fotografia del prof. Bentivegna con il seguente scritta: "Bentivegna Rosario, anni 70 circa (già armato e con documenti falsi) terrorista (ricercato per omicidio e violenza continuata a danno di cittadini italiani (oltre 40 altoatesini) in Via Rasella 335 - 20 morti alle Fosse Ardeatine (documento n. 10) contro gli incriminati autori del ~~manifesto~~ manifesto il Bentivegna ha proposto querela - denuncia (documento n. 11)

Questo episodio è il frutto certamente della campagna di stampa sul "Il Giornale

Franco Baldo Chiari, figura la seguente frase:
" I partigiani che alle 15.52 del 23 marzo 1944 fecero esplodere 18 chili di tritolo frammischiati a spezzoni di ferro, videro qualche istante prima un ragazzino sulla cavalla della spazzatura dove avevano nascosto l'ordigno - Ciò nonostante non desistettero, non spuntarono le micce. Probabilmente mentre fuggivano lo videro anche voltare si ancora con il corpo orribilmente maciullato e frantumato, la testa spaccata dal tronco ....."

A queste calde quanto affettate e temerarie parole - che trovano pieno riscontro nel grande titolo - fa seguito: "Questo, almeno, è quanto ostiene ..." il fratello del bambino che avrebbe detto: "Da come è stato ridotto il corpo di Pietro (il bambino morto) è possibile fare una sola ipotesi: mio fratello era appoggiato o addirittura era addosso sopra quel dirone maledetto ....". -
"Il Giornale" riportava un'errata supposizione ritenuta logica ma non fatto vero e accertato; la supposizione è risultata falsa del tutto poiché il Bentivegna con la sua vista il bambino e ritenta che gli ostaggi tedeschi avevano aperto o che erano scoppiate le bombe a mano che avevano alla cintola, essendo, inoltre inermi, armati fino ai denti.

Il giorno 9 maggio 1996 lo stesso quotidiano (documento n. 7) sempre ri ma

"vista del codice" sarebbe stata legittima - l'articolista poi riporta la trascrizione ammettendo, in contrasto con le titolone a nove colonne, che Bentivegna aveva dichiarato: "Non è vero che c'era stata un rivolto a prigionieri - è inesatto la rappresaglia è stata piuttosto immediata" - Noi abbiamo compiuto l'attentato alle 15,50 del 23 marzo e dopo neanche 12 ore i primi prigionieri di Via Rasella erano già alle fosse per essere fucilati ...."

L'articolista ricorda che Bentivegna aveva nell'intervista in questione citato i passi della nota - ma dimenticata ufficialmente - sentenza di condanna di Herbert Kappler colonnello delle S.S., di cui Priebke era vice nello stesso 20.4.46

"Il Giornale" poi in altra parte e con minore rilievo riporta la ~~deposizione~~ intervista a Zapponi di Carlo Cerboni - ~~già~~ partecipante al fatto di Via Rasella - senza altri commenti - (documento n. 5).

Lo stesso quotidiano il giorno 8 maggio 1996, quando iniziava davanti al Tribunale militare di Roma il processo a Priebke, con un altro grande servizio a tutta pagina titolato: "I partigiani dell'eccidio di Via Rasella non si presentarono davanti a un tribunale - Nel giorno in cui inizia il processo a Priebke nuove rivelazioni ripropongono altri aspetti sul doppio massacro che nel 1944 insanguinò Roma" (documento n. 6) - da le altre affermazioni dell'articolo, firmato da

anche la terribile contabilità: dieci ostaggi fucilati per ogni tedesco ucciso - Quindi sembra che agissero non per colpire o neutralizzare un'azione di guerra ma per scatenarne l'odio con una rappresaglia inutile" - Il servizio è intitolato: "Un testimone di Via Rasella - I tedeschi furono chiari: ci taranno rappresaglie - Una conferma che i partigiani sapevano delle ritorsioni" - " - L'articolo continua riferendo il suo ~~pensiero~~ testimone, il quale ricostruendo i fatti, afferma tra l'altro: "I soldati (dei soldati tedeschi) rispondevano rovesciando in fretta e scappavano verso la Prefettura pensando che i fossero i cosacchi", e aggiunge che "subito su tutti i muri del quartiere furono affissi le ordinanze del comando tedesco che annunciavano rappresaglie per le ripetersi di atti terroristici ...." -

Il 20 aprile 1996 "Il Giornale" con un titolo a tutta pagina riportando una intervista dell'istante ai microfoni di Zapping titola: "Il gappista alla bomba di via Rasella si difende ..... "Sì sapevamo delle rappresaglie" - Rosario Bentivegna ammette: volevamo l'attentato nonostante tutto" (documento n. 4). L'articolo, non firmato, attribuisce al Bentivegna l'idea un "monologo", mentre poi, per rispondergli si rifà ad un editorialista del "Il Giornale", Massimo Fini, che dichiara legittimo il comportamento dei partigiani, legittimo il non essersi presentati e dichiarati colpevoli, ma che anche la rappresaglia dei tedeschi "dal punto di

I seguenti passi dell'articolo - l'articolista, che altrettanto si richiama ai suoi amori per Weber, Strauss Vivaldi e soprattutto Montesquieu tentando di accreditarsi come spirito liberale, afferma testualmente che ciò "non mi impedisce di considerare Priebke non peggiore di Carlo Capponi e Rosario Bentivegna i due terroristi del GAP ... che organizzarono l'attentato di via Rapella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca o la sollevazione popolare". L'articolista, conscio della gravità dell'affermazione, aggiunge: "Mi pare di meravigliarsi se metto sullo stesso piano i nazisti e i partigiani - In via Rapella morirono all'istante trentatre soldati altoatesini anziani e inermi ..... e sette civili italiani tra i quali un bambino la cui testa fu vista rotolare lungo la strada - Un bel botto, complimenti alla Capponi e a Bentivegna, che erano entusiasti del risultato che avrebbe colpito la popolazione ....."

Il 18.3.1996, nella minuziosa cronaca delle elezioni politiche del 21.3.1996, il Giornale firmato da "Il Giornale, un servizio da Roma in cui si afferma: "I partigiani del GAP sono ... che il 23 marzo mandarono in via Rapella Rosario Bentivegna ... con una carretta da spazzino imbottita di tritolo sapevano che la loro strage avrebbe provocato la feroce rappresaglia nazista - E in anticipo ne conoscevano

(allegato n. 5)

dell'Italia ~~dal~~ contro gli occupanti nazisti, dopo che il legittimo governo italiano aveva ottenuto l'armistizio con le truppe anglo-americane, il fascismo e il suo regime erano legittimamente caduto, ~~gli invasori tedeschi~~ ed era stata costituita la Repubblica sociale d'Italia in lotta, a fianco degli occupanti tedeschi, contro il nuovo regime legale del nostro Paese.

La stampa quotidiana più seria ha commentato l'accaduto nella sua giusta prospettiva, segnando una linea di ~~cronaca e di commento~~ esposizione dei fatti e di commenti ~~con~~ conforme ai giornali di informazione e sia pure di orientamento. (da allegato n. 2) Ha fatto eccezione "Il Giornale", che si è distinto in una ~~tutta~~ campagna diffamatoria che, trascurando le versioni dei fatti chiaramente e indiscutibilmente accertati, ha presentato i partigiani che avevano attaccato il nemico in Roma Via Rasella il giorno 23 marzo 1944 come i responsabili della strage alle Fosse Ardeatine. Tale prospettazione - falsa, contraria alla verità dei fatti ed espressione di una nicchia polemica strumentalizzata politicamente - ha colpito in modo particolare il medico prof. Ruggero Bentivegna.

La campagna cui ho dianzi è stata iniziata con un primo articolo a firma del direttore responsabile de "Il Giornale", Vittorio Feltri dal titolo "Una giustizia un po' partigiana", editoriale in prima pagina del quotidiano medesimo pubblicato il 6 aprile 1996, in piena campagna elettorale. Si stralciano (allegato n. 2) —

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

del Prof. BENTIVEGNA RICCARDO elettivamente domiciliato in Roma via Azuni 27 presso lo studio dell'Avv. Franco Cagnini che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. Franco Liberti

CONTRO

— "Il ~~Giornale~~ GIORNALE" quotidiano edito in Roma e per esso il suo direttore responsabile sig. FELTRI VITTORIO domiciliato presso la sede del quotidiano stesso in Roma ——————

— il sig. FELTRI VITTORIO nella qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale" domiciliato presso la sede dello stesso in Roma ——————

— il sig. CHIOCCI FRANCOBALDO domiciliato presso la sede de "Il Giornale" in Roma ——————

——

La celebrazione del processo a Priebke Erich, ex capitano delle S.S. tedesche ~~per~~ responsabile dell'eccidio di 335 italiani civili alle Fosse Ardeatine di Roma avvenuto il 24 marzo 1944, ha fatto scaturire, ~~necessariamente~~, l'attenzione della stampa, anche quotidiana, che ~~necessariamente~~ si è occupata, oltre che dell'eccidio in questione, anche del noto attentato compiuto che lo ha preceduto, compiuto in Roma, ad opera di un gruppo dei Gruppi d'Azione Partigiana operanti in Roma ~~all'epoca~~ nell'azione di difesa

Comunicato all'AGI il 10 maggio 1996, ore 18 circa

"Da notizie apparse su "Il Giornale"e sul "Giornale di Ostia" di oggi, 10 - 5 - 1996 risulta che un certo avv. Randazzo avrebbe presentato una denuncia contro i gappisti di Via Rasella per omicidio plurimo nei confronti di civili rimasti uccisi nel corso di quell'atto di guerra.

"Il Prof. Rosario Bentivegna, esplicitamente nominato dal Randazzo, informa di aver interesato i suoi legali On. Avv. Franco Luberti e Avv. Franco Agostini di procedere per le vie giudiziarie contro il Randazzo stgesso e i giornali che gli hanno dato spazio".

PATRONATO
INCA CGIL

i manifesti generici sono stati affissi
per 2 giorni -

Roma, li

prot. n°

23.3.44 h. 15,50 Via Rasella

bombe
continuano a sparare - i cosacchi
arresti.

10 via Rasella h. Kappler

24.3. - hc Tasso - fucilazione - a piazza Regina Coeli

24.3.44 secondo ~~[illegible]~~ ore 14

h. 20 esplodono le mine

Agenzia Stefani con tutti i giornali 25 h. 12 -

Papa Pacelli
non ne parla
mai

Istituto della CGIL per la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori giuridicamente riconosciuto con DLCPS 29/7/1947 n. 804 e con DM 29/12/1947 CF 80131910582

SEDE CENTRALE
00198 Roma - Via Giovanni Paisiello, 43
Telefono 06 855631 - Fax 85352749

ASSR

(dal fondo di Feltri: 6 aprile 1996)

"...*Priebke non peggiore di Carla Capponi e Rosario Bentivegna, i due terroristi del Gap (quello di Antonello Trombadori) che organizzarono l'attentato di via Rasella a Roma allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca e la sollevazione popolare*".

1) - l'azione di via Rasella non fu "organizzata" da Carla Capponi e da Rosario Bentivegna, ma dal comando militare dei 4 GAP Centrali Garibaldini (Gruppi di Azione Patriottica "Gramsci", "Pisacane", "Sozi", "Garibaldi")(Comandante dei GAP Centrali era Carlo Salinari, vice-comandante Franco Calamandrei, i quali parteciparono personalmente anche all'azione) in seguito alla sollecitazione a prepararlo e alla autorizzazione (sia per le modalità dell'attacco che per il luogo, il giorno e l'ora) a procedere alla sua attuazione, ottenuta dal Comando militare centrale e in particolare da Giorgio Amendola, membro della Giunta Militare del CLN.

2 - Carla Capponi e Rosario Bentivegna parteciparono, insieme ad altri partigiani dei GAP (16 furono quelli messi in campo per l'azione di via Rasella), alla messa a punto del piano e alla sua attuazione. Rosario Bentivegna fu solo il comandante di uno dei GAP, il GAP "Pisacane".

3 - Antonello Trombadori, fondatore e primo comandante dei GAP, quel giorno era prigioniero a Regina Coeli. Egli, per un caso fortuito, scampò alle Fosse Ardeatine. Altri gappisti, allora in carcere insieme a lui, furono invece massacrati tra i 335.

4 - La presenza in carcere di Antonello e di altri compagni dei GAP, oltre a numerosi altri dirigenti e combattenti partigiani, comunisti e non; i numerosissimi attacchi partigiani nella città, condotti dai GAP e da altre formazioni della Resistenza romana prima - ma anche dopo - il 23 marzo, senza che vi fossero mai state forme di rappresaglia analoghe a quella delle Fosse Ardeatine, contribuiscono a rendere gratuita e diffamatoria l'affermazione "*allo scopo di provocare la rappresaglia tedesca*".

786 Bis

LUTZ KLINKHAMMER

L'OCCUPAZIONE TEDESCA IN ITALIA

1943-1945

Bollati Boringhieri

LUTZ KLINKHAMMER

L'OCCUPAZIONE TEDESCA IN ITALIA

37

Bollati Boringhieri

ASSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

3. *Ordini draconiani dall'alto: carta bianca alle unità speciali*

A metà marzo, gli alti comandi militari tedeschi in Italia reagirono all'accresciuto pericolo che le azioni di sabotaggio dei partigiani rappresentavano per le vie di traffico e di rifornimenti. Il 17 marzo, Kesselring ammonì le sue truppe a osservare particolare prudenza nei cosiddetti «territori resi pericolosi dalle bande». Bisognava assolutamente evitare di attraversarli di notte. Come misura operativa, il comandante in capo dispose che venissero formati «gruppi d'impiego pronti all'allarme» ricavati dalle truppe stazionanti in prossimità dei territori partigiani, e che fossero sufficientemente armati e forniti di mezzi di trasporto in modo da poter immediatamente intervenire in caso di attacco dei ribelli, o da intraprendere l'inseguimento.[54]

Dopo l'attentato di via Rasella a Roma contro un reparto di polizia sudtirolese, che provocò lo spaventoso massacro ordinato per rappresaglia di 335 innocenti alle Fosse Ardeatine – considerato ancor oggi il simbolo principale del terrore tedesco durante il periodo dell'occupazione,[55] – alle truppe dipendenti dal comandante supremo del Sudovest venne ordinato: «In futuro nelle località maggiori si dovrà marciare soltanto in ordine sparso, con adeguata protezione alla testa, alle spalle e ai fianchi. Durante la marcia le armi devono essere costantemente pronte a sparare. Bisogna rispondere immediatamente qualora dalle case venga fatto fuoco o si verifichino analoghi fatti ostili».[56] Quattordici giorni più tardi, venne emanato un ordine che non si limitava soltanto a prescrivere i modi per poter meglio reagire, ma che poté servire alla truppa combattente come *carta bianca* per procedere con brutalità contro «bande» comunque definite. È indubbio che anche agli occhi dei comandanti superiori tedeschi la lotta contro i partigiani aveva assunto una qualità differente. Data la certezza che sarebbero aumentati «gli attentati di terroristi e l'imperversare delle bande», il 7 aprile furono disposte le seguenti misure:

> Contro le bande si agirà con azioni *pianificate*. Bisogna inoltre garantire la continua sicurezza della truppa contro attentati e attacchi. (...) Durante la marcia, nelle zone ove vi sia pericolo di partigiani tutte le armi dovranno essere costantemente pronte a sparare. In caso di attacco, aprire immediatamente il fuoco, senza curarsi di eventuali passanti. (...) Il primo comandamento è l'azione vigorosa, decisa e rapida. Chiamerò a rendere conto i comandanti deboli e indecisi, perché mettono in pericolo la sicurezza delle truppe loro affidate e il prestigio della Wehrmacht tedesca. *Data la situazione attuale, un intervento troppo deciso non sarà mai causa di punizione.*[57]

Nella strategia del comando tedesco, le azioni dovevano avere un doppio obiettivo: colpire i partigiani ma anche far comprendere alla popolazione quali conseguenze avrebbe avuto anche per i civili il comportamento dei ribelli. La popolazione doveva considerare causa delle rappresaglie non gli occupanti, che volevano costringere gli italiani a collaborare, bensì i partigiani, e quindi non offrire più ai ribelli la propria simpatia e il proprio appoggio. Perciò nei confronti della popolazione civile la truppa doveva comportarsi come segue:

> In caso di attacchi, bisogna immediatamente circondare le località in cui sono avvenuti; tutti i civili, senza distinzione di stato e di persona, che si trovano nelle vicinanze saranno arrestati. In caso di attacchi particolarmente gravi, si può prendere in considerazione anche l'incendio immediato delle case da cui si è sparato. (...) La punizione immediata è più importante di un rapporto immediato. Tutti i comandi preposti devono usare la massima asprezza nel proseguimento dell'azione. (...) In generale, i comandi di piazza locali dovranno rendere noto che alla minima azione contro soldati tedeschi verranno prese le più dure contromisure. Ogni abitante del luogo dovrà essere ammonito in proposito: *nessun criminale o fiancheggiatore può aspettarsi clemenza.*[58]

Quest'ordine preparò il terreno per la radicalizzazione della lotta contro la guerriglia. Ciò di cui si aveva ora bisogno era soltanto di poter impiegare unità che lo «mettessero in atto» in base all'«esperienza» fatta in Unione Sovietica. In questo senso vi erano già a sufficienza reparti pronti all'azione che non avrebbero avuto nessun bisogno della cambiale in bianco di Kesselring (che sarebbe loro servita al massimo come giustificazione retrospettiva), poiché consideravano l'incarico di distruggere le «bande» null'altro che un'autorizzazione a massacrare la popolazione civile. Furono soprattutto unità delle SS e altre formazioni di élite quelle che si «distinsero» per la particolare brutalità e crudeltà nella repressione della guerriglia, ma che colpirono la popolazione civile innocente (anche se di frequente simpatizzava per i partigiani) e disarmata assai più crudelmente di quanto non riuscissero a infliggere perdite a gruppi partigiani, assai mobili, che per lo più riuscivano a fuggire in altre regioni e da lì a continuare la lotta. Per il modo in cui sarebbe stata condotta la lotta antipartigiana sarebbe stato decisivo, nei mesi a venire, a quale unità della Wehrmacht o della polizia fosse di volta in volta ordinato di eseguire i rastrellamenti.

Neppure le forze di polizia della Repubblica sociale italiana furono estranee all'*escalation* della lotta. La loro partecipazione alla lotta contro

i partigiani fu di estrem
nelle impervie regioni m
dei luoghi e che doveva
scontro. I capi della mili
dure di quelle della Wel
zioni della Guardia naz
tavano gli ordini del lo
il nemico finché è morto
i banditi quanto contro
evitare di coinvolgere n
verso i fascisti dovevan
Ma troppo di rado si c
lotta che si doveva cond
tempo per troppi chiar

Già *prima* di questi
massime autorità milita
da parte di singole uni
sua particolare importa
truppe al fronte doveva
tro di rastrellamenti co
formazioni combattent
catena di montagne si st
del Nord, così importa
soprattutto delle prin
Firenze con Bologna e
e Reggio Emilia, la cu
i comandi arretrati de

Il primo massacro a
vest di Modena, press
valle del Secchia e del
Abteilung, A.A.) della
Göring» (Fallschirm-
data dal capitano di c
ricevuto l'ordine di di
in febbraio presso Mon
nisti, disertori e alcun
circa 200 uomini; e si
S. Giulia.[60] Quando l

789

oni dovevano avere un
e far comprendere alla
nche per i civili il com-
considerare causa delle
costringere gli italiani
offrire più ai ribelli la
ei confronti della popo-
come segue:

località in cui sono avvenuti;
e si trovano nelle vicinanze
avi, si può prendere in con-
i si è sparato. (...) La puni-
diato. Tutti i comandi pre-
dell'azione. (...) In generale,
minima azione contro soldati
bitante del luogo dovrà esse-
ore può aspettarsi clemenza.[58]

calizzazione della lotta
bisogno era soltanto di
atto» in base all'«espe-
enso vi erano già a suf-
bero avuto nessun biso-
he sarebbe loro servita
, poiché consideravano
che un'autorizzazione
prattutto unità delle SS
sero» per la particolare
uerriglia, ma che colpi-
e di frequente simpatiz-
delmente di quanto non
giani, assai mobili, che
ni e da lì a continuare
dotta la lotta antiparti-
ire, a quale unità della
lta ordinato di eseguire

a sociale italiana furono
ipazione alla lotta contro

i partigiani fu di estrema importanza per i tedeschi, i quali proprio nelle impervie regioni montuose dovevano ricorrere a guide pratiche dei luoghi e che dovevano spiare i partigiani prima di un possibile scontro. I capi della milizia avevano impartito disposizioni altrettanto dure di quelle della Wehrmacht per la lotta antipartigiana: le formazioni della Guardia nazionale repubblicana, ad esempio – così recitavano gli ordini del loro stato maggiore – dovevano «perseguitare il nemico finché è morto», e «agire con la massima durezza tanto contro i banditi quanto contro coloro che li aiutano». Bisognava soltanto evitare di coinvolgere nella lotta gli innocenti, e i civili ben disposti verso i fascisti dovevano essere trattati con giustizia e correttezza.[59] Ma troppo di rado si obbedì a questa esortazione nel corso di una lotta che si doveva condurre con «aggressività» e nella quale non c'era tempo per troppi chiarimenti.

Già *prima* di questi ordini che davano carta bianca emanati dalle massime autorità militari in Italia si erano verificati brutali assassinii da parte di singole unità della truppa in una zona che a causa della sua particolare importanza per le vie di rifornimento e di ritirata delle truppe al fronte doveva diventare, soprattutto nell'estate 1944, teatro di rastrellamenti condotti senza il minimo scrupolo alle spalle delle formazioni combattenti: l'Appennino apuano e tosco-emiliano la cui catena di montagne si stendeva come un baluardo naturale verso l'Italia del Nord, così importante sul piano economico e militare. Si trattava soprattutto delle principali vie di comunicazione che collegavano Firenze con Bologna e Forlì, Lucca con Modena e La Spezia con Parma e Reggio Emilia, la cui protezione era particolarmente urgente per i comandi arretrati dell'esercito e delle SS.

Il primo massacro avvenne alla metà di marzo nel settore a sud-ovest di Modena, presso le località di Monchio e Savoniero nell'alta valle del Secchia e del Dragone. Il reparto esploratori (Aufklärungs-Abteilung, A.A.) della divisione corazzata paracadutisti «Hermann Göring» (Fallschirm-Panzer-Division «Hermann Göring»), comandata dal capitano di cavalleria von Loeben, il 17 marzo 1944 aveva ricevuto l'ordine di distruggere il gruppo partigiano, già localizzato in febbraio presso Montefiorino, che doveva essere composto di comunisti, disertori e alcuni prigionieri di guerra inglesi e ammontare a circa 200 uomini; e si supponeva che esso fosse attestato sul monte S. Giulia.[60] Quando la mattina del 18 marzo il reparto esploratori

790

occupò il monte Santa Giulia, vi trovò l'intera popolazione maschile del versante meridionale, insieme con il suo bestiame. Ciò che avvenne allora è descritto come segue nel rapporto del reparto tedesco:

> Sconvolti dall'intervento e dall'energica azione, essi cercarono di farsi passare per civili inermi. Tutti sostennero di non aver mai visto nessuna banda. Furono accusati di complicità e, secondo l'ordine del Führer sulla lotta contro le bande, sterminati, le case incendiate o fatte saltare.[61]

Che altri uffici della Wehrmacht non abbiano affatto approvato un simile massacro di una popolazione civile inerme lo si deduce dalle osservazioni in margine al rapporto del reparto esploratori di pugno dell'ufficiale responsabile della sezione Spionaggio e Controspionaggio (Ic) del LXXV Corpo d'armata; là dove von Loeben faceva riferimento all'ordine del Führer l'ufficiale di stato maggiore del Corpo d'armata commentò, a penna: «Non si riferisce a questo tipo di lotta contro le bande!» Inoltre il Corpo d'armata avrebbe voluto sapere con più precisione come era composto il gruppo di 300 nemici uccisi. Non venne chiarito quanti «partigiani» camuffati da civili inermi siano stati uccisi sul monte Santa Giulia e quanti uomini abbiano perso la vita prima e dopo il rastrellamento. È comunque evidentissimo che non si verificarono combattimenti (da parte tedesca si lamentò soltanto un ferito) e che il numero dei morti era da attribuire ad un massacro.[62] Inoltre il reparto esploratori fu l'unica unità che partecipò all'«annientamento» del nemico, perché i 400 uomini della Polizia dell'ordine che dovevano chiudere l'«area dove erano asserragliati i banditi», se ne stettero, secondo quanto dichiarò Loeben, chiusi nelle osterie dei dintorni «per paura». Pertanto a una parte dei presunti partigiani sarebbe stato facile sfuggire alla minaccia. Lo stesso Loeben nel suo rapporto ammise che di veri e propri partigiani non si poteva parlare: «Le bande non davano l'impressione di formazioni militarmente ben organizzate, ma facevano piuttosto pensare a banditi di strada, che erano stati incoraggiati a compiere grosse rapine nei dintorni dalla pavidità e dall'indecisione e dal fatto che né la milizia né la gendarmeria tedesca erano state impiegate in modo attivo».[63]

Date queste affermazioni, risulta tanto più cinico il fatto che Loeben concludendo abbia ancora definito il massacro un modello per future «azioni di rastrellamento»: «La divisione corazzata paracadu-

tisti "Hermann Göring" con
in cui devono essere combat

Allo stesso modo, nella reg
lometri dal teatro di questi av
esploratori della «Hermann
della Guardia nazionale repu
di partigiani che in base a infor
doveva trovarsi a Gazzano,
delle truppe tedesche i partig
la Guardia nazionale repub
Civago e Cervarolo come sec
zione, capitano Heimann, «sc
fermato, che alcuni gruppi de
da *civili inoffensivi*» e ordinò
località venissero attaccate, c
di leva e che le località venis
sero combattimenti di sorta
truppa venne lasciata indietro
vennero fucilati 78 uomini,
sostenne di aver trovato in m
come in qualche periodo vi av
ci si era sforzati di indagare
delle formazioni della Resist
che il tenente Riemann, in u
di piazza tedesco di combatte
rare dal comandante del grup
non voleva prendere parte al

Ma anche ad occhi tedesch
riva più che dubbio. I gruppi
diato per l'arteria di transit
vicine centrali elettriche, nor
costretti alla fuga. Poterono c
ulteriori attentati, mentre la
della popolazione civile nelle
regione era stata l'obiettivo
proprio il contrario: a Villan
l'ordine dovette installare un
tamente ai gruppi locali della

ntera popolazione maschile
bestiame. Ciò che avvenne
to del reparto tedesco:

ssi cercarono di farsi passare per
nessuna banda. Furono accusati
otta contro le bande, sterminati,

abbiano affatto approvato
ile inerme lo si deduce dalle
eparto esploratori di pugno
pionaggio e Controspionag-
ve von Loeben faceva riferi-
i stato maggiore del Corpo
ferisce a questo tipo di lotta
mata avrebbe voluto sapere
gruppo di 300 nemici uccisi.
mmuffati da civili inermi siano
nti uomini abbiano perso la
omunque evidentissimo che
parte tedesca si lamentò sol-
era da attribuire ad un mas-
l'unica unità che partecipò
é i 400 uomini della Polizia
ea dove erano asserragliati i
dichiarò Loeben, chiusi nelle
nto a una parte dei presunti
la minaccia. Lo stesso Loeben
ropri partigiani non si poteva
ssione di formazioni militar-
iuttosto pensare a banditi di
mpiere grosse rapine nei din-
dal fatto che né la milizia né
piegate in modo attivo».[63]
nto più cinico il fatto che Loe-
o il massacro un modello per
divisione corazzata paracadu-

tisti "Hermann Göring" con la sua operazione ha indicato il modo in cui devono essere combattute bande di questo genere».[64]

Allo stesso modo, nella regione montuosa di Frignano, a pochi chilometri dal teatro di questi avvenimenti, la 3ª compagnia del reparto esploratori della «Hermann Göring», appoggiata da due compagnie della Guardia nazionale repubblicana, procedette contro un gruppo di partigiani che in base a informazioni del comando di piazza di Reggio doveva trovarsi a Gazzano, a sud di Villaminozzo.[65] Ma all'arrivo delle truppe tedesche i partigiani erano spariti. La polizia italiana e la Guardia nazionale repubblicana avevano indicato le località di Civago e Cervarolo come sedi fisse di partigiani. Il capo dell'operazione, capitano Heimann, «sospettò, come in seguito fu del resto confermato, che alcuni gruppi delle bande vi si nascondessero camuffati da *civili inoffensivi*» e ordinò quindi che all'alba del 20 marzo le due località venissero attaccate, che fossero uccisi tutti gli uomini in età di leva e che le località venissero incendiate. Che non ci si aspettassero combattimenti di sorta lo dimostra il fatto che una parte della truppa venne lasciata indietro. Avvenuto il massacro, durante il quale vennero fucilati 78 uomini, prima di dare alle fiamme il villaggio si sostenne di aver trovato in metà delle case oggetti che dimostravano come in qualche periodo vi avessero abitato dei partigiani. Perciò non ci si era sforzati di indagare quali abitanti facessero realmente parte delle formazioni della Resistenza.[66] Inoltre è oltremodo significativo che il tenente Riemann, in un primo tempo incaricato dal comando di piazza tedesco di combattere il gruppo partigiano, si sia fatto esonerare dal comandante del gruppo operativo «Hermann Göring», perché non voleva prendere parte all'attuazione delle «misure repressive»![67]

Ma anche ad occhi tedeschi il «successo» di simili operazioni appariva più che dubbio. I gruppi partigiani, considerati un pericolo immediato per l'arteria di transito Reggio-La Spezia e così pure per le vicine centrali elettriche, non erano stati distrutti ma semplicemente costretti alla fuga. Poterono quindi riformarsi in altre zone e compiere ulteriori attentati, mentre la potenza occupante si era attirata l'odio della popolazione civile nelle località colpite. Se la pacificazione della regione era stata l'obiettivo primario delle azioni, era stato ottenuto proprio il contrario: a Villaminozzo il comandante della polizia dell'ordine dovette installare un presidio di gendarmi tedeschi che, unitamente ai gruppi locali della Guardia nazionale repubblicana, tenesse

la zona sotto controllo. Un'altra compagnia della milizia venne distaccata verso Castelnovo ne' Monti, sulla strada La Spezia-Reggio.

Questo esempio dimostra però anche che le truppe tedesche dovevano assolutamente fare affidamento sulla collaborazione delle formazioni italiane e su informatori pratici del luogo per combattere i partigiani. Infatti, dato che all'apparire di grosse formazioni tedesche i partigiani si disperdevano o si nascondevano, l'impiego di grosse unità sul piano militare poteva avere un senso soltanto se i partigiani venivano localizzati con precisione e se la regione era già sistematicamente accerchiata; non era possibile inseguire i partigiani se questi si ritiravano a piccoli gruppi in zone montane impraticabili. Se la milizia fascista o le truppe tedesche riuscirono ad annientare completamente un gruppo partigiano, ciò fu dovuto quasi sempre all'azione di una spia o a un sotterraneo lavoro d'indagine.[68]

In un primo momento, le azioni del reparto esploratori della «Hermann Göring» rimasero casi isolati. Infatti tali operazioni avevano indotto il 23 marzo il comandante del LXXV Corpo d'armata, generale Dostler, a precisare le disposizioni per la lotta antipartigiana nel senso che si dovevano impedire massacri d'innocenti. In futuro, si sarebbero dovuti uccidere soltanto «banditi sorpresi con le armi in mano». Invece i civili «sospetti» avrebbero dovuto essere catturati e, dopo l'interrogatorio, trasferiti agli uffici competenti. Dostler del resto era perfettamente consapevole delle conseguenze di un comportamento troppo duro contro innocenti; sosteneva infatti che «le punizioni ingiuste minano la fiducia della popolazione e creano nuove bande».[69]

La brutalità delle azioni antiguerriglia non aveva alcun rapporto con il pericolo effettivo rappresentato dai partigiani nella primavera 1944. Facendo un bilancio della «situazione delle bande», la sezione spionaggio e controspionaggio (Ic) del comando del LXXV Corpo d'armata era giunto alla conclusione che rispetto a febbraio le azioni di sabotaggio erano aumentate di poco (da 25 a 31).[70] La natura degli attentati era però un po' cambiata. Mentre ancora in febbraio aveva prevalso con 17 casi il sabotaggio di cavi, in marzo il loro numero era sceso a 12. Di contro, però, gli attentati alle ferrovie erano aumentati da 1 a 11, probabilmente a seguito delle istruzioni inviate in questo senso ai partigiani dagli Alleati attraverso l'emittente radiofonica di Bari.[71] Anche in aprile, nel settore del LXXV Corpo d'armata non

si era verificato un sensibile inasp
navano sempre i sabotaggi di cavi
tutti i maggiori gruppi partigiani a
fossero stati annientati, e alla fine
era calata.[72] Centri di resistenza f
ninico a sud della linea Modena-I
erano particolarmente coinvolte

Nonostante questo risultato, a
nose operazioni antiguerriglia. An
Divisione corazzata paracadutisti «
esploratori anche unità del reggi
zato paracadutisti), questa volta so
debreck, che il 10 aprile decima
chilometri a nord di Firenze, un p
partigiano. Gli uccisi furono 23, i
mann Göring» non subirono alcun
sistette in un fucile da caccia, due
Di fatto non vi erano stati combatt
parazione dell'azione», la maggior
in un'altra zona; i tedeschi erano ri
abbandonati dalla banda».

L'unità tedesca, a ranghi lieveme
presso il monte Falterona, a circ
Casentino e Mugello; qui a partire
gate partigiane scontri che prose
alle formazioni italo-tedesche costa
parte della formazione partigiana
e cercò di abbandonare in piccoli
clusa l'azione, il controspionaggio
gata del monte Falterona. Ma che
di punire e intimidire anche la po
offrisse più sostegno ai ribelli lo
rosi villaggi.[73] In parte nel corso d
la loro conclusione, tra il 12 e il
rose azioni di rastrellamento, dur
uccise e 115 catturate. Dato che s
erano armati, in base al bottino c
gliatrici, 25 fucili mitragliatori, 60

ia della milizia venne distac-
trada La Spezia-Reggio.
che le truppe tedesche dove-
lla collaborazione delle for-
del luogo per combattere i
i grosse formazioni tedesche
devano, l'impiego di grosse
senso soltanto se i partigiani
regione era già sistematica-
eguire i partigiani se questi
ne impraticabili. Se la milizia
l annientare completamente
asi sempre all'azione di una
ne.[68]
parto esploratori della «Her-
atti tali operazioni avevano
XXV Corpo d'armata, gene-
er la lotta antipartigiana nel
ri d'innocenti. In futuro, si
nditi sorpresi con le armi in
pero dovuto essere catturati
ffici competenti. Dostler del
e conseguenze di un compor-
osteneva infatti che «le puni-
popolazione e creano nuove

a non aveva alcun rapporto
ai partigiani nella primavera
ione delle bande», la sezione
nando del LXXV Corpo d'ar-
petto a febbraio le azioni di
a 25 a 31).[70] La natura degli
tre ancora in febbraio aveva
vi, in marzo il loro numero
ati alle ferrovie erano aumen-
lle istruzioni inviate in questo
so l'emittente radiofonica di
LXXV Corpo d'armata non

si era verificato un sensibile inasprimento della situazione. Predominavano sempre i sabotaggi di cavi. In quel momento, si giudicava che tutti i maggiori gruppi partigiani attivi nel settore del Corpo d'armata fossero stati annientati, e alla fine di aprile anche l'attività partigiana era calata.[72] Centri di resistenza furono localizzati nel settore appenninico a sud della linea Modena-Piacenza, mentre delle altre regioni erano particolarmente coinvolte l'Umbria e le Marche.[73]

Nonostante questo risultato, anche in aprile proseguirono sanguinose operazioni antiguerriglia. Ancora una volta, furono reparti della Divisione corazzata paracadutisti «Hermann Göring» (oltre al reparto esploratori anche unità del reggimento antiaereo e di quello corazzato paracadutisti), questa volta sotto il comando del colonnello Heydebreck, che il 10 aprile decimarono presso monte Morello, pochi chilometri a nord di Firenze, un piccolo distaccamento di un gruppo partigiano. Gli uccisi furono 23, i prigionieri 68. I reparti della «Hermann Göring» non subirono alcuna perdita e tutto il loro bottino consistette in un fucile da caccia, due revolver e diverse armi individuali. Di fatto non vi erano stati combattimenti; «nonostante l'accurata preparazione dell'azione», la maggior parte dei ribelli era potuta fuggire in un'altra zona; i tedeschi erano riusciti soltanto a distruggere i «covi abbandonati dalla banda».

L'unità tedesca, a ranghi lievemente modificati, si spostò nella zona presso il monte Falterona, a circa 30 km a oriente di Firenze tra Casentino e Mugello; qui a partire dal 12 aprile avvennero con le brigate partigiane scontri che proseguirono per parecchi giorni e che alle formazioni italo-tedesche costarono 7 morti e 10 feriti.[74] La gran parte della formazione partigiana si era semplicemente sparpagliata, e cercò di abbandonare in piccoli gruppi la zona circondata. Conclusa l'azione, il controspionaggio tedesco giudicò annientata la brigata del monte Falterona. Ma che si fosse consapevolmente deciso di punire e intimidire anche la popolazione della zona affinché non offrisse più sostegno ai ribelli lo dimostra la distruzione di numerosi villaggi.[75] In parte nel corso dei combattimenti, in parte dopo la loro conclusione, tra il 12 e il 17 aprile furono condotte numerose azioni di rastrellamento, durante le quali 289 persone furono uccise e 115 catturate. Dato che solo il 75 per cento dei partigiani erano armati, in base al bottino caduto in mano tedesca (5 mitragliatrici, 25 fucili mitragliatori, 60 fucili e 15 pistole) si può calcolare

794

che al massimo 140 delle vittime fossero partigiani e i restanti 150 invece civili.[76] Perfino l'Ufficio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana, che si rendeva perfettamente conto dell'effetto controproducente dell'azione, riferì che una gran parte degli uccisi erano donne e bambini.[77]

4. *Soluzione politica o pianificazione sistematica della lotta contro i partigiani?*

All'inizio di aprile, il governo fascista prese una iniziativa politica per risolvere il problema sempre più preoccupante dei partigiani e ribelli. Poiché giustamente si supponeva che una parte dei partigiani fosse composta di renitenti alla leva e al servizio di lavoro, che in determinate circostanze potevano essere indotti a fare ritorno, Mussolini il 18 aprile emanò un decreto con cui si consentiva ai partigiani entro il 25 maggio di scendere dalle montagne senza timore di incorrere in pene. Soltanto dopo questo tentativo di pacificazione, ossia trascorso il termine dell'amnistia, contro i partigiani rimasti, che secondo l'opinione dei fascisti dovevano essere oppositori tenaci, sarebbe stata intrapresa una grande operazione di polizia. Per tale compito erano già previsti 3000 membri dell'esercito italiano, 3000 legionari della Guardia nazionale repubblicana e 3000 volontari, in gran parte militanti del Partito fascista, che vennero radunati a Parma. Questa forza di combattimento sarebbe stata rinforzata da formazioni tedesche. Più urgente appariva combattere i partigiani sull'Appennino, dove vi erano già ampie zone «totalmente dominate dalle bande».[78]

Per il successo della pacificazione che si sperava di raggiungere con l'amnistia, un ruolo decisivo doveva avere la diffusione propagandistica della proposta. Già ai primi d'aprile gli incaricati stampa dell'ambasciata tedesca avevano ricevuto direttive per l'«aspetto propagandistico della lotta contro i ribelli».[79] Ai primi di maggio venne attivata una cosiddetta «radio per i ribelli», che doveva rivolgersi ai partigiani e, usando «toni pacati», indebolirli. Soltanto verso la fine del termine per l'amnistia sarebbero stati intensificati «il tono e gli argomenti». Si voleva attirare la gente con musica d'intrattenimento, trasmettendo dischi che nel programma normale non erano ammessi.

Ma per questo motivo si ver
ritenendo che si trattasse di
rono parecchie persone che
trasmissione.[80]

Alwens, «incaricato stam
nulla d'intentato per coinvol
pacificazione. Alla metà di ap
cardinale Fossati, il quale po
intendeva «inviare preti del
la messa e indurli a fare ritor
quio risultò ben presto che F
o distogliere i partigiani dal c
strato infruttuoso, come nel
nel colloquio con i sacerdoti
bili», il cardinale non era disp
que Alwens si fosse impegna
periodico teologico, al quale
si mostrò disposto a contracca
mai incline a fornire il suo ap
volontà di compromettersi c

La responsabilità di render
propagandistica. Infatti a ca
regnava nel governo della Re
amnistia, firmato da Mussoli
tanto il 26 maggio, un giorno
di pacificazione».[82] La macch
molto successo, perché già il 17
basciatore Rahn che, in base a
in Piemonte il numero dei ribel
tava a 3000 circa. Il risultato
province, probabilmente dipe
paganda a livello geografico:
arrivarono più di 1500 uomini
tanto fortemente occupate d
zina.[83] Poco prima che scade
gio, con l'aiuto di una macch
propaganda di Torino fu orga
presero parte anche membri de

il loro posto di copertura, che Raoul, Francesco, Aldo sono pronti in cima alle scalette di via del Boccaccio a lanciare, appena avverrà l'esplosione, le loro Brixia a otto secondi che dovranno scoppiare alle spalle della colonna: e Paolo mi ha veduto. La colonna, annunciata dal solito canto nordico, imbocca via Rasella. Mi tolgo il cappello e mi incammino per via del Boccaccio verso il Tritone. Lo traverso, salgo fino a via Sistina, e odo l'esplosione, poi lo scoppio delle bombe. Su per via Quattro Fontane si vede la testa della colonna spuntare scompaginata da via Rasella, guardare indietro, e qualcuno spiccarsene di corsa con la pistola in pugno. Si sentono i primi spari.»[4]

Giorgio Amendola, il capo militare delle formazioni comuniste a Roma, in quel primo pomeriggio del 23 era stato chiamato da Alcide De Gasperi, che si era provvisoriamente trasferito nel collegio di Propaganda Fide, in piazza di Spagna. Amendola ha appuntamento con Sergio Fenoaltea alle 16, davanti alla chiesa di Sant'Andrea delle Fratte e vi arriva in anticipo: vede dunque passare, poco dopo le 15,30, il Bozen diretto a via Rasella. Poi, mentre arriva Fenoaltea, si ode il fragore della grossa esplosione:

«Sergio mi domandò se sapevo di che cosa si trattasse. Risposi genericamente che doveva essere stata un'azione dei Gap. Quando salimmo da De Gasperi, anche questi mi domandò che cosa fosse stata quell'esplosione. Non so, risposi prudentemente, forse un'azione dei nostri Gap. "Deve essere così – mi rispose con un certo tono di ammirazione – voi una ne pensate e mille ne fate". Poi, senza altri commenti, cominciò la discussione politica, provocata dal fatto che la mattina Bonomi aveva comunicato a De Gasperi la sua decisione di dare le dimissioni da presidente del Cln.»[5]

Al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni il poliziotto di turno annota sul suo registro:

«23.3.944 Oggi verso le ore 16,30 sono stati trasportati in questo pronto soccorso sottonotati militari tedeschi: 1) Theiner Leone, fu Giovanni e di Anna Kienlechner nato 3.3.1907 Caldaro (Bolzano) residente Merano via M. Tessa 18, C.I. Comune Merano 722 del 3.7.940. Ferite multiple da scheggia arti inferiori regione glutea s. ed emiscroto d. gg. 15 sc, ref. 2176. 2) Koilner Franz di Breinol nato Bercha, d'anni 33, III Polizia Regg Bozen XI Compagnia, ferita lacero da scheggia dorso piede s. gg 20 sc vedi ref. 2179. 3) Profenter Daniel di Daniel, III Polizia Regg Bozen, giunto cadavere, vedi ref. 2178. 4) Baldi Angelo, di Giovanni e di Valeri Sabatina, nato Cantaiice 11.6.99, ab. Sant'Agata Goti 2 uff. esattoriale. Ustioni di I grado del viso con pigmentazioni da polvere da sparo. Escoriazioni III superiore gamba s. gg. 10 sc vedi ref. 2181. Vuolsi siano stati colpiti nei pressi di P. Barberini da esplosione bomba a mano. Cadavere del Profenter messo a disposizione A.G. che prego informare, dott. Santarelli.»

Il signor Angelo Baldi è l'unico civile italiano rimasto ferito in via

[4] Franco Calamandrei, *La vita indivisibile*, Editori Riuniti, Roma, 1984, p. 157.
[5] Giorgio Amendola, *Lettere a Milano*, Editori Riuniti, Roma, 1976, p. 291.

796

Rasella di cui si trovi traccia nei registri degli ospedali romani. I gappisti fanno del tutto per tenere lontani i passanti dalla zona dell'attentato. Balsamo (nome di battaglia Pasquale) salva cinque o sei ragazzini che s'erano messi a seguire la colonna del Bozen giocando tra loro a passarsi una palla di gomma; in largo Tritone Pasquale li dirotta, dando un potente calcio alla palla e spedendola in direzione opposta («colpí una vetrina della cartoleria De Magistris, a momenti rompeva il vetro» ricorda Balsamo). Il gruppetto di ragazzini si mette a insultarlo, ma corre a recuperare la palla allontanandosi da via Rasella ed evitando per un paio di minuti la vampata dello spostamento d'aria.

Carla Capponi (nome di battaglia Elena) fa addirittura allontanare due agenti di Ps che per caso transitavano su via Quattro Fontane pochi istanti prima dello scoppio. Bentivegna, invece, salva letteralmente la vita al portiere di palazzo Tittoni, che sta uscendo dal portone e si avvicina al carrettino della nettezza urbana proprio mentre lui sta accendendo la miccia: «Vattene, vattene subito, qui tra poco ci sarà un macello: stanno arrivando i tedeschi» gli sibila, e quello scappa via. Una ventina di metri oltre al carrettino è fermo un camion (lo stesso che si vedrà, poi, in un paio delle foto scattate dopo l'attentato e divenute storiche) dal quale tre operai scaricano del materiale per un appartamento in riparazione. «Andatevene! Stanno arrivando i tedeschi!» avverte il gappista mentre si allontana lentamente verso via Quattro Fontane. I tre, ricorderà Bentivegna, «non so se capirono, forse non si resero conto di quello che stava per accadere. Tuttavia se la squagliarono velocemente».[4]

Ma una vittima innocente della bomba partigiana ci sarà, in via Rasella. Una sola. Si chiamava Pietro Zuccheretti, aveva 13 anni. Abitava col nonno materno Pietro Anello, che lo aveva messo a lavorare in una officina ottica di via degli Avignonesi – parallela a via Rasella – perché imparasse un mestiere. Quel giorno Piero andava al lavoro, ma chissà per quale motivo saltò la fermata del bus davanti al «Messaggero» e scese a quella successiva, in piazza Barberini angolo via Quattro Fontane. E chissà per quale altro motivo, invece di girare subito per via degli Avignonesi si spinse fino a via Rasella, la strada successiva. Vi giunse proprio nell'attimo in cui gli ultimi centimetri di miccia stavano bruciando, i due gappisti Paolo e Elena s'erano già defilati, il fronte della colonna tedesca avanzava verso di lui cantando e nulla esisteva piú, tra lui e il carrettino-bomba, che potesse fermarlo. Forse fu proprio il rombo del passo cadenzato dei poliziotti del battaglione Bozen, e la loro canzone di guerra, ad attirare il ragazzino verso via Rasella. Come ad assistere a una parata, a un gioco eccitante. Insondabile e cieco, il destino guidò Piero Zuccheretti in quella precisa frazione di secondo, verso quel millimetrico varco che lo mise davanti alla bomba, alle

[4] In Rosario Bentivegna, *Achtung Banditen! Roma 1944*, Mursia, Milano, 1983, p. 165. Bentivegna ricorda anche che dopo la liberazione il portiere del palazzo Tittoni lo andò a ringraziare, insieme alla moglie, di avergli salvato la vita.

797

15,52 del 24 marzo 1944. Il suo corpo fu letteralmente dilaniato, sette pezzi, i piedi non furono mai trovati.

L'anatomopatologo dell'università, professor Attilio Ascarelli (lo stesso che, dopo la liberazione, eseguirà il pietoso lavoro di recupero dei martiri delle Ardeatine) venne chiamato dai tedeschi a ricomporre le salme smembrate dei soldati morti a via Rasella. Nella sua relazione finale, Ascarelli scriverà che oltre ai militari, aveva trovato «parti di corpo umano» appartenenti con «tutta probabilità» a un vecchio e a una bambina. Di quel vecchio non si sa nulla, la bambina invece non era una femminuccia ma il tredicenne Piero, un ragazzino dalla corporatura esile, mingherlino.[7]

Roma fu l'unica capitale dell'Europa occupata dal Reich nazista a infliggere un colpo come quello di via Rasella alla forza e al prestigio militare dell'esercito di Hitler. Roma fu l'unica grande città occupata a rendere impossibile la vita a un invasore che pretendeva di farne la comoda, piacevole retrovia per le truppe impegnate sui durissimi fronti di Cassino, Anzio e Nettuno. Kesselring invece che sugli ozi di Roma si troverà su un letto di Procuste e ammetterà, al processo che gli fece il Tribunale di guerra britannico a Trieste come criminale di guerra: «Sí, Roma era una città esplosiva. Non potevamo fidarci». Il colonnello delle SS Eugene Dollmann, dal canto suo, l'uomo di fiducia di Himmler, che si spacciava per amico dell'Italia, omosessuale che aveva fama di raffinato e sensibile amante delle arti, che teneva molto ad esser considerato generoso e umanitario e che ogni tanto civettava flirtando

[7] Il 26 marzo apparve sul «Messaggero» questo necrologio: «La cieca violenza di provocatori sovversivi ha dilaniato il corpo e tolto all'affetto dei suoi cari Piero Zucchetti di soli 13 anni». Sulla lapide della sua tomba, al Verano, è scritto: «Piero. L'odio degli uomini ti uccise vittima innocente di un odioso conflitto. Perdesti la tua giovane vita nell'eccidio di via Rasella, lasciando in straziato dolore la mamma, il papà, il fratello, gli zii, il nonno». Si veda su questo il servizio curato da Angelo Frignani «Cinquant'anni fa: da via Rasella alle Fosse Ardeatine» sul «Giornale d'Italia» del 24 marzo 1994, pagg. 8-9.

Altri italiani morirono, nell'attentato di via Rasella, ma non per l'attacco partigiano. Eccone l'elenco esatto. Undici feriti furono ricoverati al San Giacomo e due morirono nei giorni successivi: Fiammetta Baglioni, 66 anni, abitante a via Rasella 155, maestra elementare in pensione, ricoverata in osservazione e deceduta l'8 aprile, colpita da tre proiettili sparati dai tedeschi contro le finestre del palazzo convinti che la bomba fosse stata gettata dall'alto; e Pasquale Di Marco, 34 anni, abitante in via Collazia 16, morto alle 5,30 del 24 marzo per ferite d'arma da fuoco (anche a lui, su via Quattro Fontane, avevano sparato i tedeschi). Gli altri nove ricoverati al San Giacomo erano rimasti feriti da proiettili di fucile, pistola o mitra, nella furibonda sparatoria verso tutte le finestre degli edifici che affacciavano su via Rasella, fatta dai superstiti del Bozen subito dopo l'esplosione, poi dalle SS di Kappler e dalle unità fasciste accorse sul posto: Adele Ricci, ricoverata in osservazione; Alessandro Randa, 20 giorni; Angelina Mallo, 20 giorni, Francesco Sagnotti, 60 giorni; Teresa Saiti, 5 giorni; Marisa Massieri, 30 giorni; Emilo Raponi, 20 giorni; Enrico Conti, 20 giorni; Carlo Crescenti, 20 giorni. Da una raffica di mitra sparata da una SS in piazza Barberini venne invece ucciso l'agente di polizia ventenne Erminio Rosetti, giunto sul posto alla guida dell'auto del questore Caruso e scambiato a un certo punto – si aggirava per la piazza con la pistola in mano – per un gappista.

798

con qualche antifascista da salotto ma che era in realtà un carnefice sanguinario, un macellaio torturatore che faceva sbranare dal suo cane dobermann i patrioti già massacrati negli interrogatori, ammetterà: «Roma è stata la capitale che ci ha dato piú filo da torcere».[8]

La guerra di guerriglia dei partigiani romani diede un notevole contributo alla sconfitta tedesca nella «battaglia di Roma», e questo è noto. Largamente sottovalutato (e spesso colpevolmente ignorato dalle ricostruzioni storiche) è invece il contributo che proprio l'attentato di via Rasella diede alla Resistenza italiana al Nord. Il Polizei-regiment Bozen, infatti, era composto di tre compagnie, la 9ª, la 10ª e l'11ª, inviate a Roma come supporto tattico alle unità di SS. Dopo la liberazione della città, le compagnie 9ª e 10ª (l'11ª era stata praticamente annientata a via Rasella) vennero inviate al Nord e nell'inverno 1944-45 presero parte, insieme alla divisione SS «Hermann Goering» e alla Brigata Nera «Ettore Muti» ai feroci rastrellamenti antipartigiani nel Nord-est. La 9ª operò in Istria, la 10ª nelle vallate del Bellunese. Furono bruciati decine di villaggi, intere popolazioni passate per le armi come in Val di Bois e a Forcà; i fucilati e gli impiccati nei rastrellamenti cui partecipò il Bozen saranno 800, tra combattenti garibaldini e civili inermi fra i quali donne e bambini. Se anche l'11ª compagnia fosse stata al suo posto, in quell'inverno di ferro e di fuoco sui monti del Bellunese e dell'Istria, chissà quante altre vittime italiane sarebbero cadute, quanti altri nomi allungherebbero oggi gli elenchi sulle lapidi dei mausolei e dei monumenti ai caduti della Resistenza.

24 marzo (199° giorno dell'occupazione)
La donna fucilata alle Ardeatine

È venerdí, una giornata tiepida e assolata. Per Roma diventerà un tremendo venerdí di passione, un sanguinoso e insieme glorioso tornante nella sua storia millenaria. Ma i romani ancora lo ignorano. La vita della città sembra scorrere nella normalità dei giorni pur straordinari, dolorosi, angoscianti della guerra e dell'occupazione straniera. In prima pagina sul «Messaggero» un articolo di Gigi Romersa «Truppe nere impiegate a Cassino. Il nemico ha sfruttato reparti di colore». Il «Giornale d'Italia» ha invece in prima l'editoriale «Il venticinquesimo annuale dei Fasci di combattimento» il cui testo cosí inizia: «Alle ori-

[8] A Roma sono stati riconosciuti dalla competente Commissione della Presidenza del Consiglio 6.200 partigiani combattenti. Di questi ne sono caduti circa 1.000, mentre 2.000 hanno conosciuto personalmente le carceri e gli aguzzini nazifascisti di via Tasso, della pensione Jaccarino e della pensione Oltremare (banda Koch), di Regina Coeli, di palazzo Braschi e di altre sedi delle squadre speciali fasciste e dei reparti neri repubblichini. 700 sono stati deportati nei lager in Germania, ne sono tornati soltanto 18. 400 sono rimasti feriti o invalidi. In totale, su una forza combattente di 6.000 uomini a Roma e nella sua provincia, si è avuto il 56% di perdite in nove mesi di lotta, un contributo di sangue fra i piú alti della Resistenza italiana.

ASSR

narie, alla fioca luce delle torce, in fondo alle gallerie invase dal tanfo di cordite e sangue, di escrementi, di morte.

25 marzo (200° giorno dell'occupazione)
Il ricatto del pane

I quotidiani romani – ma anche gli altri, come il «Corriere della Sera» di Milano e la «Stampa» di Torino – pubblicano un breve comunicato del comando tedesco della piazza di Roma, diffuso nella tarda mattinata dall'agenzia Stefani:

«Nel pomeriggio del 23 marzo 1944, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di Polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata 32 uomini della Polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Sono ancora in atto le indagini per chiarire fino a che punto questo criminoso fatto è da attribuirsi ad incitamento anglo-americano. Il Comando tedesco è deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati. Nessuno dovrà sabotare impunemente la cooperazione italo-tedesca nuovamente affermata. Il Comando tedesco, perciò, ha ordinato che per ogni tedesco assassinato, dieci criminali comunisti-badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.»

Non vi si rivela la località della strage, non si elencano i nomi delle vittime. Un secondo comunicato del comando germanico, pubblicato sulle stesse prime pagine dei giornali romani, dichiara che le attività delle forze armate tedesche a Roma non sono necessarie per la condotta della guerra, tentando cosí di far ricadere sui partigiani la responsablità di repressioni e rappresaglie e concludendo con la minaccia «il destino di Roma e della sua popolazione civile, a parte la condotta degli anglo-americani, è esclusivamente nelle mani della stessa popolazione civile». Come si vede, Roma apprende della rappresaglia intorno alle ore 16 di sabato 25 marzo, l'ora in cui i giornali arrivano nelle edicole. Sono trascorse venti ore da quando le mine dei genieri tedeschi hanno fatto crollare gli ingressi delle Fosse Ardeatine, chiudendo dentro l'impasto di terra, tufo e orrore i 335 corpi delle vittime. L'asserzione che i nazisti avessero emesso un'ordinanza-manifesto, nel quale avvertivano la popolazione che se gli autori dell'attentato non si fossero presentati entro 12 ore avrebbero proceduto alla rappresaglia è dunque un falso, nessuno seppe dell'eccidio se non dopo che era stato commesso. Del resto, lo ammise assai chiaramente lo stesso comandante supremo tedesco in Italia, Kesselring, nella sua testimonianza del novembre 1946:

«Domanda della corte: Faceste qualche appello alla popolazione romana o ai responsabili dell'attentato prima di ordinare le rappresaglie?
Kesselring: Prima no.

Domanda: Avvisaste la popolazione romana che stavate per ordinare rappresaglie nelle proporzioni di uno a dieci?

Kesselring: No. Ma non sono d'accordo sul significato delle parole rappresaglie e avvertimento, perché il prendere ostaggi e l'avvisare la popolazione sono intesi solo ad evitare incidenti futuri.

Domanda: Ma voi avreste potuto dire "Se la popolazione romana non consegna entro un dato termine il responsabile dell'attentato fucilerò dieci romani per ogni tedesco ucciso"?

Kesselring: Ora, in tempi più tranquilli dopo tre anni passati, devo dire che l'idea sarebbe stata molto buona.

Domanda: Ma non lo faceste?

Kesselring: No, non lo feci.»[13]

La Resistenza romana doveva tener conto di una possibile rappresaglia nazista, nel decidere un'azione di guerra come quella di via Rasella? Risponde Amendola, che insieme a Perini e Bauer formava la Giunta militare che era, a Roma, il vertice di comando della guerra ai tedeschi:

«Il problema delle rappresaglie era stato posto e risolto una volta per sempre all'inizio della guerra partigiana, in Italia come prima in Francia e negli altri Paesi occupati dai nazisti. Accettare il ricatto delle rappresaglie voleva dire rinunciare in partenza alla lotta. Bisognava reagire alle rappresaglie naziste rispondendo colpo su colpo, senza fermarsi di fronte alla minaccia del nemico. Questa era la linea che avevamo coerentemente seguito sin dall'occupazione tedesca in Francia e poi in Italia... Comunque il comando tedesco diede l'annuncio della rappresaglia ad esecuzione avvenuta. Ma a parte questa circostanza di tempo, noi partigiani combattenti avevamo il dovere di non presentarci, anche se il nostro sacrificio avesse potuto impedire la morte di tanti innocenti. Noi costituivamo un reparto dell'esercito combattente, anzi facevamo parte del comando di questo esercito, e non potevamo abbandonare la lotta e passare al nemico con tutte le nostre conoscenze della rete organizzativa. Avevamo solo un dovere: continuare la lotta.»[14]

Concetti che verranno ripresi e approfonditi in quell'atto giudiziario che ancor oggi fissa il cardine del nuovo codice del diritto dei popoli sancito alla fine della seconda guerra mondiale: la sentenza del 30 settembre 1946 al processo di Norimberga. Un codice impegnativo per tutte le nazioni, anche se esso può esser fatto valere soltanto quando il colpevole è vinto con la forza; obiezione, questa, oltretutto irrilevante visto che è applicabile a tutta la giustizia umana. Ed uno degli aspetti della sentenza di Norimberga che più interessano il futuro è il riconoscimento della responsabilità personale di alti ufficiali per aver impartito essi stessi ordini contro il diritto dei popoli e per aver tollerato l'esecuzione di tali ordini. La rappresaglia di guerra contro le popolazioni civili, contro prigionieri di guerra o persone comunque detenute estra-

[13] Vedi precedente nota 9.

[14] GIORGIO AMENDOLA, *Lettere a Milano*. 1939-1945, Editori Riuniti, Roma, 1976, pp. 293-294.

ASSR

nei ai fatti, contro città o villaggi inermi, è un crimine contro l'umanità, dice la sentenza. E prosegue:

«Per un principio morale superiore ma anche di fronte alle leggi degli uomini la responsabilità degli orrori di una ingiusta rappresaglia di guerra ricade solo ed esclusivamente su chi la commette. Essa disonora la divisa dei soldati che la compiono e addita al disprezzo e all'esecrazione la bandiera sotto la quale combattono. Essa umilia e sconfigge in primo luogo la loro stessa gente.»[15]

La rappresaglia tedesca non si ferma alle Ardeatine, vuole colpire ancora a più vasto raggio. Così, per ordine diretto del generale Maeltzer la razione di pane dei romani viene ridotta da 150 a 100 grammi al giorno. Oltretutto è pane nero, spesso ammuffito.

26 marzo (201° giorno dell'occupazione)
Il delirio di Spampanato

Nella cronaca dei quotidiani romani appare in neretto un brevissimo comunicato dell'agenzia Stefani diffuso su scala nazionale: «7 civili uccisi nell'attentato di via Rasella. Nell'attentato perpetrato contro soldati tedeschi in via Rasella a Roma, hanno perduto la vita anche 7 italiani, quasi tutti donne e bambini, che transitavano per la strada». È un falso, come abbiamo visto prima; il comunicato è stato telefonato alla Stefani, nella tarda serata del giorno prima, da von Borch, che l'aveva concordato con Maeltzer.

Menzogna dietro menzogna, il «Messaggero» ha anche in prima pagina un delirante corsivo del direttore Spampanato, dal titolo «Dopo il 23 marzo»:

«Sono i fatti, e non le parole, a testimoniare gli sviluppi della situazione politica dell'Italia repubblicana. A quanto si apprende dai vari centri grandi e piccoli della Repubblica, il consenso popolare dimostrato alle nuove istituzioni il 23 marzo, per la celebrazione diciannovista, ha superato le attese più ottimistiche. Dai ceti più umili fino alle cosiddette classi borghesi, gli elementi vivi del Paese, vogliamo dire sani e ancora sensibili alla voce della Patria, hanno risposto in pieno. Lo spettacolo non lieto del Mezzogiorno invaso, e rifugiate e attivissime in quelle province le opposizioni non solo del fascismo repubblicano ma di qualsiasi libera ripresa della Nazione; la vergogna di sapere sedicenti partiti o latitanti movimenti al servizio della politica e del danaro del nemico; l'angoscia della mutilazione, sia anche momentanea, dei possedimenti imperiali e coloniali, che tanto sangue e tanto sudore costarono al popolo; l'amarezza nel veder passate in altre mani le nostre belle navi, dissolti i nostri eroici reggimenti, infrante le invitte ali della nostra arma azzurra; il passivo di un Regime crollato, e in cui il popolo aveva identificato la propria potenza civile e il proprio progresso sociale; la strada, fatta in ventun anni nello stupore del mondo,

[15] Arkadi Poltorak, *Le procès de Nuremberg*, Editions du Progrès, Moscou, 1969, p. 351.

802

perduta in 45 giorni; un avvenire oscuro e minaccioso: questo doveva bastare a spezzare le reni di un popolo, di un qualsiasi popolo. Ma gli italiani non si sono piegati. Superata la prima fase della crisi sono nuovamente in piedi. Il loro orientamento verso la Repubblica è istintivo, ormai a nessuno è più consentito di dubitarne.»

27 marzo (202° giorno dell'occupazione)
Botticelli e il granatiere

Il 27 marzo una voce si leva preoccupata sulla sorte di Roma, non soltanto per i bombardamenti che quasi quotidianamente la colpiscono ma per il fronte terrestre che si sta avvicinando. La voce è quella dei vescovi cattolici d'Australia, convinti come molte altre persone nel mondo anglosassone, che Hitler potrebbe dar l'ordine alle sue truppe di resistere, a Roma, casa per casa, e di trasformare la città in una sorta di Stalingrado nazista. I vescovi australiani indirizzano un messaggio ai governi belligeranti e in particolare a quelli delle Nazioni unite: evitate, implorano, la distruzione delle città di importanza storica. Concludono poi:

«Occorre fare il possibile soprattutto per evitare che Roma divenga un campo di battaglia. Noi ci rivolgiamo a tutti quelli che possono portare il loro contributo per allontanare la terribile minaccia che pesa su Roma».[16]

Risponde indirettamente e duramente ai vescovi australiani un fondo del quotidiano londinese «Observer» nel quale, occupandosi dei bombardamenti aerei contro i monumenti storici, artistici e religiosi italiani, nella polemica sorta dopo la distruzione dell'Abbazia di Montecassino, si scrive tra l'altro:

«Le discussioni e i bizantinismi per stabilire che cosa valga di più, se un Botticelli o un granatiere britannico, non interessano il popolo inglese il quale desidera prima di tutto vincere la guerra. Noi abbiamo cercato di salvare quello che potevamo ma dobbiamo pensare anzitutto a questa vittoria. Tra le altre cose non è colpa nostra se stiamo facendo la guerra in un museo e se, invece di considerarlo sempre come un tempio, noi lo vediamo sotto l'aspetto di una raccolta di polverose reliquie. L'azione contro Montecassino rappresenta un atto politico decisivo e se sarà necessario sarà ripetuta.»[17]

[16] «Sidney Evening News» del 28 marzo '44, p. 1.
È interessante rilevare che in data 18 marzo, con un fondino apparso sul «Messaggero», il governo della Rsi aveva rimproverato alla Santa Sede di non interessarsi alle sorti di Roma bombardata e di simpatizzare per il governo del Sud.
[17] «Observer» del 2 aprile '44, p. 1.

203

M.A.

SALINARI Carlo di Pietro e di Andriulli Anna, da Monte=
scaglioso (Matera), classe 1919, s. tenente cpl. partigi
no combattente.

""Già precedentemente distintosi nella lotta di libe=
razione per capacità di capo e per valore di combatten=
te, assumeva, dopo lo sbarco di Anzio, il comando di for
mazioni ardite costituite in Roma per attivare la lotta
contro l'invasore tedesco, particolarmente nei quartieri
perifici di Torpignattara, Quadraro, Centocelle, Quartic
ciolo. Riportava numerosi e segnalati successi, infligg-
endo serie perdite, imponendosi per decisione e per co-
raggio e venendo, successivamente, nominato comandante
operativo dei G.A.P. Centrali del Lazio. Caduto in mani
tedesche e barbaramente interrogato, manteneva fiero ed
esemplare contegno, nulla rivelando. Condannato a mor-
te si salvava con la liberazione della città.

Roma, febbraio 1944 - 4 giugno 1944.

804

M.A.

SALINARI Carlo di Pietro e di Andriulli Anna, da Montescaglioso (Matera), classe 1919, s. tenente di cpl. partigiano combattente.

"" Dopo l'armistizio si votava con decisione e con coraggio alla lotta di liberazione condotta in Roma contro l'invasore tedesco dimostrando di possedere doti di organizzatore, di animatore e di capo di eccezionale valore. Si distingueva in numerosi scontri nell'interno della città, nella esecuzione di atti di sabotaggio nei quartieri cittadini ed in azioni di attacco al traffico nemico sulle vie Appia, Casilina, Tuscolana e Prenestina.

Roma, settembre 1943 - gennaio 1944.

°=°=°=°=°

Decreto Presidenziale 13 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 1950, Presidenza registro 40, foglio 237

MEDAGLIA D'ARGENTO= BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di De Somma Valentina, da Roma, classe 1922, soldato di sanità, partigiano combattente:

Durante l'occupazione nazifascista della capitale emergeva al comando di un gruppo di Azioni Patriottiche per capacità organizzativa, incefessa attività, intrepido ardimento. Nelle vie e nelle piazze dell'Urbe e particolarmente il 16 dicembre 1943 ed il 23 marzo 1944, combatteva contro i nazifascisti in una lunga serie di scontri e di agguati che diedero larga risonanza al suo nome, fra i nomi più noti della Resistenza romana. - Roma, 8 settembre 1943-23 marzo 1944

MEDAGLIA D'ARGENTO= CALAMANDREI FRANCO di Pietro e di Cocci Ada, da Firenze, classe 1917, partigiano combattente:

Durante l'occupazione nazifascista della capitale si distingueva come vice comandante di un Gruppo di Azione Patriottica, per indefessa attività ed intrepido ardimento. Nelle vie e nelle piazze dell'Urbe combatteva contro i nazifascisti in una lunga serie di scontri e di agguati e particolarmente il 23 marzo 1944. Questi combattimenti gli procurarono rinomanza di decisione e di coraggio. - Roma 20 ottobre 1943-giugno 1944

°=°=°=°=°=°=°

Decreto Presidenziale 13 marzo 1950 registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 1950, Presidenza registro 40, foglio 336

MEDAGLIA DI BRONZO= BENTIVEGNA ROSARIO fu Vincenzo e di de Somma Valentina, da Roma, classe 1922, partigiano combattente:

Già provato nella resistenza della città di Roma, assumeva il comando di formazioni partigiane operanti sulle vie Prenestina e Casilina, al tergo dello schieramento nemico. Dava belle prove di capacità e di personale coraggio che particolarmente rifulsero nella resistenza effettuata nella zona di Palestrina. - Palestrina, maggio-giugno 1944

MEDAGLIA DI BRONZO= CALAMANDREI FRANCO, di Pietro e di Cocci Ada, da Firenze, classe 1917, partigiano combattente:

Comandante di un gruppo di azione patriottica attaccava a bombe a mano, con decisione e coraggio, la sede del Comando germanico in Roma alloggiato nell'Albergo Flora, con l'azione terroristica, che ebbe larga eco, deprimeva lo spirito del nemico ed esaltava quello dei patrioti - Roma, Via Veneto, 19 dicembre 1943

906

raggiungere il campo di tiro, e ci proibirono di cantare." "Partimmo con i colpi in canna" aggiunge *Franz Bertagnoll* (id.).

Questo per quanto si riferisce agli "*anziani soldati altoatesini inermi*".

Resta da ricordare chi fossero.

Cristoph Franceschini: "*Il trauma di Roma*" (dal "*Suditirol Profil*", rivista in lingua tedesca, numero del 14 marzo 1994, pag. 8, Bolzano).

L'A., dopo aver ricordato il rapporto tra le SS e i reggimenti di polizia a loro associati, così come aveva voluto Himmler, indica nel maggio del 1943 l'inizio del reclutamento di alto-atesini nella polizia delle SS, e afferma: "*Nel maggio del 1943 furono date agli italiani* (n.d.r. alto-atesini residenti entro i confini italiani: è da ricordare che solo dopo l'occupazione nazista e la nascita della Repubblica Sociale di Mussolini l'Alto Adige fu incorporato nel 3° Reich) *le direttive. Potevano prender parte a quel corpo solo gli optanti (*n.d.r. coloro che, in seguito all'accordo Hittler-Mussolini del 1938, avevano optato per la nazionalità germanica*), ma, in caso di chiamata, dovevano subito trasferire la loro residenza in Germania: Delle classi 1901-1909 furono dichiarati abili 320 italiani* (vedi la precedente n.d.r.), *ma la maggior parte di essi era inutilizzabile perchè sposati. Tutta la famiglia avrebbe in tal caso dovuto trasferirsi in Germania durante la guerra: non interessavano.*

*Il 27 luglio 1943 (*n.d.r. due giorni dopo la caduta del fascismo in Italia*) arrivarono finalmente alla scuola di polizia militare di Dresda solo 265 sud-tirolesi. Essi ritorneranno nel Sud-Tirolo nel gennaio 1944 e formarono lo scheletro del reggimento "Bozen".*

Dopo l'occupazione dell'Italia da parte dei tedeschi nel settembre 1943 si cominciò a reclutare apertamente anche nel Sud-Tirolo, così nacquero fino all'ottobre 1944 in tutto 5 reggimenti di polizia sud-tirolese.

Per primo, dopo l'occupazione, il reggimento di polizia "Sud-Tirol", poi, nel gennaio 1944 il reggimento "Bozen", nel maggio 1944 "Alpenvorland" e nell'ottobre 1944 gli ultimi due reggimenti di polizia sud-tirolesi "Brixen" e "Schlanders".

Alla Wehrmacht e ai reggimenti di polizia vennero chiamati dalla fine del 1943 tutti i millesimi dal 1984 al 1926. Indifferente se fossero optanti o residenti. La volontarietà fu a partire del 1944 rimpiazzata da reclutamenti forzati. Poiché i reggimenti di polizia furono principalmente impiegati nella "zona di operazione delle Prealpi" e la loro paga era migliore di quella dell'esercito, molti decisero a favore di questo servizio militare.

La preparazione dei sud-tirolesi durò circa tre mesi. I soldati furono infine addestrati dagli Ufficiali del Reich ad un impiego militare nel campo delle armi da fuoco a mano, delle

807

granate a mano, ecc.. La formazione tecnica si limitò essenzialmente alle prescrizioni del servizio di ordine pubblico[1].

Il territorio di impiego della polizia sud-tirolese fu innanzitutto il Friuli, la Venezia Giulia, Belluno e la costa adriatica fino all'Istria.

*L'eccezione fu costituita dal reggimento di polizia "Brixen". Il reggimento, costituito essenzialmente da residenti (*ndr: non optanti*) sudtirolesi, che in gran parte simpatizzavano con la Resistenza sud-tirolese, dovevano giurare alla fine del febbraio 1945 alla presenza del Gauleiter Peter Hofer. Invece della formula del giuramento gli uomini fecero sentire soltanto un mormorio e al secondo tentativo tacquero del tutto. Il giorno dopo tutto il reggimento fu trasferito in Slesia.*

Il reggimento di polizia "Bozen" non fu impiegato nella sua unità bensì per singoli battaglioni.

Nel marzo 1944 il 1° battaglione andò in Istria, dove fu impiegato soprattutto a Fiume, Abbazia e Krk in servizio di sicurezza e lotta contro i partigiani. Nel febbraio 1944 anche il 2° battaglione del regimento di polizia "Bozen" fu chiamato alla lotta contro i partigiani aBelluno.

Soltanto fra il marzo e il dicembre 1944 questa unità fu impiegata 87 volte contro la Resistenza. Il 20-21 agosto 1944 si ebbe un massacro a Bloistal in Cadore. La valle, che era in mano dei partigiani, fu percorsa dal reggimento di polizia. L'operazione di polizia non ebbe alcun riguardo per la popolazione civile. Il tragico bilancio dell'operazione furono 46 vittime.

*Nel marzo 1945 il reggimento "Bozen" prese parte a una sanguinosa rappresaglia.....(*In Belluno, in seguito ad un agguato*)..... morirono tre uomini della polizia*

---

[1] Ecco come viene descritta la funzione della polizia militare tedesca in Roma nella motivazione della *sentenza del Tribunale militare* che nel 1948 condannò all'ergastolo *Kappler* (pag.1):

"L'occupazione tedesca nella capitale italiana, malgrado la posizione di città aperta di questa, fin dai primi giorni si manifestava con un rigore più accentuato che in altre città.....

"La caccia agli uomini a Roma era abile, continua, spietata. In questa città la polizia militare tedesca, sotto la direzione di Herbert Kappler, che in quel tempo rivestiva il grado di maggiore delle SS, lavorava intensamente onde eliminare quanti erano contrari ai tedeschi o si dubitava che lo fossero.

"L'attività di polizia allargava la sua sfera fino a procurare uomini che lavorassero per i tedeschi in Italia o in Germania: E poiché l'arruolamento volontario dei lavoratori era quasi insignificante, la polizia effettuava, per le vie di Roma e nei locali pubblici, rastrellamenti di persone idonee al lavoro.

"Una categoria di persone, che fin dai primi giorni di occupazione era presa particolarmente di mira da parte della polizia tedesca, era data dagli ebrei....."

808

sud-tirolese. In seguito a ciò furono impiccati 14 prigionieri dai membri del reggimento su una piazza centrale della città.

In Belluno il reggimento di polizia Bozen è giunto a triste fama per la sua brutalità: alcuni membri del reggimento furono condannati dal tribunale per i delitti di guerra.

Il 3° battaglione del reg. "Bozen" fu trasferito a Roma il 12 febbraio 1944: poco prima Roma era stata dichiarata "città aperta" per ordine del Furher e su pressione del Vaticano.....(e) ..... nessuna truppa regolare avrebbe dovuto stazionare in città. Ma questo regolamento fu in realtà un bluff: la dichiarazione di "città aperta" era una finzione, dato che innumerevoli unità e acquartieramenti stazionarono in Roma, come stabilirono 35 anni più tardi i due storici sud-tirolesi Cristoph von Hartungen e Rheinold Staffler in un lavoro analitico su via Rasella".

Il 3° battaglione del reggimento Bozen era formato da tre compagnie. La 9° compagnia fu dislocata a sud di Roma, la 10° ebbe compiti di sicurezza in città. Poichè per la 11° compagnia non c'erano compiti disponibili, essa doveva completare la sua preparazione fuori della città. Questa compagnia fu la vittima del colpo di via Rasella."

Accludo a parte fotocopia del testo di *Cesare De Simone (Roma città prigioniera, Mursia, 1994)* anche a proposito dei *caduti civili in via Rasella.*

Notevole la pennellata sado-sciacallesca della testa del bambino che rotola: chi l'ha "testimoniata"?

L'amica di Priebke, *Mary Pace*, a pag. 10 dello stesso numero de "Il Giornale", ripete questa sciocchezza, oltretutto mai ricordata da alcuno, e comunque impossibile a essere evidenziata da alcuno nell'inferno che seguì l'esplosione, salvo che dalla torbida fantasia di questa esibizionista in climaterio (è da lei che il Feltri ha raccolto questa panzana, riportandola nel suo articolo di fondo?).

Marco Pannella, anche lui in delirio di esibizionismo paranoide aggravato dal climaterio, si precipita al fianco di Feltri nel numero di domenica 7 aprile (la Santa Pasqua!), e anche a lui, come alla sullodata amica di Priebke, il Feltri dà ampio spazio e titoli diffamatori.

ASSR

In seguito al comunicato di Bentivegna all'Ansa, nel quale annunciava la querela a Feltri, "Il Giornale" del 10 aprile, pag. 10, torna a dare ampio spazio e titoli diffamatori ai vaneggiamenti di Pannella e dell'amica di Priebke. Nel pastone di *Francobaldo Chiocci* viene ricordata, con viva soddisfazione, l'aggressione giornalistica condotta da "Il Giornale" nell'estate scorsa contro Bentivegna a proposito del suo appartamento in Piazza Adriana, di proprietà dell'INPS, ma abitato da famigliari di Bentivegna fin da quando lui era bambino, e che è valso al Bentivegna stesso una lunga sequela di lettere anonime contenenti insulti, minacce di processi e di morte, da parte di "valorosi" lettori di quel foglio, il quale oggi evidentemente vuol dare una spinta ulteriore alla feccia "anonima" che lo legge perché finalmente passi a vie di fatto.

L'amica di Priebke, secondo Chiocci, ricorda un falso raccontato da certo Massimo de Massimo e smentito più volte da Franco Calamandrei (oltretutto indicato come "*gappista di sostegno a Bentivegna e alla Capponi*", mentre era il vice-comandante dei GAP e aveva preso parte all'azione insieme al comandante Carlo Salinari) e vi inserisce un altro falso ("*tanto è vero che anche l'EIAR aveva diffuso un radiomessaggio invitando i "terroristi" ad assumersi le proprie responsabilità*").

E' ormai a tutti noto che il manifesto ai partigiani con l'invito ad arrendersi (ricordato anche dal mentitore Priebke nella nota intervista al Tg3 dell'estate scorsa), o qualsiasi analogo invito, non fu mai emesso dalle autorità naziste, italiane o tedesche che fossero.

Ne fanno fede gli atti del processo Kappler, del processo Kesserlyng, gli *Atti e Documenti della S.Sede relativi alla seconda guerra mondiale, Gennaio 1944 - Luglio 1945, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1980, pag. 189*, da cui si ricava che solo alle 10,15 del mattino del 24 marzo un certo Ing. Franceschi, del Governatorato di Roma, si recò in Vaticano per avvertire il Pontefice che i tedeschi stavano preparando una rappresaglia, ma non si sapeva ancora come fosse. Come è noto l'esecuzione dei prigionieri alle Cave Ardeatine iniziò tra le 13 e le 14 della stessa giornata.

Anche *Enzo Forcella*, nel numero di Aprile del 1996 di *Storia Illustrata*, riferendosi a questa ignobile menzogna propalata dai nazisti italiani e tedeschi e da ambienti clerical-fascisti (i "*Comitati Civici*" di Gedda nel 1948), conferma che si tratta di un "*falso storico*".

Comunque, a proposito di questo e di altri "ragionamenti" (si fa per dire) circa il dovere di arrendersi da parte dei partigiani anche se non vi fosse stato alcun avviso da parte delle autorità naziste, l'esegesi storica ha fatto ampiamente giustizia.

ASSR ASSR ASSR

Mario Cervi, cui nella stessa pagina de "Il Giornale" viene dato ampio spazio, afferma il falso quando dice che la sentenza della condanna a Kappler riconosce che "*la rappresaglia, benché crudele, era in se stessa legittima*". A parte il fatto che già negli anni '80 lo "storico" Cervi, portato in tribunale da Bentivegna per le disinformazioni diffamatorie comparse sul suo conto in un libro scritto a quattro mani con Indro Montanelli, fu costretto a ritrattare, chiedere scusa e pagare i danni, perfino *Arrigo Petacco*, coautore come Cervi con Indro Montanelli di alcune opere di divulgazione storica, nel suo volume "La nostra guerra: 1940-1945", Mondadori, Milano, 1995, pag. 236, afferma: "*La rappresaglia, come è noto, era ed è vietata dalle leggi internazionali. Non è giusto, infatti, che degli innocenti paghino con la vita un atto di guerra compiuto da formazioni combattenti, come non è logico pretendere, come i tedeschi pretendevano, che il responsabile di uno di questi atti si presentasse spontaneamente al plotone di esecuzione per impedire che gli ostaggi innocenti venissero fucilati. E' chiaro infatti che se tutti i resistenti d'Europa avessero accettato il ricatto, sarebbe stata la fine della resistenza stessa*".

Anzitutto è opportuno ricordare che la *Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907 su le leggi e le consuetudini della guerra su terra* (primo firmatario la Germania!) all'art. 50 nega il diritto di ritorsioni di qualsiasi natura, per fatti individuali, nei confronti di "*chi non può essere considerato come solidalmente responsabile*", e che la *Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929*, resa esecutiva in Italia con il R.D. 23 ottobre 1930 n.1615, precisa le motivazioni, i limiti e le modalità di esecuzione di una rappresaglia perché questa sia da ritenersi "legittima", e questi non sono certo riconoscibili, come afferma la Magistratura militare e la Cassazione che hanno condannato Kappler, nella strage delle Ardeatine.

Nella fattispecie (v. *Wladimiro Settimelli, Herbert Kappler, la verità sulle Fosse Ardeatine*, vol. 1°, ed. L'Unità, Roma, 1994, citato anche dal Cervi nell'articolo di cui sopra, che quindi, come in altra occasione, mente in consapevolezza, e come riporta la sentenza del Tribunale militare di Roma del 20-7-1948 che condannò Kappler all'ergastolo), Kappler, insieme ai suoi coimputati, fu icriminato "*del reato di concorso in violenza com omicidio continuato commesso da militari nemici in danno di cittadini italiani perché, quali appartenenti alle forze armate tedesche nemiche dello Stato italiano, approfittavano delle circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania, in concorso tra loro e in concorso con circa 40-50 militari delle SS tedesche appartenenti allo stesso Aussenkommando, la maggioranza dei quali aveva un grado militare inferiore al loro,k agendo con crudeltà verso*

811

le persone, con successive azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e precisamente in esecuzione di sanzioni collettive stabilite per un attentato commesso il 23 marzo 1944 in via Rasella, Roma, da due persone rimaste sconosciute, cagionavano, mediante colpi d'arma da fuoco esplosi con permeditazione, a cinque per volta, alla nuca di ogni vittima, la morte di 335 persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni militari. ecc.ecc."

Il P.M. chiede che Kappler sia dichiarato colpevole del reato a lui ascritto, esclusa l'aggravante dell'art.61 n.5, e che sia condannato all'ergastolo.

La sentenza conferma l'accusa, che sarà poi confermata anche in appello e in Cassazione, ma, a scorno dello "storico" Cervi, vi è da aggiungere chela sentenza in più punti, con ampii rifrimenti storici, dottrinari e giuridici, esclude qualsiasi legittimità per l'eccidio delle Fosse Adeatine.

Afferma infatti la Corte (pag. 61 del dispositivo): "*Come si è detto nell'inquadrare giuridicamente la fucilazione in genere delle Cave Ardeatine, questa esecuzione rientra nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 185 c.p.m. di guerra la cui concreta applicazione è stata oggetto di esame da parte del Collegio. Trattasi, difatti, anche in questa ipotesi di omicidi commessi in relazione all'attentato di via Rasella, cioè per una causa non estranea alla guerra, senza necessità, come si è dimostrato nel discutere della fucilazione in genere, e senza giustificato motivo dal momento che va negata, come si è detto, la sussistenza delle cause giustificatrici inerenti alla rapresaglia e alla repressione collettiva*".

Su questi problemi vedi anche il *processo di Norimberga*, in *Cesare De Simone, Roma città prigioniera*, Mursia, 1994, da pag. 122 a pag. 125, allegato in fotocopia (n. 2); in particolare è da ricordare che il Capo di Stato Maggiore della Wehrmacht, *von Keitel*, fu impiccato a Norimberga per aver ordinato rappresaglie nei territori occupati, e tra queste viene esplicitamente ricordata la strage delle Fosse Ardeatine, insieme a quelle di Oradour, di Marzabotto e di Kiev..

E' quindi un altro falso storico quello che è stato propalato in questi cinquanta anni, e cioè che Kappler è stato condannato solo per i cinque martiri in più, in quanto gli era stata riconosciuta la legittimità della rappresaglia.

812

Gli "storici" alla Cervi che affermano ciò cercano di confondere la "legge di guerra tedesca", che pervedeva la rappresaglia indiscriminata, con i criteri seguiti dalle potenze che avevano aderito nel 1907 alla Convenzione dell'Aja e nel 1927 alla Convenzione di Ginevra.

Ma forse sono gli stessi che nel Regio Esercito, e nei territori occupati durante la guerra di aggressione fascista (1940-1943: Nord-Africa, Africa orientale, Jugoslavia, Albania, Grecia, Russia, ecc.), si erano comportati allo stesso modo dei loro camerati nazisti.

La campagna de "Il Giornale", diffamatoria nei confronti dei partigiani di via Rasella e di favoreggiamento nei confronti del Priebke e degli assassini dei Caduti delle Fosse Ardeatine continua il 18 aprile, pag. 6, con il pastone del solito Francobaldo Chiocci, dal titolo: "I tedeschi furono chiari, ci saranno rappresaglie", e il 19 aprile, sulla rubrica "La parola ai lettori", a pag. 43, in cui la lettera di *Duccio Trombadori*, figlio di Antonello, veniva chiosata con ulteriori insulti di codardia nei confronti dei partigiani, paragonati ai terroristi di Piazza Fontana.

A parte il fatto che quasi tutti i numeri de "Il Giornale" dedicano ampio spazio alla difesa di Priebke con evidente e dichiarato intento di favoreggiamento, il giorno 20 aprile, a pag. 9, "Il Giornale" riporta la notizia di un'intervista, rilasciata la sera prima da Rosario Bentivegna a "Zapping", rubrica di attualità di Rai 1, facendo dire a Bentivegna cose mai dette (siamo in possesso della registrazione dell'intervista) e riportandole tra virgolette e perfino nel titolo.

E' falso, infatti, che Bentivegna abbia affermato, come si strilla sul titolo, *"Si, sapevamo della rappresaglia". Rosario Bentivegna ammette:volemmo l'attentato nonostante tutto"*. Bentivegna affermò invece con tutta chiarezza, come si evince dalla registrazione, che nessuno a Roma, salvo i nazisti e i fascisti, seppe dell'imminente massacro. Egli ricorda però, con scrupoloso rispetto della Storia, che il problemo delle rappresaglie era stato esaminato e risolto dalla Resistenza prima ancora che questa desse inizio alla guerra di Liberazione - come del resto è avvenuto in tutta l'Europa occupata - dicendo testualmente, riferendosi alle minacce naziste di risposta illegale con stragi indiscriminate alle azioni partigiane: "O ci arrendevamo o facevamo la guerra di liberazione.....".

Anche gli altri virgolettati, sia riferiti alle domande degli intervistatori che alle risposte dell'intervistato, non corrispondono alle parole pronunciate ma a una libera e tendenziosa ricostruzione di esse, come si può facilmente evincere dallo sbobinato o dalla ascoltazione del nastro.

313